



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 5 al 8 luglio 2021

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 7 luglio 2021

| | | |
|--------------|--|----|
| 2022/C 99/01 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla sicurezza delle ferrovie e i sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di avanzamento del piano di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) (2019/2191(INI)) | 2 |
| 2022/C 99/02 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sugli aspetti e le implicazioni commerciali della Covid-19 (2020/2117(INI)) | 10 |
| 2022/C 99/03 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2020 (2020/2124(INI)) | 21 |
| 2022/C 99/04 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2019 (2020/2245(INI)) | 34 |
| 2022/C 99/05 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073421/01 — 2021/2759(RSP)) | 45 |

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| 2022/C 99/06 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073422/01 — 2021/2760(RSP)) | 52 |
| 2022/C 99/07 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073423/01 — 2021/2765(RSP)) | 59 |
| 2022/C 99/08 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073424/01 — 2021/2761(RSP)) | 66 |
| 2022/C 99/09 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — lotta contro la frode — relazione annuale 2019 (2020/2246(INI)) | 73 |
| 2022/C 99/10 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi energetici rinnovabili (2019/2158(INI)) | 88 |
| 2022/C 99/11 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea (2020/2201(INI)) | 96 |
| 2022/C 99/12 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche (2020/2257(INI)) | 105 |
| 2022/C 99/13 | Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul tema «Il Vecchio continente diventa più vecchio — possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento post 2020» (2020/2008(INI)) | 122 |
| Giovedì 8 luglio 2021 | | |
| 2022/C 99/14 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (2021/2071(INI)) | 146 |
| 2022/C 99/15 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sul regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) (2021/2563(RSP)) | 152 |
| 2022/C 99/16 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (2019/2196(INI)) | 158 |
| 2022/C 99/17 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 su un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (2021/2524(RSP)) | 167 |
| 2022/C 99/18 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sul caso di Ahmadreza Djalali in Iran (2021/2785(RSP)) | 175 |
| 2022/C 99/19 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 su Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily (2021/2786(RSP)) | 178 |
| 2022/C 99/20 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP)) | 185 |
| 2022/C 99/21 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla revisione del quadro legislativo macroeconomico per un impatto più incisivo sull'economia reale europea e una maggiore trasparenza del processo decisionale e della responsabilità democratica (2020/2075(INI)) | 191 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| 2022/C 99/22 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla situazione in Nicaragua (2021/2777(RSP)) | 204 |
| 2022/C 99/23 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare il Partito democratico dei popoli (HDP) (2021/2788(RSP)) | 209 |
| 2022/C 99/24 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sull'istituzione di zone marine protette nell'Antartico e la conservazione della biodiversità nell'Oceano australe (2021/2757(RSP)) | 214 |
| 2022/C 99/25 | Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (2021/2780(RSP)) | 218 |

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 7 luglio 2021

| | | |
|--------------|---|-----|
| 2022/C 99/26 | Decisione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulle modifiche al regolamento del Parlamento concernenti gli articoli 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 e l'allegato V e sull'inserimento di un nuovo articolo 106 bis (2021/2048(REG)) | 226 |
|--------------|---|-----|

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 6 luglio 2021

| | | |
|--------------|---|-----|
| 2022/C 99/27 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (10537/1/2020 — C9-0215/2021 — 2018/0138(COD)) | 234 |
|--------------|---|-----|

| | | |
|--------------|---|-----|
| 2022/C 99/28 | P9_TA(2021)0319 Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (deroga temporanea alla direttiva 2002/58/CE) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (COM(2020)0568 — C9-0288/2020 — 2020/0259(COD)) P9_TC1-COD(2020)0259 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori | 235 |
|--------------|---|-----|

| | | |
|--------------------------------|---|-----|
| 2022/C 99/29 | P9_TA(2021)0320 Riconoscimento dei certificati di paesi terzi nel settore della navigazione interna ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (COM(2021)0071 — C9-0026/2021 — 2021/0039(COD)) P9_TC1-COD(2021)0039 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi | 236 |
| 2022/C 99/30 | Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 — che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2020 (09904/2021 — C9-0232/2021 — 2021/0102(BUD)) | 237 |
| 2022/C 99/31 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (09827/2021 — C9-0243/2021 — 2020/0112(APP)) | 239 |
| 2022/C 99/32 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (11441/2020 — C9-0027/2021 — 2020/0258(NLE)) | 240 |
| 2022/C 99/33 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (06488/1/2021 — C9-0227/2021 — 2018/0250(COD)) | 241 |
| 2022/C 99/34 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (06975/3/2021 — C9-0224/2021 — 2018/0210(COD)) | 242 |
| 2022/C 99/35 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (06486/2/2021 — C9-0225/2021 — 2018/0248(COD)) | 244 |
| Mercoledì 7 luglio 2021 | | |
| 2022/C 99/36 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva (COM(2020)0749 — C9-0002/2021 — 2020/0331(CNS)) | 245 |
| 2022/C 99/37 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (06115/2/2021 — C9-0214/2021 — 2018/0228(COD)) | 246 |
| 2022/C 99/38 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (09399/2021 — C9-0242/2021 — 2020/0142(APP)) | 247 |

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| 2022/C 99/39 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2020)0321 — C9-0216/2020 — 2020/0143(NLE)) | 248 |
| 2022/C 99/40 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (05950/1/2021 — C9-0198/2021 — 2018/0152A (COD)) | 249 |
| 2022/C 99/41 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti (05951/1/2021 — C9-0199/2021 — 2018/0152B(COD)) | 250 |
| 2022/C 99/42 | Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (06487/2/2021 — C9-0226/2021 — 2018/0249(COD)) | 251 |
| Giovedì 8 luglio 2021 | | |
| 2022/C 99/43 | Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725) — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD)) | 252 |
| 2022/C 99/44 | Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020 — 2020/0300(COD)) | 313 |
| 2022/C 99/45 | Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta (2021/2802(RSO)) | 362 |

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 5 al 8 luglio 2021

TESTI APPROVATI

Mercoledì 7 luglio 2021

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2021)0327

Sicurezza delle ferrovie e sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di avanzamento dell'ERTMS

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla sicurezza delle ferrovie e i sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di avanzamento del piano di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) (2019/2191(INI))

(2022/C 99/01)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 ⁽²⁾ («regolamento TEN-T»),
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ⁽³⁾,
- vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 3 ottobre 2017, dal titolo «Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?»,
- visto il Green Deal europeo,
- vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 intitolata «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789),
- vista la settima relazione della Commissione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, pubblicata il 13 gennaio 2021 (COM(2021)0005),
- vista la decisione (UE) 2020/2228 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, relativa a un Anno europeo delle ferrovie (2021) ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 sulla competitività dell'industria ferroviaria europea ⁽⁵⁾,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 437 del 28.12.2020, pag. 108.

⁽⁵⁾ GU C 86 del 6.3.2018, pag. 140.

Mercoledì 7 luglio 2021

- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0181/2021),
- A. considerando che il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) rappresenta la norma europea per la protezione automatica dei treni, che permette l'interoperabilità del sistema ferroviario in Europa;
- B. considerando che la Commissione e i produttori ferroviari, i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie europei hanno firmato quattro memorandum d'intesa sulla cooperazione per l'implementazione dell'ERTMS, l'ultimo dei quali nel settembre 2016;
- C. considerando che sono state introdotte importanti misure legislative, tra cui l'adozione, nel giugno 2016, del quarto pacchetto ferroviario, che disciplina le questioni relative alla governance ferroviaria e rafforza il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'Agenzia) come autorità di sistema per l'ERTMS nonché la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di bordo e a terra adottati mediante il regolamento (UE) 2016/919⁽⁶⁾ della Commissione, che conferisce un valore giuridico alle specifiche del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), Baseline 3 versione 2, e del GSM-R (sistema globale di comunicazione mobile — ferrovie), Baseline 1;
- D. considerando che il 5 gennaio 2017 è stato adottato un nuovo piano europeo di implementazione dell'ERTMS⁽⁷⁾, che stabilisce il calendario dell'implementazione dell'ERTMS lungo i corridoi della rete centrale;
- E. considerando che la completa implementazione dell'ERTMS permetterebbe un aumento della capacità di traffico fino al 30 % sulle infrastrutture ferroviarie esistenti;
- F. considerando che la Commissione ha inoltre pubblicato un piano d'azione relativo all'ERTMS⁽⁸⁾, che individua le azioni necessarie per eliminare gli ostacoli all'implementazione e all'interoperabilità dell'ERTMS e che intende raggiungere un obiettivo di conversione pari a circa un terzo dei corridoi della rete centrale entro il 2023;
- G. considerando che nel periodo 2014-2020 il bilancio dell'UE ha sostenuto l'implementazione dell'ERTMS con una dotazione totale stimata di 2,7 miliardi di EUR, di cui 850 milioni di EUR provenienti dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE)⁽⁹⁾ e 1,9 miliardi di EUR dai fondi strutturali e d'investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione) nelle regioni ammissibili;
- H. considerando che l'implementazione dell'ERTMS deve comportare la dismissione dei sistemi di classe B dei componenti a terra dell'ETCS, così come l'ammodernamento generalizzato del materiale rotabile con i sottosistemi interoperabili delle unità ERTMS a bordo;
- I. considerando che agli Stati membri non incombe alcun obbligo giuridico di adottare misure volte a garantire che le imprese ferroviarie investano nell'ERTMS;
- J. considerando che la Corte dei conti europea ha avvertito che la completa implementazione dell'ERTMS lungo la rete centrale ha attualmente accumulato molto ritardo rispetto al calendario e non sarà completata entro la scadenza stabilita del 2030, indicando l'assenza di coordinamento tra gli Stati membri come una delle principali cause del ritardo;
- K. considerando che l'incidente ferroviario che ha coinvolto un treno Alvia a Santiago di Compostela, avvenuto il 24 luglio 2013, ha causato 80 vittime e 144 feriti;
- L. considerando che nel nuovo periodo di programmazione, secondo la metodologia di monitoraggio del clima dell'UE per la spesa dell'Unione, l'ERTMS rappresenta il 40 % del contributo agli obiettivi climatici e ambientali, e che il 30 % delle spese a titolo dei fondi della politica di coesione e di InvestEU, il 37 % dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza⁽¹⁰⁾ e il 60 % dei fondi nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa devono essere destinati ad azioni atte a contrastare i cambiamenti climatici;

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6.

⁽⁸⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 novembre 2017, dal titolo «Delivering an effective and interoperable European Traffic Management System (ERTMS) — the way ahead», (Creazione di un sistema europeo di gestione del traffico ferroviario efficace e interoperabile — la via da seguire), SWD(2017)0375.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Mercoledì 7 luglio 2021

M. considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che il 20 % degli investimenti dovrebbe essere orientato alla sfera digitale e che, secondo la metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, la totalità degli investimenti nell'ERTMS è digitale;

1. sottolinea che le ferrovie sono il modo di trasporto di massa per passeggeri e merci più sostenibile e più efficiente sotto il profilo energetico, ma che il loro potenziale non è ancora sfruttato appieno nonostante gli sviluppi positivi nel settore, come il costante aumento dei volumi di passeggeri e di merci trasportati su rotaia, anche se tali volumi hanno registrato un andamento disomogeneo nel corso degli ultimi anni;

2. sottolinea che il Green Deal europeo chiede un'importante transizione modale verso il trasporto su rotaia e che la nuova strategia per una mobilità sostenibile e intelligente stabilisce l'obiettivo di raddoppiare il traffico ferroviario ad alta velocità entro il 2030 e il traffico merci su rotaia entro il 2050, il che richiede un aumento della quota di capacità di trasporto ferroviario che non può essere ottenuto senza un'accelerazione su larga scala dell'implementazione dell'ERTMS in tutta l'UE;

3. sottolinea che tra i principali obiettivi del coordinamento ferroviario dell'UE figurano il rafforzamento della solidità della rete centrale e l'aumento della quota del trasporto di merci e passeggeri su rotaia;

4. ricorda che l'ERTMS è stato varato negli anni novanta e il suo obiettivo è quello di garantire la sicurezza del traffico ferroviario, favorire l'interoperabilità tra le reti ferroviarie nazionali e il trasporto ferroviario transfrontaliero, ridurre i costi di acquisto e manutenzione dei sistemi di segnalamento, nonché aumentare la capacità delle infrastrutture e l'affidabilità del sistema di trasporto ferroviario;

5. sottolinea che la piena implementazione dell'ERTMS contribuirà a creare uno spazio ferroviario europeo unico, che è essenziale per adeguare il settore ferroviario europeo all'era digitale, aumenterà la redditività del trasporto su rotaia, consentirà di aumentare la densità operativa di una linea e rappresenta un prerequisito per rendere infine il settore ferroviario europeo competitivo rispetto ad altri modi di trasporto; accoglie pertanto con favore il fatto che la nuova strategia per una mobilità sostenibile e intelligente confermi che l'ERTMS dovrebbe essere una priorità chiave per creare un sistema di trasporto realmente intelligente ed efficiente, conseguendo obiettivi quali un'assegnazione di capacità e una gestione del traffico adeguate sia per i passeggeri che per le merci;

6. sottolinea che l'ERTMS è diventato uno standard globale in materia di controllo e comunicazione dei treni ed è stato adottato in quasi 50 paesi in tutto il mondo, offrendo eccellenti opportunità per aumentare le attività commerciali ad alto valore aggiunto e sviluppare competenze all'interno dell'Unione e ai fini dell'introduzione in paesi terzi; chiede l'istituzione di un sistema europeo standardizzato di gestione del traffico e ritiene che occorra sviluppare rapidamente una norma europea prima che all'UE sia imposta una norma globale di gestione del traffico ferroviario; invita inoltre la Commissione a utilizzare la cooperazione bilaterale dell'UE per promuovere l'implementazione dell'ERTMS nei paesi terzi;

7. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione al fine di istituire un quadro relativo a un'architettura di controllo-comando e di segnalamento per garantire che le ferrovie integrino pienamente la digitalizzazione su cui si basa l'ERTMS, che dovrebbe consentire aggiornamenti e potenziamenti più facili ed economicamente accessibili grazie a un'ulteriore standardizzazione e modularizzazione, all'introduzione del principio «plug-and-play» e all'armonizzazione della modellizzazione dei dati;

Governance

8. accoglie con favore i nuovi compiti affidati all'Agenzia nell'ambito del quarto pacchetto ferroviario e riconosce il ruolo di primo piano dell'Agenzia quale sportello unico che garantisce la coerenza nello sviluppo dell'ERTMS interoperabile e la conformità della sua implementazione alle specifiche in vigore, nonché il coordinamento dei programmi europei di ricerca e innovazione relativi all'ERTMS con lo sviluppo delle specifiche tecniche dell'ERTMS; si rammarica, di conseguenza, della recente riduzione del bilancio annuale dell'Agenzia;

9. ritiene che l'Agenzia dovrebbe disporre delle risorse finanziarie e umane necessarie nonché essere dotata di maggiori competenze per superare le sfide tuttora esistenti in termini di implementazione e funzionamento dell'ERTMS (armonizzazione delle norme e dei requisiti operativi, manutenzione e modifica delle specifiche, conformità al tipo, durata delle procedure di omologazione e di appalto pubblico, ecc.) per aumentare la competitività e guidare l'introduzione tecnica delle nuove tecnologie;

10. pone in evidenza il ruolo del coordinatore dell'ERTMS nel definire le linee e i corridoi che devono essere dotati in via prioritaria dell'ERTMS e nel garantire che quest'ultimo sia implementato nella maniera più efficiente sotto il profilo dei costi, in stretta cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate;

Mercoledì 7 luglio 2021

11. ritiene che il ruolo del coordinatore dell'ERTMS debba essere notevolmente migliorato, sia in termini di risorse che di poteri di esecuzione, al fine di raggiungere gli obiettivi di implementazione; accoglie pertanto con favore l'opportunità di rafforzare il ruolo del coordinatore dell'ERTMS nell'imminente revisione del regolamento TEN-T attribuendogli, per esempio, un ruolo decisivo nella selezione dei progetti e maggiori responsabilità di controllo e subordinando alla sua approvazione la ricezione delle sovvenzioni a titolo dello strumento per collegare l'Europa, in particolare in relazione ai principali collegamenti transfrontalieri;

12. si compiace del fatto che il coordinatore per l'ERTMS riferisca al Parlamento su base annuale;

13. sottolinea che, per quanto riguarda l'implementazione dell'ERTMS, un approccio coordinato tra tutti gli Stati membri, sotto la guida del coordinatore dell'ERTMS, è l'unico modo per superare l'attuale situazione di disomogeneità, soprattutto relativamente a progetti transfrontalieri; invita pertanto la Commissione a introdurre un quadro di discussione e di coordinamento tra gli Stati membri, i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie sull'implementazione dell'ERTMS, sotto la guida del coordinatore dell'ERTMS, allo scopo di promuovere le migliori prassi, di armonizzare i piani di attuazione nazionali, di incoraggiare azioni comuni per l'implementazione dell'ERTMS nei corridoi transfrontalieri, di migliorare le procedure di autorizzazione della conformità e di aumentare l'impegno globale degli Stati membri; osserva che i gestori delle infrastrutture ferroviarie devono cooperare e adoperarsi maggiormente per attrezzare e mettere in funzione simultaneamente l'ERTMS lungo le sezioni transfrontaliere in modo coerente dal punto di vista tecnico;

14. ritiene che sia necessario un quadro normativo per la digitalizzazione del sistema ferroviario, il che pone l'ERTMS al centro dell'evoluzione di un sistema ferroviario digitale; plaude, in tal senso, all'impegno del settore ferroviario di consentire l'industrializzazione dell'ERTMS e al contributo dell'impresa comune Shift2Rail (impresa comune S2R) alla ricerca e all'innovazione, al fine di affrontare l'eliminazione dei rimanenti ostacoli tecnici che rallentano il settore ferroviario in termini di interoperabilità e di garantire la transizione verso un mercato ferroviario dell'UE più integrato, efficiente e sicuro, assicurando un'adeguata interconnessione delle soluzioni tecniche e puntando a rendere il sistema ferroviario dell'Unione più sostenibile, digitale, competitivo, affidabile e attraente; sostiene fermamente la nuova iniziativa che subentrerà (il pilastro del sistema dell'impresa comune «Ferrovie europee»), la quale coordina l'evoluzione del sistema, i nuovi sviluppi tecnologici, i piani di migrazione tecnologica, l'industrializzazione e l'implementazione, in particolare per quanto riguarda l'ERTMS, al fine di garantire una collaborazione più efficace e un migliore utilizzo delle risorse limitate;

15. chiede un maggiore coordinamento tra l'Agenzia e l'impresa comune S2R al fine di attribuire meglio le priorità agli investimenti nella digitalizzazione delle ferrovie europee; sottolinea, a tale proposito, che l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo più rilevante rispetto a quello di osservatore nell'organo direttivo dell'impresa comune S2R;

Interoperabilità e implementazione

16. accoglie con favore i risultati soddisfacenti dimostrati dall'ERTMS in termini di velocità, capacità e sicurezza laddove è stato implementato; si rammarica pertanto del fatto che, rispetto agli obiettivi fissati nel piano europeo di implementazione, alla fine del 2020 appena il 13 % circa dei corridoi della rete centrale utilizzasse l'ERTMS e che l'implementazione di quest'ultimo nella maggior parte dei corridoi fosse compresa tra il 7 % e il 28 %; rileva altresì che gli investimenti nell'ERTMS non rappresentano un obiettivo sistematico per la rete centrale, nonostante i piani di implementazione e gli orientamenti della TEN-T raccomandino tali investimenti, e nemmeno per sezioni isolate e non collegate a detta rete; ritiene di conseguenza che sia necessario rafforzare l'approccio per corridoi al fine di superare gli ostacoli all'implementazione dell'ERTMS, in particolare tra i corridoi con i tassi più bassi di implementazione come il corridoio atlantico, in particolare nella penisola iberica; invita inoltre la Commissione a elencare i collegamenti ferroviari transfrontalieri sulla rete centrale in cui non è stata ancora raggiunta la piena implementazione dell'ERTMS a terra e a pubblicare i relativi risultati, al fine di richiamare l'attenzione sul valore aggiunto europeo della completa implementazione dell'ERTMS lungo tali collegamenti ferroviari;

17. reputa che sia urgentemente necessario decuplicare il ritmo di implementazione dell'ERTMS per realizzare la transizione digitale e migliorare la sicurezza del sistema ferroviario, dei passeggeri e dei lavoratori del trasporto su rotaia dell'UE; è del parere che l'ERTMS debba essere introdotto sulla rete centrale entro il 2030 e sulla rete globale entro il 2040; rammenta la necessità di evitare ritardi nell'installazione e nell'attivazione dell'ERTMS, poiché potrebbero compromettere la sicurezza; invita la Commissione, a tale riguardo, a mantenere e rafforzare il carattere vincolante degli obiettivi nell'ambito delle sue revisioni degli orientamenti TEN-T, dei piani europei di implementazione dell'ERTMS e delle specifiche tecniche di interoperabilità del sistema di controllo-comando e segnalamento;

Mercoledì 7 luglio 2021

18. reputa che lo sfruttamento del pieno potenziale dell'ERTMS dipenda indiscutibilmente dal completamento della rete centrale TEN-T; invita pertanto la Commissione a rafforzare il ruolo dei coordinatori della rete centrale nella prossima revisione del regolamento TEN-T e a integrare misure per la gestione europea delle infrastrutture della rete centrale;

19. sottolinea che attualmente esistono ancora circa 30 sistemi di segnalamento nazionali diversi, in particolare nelle zone con traffico prevalentemente locale e nazionale, dove i sistemi di classe B esistenti hanno una vita utile residua, e che tale diversità di sistemi spiega in parte la frammentazione e la variabilità dei costi di implementazione dell'ERTMS; mette in evidenza che i sistemi di classe B costituiscono una strozzatura per l'implementazione dell'ERTMS e per le operazioni transfrontaliere del traffico ferroviario nella rete dell'UE, dal momento che richiedono un'autorizzazione di sicurezza più costosa e difficile per gli operatori del trasporto ferroviario e rappresentano un ostacolo importante per la competitività del trasporto ferroviario, impedendo la compatibilità tecnica e operativa delle ferrovie in tutta l'UE e comportando costi aggiuntivi per il settore, anche in termini di manutenzione;

20. sottolinea che il processo di dismissione dei sistemi di classe B procede lentamente; deplora che solo pochi Stati membri abbiano adottato piani di dismissione dei sistemi di segnalamento di classe B nei loro piani nazionali di implementazione dell'ERTMS e che attualmente non esista alcun obbligo giuridico né un calendario a livello dell'UE per la dismissione dei sistemi di classe B;

21. ritiene che un'implementazione efficace e rapida dell'ERTMS possa essere realizzata solo fissando obiettivi vincolanti, rafforzati da sanzioni per i gestori delle infrastrutture nel caso in cui siano messi a disposizione un bilancio e risorse adeguati ma la scadenza di implementazione non venga rispettata;

22. esorta la Commissione a presentare una strategia globale di dismissione dei sistemi di classe B con scadenze regolamentari allineate agli obiettivi vincolanti che dovranno essere stabiliti a livello di UE; ritiene che l'efficacia di tale strategia e la sua validità a lungo termine per gli investimenti dipendano dalla partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le imprese ferroviarie e i fornitori, e dalla volontà degli Stati membri di adempiere ai loro obblighi a norma del regolamento TEN-T;

23. invita inoltre la Commissione a introdurre una disposizione regolamentare per garantire che i piani nazionali di implementazione dell'ERTMS siano giuridicamente allineati — in termini normativi e geografici — agli obiettivi vincolanti di implementazione dell'ERTMS fissati nella legislazione dell'UE, al fine di completare l'introduzione dell'ERTMS nella rete centrale entro il 2030 e nella rete globale entro il 2040;

24. osserva che le norme nazionali vigenti e la mancanza di armonizzazione dei requisiti operativi relativi all'ERTMS, come le regole tecniche, nonché l'esistenza di ostacoli tecnici, come gli assi a scartamento variabile, la tensione elettrica e la dimensione dei vagoni, che possono variare lungo la rete ferroviaria, incidono sull'interoperabilità, ostacolando il funzionamento senza discontinuità della rete ferroviaria dell'UE e pregiudicando la redditività per gli operatori ferroviari;

25. sottolinea che i costi di adeguamento dei sistemi a terra e di bordo varia considerevolmente a seconda della rete; osserva che la durata di vita delle attrezzature implica un lungo periodo di ammortamento degli investimenti, il che costituisce un importante criterio economico per gli investimenti futuri; richiama l'attenzione sulle difficoltà legate ai frequenti cambiamenti delle norme, che limitano la durata di vita delle attrezzature in modo imprevedibile per il settore ferroviario e costituiscono pertanto un disincentivo per gli investimenti; ribadisce pertanto l'importanza della stabilità normativa al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati; chiede alla Commissione di analizzare attentamente ulteriori modifiche in sede di aggiornamento della STI per il 2030 e di garantire la compatibilità;

26. deplora che nei cinque anni precedenti la metà del 2019 quasi l'80 % dei nuovi veicoli introdotti nell'UE a sia stato oggetto di una deroga o sia stato esentato dall'obbligo di installare l'ERTMS; ritiene che, tenuto conto dell'implementazione dell'ERTMS nella rete globale, al nuovo materiale rotabile non dovrebbe essere concessa nessuna deroga o esenzione dall'obbligo di installare l'ERTMS; esorta la Commissione, a tale riguardo, a intraprendere iniziative concrete per affrontare la questione adottando un quadro normativo adeguato e garantendo che siano predisposti una serie di incentivi economici per promuovere gli investimenti delle imprese ferroviarie nelle unità di bordo dell'ERTMS;

27. sottolinea che le tempistiche delle procedure di autorizzazione per i progetti di ammodernamento, in particolare le procedure di autorizzazione della conformità al tipo per il materiale rotabile per la sola area d'uso nazionale, sono tuttora diverse in ragione delle valutazioni divergenti delle agenzie nazionali per la sicurezza riguardo alla necessità di autorizzare nuovamente alcune modifiche, il che rende necessario fino a un mese per autorizzare nuovamente ciascun materiale rotabile; invita la Commissione ad adottare iniziative legislative, compresi aggiornamenti dei regolamenti di esecuzione vigenti, per garantire che le procedure di autorizzazione successive alle procedure di autorizzazione del tipo, in particolare le procedure di autorizzazione della conformità al tipo relative all'ammodernamento dei sottosistemi ERTMS di bordo per

Mercoledì 7 luglio 2021

l'area d'uso nazionale, siano semplificate e armonizzate mediante operazioni di controllo accelerate al fine di ridurre il tempo necessario per il rilascio di certificati di conformità al tipo; ritiene inoltre che le procedure di conformità dovrebbero rafforzare ulteriormente il coinvolgimento, in una fase iniziale, dei fornitori industriali e delle agenzie nazionali per la sicurezza interessati, al fine di evitare di scoraggiare le imprese ferroviarie dall'intraprendere progetti di implementazione ambiziosi e su vasta scala; chiede inoltre un maggiore coinvolgimento dell'Agenzia nelle procedure di conformità al tipo effettuate quando il materiale rotabile ammodernato è destinato alla sola area d'uso nazionale;

28. chiede un approccio sistematico all'implementazione dell'ERTMS, sia a bordo che a terra;

29. ricorda che, secondo il recente studio di redditività sui nove corridoi della rete centrale, la strategia di migrazione duale a bordo per l'implementazione dell'ERTMS, che si concentra innanzitutto sull'equipaggiamento del parco con l'ERTMS, presenta un risultato economico migliore rispetto alla strategia di migrazione duale a terra;

30. osserva che la lentezza dell'installazione a terra scoraggia un'implementazione uniforme dell'ERTMS; ritiene che anche la strategia di migrazione a terra, che si concentra sull'installazione dell'ERTMS sui sistemi esistenti, che vengono mantenuti operativi finché l'intero parco non sia stato equipaggiato, dovrebbe essere accelerata, soprattutto alla luce dell'imminente allineamento del regolamento sui corridoi ferroviari per il trasporto merci⁽¹⁾ alla revisione degli orientamenti relativi alla TEN-T e, chiede, a tale proposito, un'ulteriore cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), i gestori delle infrastrutture e le autorità nazionali per la sicurezza al fine di conseguire la piena compatibilità delle versioni ERTMS a terra; ricorda che le incompatibilità tra le diverse versioni dell'ERTMS a terra già installate devono essere risolte e dev'essere garantita la compatibilità futura di tutte le linee ERTMS, e chiede a tal fine un'ulteriore cooperazione tra l'ERA, i gestori delle infrastrutture e le autorità nazionali per la sicurezza;

31. invita la Commissione a tenere conto delle attrezzature ERTMS per definire l'indice di connettività ferroviaria;

32. sottolinea che i prototipi costituiscono uno dei principali ostacoli per l'ammodernamento delle apparecchiature di bordo in ragione della complessità, del tempo e dei costi che richiede il loro sviluppo; mette inoltre in evidenza il possibile rischio attuale che uno stesso progetto di prototipo riceva finanziamenti da diverse fonti dell'UE; chiede la creazione di una piattaforma dell'UE per lo sviluppo di prototipi al fine di favorire vaste economie di scala, l'armonizzazione e la competitività, nonché di un registro trasparente delle soluzioni già finanziate;

33. sottolinea che senza interfacce standardizzate con tecnologia «plug-and-play», sia a terra che a bordo, il sistema ferroviario non sarà in grado di introdurre né di cogliere i vantaggi degli elementi rivoluzionari dell'ERTMS, come il funzionamento automatico dei treni, il futuro sistema di comunicazione radio mobile, il posizionamento satellitare o la tecnologia di livello 3; invita la Commissione a prendere in considerazione il fatto che la tecnologia GSM-R, che era all'avanguardia agli inizi dell'ERTMS, sta diventando obsoleta in ragione della diffusione del 4G e del 5G;

34. sottolinea la necessità di garantire quanto prima sinergie tra l'ERTMS e il sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) europeo, in particolare dal momento che la disponibilità del segnale GNSS si basa su balise virtuali, la cui installazione e manutenzione sarebbero meno costose, in quanto ciò accelererebbe l'implementazione dell'ERTMS e ne rafforzerebbe la competitività al di fuori dell'UE; invita l'industria ferroviaria dell'UE a sviluppare soluzioni tecniche affinché il GNSS renda possibile un ERTMS su vasta scala; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione l'introduzione del GNSS nella prossima revisione della STI CCS dell'ERTMS al fine di colmare le lacune tecnologiche residue e di favorire l'innovazione; invita l'ERA a coordinare strettamente, sostenere e razionalizzare i progetti di ricerca e sviluppo degli attori del settore spaziale e ferroviario, al fine di integrare quanto prima i dati di localizzazione dei treni mediante GNSS nell'ERTMS; chiede inoltre una maggiore cooperazione tra l'Agenzia e l'Agenzia del GNSS, al fine di introdurre gradualmente il GNSS nelle norme ERTMS;

35. sottolinea le attuali inefficienze e difficoltà negli appalti pubblici per l'implementazione dell'ERTMS; invita la Commissione a collaborare con l'Agenzia per stabilire un modello comune dell'UE per gli appalti pubblici, sulla base della proposta concordata dal settore nel 2018, e ad affrontare in una proposta legislativa tutti gli aspetti tecnici per garantire il corretto svolgimento degli appalti (ad esempio, clausole di manutenzione) e la compatibilità con la più recente base di riferimento dell'ERTMS;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

Mercoledì 7 luglio 2021

36. riconosce che l'ERTMS è l'elemento faro della potenza innovativa dell'industria dell'UE; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una strategia industriale per l'ERTMS nel quadro della nuova strategia industriale per l'Europa al fine di ovviare all'insufficienza della capacità industriale, alla mancanza di laboratori per l'ammodernamento, all'assenza di un bilancio adeguato, stabile e prevedibile e alla carenza di personale qualificato, e di assicurare la transizione dall'attuale approccio basato sui progetti all'industrializzazione dell'implementazione dell'ERTMS;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nel quadro del Green Deal europeo, la formazione professionale duale per i nuovi posti di lavoro creati dalla digitalizzazione e dall'innovazione in relazione alle nuove sfide generate dall'implementazione dell'ERTMS, fornendo un sostegno adeguato alla riqualificazione professionale e al miglioramento delle competenze dei lavoratori ferroviari, come ad esempio la formazione sui nuovi sistemi di segnalamento;

Finanziamento

38. ricorda che il corretto funzionamento della rete ferroviaria dell'UE dipende da investimenti adeguati nelle infrastrutture e nel materiale rotabile e da una buona manutenzione;

39. osserva che tra il 2014 e il 2020 il bilancio dell'UE ha finanziato l'implementazione dell'ERTMS per un importo totale stimato di 2,7 miliardi di EUR, di cui 850 milioni di EUR provenienti dal meccanismo per collegare l'Europa e 1,9 miliardi di EUR dai fondi strutturali e d'investimento europei (FESR e Fondo di coesione) nelle regioni ammissibili;

40. sottolinea che gli investimenti necessari per l'implementazione dell'ERTMS sulla rete centrale sono stimati a 12 miliardi di EUR per i sistemi a terra e a 5 miliardi di EUR per i sistemi di bordo;

41. sottolinea che gli investimenti nell'implementazione dell'ERTMS contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di integrazione delle questioni climatiche e digitali negli strumenti finanziari dell'UE e dovrebbero quindi essere considerati una priorità nell'attuazione di tali strumenti;

42. ricorda che il sostegno finanziario dell'UE è disponibile per gli investimenti nell'ERTMS a terra e a bordo, ma può coprire solo un importo limitato del costo complessivo dell'implementazione, lasciando la maggior parte dei costi a carico dei gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie; ritiene che sia necessario migliorare gli strumenti finanziari esistenti per incentivare gli investimenti su vasta scala nell'ERTMS; invita la Commissione, a tale proposito, a elaborare orientamenti globali a sostegno di una strategia su vasta scala per il finanziamento dell'ERTMS a terra e a bordo;

43. invita la Commissione a identificare un insieme di misure che gli Stati membri e l'Unione europea potrebbero adottare per potenziare l'implementazione dell'ERTMS a bordo, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili per le imprese interessate e tenendo debitamente conto del ruolo dei gestori della rete in quanto potenziali fornitori;

44. ricorda la constatazione della Corte dei conti europea secondo cui, complessivamente nell'UE, il 50 % dei fondi TEN-T originariamente assegnati a progetti ERTMS è stato disimpegnato e che i ritardi nell'attuazione e le riduzioni della portata dei progetti ne sono state le cause principali; invita la Commissione e gli Stati membri a rimediare a tale problema;

45. ricorda che i fondi dell'UE non sono sufficienti per coprire tutti le necessità previste e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cooperare strettamente e ad assumere impegni di pianificazione, nonché impegni finanziari e politici per rendere più attraenti gli investimenti nell'ERTMS e garantire la certezza del diritto per gli investitori privati; rileva che la durata delle convenzioni di sovvenzione dell'MCE potrebbe essere prorogata per riflettere meglio il tempo effettivamente necessario per l'esecuzione dei progetti ERTMS;

46. sottolinea la natura prioritaria del finanziamento dell'attrezzatura dei collegamenti transfrontalieri; ritiene che i tassi di cofinanziamento dell'UE per l'ERTMS siano insufficienti e che dovrebbero pertanto essere aumentati; invita la Commissione, a tale riguardo, a valutare l'opportunità di concedere ai progetti ERTMS un fattore di cofinanziamento anche superiore al 50 % nell'ambito del finanziamento dell'MCE quando tali progetti sono inseriti in ambiziosi piani accelerati su vasta scala volti a potenziare l'implementazione dell'ERTMS, al fine di incoraggiare strategie ambiziose per l'ERTMS negli Stati membri;

47. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, promuovere e agevolare sinergie tra tutti gli strumenti finanziari dell'UE, quali l'MCE e il relativo meccanismo di finanziamento misto, i fondi di coesione e InvestEU, nonché l'accesso a Next Generation EU, e invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rendere l'ERTMS una delle principali priorità dei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

Mercoledì 7 luglio 2021

48. ricorda l'importanza strategica di Next Generation EU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel sostenere l'ambizioso piano di implementazione su vasta scala dell'ERTMS nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, e invita la Commissione a garantire che al finanziamento dell'ERTMS sia accordata una rilevanza adeguata durante la fase preparatoria dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

49. insiste sulla necessità di finanziare progetti di nuove linee ferroviarie con i fondi europei solo se prevedono attrezzature ERTMS; chiede inoltre che l'Agenzia valuti sistematicamente la conformità dei progetti finanziati dall'UE alle STI, al fine di evitare problemi legati alla compatibilità delle versioni dell'ERTMS installate;

50. invita gli Stati membri a concedere una riduzione del 75 % dei diritti di accesso alle linee ferroviarie per 10 anni alle imprese ferroviarie che hanno equipaggiato con successo il 100 % delle loro locomotive con l'ERTMS Baseline 3;

51. sottolinea che il metodo di calcolo del sostegno dell'UE alle attrezzature ERTMS, basato su un importo forfettario per chilometro, è adatto per le sezioni lineari ma poco pertinente per i nodi urbani che richiedono molti oggetti a terra e una configurazione complessa dell'ERTMS su brevi distanze; suggerisce di considerare una ripartizione dei costi in base al numero di deviatori;

o

o o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0328

Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sugli aspetti e le implicazioni commerciali della Covid-19 (2020/2117(INI))

(2022/C 99/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva» (COM(2021)0066),
- visto il Libro bianco della Commissione del 17 giugno 2020 relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere (COM(2020)0253);
- vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),
- viste la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione» (COM(2020)0440) e la lettera di intenti della Presidente von der Leyen al Presidente Sassoli e alla cancelliera Merkel del 16 settembre 2020 dal titolo «Stato dell'Unione 2020»,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),
- visti la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare: Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Verso una strategia globale per i rapporti con l'Africa» del 9 marzo 2020 (JOIN(2020)0004),
- vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale» del 2 dicembre 2020 (JOIN(2020)0022),
- visti il documento informale dei servizi della Commissione del 26 febbraio 2018 sul feedback e la via da seguire per migliorare l'attuazione e l'applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE e il relativo piano d'azione in 15 punti sui capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),
- visto l'accordo adottato in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi),

Mercoledì 7 luglio 2021

- visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
 - viste le sue risoluzioni del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE ⁽¹⁾, del 9 giugno 2021 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita» ⁽²⁾, del 20 maggio 2021, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei» ⁽³⁾, del 25 marzo 2021, sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile ⁽⁴⁾, del 10 marzo 2021 dal titolo «Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC» ⁽⁵⁾, del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ⁽⁶⁾, del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare ⁽⁷⁾, del 25 novembre 2020, dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» ⁽⁸⁾, del 7 ottobre 2020, dal titolo «Attuazione della politica commerciale comune — relazione annuale 2018» ⁽⁹⁾, del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta ⁽¹⁰⁾, del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale ⁽¹¹⁾, del 12 dicembre 2017 dal titolo «Verso una strategia per il commercio digitale» ⁽¹²⁾ e del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti ⁽¹³⁾,
 - visto il parere della sua commissione per il commercio internazionale del 15 aprile 2021 sulla relazione intitolata «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita»,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0190/2021),
- A. considerando che la COVID-19 ha provocato una pandemia globale, dando origine a una crisi sanitaria, economica, sociale e umanitaria senza precedenti a livello mondiale, il che ha provocato strozzature e perturbazioni negli scambi internazionali a un livello senza precedenti, facendoli crollare di pari passo con la diffusione del virus, tagliando la produzione e l'occupazione a livello globale, riducendo il livello degli investimenti diretti esteri (IED) ed esacerbando le tensioni geopolitiche;
- B. considerando che la pandemia ha evidenziato vulnerabilità strategiche nell'UE e nelle catene di approvvigionamento globali, anche per quanto riguarda le materie prime critiche e i beni medici essenziali, come i dispositivi di protezione individuale e i principi attivi farmaceutici, e ha sottolineato la necessità di una resilienza e una diversificazione maggiori a livello globale, regionale e locale;
- C. considerando che la pandemia di COVID-19 ha reso ancora più evidenti le disuguaglianze ed è andata ad aggiungersi alle preoccupazioni dei cittadini in merito alla perdita di posti di lavoro in alcuni settori, ai cambiamenti relativi alla natura del lavoro e alla pressione sui salari e i diritti dei lavoratori; che tali problemi devono essere affrontati al fine di mantenere il sostegno pubblico al commercio mondiale;
- D. considerando che la pandemia di COVID-19 rischia di portare a una battuta d'arresto nella lotta a livello mondiale contro i cambiamenti climatici, anche se occorrono interventi e una cooperazione a livello globale per lo sviluppo delle politiche e l'integrazione dell'azione a favore del clima nell'ambito della politica interna ed esterna, dato che da soli i vaccini non basteranno a far fronte alla crisi sociale, ambientale ed economia provocata dalla COVID-19;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0337.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0277.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0261.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0109.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0071.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0073.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0040.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0321.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0252.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0212.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

⁽¹²⁾ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.

⁽¹³⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.

Mercoledì 7 luglio 2021

- E. considerando che sebbene l'Unione europea abbia notevolmente ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra, quelle incorporate nelle importazioni verso l'UE hanno registrato un costante aumento, compromettendo in tal modo gli sforzi compiuti dall'Unione per ridurre la sua impronta globale di gas a effetto serra;
- F. considerando che, secondo le stime del Fondo monetario internazionale⁽¹⁴⁾, il commercio internazionale di beni e servizi dovrebbe aumentare dell'8,4 % nel 2022 e che la politica commerciale deve svolgere un pieno ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19; che la comunicazione della Commissione sul riesame della politica commerciale deve essere integrata da un dialogo costante e dalla trasparenza con il Parlamento europeo, che svolgerà un ruolo chiave nella sua attuazione, nonché da una strategia volta ad aumentare la resilienza e l'autonomia strategica dell'UE, comprese misure e strumenti mirati per le politiche nell'ambito della produzione nazionale, della delocalizzazione di prossimità della produzione, della diversificazione dei fornitori e della costituzione di scorte;
- G. considerando che l'UE, in quanto maggiore blocco commerciale al mondo e con la sua vasta rete di accordi commerciali, è il principale attore sulla scena commerciale mondiale e si trova in una posizione unica per cooperare a livello globale, guidare l'attuazione delle norme, dei valori e dei quadri di sostenibilità dell'UE nei paesi partner e garantire la ripresa sostenibile dell'economia mondiale, in linea con il Green deal europeo e l'accordo di Parigi;
- H. considerando che le divisioni in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la necessità urgente di riformare tale organizzazione hanno reso più complicati gli sforzi coordinati per mantenere aperte le catene di approvvigionamento globali e che ora la priorità deve essere quella di ricostruire la fiducia nelle istituzioni multilaterali come entità in grado di fornire risposte globali, facendo avanzare rapidamente le discussioni in merito all'iniziativa dell'OMC per il commercio e la salute;
- I. considerando che è importante che ci sia una stretta cooperazione tra l'OMC e gli altri organismi internazionali, in particolare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMS), le istituzioni delle Nazioni Unite e la Banca mondiale, per affrontare la crisi in un modo globale, con un'attenzione particolare per le implicazioni sanitarie ed economiche nei paesi in via di sviluppo;

Catene del valore eque, resilienti e verdi

1. sottolinea che la politica commerciale si trova a un bivio; osserva che la realtà geopolitica è cambiata e sottolinea che l'UE deve ancora posizionarsi in questo nuovo contesto; è convinto che la COVID-19 abbia rafforzato la necessità di una revisione approfondita della politica commerciale dell'UE; sottolinea che il Parlamento è pronto a contribuire attivamente al riesame della politica commerciale;
2. sottolinea l'importanza di catene del valore eque, resilienti e sostenibili che rispettino i diritti umani, i diritti del lavoro e le norme ambientali; ricorda che il dovere di diligenza obbligatorio lungo le catene di approvvigionamento dovrebbe essere uno strumento per conseguire tale obiettivo; sottolinea che occorre prestare maggiore attenzione alla posizione vulnerabile delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI) nell'UE, e in particolare nei paesi in via di sviluppo, dal momento che le grandi imprese hanno maggiori probabilità di superare gli shock esogeni; sottolinea l'importanza di utilizzare le previsioni strategiche per aumentare il grado di preparazione e di resilienza dell'UE e dei paesi in via di sviluppo a eventuali crisi sanitarie e shock futuri, compresa la comparsa di nuove mutazioni e di future pandemie, al fine di elaborare strategie e risposte adeguate alle esigenze future; sottolinea che un pilastro fondamentale di una strategia dell'UE per catene di approvvigionamento sostenibili richiederebbe alle imprese fortemente esposte alle catene di approvvigionamento internazionali di essere soggette a obblighi di rendicontazione giuridicamente vincolanti nel contesto della futura revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario⁽¹⁵⁾;
3. chiede all'UE di garantire che il commercio funzioni anche per chi si trova in una posizione di svantaggio economico; ricorda, a tale riguardo, che le azioni specifiche per promuovere «regimi per il commercio equo ed etico» di cui la Commissione si è assunta l'impegno nell'ambito della strategia «Commercio per tutti» sono diventate ancora più importanti nelle circostanze attuali, dato che le iniziative di commercio equo e solidale dal basso possono garantire che il commercio vada a beneficio degli attori svantaggiati dal punto di vista economico nella catena di approvvigionamento; sottolinea l'importanza di ordini prevedibili a lungo termine e prende nota dei meccanismi riusciti riguardo agli ordini di tale natura nel settore del commercio equo e solidale;

⁽¹⁴⁾ Fondo monetario internazionale, *World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries*, aprile 2021.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

Mercoledì 7 luglio 2021

4. invita la Commissione a promuovere iniziative per il commercio equo e solidale attraverso programmi dell'UE che coinvolgano i giovani e il settore privato, l'azione esterna in generale, l'attuazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, attraverso le delegazioni dell'UE nonché premiando le migliori pratiche e facilitando lo scambio di conoscenze tra autorità locali, regionali e nazionali, la società civile, le scuole e le università nell'UE, anche mediante l'estensione del premio «Città dell'UE per il commercio equo ed etico» alle scuole e alle università e l'organizzazione a cadenza annuale di una settimana del commercio equo e solidale ospitata a Bruxelles dalla Commissione; chiede alla Commissione europea di riferire in merito al sostegno alle iniziative per il commercio equo e solidale da parte dell'UE e degli Stati membri;
5. osserva che le catene globali del valore spesso comportano effetti asimmetrici, anche per i paesi meno sviluppati, una distribuzione disomogenea dei rischi e un impatto negativo sproporzionato sulle donne; deplora il fatto che, durante la pandemia, questa distribuzione disomogenea abbia portato talune imprese europee a scaricare i costi della minore domanda su tutte le loro catene di approvvigionamento, anche nei paesi in via di sviluppo, e ad annullare ordini già prodotti e, in alcuni casi, persino spediti; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri, i governi locali, il settore privato e la società civile per conseguire una distribuzione più equa degli impatti negativi e dei rischi lungo le catene di approvvigionamento; invita la Commissione a presentare proposte concrete a seguito del suo impegno a favore della «tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile» entro la fine del 2021, proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile;
6. sottolinea che la catena del valore del turismo è uno dei principali ecosistemi industriali europei; sottolinea, a tale riguardo, che a causa delle restrizioni sui viaggi e sulle catene di approvvigionamento e delle perturbazioni provocate dalla crisi COVID-19, i settori collegati al turismo, come l'ospitalità, nonché altre industrie importanti (aeronautica, automobilistica, siderurgica, della cantieristica navale e marina) stanno subendo un tracollo commerciale ed economico;
7. sottolinea che norme efficaci per garantire una concorrenza leale e condizioni di parità per le imprese europee, sia nel mercato interno che nei mercati dei paesi terzi, sono necessarie per assicurare relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose con i partner internazionali e per tutelare il mercato unico da strategie di investimento aggressive da parte di attori non UE che cercano di approfittare della crisi attuale; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di strumenti di difesa commerciale; sottolinea che il regolamento in materia di applicazione e rispetto delle norme commerciali dovrebbe apportare un contributo positivo all'obiettivo di garantire una concorrenza leale e condizioni di parità e sottolinea che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile costituiscono parte integrante della politica commerciale;
8. invita la Commissione a completare rapidamente il pacchetto di strumenti di difesa commerciale dell'UE nel 2021 attraverso proposte legislative sostenute da valutazioni d'impatto, privilegiando uno strumento anti-coercizione, uno strumento per affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere e dalle imprese statali e la conclusione dei negoziati sullo strumento per gli appalti internazionali; sottolinea l'effetto coercitivo di sanzioni extraterritoriali da parte di paesi terzi e la necessità di salvaguardare il funzionamento degli strumenti finanziari da tali misure; rileva l'importanza dell'intervento finanziario pubblico durante la pandemia di COVID-19;
9. è convinto che l'apertura debba andare di pari passo con la salvaguardia dei nostri settori strategici ed essere strettamente collegata ad una politica industriale ambiziosa e lungimirante in linea con il Green Deal e la strategia digitale, il che può aumentare le capacità dell'UE di sopportare futuri shock in settori strategici, promuovere la ripresa economica e garantire la competitività delle imprese dell'Unione, creando posti di lavoro di qualità e garantendo che l'Europa svolga un ruolo cruciale nella produzione di beni innovativi e di servizi futuri;
10. ritiene che la diversificazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento debbano essere una priorità fondamentale della politica commerciale riveduta dell'UE; sottolinea che gli interessi commerciali e in materia di sicurezza vanno di pari passo e chiede un rafforzamento proporzionato e un'applicazione del meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti, per integrare e sostenere così gli sforzi degli Stati membri per attuare tale controllo a tutela dei settori strategici europei e prevenire la nascita di dipendenze economiche dannose e sfruttabili da attori non UE;
11. è convinto del fatto che l'UE dipenda troppo da un numero limitato di fornitori di determinate materie prime, beni e servizi essenziali, specialmente beni medici e farmaceutici, e che ciò pregiudichi la sua autonomia strategica e i suoi obiettivi geopolitici; insiste sul fatto che l'UE dovrebbe superare queste dipendenze indesiderate attraverso una combinazione orizzontale di politiche volte a incentivare le imprese a costituire scorte, ad aumentare la produzione, a diversificare le strategie di approvvigionamento e, se del caso, a promuovere la delocalizzazione di prossimità della produzione e la rilocalizzazione, il che potrebbe creare nuove opportunità commerciali per i partner del vicinato orientale e meridionale e deve essere accompagnato da un ravvicinamento normativo in settori strategici;

Mercoledì 7 luglio 2021

12. sottolinea i rischi per le catene di approvvigionamento critici evidenziati dalla crisi della COVID-19 e invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla sostenibilità delle catene di approvvigionamento dell'UE nella sua prossima strategia industriale, individuando quali catene di approvvigionamento potrebbero beneficiare di una maggiore resilienza attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento, la rilocalizzazione e la costituzione di scorte; ritiene, tuttavia, che debbano essere le imprese, in ultima istanza, a decidere in che modo gestire le loro catene globali di approvvigionamento;

13. sottolinea che la Commissione dovrebbe promuovere un'economia circolare a livello globale e sottolinea il ruolo che gli accordi commerciali dovrebbero avere nel promuovere gli obiettivi dell'economia circolare, diversificando l'approvvigionamento e rafforzando le relazioni commerciali aperte per beni e servizi critici, e che la riduzione o l'alterazione delle catene di approvvigionamento del vicinato dell'UE e dell'Africa possono avere un effetto positivo sulla loro crescita economica sostenibile, verde, inclusiva e resiliente, nonché sugli interessi strategici dell'UE;

14. osserva che le catene di approvvigionamento agro-alimentari dell'UE sono rimaste operative durante la pandemia, ma deplora il fatto che le restrizioni alle esportazioni e le barriere commerciali le abbiano spesso perturbate; osserva che il sistema d'informazione del mercato agricolo (AMIS), che riunisce i principali paesi commerciano in prodotti agricoli al fine di migliorare la trasparenza del mercato alimentare e la risposta politica per la sicurezza alimentare, può essere considerato un esempio di buona pratica; invita la Commissione a valutare se tale modello possa essere utilizzato anche in altre catene del valore; sostiene le azioni di agevolazione degli scambi commerciali adottate allo scopo di promuovere norme di sicurezza alimentare e misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) in risposta alla COVID-19; osserva che, secondo il programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite, nel 2020 la COVID-19 ha messo fino a 265 milioni di persone a rischio di grave penuria alimentare nei paesi a basso e medio reddito, una cifra cresciuta di 130 milioni rispetto al 2019; invita la Commissione ad individuare, e ad esplorare in collaborazione con l'ONU, le misure più idonee a garantire che l'attuale pandemia non si traduca in una crisi alimentare nei paesi in via di sviluppo;

15. invita la Commissione a presentare una strategia per il commercio digitale che aumenti l'accesso al mercato delle imprese europee, rafforzi l'infrastruttura digitale, armonizzi i quadri normativi, modernizzi gli strumenti commerciali e doganali e tuteli i diritti dei cittadini dell'UE a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati⁽¹⁶⁾;

16. invita la Commissione ad effettuare valutazioni molto rigorose che accertino se la nuova clausola modello dell'UE sui flussi di dati preserverà la protezione dei dati e i diritti in materia di privacy degli europei in caso di controversia con un partner commerciale; sottolinea che le misure esistenti e future a tutela dei diritti fondamentali alla protezione della vita privata e dei dati personali non devono essere messe a repentaglio da accordi commerciali internazionali; esorta la Commissione a tenere conto dei pertinenti impegni dei paesi terzi nel valutare la loro adeguatezza, anche per i trasferimenti successivi di dati;

17. sottolinea l'accelerazione della rivoluzione digitale dovuta alla COVID-19 e riconosce come sia importante che l'UE assuma un ruolo guida nel definire norme per un'economia globale sostenibile e guidata dalla tecnologia digitale e nel mantenere aperti i flussi internazionali di dati, al fine di superare rapidamente una serie di barriere commerciali e strozzature; sottolinea che l'UE può fissare uno standard mondiale per il commercio digitale equo e resiliente nei suoi impegni bilaterali e multilaterali e nei negoziati multilaterali sul commercio elettronico e sull'agevolazione degli investimenti; sottolinea che il capitolo digitale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito può fungere da modello per i futuri accordi commerciali;

18. chiede di fornire incentivi, anche attraverso disposizioni giuridiche su misura in materia di aiuti di Stato, affinché le imprese dell'UE rendano più sostenibile le loro catene di valore e riducano o adeguino le loro catene di approvvigionamento laddove ciò sia vantaggioso per l'economia, la resilienza, gli obiettivi geopolitici e/o l'autonomia strategica dell'UE, per assicurare che i costi esterni sociali, ambientali ed economici siano pienamente internalizzati nei prezzi, in linea con le politiche dell'UE quali la strategia «Dal produttore al consumatore», il piano d'azione per l'economia circolare, la strategia sulla biodiversità e l'intensificazione dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta;

19. invita la Commissione a riesaminare in modo approfondito in che modo e in quale misura si stiano verificano trasferimenti di tecnologie emergenti e di rottura dall'UE verso Stati autoritari attraverso i flussi commerciali e di investimento; invita la Commissione a proporre nuove misure per limitare tali trasferimenti, compresa una cooperazione a livello di catene di approvvigionamento con i partner che condividono gli stessi principi; invita ad avviare un dialogo sui semiconduttori con Taiwan;

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Mercoledì 7 luglio 2021

Politica commerciale per i prodotti sanitari essenziali: insegnamenti tratti dalla crisi Covid-19

20. sottolinea che la governance del commercio internazionale, subordinando la concorrenza alla cooperazione internazionale, ha un ruolo fondamentale nel rapido sviluppo di terapie mediche e vaccini, nel tempestivo aumento della produzione, nello sviluppo di catene del valore globali resilienti e di un accesso equo al mercato globale, e pone in evidenza, in tale contesto, che la pandemia in corso dovrebbe imprimere slancio al rafforzamento della cooperazione internazionale e alla preparazione globale alle emergenze sanitarie, il che richiede un ulteriore impegno da parte dell'UE e degli Stati membri che agiscono insieme come «Team Europa»; sottolinea la necessità di affrontare le cause legate al commercio delle pandemie e delle zoonosi, tra cui l'impatto degli scambi commerciali sul degrado della biosfera;

21. accoglie con favore la proposta avanzata da vari leader di governo relativa a un trattato internazionale sulla risposta alle pandemie e chiede che essa contenga un solido pilastro commerciale; sottolinea che il quadro del commercio internazionale deve promuovere la cooperazione e istituire meccanismi strutturali e di risposta rapida per aiutare i governi a superare le sfide associate alle emergenze sanitarie; pone in evidenza che tali disposizioni dovrebbero comprendere, da un lato, un approccio sul piano della domanda orientato al fabbisogno, che preveda finanziamenti congiunti e acquisti anticipati coordinati a livello globale, e, dall'altro, una strategia integrata sul versante dell'offerta per aumentare la capacità di produzione lungo l'intera catena del valore; afferma che occorre compiere progressi negli ambiti della trasparenza delle scorte disponibili, delle reti globali di approvvigionamento, delle capacità di produzione e della fissazione dei prezzi dei prodotti sanitari essenziali, dell'attuazione e dell'elaborazione di deroghe per la sicurezza sanitaria pubblica nel quadro dei diritti di proprietà intellettuale, aumentando la mobilità globale dei servizi essenziali, tutelando e promuovendo la resilienza delle PMI e sviluppando un approccio intersettoriale per affrontare l'impatto negativo delle crisi sanitarie sulla parità di genere, l'uguaglianza dei redditi e la posizione delle minoranze;

22. chiede di istituire un nuovo comitato per il commercio e la salute in occasione della 12^a conferenza ministeriale dell'OMC, al fine di predisporre orientamenti sulle modalità con cui i governi possono attuare le deroghe e le flessibilità esistenti nel diritto commerciale internazionale, onde accrescere la sicurezza in termini di salute pubblica, e su quali meccanismi debbano essere realizzati per migliorare la risposta globale alle emergenze sanitarie e per gettare le basi di un pilastro commerciale per i negoziati su un futuro trattato internazionale relativo alla risposta alle pandemie;

23. sottolinea che le catene globali di approvvigionamento di materie prime e la produzione e distribuzione dei vaccini devono trarre beneficio da relazioni commerciali aperte; pone in evidenza che il protezionismo nella produzione e distribuzione dei vaccini può ostacolare la lotta contro la pandemia globale; richiama l'attenzione, a tale proposito, sugli effetti negativi di misure unilaterali quali le restrizioni e i divieti legati alle esportazioni, la mancanza di trasparenza relativamente alle scorte globali e la conseguente speculazione sui prezzi dei beni essenziali limitati, non da ultimo per i paesi a basso e medio reddito; chiede pertanto all'UE di incoraggiare l'adozione dell'iniziativa dell'OMC per il commercio e la salute entro la fine del 2021, di promuovere una più salda cooperazione globale e di mostrarsi più esigente rispetto alla trasparenza dell'approvvigionamento, la produzione di prodotti medici e i relativi costi, la resilienza del sistema sanitario globale e prodotti e servizi medici accessibili e a prezzi abbordabili; invita l'UE a garantire che i futuri accordi preliminari di acquisto siano pienamente divulgati, in particolare per i vaccini di prossima generazione;

24. invita altresì l'UE a includere gli impegni in materia di segreti commerciali, dati proprietari e trasferimenti di tecnologia, e chiede la necessaria trasparenza da parte dei fornitori, compresa un'analisi dei costi e dei profitti per prodotto;

25. esprime preoccupazione, di conseguenza, per il recente aumento delle restrizioni all'esportazione dei vaccini da parte dei principali paesi produttori, quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Cina e l'India e, in misura minore, l'UE, e sottolinea che ciò potrebbe mettere a repentaglio il rapido aumento della capacità di produzione di vaccini a livello mondiale, provocare perturbazioni nelle catene di produzione e condurre a rappsaglie; esorta la Commissione a collaborare con i paesi produttori per eliminare rapidamente gli ostacoli all'esportazione; ribadisce che il meccanismo di autorizzazione all'esportazione dell'UE è una misura temporanea, da utilizzare solo come strumento di ultima istanza, che dovrebbe evolversi in un meccanismo di trasparenza; insiste sulla necessità di ottenere un accesso tempestivo e completo a tali dati; sottolinea che una maggiore trasparenza ha rafforzato la fiducia dei cittadini dell'UE nella distribuzione dei vaccini e nella gestione della pandemia di COVID-19 da parte dell'Unione;

26. esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di varianti di COVID-19; sottolinea che la mancata produzione e distribuzione di vaccini nei paesi terzi potrebbe portare all'aumento di diverse nuove tipologie di varianti; riconosce che l'UE è uno dei maggiori esportatori di vaccini verso i paesi terzi, ma che in termini assoluti tali esportazioni non sono ancora sufficienti a far fronte alla pandemia globale; evidenzia che lo strumento COVAX non è in questo momento in grado di distribuire i vaccini ai più vulnerabili sulla base della domanda; sottolinea che un tempestivo accesso

Mercoledì 7 luglio 2021

mondiale ai vaccini può andare a beneficio della ripresa e della resilienza dell'economia globale nonché dell'economia dell'UE; esorta la Commissione a perseguire un'efficace diplomazia dei vaccini e delle forniture mediche per rafforzare la credibilità e la visibilità diplomatica dell'UE, e chiede ulteriori sforzi a livello internazionale per accelerare la fornitura di vaccini al COVAX;

27. sottolinea che i vaccini contro la COVID-19 e le sue varianti dovrebbero essere un bene pubblico globale e che gli sforzi multilaterali urgenti dovrebbero concentrarsi sull'equa distribuzione dei vaccini in tutto il mondo, sul tempestivo aumento delle capacità di produzione globali e sull'istituzione di partenariati efficaci e trasferimenti di tecnologia, anche nei paesi a basso e medio reddito; sottolinea che è fondamentale, basandosi sugli insegnamenti tratti, continuare a migliorare i quadri di partenariato pubblico-privato che sostengono lo sviluppo e la produzione di vaccini e di altre tecnologie mediche essenziali; accoglie con favore il vertice globale della catena di approvvigionamento e della fabbricazione dei vaccini C19, tenutosi l'8 e 9 marzo 2021, e chiede la creazione di piattaforme strutturali per aumentare rapidamente la produzione di vaccini in un maggior numero di paesi, che potrebbero assumere la forma di un centro di coordinamento dei partenariati pubblico-privato, per riunire esponenti del settore privato e di quello pubblico al fine di consentire la creazione e l'ampliamento dei partenariati, monitorare le strozzature e individuare misure a sostegno della produzione e distribuzione dei vaccini; sottolinea gli sforzi compiuti dal Direttore generale dell'OMC per far avanzare la discussione tra i membri riguardo alle iniziative commerciali e sanitarie;

28. sottolinea che la politica commerciale internazionale deve svolgere un ruolo proattivo in tal senso, facilitando gli scambi di materie prime, mitigando il problema della carenza di personale qualificato ed esperto, risolvendo le difficoltà legate alla catena di approvvigionamento e rivedendo il quadro globale per i diritti di proprietà intellettuale per le pandemie future; insiste, a tale proposito, sull'importanza di un dialogo costruttivo in merito a una deroga temporanea all'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), al fine di garantire che i paesi non subiscano ritorsioni in relazione alle violazioni dei brevetti connessi alla COVID-19 durante la pandemia;

29. sottolinea che i ricercatori e l'industria hanno compiuto notevoli sforzi per lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici, trattamenti e vaccini contro la COVID-19; richiama l'attenzione sul ruolo essenziale svolto dalle risorse del settore pubblico, che consentono alle aziende farmaceutiche di ridurre i rischi dell'intera catena del valore dei vaccini attraverso finanziamenti e ingenti sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo, nonché mediante accordi preliminari di acquisito su vasta scala; sottolinea il contributo fondamentale degli operatori sanitari, dei pazienti, dei sopravvissuti alla COVID-19 e del grande pubblico che hanno partecipato alle sperimentazioni cliniche e ad altre attività di ricerca e sviluppo su diverse terapie e vaccini; ritiene che un quadro giuridico multilaterale in materia di DPI possa offrire tutele e incentivi essenziali per la preparazione alle pandemie future e riconosce il suo ruolo nel facilitare una collaborazione ampia e senza precedenti tra governi, istituti di ricerca e società farmaceutiche;

30. sottolinea l'importanza cruciale della condivisione di tecnologie aperte, conoscenze e ricerche ai fini di un'efficace risposta alle pandemie e della piena partecipazione delle aziende farmaceutiche a iniziative multilaterali, quali C-TAP (pool di accesso alle tecnologie COVID-19) e il polo di trasferimento della tecnologia dell'OMS di recente creazione, al fine di sfruttarne appieno il potenziale;

Commercio e sviluppo sostenibile

31. sostiene l'integrazione del Green Deal europeo e della strategia digitale europea nella comunicazione sul riesame della politica commerciale e chiede una politica commerciale assertiva incentrata sul multilateralismo, la resilienza e la sostenibilità, in linea con l'impegno dell'UE di attuare gli OSS delle Nazioni Unite; chiede un piano d'azione, una tabella di marcia e un calendario concreti per tradurre in realtà tale ambizione; invita pertanto la Commissione ad avviare un dialogo con i partner per aggiornare gli accordi esistenti in materia di scambi e di investimenti, facendo ricorso alle clausole di revisione;

32. accoglie con favore l'inclusione dell'accordo di Parigi come elemento essenziale di ogni futuro accordo commerciale, di investimento e di partenariato; sottolinea che la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e il rispetto dei diritti umani sono requisiti per la conclusione di accordi di libero scambio; invita l'Unione, in fase di revisione e negoziazione degli accordi, ad avviare un dialogo con i partner commerciali esistenti e futuri per ratificare ed attuare con successo le altre convenzioni dell'OIL e gli accordi multilaterali in materia di ambiente ancora in sospeso; chiede di includere in tutti gli accordi commerciali capitoli ambiziosi sul genere, sull'emancipazione delle donne e sulle piccole e medie imprese, nonché capitoli specifici dedicati al commercio digitale;

Mercoledì 7 luglio 2021

33. sottolinea che la ripresa successiva alla COVID-19 rappresenta un'opportunità unica per definire il programma di promozione della crescita sostenibile; invita pertanto la Commissione ad accelerare la sua revisione del piano d'azione in 15 punti sui capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile nel 2021, affinché possa essere attuata nei negoziati in corso; si attende che la revisione affronti l'applicabilità e ricorda, a tale proposito, il documento informale dei Paesi Bassi e della Francia sul commercio, gli effetti socioeconomici e lo sviluppo sostenibile⁽¹⁷⁾; suggerisce che, come minimo, si dovrebbero considerare i recenti progressi relativi all'applicabilità della politica commerciale dell'UE, in particolare la capacità di affrontare eventuali inadempienze da parte dei partner mediante sanzioni unilaterali, da considerare misure di ultima istanza, tra cui l'introduzione di tariffe o contingenti su determinati prodotti o la sospensione incrociata di altre parti di un accordo;

34. invita il Consiglio e la Commissione a includere, nei capitoli in materia di commercio e sviluppo sostenibile e in quelli agricoli, disposizioni relative al benessere degli animali, al commercio equo e all'economia circolare; sottolinea il ruolo del responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali a tale riguardo e invita a una stretta cooperazione con la commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo ai fini del monitoraggio e del controllo dell'applicazione dei capitoli relativi al commercio e lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a trarre insegnamenti dal recente gruppo di esperti, affinché i capitoli relativi al commercio e lo sviluppo sostenibile includano una tabella di marcia con impegni concreti e verificabili;

35. si rammarica che i prodotti bruni continuino a beneficiare di un trattamento preferenziale rispetto ai prodotti verdi e che le tariffe e le barriere commerciali agiscano contro il commercio sostenibile; sottolinea che l'abolizione delle tariffe e delle barriere commerciali per i beni e i servizi verdi dovrebbe essere concepita compatibilmente alle norme dell'OMC, al fine di contribuire a soluzioni innovative in grado di affrontare la crisi climatica e di contribuire agli obiettivi del Green Deal nonché agli OSS e allo sviluppo sostenibile in tutto il mondo; chiede che la Commissione valuti strumenti per affrontare tali distorsioni e concretizzare le disposizioni del Green Deal, attuandolo in tutti gli aspetti della politica commerciale;

36. sottolinea che gli elevati costi iniziali, che si potrebbero ripagare solo nel tempo, e la mancanza di know-how e di attrezzature stanno attualmente ostacolando o rallentando i paesi in via di sviluppo nelle loro transizioni verdi e digitali; chiede che la Commissione utilizzi tutti gli strumenti commerciali e le politiche di cooperazione allo sviluppo a sua disposizione per aumentare il sostegno finanziario, l'assistenza tecnica, i trasferimenti di tecnologia, lo sviluppo di capacità e la digitalizzazione, al fine di responsabilizzare i paesi in via di sviluppo e consentire loro di raggiungere una resilienza sostenibile nonché di attuare meglio il dovere di diligenza nell'intera catena di approvvigionamento;

37. invita l'UE ad assumere un ruolo guida nell'ambito del quadro multilaterale per impegnarsi, unitamente ai paesi che condividono gli stessi principi e i partner commerciali, a perseguire un solido programma ambientale, che preveda il progressivo sviluppo di discipline, allo scopo di porre fine sia alle sovvenzioni distorsive del mercato che a quelle dannose per l'ambiente negli accordi commerciali e in sede di OMC, comprese le discipline sulle sovvenzioni ai combustibili fossili, sulla base del principio «non arrecare danni significativi»;

38. sottolinea l'importanza di elaborare valutazioni d'impatto ex ante, intermedie ed ex-post sulla sostenibilità, seguendo un calendario concreto, facendo fronte agli eventuali rischi quanto prima, e, qualora le valutazioni ex post ne dimostrassero la necessità, affrontando le ripercussioni negative; invita la Commissione a informare periodicamente il Parlamento europeo sulle valutazioni di impatto sulla sostenibilità in corso e concludere; sottolinea la necessità di sviluppare un quadro globale con obiettivi concreti per far progredire gli OSS, il Green Deal e l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso negli accordi commerciali e di investimento; sottolinea che i nuovi accordi dovrebbero essere conclusi solo una volta raggiunti tali obiettivi e che gli accordi esistenti dovrebbero essere rivisti di conseguenza;

39. sottolinea che la trasparenza, il dialogo e la buona comunicazione con i cittadini e le parti interessate sono fondamentali per creare un sostegno alla politica commerciale e per sfruttarne i vantaggi; accoglie con favore, di conseguenza, il gateway Acces2Markets e gli sforzi della Commissione per promuovere tale strumento; insiste sul fatto che il ruolo e le responsabilità della società civile e dei gruppi consultivi nazionali, il cui compito di monitoraggio potrebbe essere ulteriormente ampliato, devono essere chiaramente definiti negli accordi politici e commerciali dell'UE e che l'assistenza finanziaria deve essere accompagnata da misure di sviluppo delle capacità per consentire il suo corretto funzionamento; sottolinea il potenziale delle delegazioni dell'UE nel sostenere le attività dei gruppi consultivi nazionali di paesi terzi e nel monitorare e attuare gli accordi commerciali, dedicando particolare attenzione a sostenere le PMI affinché possano trarre vantaggio dagli accordi e dalle misure di agevolazione degli scambi; deplora l'assenza di una struttura globale in tal senso;

40. sottolinea la necessità di maggiore coerenza e trasparenza nel controllo della politica commerciale dell'UE; pone in evidenza la necessità di criteri coerenti, chiari, misurabili e obiettivi per la politica commerciale dell'UE e la partecipazione dei cittadini dell'Unione, un miglior dialogo tra la Commissione e il Parlamento europeo, una maggiore coerenza delle politiche e un migliore controllo di tutti gli aspetti della politica commerciale; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo delle valutazioni di impatto ex ante, intermedie ed ex post sulla sostenibilità; invita la Commissione a dialogare con il Parlamento

⁽¹⁷⁾ Documento informale, elaborato da Paesi Bassi e Francia, sul commercio, gli effetti socioeconomici e lo sviluppo sostenibile, consultato all'indirizzo «I Paesi Bassi nelle organizzazioni internazionali» (permanentrepresentations.nl).

Mercoledì 7 luglio 2021

in tutte le fasi delle sue proposte, a dare seguito alle proposte avanzate dai gruppi consultivi nazionali, a rafforzare il dialogo con la società civile e a cooperare più strettamente con la società civile in sede di Comitato economico e sociale europeo; invita il Parlamento a prevedere consultazioni periodiche con i gruppi consultivi nazionali;

Multilateralismo e posizione geopolitica dell'Europa nel mondo

41. invita la Commissione a definire possibili azioni concrete e specifiche e una tabella di marcia per attuare il concetto di autonomia strategica aperta e a garantire che tutte le opzioni siano disponibili; rileva con preoccupazione che la concorrenza e le tensioni geopolitiche hanno subito un'accelerazione in seguito alla pandemia di COVID-19;

42. ricorda l'importanza geopolitica di una politica commerciale dell'UE solida, diversificata e resiliente; rammenta che l'elevato tasso di dipendenza energetica dell'UE rappresenta una sfida per un'autonomia strategica aperta, il che rende necessaria un'accelerazione della transizione energetica; sottolinea che la forza di mercato, i valori e l'adesione dell'UE alla cooperazione, all'equità, alla reciprocità e al commercio regolamentato dovrebbero costituire la base di tale apertura;

43. raccomanda vivamente che l'UE persegua nuovi partenariati con partner che condividono gli stessi principi e consolidi quelli esistenti; ritiene che accordi commerciali multilaterali con un numero limitato di partner e incentrati su questioni strategiche offrano un percorso migliore e più concreto verso l'attuazione del concetto di autonomia strategica aperta e che essi riceverebbero il sostegno della società civile;

44. sottolinea, tuttavia, che laddove la cooperazione non sia possibile, l'UE dovrebbe perseguire i propri interessi attraverso misure autonome per proteggere i propri valori e combattere le pratiche commerciali sleali, nel rispetto del diritto internazionale;

45. accoglie con favore l'affermazione, nel quadro della revisione della politica commerciale, del multilateralismo e le ampie proposte avanzate per la necessaria riforma approfondita dell'OMC in tutte le sue funzioni;

46. condivide l'importanza attribuita dalla Commissione, nella sua visione per la riforma dell'OMC, alla ripresa economica, allo sviluppo sostenibile, alle sovvenzioni pubbliche sleali e al commercio digitale, ed esorta la Commissione ad adoperarsi quanto più possibile per attuare il suo programma, compresi gli obiettivi in materia di genere, diritti umani e norme del lavoro;

47. sottolinea l'importanza di garantire un rapido collegamento dell'OMC con altre organizzazioni del sistema multilaterale, tra cui l'OMS, raggiungere un consenso a Ginevra, assicurare che le organizzazioni internazionali collaborino per superare le sfide globali e concludere i negoziati sulle sovvenzioni per il settore della pesca in occasione della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC;

48. sottolinea l'importanza dell'iniziativa dell'OMC in materia di commercio e clima e ribadisce il suo sostegno a favore di un accordo sui beni ambientali; accoglie con favore, in tale contesto, l'approccio della nuova direzione generale dell'OMC e si aspetta che la Commissione la sostenga con vigore per dare nuovo slancio all'organizzazione, affinché possa far fronte alle sfide che interessano attualmente il sistema commerciale multilaterale;

49. sottolinea l'importanza di una risoluzione efficace delle controversie per dare stabilità e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale, e la necessità di risolvere la situazione attuale dell'organo di appello in collaborazione con gli Stati Uniti, al fine di renderlo di nuovo operativo e di garantire, in tal modo, che le controversie commerciali possano essere adeguatamente risolte; invita la Commissione a proporre, nell'ambito della sua iniziativa relativa al commercio e al clima per l'OMC, l'inclusione di conoscenze specifiche in materia di ambiente nel quadro della risoluzione delle controversie, se del caso;

50. sottolinea che il rilancio della funzione negoziale dell'OMC svolgerà un ruolo chiave in qualsiasi riforma sostanziale dell'organizzazione; osserva, in particolare, che le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni all'industria e dalle imprese statali, soprattutto in Cina, devono essere affrontate e invita la Commissione a presentare proposte volte a identificare e differenziare le categorie di sovvenzioni in base al loro contributo a obiettivi pubblici legittimi;

51. sottolinea che per rivitalizzare la funzione negoziale dell'OMC, l'UE deve collaborare coi partner che condividono gli stessi principi per trovare un terreno comune ai fini della riforma dell'OMC nell'accezione più ampia; ribadisce che per compiere progressi significativi nella riforma dell'OMC servono un vasto consenso e coalizioni di partner che condividono gli stessi principi; invita la Commissione a continuare a partecipare a negoziati multilaterali, che costituiscono un passo

Mercoledì 7 luglio 2021

verso gli accordi multilaterali; sostiene la proposta della Commissione di avviare negoziati per un accordo multilaterale sulla neutralità competitiva con i partner che condividono gli stessi principi; è convinto che la leadership dell'UE e la cooperazione transatlantica siano fondamentali per il successo di qualsiasi riforma significativa dell'OMC;

52. invita la Commissione a perseguire attivamente una soluzione allo squilibrio tra il livello di sviluppo e il livello di impegno assunto nell'ambito del sistema commerciale internazionale; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle loro esigenze specifiche in materia di crescita economica, sviluppo sostenibile e riforma dell'OMC;

53. ritiene essenziale che la prossima conferenza ministeriale dell'OMC affronti il regime delle sanzioni per evitare che le conseguenze della violazione delle regole del commercio internazionale da parte di alcuni membri siano pagate da settori non responsabili dell'inadempienza;

54. condivide il suggerimento avanzato nella revisione della politica commerciale secondo cui il G20 dovrebbe rafforzare la cooperazione e coordinare gli sforzi dei suoi membri volti a realizzare la neutralità in termini di emissioni di carbonio e altri aspetti del Green Deal; sottolinea tuttavia che, affinché tale approccio sia efficace, alcuni membri del G20 dovranno aumentare i loro impegni di riduzione delle emissioni; invita la Commissione a istituire un meccanismo efficace di adeguamento del carbonio alle frontiere;

55. sostiene la nuova lungimirante agenda transatlantica basata su interessi comuni e su valori e obiettivi condivisi, che mira a controbilanciare lo sviluppo della cooperazione economica e commerciale nel Pacifico, a realizzare una significativa riforma dell'OMC e a trovare soluzioni comuni a problemi comuni;

56. riconosce al tempo stesso che permangono alcuni interessi divergenti; invita sia la Commissione che l'amministrazione statunitense a cooperare strettamente nel nuovo contesto politico per garantire condizioni di parità per le imprese al fine di aumentare l'accesso al mercato per le aziende dell'UE, continuare a esaminare accordi sulla valutazione della conformità e l'eliminazione delle tariffe industriali, concordare norme sociali, tecnologiche e ambientali ambiziose, e basarsi sull'esperienza reciproca in modo da promuovere tali norme in modo più efficace sulla scena globale;

57. esorta entrambe le parti a risolvere le controversie commerciali bilaterali, sostiene la sospensione delle tariffe Airbus-Boeing e domanda con forza una soluzione definitiva della questione per trovare una soluzione alle tasse digitali; esorta gli Stati Uniti a rimuovere le tariffe della sezione 232 sull'acciaio e l'alluminio;

58. chiede sforzi congiunti per mettere i lavoratori e le imprese al centro della politica commerciale, al fine di emergere dalla pandemia, accelerare la ripresa economica e agevolare gli scambi di vaccini e beni medici essenziali; ribadisce che dovremmo collaborare per realizzare una riforma significativa dell'OMC e ripristinare un organo di appello correttamente funzionante; incoraggia entrambe le parti a rispettare gli impegni dell'OMC nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici e a trovare soluzioni comuni a problemi comuni, ma sottolinea la necessità che l'UE agisca in maniera autonoma, se del caso;

59. sostiene la comunicazione congiunta dal titolo «Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale» e chiede la rapida istituzione di un nuovo Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia; invita a una stretta cooperazione tra UE e Stati Uniti sulle tecnologie emergenti e dirimpenti, comprese limitazioni comuni alle esportazioni e importazioni nei confronti degli Stati autoritari;

60. invita la Commissione a porre il commercio, il clima e le relative riforme al centro delle relazioni transatlantiche, prendendo atto dell'alto livello di ambizione di cui la nuova amministrazione statunitense sta dando prova in questo settore, che dovrebbe anche basarsi su nuovi approcci come quelli introdotti dall'accordo USA-Messico-Canada (USMCA);

61. è consapevole dell'importanza della relazione commerciale dell'UE con la Cina, che nel 2020 è diventata il più grande partner commerciale dell'UE in termini di scambio di merci; è fermamente convinto che le relazioni commerciali UE-Cina richiedano un approccio più equilibrato e reciproco; sottolinea che il processo di ratifica dell'accordo globale UE-Cina in materia di investimenti potrà iniziare solo quando l'UE avrà raggiunto progressi sostanziali nell'elaborazione di misure autonome idonee ed efficaci, da attuare nel quadro degli sforzi per contrastare le pratiche distorsive del mercato e per difendere gli interessi strategici dell'UE, tra cui il divieto dei prodotti fabbricati utilizzando il lavoro forzato, un pacchetto potenziato di strumenti di difesa commerciale e un meccanismo operativo di sanzioni in materia di diritti umani;

Mercoledì 7 luglio 2021

62. sottolinea che la ratifica dell'accordo globale UE-Cina in materia di investimenti è impensabile nel contesto delle dinamiche in evoluzione delle più ampie relazioni UE-Cina e considera profondamente deplorabile l'inaccettabile inasprimento delle misure adottate da parte cinese, che vedono membri eletti del Parlamento europeo ed entità europee oggetto di sanzioni, poiché ciò erode ulteriormente la fiducia e ostacola la cooperazione bilaterale; sottolinea che il processo di ratifica dell'accordo globale UE-Cina in materia di investimenti non inizierà fino a quando le sanzioni cinesi contro i deputati e gli organi del Parlamento non saranno revocate;

63. sottolinea che il Parlamento esaminerà attentamente l'accordo, comprese le disposizioni sullo sviluppo sostenibile, e ricorda alla Commissione che terrà conto della situazione dei diritti umani in Cina, compresa Hong Kong, quando gli verrà chiesto di approvare l'accordo sugli investimenti;

64. sollecita la Commissione ad andare avanti con un accordo di investimento con Taiwan, dando prova del suo impegno a stabilire una relazione commerciale e di investimento significativa e prendendo le misure necessarie per una valutazione d'impatto, consultazioni pubbliche e un esercizio esplorativo prima della fine del 2021; ribadisce l'importanza del dialogo strutturale bilaterale, anche su questioni relative al multilateralismo e all'OMC, alla tecnologia e alla salute pubblica, nonché della cooperazione essenziale in merito a forniture fondamentali come i semiconduttori;

65. accoglie con favore l'impegno efficace, duraturo e costruttivo espresso nel quadro della revisione della politica commerciale nei confronti dell'Africa e del vicinato orientale e meridionale e chiede misure concrete per approfondire le relazioni dell'UE con tali partner, anche nel campo dell'energia;

66. ribadisce l'importanza di un partenariato strategico e sostenibile con l'Asia sudorientale e l'India; invita la Commissione a tale riguardo a mantenere il suo impegno nella regione e a promuovere proattivamente relazioni commerciali regolamentate per una strategia indo-pacifica completa e ambiziosa;

67. sottolinea che la crisi COVID-19 ha messo in luce l'importanza di un nuovo partenariato con il continente africano che promuova un approccio politico inclusivo e sostenibile; sottolinea, in tale contesto, che va affrontata la questione della riduzione e della cancellazione del debito; sottolinea che l'UE deve sostenere attivamente la diversificazione delle catene del valore interne dell'Africa;

68. accoglie l'entrata in vigore della zona continentale di libero scambio (ZCLS) per l'Africa quale strumento per sostenere attivamente l'integrazione regionale, economica e politica dell'Africa e migliorarne l'accesso ai mercati globali;

69. sottolinea l'importanza dell'impegno dell'UE nelle nostre relazioni commerciali con l'America Latina e i Caraibi, compresi i paesi e i territori d'oltremare; esprime preoccupazione per l'impatto della pandemia di COVID-19, specialmente sulle donne, in questa regione;

70. invita tutte le istituzioni dell'UE a mantenere come priorità la nostra cooperazione in materia di scambi e sviluppo e il rafforzamento della resilienza alle pandemie e alle emergenze sanitarie; invita la Commissione a mantenere a tal fine un dialogo strutturale con i partner delle suddette regioni;

o

o o

71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0331

Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — Relazione annuale 2020**Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2020 (2020/2124(INI))**

(2022/C 99/03)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI),
- vista la strategia per il clima e la nuova politica di prestiti nel settore energetico, adottata dalla BEI nel novembre 2019,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo» (COM(2020)0021),
- vista la proposta di regolamento della Commissione del 14 gennaio 2020 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022),
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽¹⁾,
- vista la relazione finanziaria della BEI per il 2019, pubblicata il 5 maggio 2020,
- vista la relazione sull'attività della BEI nel 2019 dal titolo «La linea verde», pubblicata il 7 maggio 2020,
- viste l'adozione della tabella di marcia della banca per il clima da parte del consiglio di amministrazione della BEI in data 11 novembre 2020, e la nuova strategia climatica della BEI del novembre 2020,
- vista la relazione sulle operazioni della BEI all'interno dell'Unione europea nel 2019, pubblicata il 3 settembre 2019,
- vista la relazione sui progetti sostenuti dalla BEI al di fuori dell'UE nel 2019, dal titolo «Global reach: the impact of the EIB beyond the European Union» (Portata globale: l'impatto della BEI oltre l'Unione europea), pubblicata il 10 dicembre 2020,
- viste la relazione finanziaria e la relazione statistica della BEI per il 2019, pubblicate il 5 e il 7 maggio 2020,
- viste le relazioni annuali del comitato di verifica della BEI, la relazione sulle attività di indagine sulle frodi e la relazione sul meccanismo per il trattamento delle denunce per il 2019,
- vista la relazione sull'informativa in materia di gestione dei rischi del gruppo BEI per il 2019, pubblicata il 6 luglio 2020,
- vista l'approvazione da parte della BEI della ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea del 7 ottobre 2016,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 marzo 2020 dal titolo «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» (COM(2020)0112),

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

Mercoledì 7 luglio 2021

- visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Come finanziare il Green Deal ⁽⁴⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e lo strumento Next Generation EU, la COVID-19, i cambiamenti climatici, la sicurezza e le relazioni esterne,
 - vista la relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS», pubblicata il 29 gennaio 2019,
 - vista la relazione sull'attività della BEI nel 2020 dal titolo «Crisi e soluzioni», pubblicata il 20 gennaio 2021,
 - vista la relazione speciale n. 12/2020 della Corte dei conti europea dal titolo «Polo europeo di consulenza sugli investimenti: creato per promuovere gli investimenti nell'UE, ha ancora un impatto limitato», pubblicata il 12 maggio 2020,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica ⁽⁵⁾,
 - viste la lettera della Mediatrice al presidente della BEI, del 22 luglio 2016, sulle questioni riguardanti i conflitti di interessi e la risposta del presidente della BEI in data 31 gennaio 2017,
 - vista la decisione della Mediatrice nel caso 2168/2019/KR, relativo alla decisione dell'Autorità bancaria europea di accogliere la richiesta del suo direttore esecutivo di assumere l'incarico di amministratore delegato di un gruppo lobbistico finanziario,
 - vista la relazione di Counter Balance del 2019 dal titolo «Is the EIB up to the task in tackling fraud and corruption? Challenges for the EU Bank's governance framework» (La BEI è all'altezza del compito di contrastare le frodi e la corruzione? Sfide per il quadro di governance della banca dell'UE),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0200/2021),
- A. considerando che, in virtù dell'articolo 309 TFUE e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la BEI ha il compito di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, anche tramite vari strumenti di investimento quali prestiti, titoli azionari, garanzie, strumenti di condivisione del rischio e servizi di consulenza;
- B. considerando che, conformemente all'articolo 18 del suo statuto, la BEI deve garantire che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale possibile nell'interesse dell'Unione;
- C. considerando che la BEI è l'istituzione pubblica dell'Unione europea responsabile dei finanziamenti nonché una delle principali istituzioni finanziarie multilaterali al mondo; che, di conseguenza, la BEI rappresenta il partner naturale dell'UE per l'attuazione di strumenti finanziari, in stretta cooperazione con gli istituti finanziari nazionali e multilaterali;

⁽²⁾ GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0305.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0017.

Mercoledì 7 luglio 2021

- D. considerando che la BEI ha assunto un ruolo importante nel mobilitare i finanziamenti per l'economia, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), al fine di far fronte alle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 iniziata nel 2020;
- E. considerando che la BEI svolge un ruolo importante nella strategia dell'UE per affrontare le sfide legate al clima e all'ambiente, come sottolineato dalla Commissione, dal momento che ogni anno sono necessari 350 miliardi di EUR di investimenti supplementari per conseguire gli obiettivi aggiornati in materia di clima ed energia per il 2030;
- F. considerando che, nel 2019, la BEI si è impegnata a sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo, ad allineare tutte le sue attività di finanziamento agli obiettivi dell'accordo di Parigi e a diventare la Banca dell'UE per il clima;
- G. considerando che il consiglio di amministrazione della BEI ha approvato la tabella di marcia della banca per il clima per il periodo 2021-2025;
- H. considerando che la BEI ha avviato il processo di revisione della sua politica di prestiti nel settore dei trasporti del 2011, con l'obiettivo di favorire trasporti accessibili, efficienti, verdi e sicuri;
- I. considerando che il sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione (società di medie dimensioni) è uno degli obiettivi fondamentali di politica pubblica della BEI; che, solo nel 2020, il gruppo BEI ha sostenuto con nuovi finanziamenti oltre 425 000 PMI e imprese a media capitalizzazione; che il sostegno alle PMI ha rappresentato il 40 % di tutti i finanziamenti sottoscritti dalla BEI;
- J. considerando che gli investimenti della BEI hanno la capacità di sostenere il settore sociale, che comprende la salute, l'istruzione e l'alloggio;
- K. considerando che nel 2020 la BEI ha approvato prestiti per un valore di 10,23 miliardi di EUR per progetti al di fuori dell'Unione, di cui 2,3 miliardi di EUR nei paesi meno avanzati;
- L. considerando che il 7 ottobre 2019 il gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo ha pubblicato la sua relazione finale contenente tre possibili opzioni per costruire la futura Banca europea per il clima e lo sviluppo sostenibile, ossia: a) basarsi sulla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e sulle attività di finanziamento esterno della BEI; b) riunire le attività esterne degli attuali istituti finanziari dell'UE in un nuovo istituto finanziario a partecipazione mista; c) trasferire tutte le attività esterne della BEI in una filiale della BEI con altri importanti azionisti; che le conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 indicavano che solo le opzioni a) e c) avrebbero dovuto essere esaminate; che i risultati degli studi di fattibilità su ciascuna opzione che avrebbero dovuto essere terminati nell'autunno 2020 non sono ancora stati presentati;
- M. considerando che, attualmente, il gruppo BEI si sta adoperando per elaborare orientamenti riguardanti l'allineamento delle controparti agli obiettivi ambientali e di sostenibilità;

Considerazioni generali

1. esprime profonda preoccupazione per i gravi squilibri macroeconomici derivanti dalla crisi della COVID-19 e per il loro impatto sulla crescita economica sostenibile, gli investimenti, la resilienza, i tassi di occupazione, l'istruzione e le disuguaglianze socio-economiche; sottolinea che la crisi economica e sociale provocata dalla pandemia di COVID-19 ha danneggiato in modo significativo la crescita economica nell'UE e che una delle principali ricadute negative della crisi è proprio la riduzione degli investimenti, investimenti che sono attualmente insufficienti per poter realizzare gli obiettivi dell'Unione; evidenzia che il calo degli investimenti pubblici e privati ha raggiunto livelli allarmanti;
2. pone in rilievo il ruolo essenziale svolto dalla BEI in qualità di banca pubblica dell'UE — l'unica istituzione finanziaria internazionale interamente di proprietà degli Stati membri dell'UE e interamente guidata dalle politiche e dalle norme dell'UE — nel sostenere la ripresa economica nel contesto successivo alla pandemia e nel destinare gli investimenti alla realizzazione delle priorità europee;
3. pone l'accento sul ruolo cruciale della BEI nel sostenere la ripresa economica a breve e medio termine unitamente al Green Deal europeo, alla legge europea sul clima, alla strategia industriale europea, allo strumento europeo per la ripresa Next Generation EU, al bilancio a lungo termine dell'UE, a InvestEU e ad altri strumenti finanziari europei; valuta positivamente l'impegno finanziario della BEI nell'ambito di InvestEU, giudicandolo un modo per contribuire a colmare la carenza di investimenti nell'UE, le cui cause più profonde vanno ancora affrontate; si compiace inoltre del ruolo centrale della BEI nel fornire consulenza nell'ambito del polo di consulenza InvestEU;

Mercoledì 7 luglio 2021

4. sostiene le conclusioni del Consiglio europeo, secondo cui la BEI dovrebbe disporre del capitale necessario per attuare le politiche dell'Unione, nonché l'invito al consiglio dei governatori della BEI a esaminare l'adeguatezza patrimoniale della BEI in considerazione degli strumenti inclusi nel QFP e in Next Generation EU nonché del contributo della banca alle ambizioni dell'Unione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e digitalizzazione dell'economia europea;
5. è del parere che un incremento di capitale sia giustificato per consentire alla banca di erogare finanziamenti a lungo termine, promuovere la crescita inclusiva e sostenibile e la coesione sociale e regionale nonché sostenere investimenti chiave nell'economia reale che, altrimenti, non potrebbero essere realizzati, mantenendo al contempo il suo attuale status di tripla A;
6. osserva che la BEI è un'istituzione caratterizzata da una leva finanziaria elevata; invita gli azionisti della BEI a riflettere su una struttura patrimoniale ottimale e a trovare un accordo su un aumento di capitale, a livello sia del capitale versato che di quello richiamabile; sottolinea che un aumento di capitale dovrebbe andare di pari passo con una maggiore trasparenza, una maggiore responsabilità democratica, una maggiore efficienza nella struttura gestionale nonché una maggiore sostenibilità ambientale;
7. invita la Commissione, in tale contesto, a valutare la possibilità di essere rappresentata nel consiglio dei governatori della BEI attraverso la sottoscrizione del capitale della BEI, utilizzando i fondi del bilancio dell'Unione;
8. osserva che, secondo il piano per l'obiettivo climatico 2030 della Commissione, ogni anno, nel periodo 2021-2030, l'UE dovrà investire 350 miliardi di EUR in più rispetto al periodo 2011-2020; sottolinea che, per colmare tale mancanza di investimenti a favore del clima, è necessario che la BEI svolga un ruolo ancor più incisivo; invita il consiglio dei governatori a sfruttare le condizioni di prestito favorevoli per la BEI onde incrementare l'emissione e la scadenza delle obbligazioni pur conservando la sua forte posizione patrimoniale;
9. accoglie con favore il recente aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti ⁽⁶⁾;
10. chiede alla BEI, in quanto banca pubblica dell'UE, di compiere il massimo sforzo concertato per realizzare attività di finanziamento solide e strategiche, compatibilmente con le rispettive disposizioni giuridiche, che garantiscano efficienza economica, sostengano la crescita sostenibile e non ostacolino l'accesso a servizi pubblici di alta qualità; chiede alla BEI di dare priorità a progetti di interesse pubblico che promuovano gli obiettivi strategici dell'UE e la crescita economica sostenibile, in particolare quelli che altrimenti non sarebbero «finanziabili», sia all'interno che all'esterno dell'UE, nell'ottica di affrontare le sfide globali senza precedenti dei prossimi decenni, in particolare contrastando i cambiamenti climatici;
11. invita la BEI a rafforzare ulteriormente le sue capacità e competenze interne al fine di garantire un impegno a lungo termine orientato alle missioni nei suoi partenariati, a promuovere il coordinamento tra gli attori nazionali e regionali e sviluppare ulteriormente le condizioni per un'assunzione di rischi più elevata per gli investimenti che favoriscono l'innovazione e la crescita;
12. sottolinea l'importanza del fattore dell'addizionalità che la BEI deve far valere negli investimenti in tutta l'UE; evidenzia la necessità di coordinare le strategie con le altre istituzioni europee e banche multilaterali e nazionali di sviluppo;
13. elogia gli sforzi della BEI nel fissare obiettivi e la incoraggia a rafforzare l'attuazione sul campo delle sue norme ambientali e sociali e a migliorare le valutazioni riguardo alle conseguenze economiche, sociali e ambientali dei progetti che ha sostenuto, nonché alla loro addizionalità e sostenibilità;
14. sottolinea che la BEI deve cercare di evitare di soppiantare, attraverso le sue attività, gli investimenti privati;
15. pone l'accento sull'importanza di evitare ulteriori squilibri geografici nell'attività di prestito della BEI, in modo da garantire una più ampia ripartizione geografica e settoriale degli investimenti, contrastare le disparità regionali, in particolare quelle derivanti dalle carenze di investimenti nel lungo termine e dagli svantaggi geografici, e rafforzare la convergenza socioeconomica e la coesione;
16. si compiace degli sforzi già compiuti dalla BEI a tale riguardo ma sottolinea che occorre fare di più, in quanto recenti relazioni dimostrano un livello persistentemente elevato di concentrazione geografica dei progetti;

⁽⁶⁾ <https://www.eib.org/en/press/all/2021-060-capital-increase-for-eif-boosts-finance-for-covid-19-impacted-companies-and-strengthens-support-for-green-and-digital-transformation-of-the-eu-economy>

Mercoledì 7 luglio 2021

17. invita la BEI a contribuire ad affrontare le carenze sistemiche che impediscono a taluni paesi o regioni di beneficiare pienamente delle opportunità finanziarie della BEI, ad esempio intensificando i suoi sforzi volti ad ampliare le attività di credito con l'offerta di assistenza tecnica e consulenza, segnatamente nelle regioni con scarsa capacità di attrarre investimenti e che non hanno beneficiato in modo significativo delle deroghe alle norme riguardanti gli aiuti di Stato durante la crisi provocata dalla pandemia a causa della mancanza di capacità finanziaria o di margine di manovra dello Stato;

Mobilizzare fondi per contrastare la pandemia di COVID-19

18. si compiace della rapida mobilitazione da parte della BEI di finanziamenti di emergenza sino a 40 miliardi di EUR per combattere la crisi causata dalla pandemia di COVID-19, attraverso l'istituzione di prestiti, la sospensione dei debiti e misure volte ad alleviare i problemi di liquidità delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione;

19. accoglie altresì con favore la successiva creazione del Fondo europeo di garanzia da 25 miliardi di EUR in risposta alla crisi della COVID-19, apprezzandone anche l'impatto positivo nel fornire sostegno finanziario alle PMI e al settore sanitario; si rammarica tuttavia della lenta attuazione del Fondo europeo di garanzia, giacché i primi fondi sono stati approvati solo alla fine del 2020 a causa della tardiva presentazione delle richieste da parte degli Stati membri e delle procedure di autorizzazione degli aiuti di Stato; sottolinea che il Fondo europeo di garanzia è stato istituito come strumento temporaneo; suggerisce che il Fondo europeo di garanzia rimanga operativo anche dopo il 2021, considerando l'impatto prolungato della crisi della COVID-19 e i ripetuti confinamenti in molti Stati membri;

20. osserva che il sostegno garantito dal Fondo europeo di garanzia agli intermediari finanziari dovrebbe essere soggetto a una serie di criteri di valutazione, quali le politiche ambientali, sociali e di governo societario;

21. invita la BEI a valutare la possibilità di proporre ulteriori incentivi per i progetti e le linee di credito già approvati, al fine di consentire l'avvio dei progetti il prima possibile e garantire la rapida applicazione dei fondi;

22. si compiace dell'istituzione di uno strumento di investimento da sei miliardi di EUR per sostenere il finanziamento del settore sanitario, segnatamente le infrastrutture mediche, la ricerca e lo sviluppo di vaccini; invita la BEI a dare priorità al rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici;

23. osserva che, nel contesto della lotta alla COVID-19 e dal 30 settembre 2020 ad oggi, la BEI ha approvato 84 operazioni nell'Unione europea, per un investimento complessivo di 23,5 miliardi di EUR; osserva inoltre che l'88 % delle operazioni approvate è stato assegnato a PMI e imprese a media capitalizzazione e al settore sanitario; sottolinea l'importanza di sostenere le PMI, particolarmente colpite dagli effetti della pandemia di COVID-19;

24. accoglie con favore la creazione di un'iniziativa di finanziamento mirata, con una dotazione massima di 5,2 miliardi di EUR, in risposta alla pandemia di COVID-19 e finalizzata a sostenere i paesi al di fuori dell'UE;

25. si compiace che la BEI abbia partecipato al programma COVAX, investendo 400 milioni di EUR nell'impegno anticipato di mercato COVAX;

26. sottolinea che, alla luce delle ondate successive e imprevedibili di infezioni da COVID-19, tali strumenti dovranno essere ulteriormente rafforzati, applicati e ampliati; chiede alla BEI di prepararsi a potenziare gli strumenti esistenti e ad avviare nuove iniziative finanziarie di sostegno, se del caso;

Evoluzione in Banca dell'UE per il clima

27. si compiace del fatto che nel 2020 il 40 % dei prestiti concessi dalla BEI fosse correlato all'ambiente e al clima;

28. si compiace del fatto che la BEI sia il maggiore emittente di obbligazioni verdi a livello mondiale, e in particolare di obbligazioni climaticamente responsabili e obbligazioni responsabili dal punto di vista della sostenibilità, per un valore di 34,6 miliardi di EUR in 12 anni; invita la BEI a continuare a emettere le obbligazioni verdi e ad ampliare tale attività, così da migliorare la liquidità di questo mercato e dare seguito al suo impegno nello sviluppo di una norma dell'UE per le obbligazioni verdi;

29. accoglie con favore il nuovo sistema di valutazione dei rischi climatici, istituito per valutare il rischio climatico fisico nei prestiti diretti, e suggerisce alla BEI di proporre, nei suoi piani d'azione, metodi di controllo armonizzati, utilizzando se del caso il regolamento sulla tassonomia⁽⁷⁾;

(7) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Mercoledì 7 luglio 2021

30. accoglie con favore l'impegno della BEI a sostenere il piano d'azione della Commissione sulla finanza sostenibile, in particolare allineandolo alla tassonomia dell'UE per monitorare i finanziamenti a favore dell'azione per il clima e della sostenibilità ambientale, nonché adottando il principio del «non arrecare un danno significativo» quale base per valutare i progetti;

31. invita la BEI a onorare l'impegno di allineare tutte le sue operazioni agli obiettivi dell'accordo di Parigi il prima possibile e secondo un calendario in linea con l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; sottolinea che lo sviluppo di combustibili alternativi e sostenibili avanzati richiederà investimenti significativi per oltrepassare l'attuale frontiera tecnologica; chiede alla BEI di mettere a punto e concludere contratti per la transizione verde per i settori ad alta intensità di emissioni, così da garantire che essi allineino il loro modello d'impresa agli obiettivi di neutralità climatica;

32. riconosce la necessità che l'UE e gli Stati membri reindirizzino i flussi di capitale verso i progetti che riguardano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, così da rendere le nostre economie, imprese e società più resilienti agli shock e ai rischi climatici e ambientali;

33. si compiace dell'adozione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, dell'ambiziosa tabella di marcia della banca per il clima 2021-2025 e, in particolare, dell'inclusione del meccanismo di determinazione dei prezzi ombra del carbonio, che fornisce un quadro fondamentale per sostenere la transizione e l'attuazione del Green Deal europeo e segna un passo decisivo verso la trasformazione della BEI nella Banca dell'UE per il clima, promuovendo investimenti sostenibili e proteggendo l'ambiente per il decennio cruciale che si è appena aperto;

34. accoglie con favore il ruolo guida assunto dalla BEI sulle questioni climatiche nonché la decisione di aumentare i finanziamenti della BEI a favore dell'azione per il clima e della sostenibilità ambientale, comprese le energie rinnovabili, portandoli da circa il 30 % ad almeno il 50 % entro il 2025;

35. rileva che la tabella di marcia prevede l'introduzione di un periodo di transizione fino alla fine del 2022, il che comporta un ritardo nel processo di allineamento agli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita la BEI ad adoperarsi per garantire il massimo rispetto dell'accordo di Parigi nelle procedure di valutazione in corso, nonché il pieno rispetto del medesimo accordo entro al più tardi il 2023;

36. osserva che la BEI strutturerà le sue attività future sull'attuazione della tabella di marcia in base a dieci nuovi piani d'azione, che s'ispireranno ai primi cinque anni di attuazione della strategia per il clima 2015 della BEI; chiede, a tal proposito, di essere regolarmente e compiutamente informato in merito all'attuazione della tabella di marcia;

37. invita la BEI a continuare a tenere conto dei contributi dei vari portatori di interessi, degli enti locali, dei sindacati e delle ONG nella sua strategia di investimento in qualità di Banca dell'UE per il clima e nel quadro dell'attuazione della tabella di marcia;

38. accoglie con favore lo sviluppo, da parte della BEI, di una valutazione del rischio per la biodiversità e l'adozione di orientamenti ambientali, climatici e sociali sullo sviluppo dell'energia idroelettrica; ricorda che la tutela della biodiversità è essenziale per la sostenibilità dell'Unione e che essa ha effetti significativi sulle condizioni economiche, sanitarie e alimentari dell'UE; invita la BEI a sviluppare ulteriormente controlli in materia di biodiversità nei propri strumenti finanziari onde evitare effetti negativi sulla biodiversità;

39. riconosce le sfide e i progressi compiuti con l'attuazione dello strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFE); invita la BEI a considerare la fornitura di una componente di sovvenzione nel quadro dello strumento NCFE per sostenere l'aumento iniziale di progetti locali e favorire la generazione di entrate; ritiene opportuno prevedere una valutazione dello strumento NCFE nel contesto di una valutazione di più ampia portata della BEI sulle modalità di sostegno dell'ecosistema e del ripristino della biodiversità nell'UE;

40. plaude all'impegno della BEI nella tabella di marcia della banca per il clima volto a concentrare il sostegno in favore dei settori lattiero-caseari e dell'allevamento sostenibili e, in particolare, a prendere in considerazione il benessere degli animali;

41. chiede che il gruppo della BEI utilizzi le sue nuove operazioni per sostenere gli obiettivi della strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, dal momento che esse promuovrebbero l'innovazione in favore di sostanze chimiche, materiali e prodotti sicuri e sostenibili fin dalla progettazione, del piano di azione per l'economia circolare basata sui cicli di materiali non tossici e del prossimo piano di azione in materia di inquinamento zero dell'acqua, dell'aria e del suolo;

Mercoledì 7 luglio 2021

42. accoglie con favore la prossima revisione della politica di prestiti nel settore dei trasporti della BEI e il suo impegno a porre fine al sostegno agli ampliamenti aeroportuali entro la fine del 2022; sottolinea l'importanza di allineare quanto prima il portafoglio della BEI nel settore dei trasporti e la sua politica di prestiti nel settore all'accordo di Parigi;

43. chiede la rapida adozione di una nuova strategia per la politica di finanziamento del settore dei trasporti volta a decarbonizzare il settore dei trasporti dell'UE entro il 2050 e a promuovere mezzi di trasporto accessibili, efficienti, ecologici e sicuri; sottolinea, in tal senso, che la BEI dovrebbe continuare ad impegnarsi a finanziare l'innovazione e la tecnologia verde per il settore dell'aviazione; chiede, in tale contesto, che la nuova politica dei trasporti tenga conto anche delle caratteristiche geografiche delle regioni dell'UE, come le regioni insulari, interne e ultraperiferiche;

44. invita la BEI a sostenere maggiormente i trasferimenti modali a favore di un trasporto a basse emissioni di carbonio, ad esempio gli spostamenti in bicicletta e il trasporto pubblico, in particolare per le comunità e le località scarsamente servite;

45. pone l'accento sul ruolo cruciale della BEI nel conseguimento degli obiettivi del meccanismo per una transizione giusta e caldeggia un maggiore impegno così come azioni concrete a tale riguardo, in particolare mediante prestiti per i programmi strutturali e InvestEU nonché in quanto partner finanziario dello strumento di prestito per il settore pubblico; invita la BEI a sfruttare il suo ruolo di partner finanziario dello strumento di prestito per il settore pubblico come un'opportunità per rafforzare la sua capacità di finanziare progetti di minore entità e iniziative di tipo partecipativo e istituire partenariati con i comuni e gli altri enti pubblici, in modo che nessuno venga lasciato indietro nel processo di transizione economica;

46. sottolinea che gli Stati membri e le regioni presentano diversi punti di partenza; osserva che la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio deve essere inclusiva e giusta e non deve lasciare indietro nessuno; evidenzia che occorrerebbe prestare un'attenzione particolare alla protezione dei cittadini e dei lavoratori che saranno maggiormente interessati dalla transizione; suggerisce alla BEI di collaborare in modo proattivo con gli Stati membri, così da sostenere le regioni in cui i posti di lavoro dipendono in larga misura dai settori ad alte emissioni;

47. plaude alla nuova politica dei prestiti della BEI nel settore dell'energia e al suo impegno a eliminare gli investimenti nei combustibili fossili entro la fine del 2021; chiede alla BEI di valutare la compatibilità degli investimenti effettuati nel 2021 in progetti ad alta intensità di carbonio con gli obiettivi aggiornati in materia di clima per il 2030; insiste affinché la BEI attui il principio dell'efficienza energetica e fissi l'obiettivo di combattere la povertà energetica in tutti i suoi prestiti a favore dell'energia;

48. accoglie con favore l'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti», che agevola gli investimenti nei progetti in materia di efficienza energetica; chiede di rafforzare gli investimenti nell'edilizia abitativa che promuovono l'efficienza energetica e combattono la povertà energetica, nonché di effettuare ulteriori investimenti in alloggi sociali ed economicamente accessibili, così da contribuire anche alla strategia «Ondata di ristrutturazioni»;

Sostegno all'innovazione, alle PMI, all'industria e alla digitalizzazione

49. ritiene che non vadano ripetuti gli errori del passato e che gli investimenti efficaci nell'innovazione, nelle infrastrutture, nell'istruzione e nelle competenze siano elementi fondamentali per potersi riprendere dalla crisi economica e sociale, garantire la crescita sostenibile e inclusiva, creare posti di lavoro di alta qualità e assicurare una competitività a lungo termine; sottolinea, inoltre, che anche un contesto regolamentare costituito da norme prevedibili, condizioni di parità ed efficienza amministrativa contribuisce ad attirare gli investimenti privati;

50. accoglie con favore il fatto che nel 2020 la BEI abbia sostenuto l'innovazione e le competenze con 14,43 miliardi di EUR; chiede alla BEI di fornire maggiore sostegno all'innovazione e alle competenze;

51. sottolinea l'importanza del ruolo della BEI nella riuscita del programma InvestEU nella ripresa successiva alla pandemia; sottolinea che la BEI continuerà ad essere il principale partner di investimento per l'attuazione del programma InvestEU;

52. auspica che il nuovo programma InvestEU consentirà l'assunzione di maggiore rischi nei progetti dell'economia reale e, in particolare, nel sostegno alle PMI anche attraverso il sostegno al capitale;

53. ricorda che le PMI sono la colonna portante dell'economia dell'UE, poiché rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE e danno lavoro a circa 100 milioni di persone; si compiace che, nel 2020, la BEI abbia fornito finanziamenti alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione per un totale di 30,56 miliardi di EUR, sostenendo 425 000 imprese;

Mercoledì 7 luglio 2021

54. ribadisce che il sostegno alle microimprese, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione deve restare un obiettivo fondamentale per la BEI che andrebbe ulteriormente rafforzato durante l'attuale crisi economica, in particolare per fornire loro sostegno in termini di finanziamento, internazionalizzazione, decarbonizzazione e accesso agli strumenti TIC; sottolinea che, spesso, le risorse amministrative a disposizione delle PMI sono limitate e che, pertanto, tali imprese dovrebbero avvalersi di canali di finanziamento facilmente accessibili; valuta positivamente gli sforzi compiuti per fornire assistenza e consulenza online alle PMI per quanto riguarda l'accesso ai prestiti della BEI e chiede che questa capacità di consulenza venga ampliata;
55. invita la BEI a integrare gli sforzi volti a costruire una società basata sui dati in modo trasparente, affidabile, interoperabile e inclusivo, prestando particolare attenzione all'adeguamento delle PMI per migliorarne la competitività;
56. sottolinea, a tale proposito, che le PMI europee registrano ritardi per quanto riguarda l'adozione delle tecnologie digitali e che soltanto il 66 % delle aziende manifatturiere dell'Unione ha adottato almeno una tecnologia digitale;
57. sottolinea la necessità di incrementare i prestiti destinati alle PMI a guida femminile, in modo da promuovere una ripresa più equa sotto il profilo di genere;
58. invita la BEI a mobilitare un sostegno sufficiente per le infrastrutture, al fine di garantire una rete Internet più veloce a tutte le regioni dell'Unione e colmare il divario digitale esistente e invita altresì la BEI a continuare a fornire sostegno alla promozione delle competenze digitali, specialmente per i lavoratori dipendenti in settori dell'economia nei quali si rendono necessari adeguamenti e riqualificazioni;
59. osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento dell'UE e l'insufficienza delle reti informatiche; invita la BEI ad allineare la sua strategia in materia di investimenti al fine di garantire una maggiore resilienza delle catene del valore del mercato interno e rafforzare il settore industriale dell'Unione, specialmente in ambiti strategici;
60. invita la BEI a svolgere un ruolo nel coadiuvare e nel finanziare la creazione di ecosistemi di innovazione ed economie della conoscenza in tutta l'UE e nel promuovere una trasformazione industriale basata sul territorio, grazie a cui le università, le imprese, le PMI e le start-up potranno sviluppare partenariati duraturi per il bene comune e offrire un reale contributo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal e alla digitalizzazione dell'economia;
61. sottolinea la necessità che la BEI si concentri in particolare sui progetti destinati ai giovani, specialmente le start-up e i progetti che si propongono di contrastare il problema sempre più importante della disoccupazione giovanile e della precarietà lavorativa dei giovani;

Investimenti nelle infrastrutture sociali e nel benessere

62. osserva che durante l'attuale crisi della COVID-19 i sistemi di protezione sociale negli Stati membri sono stati sottoposti a una pressione senza precedenti; invita la BEI a collaborare con la Commissione e gli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore sociale;
63. riconosce che la crisi generata dalla COVID-19 ha avuto un impatto sproporzionato su taluni segmenti della società; esorta la BEI ad assistere gli Stati membri nei progetti che combattono le disuguaglianze, comprese le disuguaglianze di genere e quelle che colpiscono le comunità emarginate;
64. accoglie con favore l'impegno della BEI a investire nel settore sociale, promuovendo così il benessere, l'accesso all'istruzione, alla salute e all'alloggio, come pure l'acquisizione delle competenze necessarie in un'economia moderna basata sulla conoscenza;
65. invita la BEI a sostenere i progetti negli Stati membri che attuano il pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e le riforme sociali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo;
66. osserva che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul benessere e sull'istruzione dei bambini in tutto il mondo, con milioni di bambini che non hanno ancora accesso all'istruzione a causa delle misure di confinamento e che sono pertanto esposti al rischio di regredire e di subire potenziali effetti permanenti; si compiace degli investimenti della BEI a favore dell'istruzione, poiché investire in tale settore significa contribuire a eliminare la povertà, stimolare la crescita economica e migliorare la parità di genere; chiede alla BEI di aumentare i suoi investimenti nel settore dell'istruzione in quanto contribuisce a mitigare il grave impatto della crisi della COVID-19 sui sistemi di istruzione a livello globale;

Mercoledì 7 luglio 2021

Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità fuori dall'UE

67. si compiace che la BEI sia il principale erogatore multilaterale di prestiti a livello mondiale e punti a sostenere le politiche di cooperazione esterna e di sviluppo dell'Unione; osserva che la BEI è attiva fuori dall'UE da oltre 50 anni e che, alla fine del 2020, aveva concesso prestiti per 150,1 miliardi di EUR in 150 diversi paesi, di cui 10,23 miliardi di EUR sottoscritti nel 2020;

68. invita la BEI ad applicare una sospensione dei suoi prestiti in sospeso, a valutare attentamente l'impatto del debito delle sue operazioni future e a esprimere il proprio sostegno pubblico alla creazione di un meccanismo multilaterale di rinegoziazione del debito per affrontare sia l'impatto della crisi che i requisiti di finanziamento dell'Agenda 2030, dato che tutti gli azionisti della BEI si impegnano a rispettare l'impegno del G20 di sospendere il debito di 77 paesi a seguito della crisi del debito connessa alla pandemia di COVID-19;

69. sottolinea la necessità che gli investimenti della BEI nei paesi terzi siano pienamente allineati all'azione esterna e alle priorità di sviluppo sostenibile dell'UE;

70. prende atto che la BEI rafforzerà ulteriormente il suo sostegno agli investimenti verdi al fuori dall'UE; insiste affinché la BEI applichi gli stessi standard e criteri per valutare i progetti all'interno dell'Unione e al suo esterno, compresi quelli recentemente concordati in seno alla tabella di marcia della banca per il clima;

71. ritiene, in tale contesto, che la BEI dovrebbe rafforzare il proprio monitoraggio e la rendicontazione dei progetti realizzati fuori dall'UE e migliorare la sua analisi degli impatti economici, sociali e ambientali nonché migliorare l'efficienza del quadro di misurazione dei risultati, rafforzando nel contempo gli obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani per i progetti nei paesi terzi;

72. ritiene che occorra prendere in considerazione indicatori calibrati destinati a misurare la riduzione delle disuguaglianze, la generazione di introiti fiscali per i paesi ospitanti e l'impatto sul genere e sui gruppi emarginati;

73. osserva che gli investimenti del settore privato saranno essenziali per colmare il deficit di finanziamento degli OSS; ricorda il ruolo cruciale della BEI nel ridurre i rischi per gli investimenti privati, in particolare in contesti fragili; esprime tuttavia preoccupazione per l'utilizzo di finanziamenti dell'UE per lo sviluppo per ridurre i rischi per gli investimenti privati, data la mancanza di prove circa la capacità di questa modalità finanziaria di dimostrare addizionalità e conseguire obiettivi di sviluppo, come recentemente riferito in occasione della revisione finale dell'EFSD e del parere della Corte dei conti europea (n. 7/2020); sottolinea la necessità che i donatori diano priorità ai finanziamenti basati sulle sovvenzioni come opzione standard, in particolare per i paesi meno sviluppati, e non privilegino la combinazione, le garanzie o qualsiasi prestito rispetto alle sovvenzioni, poiché questi non soddisfano gli obiettivi di sviluppo sostenibile e potrebbero aumentare l'onere del debito dei paesi;

74. accoglie con favore l'accordo concluso tra il Consiglio e il Parlamento sul regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; sottolinea in particolare il ruolo che la BEI svolgerà nel contesto del Fondo europeo per gli investimenti sostenibili;

75. sottolinea che i cambiamenti climatici costituiscono una sfida cruciale ai fini dello sviluppo sostenibile, giacché essi minacciano di peggiorare le condizioni di vita e aggravare la povertà; invita pertanto la BEI a dare la priorità agli investimenti nei progetti che aiutano i paesi terzi a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che garantiscano giustizia sociale e ambientale, sicurezza alimentare, servizi pubblici e opportunità economiche eque per i cittadini; accoglie positivamente il fatto che la BEI rafforzerà ulteriormente il suo sostegno agli investimenti verdi al di fuori dall'UE, il che, a sua volta, contribuirà a consolidare il ruolo dell'Unione quale leader globale per la sostenibilità climatica e ambientale;

76. invita la BEI, nel rispetto del suo mandato esterno, ad accrescere il suo impegno nei paesi meno sviluppati e in quelli colpiti da conflitti, potenziare la cooperazione con le delegazioni dell'UE e aumentare la sua presenza sul campo con personale aggiuntivo concentrandosi sulle questioni relative allo sviluppo;

Mercoledì 7 luglio 2021

Attuare la trasparenza, la rendicontabilità, la trasparenza e l'integrità

77. ricorda la sua richiesta relativa alla conclusione di un accordo interistituzionale tra la BEI e il Parlamento per migliorare l'accesso ai documenti e ai dati della BEI e rafforzare la responsabilità democratica, ivi compresa la capacità di presentare interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla BEI e la precisazione dei diritti del Parlamento e dei suoi deputati per quanto riguarda l'accesso ai documenti e ai dati nonché l'organizzazione di audizioni e dialoghi economici;

78. propone, inoltre e nel frattempo, l'istituzione di un protocollo per un memorandum di cooperazione interlocutorio tra la BEI e il Parlamento con effetto immediato, al fine di migliorare il dialogo interistituzionale e rafforzare la trasparenza e la responsabilità della BEI;

79. chiede alla BEI di incrementare la rendicontazione al Parlamento in merito alle sue decisioni, ai progressi raggiunti e all'impatto delle sue attività di concessione di prestiti, attraverso dialoghi strutturati regolari, nonché di applicare le stesse disposizioni in materia di rendicontazione e responsabilità previste dal regolamento sul FEIS⁽⁸⁾;

80. invita la BEI a intensificare i propri sforzi in termini di comunicazione; ritiene essenziale che la BEI interagisca con i cittadini dell'Unione al fine di illustrare meglio le finalità delle sue politiche e il suo contributo alla loro vita quotidiana;

81. si compiace che nel dicembre 2020 la BEI abbia avviato una consultazione pubblica sul riesame della propria politica di trasparenza; constata tuttavia che l'attuale proposta non soddisfa le richieste avanzate alla BEI dal Parlamento e dalle organizzazioni della società civile affinché rafforzi la sua politica di trasparenza conformemente alle migliori prassi e norme applicate dalle altre istituzioni finanziarie;

82. invita la BEI a garantire la pubblicazione tempestiva di informazioni più ampie su tutte le sue attività di finanziamento in linea con le migliori prassi internazionali, comprese le valutazioni di tipo ambientale e sociale, per renderle accessibili ai potenziali beneficiari, ai gruppi interessati e alle organizzazioni locali della società civile;

83. ribadisce il suo invito alla BEI ad agire in base alla «presunzione di divulgazione»; chiede in particolare la pubblicazione tempestiva degli ordini del giorno e dei processi verbali completi delle riunioni del comitato di gestione e del consiglio di amministrazione; sottolinea che la futura politica di trasparenza dovrebbe rafforzare gli obblighi di trasparenza per tutte le sue operazioni, nonché obbligare i promotori dei progetti di rendere pubbliche le valutazioni d'impatto ambientale, prevedendo obblighi di trasparenza rigorosi, ma proporzionati, nelle specifiche clausole contrattuali sottoscritte con tutti i clienti della BEI;

84. ribadisce il suo invito a divulgare i pareri formulati dalla Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI sulle sue operazioni di finanziamento, al fine di verificarne la conformità alle pertinenti normative e politiche dell'UE; invita la Commissione e la BEI a raggiungere un accordo per garantire la piena trasparenza su tali pareri e le loro motivazioni di base;

85. rileva che la nomina dell'ex vicepresidente della BEI a membro del consiglio di amministrazione di Iberdrola ha destato seri timori in merito ai rischi di conflitti di interesse, nonostante il fatto che questo trasferimento sia stato debitamente notificato in anticipo e abbia rispettato le disposizioni applicabili agli ex membri del comitato direttivo della BEI; rileva inoltre che il parere vincolante del comitato di etica e conformità della BEI emesso prima della nomina non ha sollevato obiezioni in merito e chiede che siano fornite ulteriori spiegazioni su tale parere; osserva che lo svolgimento di tale attività dopo una carica pubblica senza prevedere alcun periodo di restrizione costituisce un rischio per la reputazione e l'indipendenza della BEI; ricorda che la Mediattrice europea ha stabilito che la decisione dell'Autorità bancaria europea di non vietare al proprio direttore esecutivo di divenire amministratore delegato di una lobby del settore finanziario costituisce un atto di cattiva amministrazione e che il divieto di assumere tale carica avrebbe costituito una misura necessaria e proporzionata; invita la BEI a valutare la necessità di migliorare ulteriormente la trasparenza e le prassi relative ai conflitti di interessi;

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Mercoledì 7 luglio 2021

86. esprime preoccupazione per il fatto che otto vicepresidenti della BEI, oltre alle loro responsabilità settoriali, si occupano anche di vigilare sulle proposte di progetti per i loro paesi di origine, detenendo anche altre responsabilità a livello nazionale; lamenta che la BEI non abbia dato seguito alla richiesta del Parlamento europeo di includere nel codice di condotta del comitato direttivo una disposizione che escluda la possibilità per i loro membri di vigilare sui prestiti o sull'attuazione dei progetti nei loro paesi d'origine;

87. accoglie con favore il riesame interno e la revisione, da parte della BEI, della sua politica antifrode e la sua intenzione di estenderne l'applicabilità a livello del gruppo, applicandola quindi sia alla BEI che al FEI; esorta la BEI ad adottare un approccio ambizioso e ampio a tale revisione e ad affrontare le attuali lacune nei suoi meccanismi di dovere di diligenza e di controllo interno nonché a rafforzare la sua politica contro la frode e la corruzione, conformemente alle ripetute richieste del Parlamento;

88. sottolinea l'importanza che l'ufficio della BEI incaricato delle indagini antifrode disponga di competenze solide e di risorse sufficienti e che sia indipendente; invita la BEI a migliorare la sua cooperazione con il Mediatore europeo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, se del caso, la Procura europea e di segnalare i casi di rilevanza penale alle autorità nazionali; esorta la BEI a rafforzare l'autonomia e l'efficienza del meccanismo di denuncia e della divisione Indagini sulle frodi;

89. ricorda che la Commissione ha chiesto alla BEI di condividere maggiori informazioni sull'applicazione effettiva delle clausole contrattuali che consentono alla BEI di interrompere o ritirare i finanziamenti⁽⁹⁾ e si attende che il Parlamento abbia pieno accesso a tali informazioni;

90. accoglie con favore i progressi conseguiti con l'attuazione della strategia del gruppo BEI per la parità di genere e il suo piano d'azione in materia; prende atto della relazione del 2019 sui progressi compiuti in materia di diversità e inclusione; constata che le donne rappresentano il 51,4 % del personale della BEI;

91. deplora il fatto che le donne non siano ancora sufficientemente rappresentate nelle posizioni dirigenziali e di alto livello; ritiene che occorra fare di più a tale proposito durante l'attuazione della seconda fase del piano di azione nel 2021 e invita, pertanto, la BEI a incoraggiare ulteriormente la partecipazione delle donne e a promuovere attivamente una rappresentazione di genere bilanciata nelle sue posizioni dirigenziali; invita la BEI a rafforzare ulteriormente la promozione di tutte le forme di diversità e inclusione in seno alla sua organizzazione e a stabilire obiettivi ambiziosi;

92. esorta la BEI a raccogliere, laddove possibile, dati disaggregati per genere e a mettere a punto strumenti e metodologie per realizzare analisi di genere e valutazioni d'impatto sulle questioni di genere per i progetti e le operazioni della BEI sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi, nonché a consultare esperti indipendenti a tale scopo;

93. esprime serie preoccupazioni in merito alle accuse di molestie e all'ambiente di lavoro presso la BEI; riconosce i recenti sforzi compiuti dalla BEI per affrontarle unitamente ad altre questioni relative al personale; esorta la BEI a garantire l'effettiva applicazione di una politica di intransigenza totale nei confronti di tutti i tipi di molestie, comprese misure preventive e protettive nonché meccanismi adeguati e affidabili di denuncia e sostegno alle vittime; esorta la dirigenza della BEI a intavolare veramente un dialogo con i rappresentanti del personale per rispondere alle loro preoccupazioni;

94. si compiace che la BEI riesaminerà le proprie norme ambientali e sociali e chiede una consultazione pubblica ampia e inclusiva su tali questioni; sottolinea la possibilità che la BEI includa ulteriori standard per altre priorità politiche; chiede alla BEI di includere anche gli aspetti sociali nella valutazione dell'impatto negativo di potenziali investimenti;

95. ribadisce che la sostenibilità, ai sensi del diritto dell'UE⁽¹⁰⁾, è un concetto ampio e che gli investimenti sono sostenibili solo se tengono conto del principio «non arrecare un danno significativo» in relazione agli obiettivi di sostenibilità sociale o ambientale; accoglie con favore l'impegno della BEI ad allineare pienamente la sua metodologia di monitoraggio per l'azione per il clima e gli obiettivi di sostenibilità ambientale con il quadro definito dalla tassonomia dell'UE, compresa l'integrazione del principio «non arrecare un danno significativo»⁽¹¹⁾ in tutte le sue operazioni;

⁽⁹⁾ Sintesi della valutazione della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (SWD(2019)0333), 13 settembre 2019.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1), articolo 2.

⁽¹¹⁾ Tabella di marcia della BEI per il clima, pag. 55.

Mercoledì 7 luglio 2021

96. sollecita la BEI a cogliere tale opportunità per rafforzare la sua politica in materia di diritti umani; auspica, in particolare, che gli obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani siano rafforzati e che sia dato maggiore spazio alla dimensione dei diritti umani nella sua programmazione dei progetti, segnatamente per i progetti nei paesi terzi;

97. si attende che la BEI effettui un attento monitoraggio che tenga pienamente conto delle preoccupazioni espresse dalle parti coinvolte e dai soggetti interessati, in particolare in relazione alle violazioni dei diritti umani;

98. sottolinea che le società partecipate della BEI dovrebbero rispettare i principi della buona governance, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; si compiace che la BEI non partecipi a operazioni nuove o rinnovate con soggetti costituiti o stabiliti in giurisdizioni che figurano negli elenchi ai fini fiscali o di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che sia svolta una valutazione caso per caso dei rischi in relazione alle controparti contraenti costituite o stabilite in giurisdizioni normalmente cooperative ma che non hanno ancora risolto le criticità ancora in essere in materia di buona governance fiscale (giurisdizioni elencate all'allegato II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali);

99. sottolinea che sono necessarie verifiche esaustive per garantire che le controparti non beneficino di altri nessi giuridici con dette giurisdizioni; invita inoltre la BEI ad attuare misure di prevenzione e a realizzare valutazioni periodiche sul ricorso da parte dei partner a giurisdizioni fiscali non cooperative e a pratiche fiscali dannose;

100. sollecita il gruppo BEI ad aggiornare in futuro la sua politica relativa alle giurisdizioni non cooperative sulla base dei futuri sviluppi in materia di buona governance fiscale nell'UE o a livello internazionale; ricorda che la politica prevede un divieto generale di realizzare operazioni con controparti contraenti costituite o stabilite in giurisdizioni non cooperative, se non sulla base di condizioni rigorose;

101. prende atto del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, adottato dalla BEI nel dicembre 2020; teme tuttavia che il quadro delineato non contenga disposizioni dettagliate quanto alle procedure specifiche per allineare le attività della Banca al diritto dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela e in particolare in caso di misure rafforzate in tal senso;

102. ribadisce i timori già espressi dal Parlamento circa l'assenza di controllo sui fondi gestiti dagli intermediari finanziari e la difficoltà di monitorare i beneficiari finali e la conformità ai criteri di ammissibilità;

103. si compiace che la BEI si stia attualmente adoperando per elaborare orientamenti riguardanti l'allineamento delle controparti; invita la BEI a mettere a punto un piano d'azione ambizioso finalizzato alla creazione di un «quadro per l'allineamento delle controparti» e fare in modo che gli orientamenti prevedano una maggiore trasparenza e un dovere di diligenza più rigoroso per i suoi partner e che la loro ammissibilità a erogare i finanziamenti sostenuti dalla BEI sia assoggettata a severi criteri in materia di condizionalità, etica, integrità e sociale e ambientale; ribadisce che questo quadro dovrebbe altresì prevedere per tutti gli intermediari finanziari e i clienti aziendali l'obbligo di disporre quanto prima ed entro il 2025 di un piano di decarbonizzazione lungimirante, allineato all'accordo di Parigi e che preveda obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici, fatta salva la possibilità per la BEI di offrire assistenza tecnica nella messa a punto di tali piani di decarbonizzazione;

104. chiede alla BEI di pubblicare, pur nel rispetto dei dati commerciali sensibili, informazioni più sistematiche, approfondite e complete sugli intermediari finanziari responsabili della mobilitazione dei suoi fondi (198), e di includere clausole contrattuali relative all'obbligo di informativa da parte di tali istituzioni sull'attività di prestito;

105. sottolinea che la BEI dovrebbe rafforzare e avvalersi appieno di clausole contrattuali che le consentano di sospendere i pagamenti o altre azioni volte a tutelare l'integrità e la reputazione delle sue operazioni, nel caso in cui i progetti non rispettino le norme ambientali, sociali, fiscali e in materia di diritti umani e trasparenza;

106. chiede inoltre l'introduzione di una rigida politica di esclusione da applicare ai soggetti coinvolti in casi di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altri illeciti;

107. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Corte dei conti europea (ECA) sui fondi del bilancio dell'Unione gestiti dalla BEI e chiede alle istituzioni di trovare un accordo sul rafforzamento dei diritti di controllo della Corte dei conti europea entro i limiti dei trattati dell'UE;

Mercoledì 7 luglio 2021

108. prende atto delle critiche dell'ECA nella sua relazione speciale n. 2/2020 dal titolo «Il polo europeo di consulenza sugli investimenti: creato per promuovere gli investimenti nell'UE, ha ancora un impatto limitato» e invita la BEI a trarre le necessarie conclusioni per le sue attività future;

109. invita l'ECA a elaborare una relazione speciale recante raccomandazioni sulle prestazioni delle attività della BEI e il loro allineamento alle politiche e agli obiettivi dell'UE;

110. prende atto della relazione speciale n. 3/2019 dell'ECA dal titolo «Fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS», in particolare, le sue osservazioni sulla necessità di indicatori comparabili di performance e monitoraggio per tutti gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dell'UE; invita la Commissione a garantire un adeguato follow-up in collaborazione con la BEI, in quanto principale esecutore nel contesto di InvestUE;

o

o o

111. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0332

Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2019 (2020/2245(INI))

(2022/C 99/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione di attività 2019 del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI),
- viste la relazione finanziaria 2019 e la relazione statistica 2019 del gruppo BEI,
- viste la relazione sulla sostenibilità 2019 e la relazione di accompagnamento sull'impronta di carbonio del gruppo BEI,
- vista la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza del gruppo BEI nel 2019,
- vista la relazione 2019 sul meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce,
- vista la relazione annuale 2019 sull'attività della BEI in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico e nei paesi e territori d'oltremare,
- vista la relazione annuale del comitato di verifica per l'esercizio 2019,
- vista la relazione della BEI sugli investimenti 2019/2020: accelerare la trasformazione dell'Europa,
- vista la relazione 2019 sul governo societario del gruppo BEI,
- vista la relazione 2019 sulle attività di indagine sulle frodi,
- visto il piano operativo del gruppo BEI per il 2019,
- vista la relazione 2019 sul Fondo europeo per gli investimenti strategici della Banca europea per gli investimenti al Parlamento europeo e al Consiglio,
- vista la relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea (ECA), del 29 gennaio 2019, dal titolo «Fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS» ⁽¹⁾,
- vista la relazione speciale n. 12/2020 dell'ECA, del 12 maggio 2020, dal titolo «Polo europeo di consulenza sugli investimenti: creato per promuovere gli investimenti nell'UE, ha ancora un impatto limitato»,
- vista la relazione 2019 del polo europeo di consulenza sugli investimenti,
- viste la valutazione della Commissione della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (SWD(2019)0333), e la relativa sintesi (SWD(2019)0334), pubblicate il 13 settembre 2019,
- visti gli articoli 3 e 9 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5, a esso allegato, sullo statuto della BEI, nonché il suo protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale,

⁽¹⁾ <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=49051>

Mercoledì 7 luglio 2021

- visto il regolamento della Banca europea per gli investimenti,
 - visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici ⁽²⁾,
 - vista la relazione della Commissione del 28 maggio 2019 sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2018 (COM(2019)0244),
 - visto l'accordo tripartito del settembre 2016 tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti,
 - vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti — relazione annuale 2018 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0215/2021),
- A. considerando che il trattato vincola la BEI a contribuire all'integrazione, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo regionale dell'UE tramite strumenti di investimento ad hoc quali prestiti, capitale azionario, garanzie, meccanismi di ripartizione del rischio e servizi di consulenza;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 309 TFUE, l'obiettivo principale della BEI è contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione, agevolando il finanziamento di progetti per la valorizzazione delle regioni meno sviluppate e di progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
- C. considerando che, a norma del trattato, il gruppo BEI è tenuto a contribuire all'integrazione e allo sviluppo regionale dell'UE, conformemente all'articolo 309 TFUE e al protocollo n. 28;
- D. considerando che l'UE ha affrontato una notevole mancanza di investimenti dall'inizio della crisi finanziaria, affrontando nel contempo un'urgente domanda di investimenti per far fronte alla necessaria trasformazione verde e digitale dell'economia e della società;
- E. considerando che la BEI ha adottato una nuova politica di finanziamento nel settore dell'energia nel novembre 2019 e una tabella di marcia della Banca per il clima nel dicembre 2020;
- F. considerando che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel finanziare il Green Deal europeo attraverso il piano di investimenti per un'Europa sostenibile;
- G. considerando che è previsto che la BEI sostenga una transizione verde equa tramite il meccanismo per una transizione giusta;
- H. considerando che gli obiettivi di politica pubblica come la coesione territoriale e sociale, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla disoccupazione (giovanile), alla povertà e all'esclusione sociale dovrebbero costituire il fulcro dell'attenzione degli obiettivi della Banca nell'assolvimento del suo compito di contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno;
- I. considerando che, tra il 2014 e il 2019, la Banca ha erogato oltre 100 miliardi di EUR di finanziamenti nelle regioni della coesione;
- J. considerando che la BEI sta valutando di diventare la prima Banca di sviluppo multilaterale ad essere allineata all'accordo di Parigi e che il Consiglio ha già chiesto alla BEI e alla BERS di presentare tali piani in vista di future discussioni;

⁽²⁾ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0191.

Mercoledì 7 luglio 2021

- K. considerando che le salvaguardie contro la frode, compresa la frode fiscale e il riciclaggio di denaro, e contro il finanziamento del terrorismo e la corruzione devono essere debitamente incluse nella dovuta diligenza e nelle condizioni contrattuali della BEI;
- L. considerando che la BEI svolge un ruolo importante al di fuori dell'UE attraverso le sue attività di concessione di prestiti esterni, in qualità di maggiore istituto finanziario multilaterale al mondo;
- M. considerando che la BEI svolge un ruolo centrale negli sforzi dell'UE volti a garantire l'attuazione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile;

Principali risultati delle attività di finanziamento della BEI nel 2019

1. osserva che, nel 2019, le assegnazioni di prestiti della Banca sono ammontate a 63,3 miliardi di EUR (di cui 61,9 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca), un importo in linea con l'obiettivo indicato nel piano operativo per il 2019 (63 miliardi di EUR +/-10 %) e notevolmente superiore ai volumi del 2018 (55,6 miliardi di EUR, di cui 54,3 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca); rileva che gli esborsi totali sono ammontati a 48,1 miliardi di EUR nel 2019 (di cui 47,5 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca), mentre nel 2018 erano stati 52,6 miliardi di EUR (di cui 51,8 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca); osserva che la BEI ha ottenuto buoni risultati finanziari, con un avanzo netto annuale pari a 2,4 miliardi di EUR nel 2019 (nel 2018 era stato di 2,3 miliardi di EUR);
2. prende atto del tasso di prestiti deteriorati, attestatosi allo 0,4 % del portafoglio complessivo dei prestiti alla fine del 2019 (alla fine del 2018 era stato dello 0,3 %), nonostante la recente transizione della Banca verso operazioni di prestito a più alto rischio;
3. constata con soddisfazione che nel 2019 la BEI ha raggiunto il suo obiettivo annuale in materia di coesione, erogando crediti pari ad almeno il 30 % di tutte le nuove operazioni nei paesi UE, nei paesi in fase di preadesione e nei paesi dell'EFTA; osserva che nel 2019 l'UE ha fornito 16,13 miliardi di EUR a progetti nelle regioni della coesione dell'UE; sottolinea l'importanza fondamentale di continuare a sostenere lo sviluppo regionale e gli obiettivi di coesione economica e sociale dell'UE, come previsto dal protocollo n. 28 allegato ai trattati;
4. prende atto dell'inclusione nel piano operativo della BEI per il 2019 di riferimenti al recesso del Regno Unito dall'UE e dei risultati dei dibattiti sul ruolo della BEI nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; condivide l'accento posto sull'area «attività speciali» a maggiore rischio, comprendente progetti associati al FEIS e ai servizi di consulenza, con 530 nuove assegnazioni previste nel 2019 a sostegno di investimenti per 35 miliardi di EUR;
5. accoglie con favore la nuova strategia azionaria del gruppo BEI tesa ad affrontare con maggiore efficacia la carenza di investimenti nel mercato azionario; invita la BEI ad attuare la raccomandazione formulata nello studio dal titolo «The EIB and the new EU missions framework» (La BEI e il nuovo quadro delle missioni dell'UE) al fine di promuovere ulteriormente l'assunzione di rischi di maggiore entità mettendo a punto adeguati strumenti finanziari «pazienti», a lungo termine e a più alto rischio basati sui meccanismi esistenti di condivisione dei rischi (ad esempio, FEIS, InnovFin);
6. accoglie con favore l'adozione nel 2019 della nuova valutazione del rischio climatico volta a garantire un'analisi sistematica dei rischi climatici fisici nei prestiti diretti, che permette alla BEI e al cliente di comprendere in che modo i cambiamenti climatici possono incidere sul progetto finanziato e di individuare misure correttive;
7. plaude all'adozione di una nuova politica fiscale nel marzo 2019 che include misure tese a contrastare l'elusione fiscale attraverso l'adeguata verifica dell'integrità fiscale e un pacchetto di strumenti per la lotta all'elusione fiscale; osserva che la BEI non potrà investire nei paesi inclusi nella lista nera dell'UE di giurisdizioni vietate e che le giurisdizioni non conformi saranno oggetto di una «vigilanza rafforzata»; ribadisce che la dovuta diligenza fiscale rafforzata dovrebbe applicarsi laddove nella struttura aziendale dei clienti, dei promotori o degli intermediari compaiano paradisi fiscali;
8. invita la BEI a utilizzare pienamente il suo pacchetto di strumenti per la lotta all'elusione fiscale per i progetti sensibili al rischio durante la sua dovuta diligenza fiscale e a ricorrere ai requisiti di trasferimento se necessario; prende atto del quadro rivisto del gruppo BEI in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML-CFT) ed esorta la BEI ad aggiornare la sua politica in vista della quinta direttiva antiriciclaggio, entrata in vigore nel gennaio 2020, e a cooperare con le autorità competenti per garantire l'imposizione di sanzioni adeguate in caso di violazione e norme rigorose per gli intermediari finanziari;

Mercoledì 7 luglio 2021

9. osserva che nel 2019 il meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce ha registrato 84 nuovi casi, ne ha gestiti 173 e chiusi 113; invita la BEI a continuare ad adoperarsi affinché la società civile possa segnalare i casi che a suo avviso destano preoccupazione, i quali saranno trattati in maniera efficace e indipendente; sottolinea l'importanza di monitorare le modalità di attuazione delle raccomandazioni del meccanismo per il trattamento delle denunce; invita la BEI a tenere conto delle conclusioni del meccanismo per il trattamento delle denunce attraverso azioni concrete;

10. accoglie con favore il fatto che la BEI stia attuando la sua politica di esclusione e si impegni per applicarla in modo rigoroso tramite procedure di esclusione discrezionali e accordi transattivi; chiede alla BEI di riferire in merito al numero e all'ambito di applicazione delle decisioni di sospensione/interruzione dei pagamenti e/o di recupero dei prestiti o delle richieste di rimborso anticipato dei prestiti come conseguenza di condotte vietate o altre pratiche scorrette che riguardano le attività finanziate; invita la BEI a riferire in merito alla natura del sostegno finanziario interessato dalla presunta condotta scorretta e alla distribuzione geografica di tali casi, ove legalmente possibilmente;

11. accoglie con favore l'aggiornamento del gruppo BEI sulla COVID-19 nella sua relazione finanziaria 2019, che illustra il pacchetto di risposte di emergenza adottato nel 2020 a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e dei settori a media capitalizzazione nell'Unione, comprende linee di liquidità e sistemi di garanzia per le banche e programmi di acquisto di titoli garantiti da attività, e tiene conto dell'istituzione di un Fondo europeo di garanzia rivolto al sostegno finanziario delle PMI; prende atto con soddisfazione del fatto che il gruppo BEI ha esteso i suoi contributi al di fuori dell'UE, con un'attenzione particolare agli investimenti nei settori sanitario e privato; esorta la BEI a chiedere alle imprese che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di garanzia o di altri programmi di finanziamenti istituiti per far fronte alla crisi COVID-19 di contribuire al conseguimento degli obiettivi 2030 proposti dalla Commissione nel piano d'azione per il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché di rispettare una serie di condizioni sociali e ambientali, ivi compresa l'adozione di piani di decarbonizzazione, così da rafforzarne la resilienza, e di astenersi dal pagamento di dividendi, bonus per alti dirigenti e riacquisti di azioni;

12. accoglie con favore, a tale proposito, lo sportello PMI del fondo InvestEU; sottolinea la necessità di porre l'accento sui finanziamenti a lungo termine, nello specifico sostenendo i progetti che altrimenti non sarebbero finanziati, in particolare quelli destinate alle start-up e alle PMI innovative; evidenzia tuttavia che le attività di finanziamento della BEI non possono sostituire politiche di bilancio sostenibili negli Stati membri; chiede alla BEI di aumentare gli investimenti a favore delle innovazioni pionieristiche, in particolare nell'ambito della transizione verde, al fine di sostenere le imprese europee;

13. invita la BEI ad aumentare i finanziamenti volti ad affrontare la transizione tecnologica, sostenere lo sviluppo di competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro attuale e futuro, promuovere ulteriormente gli investimenti nelle competenze digitali di imprenditori e lavoratori dipendenti, nell'infrastruttura digitale e nello sviluppo di capacità per la digitalizzazione, fornire fondi per la ricerca e l'innovazione a lungo termine e le PMI, sostenere l'economia sociale e rafforzare la coesione sociale e territoriale, in particolare colmando le attuali lacune negli investimenti nel settore delle infrastrutture e dell'edilizia residenziale pubblica;

14. prende atto delle differenze esistenti tra gli Stati membri in termini di situazione e capacità economiche e sottolinea l'importanza di garantire una transizione equa per aiutare le regioni e i paesi maggiormente interessati ad adattarsi ai cambiamenti imminenti affinché nessuno rimanga indietro; sottolinea la necessità di sostenere in modo proattivo le zone dove i posti di lavoro dipendono attualmente da industrie ad alta emissione, mediante investimenti ingenti nella formazione e nelle opportunità economiche alternative per garantire un'occupazione di qualità, assicurando in tal modo un'agevole transizione; ritiene essenziali la coerenza e il coordinamento con gli altri strumenti di finanziamento dell'UE in tale ambito;

15. ricorda il piano d'azione per la parità di genere, sostenuto con l'intenzione di orientare l'attuazione della strategia di genere della BEI e di integrare la promozione della parità di genere nel modello di business della BEI; invita la BEI a riferire in merito ai progressi ottenuti nella prima fase del piano d'azione riguardo a obiettivi quali la revisione del quadro di dovuta diligenza per affrontare i rischi e gli effetti degli investimenti della BEI sui diritti delle donne, la garanzia della parità di accesso ai vantaggi prodotti dagli investimenti della BEI e la realizzazione di investimenti nella partecipazione delle donne all'economia e al mercato del lavoro;

Mercoledì 7 luglio 2021

Funzionamento ed efficacia del FEIS

16. ricorda che il FEIS dispone di una struttura di governance distinta rispetto alla BEI e che le sue operazioni di investimento hanno luogo nel quadro di due aree tematiche, vale a dire lo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione gestito dalla BEI e lo sportello per le PMI gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

17. prende atto dei risultati presentati nella relazione del polo europeo di consulenza sugli investimenti del 2019; elogia l'impatto positivo del polo stesso; invita a rafforzare ulteriormente le capacità finanziarie e consultive interne della BEI al fine di garantire un impegno duraturo nell'attuazione e nel finanziamento a lungo termine delle missioni dell'UE, quali la lotta contro il cancro, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la realizzazione di una transizione equa nelle regioni più colpite dalle trasformazioni previste dal Green Deal, la protezione degli oceani, la vita in città più pulite, la salute del suolo e la sicurezza alimentare; accoglie con favore il fatto che, dando seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti, nel luglio 2019 la BEI ha presentato uno studio dal titolo «Study in response to ECA Recommendation 5: improving the geographical spread of EFSI supported investment» (Studio in risposta alla raccomandazione n. 5 della Corte dei conti europea: migliorare la copertura geografica degli investimenti sostenuti dal FEIS); prende atto delle conclusioni di tale analisi, che documenta i notevoli sforzi profusi dalla BEI e dalla Commissione per facilitare una ripartizione geografica più equilibrata dei finanziamenti del FEIS al fine di contribuire alla convergenza economica sostenibile e a lungo termine in tutta l'Unione;

18. invita la BEI a rendere più equilibrata la distribuzione geografica dei suoi finanziamenti, conformemente al suo ruolo nel garantire la coesione territoriale e sociale; chiede alla BEI di far fronte alle carenze che impediscono ad alcune regioni o Stati membri di approfittare pienamente dei suoi strumenti finanziari;

19. chiede di rafforzare l'assistenza tecnica e le competenze finanziarie delle amministrazioni locali e regionali, in particolare nelle regioni con scarsa capacità di investimento, prima dell'approvazione dei progetti, al fine di migliorare l'accessibilità; chiede una maggiore cooperazione con le banche e gli istituti di promozione nazionali;

Il ruolo della BEI nel finanziamento del Green Deal europeo

20. rammenta che nel novembre 2019, in linea con l'ambizione politica alla base del Green Deal europeo, il consiglio di amministrazione della BEI ha deciso di rafforzare l'impegno del gruppo BEI in ambito climatico e ambientale allo scopo di trasformare la BEI da «una banca dell'UE che sostiene l'azione per il clima» a «la banca dell'UE per il clima» e si è impegnato ad aumentare gradualmente la percentuale di finanziamenti destinati all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale fino a raggiungere il 50 % delle sue operazioni nel 2025 e ad allineare tutte le attività di finanziamento agli obiettivi dell'accordo di Parigi a partire dalla fine del 2020; accoglie con favore l'adozione della tabella di marcia per il clima; invita la BEI a valutare la coerenza dei progetti già in preparazione prima del novembre 2020 con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, garantendo nel contempo la continuità operativa, tenendo conto del periodo di transizione previsto fino alla fine del 2022;

21. accoglie con favore l'utilizzo di un prezzo ombra del carbonio in progressivo aumento da parte della BEI nel quadro di un approccio globale teso a garantire che le operazioni della Banca siano coerenti con l'obiettivo di 1,5 °C, garantendo allo stesso tempo una transizione giusta verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio che non lasci indietro nessuno;

22. osserva che il problema del clima non può essere risolto senza il sostegno dell'industria e che è possibile realizzare un cambiamento su vasta scala solo se si tiene conto delle esigenze dell'industria e si forniscono gli incentivi necessari per trovare soluzioni climatiche innovative;

23. osserva che secondo la relazione sulla sostenibilità della BEI, le emissioni assolute del suo portafoglio nel 2019 sono stimate in 3,9 milioni di tonnellate di CO₂e all'anno, rispetto a 2,2 milioni di tonnellate di CO₂e all'anno nel 2018, e che le emissioni complessive ridotte o evitate nel quadro degli stessi finanziamenti sono stimate in 3,1 milioni di tonnellate di CO₂e all'anno nel 2019 rispetto a 3,5 milioni di tonnellate di CO₂e all'anno nel 2018; invita la BEI a intensificare gli sforzi tesi a ridurre le emissioni assolute; chiede alla BEI di fornire sistematicamente informazioni sui calcoli riguardanti l'impronta di gas a effetto serra per tutti i progetti soggetti ai calcoli sull'impronta di carbonio, in modo da migliorare la trasparenza;

Mercoledì 7 luglio 2021

24. accoglie con favore la politica di finanziamento nel settore dell'energia concordata dal consiglio di amministrazione della BEI nel novembre 2019 e in particolare la decisione di non finanziare più progetti riguardanti la produzione di energia da combustibili fossili; osserva tuttavia che i progetti di infrastrutture per il gas inclusi nel quarto elenco di progetti di interesse comune e i progetti riguardanti il gas già in fase di valutazione al 14 novembre 2019 non sono esclusi dai finanziamenti della BEI fino alla fine del 2021; sottolinea che tali progetti potrebbero essere finanziati purché contribuiscano al compito della BEI di facilitare una transizione giusta e uno sviluppo equilibrato nell'UE; rileva che nel 2019 la BEI ha stanziato finanziamenti pari a 685 milioni di EUR per il trasporto e la distribuzione di petrolio e gas naturale; invita la BEI a valutare e ad affrontare i potenziali rischi legati alla dipendenza da attività ad alta intensità di carbonio;

25. ricorda alla BEI l'invito del Parlamento a spiegare come il gasdotto transanatolico e il gasdotto transadriatico si allineeranno agli obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine del 2020; osserva che il progetto è oggetto di un'indagine da parte della Mediatrice europea⁽⁴⁾ relativamente all'incapacità della BEI di garantire un'adeguata valutazione d'impatto climatico per entrambi i progetti; esorta la BEI a ovviare a eventuali carenze nella valutazione d'impatto ambientale e ad affrontare in via prioritaria gli effetti negativi a livello ambientale, climatico e sociale;

26. osserva che, nel quadro dell'attuale politica di finanziamento nel settore dell'energia, le centrali elettriche a gas e i progetti riguardanti le reti del gas destinate al trasporto di gas a basso tenore di carbonio sono ammissibili a condizione che vi sia un «piano credibile» che preveda l'inclusione di una traiettoria delle emissioni nel contratto di finanziamento della BEI; invita la BEI a garantire che i criteri in base ai quali detti piani possono essere considerati credibili siano conformi al suo mandato di contribuire a una transizione giusta, al fine di evitare il rischio di sovvenzionare progetti nel settore del gas non in linea con gli obiettivi climatici; constata che la BEI effettuerà una revisione intermedia della politica di finanziamento nel settore dell'energia all'inizio del 2022;

27. rileva che nel 2019 la BEI ha sostenuto numerosi progetti nel settore idroelettrico; accoglie con favore gli orientamenti ambientali, climatici e sociali in materia di sviluppo dell'energia idroelettrica; accoglie con favore il fatto che la BEI stia attualmente aggiornando i suoi obblighi in materia di rendicontazione per i prestiti mediati da intermediari, per tenere conto dell'allineamento delle controparti all'accordo di Parigi e alla tassonomia dell'UE sulla finanza sostenibile, e che stia rivedendo il suo quadro di sostenibilità ambientale e sociale; sottolinea che tali nuovi requisiti dovrebbero migliorare la trasparenza delle operazioni della BEI che coinvolgono intermediari finanziari, in modo da individuare ed evitare che i progetti nel settore idroelettrico sia all'interno che all'esterno dell'UE producano possibili effetti negativi sull'ambiente o sui diritti umani, salvaguardando al tempo stesso l'accesso delle PMI ai finanziamenti;

28. ricorda che il gruppo BEI dispone di un quadro ambientale e sociale e accoglie con favore il fatto che la BEI riferisca in merito alle conseguenze economiche, sociali e ambientali e fornisca valutazioni ex-ante ed ex-post delle attività di controllo riguardanti le conseguenze sociali e ambientali; esprime preoccupazione in merito al rischio che la BEI e il FEI finanzino attività ad alta intensità di carbonio attraverso gli intermediari finanziari; invita il gruppo BEI a monitorare maggiormente la conformità ai criteri ambientali, sociali, di governance e di tassazione equa vincolanti nel quadro dei futuri orientamenti sull'allineamento delle controparti, compresi elenchi di attività limitate e l'obbligo incombente ai clienti di elaborare piani di decarbonizzazione chiari e vincolanti in linea con l'accordo di Parigi, salvaguardando al tempo stesso l'accesso delle PMI ai finanziamenti;

29. sottolinea che le esigenze finanziarie degli agricoltori, in particolare dei giovani agricoltori e dei nuovi entranti, sono notevoli e che gli agricoltori e le imprese di questo settore hanno una minore percentuale di successo quando presentano domanda di finanziamento; chiede alla BEI di definire iniziative di finanziamento che promuovano l'accessibilità dei finanziamenti per il settore agricolo;

30. prende atto del crescente coinvolgimento del gruppo BEI nel settore agricolo; insiste sulla necessità che i finanziamenti della BEI sostengano le comunità rurali e la transizione del settore agricolo in linea con gli obiettivi della politica europea, compreso un maggiore rispetto per il benessere degli animali, e sul fatto che essi dovrebbero evitare di contribuire a densità di popolamento superiori alla capacità portante dell'ambiente;

(4) Depositata dalle ONG ambientaliste CEE Bankwatch Network, Counter Balance, Re:Common e Friends of the Earth Europe.

Mercoledì 7 luglio 2021

31. osserva che i finanziamenti destinati ai trasporti nell'Unione nel 2019 sono stati superiori a quelli del 2018 (9 325 milioni di EUR rispetto a 8 237 milioni di EUR nel 2018) e che la riduzione dei finanziamenti per strade e autostrade è stata compensata dall'aumento dei finanziamenti nel settore ferroviario e aereo; sottolinea l'importanza di allineare la politica di finanziamento del settore dei trasporti e il portafoglio della BEI per i trasporti con la tabella di marcia della Banca per il clima, in particolare in relazione alla decarbonizzazione del suddetto settore entro il 2050, oltre che con la futura strategia della Commissione per la mobilità sostenibile e intelligente in risposta al nuovo Green Deal europeo e con altri ambiti della politica dei trasporti dell'UE, assicurando al contempo una transizione giusta e uno sviluppo sociale e territoriale equilibrato; accoglie con favore l'impegno della BEI di non finanziare l'espansione della capacità aeroportuale e delle infrastrutture portuali esistenti dedicate al trasporto e allo stoccaggio dei combustibili fossili; chiede che la politica eviti la dipendenza da attività ad alta intensità di carbonio e sostenga i trasferimenti modali verso una mobilità a zero emissioni di carbonio sia per le merci e i passeggeri a livello urbano e interurbano, puntando sulla rotaia, la sicurezza nell'uso delle biciclette e trasporti pubblici puliti, in particolare per le comunità e località scarsamente servite, sia per le infrastrutture di elettrificazione da fonti rinnovabili;

32. plaude al ruolo guida svolto dalla BEI nel mercato delle obbligazioni verdi nel 2019 con l'emissione di obbligazioni verdi (CAB) e obbligazioni responsabili dal punto di vista della sostenibilità (SAB) per un valore di 4,1 miliardi di EUR; sottolinea l'importanza di una documentazione e tracciabilità trasparente e credibile del rendimento di dette obbligazioni e di garantire la coerenza con la tassonomia UE per la finanza sostenibile e con la futura norma UE per le obbligazioni verdi;

33. accoglie con favore la futura revisione del quadro ambientale e sociale della BEI e lo sviluppo di strumenti di gestione dei rischi climatici, ambientali e sociali per valutare i rischi fisici, sistemici e legati alla transizione; invita la BEI a garantire che la revisione venga conclusa entro la fine del 2021; plaude all'impegno della BEI di adottare i criteri legati al principio «non arrecare un danno significativo» indicati nel regolamento (UE) 2020/852⁽⁹⁾ quale base di riferimento e di stabilire norme più rigorose se del caso;

Operazioni della BEI al di fuori dell'UE

34. riconosce che il mandato più importante per le operazioni della Banca all'esterno dell'Unione è il mandato per i prestiti esterni della BEI, in base al quale le operazioni della Banca nel periodo dal 2014 al 2020 sono sostenute da un fondo di garanzia dedicato, con una soglia massima di 32,2 miliardi di EUR, che fornisce una base giuridica e una garanzia alla BEI per eventuali perdite nel quadro delle operazioni di finanziamento in 68 paesi beneficiari al di fuori dell'UE; osserva che la Commissione ha proposto che il mandato per i prestiti esterni della BEI non continui nella sua forma attuale; prende atto della creazione della garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) a copertura dei nuovi mandati della BEI;

35. accoglie con favore il sostegno fornito dalla BEI per tutto il 2019 nella formulazione del meccanismo per una transizione giusta, che aiuta i territori e le regioni più colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, in particolare quelli con minori capacità di affrontare il costo della transizione; sottolinea l'importanza della BEI nell'attuazione del meccanismo nei prossimi anni, per garantire che nessuna regione sia lasciata indietro;

36. osserva che la politica di sviluppo dell'Unione sarà attuata mediante il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) in cui la BEI riveste un ruolo fondamentale; esprime preoccupazione per l'utilizzo di finanziamenti dell'UE per lo sviluppo al fine di ridurre i rischi per gli investimenti privati, data la mancanza di prove circa la capacità di garantire addizionalità e conseguire obiettivi di sviluppo, come recentemente riferito in occasione della revisione finale dell'EFSD e del parere della Corte dei conti europea n. 7/2020 dell'11 settembre 2020; sottolinea la necessità che i donatori diano priorità al finanziamento basato sulle sovvenzioni quale opzione privilegiata, soprattutto per i paesi meno sviluppati, in modo da non aggravarne la situazione debitoria;

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Mercoledì 7 luglio 2021

37. ribadisce che le operazioni esterne della BEI dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell'UE, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati, e la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione; riconosce che l'eliminazione della povertà, la mobilitazione delle risorse nazionali e i diritti umani sono temi centrali nell'architettura del finanziamento allo sviluppo dell'UE; rammenta che la partecipazione dei portatori di interessi è fondamentale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo;

38. osserva che la BEI è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che i principi dei diritti umani sono integrati nelle sue procedure e nelle sue norme di dovuta diligenza a livello di progetto, anche prevedendo la sospensione dei pagamenti in caso di gravi violazioni dei diritti umani o di norme ambientali e sociali; osserva che i meccanismi per il trattamento delle denunce sono stati potenziati alla fine del 2018; esorta la BEI a garantire che il suo meccanismo per il trattamento delle denunce sia facilmente accessibile, tempestivo ed efficace, al fine di individuare le possibili violazioni dei diritti umani nei progetti connessi alla BEI e di porvi rimedio; chiede alla BEI di riferire in merito al Parlamento e al consiglio dei governatori;

39. invita la BEI a sostenere pienamente il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite attraverso le sue attività nel quadro dei mandati specifici decisi dal Consiglio dei ministri dell'UE e dal Parlamento europeo;

Governance, trasparenza e rendicontabilità della BEI

40. ribadisce l'importanza dell'etica, dell'integrità, della trasparenza, della comunicazione e della rendicontabilità del gruppo BEI in tutte le sue operazioni e politiche;

41. esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza delle operazioni della BEI mediante intermediari finanziari, come le banche commerciali e i fondi di investimento; sottolinea la necessità di valutare l'impatto economico e sociale dell'intermediazione dei prestiti rendendo disponibili le informazioni sui beneficiari finali; invita la BEI a definire obblighi di relazione standard per gli intermediari finanziari e i beneficiari finali, rispettando ove necessario gli accordi di riservatezza tra l'intermediario finanziario e il beneficiario finale ma fornendo una solida struttura per la raccolta di dati e informazioni;

42. esprime grave preoccupazione in merito alle accuse nei confronti della BEI di molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro, impunità degli autori delle molestie, insoddisfazione dei dipendenti, carenze nelle procedure di assunzione del personale dirigente e carenza di un'effettiva partecipazione dei dipendenti alla gestione; invita la BEI a far sì che tutti i presunti casi di molestie siano oggetto di indagini indipendenti e a garantire la trasparenza sugli esiti delle indagini passate e attuali e sulle sanzioni applicate, al fine di ripristinare la fiducia e creare una cultura di responsabilità; invita la BEI a pubblicare i risultati delle indagini sulla soddisfazione del personale per il periodo 2010-2021; chiede una valutazione indipendente della trasparenza e della qualità delle procedure di assunzione per le posizioni dirigenziali, manageriali, professionali e amministrative della BEI; invita la BEI a presentare un piano d'azione per ripristinare la fiducia tra la direzione e il personale e a rafforzare la partecipazione dei dipendenti al processo decisionale;

43. esprime preoccupazione per le notizie secondo cui diversi ex vicepresidenti hanno assunto incarichi presso enti associati alla BEI senza osservare un periodo di pausa; deplora che tali pratiche non siano rigorosamente regolamentate e vietate dal codice di condotta della BEI; si rammarica che la revisione in corso della politica riguardante il periodo successivo al termine del rapporto di lavoro non sia stata ancora conclusa e sottolinea che dovrebbero essere attuate norme più severe; invita la BEI ad allineare la propria politica riguardante il periodo successivo al termine del rapporto di lavoro a quella della Commissione e delle istituzioni di pari livello;

44. esprime preoccupazione in merito al fatto che i vicepresidenti siano ancora responsabili, fra gli altri paesi, per il proprio paese d'origine, il che può creare un conflitto di interessi; invita la BEI a dare seguito alla richiesta del Parlamento europeo di includere nel codice di condotta del comitato direttivo una disposizione che escluda la possibilità per i membri di vigilare sui prestiti o sull'attuazione dei progetti nei loro paesi d'origine;

45. accoglie con favore la decisione della BEI del 6 febbraio 2019 che stabilisce norme interne relative al trattamento dei dati personali da parte della Divisione Indagini sulla frode dell'Ispettorato generale e dell'Ufficio del responsabile del controllo di conformità; sottolinea che in termini di conformità aziendale è necessario destinare risorse adeguate al controllo e monitoraggio delle attività esterne, del conflitto di interessi, degli appalti e dei doni;

Mercoledì 7 luglio 2021

46. esprime rammarico per la persistente mancanza di diversità ed equilibrio di genere agli alti livelli dirigenziali e in seno agli organi direttivi del gruppo BEI nonché per la percentuale molto elevata di donne nelle funzioni di sostegno; osserva che la Banca fissa obiettivi per aumentare la percentuale di donne dirigenti al 33 %, la percentuale di donne agli alti livelli dirigenziali al 40 % e la percentuale di donne in posizioni esecutive al 50 % entro il 2021; esorta la BEI a intensificare gli sforzi tesi a promuovere l'equilibrio di genere a tutti i livelli del personale; esorta la BEI a incoraggiare gli Stati membri che propongono candidati alla vicepresidenza a tenere conto anche degli obiettivi in materia di diversità ed equilibrio di genere; invita la BEI a istituire un'idonea rappresentanza nel proprio segretariato di cittadini di tutti gli Stati membri, rispettando nel contempo le competenze e i meriti dei candidati; invita la BEI a pubblicare una suddivisione per genere e nazionalità delle posizioni dirigenziali di medio e alto livello;

47. si rammarica che la BEI non divulghi ancora totalmente i dettagli sulla titolarità effettiva dei propri clienti; sottolinea che in taluni casi i dati degli operatori economici interessati non sono comunicati dai promotori o dagli intermediari finanziari; sottolinea che la divulgazione di informazioni sui beneficiari e la loro titolarità effettiva è in linea con l'attuale quadro giuridico; ricorda tuttavia che è possibile per gli Stati membri prevedere eccezioni alla divulgazione tramite i registri sulla titolarità effettiva e all'accesso a tali informazioni, in circostanze eccezionali; chiede alla BEI di utilizzare gli strumenti disponibili e di attuare le norme promosse dalla quinta direttiva antiriciclaggio per rendere accessibili tali dati; invita la Banca a valutare quali misure potrebbero essere adottate in caso di rifiuto ingiustificato di fornire tali informazioni da parte di una giurisdizione; ribadisce la necessità che i responsabili del controllo di conformità del FEI e della BEI collaborino per garantire la coerenza nell'elaborazione e attuazione delle politiche del gruppo BEI nei settori dell'antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo;

48. invita la BEI a divulgare sul proprio sito web i dati relativi alla titolarità effettiva dei propri clienti al fine di aumentare la visibilità delle sue operazioni e di contribuire a impedire casi di corruzione e di conflitto di interesse;

49. chiede alla BEI di subordinare l'erogazione di prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla titolarità effettiva concernente i soggetti beneficiari e gli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;

50. invita la BEI a terminare la revisione della politica antifrode del gruppo BEI avviata nel 2019, in linea con le richieste espresse dal Parlamento; accoglie con favore il dialogo approfondito tra la BEI e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito al suo aggiornamento; invita la BEI a sfruttare la funzione di sostegno dell'OLAF, rafforzata dalla nuova strategia antifrode della Commissione adottata nell'aprile 2019; è del parere che il mandato della Procura europea dovrebbe includere il perseguimento delle attività criminali che riguardano i finanziamenti della BEI;

51. ribadisce l'importanza della partecipazione dei pertinenti portatori di interessi nazionali, regionali e locali, compresi esperti del clima, sindacati, attori della società civile e rappresentanti delle imprese, delle PMI e del mondo accademico nella valutazione dell'impatto degli investimenti, anche attraverso una comunicazione trasparente, e l'importanza di valutare le esigenze e le aspettative delle persone che risentono dell'impatto del progetto; sottolinea che le consultazioni devono includere tutte le comunità interessate, essere accessibili ai gruppi vulnerabili, essere adeguate alle esigenze individuali dei portatori di interessi e proseguire per l'intera durata dei progetti; invita ad assicurare il rispetto del principio di libero consenso informato preventivo da parte di tutte le comunità interessate (oltre alla popolazione autoctona) in caso di investimenti che riguardano l'utilizzo della terra e delle risorse naturali; chiede alla BEI di riferire in merito all'attuazione del suddetto principio; accoglie con favore la consultazione delle parti interessate da parte della Banca su determinate politiche, come previsto all'articolo 7, paragrafi 10 e 11, della politica di trasparenza del gruppo BEI;

52. invita la BEI a tenere conto, nel caso di progetti infrastrutturali su vasta scala, di tutti i relativi rischi di impatto sull'ambiente e a finanziare solo quei progetti che hanno dimostrato un reale valore aggiunto per la popolazione locale e dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; sottolinea l'importanza di un rigoroso monitoraggio dei possibili rischi di corruzione e di frode in tale contesto, nonché di svolgere accurate valutazioni ex-ante ed ex-post in merito ai progetti da finanziare;

Mercoledì 7 luglio 2021

53. ricorda che l'articolo 287, paragrafo 3, TFUE definisce i poteri di audit della Corte dei conti nei confronti della BEI; ricorda che la Corte dei conti è competente a eseguire audit sull'attività della BEI nella gestione delle spese e delle entrate dell'Unione; ricorda che, a norma dell'articolo 12 del protocollo 5 (statuto della BEI), il comitato di verifica è competente per controllare il capitale sociale della BEI; sottolinea che ciò significa che la Corte dei conti non è in grado di fornire un quadro completo dei nessi tra le operazioni del gruppo BEI e il bilancio dell'Unione; rammenta che l'articolo 308, terzo comma, TFUE consente al Consiglio di modificare il protocollo relativo allo statuto della BEI tramite una semplice delibera, senza una piena revisione del trattato; sottolinea la maggiore importanza attribuita nel quadro del nuovo quadro finanziario pluriennale alle garanzie dell'UE e agli altri strumenti finanziari gestiti dalla BEI; chiede pertanto al Consiglio di modificare l'articolo 12 del protocollo 5 per coinvolgere la Corte dei conti nel controllo del capitale sociale della BEI; osserva che l'attuale accordo tripartito tra la Commissione, la BEI e la Corte dei conti relativo agli audit delle operazioni finanziate o sostenute dal bilancio dell'Unione giunge a scadenza nel 2020; invita la Commissione, la Corte dei conti e la BEI a migliorare il ruolo della Corte dei conti e a rafforzarne ulteriormente i poteri di controllo in relazione alle attività della BEI in occasione del rinnovo dell'accordo tripartito che disciplina le norme del suo coinvolgimento;

54. invita il gruppo BEI e la Commissione ad avviare il processo di revisione delle disposizioni dell'accordo quadro finanziario e amministrativo del maggio 2014, che definisce le norme che disciplinano gli strumenti gestiti a livello centrale dall'UE affidati al gruppo BEI;

55. chiede alla BEI di valutare, insieme alla Commissione, modalità per coordinare il sistema di individuazione precoce e di esclusione e la politica di esclusione della BEI, al fine di ottenere sinergie e garantire la completa copertura delle situazioni critiche che interessano le operazioni della BEI e gli interessi finanziari dell'Unione;

56. prende atto dell'adozione della politica di tutela degli informatori del gruppo BEI nel marzo 2019 e della sua conformità ai principi generali e alle norme di cui alla direttiva (UE) 2019/1937⁽⁶⁾, entrata in vigore successivamente; deplora il fatto che la politica si applichi unicamente ai casi di denunce di irregolarità interne; si aspetta che la politica della BEI per la tutela degli informatori sia ambiziosa e preveda standard elevati; esorta la BEI a includere gli informatori sia interni sia esterni e a stabilire procedure, tempistiche e orientamenti chiari e ben definiti al fine di orientare al meglio gli informatori e di proteggerli da eventuali ritorsioni;

57. invita la BEI a rafforzare la sua strategia di comunicazione; ritiene che, in quanto principale donatore e mutuatario multilaterale al mondo, è essenziale che la BEI comunichi con chiarezza e pertinenza in merito alla sua missione e al suo status e che si rivolga a una vasta gamma di tipologie di pubblico;

58. prende atto dell'ulteriore aumento di accuse riferite alla Divisione Indagini della BEI nel 2019, con 228 nuove denunce (184 nel 2018), il 69 % delle quali presentate da membri del personale e il 30 % da fonti esterne, incluse le parti coinvolte nel progetto, la società civile e i media; osserva che il 59 % delle azioni investigative riguarda casi di frode, seguiti da casi di corruzione (15 %) e collusione (6 %) e che più di un terzo delle accuse esaminate è legato al settore dei trasporti;

59. osserva che nel 2019, su 220 casi esaminati, 40 sono stati confermati, pari al 18 % dei casi completati, e si sono tradotti in rinvii alle autorità competenti o in raccomandazioni ai servizi del gruppo BEI; osserva altresì che il 62 % di tali rinvii (25 su 40) sono stati indirizzati all'OLAF; chiede alla BEI di fornire informazioni in merito all'esito delle azioni intraprese compresi, ove disponibili, gli importi che sono stati recuperati;

60. invita la BEI a rafforzare la trasparenza proattiva, rendendo disponibili pubblicamente i documenti non riservati in tempo utile e in una banca dati di facile utilizzo; ribadisce il suo invito ad agire in base alla «presunzione di divulgazione» anziché alla «presunzione di riservatezza»;

61. invita il gruppo BEI a migliorare la propria assunzione di responsabilità; chiede che sia elaborato un protocollo d'intesa tra il gruppo BEI e il Parlamento per migliorare l'accesso di quest'ultimo ai documenti e ai dati della BEI relativi all'orientamento strategico e alle politiche di finanziamento, al fine di rafforzare l'assunzione di responsabilità da parte della

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Mercoledì 7 luglio 2021

Banca; suggerisce l'idea di un dialogo trimestrale con le pertinenti commissioni del Parlamento per partecipare alla strategia di investimento della BEI e garantire un adeguato controllo; sottolinea l'importanza di un maggiore controllo del Parlamento in merito alle decisioni del consiglio di amministrazione della BEI; chiede una migliore condivisione delle informazioni da parte della Commissione al fine di aumentare la sua trasparenza nei confronti del Parlamento sulle posizioni che assume in seno al consiglio di amministrazione della BEI; ribadisce il suo invito a divulgare i pareri formulati dalla Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI sulle sue operazioni di finanziamento, al fine di verificarne la conformità alle pertinenti normative e politiche dell'UE; invita la Commissione e la BEI a raggiungere un accordo per garantire la piena trasparenza su tali pareri e le loro motivazioni di base, per quanto possibile dal punto di vista giuridico;

62. chiede la pubblicazione tempestiva degli ordini del giorno e dei processi verbali completi delle riunioni del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione; sottolinea che la futura politica di trasparenza dovrebbe rafforzare gli obblighi di trasparenza per tutte le sue operazioni, nonché richiedere ai promotori dei progetti di realizzare valutazioni d'impatto ambientale e di rendere i relativi documenti pubblicamente disponibili, includendo rigorosi obblighi di trasparenza nelle specifiche clausole contrattuali sottoscritte con tutti i clienti della BEI; chiede alla BEI di pubblicare informazioni più sistematiche, approfondite e complete sugli intermediari finanziari responsabili della mobilitazione dei suoi fondi, e di includere clausole contrattuali relative all'obbligo di informativa da parte di tali istituzioni sull'attività di prestito;

Seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento

63. invita la BEI a continuare a riferire in merito alla situazione attuale e al grado di attuazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni annuali, in particolare per quanto riguarda:

- a) gli impatti (economici, ambientali e sociali) della sua strategia di investimento e i risultati ottenuti nel contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione,
- b) le azioni adottate per migliorare la prevenzione dei conflitti di interessi,
- c) le misure tese a rafforzare la trasparenza a seguito dell'adeguata verifica dell'integrità dei clienti per prevenire l'elusione fiscale, la frode e la corruzione,
- d) le azioni intraprese a seguito degli inviti e delle richieste adottati mediante la presente risoluzione;

o

o o

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e chiede al Consiglio e al consiglio di amministrazione della BEI di tenere un dibattito sulle posizioni del Parlamento qui esposte.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0333

Soia geneticamente modificata DAS-81419-2

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073421/01 — 2021/2759(RSP))

(2022/C 99/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073421/01,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- vista la votazione tenutasi il 17 maggio 2021 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 ottobre 2016 e pubblicato il 5 dicembre 2016 ⁽³⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo all'immissione in commercio della soia geneticamente modificata resistente agli insetti DAS-81419-2 per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2012-111), EFSA Journal 2020; 18(1):5946, 14(12): 4642, <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4642>

⁽⁴⁾ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OFM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le seguenti risoluzioni:

- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0]G (SYN-ØØØ]G-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0028);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0030);

Mercoledì 7 luglio 2021

— visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

-
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0054);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0057);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0069);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0291);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0292);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0293);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0365);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0366);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0367);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0368);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0369);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0080);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0081);

Mercoledì 7 luglio 2021

— vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

- A. considerando che il 9 febbraio 2012 la Dow Agro Sciences Ltd ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti a od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 («soia GM»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «la domanda»); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia GM, o da essa costituiti, per usi diversi da alimenti e mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 26 ottobre 2016 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 5 dicembre 2016, in merito alla domanda in questione;
- C. considerando che la soia GM è stata sviluppata per produrre due tossine Bt di derivazione sintetica, Cry1F e Cry1Ac, che conferiscono resistenza a determinate specie di lepidotteri, e per resistere all'erbicida glufosinato ⁽⁶⁾;

Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

- D. considerando che una serie di studi dimostra che le colture GM resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi ⁽⁷⁾; che, di conseguenza, occorre prevedere che la soia GM sarà esposta a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
- E. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾; che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 ⁽⁹⁾;
- F. considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante GM non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, ragion per cui non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;
- G. considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante GM resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;

Questioni in sospeso relative alle tossine Bt

- H. considerando che i test tossicologici per le autorizzazioni in materia di OGM sono effettuati con tossine Bt isolate; che può essere attribuita ben poca rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi presenti nel tessuto vegetale sono in grado di

⁽⁶⁾ Parere dell'EFSA, pag. 1.

⁽⁷⁾ Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides:

Overview and Impact» (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: quadro generale e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1): pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738> e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁹⁾ https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

Mercoledì 7 luglio 2021

accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, tra cui uno condotto per Monsanto 30 anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte ⁽¹⁰⁾;

- I. considerando che tali effetti non mai stati presi in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che non possono essere esclusi rischi derivanti da tale aumento della tossicità, dovuto all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt, per le persone e gli animali che consumano alimenti o mangimi contenenti tossine Bt;
- J. considerando che da diversi studi emerge che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti ⁽¹¹⁾, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;
- K. considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi; che tale approccio è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può potenziare le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt ⁽¹²⁾;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

- L. considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione ⁽¹³⁾; che nelle osservazioni critiche si evidenzia tra l'altro l'insufficienza dei dati presentati sulla pressione degli organismi nocivi e delle malattie per un'analisi dettagliata dell'interazione ecologica della soia GM con l'ambiente, oltre al fatto che il richiedente cita soltanto perdite sostanziali non intenzionali della soia GM durante il carico e lo scarico come via di esposizione ambientale e che altre vie di esposizione dell'ambiente da materiali di scarto derivanti dalla lavorazione o dall'uso della soia (ad esempio letame, feci provenienti da animali alimentati con soia GM) non sono state valutate in modo specifico e che il piano di monitoraggio proposto non può essere considerato sufficientemente elaborato;

Processo decisionale non democratico

- M. considerando che il 17 maggio 2021 il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;
- N. considerando che la Commissione considera problematico il fatto che essa debba continuare ad adottare le decisioni sull'autorizzazione degli OGM senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che, pur costituendo decisamente un'eccezione per l'intera procedura di autorizzazione dei prodotti, è però diventata la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- O. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato complessivamente 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nella sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già adottato 18 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza

⁽¹⁰⁾ MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of *Bacillus thuringiensis* insecticidal activity by serine protease inhibitors», *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 38, pp. 1145-1152, <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051>

⁽¹¹⁾ Per un'analisi, si veda Rubio-Infante, N. e Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in mammals», *Journal of Applied Toxicology*, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252>

⁽¹²⁾ Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins», EFSA Supporting Publications, gennaio 2019, 16(1): 1551, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551>

⁽¹³⁾ Le osservazioni degli Stati membri sulla soia GM sono consultabili tramite il registro delle domande dell'EFSA: <https://open.efsa.europa.eu/>

Mercoledì 7 luglio 2021

qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni figurano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e dubbi di ordine scientifico relativi alla valutazione del rischio;

- P. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- Q. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello ⁽¹⁴⁾;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

- R. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi GM non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);
- S. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute ⁽¹⁵⁾; che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo ⁽¹⁶⁾; che autorizzare l'importazione di soia GM accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture GM resistenti agli erbicidi;
- T. considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili ⁽¹⁷⁾; che l'accordo di Parigi sul clima e il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, promuovono la gestione sostenibile delle foreste nonché attività di protezione e di ripristino forestale sostenibili ⁽¹⁸⁾; che l'OSS n. 15 delle Nazioni Unite comprende il traguardo di arrestare la deforestazione entro il 2020 ⁽¹⁹⁾; che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS delle Nazioni Unite ⁽²⁰⁾;

⁽¹⁴⁾ A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

⁽¹⁵⁾ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx>.

⁽¹⁶⁾ <https://sdgs.un.org/2030agenda>

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019, dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», (COM(2019)0352), pag. 1.

⁽¹⁸⁾ Ibidem, pag. 2.

⁽¹⁹⁾ Cfr. obiettivo n. 15.2: <https://sdgs.un.org/2030agenda>

⁽²⁰⁾ Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019, dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», (COM(2019)0352), pag. 2.

Mercoledì 7 luglio 2021

- U. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia GM ⁽²¹⁾; che, per la maggior parte delle varietà di soia GM la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione; che la coltivazione della soia GM è già autorizzata in Argentina e in Brasile ⁽²²⁾;
- V. considerando che un recente studio scientifico soggetto a revisione tra pari ha rilevato che l'Unione è la regione con l'impronta di carbonio più ampia al mondo in relazione alle importazioni di soia dal Brasile, superando del 13,8 % quella della Cina, che è il maggior importatore di soia al mondo, a causa della quota più elevata di emissioni derivanti dalla deforestazione incorporata ⁽²³⁾; che un altro studio recente ha rilevato che circa un quinto della soia esportata nell'Unione dalla regione amazzonica e dalla regione del Cerrado in Brasile, principalmente per l'alimentazione animale, potrebbe essere «contaminata da deforestazione illegale» ⁽²⁴⁾;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
 2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi GM, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
 4. plaude al fatto che, in una lettera dell'11 settembre 2020 ai deputati, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM ⁽²⁶⁾; esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che la Commissione continui ad autorizzare l'importazione di soia GM ⁽²⁷⁾, nonostante le obiezioni sollevate dal Parlamento e dalla maggioranza degli Stati membri;
 5. invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;
 6. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la CBD e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una relazione che illustri in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» ⁽²⁸⁾;

⁽²¹⁾ International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, «Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years» (Situazione mondiale delle colture biotecnologiche/geneticamente modificate commercializzate nel 2017: impennata nell'adozione di colture biotecnologiche e 22 anni di accumulo di benefici economici), pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pag. 16 e pag. 21, <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf>.

⁽²²⁾ <https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=339&Event=DAS81419>.

⁽²³⁾ Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.J., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., «Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports» (Impronte territorialmente esplicite dei prodotti agricoli di base: mappare le emissioni di carbonio incorporate nelle esportazioni di soia del Brasile), *Global Environmental Change*, volume 62, maggio 2020, 102067, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623>.

⁽²⁴⁾ Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., «The rotten apples of Brazil's agribusiness» (Le mele marce del settore agroalimentare brasiliano), *Science*, 17 luglio 2020, volume 369, numero 6501, pagg. 246-248, <https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246>.

⁽²⁵⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²⁶⁾ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>.

⁽²⁷⁾ https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100.

⁽²⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 102.

Mercoledì 7 luglio 2021

7. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011⁽²⁹⁾, approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
8. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture GM resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture GM con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori;
9. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché integri pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella relativa alle piante GM resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta GM in questione sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE ai fini dell'alimentazione umana e animale;
10. rinnova il suo invito alla Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta GM che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;
11. accoglie con favore l'annuncio di una proposta legislativa della Commissione sulle misure volte a prevenire o ridurre al minimo l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale; nel frattempo, data l'urgenza di affrontare la deforestazione nelle foreste dell'Amazzonia, del Cerrado e del Gran Chaco e il fatto che la domanda dell'Unione di soia GM contribuisce alla deforestazione in tale regione, invita la Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia GM coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;
12. ribadisce il suo invito ad attuare una strategia europea per la produzione e l'approvvigionamento di proteine vegetali⁽³⁰⁾ che consenta all'Unione di dipendere in misura minore dalle importazioni di soia GM e di sviluppare filiere alimentari più corte e mercati regionali;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽²⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0364.

⁽³⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 64.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0334

Soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073422/01 — 2021/2760(RSP))

(2022/C 99/06)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073422/01,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- vista la votazione tenutasi il 17 maggio 2021 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 ottobre 2020 e pubblicato il 20 novembre 2020 ⁽³⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo all'autorizzazione di soia geneticamente modificata tollerante agli erbicidi e resistente agli insetti DAS-81419-2 × DAS-44406-6 a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione, presentata a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA, GMO-NL-2016-132), EFSA Journal 2020; 18(11):6302, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6302>

⁽⁴⁾ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0]G (SYN-ØØØ]G-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0028);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0030);

Mercoledì 7 luglio 2021

— visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

-
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0054);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0057);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0069);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0291);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0292);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0293);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0365);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0366);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0367);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0368);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0369);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0080);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0081).

Mercoledì 7 luglio 2021

— vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

- A. considerando che il 2 marzo 2016 Dow AgroSciences Ltd, ha presentato una domanda alle autorità nazionali competenti dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che tale domanda riguardava l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 x DAS-44406-6 («soia GM»); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata, o da essa costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 15 ottobre 2020 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 20 novembre 2020, riguardante tale domanda;
- C. considerando che la soia GM è stata sviluppata per conferire resistenza a tre gruppi di erbicidi: glifosato, acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e ad altri erbicidi fenossici correlati (AAD-12) e glufosinato, nonché resistenza a specifici lepidotteri attraverso l'espressione di tossine Bt, Cry1F e Cry1Ac⁽⁶⁾;

Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

- D. considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi⁽⁷⁾; che, di conseguenza, occorre prevedere che la soia geneticamente modificata sarà esposta a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, glifosato e 2-4,D, e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
- E. considerando che sussistono ancora questioni legate alla cancerogenicità del glifosato; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;
- F. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018⁽⁹⁾;
- G. considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti»)⁽¹⁰⁾;

⁽⁶⁾ Parere dell'EFSA, pag. 1.

⁽⁷⁾ Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>, e Benbrook, C. M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years», Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁹⁾ https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79.

⁽¹⁰⁾ Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, <https://http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263>

Mercoledì 7 luglio 2021

- H. considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;
- I. considerando, pertanto, che non si può concludere che il consumo di soia geneticamente modificata sia sicuro per la salute umana e animale;

Questioni in sospeso relative alle tossine Bt

- J. considerando che i test tossicologici per le autorizzazioni in materia di OGM sono effettuati con tossine Bt isolate; che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, incluso uno studio condotto per Monsanto 30 anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte ⁽¹¹⁾;
- K. considerando che tali effetti non mai stati presi in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che non possono essere esclusi rischi derivanti da tale aumento della tossicità, dovuto all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt, per le persone e gli animali che consumano alimenti o mangimi contenenti tossine Bt;
- L. considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti ⁽¹²⁾, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;
- M. considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi; che tale approccio è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può potenziare le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt ⁽¹³⁾;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

- N. considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione ⁽¹⁴⁾; che tra le osservazioni critiche è emerso che gli strumenti attualmente disponibili per monitorare i trasferimenti genici orizzontali negli ambienti naturali sono inadeguati per rilevare eventi rari e che il richiedente ignora il potenziale di creazione di variabilità genetica attraverso il trasferimento di varianti geniche mutate pat, epsps e cry o loro frammenti, che i dati forniti per dimostrare la sicurezza per gli esseri umani e gli animali della soia GM sulla base della sua sostanziale equivalenza alla soia convenzionale non sono conclusivi e che gli effetti ambientali combinati delle tossine cry necessitano di ulteriori ricerche per escludere qualsiasi rischio di tipo ambientale;

⁽¹¹⁾ MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of *Bacillus thuringiensis* insecticidal activity by serine protease inhibitors», *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 38, pagg. 1145-1152, <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051>

⁽¹²⁾ Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in mammals», *Journal of Applied Toxicology*, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252>

⁽¹³⁾ Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., «Literature review in support of adjuvanticity/immuno-genicity assessment of proteins», *EFSA Supporting Publications*, gennaio 2019, 16(1): 1551, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551>

⁽¹⁴⁾ Le osservazioni degli Stati membri sulla soia geneticamente modificata sono consultabili attraverso il registro delle interrogazioni dell'EFSA: <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00753>

Mercoledì 7 luglio 2021

Processo decisionale non democratico

- O. considerando che il 17 maggio 2021 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;
- P. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- Q. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nella sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già adottato 18 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni includono il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
- R. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- S. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello⁽¹⁵⁾;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

- T. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);
- U. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute⁽¹⁶⁾; che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo⁽¹⁷⁾; che autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

⁽¹⁵⁾ A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

⁽¹⁶⁾ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx>

⁽¹⁷⁾ <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Mercoledì 7 luglio 2021

- V. considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili⁽¹⁸⁾; che l'accordo di Parigi sul clima e il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, promuovono la gestione sostenibile delle foreste nonché attività di protezione e di ripristino forestale sostenibili⁽¹⁹⁾; che l'OSS n. 15 delle Nazioni Unite comprende il traguardo di arrestare la deforestazione entro il 2020⁽²⁰⁾; che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS delle Nazioni Unite⁽²¹⁾;
- W. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia, e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata⁽²²⁾; che, per la maggior parte delle varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione; che la coltivazione della soia geneticamente modificata è già autorizzata in Argentina e in Brasile⁽²³⁾;
- X. considerando che un recente studio scientifico soggetto a revisione tra pari ha rilevato che l'Unione è la regione con l'impronta di carbonio più ampia al mondo in relazione alle importazioni di soia dal Brasile, superando del 13,8 % quella della Cina, che è il maggior importatore di soia al mondo, a causa della quota più elevata di emissioni derivanti dalla deforestazione incorporata⁽²⁴⁾; che un altro studio recente ha rilevato che circa un quinto della soia esportata nell'Unione dalla regione amazzonica e dalla regione del Cerrado in Brasile, principalmente per l'alimentazione animale, potrebbe essere «contaminata da deforestazione illegale»⁽²⁵⁾;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
 2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁶⁾, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
 4. plaude al fatto che, in una lettera dell'11 settembre 2020 ai deputati, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM⁽²⁷⁾; esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che la Commissione continui ad autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata⁽²⁸⁾, nonostante le obiezioni sollevate dal Parlamento e dalla maggioranza degli Stati membri;

⁽¹⁸⁾ Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352), pag. 1.

⁽¹⁹⁾ Ibidem, pag. 2.

⁽²⁰⁾ Cfr. obiettivo n. 15.2: <https://sdgs.un.org/2030agenda>

⁽²¹⁾ Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352), pag. 2.

⁽²²⁾ International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications «Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pagg. 16 e 21, <https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf>

⁽²³⁾ <https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=416&Event=DAS81419%20x%20DA4406>

⁽²⁴⁾ Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., «Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports», *Global Environmental Change*, volume 62, maggio 2020, 102067 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623>

⁽²⁵⁾ Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., «The rotten apples of Brazil's agribusiness», *Science* 17 luglio 2020, volume 369, numero 6501, pagg. 246-248, <https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246>.

⁽²⁶⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²⁷⁾ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

⁽²⁸⁾ https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100

Mercoledì 7 luglio 2021

5. invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;
6. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano accompagnati da una relazione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» ⁽²⁹⁾;
7. sottolinea che gli emendamenti sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 ⁽³⁰⁾, che il Parlamento ha approvato il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri a favore; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale su questo fascicolo;
8. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irradiazione di tali colture GM con erbicidi complementari, una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione ed eventuali effetti combinatori;
9. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché integri pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella relativa alle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata in questione sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per l'uso come alimenti e mangimi;
10. invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;
11. accoglie con favore l'annuncio di una proposta legislativa della Commissione sulle misure volte a evitare o ridurre al minimo l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale; nel frattempo, data l'urgenza di affrontare la deforestazione nelle foreste dell'Amazzonia, del Cerrado e del Gran Chaco e il fatto che la domanda dell'Unione di soia geneticamente modificata contribuisce alla deforestazione in tale regione, invita la Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia geneticamente modificata coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;
12. ribadisce il suo invito ad attuare una strategia europea di produzione e approvvigionamento di proteine vegetali ⁽³¹⁾ che consenta all'Unione di dipendere in misura minore dalle importazioni di soia geneticamente modificata e di sviluppare filiere alimentari più corte e mercati regionali;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽²⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 102.

⁽³⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0364.

⁽³¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 64.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0335

Granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073423/01 — 2021/2765(RSP))

(2022/C 99/07)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- vista la votazione tenutasi il 17 maggio 2021 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 25 novembre 2020 e pubblicato il 13 gennaio 2021 ⁽³⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e di sottocombinazioni destinati all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2015-127), EFSA Journal 2021; 19 (1):6348, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6348>

⁽⁴⁾ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0]G (SYN-ØØØ]G-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

Mercoledì 7 luglio 2021

- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);
- risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);
- risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);
- risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);
- risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);
- risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0366);
- risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);
- risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);
- risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);
- risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0080);
- risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081).

Mercoledì 7 luglio 2021

- A. considerando che l'8 dicembre 2015 la Pioneer Overseas Corporation (il «richiedente») ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 («granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando, inoltre, che la domanda riguardava l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da 10 sottocombinazioni di quei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli; che sono già state autorizzate sei sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione copre le restanti quattro sottocombinazioni;
- C. considerando che il 25 novembre 2020 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 13 gennaio 2021;
- D. considerando che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di quattro eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato e glifosato e dà luogo alla produzione di tre proteine insetticide (proteine «Bt» o «Cry»): Cry1F, Cry1Ab e Vip3Aa20, che risultano tossiche per determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri⁽⁶⁾;
- E. considerando che per le quattro sottocombinazioni coperte dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione il richiedente non ha fornito dati sperimentali;

Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

- F. considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi⁽⁷⁾; che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
- G. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;
- H. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018⁽⁹⁾;
- I. considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;

⁽⁶⁾ Parere dell'EFSA, pag. 11, tabella 4.

⁽⁷⁾ Cfr., ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738> e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA — i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁹⁾ https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

Mercoledì 7 luglio 2021

che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») ⁽¹⁰⁾;

- J. considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;
- K. considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

- L. considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione; che tale è infatti il caso per le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi importate, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;
- M. considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire i valori dei livelli massimi di residui e della valutazione del rischio in relazione al granturco geneticamente modificato con una modifica EPSPS ⁽¹²⁾; che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici presenta una modifica EPSPS ⁽¹³⁾;

Questioni in sospeso relative alle tossine Bt

- N. considerando che i test tossicologici per le autorizzazioni in materia di OGM sono effettuati con tossine Bt isolate; che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, incluso uno studio condotto per Monsanto trent'anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte ⁽¹⁴⁾;
- O. considerando che tali effetti non sono mai stati presi in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che non è possibile escludere che questa maggiore tossicità dovuta all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt comporti rischi per gli esseri umani e gli animali che consumano alimenti e mangimi contenenti tossine Bt;
- P. considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti ⁽¹⁵⁾, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;

⁽¹⁰⁾ Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, <https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263>

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Cfr. considerando 26.

⁽¹²⁾ Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il glifosato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018; 16(5):5263, pag. 4. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263>

⁽¹³⁾ Parere dell'EFSA, pag. 12.

⁽¹⁴⁾ MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of *Bacillus thuringiensis* insecticidal activity by serine protease inhibitors», Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38, pagg. 1145-1152, <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051>

⁽¹⁵⁾ Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252>

Mercoledì 7 luglio 2021

Q. considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi; che tale approccio è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può potenziare le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt ⁽¹⁶⁾;

Colture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

R. considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, nel cui caso l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;

S. considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un'unica modalità di azione specifica per bersaglio non può più essere considerata valida, che non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio ⁽¹⁷⁾ e che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che una rassegna recente ⁽¹⁸⁾ menziona 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione *inter pares* che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie «fuori bersaglio»; che vari organismi non bersaglio nell'Unione potrebbero essere esposti alle tossine Bt attraverso lo sversamento, i rifiuti e il letame derivanti dall'importazione di colture Bt; che nella valutazione del rischio non si è tenuto conto degli effetti sugli organismi non bersaglio;

T. considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza alle tossine Bt nei parassiti bersaglio, il che potrebbe comportare l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni alle colture geneticamente modificate nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente intende eliminare gradualmente, in un periodo che va dai tre ai cinque anni, molti ibridi di mais Bt nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture ⁽¹⁹⁾;

U. considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, uno studio condotto negli Stati Uniti ⁽²⁰⁾ rileva che diverse analisi relative all'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione i trattamenti delle sementi e potrebbero quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare le «superfici trattate») associate alle colture Bt;

V. considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che attribuisce chiare responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

W. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

⁽¹⁶⁾ Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins», EFSA Supporting Publications, gennaio 2019, 16(1): 1551, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551>

⁽¹⁷⁾ Cfr. ad esempio Hilbeck, A., Otto, M., «Specificity and combinatorial effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment», *Frontiers in Environmental Science* 2015, 3:71, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071>.

⁽¹⁸⁾ Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Böhn, T., «Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design», *RAGES* 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_reportInsecticidal%20Bt%20plants.pdf.

⁽¹⁹⁾ <https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn>

⁽²⁰⁾ Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», *Environmental Science and Technology* 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g>

Mercoledì 7 luglio 2021

- X. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute ⁽²¹⁾; che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie dovuti a sostanze chimiche pericolose nonché alla contaminazione e all'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo ⁽²²⁾; che autorizzare l'importazione di granturco geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di tale coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

Processo decisionale non democratico

- Y. considerando che il 17 maggio 2021 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;
- Z. considerando che la Commissione riconosce come problematico il fatto di continuare ad adottare decisioni in merito all'autorizzazione degli OGM in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione nel contesto dell'autorizzazione di prodotti nel suo complesso, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- AA. considerando che, nel corso della sua ottava legislatura, il Parlamento europeo ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già approvato 18 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
- AB. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri nonché le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- AC. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello ⁽²³⁾;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
 2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
 3. chiede che la Commissione ritiri il progetto di decisione di esecuzione;

⁽²¹⁾ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx>

⁽²²⁾ <https://sdgs.un.org/2030agenda>

⁽²³⁾ A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Mercoledì 7 luglio 2021

4. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM⁽²⁵⁾; esprime tuttavia il suo profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;
5. invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; chiede che la Commissione fornisca informazioni circa le modalità e le tempistiche con cui sarà attuato tale processo;
6. ribadisce il suo appello affinché la Commissione non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi fino a quando i rischi per la salute associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;
7. invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;
8. chiede che l'EFSA esamini le differenze sostanziali tra le tossine Bt autoctone e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate ed estenda la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e di tutti gli effetti combinatori delle tossine Bt, delle piante geneticamente modificate e dei loro costituenti, dei residui da irrorazione con erbicidi complementari, dell'ambiente nonché dell'impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;
9. esorta l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che sono probabilmente diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelle prodotte dalla pianta stessa, nonché a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;
10. invita l'EFSA a chiedere dati circa l'impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate;
11. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano accompagnati da una relazione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere»⁽²⁶⁾;
12. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011⁽²⁷⁾, approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽²⁵⁾ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

⁽²⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 102.

⁽²⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0364.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0336

Granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073424/01 — 2021/2761(RSP))

(2022/C 99/08)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073424/01,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
- vista la votazione tenutasi il 17 maggio 2021 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 25 novembre 2020 e pubblicato il 13 gennaio 2021 ⁽³⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato Bt11 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-016), EFSA Journal 2021; 19(1):6347, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6347>

⁽⁴⁾ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0]G (SYN-ØØØ]G-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

Mercoledì 7 luglio 2021

— visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

-
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0366);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0080);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081).

Mercoledì 7 luglio 2021

— vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

- A. considerando che il 24 settembre 2018 Syngenta Crop Protection NV/SA ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato Bt11 («granturco geneticamente modificato») per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 25 novembre 2020 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione al rinnovo del granturco geneticamente modificato, pubblicato il 13 gennaio 2021; che il 28 gennaio 2009 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all'autorizzazione iniziale del granturco geneticamente modificato che è stato pubblicato il 17 febbraio 2009 ⁽⁶⁾;
- C. considerando che il granturco geneticamente modificato conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato e produce una proteina insetticida, una «tossina Bt», ovvero la Cry1Ab che è tossica per determinati lepidotteri nocivi ⁽⁷⁾;

Mancata valutazione dei residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

- D. considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi «complementari», dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi ⁽⁸⁾; che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
- E. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 ⁽¹⁰⁾;
- F. considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti»);
- G. considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;

⁽⁶⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla domanda EFSA-GMO-RX-Bt11 per il rinnovo dell'autorizzazione di prodotti esistenti ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 resistente agli insetti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, di Syngenta, EFSA Journal 2009; 7(2):977, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/977>

⁽⁷⁾ Parere del 2009 dell'EFSA, pag. 2.

⁽⁸⁾ Cfr., ad esempio, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1): pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years» (Effetti delle colture geneticamente modificate sull'uso dei pesticidi negli Stati Uniti — i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

Mercoledì 7 luglio 2021

Questioni in sospeso relative alle tossine Bt

- H. considerando che i test tossicologici per le autorizzazioni in materia di OGM sono effettuati con tossine Bt isolate; che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, incluso uno studio condotto per Monsanto 30 anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte⁽¹¹⁾;
- I. considerando che tali effetti non sono presi in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che non è possibile escludere che questa maggiore tossicità dovuta all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt comporti rischi per gli esseri umani e gli animali che consumano alimenti e mangimi contenenti tossine Bt;
- J. considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti⁽¹²⁾, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;
- K. considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi; che tale aspetto è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può potenziare le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt⁽¹³⁾;

Culture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

- L. considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, dove l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;
- M. considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio e che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi⁽¹⁴⁾; che 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie «fuori bersaglio» sono menzionate in una recente panoramica⁽¹⁵⁾; che vari organismi non bersaglio nell'Unione potrebbero essere esposti alle tossine Bt attraverso lo sversamento, i rifiuti e il letame derivanti dall'importazione di colture Bt; che nella valutazione del rischio non sono stati considerati gli effetti sugli organismi non bersaglio;
- N. considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza alle tossine Bt nei parassiti bersaglio, il che potrebbe comportare l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni alle colture geneticamente modificate nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente intende eliminare gradualmente nei prossimi tre-cinque anni molti degli ibridi di mais Bt, nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture⁽¹⁶⁾;

⁽¹¹⁾ MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of *Bacillus thuringiensis* insecticidal activity by serine protease inhibitors» (Potenziamento dell'attività insetticida del *Bacillus thuringiensis* da parte degli inibitori della serina proteasi), *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 38, pagg. 1145-1152, <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051>

⁽¹²⁾ Per un'analisi si veda Rubio-Infante, N. e Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in mammals» (Una panoramica della sicurezza e degli effetti biologici delle tossine del *Bacillus thuringiensis* Cry nei mammiferi), maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252>

⁽¹³⁾ Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins» (Esame della letteratura a sostegno della valutazione di adjuvanticità/immunogenicità delle proteine», pubblicazioni di supporto dell'EFSA, gennaio 2019, 16(1): 1551, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551>

⁽¹⁴⁾ Cfr., ad esempio, Hilbeck, A., Otto, M., «Specificity and combinatorial effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment» (Specificità ed effetti combinati delle tossine del *Bacillus thuringiensis* Cry nel contesto della valutazione del rischio ambientale degli OGM), *Frontiers in Environmental Science* 2015, 3:71, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071>

⁽¹⁵⁾ Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., «Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design» (Colture insetticide Bt. L'approccio dell'EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt geneticamente modificate fallisce fin dalla progettazione), *RAGES* 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf

⁽¹⁶⁾ <https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn>

Mercoledì 7 luglio 2021

- O. considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, un studio intrapreso negli Stati Uniti ⁽¹⁷⁾ rileva che "diverse analisi sull'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione trattamenti delle sementi e possono quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare «superfici trattate») associate alle colture Bt;
- P. considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che attribuisce chiare responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

- Q. considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione ⁽¹⁸⁾; che tali osservazioni comprendono critiche riguardo alla ricerca della letteratura effettuata dal richiedente, al fatto che le relazioni di monitoraggio del granturco geneticamente modificato per il periodo di autorizzazione presentano gravi carenze e che i dati sui livelli di residui di glufosinato, compresi i metaboliti pertinenti, nel materiale vegetale degli studi sul campo giustificherebbero la valutazione degli alimenti, dei mangimi e della sicurezza ambientale; che un'autorità competente ha chiesto una valutazione dell'impatto delle colture geneticamente modificate sulla biodiversità nei paesi produttori ed esportatori, compreso il modo in cui l'importazione di tale coltura influisce sulla selezione delle colture nell'Unione, sollevando altresì la questione etica dell'opportunità di autorizzare l'importazione nell'Unione di un prodotto la cui coltivazione comporterà l'esposizione degli operatori al glufosinato che è tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

- R. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);
- S. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute ⁽¹⁹⁾; che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo ⁽²⁰⁾; che autorizzare l'importazione di granturco geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

Processo decisionale non democratico

- T. considerando che il 17 maggio 2021 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;
- U. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuano a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

⁽¹⁷⁾ Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» (Diffusione su larga scala di trattamenti di sementi con conseguente aumento rapido dell'uso di insetticidi neonicotinoidi e difesa fitosanitaria preventiva nelle colture nei campi negli Stati Uniti), *Environmental Science and Technology* 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g>

⁽¹⁸⁾ Le osservazioni degli Stati sul granturco geneticamente modificato sono consultabili attraverso il registro delle interrogazioni dell'EFSA: <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?>

⁽¹⁹⁾ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx>

⁽²⁰⁾ <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Mercoledì 7 luglio 2021

- V. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nella sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già adottato 18 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni includono il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
- W. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- X. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello ⁽²¹⁾;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
 2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
 4. plaude al fatto che, in una lettera dell'11 settembre 2020 ai deputati, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM ⁽²³⁾; esprime, tuttavia, il suo profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di organismi geneticamente modificati all'interno dell'Unione, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;
 5. invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;
 6. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;
 7. invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;
 8. invita l'EFSA a indagare le differenze sostanziali tra le tossine Bt autoctone e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate e ad ampliare la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e di tutti gli effetti combinati tra tossine Bt, piante geneticamente modificate e loro costituenti, residui di irrorazione con erbicidi complementari, ambiente e impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

⁽²¹⁾ A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²³⁾ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

Mercoledì 7 luglio 2021

9. esorta l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che risultano probabilmente diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelle prodotte dalla pianta stessa e a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;
 10. invita l'EFSA a chiedere dati sull'impatto del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate sul microbioma intestinale;
 11. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano accompagnati da una relazione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere»⁽²⁴⁾;
 12. sottolinea che gli emendamenti sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011⁽²⁵⁾, che il Parlamento ha approvato il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri a favore; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale su questo fascicolo;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

⁽²⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 102.

⁽²⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0364.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0337

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lotta contro la frode — relazione annuale 2019**Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — lotta contro la frode — relazione annuale 2019 (2020/2246(INI))**

(2022/C 99/09)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
- visti la relazione della Commissione del 3 settembre 2020 dal titolo «Trentunesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2019)» (COM(2020)0363) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 e SWD(2020)0160),
- viste la relazione 2019 dell'OLAF e la relazione di attività del suo comitato di vigilanza,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio 2019, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ⁽²⁾ (regolamento OLAF),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode ⁽³⁾,
- vista la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2019 nella causa T-617/17, Vialto Consulting Kft./Commissione ⁽⁴⁾,
- viste la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 nella causa T-399/17 Dalli/Commissione ⁽⁵⁾ e la sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 nella causa C-615/19 P, Dalli/Commissione,
- vista la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 nella causa T-290/18, Agmin Italy SpA/Commissione ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ⁽⁷⁾,
- vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dei conti europea, del 10 gennaio 2019, dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi»,

⁽¹⁾ GU C 377 del 9.11.2020, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU C 295 del 2.9.2019, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU C 255 del 29.7.2019, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU C 215 del 29.6.2020, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

Mercoledì 7 luglio 2021

- vista la relazione speciale n. 06/2019, del 16 maggio 2019, della Corte dei conti europea dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento»,
 - vista la sintesi della Corte dei conti europea del 9 ottobre 2018 dal titolo «Sintesi dell'audit dell'UE per il 2017: presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull'esercizio 2017»,
 - vista la relazione degli esperti elaborata per la Commissione il 10 settembre 2020 dal titolo «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020 Final Report» (Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale 2020),
 - vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ⁽⁸⁾ («direttiva PIF»),
 - visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ⁽⁹⁾,
 - vista la decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea ⁽¹⁰⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2020 sulla revisione dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) (COM(2020)0793),
 - vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE ⁽¹¹⁾,
 - vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom ⁽¹²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ⁽¹³⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2019, dal titolo «Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE» (COM(2019)0196),
 - visto il proseguimento dell'attuazione del programma Hercule III,
 - visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 ⁽¹⁴⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0209/2021),
- A. considerando che gli Stati membri e la Commissione hanno de iure una responsabilità condivisa e devono collaborare strettamente per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e combattere la frode e la corruzione; che le autorità degli Stati membri hanno de facto gestito circa il 74 % della spesa dell'UE e hanno riscosso le risorse proprie tradizionali dell'Unione per quanto concerne il bilancio dell'UE per il 2019;
- B. considerando che, sebbene debba adempiere alle proprie responsabilità nell'ambito della gestione concorrente in materia di vigilanza, controllo e audit, la Commissione è in grado di monitorare solo il 10 % circa di tutte le spese;

⁽⁸⁾ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

⁽⁹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110.

Mercoledì 7 luglio 2021

- C. considerando che, a norma dell'articolo 310, paragrafo 6, TFUE, «l'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione»; che a norma dell'articolo 325, paragrafo 2, TFUE, «gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari»; che a norma dell'articolo 325, paragrafo 3, TFUE, «[...] gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode» e che, a tale fine, «essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti»; che, a norma dell'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, la Corte dei conti europea deve essere consultata in merito alle misure che verranno adottate dal legislatore nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE;
- D. considerando che, a norma dell'articolo 83 TFUE, la corruzione è un reato particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale;
- E. considerando che l'eterogeneità dei sistemi giuridici e amministrativi negli Stati membri deve essere affrontata in modo adeguato onde creare sistemi amministrativi e di segnalazione più unificati nell'UE e al fine di prevenire efficacemente le irregolarità e combattere la frode e la corruzione con risultati più tangibili e soddisfacenti;
- F. considerando che l'IVA è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che nel 2019 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano l'11,97 % delle entrate complessive del bilancio dell'UE;
- G. considerando che i casi di corruzione sistematici, istituzionalizzati e ad alto livello e i tentativi deliberati di indebolire il sistema di bilanciamento dei poteri e l'indipendenza delle istituzioni responsabili del monitoraggio e del controllo delle finanze in alcuni Stati membri ledono gravemente gli interessi finanziari dell'Unione, e costituiscono al contempo una minaccia per la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; ricorda l'impatto negativo della corruzione per quanto concerne la fiducia dei cittadini dell'UE nelle istituzioni;
- H. considerando che, secondo la Corte dei conti europea, le conoscenze della Commissione sull'entità, sulla natura e sulle cause delle frodi sono insufficienti e che non tutte le potenziali frodi sono segnalate nel sistema di gestione delle irregolarità;
- I. considerando che la corruzione colpisce in varia misura tutti gli Stati membri e che non solo grava sull'economia dell'UE, ma mina anche la democrazia e le norme sullo Stato di diritto in tutta Europa;

Aspetti generali

1. accoglie con favore la 31^a relazione annuale della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE e la lotta contro la frode (relazione PIF), che sottolinea i risultati conseguiti nel 2019 per quanto riguarda il consolidamento del quadro istituzionale per la lotta contro le frodi e le irregolarità a livello dell'UE, ovvero il recepimento nell'ordinamento nazionale di 18 Stati membri delle misure previste dalla direttiva PIF entro la fine dell'anno, mentre altri quattro Stati membri vi hanno adempiuto entro giugno 2020; invita tutti i restanti Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie e a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva nel minor tempo possibile; invita la Commissione a monitorare attentamente il processo di recepimento in tutti gli Stati membri e ad avvalersi delle sue prerogative per avviare procedure di infrazione nel caso in cui gli Stati membri non rispettino il processo di recepimento;
2. deplora il fatto che la Commissione abbia dovuto inviare, il 3 dicembre 2020, pareri motivati all'Irlanda e alla Romania a causa del loro mancato recepimento della direttiva PIF nel diritto nazionale; osserva che la Romania ha recepito la direttiva PIF nel diritto nazionale il 15 dicembre 2020;
3. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito per una sana gestione finanziaria, compresi l'assegnazione e la gestione efficienti ed efficaci dei fondi dell'UE e la lotta alla corruzione e alla cattiva gestione; accoglie con estremo favore, a tale proposito, l'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;

Mercoledì 7 luglio 2021

4. si compiace del fatto che la Commissione abbia immediatamente avviato i lavori per una metodologia chiara e l'analisi dei potenziali casi; riconosce che la Commissione ha chiaramente affermato in diverse occasioni che svolgerà il suo ruolo di custode dei trattati e applicherà il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 senza indebito ritardo a decorrere dalla data in cui è entrato in vigore, affinché nessun caso vada perso durante i necessari lavori di preparazione nella prima metà del 2021; ricorda che il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 si applica a tutti gli impegni e i pagamenti a partire dal 1° gennaio 2021, fornendo nel contempo garanzie per i beneficiari finali e i destinatari;

Irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate

5. osserva che il numero totale di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2019 ammontava complessivamente a 11 726 casi (il 2 % in meno rispetto al 2018), per un valore di circa 1,6 miliardi di EUR, il che rappresenta una diminuzione del 34 % rispetto al 2018; rileva a tale proposito che i dati relativi al numero di casi e al corrispondente valore per ciascun anno sono costantemente valutati e aggiornati e dovrebbero essere considerati in una prospettiva di lungo periodo;

6. osserva che il numero di irregolarità individuate segnalate come fraudolente è un'indicazione del livello di individuazione e della capacità degli Stati membri e degli organismi dell'UE di intercettare potenziali frodi, ma non un indicatore diretto del livello di frode che incide sul bilancio dell'UE o riguarda uno specifico Stato membro; rileva che non è chiaro quante irregolarità fraudolente non vengano segnalate ogni anno, il che rende estremamente difficile valutare l'efficacia delle attività antifrode; ricorda che nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato due relazioni speciali in cui ha evidenziato le carenze della Commissione per quanto riguarda la sua comprensione della portata, della natura e delle cause delle frodi, individuando debolezze nell'approccio strategico della Commissione riguardo alla gestione dei rischi di frode e invitandola ad adottare misure più proattive per affrontare tali questioni; invita pertanto la Commissione a elaborare una metodologia per migliorare l'attendibilità e fornire stime più accurate circa la portata delle frodi nell'UE; osserva che l'individuazione e la segnalazione di un'irregolarità implica che sono state adottate misure correttive per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e che, ove pertinente, è stato avviato un procedimento penale;

7. osserva che il numero di irregolarità fraudolente segnalate nel 2019 (939 casi, ovvero l'8 % delle irregolarità complessive) e i relativi importi finanziari (circa 461,4 milioni di EUR, ovvero il 28 % di tutti gli importi finanziari interessati da irregolarità) sono diminuiti notevolmente rispetto al 2018; rileva che nel 2019 il numero delle irregolarità fraudolente segnalate era inferiore del 40 % rispetto al 2015 e del 25 % rispetto alla media quinquennale del periodo 2015-2019; osserva che, nel 2019, 514 irregolarità connesse alla spesa segnalate come fraudolente rappresentavano lo 0,3 % dei pagamenti del 2019, mentre 425 irregolarità connesse alle entrate segnalate come fraudolente corrispondevano allo 0,3 % dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali riscosse per il 2019;

8. tiene conto del fatto che il numero di irregolarità non fraudolente registrate nel 2019 (10 787 casi) è rimasto stabile rispetto al 2018, mentre gli importi finanziari interessati sono diminuiti dell'8 % attestandosi a circa 1,2 miliardi di EUR; osserva che, nel 2019, 6 550 irregolarità connesse alla spesa segnalate come non fraudolente rappresentavano lo 0,5 % dei pagamenti del 2019, mentre 4 237 irregolarità connesse alle entrate segnalate come non fraudolente corrispondevano all'1,5 % dell'importo lordo delle risorse proprie tradizionali riscosse per il 2019;

9. sottolinea che i cambiamenti registrati nel numero delle irregolarità fraudolente o non fraudolente individuate rappresentano una situazione momentanea che dovrebbe essere considerata nel contesto di altri fattori significativi; evidenzia che i cali segnalati nel numero totale di casi di irregolarità fraudolente e non fraudolente possono essere indicativi di uno sviluppo positivo, ovvero di una riduzione complessiva dell'attività fraudolenta, o di uno sviluppo negativo, vale a dire un calo del livello di individuazione delle attività fraudolente;

10. sottolinea che nel caso particolare delle irregolarità fraudolente le individuazioni si sono concentrate in alcuni Stati membri, il che suggerisce che esistono approcci diversi riguardo all'impiego del diritto penale per tutelare il bilancio dell'UE; sottolinea e deplora il fatto che molti Stati membri non dispongono di leggi specifiche per combattere la criminalità organizzata di stampo mafioso, il cui coinvolgimento nelle attività e nei settori transfrontalieri che ledono gli interessi finanziari dell'UE è in costante aumento; invita la Commissione a contrastare queste differenze tra gli Stati membri e a prendere in considerazione nuove misure di armonizzazione;

Mercoledì 7 luglio 2021

11. ricorda che le carenze nella validità e comparabilità dei dati e delle tecnologie di segnalazione, con diversi gradi di digitalizzazione negli Stati membri, continuano a compromettere gravemente la qualità e l'affidabilità delle informazioni a disposizione della Commissione nel sistema di gestione delle irregolarità e nel sistema OWNRES; deplora il fatto che l'individuazione dell'uso improprio, delle frodi e dell'appropriazione indebita dei fondi dell'UE sia per lo più limitata alle scoperte accidentali da parte della Commissione e della Corte dei conti nell'ambito dei loro audit a campione o a seguito di indagini dell'OLAF; esprime preoccupazione per le ripetute conclusioni della Corte dei conti secondo cui il lavoro di alcune autorità nazionali è considerato troppo soggetto a errori e quindi inaffidabile; sottolinea che tali carenze incidono sulla qualità dei dati comunicati dagli Stati membri alla Commissione in merito al numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate; osserva che tre Stati membri non hanno segnalato irregolarità fraudolente nel 2019 ⁽¹⁵⁾; esprime particolare preoccupazione per la carenza di personale e qualifiche adeguati di alcune autorità nazionali e per la carenza di audit interni;

12. sottolinea i maggiori rischi che la crisi della COVID-19 ha comportato per l'esecuzione del bilancio dell'UE; osserva con preoccupazione che oltre la metà delle irregolarità fraudolente è stata segnalata da due Stati membri e che alcuni Stati membri non segnalano regolarmente nessun singolo caso di frode; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questi casi, svolgendo monitoraggi e adottando misure volte a garantire la piena protezione del bilancio dell'UE, e a effettuare controlli casuali in loco, in particolare in circostanze eccezionali di crisi; condivide l'opinione della Commissione secondo cui la lotta contro le frodi e le irregolarità è della massima importanza in un periodo di crisi ⁽¹⁶⁾;

13. esorta gli Stati membri e la Commissione a cooperare più strettamente per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il miglioramento della raccolta dei dati e il rafforzamento dell'efficacia dei controlli; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a pubblicare i dati relativi ai beneficiari finali in modo uniforme e in un formato leggibile meccanicamente, nonché a garantire l'interoperabilità con gli strumenti di monitoraggio della Commissione; esorta vivamente la Commissione a condurre un'analisi approfondita delle ragioni sottostanti e dei potenziali problemi strutturali che causano le persistenti carenze sistemiche nell'affidabilità del lavoro di alcune autorità nazionali e a prestare particolare attenzione a eventuali differenze tra i sistemi dei paesi; invita la Commissione a rivolgere chiare raccomandazioni specifiche per paese alle autorità nazionali; chiede alla Commissione di instaurare un dialogo strutturato con le autorità nazionali e la Corte dei conti al fine di lavorare costantemente nell'ambito dello sviluppo delle capacità e dello scambio delle migliori pratiche per migliorare l'affidabilità del lavoro svolto dalle autorità nazionali tenendo informato il Parlamento in merito ai progressi compiuti; invita la Commissione a offrire ulteriore sostegno per migliorare la cooperazione nell'ambito della rete Eurofisc;

14. ribadisce, a tale proposito, l'invito alla Commissione a istituire un sistema uniforme per la raccolta di dati comparabili sulle irregolarità e i casi di frode negli Stati membri, onde standardizzare il processo di segnalazione e garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

Entrate — Frodi ai danni delle risorse proprie

15. osserva che nel 2019 sono state 425 le irregolarità segnalate come frode connessa alle entrate, ossia il 21 % in meno rispetto alla media quinquennale di 541 irregolarità l'anno del periodo 2015-2019; rileva inoltre che l'importo interessato di RPT stimato e accertato (80 milioni di EUR) nel 2019 è risultato inferiore del 19 % alla media quinquennale di 98 milioni di EUR; osserva che l'ispezione da parte dei servizi antifrode ha costituito il metodo di maggior successo per il rilevamento di casi fraudolenti;

16. osserva che nel 2019 sono state 4 237 le irregolarità rilevate e segnalate come non fraudolente per tale anno, ossia il 6 % in meno rispetto alla media quinquennale, e che l'importo interessato di TOR stimato e accertato è risultato pari a 397 milioni di EUR nel 2019, un valore inferiore del 3 % rispetto alla media quinquennale; constata inoltre che le irregolarità non fraudolente sono state individuate principalmente mediante controlli a posteriori;

17. sottolinea la gravità della situazione attuale riguardo alle frodi realizzate tramite l'omesso versamento dell'IVA, in particolare delle cosiddette «frodi carosello»; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività della rete Eurofisc onde agevolare lo scambio di informazioni ai fini della lotta contro le frodi;

⁽¹⁵⁾ Cipro, Lussemburgo e Malta.

⁽¹⁶⁾ Relazione PIF, punto 10.2, pag. 31.

Mercoledì 7 luglio 2021

18. apprende dalla relazione finale 2020 sul divario dell'IVA che nel 2018 il divario dell'IVA nell'UE è sceso a 140 miliardi di EUR e potrebbe essere inferiore ai 130 miliardi di EUR nel 2019; esprime tuttavia il timore che nel 2020 il divario dell'IVA possa raggiungere i 164 miliardi di EUR e chiede che la Commissione spieghi accuratamente se tale aumento sia in qualche modo correlato alla pandemia di COVID-19;

19. esprime profonda preoccupazione per l'ampia portata dell'impatto delle frodi IVA sul bilancio dell'UE e sui bilanci nazionali; reputa molto importante intensificare la lotta contro il maggiore tipo di frode IVA, la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (frode MTIC), il cui costo annuo è stimato tra i 40 e i 60 miliardi di EUR; invita la Commissione a valutare i punti di forza e di debolezza delle diverse soluzioni possibili per contrastare le frodi MTIC, in particolare l'introduzione di un sistema di segnalazione digitale in tempo reale basato sulle transazioni sviluppato da ricercatori («TX++») o una combinazione tra il sistema dell'IVA definitivo e un sistema di segnalazione digitale in tempo reale basato sulle transazioni;

20. osserva che nel 2019 gli Stati membri hanno segnalato sedici misure antifrode per quanto concerne le entrate, di cui otto nel settore della frode doganale, cinque nel settore della frode fiscale e tre riguardanti una combinazione di queste due tipologie; rileva che nel 2019 la Commissione ha avviato un processo di valutazione volto a determinare in che misura il regolamento (CE) n. 515/97⁽¹⁷⁾ del Consiglio sia stato utile in termini di prevenzione delle frodi doganali;

21. osserva che tra il 2017 e il 2019 la Commissione ha effettuato ispezioni sul posto in tutti gli Stati membri in merito alla strategia di controllo nel settore del valore in dogana e rilevato che gli interessi finanziari dell'Unione non erano tutelati in maniera efficace, con conseguenti perdite significative di RPT per il bilancio dell'UE; rileva che l'OLAF ha pubblicato relazioni di indagine con raccomandazioni rivolte a sei Stati membri che non hanno attuato pienamente le misure necessarie per affrontare in modo coerente la sottovalutazione fraudolenta; invita la Commissione a riferire al Parlamento sugli Stati membri che potrebbero costituire un valido esempio di buone prassi da seguire e quelli in cui permangono sfide significative;

22. constata che, proprio come nel 2017 e nel 2018, nel 2019 i pannelli solari sono stati gli articoli maggiormente interessati da frodi e irregolarità in termini monetari; invita la Commissione a riconoscere la natura sistemica di tali frodi ed esorta vivamente il Consiglio e gli Stati membri a intervenire risolutamente al riguardo;

23. osserva che, a seguito delle indagini svolte dall'OLAF sulla sottovalutazione fraudolenta in relazione a prodotti tessili e calzature importati dalla Cina attraverso il Regno Unito e delle indagini condotte dalla Commissione nel quadro della gestione delle risorse proprie, sussistono seri dubbi circa l'accuratezza degli importi relativi alle RPT (dazi doganali) trasferiti al bilancio dell'Unione dal Regno Unito; critica fortemente il fatto che il Regno Unito continui a rifiutarsi di mettere a disposizione del bilancio dell'UE gli importi relativi alle RPT mancanti del periodo 2011-2017, pari a 2,679 miliardi di EUR (lordi); si compiace che nel marzo 2019 la Commissione abbia deferito alla Corte di giustizia dell'Unione europea la procedura di infrazione contro il Regno Unito riguardante le perdite di RPT dovute a importazioni sottovalutate; invita la Commissione a riferire in merito a qualsiasi sviluppo in materia;

24. è profondamente preoccupato per la riserva non quantificabile mantenuta per il 2019 dalla Direzione generale del Bilancio della Commissione (DG BUDG), la quale ha dichiarato che le frodi relative alla sottovalutazione si sono in parte spostate in altri Stati membri, con talune ripercussioni sulla riscossione delle RPT che devono ancora essere quantificate definitivamente; rileva che la Commissione ha effettuato ispezioni sulla sottovalutazione in tutti gli Stati membri e verificato come sono organizzati gli Stati membri per far fronte alle questioni relative alla sottovalutazione, in particolare per quanto riguarda i prodotti tessili e le calzature importati dalla Cina; osserva che la sottovalutazione delle merci importate nell'UE è e rimarrà una minaccia per le entrate, e che essa rappresenta un problema significativo che dovrà essere affrontato negli anni a venire; prende atto del fatto che la Commissione seguirà la questione e riterrà gli Stati membri finanziariamente responsabili per le eventuali perdite subite; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo calcoli provvisori, le perdite di RPT nel 2019 hanno rappresentato l'1 % delle RPT totali dell'anno in questione; invita la Commissione a informare tempestivamente il Parlamento in merito alle risultanze e alle conseguenze delle sue ispezioni e dei calcoli per determinare l'entità delle perdite, una volta ultimati;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

Mercoledì 7 luglio 2021

25. ribadisce che una combinazione di diversi metodi di individuazione (controlli allo sdoganamento, controlli a posteriori, ispezioni effettuate dai servizi antifrode e altro) è lo strumento più efficace per individuare le frodi e che l'efficacia di ciascun metodo dipende dallo Stato membro interessato, dall'efficacia del coordinamento della sua amministrazione e dalla capacità dei servizi pertinenti degli Stati membri di comunicare tra loro; invita la Commissione a comunicare al Consiglio quali Stati membri potrebbero costituire un valido esempio di buone prassi da seguire e quali sono quelli in cui permangono sfide significative;

26. osserva che negli ultimi cinque anni il tasso annuo di recupero relativo alle RPT ha oscillato tra il 52 % e il 66 % e che il tasso di recupero per i casi segnalati nel 2019 è attualmente pari a circa il 57 %; rileva che le differenze tra gli Stati membri quanto ai risultati dei recuperi possono essere dovute a fattori quali il tipo di frode o irregolarità o il tipo di debitore interessato; osserva che, a marzo 2020, il tasso complessivo di recupero è stato del 61 % per tutti gli anni compresi tra il 1989 e il 2019; invita nuovamente la Commissione a riferire annualmente in merito all'importo delle risorse proprie dell'UE recuperate a seguito delle raccomandazioni formulate dall'OLAF e a comunicare all'autorità di scarico gli importi che devono ancora essere recuperati;

Frodi in relazione alle spese

27. prende atto del fatto che nel 2019 le irregolarità relative alle spese segnalate come fraudolente sono state 514, per un totale di 381,4 milioni di EUR (il che corrisponde allo 0,3 % dei pagamenti del 2019);

28. prende atto del fatto che nel 2019 le irregolarità relative alle spese segnalate come non fraudolente sono state 6 550 e rappresentano lo 0,5 % dei pagamenti del 2019;

29. osserva che, per quanto riguarda la politica agricola comune (PAC), le irregolarità individuate sono concentrate in pochi Stati membri, soprattutto nel caso delle irregolarità fraudolente, e che tale circostanza suggerisce che approcci diversi per quanto riguarda il ricorso al diritto penale per tutelare il bilancio dell'UE o le pratiche di segnalazione di frodi sospette potrebbero costituire fattori significativi alla base delle differenze tra gli Stati membri; rileva che, mentre gli importi finanziari complessivi sono stati relativamente stabili nel 2019, quelli relativi al sostegno diretto hanno registrato un aumento e quelli relativi allo sviluppo rurale una flessione; osserva, in particolare, che nel settore del sostegno diretto la maggior parte delle irregolarità individuate riguardano l'uso di prove documentali o richieste di aiuto falsificate, mentre nel settore dello sviluppo rurale molte irregolarità riguardano l'esecuzione; esprime preoccupazione per il fatto che la creazione di condizioni artificiali per ottenere sostegno finanziario sia un tipo di frode comune nel settore del sostegno diretto sintomatica di un *modus operandi* per quanto riguarda le irregolarità fraudolente che solleva questioni etiche e d'integrità; osserva che si è registrata una significativa diminuzione delle irregolarità fraudolente nello sviluppo rurale in ragione di un calo delle individuazioni relative al periodo di programmazione 2007-2013, in linea con il ciclo di vita della programmazione, e di un avvio lento delle individuazioni relative al periodo di programmazione 2014-2020, e che nel settore dello sviluppo rurale sono state ancora individuate più irregolarità fraudolente e non fraudolente che nel settore del sostegno diretto; evidenzia tuttavia che le misure di mercato hanno registrato il tasso di individuazione delle frodi (FDR) più elevato (0,87 %), corrispondente a più di quattro volte quello del settore dello sviluppo rurale per quanto riguarda le irregolarità fraudolente, mentre per le irregolarità non fraudolente si è registrato un tasso di individuazione di irregolarità (IDR) pressoché pari al doppio di quello dello sviluppo rurale; rileva inoltre che, stando alle relazioni annuali della Corte dei conti per il 2017⁽¹⁸⁾, la modalità con cui le spese sono erogate incide sul rischio di errore e che, in particolare, gli errori sono stati riscontrati principalmente nei rimborsi delle spese, mentre il tasso di errore relativo ai pagamenti per diritti acquisiti è risultato al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %;

30. rinnova il suo invito a introdurre importi massimi per i pagamenti che una persona fisica può ricevere dal primo e dal secondo pilastro della PAC nonché per i fondi di coesione; è del parere che importi massimi stabiliti per persona fisica siano molto più difficili da eludere; ricorda che, al fine di aggirare il limite stabilito per persona giuridica, i beneficiari possono scindere artificialmente le loro società o creare ulteriori società che possono tutte ricevere l'importo massimo di finanziamento; accoglie con favore le intenzioni della proposta per quanto riguarda la PAC, ossia conteggiare come un unico beneficiario tutte le società appartenenti allo stesso gruppo; ritiene tuttavia che tali sforzi non siano sufficienti, in quanto strutture societarie opache e altamente complesse, che spesso coinvolgono entità presenti in più Stati membri e/o paesi terzi, rendono molto difficile garantire che tutte le società appartenenti allo stesso gruppo siano identificate come tali

⁽¹⁸⁾ Corte dei conti europea, Sintesi dell'audit dell'UE per il 2017: presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull'esercizio 2017, pag. 11

Mercoledì 7 luglio 2021

e di fatto trattate come un unico beneficiario e offrono altre opportunità per aggirare tali restrizioni; invita la Commissione a includere nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario proposte relative a massimali per persona fisica per quanto riguarda la PAC e i fondi di coesione ⁽¹⁹⁾;

31. ribadisce la sua preoccupazione che i sussidi della PAC continuino a incentivare l'accaparramento dei terreni da parte di strutture criminali e oligarchiche; rinnova il suo appello urgente alla Commissione affinché istituisca un meccanismo di denuncia a disposizione degli agricoltori e delle PMI che si trovano ad affrontare l'accaparramento dei terreni, gravi scorrettezze da parte delle autorità nazionali, un trattamento irregolare o di parte nelle gare d'appalto o nella distribuzione dei sussidi, pressioni o intimidazioni da parte di strutture criminali, criminalità organizzata o strutture oligarchiche, o altre gravi violazioni dei loro diritti fondamentali, affinché possano presentare un reclamo direttamente alla Commissione; si compiace del fatto che tale meccanismo di denuncia sia stato proposto per il nuovo regolamento sulla PAC;

32. prende atto della complessità dell'analisi dei dati relativi alla politica di coesione e delle diverse fasi del periodo di programmazione 2007-2013; rileva che gli importi finanziari segnalati sono notevolmente inferiori rispetto al 2018, anno eccezionale, ma tendono mediamente al rialzo per i fondi di coesione; sottolinea l'importanza della cooperazione con le autorità giudiziarie e pone l'accento sulla necessità di prestare maggiore attenzione all'inattesa flessione degli importi finanziari delle irregolarità sia fraudolente che non fraudolente, così come, per il periodo di programmazione 2014-2020, escludendo i casi «eccezionali», all'inattesa flessione degli importi finanziari interessati da irregolarità fraudolente nel 2019 in relazione a tutti i fondi, e in particolare al Fondo europeo di sviluppo regionale; sottolinea l'urgente necessità che la Commissione, l'OLAF e l'EPPO indaghino a fondo se i diversi modelli di segnalazione utilizzati negli Stati membri in termini di tendenza a individuare irregolarità fraudolente implicanti importi finanziari elevati siano in qualche modo legati a possibili conflitti di interessi delle parti interessate negli Stati membri o perfino ad attività criminali;

33. esprime profonda preoccupazione per le informazioni riportate dai media circa la destinazione a fini diversi, dopo il periodo minimo richiesto di tre o cinque anni, di investimenti per le infrastrutture cofinanziati dall'Europa; deplora le accuse di frode e arricchimento personale legate a tale ridestinazione; si rammarica che la Commissione non sia stata in grado di fornire informazioni aggiuntive per dissipare tutti i dubbi rimanenti; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di dare un seguito adeguato a tali accuse e la invita a comunicare le sue conclusioni al Parlamento; invita inoltre la Commissione ad analizzare in quali Stati membri vi siano gravi problemi di riconversione di progetti infrastrutturali cofinanziati dall'UE;

34. ritiene che il requisito legale della durata minima, pari a un periodo compreso fra tre e cinque anni, sia troppo breve, dati gli importi significativi del cofinanziamento e la longevità di tali progetti; si rammarica del fatto che i colegislatori non abbiano deciso di introdurre requisiti di maggiore durata nel tempo in sede di revisione del regolamento sulle disposizioni comuni ⁽²⁰⁾; osserva che esistono differenze notevoli tra gli Stati membri riguardo alle norme nazionali sulla stabilità degli investimenti infrastrutturali e la destinazione prematura ad altri usi;

35. invita la Commissione a condurre un'analisi approfondita delle diverse norme nazionali sulla stabilità del fabbisogno di stanziamenti per gli investimenti cofinanziati e sulla destinazione anticipata ad altri usi, per quanto riguarda sia le infrastrutture che le attrezzature, valutando in particolare se le norme nazionali non vadano oltre i requisiti minimi europei; invita la Commissione a riferire le sue conclusioni al Parlamento;

36. ribadisce gli obblighi di trasparenza per la PAC e la politica di coesione, che impongono alle autorità responsabili degli Stati membri di mantenere un elenco accessibile al pubblico dei beneficiari finali; invita vivamente gli Stati membri a pubblicare tali dati in modo uniforme e in un formato leggibile meccanicamente, nonché a garantire l'interoperabilità delle informazioni; chiede che la Commissione raccolga e aggreghi i dati e pubblici elenchi dei maggiori beneficiari di ciascun fondo nei singoli Stati membri;

37. osserva che, fra le irregolarità fraudolente individuate nel 2019, le azioni relative alle infrastrutture sanitarie sono state interessate da violazioni delle norme sugli appalti pubblici e che i problemi più comuni rilevati riguardavano i documenti giustificativi: rileva che quindici Stati membri hanno segnalato irregolarità in azioni relative alle infrastrutture sanitarie e sette di essi hanno individuato anche delle frodi; osserva che la mancata segnalazione di irregolarità in questo

⁽¹⁹⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

Mercoledì 7 luglio 2021

settore da parte di altri Stati membri non indica che non fossero interessati da tali rischi e invita la Commissione, l'OLAF e l'EPPO a garantire che le attività fraudolente, in particolare quelle relative alla lotta contro la pandemia di COVID-19, non rimangano senza conseguenze;

38. è preoccupato per le continue segnalazioni da parte della Corte dei conti europea e della Commissione circa persistenti carenze del sistema degli appalti pubblici in diversi Stati membri; invita la Commissione a condurre un'analisi approfondita degli Stati membri che presentano carenze evidenti in merito alle ragioni alla base di tale situazione e a precisare in che misura tali carenze siano dovute a errori formali o a frodi e corruzione sistemiche; è del parere che gli errori formali minori debbano essere trattati in modo diverso e che la Commissione dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle questioni più gravi, quali le manipolazioni intenzionali dei criteri di gara per favorire la candidatura di determinati o singoli offerenti, la corruzione in relazione alla selezione degli offerenti, i conflitti di interesse e altri abusi fraudolenti;

39. ricorda come la piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale, soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi o strumenti finanziari dell'Unione; invita la Commissione a garantire ai cittadini europei pieno accesso alle informazioni sui progetti cofinanziati;

40. sottolinea la necessità di un'assoluta trasparenza della rendicontazione dei trasferimenti e dei prestiti previsti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte del Parlamento;

41. invita la Commissione a intensificare il suo lavoro di prevenzione e individuazione delle frodi per garantire che il denaro dell'UE continui a raggiungere i beneficiari cui è destinato e a produrre effetti positivi reali e misurabili sulla vita dei cittadini;

La digitalizzazione come mezzo per proteggere gli interessi finanziari dell'UE

42. sottolinea che è da tempo necessario e ormai indispensabile conseguire un livello più elevato di digitalizzazione, interoperabilità e armonizzazione delle segnalazioni, del monitoraggio e dell'audit nell'UE in considerazione della natura transfrontaliera degli abusi, delle frodi, delle appropriazioni indebite, dei conflitti di interesse, dei doppi finanziamenti e di altri problemi sistemici; esprime preoccupazione, inoltre, per quanto riguarda i controlli relativi agli strumenti finanziari gestiti da intermediari e le debolezze dimostrate nei controlli effettuati sulle sedi legali dei beneficiari; ribadisce la necessità di condizionare l'erogazione dei fondi diretti e indiretti alla divulgazione dei dati sulla proprietà effettiva da parte dei beneficiari e degli intermediari finanziari;

43. si rammarica che, in base alla normativa in vigore, la mancanza di informazioni sugli assetti proprietari e sui titolari effettivi di società e gruppi di società contribuisca in modo significativo all'opacità dell'attuale distribuzione dei fondi e sia di ostacolo a un'individuazione più efficiente delle irregolarità; sottolinea ancora una volta l'importanza fondamentale di disporre di dati completi, affidabili e comparabili per controllare in modo efficiente, efficace e tempestivo la spesa dell'UE e per salvaguardare il denaro dei contribuenti europei;

44. ribadisce il suo urgente appello alla Commissione affinché proponga, nel regolamento finanziario, una base giuridica per la creazione di un sistema di segnalazione e monitoraggio digitale interoperabile che consenta segnalazioni tempestive, uniformi e standardizzate da parte delle autorità degli Stati membri nel settore della gestione concorrente; incoraggia l'uso obbligatorio degli strumenti esistenti di estrazione dei dati e valutazione del rischio, come Arachne, nell'ambito del sistema previsto di segnalazione e monitoraggio; sottolinea che un siffatto sistema interoperabile di segnalazione e monitoraggio non soltanto consentirebbe un'individuazione più tempestiva e più efficiente dei casi di abuso, frode, appropriazione indebita, conflitto di interessi, doppio finanziamento e altri problemi sistemici, ma permetterebbe anche di delineare una panoramica completa della reale distribuzione dei fondi dell'UE e delle eventuali concentrazioni indesiderate nelle mani di pochi beneficiari finali oligarchici o addirittura criminali;

45. ricorda che il sistema in questione non dovrebbe sovraccaricare le autorità nazionali con una burocrazia eccessiva, né creare congestione a livello di dati; invita la Commissione a determinare quali indicatori e dati siano veramente pertinenti, necessari e proporzionati ai fini dell'audit e del controllo, nonché per raggiungere gli obiettivi di programmazione previsti, e a ridurre il numero di indicatori e tappe da inserire nel sistema;

46. osserva che il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) istituito dall'articolo 135 del regolamento finanziario dovrebbe garantire sanzioni efficaci nei confronti di persone o entità inaffidabili escludendole dalle procedure di aggiudicazione e appalto finanziate dal bilancio dell'UE e irrogando sanzioni pecuniarie nei loro confronti; si rammarica del fatto che nella banca dati figurino soltanto pochissimi operatori economici (sei nel maggio 2021); invita la Commissione a rivedere i criteri al fine di ridurre la complessità e rendere l'EDES più applicabile sul piano pratico;

Mercoledì 7 luglio 2021

47. chiede alla Commissione di valutare la possibilità di estendere l'applicazione dell'EDES ai fondi in regime di gestione concorrente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario; esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire una maggiore interoperabilità delle banche dati e degli strumenti di estrazione dei dati europei e nazionali esistenti; riconosce che il Garante europeo della protezione dei dati non vede alcun problema generale di protezione dei dati nell'instaurazione di tale interoperabilità, purché ciò sia motivato dall'esistenza di una base giuridica chiara;

48. accoglie con favore le norme esistenti in materia di appalti elettronici, le quali stabiliscono che le opportunità di gara devono essere pubblicate sul sito di *Tenders Electronic Daily* (TED), i documenti di gara devono essere accessibili elettronicamente mediante l'inserimento di un corrispondente collegamento ipertestuale negli avvisi pubblicati su TED, gli operatori economici devono presentare le offerte per via elettronica e le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare fatture elettroniche;

49. osserva che gli appalti pubblici stanno attraversando una trasformazione digitale; è favorevole al processo di ripensamento degli appalti pubblici improntato alle tecnologie digitali; è del parere che tale riforma dovrebbe andare oltre la semplice transizione agli strumenti elettronici e dovrebbe includere varie fasi pre- e post-aggiudicazione; insiste sul fatto che tali riforme dovrebbero consentire anche l'integrazione di approcci basati sui dati nelle varie fasi della procedura di appalto; invita la Commissione a prestare una particolare attenzione ai contratti quadro aggiudicati mediante procedure di appalto pubblico, in quanto le frodi e la corruzione ad essi correlate pongono un rischio più elevato per gli interessi finanziari dell'Unione;

50. osserva che la crescente digitalizzazione dei servizi pubblici e il rafforzamento delle norme in materia di trasparenza fanno sì che siano disponibili, in formati elettronici, maggiori quantità di informazioni relative alle finanze pubbliche dell'UE; rileva inoltre che la capacità di calcolo e l'attuale disponibilità di software consentono l'elaborazione di grandi quantità di dati complessi in un tempo relativamente breve, il che crea nuove potenzialità in termini di individuazione delle frodi per mezzo di tecniche specializzate di analisi dei dati come i big data, l'estrazione di dati e tecnologie di intelligenza artificiale su dati aperti; ritiene che l'abbondanza di dati aperti rappresenti un'opportunità per sostenere la creazione di «sistemi di reputazione» affidabili, il che può aiutare a prevenire le attività criminali; chiede alla Commissione di effettuare un'analisi sistemica per indagare su come vengono utilizzate le nuove tecnologie nel campo dell'individuazione e della prevenzione delle frodi, valutarne i limiti ed elaborare proposte per utilizzarle al meglio;

Nuova strategia antifrode della Commissione

51. si compiace del fatto che il 29 aprile 2019 sia stata adottata la nuova strategia antifrode della Commissione; si compiace della politica di tolleranza zero nei confronti delle frodi; accoglie positivamente la reintroduzione della supervisione istituzionale della Commissione in materia di frode con l'assegnazione di un ruolo consultivo e di vigilanza rafforzato all'OLAF; ricorda che la strategia prevede un piano d'azione vincolante solo per i servizi della Commissione e le agenzie esecutive, nonostante il fatto che la maggior parte delle responsabilità ricada sugli Stati membri; chiede un approccio unificato che includa anche gli Stati membri;

52. invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di rivedere la nuova strategia antifrode per tenere pienamente conto dell'operatività dell'EPPO e del suo ruolo nella lotta contro le frodi;

53. sottolinea l'importanza di privilegiare l'elaborazione e l'attuazione di strategie nazionali antifrode (NAFS) da parte di tutti gli Stati membri, anche alla luce delle nuove sfide poste dalla crisi della COVID-19 e dai piani per la ripresa e la resilienza; è molto preoccupato per il fatto che, secondo il follow-up per il 2018, solo 10 Stati membri hanno riferito di aver adottato o aggiornato una NAFS e di averlo comunicato all'OLAF, mentre 17 Stati membri non ne hanno ancora adottata una⁽²¹⁾ e solo quattro di loro stanno pensando di adottare o preparare una nuova strategia⁽²²⁾; invita gli Stati membri che non hanno ancora adottato una NAFS a procedere senza ulteriori indugi indebiti in tal senso; invita la Commissione a valutare le NAFS che sono state adottate, a esaminare i motivi dei ritardi degli Stati membri nella loro adozione e a spingere i restanti Stati membri a progredire nell'adozione;

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

54. si compiace che nel 2019 siano stati avviati negoziati sulla revisione del regolamento OLAF per quanto riguarda la cooperazione con l'EPPO e l'efficacia delle indagini dell'OLAF; saluta con favore l'entrata in vigore, nel gennaio 2021, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 rivisto, che rafforza notevolmente il ruolo dell'OLAF e spiana il cammino

⁽²¹⁾ Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia.

⁽²²⁾ Belgio, Paesi Bassi, Romania e Spagna.

Mercoledì 7 luglio 2021

a un'agevole collaborazione con l'EPPO; osserva che le nuove regole comprendono una chiara definizione dei ruoli complementari delle due istituzioni e regole chiare sulla segnalazione dei casi e migliorano il modo in cui l'OLAF può condurre le proprie indagini; riconosce che il nuovo quadro giuridico rende l'OLAF più efficace, snellendo le regole per i controlli e le ispezioni in loco, consentendo l'accesso dell'OLAF alle informazioni sui conti bancari tramite le autorità nazionali competenti, rafforzando le norme che disciplinano l'attività dei servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri e fornendo migliori garanzie alle persone interessate dalle indagini dell'OLAF attraverso la creazione di un responsabile del trattamento;

55. ritiene che il rafforzamento dei poteri dell'OLAF, l'istituzione dell'EPPO e il coordinamento dei lavori nell'intera architettura antifrode dell'UE ai fini dell'individuazione, dell'indagine e dell'azione penale contro i responsabili delle frodi costituiscano un importante passo avanti nella protezione degli interessi finanziari dell'UE; si compiace, in tal senso, della conclusione di accordi di lavoro tra l'EPPO, Eurojust ed Europol, che stabiliscono le regole di cooperazione e le modalità della futura collaborazione fra gli organi dell'UE nella lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

56. riafferma la sua valutazione dell'importanza delle indagini dell'OLAF e del suo ruolo nel coordinamento degli sforzi per proteggere gli interessi finanziari dell'UE e combattere contro le frodi;

57. ricorda che l'OLAF è stato creato non solo per le indagini interne ma anche per sostenere gli Stati membri nelle indagini esterne; sottolinea che, dopo l'istituzione dell'EPPO, l'OLAF resterà l'unico ufficio responsabile della tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati membri che hanno deciso di non aderire all'EPPO; ricorda che il principio di sussidiarietà impedisce all'OLAF di avviare indagini laddove gli Stati membri siano in una posizione migliore per agire, ma ciò non esclude la possibilità che l'OLAF analizzi casi, tendenze e modelli ricorrenti, e rammenta come la sua capacità di rilevare tali fenomeni abbia portato a una maggiore cooperazione e ad azioni di successo;

58. è fermamente convinto che l'OLAF debba essere potenziato con risorse di bilancio e personale per essere pienamente in grado di svolgere i suoi compiti di prevenzione e di indagine, non da ultimo negli Stati membri che non aderiscono all'EPPO; sottolinea l'importanza di garantire che l'OLAF continui a essere un partner forte e pienamente operativo dell'EPPO; insiste sulla necessità che i futuri rapporti tra l'OLAF e l'EPPO siano basati su una stretta cooperazione, su un efficiente scambio di informazioni e sulla complementarietà, evitando nel contempo duplicazioni o conflitti di competenze;

59. ribadisce il fatto che la missione dell'OLAF è quella di contribuire all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda che uno degli elementi chiave del mandato dell'OLAF consiste nel promuovere e coordinare, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione dell'esperienza operativa e delle migliori pratiche procedurali in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione; si rammarica, pertanto, che la relazione PIF non esprima in modo esplicito alcuna valutazione dei risultati delle indagini dell'OLAF sulla spesa; invita l'OLAF a fornire orientamenti e consulenza concreti agli Stati membri e alla Commissione, basandosi sull'analisi della propria esperienza investigativa;

60. prende atto dell'accordo amministrativo per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra l'OLAF e la Corte dei conti europea, firmato nel 2019, e si compiace della cooperazione più strutturata messa in atto tra la Corte dei conti europea e l'OLAF;

61. valuta positivamente l'accordo tra l'OLAF e i legislatori, in stretta cooperazione con i servizi della Commissione, per l'inclusione di disposizioni standard sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutta la legislazione concernente i programmi di spesa post-2020, armonizzata per settore;

Procura europea (EPPO)

62. accoglie con favore la nomina di Laura Codruța Kövesi a procuratrice capo europea nel 2019 e l'avvio delle operazioni della Procura europea (EPPO) il 1° giugno 2021; deplora il fatto che la data in cui l'EPPO doveva diventare operativa abbia dovuto essere posticipata più volte a causa della mancanza di risorse finanziarie e umane e dei gravi ritardi nella nomina dei procuratori europei e delegati in alcuni Stati membri; chiede alla Commissione di aumentare le risorse finanziarie e umane dell'EPPO per consentirle di far fronte alle sfide che deriveranno dalla spesa del fondo per la ripresa, il cui ammontare è eccezionalmente elevato;

63. prende atto che la procedura di nomina dei procuratori europei delegati è stata avviata nel 2019 e completata nel 2020, con il giuramento prestato da 22 procuratori europei davanti alla Corte di giustizia il 28 settembre 2020; deplora la mancanza di nomine di procuratori delegati europei, in particolare, da parte della Slovenia, che ha annullato il processo di

Mercoledì 7 luglio 2021

nomina, nonché i notevoli ritardi verificatisi nelle nomine da parte di numerosi altri Stati membri; constata che la procuratrice capo Kövesi è profondamente preoccupata per la «manifesta mancanza di leale cooperazione» della Slovenia a seguito dei ritardi nell'assunzione dei procuratori delegati; esorta la Commissione a monitorare rigorosamente gli Stati membri che non hanno ancora nominato i propri procuratori europei delegati o non hanno adeguato la loro legislazione nazionale ai fini dell'operatività dell'EPPO, ove necessario, tramite la sospensione dei loro finanziamenti sulla base dell'articolo 63, paragrafi 2 e 8, del regolamento finanziario e di norme specifiche per settore, e/o tramite l'avvio di procedure di infrazione; rileva inoltre che, alla fine del 2019, 18 Stati membri avevano notificato alla Commissione di aver recepito la direttiva PIF nel proprio ordinamento nazionale; invita la Commissione ad adoperarsi al massimo per incentivare tutti gli Stati membri ad aderire all'EPPO ed esorta i cinque Stati membri che non hanno ancora aderito a procedere senza indugio in tal senso;

64. ricorda che, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, il comitato di selezione per la nomina dei procuratori europei valuta i candidati e fornisce al Consiglio una graduatoria di cui il Consiglio deve tener conto sebbene non sia vincolante, come stabilito nella decisione di esecuzione; ricorda che, nel caso dei candidati nominati dal Belgio, dalla Bulgaria e dal Portogallo, il Consiglio non ha seguito l'ordine di preferenza espresso dal comitato di selezione; ricorda che il 27 luglio 2020 l'Austria, l'Estonia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno pubblicato una dichiarazione in cui si afferma che «occorre evitare che vi sia concorrenza tra le graduatorie dei comitati di selezione nazionali e la graduatoria del comitato di selezione europeo, con il rischio di erodere la componente europea della procedura di nomina»;

65. sottolinea con grande preoccupazione il fatto che Malta non sia stata in grado di nominare tre candidati idonei per il collegio dei procuratori europei, ritardando così il completamento del suddetto collegio; esprime grande preoccupazione, inoltre, per le notizie diffuse dai media secondo cui il governo portoghese avrebbe fornito al Consiglio informazioni errate sul titolo e sull'esperienza del candidato indicato al secondo posto nella graduatoria del comitato di selezione europeo e infine nominato procuratore europeo per il Portogallo; è altresì preoccupato per il fatto che uno dei candidati belgi non prescelti abbia presentato una denuncia riguardo alla procedura di selezione dinanzi alla Corte di giustizia; si rammarica del fatto che tali questioni abbiano fatto passare in secondo piano la formazione del collegio dei procuratori europei e invita gli Stati membri interessati a fornire al Parlamento tutte le informazioni e la documentazione necessarie per valutare appieno la legittimità della procedura di selezione;

66. ricorda che i procuratori europei e delegati devono essere indipendenti e che qualsiasi sospetto di intervento di un governo nazionale a favore di un candidato che vada in senso contrario alla raccomandazione del comitato di selezione europeo avrebbe ripercussioni gravi e negative sulla reputazione, l'integrità e l'indipendenza dell'EPPO in quanto istituzione;

Lotta alla corruzione

67. accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2019/1937 (direttiva sulla protezione degli informatori) rilevando nel contempo che il termine per il recepimento è fissato al 17 dicembre 2021; invita la Commissione a monitorare attentamente e aiutare gli Stati membri, garantendo il recepimento completo, corretto e tempestivo della direttiva, e ad avviare una valutazione dell'attuazione da parte degli Stati membri una volta scaduto il termine;

68. sottolinea l'importanza dei mezzi di comunicazione indipendenti e dei giornalisti investigativi e ribadisce la necessità di proteggerli; invita la Commissione a fornire protezioni giuridiche rigorose, analoghe a quelle offerte agli informatori, e a sviluppare misure complete per la tutela e il finanziamento del giornalismo investigativo indipendente, includendo un meccanismo di risposta rapida per i giornalisti in difficoltà e una legislazione efficace per contrastare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP);

69. sottolinea l'importanza dei progressi compiuti riguardo alle iniziative legislative e politiche della Commissione per prevenire e contrastare la corruzione, come pure del monitoraggio e della valutazione regolari dei quadri giuridici degli Stati membri attraverso la relazione sullo Stato di diritto di recente istituzione; rammenta tuttavia, pur ribadendo il suo rammarico per il fatto che la Commissione non ritenga più necessario pubblicare una specifica relazione sulla lotta alla corruzione, che la relazione sullo Stato di diritto di recente introduzione è altamente descrittiva; invita la Commissione ad integrare dette relazioni formulando raccomandazioni sulle situazioni in relazione a cui sono state individuate carenze;

70. è profondamente preoccupato per i risultati della relazione sullo Stato di diritto 2020, che sottolinea i timori relativi alla capacità di indagare, perseguire e giudicare in modo efficace i reati di corruzione, compresi i casi di corruzione ad alto livello in diversi Stati membri, tra cui Bulgaria, Croazia, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria; insiste sul fatto che la corruzione ad alto livello deve essere perseguita sistematicamente con un'azione coerente e determinata, per avviare indagini penali e perseguire i casi di corruzione che coinvolgono funzionari di alto livello o la loro cerchia immediata quando emergono accuse gravi;

Mercoledì 7 luglio 2021

71. pone in evidenza che le istituzioni preposte all'applicazione del diritto penale devono operare efficacemente e in modo imparziale e che esse dovrebbero disporre di finanziamenti, risorse umane, capacità tecniche e competenze specializzate adeguati, al fine di poter espletare le loro funzioni;
72. sottolinea che il nesso esistente tra corruzione e frode nell'Unione può incidere negativamente sul bilancio di quest'ultima; invita la Commissione a considerare l'istituzione di una rete di autorità di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Unione europea;
73. accoglie con favore il ruolo di osservatore dell'Unione presso il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), ribadendo tuttavia la raccomandazione che l'UE ne diventi membro; sostiene pienamente la Dichiarazione di Stoccolma del dicembre 2019, che invita i responsabili politici europei a rafforzare la lotta alla corruzione;
74. osserva che la base giuridica pertinente affinché l'UE possa diventare membro a pieno titolo del GRECO è l'articolo 83 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218 TFUE; osserva che una piena adesione dell'UE al GRECO richiederebbe un invito da parte del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e la conclusione di un accordo tra il Consiglio d'Europa e l'UE sulle modalità di adesione; rileva che la procedura decisionale applicabile è stabilita dall'articolo 218 TFUE per la conclusione di accordi internazionali, in base alla quale il Consiglio, agendo su raccomandazione della Commissione, deve autorizzare la Commissione a negoziare le modalità di adesione al GRECO con il Consiglio d'Europa e richiedere l'approvazione del Parlamento, in seguito a cui il Consiglio può adottare una decisione definitiva per concludere l'accordo;
75. osserva che, nel caso di una piena adesione dell'UE al GRECO, le istituzioni dell'Unione potrebbero essere monitorate e valutate da quest'ultimo; sottolinea che il sistema di valutazione del GRECO dovrebbe tenere conto della natura specifica dell'UE, in quanto Unione basata sul principio delle competenze conferite, e delle sue istituzioni, nonché delle specificità del diritto dell'UE; pone in evidenza che i diritti e gli obblighi dell'UE in seno al GRECO e le modalità pratiche per la sua adesione come entità giuridica distinta, accanto a tutti i suoi Stati membri, dovrebbero essere chiariti in anticipo nell'accordo sulle modalità di adesione;
76. rileva che nel 2019 gli Stati membri hanno segnalato otto misure di natura legislativa, organizzativa e amministrativa nel settore del rafforzamento della trasparenza, della lotta alla corruzione e della prevenzione dei conflitti di interesse negli appalti pubblici;
77. rinnova l'invito rivolto alla Commissione a creare un meccanismo di valutazione interna della corruzione per le istituzioni dell'Unione;
78. esprime preoccupazione per il fatto che il procuratore generale capo della Repubblica ceca abbia citato le costanti pressioni del ministro della Giustizia come motivo delle sue recenti dimissioni; chiede alla Commissione di esaminare le vulnerabilità del sistema giudiziario ceco e di valutare attentamente se altri casi che coinvolgono membri del governo ceco siano stati ritirati o archiviati prematuramente, potenzialmente a seguito di pressioni o interferenze indebite; invita la Commissione a condurre tale analisi anche per tutti gli altri Stati membri e a tenere informato il Parlamento dei suoi risultati e delle sue conclusioni;

Raccomandazioni

79. rinnova l'invito alla Commissione a creare un sistema digitale e interoperabile uniforme di raccolta di dati comparabili sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, onde uniformare il processo di segnalazione e garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti; pone l'accento sull'importanza di armonizzare le definizioni onde ottenere dati comparabili in tutta l'UE;
80. invita la Commissione a garantire la piena trasparenza e qualità dei dati comunicati dagli Stati membri nel sistema di gestione delle irregolarità; esorta gli Stati membri a comunicare tempestivamente dati completi; invita la Commissione e gli Stati membri a collegare il sistema di gestione delle irregolarità all'EDES e ad Arachne e a fornirne l'accesso a tutti gli Stati membri e alla Commissione;
81. ritiene necessaria una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, al fine di migliorare la raccolta dei dati e di rafforzare l'efficacia dei controlli;
82. evidenzia che il sistema di individuazione precoce e di esclusione, in quanto lista nera dell'UE, ha un enorme potenziale per segnalare persone e imprese che utilizzano i fondi dell'UE in modo improprio; prende atto inoltre della sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 nella causa T-290/18 (Agmin Italy SpA/Commissione europea), in cui la Corte di giustizia ha confermato la validità dei rispettivi ruoli del collegio e degli ordinatori e ha stabilito che il contraddittorio

Mercoledì 7 luglio 2021

condotto dal collegio aveva pienamente rispettato il diritto al contraddittorio del soggetto interessato; invita la Commissione a includere nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario l'estensione del sistema di individuazione precoce e di esclusione ai fondi in regime di gestione concorrente; chiede alla Commissione di dotare questo sistema delle risorse finanziarie e umane necessarie per poter funzionare a tempo pieno;

83. deplora il fatto che esistano più di 290 sistemi di monitoraggio e segnalazione per la PAC e i fondi di coesione, il che rende impossibile verificare i beneficiari finali di tali fondi e prevenire adeguatamente frodi e corruzione, nonché condurre indagini efficaci al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema di segnalazione armonizzato o unificato con dati tempestivi e precisi al fine di porre rimedio a tale situazione;

84. ricorda la necessità di una risposta e di un coordinamento più incisivi ed efficaci a livello unionale e nazionale nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, dedicando particolare attenzione agli aspetti transnazionali e transfrontalieri, al fine di contrastare la costante abilità dei frodatori di adattarsi alle nuove tecnologie e ai nuovi scenari; sottolinea che tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, all'estrazione di dati e ad altri strumenti digitalizzati pertinenti, rispettando nel contempo la tutela dei dati personali;

85. sottolinea la particolare importanza delle istituzioni e degli organismi antifrode dell'UE e nazionali nel contesto di un aumento delle risorse dell'UE attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza; ricorda l'importanza di sostenere e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, l'EPPO, l'OLAF, le agenzie dell'UE, in particolare Europol ed Eurojust, e le autorità nazionali, al fine di individuare e contrastare la frode e la corruzione in modo più efficace, garantendo che i ruoli non si sovrappongano e favorendo lo scambio di informazioni; rammenta la necessità di garantire risorse più ampie e adeguate per l'EPPO, l'OLAF e le pertinenti agenzie dell'UE nei futuri bilanci; ribadisce la sua richiesta di assicurare che l'EPPO sia in grado di utilizzare le risorse finanziarie del bilancio 2021 per ulteriori assunzioni di personale, non da ultimo in ragione dell'aumento del carico di lavoro derivante dall'adozione del nuovo bilancio a lungo termine dell'UE, di Next Generation EU e di altri progetti basati sui costi;

86. sottolinea l'importanza di uno scambio di informazioni strutturato tra le autorità competenti per un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri, al fine di evitare frodi transfrontaliere nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento; rinnova la sua richiesta alla Commissione di includere nel suo programma di lavoro una proposta legislativa relativa a un regolamento orizzontale sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore delle spese dell'UE; sottolinea che lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire in formato digitale e attraverso sistemi e strumenti informatici interoperabili o condivisi per facilitare una cooperazione più tempestiva ed efficiente;

87. si rammarica del fatto che solamente 13 Stati membri abbiano utilizzato Arachne per effettuare le analisi dei rischi; ribadisce l'importanza di tale strumento e dell'interoperabilità dei sistemi informatici e delle banche dati ai fini dell'analisi dei rischi e dell'individuazione delle frodi; rinnova il suo invito alla Commissione, e in particolare agli Stati membri in seno al Consiglio, ad avvicinarsi alla posizione del Parlamento, favorevole a rendere obbligatorio l'utilizzo di Arachne; invita gli Stati membri a garantire che al sistema siano forniti dati tempestivi e affidabili; è del parere che la Commissione, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF debbano avere accesso a tali dati;

88. osserva che 16 Stati membri hanno rafforzato l'analisi dei rischi per individuare frodi e irregolarità mediante l'uso di strumenti informatici; invita la Commissione a facilitare gli scambi di buone pratiche tra questi paesi e gli Stati membri che non hanno esperienza nel settore;

89. constata con preoccupazione che nella relazione PIF non viene fornita alcuna informazione sull'analisi dei casi di conflitti di interessi, nonostante la rilevanza della nuova disposizione adottata nel 2018 nel regolamento finanziario, come pure l'importanza e l'impatto ben conosciuti di tale fenomeno; invita la Commissione a colmare questa lacuna nella prossima relazione PIF e a dedicare maggiore attenzione alle frodi concernenti gli appalti pubblici;

90. sottolinea che, al fine di contrastare efficacemente la corruzione e tutelare gli interessi finanziari dell'UE, la Commissione dovrebbe adottare un approccio olistico, coerente e sistematico sviluppando norme più adeguate in materia di trasparenza, incompatibilità e conflitti di interessi, meccanismi di controllo interno, attività di lobbying illegittime e situazioni di «porte girevoli», che possono ledere le relazioni tra le istituzioni e i rappresentanti di interessi;

Mercoledì 7 luglio 2021

91. invita la Commissione a esaminare nuove possibilità per condividere e analizzare la relazione PIF unitamente ad altre fonti di informazione e relazioni annuali, come la relazione sullo Stato di diritto, anche attraverso un dialogo rafforzato tra Europol, Eurojust ed EPPO, per contribuire a individuare le tendenze nelle irregolarità fraudolente e non fraudolente, a individuare le carenze e a fornire utili insegnamenti tratti per favorire l'adozione di misure di impermeabilità alle frodi da parte di tutti i soggetti interessati;

92. accoglie con favore gli eventi specifici organizzati dall'OLAF nel 2019 dedicati al sostegno dei paesi terzi; incoraggia vivamente la Commissione, l'OLAF e tutte le altre istituzioni e organismi dell'UE incaricati di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione a impegnarsi e collaborare attivamente con le autorità partner nei paesi candidati, potenziali candidati e del partenariato orientale, promuovendo misure intese a contrastare in modo efficace i possibili casi di frode; invita la Commissione a sviluppare meccanismi specifici e regolari per prevenire e contrastare efficacemente le frodi a danno dei fondi UE in tali Stati;

93. si rammarica che il Parlamento europeo debba ripetutamente formulare molte raccomandazioni senza ricevere alcuna risposta chiara da parte della Commissione; rileva con rammarico che la Commissione non ha adottato alcuna azione o misura concreta relativamente ad alcune osservazioni e raccomandazioni; chiede alla Commissione di fornire una chiara spiegazione al Parlamento ogni qualvolta decida di non seguire una delle sue raccomandazioni;

o

o o

94. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0338

L'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi di energia rinnovabile

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi energetici rinnovabili (2019/2158(INI))

(2022/C 99/10)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),
- vista la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, contenuta nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),
- viste le raccomandazioni della Commissione del maggio 2020 relative alle interazioni positive tra parchi eolici offshore e pesca,
- vista la relazione della Commissione dell'11 giugno 2020 sull'economia blu 2020,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» (COM(2020)0562),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Una strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro» (COM(2020)0741),
- vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino («direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino») ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo ⁽²⁾ («direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo»),
- vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽³⁾,
- visto l'accordo adottato in occasione della 21^a Conferenza delle Parti (COP21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 ⁽⁴⁾,
- visti i servizi di cartografia del sistema di gestione dei dati e delle informazioni OSPAR «EMODnet Human Activities Vessels Density Mapping — Service, 2019» e «Offshore Renewable Energy Developments — 2018»,
- visto il parere del Consiglio consultivo per il Mare del Nord (NSAC) del 28 dicembre 2020 sullo sviluppo di parchi eolici offshore e le interazioni nel settore della pesca,
- vista la sua posizione definita in prima lettura il 24 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 (legge europea sul clima) ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.

⁽³⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽⁴⁾ GU C 458 del 19.12.2018, pag. 9.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0309.

Mercoledì 7 luglio 2021

- visto lo studio del 12 novembre 2020, richiesto dalla commissione per la pesca (PECH), sull'impatto dell'uso dell'energia eolica offshore e di altre energie rinnovabili marine sulla pesca europea,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0184/2021),
- A. considerando che l'UE mira a raggiungere la neutralità climatica entro e non oltre il 2050, in linea con gli obiettivi del Green Deal; che la Commissione ha proposto un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, mentre il Parlamento europeo ha chiesto, per il 2030, un traguardo di riduzione del 60 %; che l'energia rinnovabile offshore è una delle opzioni che gli Stati membri hanno a disposizione per conseguire tale obiettivo; che essa dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi di cui sopra, mediante un approccio integrato che tenga conto dei tre pilastri della sostenibilità;
- B. considerando che, in base ai trattati, l'UE ha la responsabilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e che gli Stati membri sono responsabili di determinare la struttura del loro approvvigionamento energetico e la scelta delle fonti energetiche, nel rispetto degli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica entro il 2050;
- C. considerando che, secondo le stime della Commissione, nel 2050 il 30 % della domanda di energia elettrica dell'UE sarà soddisfatta mediante l'energia eolica offshore, il che corrisponde a un aumento dall'attuale capacità eolica offshore di 12 GW nell'UE-27 a un obiettivo di 300 GW nel 2050; che, secondo le stime della Commissione, entro il 2050 la domanda di capacità di energia oceanica raggiungerà 40 GW;
- D. considerando che, a norma dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili nonché promuovere l'interconnessione delle reti energetiche; che la determinazione del mix energetico degli Stati membri rimane una competenza nazionale e che, pertanto, i mix energetici sono ampiamente diversificati;
- E. considerando che i mari settentrionali (Mare del Nord, Mar Baltico e Atlantico nordorientale) rappresentano oltre l'85 % di tutta la capacità eolica offshore nelle acque dell'UE-27;
- F. considerando che le caratteristiche geografiche degli Stati membri e dei bacini marittimi dell'Unione europea sono molto diversificate in tutto il territorio dell'UE; che lo sviluppo di parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile si concentra attualmente nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, dove le condizioni sono più favorevoli; che, in futuro, la possibilità o l'opportunità di costruire impianti di energia rinnovabile offshore o di aumentarne le dimensioni o la capacità saranno, analogamente, molto diverse in ciascun bacino e in ciascuno Stato membro;
- G. considerando che, nell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito, è stato convenuto che i pescherecci dell'UE continueranno ad avere un reciproco accesso alle acque del Regno Unito e continueranno pertanto a condividere lo spazio marino europeo, che attualmente ospita 110 parchi eolici offshore con oltre 5 000 turbine eoliche;
- H. considerando che l'approvvigionamento di energia eolica può essere irregolare e instabile a causa delle mutevoli circostanze climatiche;
- I. considerando che le possibilità di stoccaggio dell'energia eolica sono ancora molto limitate;
- J. considerando che altre fonti di energia rinnovabile offshore, come le tecnologie del moto ondoso e delle maree e la tecnologia termica, gli impianti fotovoltaici galleggianti e l'utilizzo delle alghe per la produzione di biocarburanti, svolgono un ruolo importante nella strategia della Commissione in materia di energie rinnovabili offshore, sebbene attualmente non vi siano impianti su larga scala funzionanti; che tali fonti energetiche possono contribuire al conseguimento della neutralità climatica, al rafforzamento della leadership europea e alla creazione di nuovi posti di lavoro; che è necessario proseguire la ricerca e l'innovazione, dal momento che altre fonti di energia rinnovabile offshore potrebbero essere promettenti e più adeguate in alcune zone e avere un minore impatto sulle attività di pesca, sugli stock ittici e sull'ambiente marino;

Mercoledì 7 luglio 2021

- K. considerando che le turbine eoliche offshore hanno un ciclo di vita medio di 25-30 anni; che finora pochissime turbine sono state disattivate e che il riciclaggio è ancora estremamente complesso, dal momento che solo l'85-90 % delle turbine eoliche smantellate viene riciclato; che occorre una visione a lungo termine, basata su un approccio ispirato all'economia circolare e al ciclo di vita, al fine di valutare l'impatto, alla fine del progetto, su altre attività — come ad esempio la pesca — nonché sulle comunità e gli ecosistemi locali; che la progettazione ecocompatibile attraverso l'uso di materiali specifici e la progettazione delle infrastrutture possono favorire lo sviluppo della biodiversità locale; che occorre valutare i metodi di riciclaggio o di manutenzione delle infrastrutture, come ad esempio le scogliere artificiali, in una fase iniziale della progettazione;
- L. considerando che il modo più efficiente in termini di costi e spazio per conseguire l'obiettivo di capacità offshore del 2050 sarebbe attraverso l'utilizzo multiplo dello stesso spazio marittimo da parte di settori diversi mediante un approccio basato sui benefici collaterali, secondo cui ogni attività beneficia dell'altra, giacché la coesistenza delle attività può rivelarsi positiva in termini di vantaggi ambientali e socioeconomici;
- M. considerando che esiste una crescente competizione tra i diversi usi dello spazio marittimo che spesso conduce a trascurare gli usi storici, portatori di un evidente valore storico, culturale, sociale ed economico, come la pesca;
- N. considerando che la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo stabilisce che gli Stati membri devono prendere in considerazione le interazioni tra attività e usi quali l'acquacoltura, la pesca, gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché i cavi sottomarini, promuovere la coesistenza di attività pertinenti e adottare un approccio basato sugli ecosistemi;
- O. considerando che, attraverso i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri dovrebbero mirare a contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché alla conservazione, alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto dei cambiamenti climatici; che, a tale riguardo, gli interessi della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione e non dovrebbero essere trascurati nel prosieguo e in sede di successive revisioni dei piani nazionali di gestione dello spazio marittimo da parte degli Stati membri;
- P. considerando che, nella sua comunicazione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità, la Commissione afferma che «l'UE darà la preminenza a soluzioni [...] quali l'energia marina, l'eolico in mare che consente anche la rigenerazione degli stock ittici», mentre un recente studio pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo ⁽⁶⁾ rivela che i potenziali benefici che gli impianti di rinnovabili offshore possono apportare alla pesca non sono stati ancora ben compresi e che non sono ancora disponibili prove empiriche al riguardo;
- Q. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione dal titolo «Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro», ha invitato le autorità pubbliche a pianificare la diffusione delle energie rinnovabili offshore a lungo termine e sin dalla fase iniziale, valutandone la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, garantendone la coesistenza con altre attività, come la pesca e l'acquacoltura, e assicurandosi che il pubblico accetti gli impianti previsti;
- R. considerando che la pesca ha un impatto relativamente ridotto sul PIL, mentre riveste un'importanza vitale per le comunità di pesca in molti Stati membri;
- S. considerando che circa l'80 % di tutti i pescherecci nell'UE è costituito da piccole imbarcazioni, per la maggior parte a conduzione familiare da generazioni, che operano principalmente nelle acque costiere;
- T. considerando che lo sviluppo complessivo attuale e futuro delle energie rinnovabili offshore interessa in misura maggiore le operazioni di pesca dedite alla pesca di crostacei e varie specie demersali;
- U. considerando che lo sfruttamento dell'energia offshore, pur garantendo la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile della pesca e di altre attività economiche, richiede una pianificazione comune e una rigorosa valutazione degli effetti cumulativi, compresi quelli di natura socioeconomica;

⁽⁶⁾ Studio — «Impact of the use of offshore wind and other marine renewables on European fisheries» (Impatto dell'uso dell'energia eolica offshore e di altre energie rinnovabili marine sulla pesca europea), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B — Politiche strutturali e di coesione, 12 novembre 2020.

Mercoledì 7 luglio 2021

- V. considerando che sono necessarie ulteriori ricerche sugli effetti dei parchi eolici offshore e di altri sistemi di energia rinnovabile offshore sull'ambiente marino e sulle risorse alieutiche;
- W. considerando che il Parlamento insiste sul fatto che l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 dev'essere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di intera economia di almeno il 60 % rispetto al 1990;
- X. considerando che è necessario valutare le risorse eoliche offshore dell'UE e promuovere progetti relativi all'energia rinnovabile offshore in modo compatibile con gli altri utilizzi dello spazio marittimo, in primo luogo la pesca, ricercando nel contempo sinergie e proteggendo la biodiversità;
- Y. considerando che il monitoraggio e l'analisi empirica delle pratiche di pesca prima, durante e dopo la costruzione dei parchi eolici offshore è importante per favorire una migliore comprensione della coesistenza;
- Z. considerando che le fondamenta dei dispositivi di energia rinnovabile offshore potrebbero attrarre vita marina e avere l'effetto di una scogliera artificiale;
- AA. considerando che l'Organizzazione idrografica internazionale raccomanda di evitare le attività di pesca a una distanza minima di 0,25 miglia nautiche (463 metri) su ciascun lato di un cavo sottomarino, al fine di minimizzare i rischi;
- sottolinea la necessità di evitare il possibile impatto negativo a lungo termine causato dalle turbine eoliche offshore su taluni ecosistemi, sugli stock ittici e sulla biodiversità e, di conseguenza, sulla pesca nel suo insieme; sottolinea la necessità di adottare, in relazione al loro sviluppo, un approccio basato sul ciclo di vita, dalla costruzione al funzionamento e allo smantellamento, da cui deriva l'importanza di studi rigorosi e dettagliati per valutare l'impatto delle turbine eoliche offshore esistenti;
 - sottolinea che l'energia rinnovabile offshore dovrebbe essere sviluppata in modo tale da creare opportunità per altre attività, attraverso un approccio basato sui vantaggi collaterali in campo ambientale, sociale ed economico che assicuri vantaggi per i pescatori e le comunità locali;
 - avverte che l'energia rinnovabile offshore sarà sostenibile solo se non comporterà ripercussioni negative sull'ambiente e sulla coesione economica, sociale e territoriale, specialmente nelle regioni che dipendono dalla pesca;
 - esprime preoccupazione per l'assenza di ricerche sullo smantellamento delle turbine eoliche offshore e sugli effetti di tale smantellamento sull'ambiente;
 - ribadisce che le decisioni relative al mix energetico nazionale e alle corrispondenti tecnologie rimangono di competenza degli Stati membri;
 - sottolinea che l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica sono tra i fattori determinanti per il conseguimento di un'economia a zero emissioni nette; evidenzia inoltre che, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 in materia di energia rinnovabile, occorre aumentare di conseguenza la capacità delle infrastrutture per l'energia elettrica rinnovabile offshore, così come la relativa produzione;
 - sottolinea le notevoli potenzialità dell'idrogeno rinnovabile, compreso quello ottenuto dall'energia eolica e solare, ai fini del conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica;
 - sottolinea che i parchi eolici galleggianti possono essere installati in acque profonde, il che consente di ampliare la zona utilizzabile per gli impianti eolici riducendone al contempo la visibilità dalla costa; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere il miglioramento e la commercializzazione della tecnologia eolica sostenibile galleggiante offshore in grado di ridurre ulteriormente l'impatto sulla pesca;
 - sottolinea che occorre ridurre al minimo il rischio che un'introduzione su vasta scala di parchi eolici offshore possa danneggiare il funzionamento fisico del bacino marino, in particolare le correnti marine e dell'aria, che potrebbero contribuire a una miscelazione della colonna d'acqua stratificata e influenzare di conseguenza il ciclo dei nutrienti, la generazione di onde, l'ampiezza delle maree e il trasporto di sedimenti, e che gli effetti di tali eventi devono essere attentamente monitorati, mentre gli infrasuoni prodotti dalle pale rotanti potrebbero far allontanare i pesci e le specie di mammiferi marini dai parchi eolici offshore, e i campi elettromagnetici generati dai cavi sottomarini, come pure il rumore subacqueo della palificazione, potrebbero avere serie ripercussioni negative sui crostacei e sulla vita marina; sottolinea, in tal senso, che occorrono ulteriori sviluppi e ricerche su come evitare e mitigare gli effetti negativi di cui sopra;

Mercoledì 7 luglio 2021

10. osserva l'importanza di attuare le migliori pratiche volte a minimizzare le perturbazioni e mitigare i danni agli ecosistemi nelle fasi di pianificazione, funzionamento e smantellamento delle attività offshore;
11. ritiene che l'installazione di unità di produzione di energia rinnovabile marina debba fornire una risposta alle strategie di sviluppo e alla sovranità energetica di ciascuno Stato e farne parte, mantenendo nel contempo la coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo;
12. sottolinea l'importanza di prendere in considerazione le caratteristiche morfologiche e geografiche delle aree in cui devono essere installati i parchi eolici offshore;
13. è del parere che le decisioni di installare infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile offshore dovrebbero essere effettuate sulla base delle migliori valutazioni scientifiche degli impatti correlati e coinvolgere tutte le parti interessate nello sfruttamento delle aree da occupare, in particolare le comunità di pesca e le relative organizzazioni associate;
14. sottolinea la necessità di studiare gli effetti potenziali, come quelli prodotti dalle scogliere artificiali dei sistemi energetici rinnovabili offshore, sulla vita marina e sulla pesca, che potrebbero essere limitati alla fase operativa, e di esaminare come la disattivazione possa essere effettuata in modo tale che i suoi benefici possano non essere temporanei; sottolinea che, quando i parchi eolici offshore vengono disattivati, i siti devono essere lasciati in uno stato che renda possibili le attività di pesca, se erano permesse prima della costruzione o durante la fase operativa, e che protegga e rispetti l'ambiente;
15. rimanda alla necessità di tenere conto, al momento dell'installazione delle centrali eoliche offshore, delle caratteristiche del fondale marino, così da non costruire infrastrutture là dove rischierebbero di alterare l'habitat e l'ecosistema locali;
16. propone di valutare la combinazione e l'integrazione dei parchi eolici offshore nelle zone marine protette rispetto ad obiettivi chiaramente definiti in materia di conservazione degli habitat e della biodiversità, compresi quelli relativi alle risorse aliutiche; sottolinea che occorrerebbe istituire comitati di gestione in dette zone marine protette per garantire una migliore coesistenza delle attività, e che va ottenuta l'approvazione dell'autorità competente responsabile delle zone marine protette;
17. sottolinea tuttavia che i parchi eolici offshore, ogniqualvolta sia possibile, dovrebbero essere installati in aree in cui è vietata la pesca, così da minimizzare gli impatti negativi sul settore della pesca;
18. dichiara che i parchi eolici offshore possono avere un impatto sulla pesca modificando la distribuzione spaziale e l'abbondanza delle specie marine pescate a fini commerciali, nonché attraverso la loro chiusura per motivi di sicurezza o l'imposizione di un cambiamento dell'attività o del metodo di pesca, ad esempio da attivo a passivo;
19. insiste sulla necessità di favorire il dialogo e la cooperazione con i pescatori nelle fasi iniziali del processo; sottolinea la necessità di tenere in considerazione gli ecosistemi locali e le specificità delle comunità locali; sottolinea la necessità di prevedere un indennizzo adeguato per i pescatori laddove l'installazione dei parchi eolici offshore si ripercuota sulle loro attività;
20. osserva che nella comunicazione sulla strategia per la biodiversità fino al 2030, la Commissione afferma che «[L']UE darà la preminenza a soluzioni a somma positiva quali l'energia marina, l'eolico in mare che consente anche la rigenerazione degli stock ittici», prevedendo anche la possibilità di una combinazione di parchi eolici offshore e zone protette;
21. sottolinea che l'impatto ambientale, sociale ed economico dei parchi eolici offshore dipende dalle condizioni specifiche del sito, dai suoi ecosistemi e dalle sue attività umane, e che la collaborazione tra i portatori di interessi nella progettazione, attuazione e gestione dei parchi eolici offshore è essenziale per risolvere temi di interesse comune;
22. osserva che il settore della pesca di piccola scala, costiera e artigianale potrebbe essere il più colpito dall'installazione di tali unità di produzione di energia rinnovabile offshore, data la loro relativa prossimità alla costa;
23. sottolinea che le imprese di pesca artigianale e i pescatori costieri saranno particolarmente colpiti se tale spostamento avrà luogo, in quanto possono non disporre della capacità di trasferirsi in altre zone di pesca né di modificare il proprio metodo di pesca, soprattutto se i parchi eolici offshore sono situati in acque territoriali (12 miglia nautiche dalla costa); chiede un risarcimento adeguato come ultima risorsa;

Mercoledì 7 luglio 2021

24. sottolinea la necessità di agevolare l'accesso all'assicurazione per i pescherecci che operano o navigano in zone con parchi eolici offshore, giacché attualmente essa è molto problematica a causa dell'insufficiente livello di indennizzo offerto dalle polizze assicurative dei pescherecci;
25. sottolinea che qualsiasi restrizione all'accesso alle zone di pesca tradizionali incide direttamente sui mezzi di sussistenza dei pescatori di diversi Stati membri costieri dell'UE e sui posti di lavoro dipendenti a terra; sottolinea pertanto che, ove necessario, dovrebbe essere concesso come ultima risorsa un risarcimento adeguato, sottolinea inoltre che le restrizioni all'accesso potrebbero compromettere la fornitura responsabile e sostenibile della sicurezza alimentare;
26. invita gli Stati membri, in linea con le disposizioni in materia di pianificazione dello spazio marittimo, a designare specifiche zone di pesca storiche e tradizionali dei pescatori locali quali zone che devono restare libere dalle rinnovabili offshore;
27. sottolinea che l'analisi delle sovrapposizioni delle energie rinnovabili offshore e della pesca suggerisce un marcato aumento di potenziali conflitti in alcuni bacini marittimi europei nei prossimi anni; sottolinea, in questo contesto, la necessità di una pianificazione precoce dello spazio che includa tutti i portatori di interessi, per quanto riguarda sia il posizionamento che la disposizione dei parchi eolici offshore; chiede la messa in atto di una partecipazione effettiva, di dialoghi e di reti in una fase iniziale, al fine di ridurre ed evitare conflitti;
28. sottolinea che attualmente esistono alcuni esempi di cooperazione con attività di pesca (attiva o passiva) in zone con parchi eolici offshore; sottolinea che gli approcci cooperativi basati sulla progettazione congiunta (co-progettazione) per l'installazione di parchi eolici offshore, al fine di combinarli con altri utilizzi, possono ridurre il potenziale impatto sulla pesca, rafforzare i legami tra i diversi settori coinvolti e consentire una cooperazione vantaggiosa tra gli stessi;
29. riconosce il potenziale per l'acquacoltura e l'algalcoltura, così come per la pesca passiva, all'interno delle aree con parchi eolici offshore; sottolinea, tuttavia, che sono necessarie ulteriori ricerche per valutare il loro impatto ecologico e il loro potenziale economico;
30. esprime preoccupazione per il fatto che, a parte i divieti e le restrizioni alle attività di pesca, i pescatori tendono a evitare la pesca in zone dove sono installati parchi eolici offshore, anche se l'accesso è consentito, a causa dei rischi di danni accidentali, di incagliamento e di perdita di attrezzi da pesca e che, di conseguenza, il timore di una potenziale responsabilità è una fonte di preoccupazione che ostacola la coesistenza;
31. sottolinea che i mix energetici delle regioni ultraperiferiche e delle isole dipendono fortemente dalle importazioni di combustibili fossili, nonostante le loro caratteristiche locali che favoriscono lo sviluppo delle rinnovabili; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione e a dedicare finanziamenti specifici all'installazione degli impianti di energia rinnovabile offshore in questi territori, così da minimizzare la dipendenza dai combustibili fossili;
32. riconosce il potenziale dei parchi eolici offshore galleggianti, che creano opportunità di installazione in zone con acque profonde e comportano una maggiore distanza dalla costa e che, inoltre, hanno un impatto visivo minore e un minor potenziale di sovrapposizione spaziale con le zone di pesca;
33. sottolinea che la disattivazione delle turbine eoliche offshore non deve generare impatti ambientali duraturi né comportare rischi per la sicurezza dei pescherecci a causa di eventuali infrastrutture rimaste sui fondali marini; sottolinea, inoltre, che è opportuno continuare a sviluppare metodi di riciclaggio al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente; ritiene essenziale garantire che i parchi eolici offshore siano costruiti solo se viene adottato un approccio integrato ai processi del ciclo di vita delle turbine eoliche offshore, il che significa che è chiaro fin dall'inizio come le turbine eoliche offshore possono essere progettate, costruite, utilizzate, smantellate e riciclate in modo sostenibile; sottolinea inoltre che le strategie di disattivazione che prevedono un futuro utilizzo alternativo o l'eliminazione degli impianti siano integrate nella progettazione e nei piani di installazione sin dall'inizio e che l'impatto sostenibile a lungo termine sia tenuto in considerazione al fine di rispettare i principi dell'economia circolare;
34. sollecita la creazione di una norma internazionale che definisca le modalità di disattivazione delle turbine e che fornisca una panoramica completa delle norme e regolamentazioni concernenti la disattivazione, garantendo al contempo il rispetto dei principi dell'economia circolare;

Mercoledì 7 luglio 2021

35. sottolinea che è opportuno mettere a punto meccanismi finanziari che coprano i rischi a lungo termine posti dalle infrastrutture offshore abbandonate, che potrebbero essere eliminate per consentire il ripristino in sicurezza delle attività di pesca;
36. sottolinea che qualunque infrastruttura posta nel sottosuolo marino e lasciata sul posto dovrebbe essere oggetto di un adeguato monitoraggio;
37. sottolinea che i recenti studi empirici non contengono valutazioni in merito agli effetti economici, socioeconomici e socioculturali delle energie rinnovabili offshore sulla pesca; esorta pertanto la Commissione a condurre ulteriori ricerche oltre a quelle sugli impatti ambientali, al fine di valutare le possibili ripercussioni economiche e sociali sulla pesca degli investimenti nelle rinnovabili offshore e identificare soluzioni adeguate che consentano di superare tali impatti negativi;
38. sottolinea che sono necessari programmi di monitoraggio standardizzati e l'armonizzazione dei dati sullo sforzo di pesca per consentire una valutazione cumulativa dell'impatto ambientale, ecologico e socioeconomico dell'espansione delle energie rinnovabili offshore e che occorre migliorare la compatibilità e la comparabilità dei dati;
39. propone che gli Stati membri intensifichino il coordinamento nel settore della ricerca sui parchi eolici offshore al fine di facilitare la raccolta e lo scambio dei risultati e dei dati della ricerca nonché lo scambio di migliori pratiche; ricorda che l'energia eolica offshore è una delle tecnologie più avanzate, ma che altri sistemi di energia rinnovabile potrebbero essere promettenti, e in certi casi più appropriati, in alcune zone dove si svolgono attività di pesca e quindi avere un impatto meno dannoso sugli aspetti economici, sociali e ambientali; sottolinea l'importanza di aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo a tal riguardo;
40. chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di pianificazione dello spazio marittimo, anche con il Regno Unito, che è il maggior produttore di energia eolica offshore in Europa, al fine di trovare soluzioni a problemi comuni, integrare le connessioni elettriche e imparare dalle migliori pratiche;
41. afferma che la pianificazione dello spazio marittimo deve svolgere un ruolo chiave, differenziando ciascuna zona marina sulla base delle sue caratteristiche precipue, e deve porre maggiormente l'accento sulla valutazione del conseguimento di opzioni di co-ubicazione e multi-utilizzo dei parchi eolici offshore, il che è della massima importanza per conseguire una situazione vantaggiosa per tutti per la pesca sostenibile, per l'acquacoltura e per il settore dell'energia offshore; ritiene inoltre che detta pianificazione debba includere la partecipazione effettiva del settore della pesca al processo decisionale, contrapponendola alle nozioni troppo vaghe di «consultazione» e «osservatori», il rispetto degli impegni assunti e la risoluzione preventiva dei conflitti d'uso;
42. invita gli Stati membri, in quanto autorità competenti in materia di pianificazione dello spazio marittimo, nel contesto del loro lavoro continuo e delle successive revisioni dei piani nazionali dello spazio marittimo, a tener conto della necessità di garantire che gli effetti negativi delle turbine eoliche offshore sulla pesca siano evitati e che esse siano quindi collocate lontano dalle zone di pesca;
43. promuove l'applicazione di un approccio alla pianificazione dello spazio marittimo basato sugli ecosistemi, così da mettere a punto un quadro basato sui sistemi per la comprensione e la gestione degli ecosistemi marini e la loro interazione con le attività socioeconomiche;
44. sottolinea l'importanza di regimi di produzione di energia di natura comunitaria, che consentano alle comunità e alle cooperative costiere, inclusi i pescatori, di generare la loro elettricità e reinvestire i profitti nella comunità;
45. sottolinea che i parchi eolici offshore dovrebbero essere costruiti solo se è possibile escludere impatti ambientali ed ecologici, nonché economici, socioeconomici e socioculturali negativi sui pescatori e sui produttori di acquacoltura, in linea con gli obiettivi dell'economia blu e del Green Deal europeo;
46. esorta gli Stati membri a tenere conto, nella determinazione del mix energetico, dell'impatto dell'energia rinnovabile offshore sugli ecosistemi marini e sulla pesca;
47. esorta gli Stati membri a continuare a lavorare anche allo sviluppo e all'utilizzo di altre forme di energia rinnovabile;

Mercoledì 7 luglio 2021

48. invita la Commissione a svolgere una valutazione d'impatto per esaminare gli effetti economici, sociali e ambientali previsti della costruzione di impianti eolici offshore in zone in cui è probabile che entrino in conflitto con il settore della pesca e con la sostenibilità della vita marina;
 49. sottolinea che anche la cooperazione tra i settori attivi nel contesto marittimo e nella relativa economia sarà un fattore determinante per una transizione giusta; chiede alla Commissione di valutare le iniziative che attivano le economie locali e le attività economiche marittime, nonché di individuare sinergie tra i settori che possono gettare le basi per una ripresa economica pronta al futuro;
 50. sottolinea che vi sono già esempi di coesistenza tra il settore della pesca e quello dell'energia eolica offshore, e che tale esperienza dovrebbe essere utilizzata per identificare e condividere le migliori pratiche disponibili per l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura offshore;
 51. sottolinea che i portatori di interessi dovrebbero avere il diritto di partecipare alla pianificazione dello spazio marittimo e di esprimere la loro opinione in merito;
 52. sottolinea che la consultazione e la partecipazione eque, efficaci e tempestive delle parti interessate, in particolare dei pescatori e degli acquacoltori, la definizione di orientamenti trasparenti e il pagamento di indennizzi potrebbero attenuare il potenziale di conflitto e creare condizioni di parità tra la pesca e le energie rinnovabili offshore;
 53. chiede all'UE di promuovere e sostenere i parchi eolici offshore nella sua azione esterna, in particolare con i paesi terzi, qualora l'accesso all'energia resti disomogeneo e limitato, in linea con gli obiettivi del Green Deal;
 54. sottolinea che il principio di precauzione, ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, dovrebbe applicarsi qualora le decisioni debbano essere prese prima che siano disponibili le conoscenze richieste;
 55. rileva che potrebbero essere necessarie ulteriori misure a livello dell'UE, compresa la legislazione, poiché dati suggeriscono che la pianificazione dello spazio marittimo degli Stati membri non garantisce l'equa inclusione dei pescatori e degli altri portatori di interessi e, se del caso, l'indennizzo per la pesca;
 56. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i piani di gestione dello spazio marittimo garantiscano l'inclusione equa della pesca e la continuazione sostenibile di tale attività e riflettano equamente gli interessi legittimi dei pescatori, dei raccoglitori di molluschi e degli acquacoltori;
 57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0345

Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea (2020/2201(INI))

(2022/C 99/11)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 10, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visto l'articolo 11 TUE,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per le petizioni,
 - visti i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0213/2021),
- A. considerando che i risultati delle elezioni europee del 2019 hanno inviato un segnale positivo, mostrando che i cittadini europei si stanno interessando sempre di più agli sviluppi a livello dell'UE e che ritengono che la legislazione dell'Unione abbia un impatto sulle loro vite quotidiane; che l'affluenza generale nel 2019 è stata pari al 50,6 %, segnando il dato più elevato dal 1994 e facendo registrare un notevole aumento rispetto alle elezioni del 2014, in occasione delle quali l'affluenza si era attestata al 42,6 %; che, sebbene nel 2019 si sia registrata un'affluenza più alta fra tutti i gruppi della popolazione, l'aumento è stato trainato dalle generazioni più giovani, con forti incrementi fra le persone di età inferiore ai 25 anni o compresa fra i 25 e i 39 anni; che, nonostante l'aumento generale dell'affluenza, persistono grandi differenze fra i singoli Stati membri;
- B. considerando che dall'Eurobarometro sull'impegno civico del giugno 2020 ⁽³⁾ è emerso che il 55 % degli intervistati considerava il voto alle elezioni europee come il modo più efficace per far sentire la propria voce ai decisori politici a livello dell'UE; che, benché vi sia l'obiettivo di migliorare continuamente il funzionamento della democrazia nell'UE, diverse indagini Eurobarometro mostrano che i cittadini non sono soddisfatti del funzionamento della democrazia; che tale percezione è non solo misurata a livello dell'UE, ma anche a livello nazionale; che una percentuale considerevole di cittadini dell'UE non si sente ascoltata e ritiene che l'UE sia un'entità lontana;
- C. considerando che gli articoli 10 e 11 TUE e gli articoli 20, 21, 24, 227 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono il fondamento per la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche e della legislazione dell'UE;
- D. considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e che «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini»;
- E. considerando che l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, TUE stabilisce che le istituzioni sono tenute, tramite mezzi adeguati, a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione e a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0010.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0153.

⁽³⁾ Flash Eurobarometer FL4023

Mercoledì 7 luglio 2021

- F. considerando che l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽⁴⁾ del 13 aprile 2016 sottolinea al suo paragrafo 19 che la consultazione del pubblico e dei portatori di interesse è parte integrante di un processo decisionale ben informato e del miglioramento della qualità di tale processo;
- G. considerando che l'articolo 165, paragrafo 2, TFUE prevede che l'UE favorisca lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio-educative e incoraggi la partecipazione dei giovani alla vita democratica europea;
- H. considerando che i cittadini dell'UE possono adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) solo a determinate condizioni, al fine di far valere i propri diritti ai sensi dei trattati, compresa la Carta dei diritti fondamentali; che le elezioni democratiche del Parlamento europeo costituiscono il principale strumento dal basso per i cittadini dell'UE, mentre gli altri strumenti, vale a dire l'iniziativa dei cittadini europei (ICE), le denunce al Mediatore europeo e le petizioni al Parlamento, che sono importanti mezzi supplementari all'attività parlamentare, devono essere rafforzati;
- I. considerando che finora sono andate a buon fine sei ICE, fra cui, più di recente, l'iniziativa «Minority SafePack» e l'iniziativa «End the Cage Age»; che il regolamento (UE) 2019/788⁽⁵⁾ riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, in vigore dal gennaio 2020, ha lo scopo di rendere più facile per i cittadini invitare la Commissione a proporre atti legislativi nei settori di sua competenza e in cui l'Unione ha il potere di agire; che l'iniziativa «Minority SafePack» è stata la prima iniziativa dei cittadini europei discussa in seno al Parlamento europeo sulla base di tale regolamento, ricevendo, nel dicembre 2020, un amplissimo sostegno dall'Aula, con un 76 % di voti favorevoli sul totale dei voti espressi; che, tuttavia, l'impatto delle ICE è basso, in parte a causa della mancanza di follow-up della Commissione;
- J. considerando che le raccomandazioni del Mediatore europeo non sono giuridicamente vincolanti, ma il livello di conformità ai risultati è costantemente elevato;
- K. considerando che i cittadini dell'UE e ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo a norma degli articoli 24 e 227 TFUE ogniqualvolta una materia li riguardi direttamente e rientri nel campo di attività dell'Unione;
- L. considerando che le consultazioni pubbliche online svolte dalla Commissione sono principalmente rivolte a un particolare gruppo di destinatari, non ricevono un'ampia diffusione e sono spesso troppo brevi, il che significa che non raggiungono una percentuale significativa della popolazione; che nel 2019, in un riesame globale della politica di consultazione della Commissione, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di migliorare il suo modo di raggiungere i cittadini al fine di promuovere una maggiore partecipazione;
- M. considerando che i dialoghi con i cittadini condotti dalla Commissione sono un modo per fornire informazioni ai cittadini anziché coinvolgerli in un dibattito sulla loro visione e sui cambiamenti che vorrebbero vedere nell'UE e non prevedono un meccanismo di feedback per informare i cittadini degli esiti della loro partecipazione;
- N. considerando che l'attuale funzionamento degli strumenti di partecipazione esistenti, quali l'ICE, le consultazioni pubbliche e i dialoghi con i cittadini, non fornisce ai cittadini mezzi sufficienti per influenzare il processo decisionale dell'UE; che ciò è dovuto in gran parte alla mancanza di un seguito efficace nel processo decisionale a livello istituzionale;
- O. considerando che la maggior parte delle forme di partecipazione sono raramente utilizzate dai singoli cittadini; che questi ultimi in larga misura ignorano gli strumenti di partecipazione esistenti e sono pertanto sottorappresentati nelle opinioni e nei dati raccolti attraverso tali strumenti; che la partecipazione dei cittadini non sostituisce la società civile organizzata;
- P. considerando che gli attuali strumenti di partecipazione non ottimizzano le potenzialità della partecipazione dei cittadini e pertanto non contribuiscono sufficientemente al rafforzamento della legittimità democratica dell'UE e all'aumento del senso di appartenenza dei cittadini nei confronti di un'UE che rifletta le loro esigenze e visioni;
- Q. considerando che la riforma degli strumenti di partecipazione esistenti, completata prestando particolare attenzione ai gruppi meno rappresentati della società, in particolare i giovani, e l'ulteriore sviluppo di una sfera pubblica europea possono contribuire a rafforzare la legittimità democratica dell'UE;

(4) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

Mercoledì 7 luglio 2021

- R. considerando che il miglioramento della partecipazione dei cittadini e della trasparenza a livello dell'UE è fondamentale per avvicinare l'Unione ai cittadini e per aumentare la loro fiducia nelle istituzioni dell'UE e realizzare un'autentica democrazia multilivello; che la mancanza di trasparenza impedisce il dibattito pubblico su qualsiasi atto legislativo; che non tutte le parti interessate hanno pari accesso alle istituzioni dell'UE o alle informazioni sul lavoro da esse svolto; che la Commissione dovrebbe intrattenere dialoghi aperti, trasparenti e regolari con i cittadini e le organizzazioni della società civile; che l'UE dovrebbe garantire che la società civile possa partecipare attivamente al dibattito pubblico e abbia la capacità di influire sul processo politico e decisionale;
- S. considerando che è necessario rafforzare la dimensione europea dell'educazione civica, migliorando la comprensione che i cittadini hanno dell'UE per consentirne la partecipazione;
- T. considerando che vi è una crescente necessità di corsi di educazione civica europea in tutti gli Stati membri; che in tale contesto dovrebbe essere riconosciuto il lavoro delle organizzazioni della società civile in relazione all'educazione civica e all'apprendimento e dovrebbe essere incoraggiato un approccio olistico all'educazione civica, che comprenda l'istruzione e l'apprendimento formali e informali;
- U. considerando che gli attuali progetti riusciti in materia di partecipazione dei cittadini, come i «Parlamenti nazionali europei» e il dialogo dell'UE con i giovani, hanno dimostrato che i cittadini vorrebbero essere regolarmente inclusi nei processi decisionali dell'UE;
- V. considerando che il Consiglio rimane un'istituzione chiusa, come confermato dall'indagine OI/2/2017/TE del Mediatore europeo relativa alla mancanza di trasparenza del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai suoi documenti legislativi e al suo processo decisionale;
- W. considerando che l'OCSE definisce il governo aperto come «una cultura di governance basata su pratiche e politiche pubbliche innovative e sostenibili, ispirate ai principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione, che promuove la democrazia e la crescita inclusiva»;
- X. considerando che le consultazioni dei cittadini europei del 2018 condotte dagli Stati membri sul futuro dell'Europa si sono dimostrate uno strumento efficace per coinvolgere i cittadini nelle questioni relative all'UE; che la mancanza di un seguito concreto e di continuità nel processo ha fatto sì che tale sforzo di partecipazione portasse a risultati disomogenei;
- Y. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe coinvolgere il più possibile i cittadini e che potrebbe fornire una preziosa esperienza di dialogo per comprendere le reali aspettative dei cittadini circa il ruolo dell'UE e l'operato delle istituzioni;
- sottolinea la necessità di riflettere su come l'Unione possa riuscire a coinvolgere più efficacemente i cittadini nel contesto dei fondamentali principi di democrazia rappresentativa dell'Unione; ritiene che i cittadini dovrebbero avere più voce in capitolo nei processi decisionali dell'UE, affinché questa rifletta maggiormente le opinioni dei cittadini e diventi più resiliente, democratica ed efficace; ritiene a tale riguardo che non dovrebbe essere preclusa la possibilità di una modifica del trattato, benché questa non debba essere considerata come un obiettivo in sé, e che la Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe fornire l'opportunità per la creazione di un dialogo costruttivo con i cittadini su questi argomenti chiave;
 - ritiene che qualsiasi riforma dell'Unione, al fine di renderla più sociale, equa, coesa, unita, mirata, capace, sovrana e responsabile, sia rafforzata dall'impegno diretto con i cittadini attraverso meccanismi di partecipazione;
 - sottolinea che esiste una tensione implicita fra la visione di un'UE incentrata sugli Stati membri e quella di un'UE incentrata sulle proprie istituzioni che può essere superata sviluppando un approccio e una serie di strumenti rivolti alla creazione di un'Unione europea dei cittadini;
 - osserva che gli strumenti di partecipazione esistenti presentano diverse carenze e dovrebbero pertanto essere migliorati e che ne dovrebbero essere sviluppati di nuovi per rendere più accessibile, inclusiva, costruttiva ed efficace la partecipazione dei cittadini; ritiene che per agevolare la partecipazione pubblica al discorso politico più in generale e offrire ai cittadini l'opportunità di influenzare gli esiti politici, costruendo sinergie nei meccanismi esistenti, è indispensabile che il coinvolgimento dei cittadini sia strutturato in modo da rispondere alle loro aspettative; ritiene che questa agenda di partecipazione dal basso dovrebbe completare la democrazia rappresentativa all'interno dell'UE;

Mercoledì 7 luglio 2021

5. sottolinea l'importanza delle ICE come unico strumento di partecipazione a livello dell'UE dotato della capacità di innescare potenziali normative; chiede che la risposta data a tali iniziative sia rafforzata mediante l'adozione di una risoluzione parlamentare per ogni ICE che ha avuto esito positivo; osserva che la Commissione deve rispettare pienamente il suo obbligo giuridico di esporre ragioni sufficienti che spieghino la scelta di intraprendere o meno azioni rispetto a un'ICE e ritiene che tale obbligo debba essere ampliato, al fine di garantire che i cittadini abbiano un quadro preciso di cosa possono aspettarsi dall'avvio di un'ICE o dalla partecipazione a un'iniziativa di questo tipo; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato seguito attraverso misure legislative alle ICE che sono andate a buon fine; ritiene che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/788, qualora la Commissione non abbia pubblicato le sue intenzioni entro i termini previsti o abbia indicato in una comunicazione che non intende intervenire in merito a un'ICE che ha soddisfatto i requisiti procedurali e che è in linea con i trattati, in particolare con i valori fondamentali dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE, il Parlamento potrebbe decidere, conformemente all'articolo 222 del suo regolamento, di dare seguito all'ICE con una relazione di iniziativa legislativa (INL); esorta la Commissione a impegnarsi a presentare una proposta legislativa a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento di tale INL; propone a tal proposito di modificare l'attuale accordo quadro fra il Parlamento e la Commissione; chiede che il regolamento ICE sia modificato per incentivare la Commissione a presentare una proposta legislativa qualora l'ICE presentata soddisfi i requisiti pertinenti;
6. osserva che, sulla base della relazione della Corte dei conti europea⁽⁶⁾, che ha riconosciuto l'efficacia delle consultazioni pubbliche della Commissione e alla luce della percezione soddisfacente da parte dei cittadini, la Commissione dovrebbe migliorare il suo processo di consultazione pubblica per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini e monitorare e valutare meglio i loro contributi;
7. osserva che la nozione e la pratica attuali dei dialoghi con i cittadini andrebbero potenziate e aggiornate;
8. sottolinea i vantaggi di coinvolgere i cittadini e la società civile nello sviluppo di una sfera pubblica europea e nell'integrazione della legittimità democratica dell'UE che deriva dalle sue istituzioni rappresentative e procedure democratiche;
9. sottolinea che non tutte le parti interessate, in particolare i cittadini e i gruppi della società civile, sono ugualmente attive dal punto di vista politico e aperte e influenti; ritiene pertanto che ai fini della democrazia partecipativa dell'UE sia necessario sostenere i cittadini non organizzati e promuoverne l'accesso alle opportunità elettorali e di partecipazione nell'ambito dei canali messi a disposizione dall'UE e al di fuori di essi;
10. ritiene che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE sia fondamentale per la democrazia, il buon governo e un'efficace elaborazione delle politiche; ritiene che le istituzioni dell'UE debbano mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; mette in evidenza che l'accesso dei cittadini ai documenti delle istituzioni europee è fondamentale per la democrazia partecipativa; invita, in particolare, il Consiglio ad aumentare la trasparenza per quanto concerne il suo processo decisionale e l'accesso ai documenti;
11. sottolinea il potenziale delle nuove tecnologie, che possono fornire nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini, garantire un approccio dal basso efficace e offrire ai cittadini migliori possibilità per chiedere conto alle istituzioni del loro operato;
12. sottolinea che il governo aperto, che combina una maggiore trasparenza con misure di responsabilità e strumenti di partecipazione, costituisce una buona risposta al deficit democratico che deriva dalla percezione da parte dei cittadini dell'UE di non avere alcuna influenza sui processi decisionali dell'Unione;
13. accoglie con favore la prevista creazione di un organismo responsabile delle questioni di etica quale autorità indipendente volta a promuovere la trasparenza nelle istituzioni dell'UE;
14. richiama l'attenzione sul nuovo programma «Cittadini, uguaglianza, diritti e valori», che dovrebbe assicurare maggiore visibilità e impatto alle attività che contribuiscono ai dialoghi con i cittadini e al coinvolgimento di questi ultimi nelle democrazie partecipative; sottolinea che è importante garantire continuità e maggiori risorse alla sezione «cittadini» di detto programma, compresi i gemellaggi fra le città e le attività di commemorazione; accoglie con favore l'introduzione di

⁽⁶⁾ Relazione speciale 14/2019 «Di' la tua!», Corte dei conti europea, settembre 2019.

Mercoledì 7 luglio 2021

attività volte a promuovere ulteriormente i valori europei nel quadro di tale programma, come la sensibilizzazione a una storia europea comune; chiede la rapida istituzione, nell'ambito del nuovo programma, del «Gruppo di dialogo civile»;

15. ritiene importante promuovere gli scambi tra i cittadini di diversi paesi a livello europeo, nazionale, regionale e locale, in particolare attraverso reti di città e regioni e facilitando il dialogo interregionale; chiede alla Commissione di garantire finanziamenti sufficienti a tale scopo tramite la sezione «Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini» del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

16. sottolinea che una migliore informazione relativa alle preoccupazioni dei cittadini aiuterà le istituzioni dell'UE nei loro sforzi per rispondere in modo attento e reattivo alle preoccupazioni stesse, garantendo canali adeguati per raggiungere i cittadini e raccogliere contributi, e fornendo un seguito adeguato nel successivo processo decisionale; chiede di migliorare i meccanismi di partecipazione per far sì che la partecipazione dei cittadini incida in maniera significativa sui processi decisionali dell'UE;

17. sottolinea la necessità di impegnarsi con i giovani, in particolare in un dibattito politico sul futuro dell'Europa, e di coinvolgerli coerentemente nei meccanismi di partecipazione e in regolari dialoghi con i cittadini, in quanto le decisioni odierne andranno a determinare il loro futuro; evidenzia la necessità di individuare nuovi mezzi di comunicazione e interazione adeguati agli interessi dei giovani;

18. elogia le consultazioni specifiche per i minori condotte dalla Commissione e sostiene la creazione, in futuro, di una piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori; accoglie con favore l'inclusione dei giovani nella piattaforma digitale e nei gruppi di cittadini della conferenza sul futuro dell'Europa; esorta le istituzioni dell'UE a creare modalità per garantire in futuro un impegno simile con i bambini e i giovani su base strutturale e con adeguati meccanismi di seguito;

19. sollecita una partecipazione autentica dei giovani e delle organizzazioni giovanili nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione degli eventi e dei programmi; elogia gli sforzi compiuti dal dialogo dell'UE con i giovani per includere i giovani e le organizzazioni giovanili nell'elaborazione di politiche e nei processi decisionali; invita le istituzioni dell'UE a impegnarsi a compiere azioni concrete basate sui risultati del dialogo dell'UE con i giovani;

20. sottolinea la necessità di impegnarsi con gli istituti di istruzione e le organizzazioni che si occupano di educazione civica per garantire che la cittadinanza europea attiva diventi parte dei programmi di studio in tutta l'UE; invita la Commissione a offrire il suo sostegno per integrare i programmi scolastici in tutti gli Stati membri, in particolare sostenendo lo sviluppo di un curriculum comune sull'educazione civica europea e mondiale, promuovendo una migliore comprensione delle attuali istituzioni dell'UE, nonché della storia e delle culture degli Stati membri, e incoraggiando il pensiero obiettivo e critico in merito ai vantaggi dell'Unione europea; suggerisce l'inclusione, nei programmi scolastici, di moduli sul funzionamento e sulla storia dell'UE e chiede alla Commissione di proporre orientamenti per moduli di questo tipo;

21. ricorda la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, che i ministri dell'Istruzione dell'UE hanno adottato il 17 marzo 2015 e nella quale chiedono azioni rafforzate nel campo dell'istruzione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, al fine di salvaguardare il pluralismo della nostra società;

22. chiede alla Commissione di lanciare un'olimpiade annuale dell'Unione europea sul funzionamento e la storia dell'UE destinata ai giovani delle scuole secondarie, delle strutture di formazione professionale e di altre strutture di istruzione, al fine di stimolare l'interesse, la partecipazione e il dibattito in relazione agli affari dell'UE; sottolinea che il programma Erasmus+ dovrebbe anche essere usato per promuovere l'educazione civica europea, in particolare fra gli studenti e i giovani; ribadisce che è necessario che la Commissione sostenga in maniera migliore i programmi sugli affari dell'UE e sugli studi a essa relativi in tutta Europa e oltre i suoi confini, sulla scia del successo del programma Erasmus+;

23. ritiene che la garanzia della partecipazione dei giovani costituisca una parte essenziale degli effetti duraturi delle iniziative di dialogo con i cittadini; sottolinea pertanto l'importanza di concentrarsi sui giovani nelle attività di apprendimento dell'UE e suggerisce di promuovere strumenti che li coinvolgano, prestando particolare attenzione ai social media, alle applicazioni mobili, ai giochi mobili, ai quiz e ad altri formati adatti ai giovani; accoglie con favore i programmi educativi tra pari, come il Parlamento europeo dei giovani e il dialogo dell'UE con i giovani, quali esempi di buone pratiche;

24. sottolinea l'importanza del mondo accademico, dei ricercatori e delle università per migliorare il livello di competenze dei cittadini sui meccanismi di partecipazione nell'UE, al fine di aumentarne la partecipazione al processo decisionale dell'UE;

Mercoledì 7 luglio 2021

25. sottolinea che efficaci dialoghi con i cittadini e una partecipazione attiva di questi ultimi sono fortemente connessi alla dimensione europea dell'educazione civica; sottolinea pertanto la necessità di potenziare la dimensione europea dell'educazione civica per consentire la partecipazione dei cittadini e mettere questi ultimi nella posizione di agire come cittadini informati e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, sia a livello degli Stati membri che europeo, sulla base di una comprensione delle strutture e delle nozioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, nonché degli sviluppi globali e della sostenibilità; chiede alla Commissione di elaborare una strategia europea globale per migliorare le competenze dei cittadini riguardo all'UE e sviluppare misure di sostegno volte a garantire un uguale accesso all'educazione civica a tutte le persone che risiedono nell'UE per consentire loro di esercitare i propri diritti politici;

26. propone di istituire una rete europea per l'educazione civica intesa a offrire una piattaforma per lo scambio di migliori pratiche e conoscenze sui metodi per potenziare la dimensione europea dell'educazione civica; sottolinea la necessità di nuovi modelli e strumenti di educazione civica;

27. sottolinea il ruolo svolto dai media nel plasmare le opinioni dei cittadini sulla politica dell'UE e sull'Unione stessa; sottolinea la necessità di sostenere un ambiente dei media indipendente e diversificato in tutta Europa, ma ritiene che bisognerebbe compiere maggiori sforzi per contrastare la disinformazione e la diffusione di informazioni inesatte sui media in relazione alle questioni dell'UE, in particolare offrendo un maggiore sostegno a progetti mediatici pan-europei e basati sui fatti;

28. sottolinea il diritto dei cittadini di avere accesso a informazioni affidabili, indipendenti e fattuali relative all'Unione europea, alle sue politiche e ai suoi processi decisionali; riconosce la necessità di stabilire un accesso diversificato a un centro di notizie europeo comune che abbia carattere neutrale, indipendente e informativo, e sia accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, e di sviluppare una comunicazione proattiva con i cittadini dell'Unione; ricorda, inoltre, il valore degli strumenti mediatici esistenti; ritiene necessario affrontare concretamente la diffusione della disinformazione e della disinformazione inconsapevole, soprattutto in tempi di crisi, quando sono più che mai necessarie informazioni valide, affidabili e tempestive; sottolinea che l'indipendenza dei media è fondamentale per tali processi; chiede l'introduzione, nel funzionamento delle piattaforme online, di feedback a valle, della verifica dei fatti e della moderazione in rapporto alla disinformazione e alla disinformazione inconsapevole, che siano rispettosi dei diritti civili e della libertà di espressione; ritiene pertanto essenziale rafforzare la formazione dei giornalisti al fine di promuovere un pensiero indipendente e critico;

29. accoglie con favore l'obiettivo del piano d'azione europeo per la democrazia di migliorare la partecipazione dei cittadini ai sistemi democratici tramite un processo decisionale informato; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione dei giovani e l'impegno civico delle persone provenienti da contesti svantaggiati nell'ambito di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà; si compiace delle misure annunciate nel quadro del piano d'azione europeo per la democrazia volte a rafforzare la libertà dei media, la libertà di espressione e il giornalismo di qualità; attende con interesse le proposte della Commissione in relazione a strumenti pratici ed efficienti che garantiscano meglio la sicurezza dei giornalisti, che sono troppo spesso vittime di minacce e intimidazioni indebite, cosa che limita il diritto dei cittadini all'informazione; segnala con preoccupazione la mancanza di proposte specifiche che assicurino la libertà artistica e garantiscano protezione agli artisti soggetti a censura e perseguiti, e invita la Commissione a sviluppare maggiormente tale ambito nel quadro del piano d'azione europeo per la democrazia;

30. riconosce il diritto di tutti i cittadini dell'UE di chiedere alle istituzioni dell'UE e di ricevere da esse informazioni in una delle lingue ufficiali dell'Unione; sottolinea che un dialogo autentico e la partecipazione attiva e informata dei cittadini dell'UE al suo processo decisionale sono possibili solo in assenza di barriere linguistiche, e invita quindi la Commissione ad adoperarsi maggiormente per comunicare con i cittadini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; osserva che, per rafforzare l'inclusività, la consapevolezza e la visibilità, occorre migliorare l'accessibilità dei contenuti online; suggerisce che tutti i siti web dell'UE siano di facile consultazione e disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

31. ricorda che la legislazione e le politiche europee sono attuate nella maggior parte dei casi dalle amministrazioni locali e regionali e che queste ultime, costituendo il livello di governo più vicino ai cittadini, sono in grado di raggiungerli più facilmente e svolgono un ruolo centrale nella loro formazione rispetto all'UE; sottolinea che un primo passo potrebbe consistere nell'aumento delle risorse assegnate agli uffici di collegamento delle istituzioni europee e nello sviluppo della loro rete territoriale in tutta Europa;

Mercoledì 7 luglio 2021

32. accoglie con favore il parere del Comitato delle regioni del 14 ottobre 2020 dal titolo «Gli enti locali e regionali nel dialogo permanente con i cittadini»⁽⁷⁾; chiede l'istituzione, in aggiunta agli strumenti di partecipazione per i cittadini disponibili in tutta l'UE, di una rete di governi multilivello che funga da catena di trasmissione fra le istituzioni e i cittadini europei;

33. ribadisce la necessità di coinvolgere pienamente i cittadini nel processo decisionale dell'UE per aumentare la legittimità dell'UE e accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni; sottolinea, pertanto, l'importanza di meccanismi partecipativi permanenti per favorire ulteriormente e incoraggiare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE e al di là dell'atto del voto e degli altri canali e strumenti esistenti; si dichiara favorevole ad attività di sensibilizzazione su tali meccanismi per massimizzarne l'impatto e l'efficacia; rimarca la necessità di tali meccanismi a livello europeo, nazionale, regionale e locale e di un adeguato coordinamento orizzontale e verticale fra le istituzioni a diversi livelli;

34. sottolinea che regolari processi di partecipazione con i cittadini potrebbero avere finalità diverse, quali il condizionamento delle priorità politiche o legislative annuali, l'elaborazione di proposte specifiche in relazione a questioni specifiche, la discussione su questioni istituzionali o le decisioni in merito alla spesa di determinate risorse pubbliche; sottolinea tuttavia che, anche se la partecipazione dei cittadini si dimostrerà fruttuosa in alcuni ambiti, è importante che i cittadini abbiano un quadro chiaro degli esiti della loro partecipazione, ivi compresi i relativi limiti, grazie a procedure di follow-up adeguate e trasparenti;

35. osserva che i meccanismi di partecipazione dei cittadini comprendono una vasta gamma di strumenti complementari, quali le assemblee e le iniziative dei cittadini, le consultazioni pubbliche, i dialoghi con i cittadini, il bilancio partecipativo, i referendum, e così via;

36. ricorda che i meccanismi di partecipazione per i cittadini dovrebbero fornire agli individui uno strumento per esprimere le proprie idee e preoccupazioni; sottolinea che essi devono essere partecipativi, inclusivi, aperti, deliberati, transnazionali, trasparenti, imparziali, responsabili, efficaci, visibili e coinvolgenti;

37. ribadisce che, per raggiungere il maggior numero possibile di persone, occorre adottare un approccio inclusivo; sottolinea che la selezione dei partecipanti dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata della popolazione, mediante l'uso di meccanismi di comunicazione adeguati per raggiungere un pubblico diversificato, in modo da rispecchiare pienamente la diversità sociale e territoriale; sottolinea che tutti i cittadini dovrebbero avere uguale accesso ai meccanismi di partecipazione, compresi quanti vivono in zone svantaggiate o sono meno esposti alle informazioni relative all'UE; chiede che i meccanismi di partecipazione siano estesi a tutti, compresi i cittadini di paesi terzi residenti nell'UE, nonché i cittadini dell'UE che risiedono in un altro Stato membro o in un paese terzo, ai quali dovrebbero essere offerti meccanismi alternativi adeguati alle loro esigenze;

38. sottolinea che è necessario che i cittadini abbiano accesso ai meccanismi di partecipazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; ricorda che le barriere linguistiche allontanano le istituzioni europee dai cittadini e impediscono lo sviluppo di una democrazia europea davvero inclusiva;

39. sottolinea l'importanza di dare pieno accesso alle persone con disabilità a tutti i diversi strumenti che l'UE fornisce ai cittadini, in particolare attraverso l'interpretazione e la traduzione sistematiche nella lingua dei segni e in un linguaggio facile da leggere;

40. sottolinea che le organizzazioni della società civile, le parti sociali e altre parti interessate dovrebbero svolgere un ruolo di rilievo in tutti gli strumenti partecipativi; ritiene che siano fondamentali metodologie adeguate per sostenere la loro partecipazione; osserva che, affinché tali strumenti abbiano successo, è necessario coinvolgere il Comitato delle regioni (CdR) e il Comitato economico e sociale europeo (CESE);

41. sottolinea che, per essere efficaci, l'obiettivo, le regole e le tempistiche di qualsiasi processo di partecipazione devono essere comunicati fin dall'inizio; sottolinea che la comunicazione relativa al coinvolgimento dei cittadini deve mettere in luce il ruolo pratico di ciascun meccanismo, e che, in caso contrario, il mancato rispetto delle aspettative si rifletterà in un calo della partecipazione e, di conseguenza, in un'erosione della legittimità;

42. sottolinea la necessità di trovare un buon equilibrio tra un formato comune e pratiche nazionali differenti per la realizzazione dei dialoghi regolari con i cittadini, al fine di offrire ai cittadini un quadro europeo che racchiuda diverse tradizioni di riflessione a livello nazionale;

43. sottolinea che le tecnologie digitali dovrebbero integrare gli strumenti di partecipazione fisica e dovrebbero essere usate in particolare per incoraggiare la partecipazione fra le popolazioni che hanno difficoltà a usufruire degli strumenti di partecipazione tradizionali;

(7) GU C 440 del 18.12.2020, pag. 49.

Mercoledì 7 luglio 2021

44. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare strumenti accessibili, innovativi e inclusivi per la partecipazione e i dialoghi dei cittadini, facendo un utilizzo migliore delle tecnologie digitali per consentire a tutti i cittadini (come giovani e anziani, persone con disabilità, cittadini mobili dell'UE, persone che vivono in aree rurali o meno popolate) di svolgere un ruolo efficace nel processo decisionale dell'UE, basandosi sugli insegnamenti tratti dal modo in cui la pandemia di COVID-19 ha agito da acceleratore dell'utilizzo degli strumenti digitali; mette in evidenza il valore aggiunto di un sito web non burocratico e completo che fornisca ai cittadini informazioni su tutte le iniziative partecipative europee; sottolinea il ruolo fondamentale dei social media, in particolare per i minori; sottolinea che tali strumenti innovativi dovrebbero prefiggersi lo scopo di sostenere la democrazia rappresentativa e che dovrebbe essere garantita la trasparenza a tutti i livelli;

45. chiede verifiche dei fatti e attività di moderazione per affrontare la disinformazione nel funzionamento delle piattaforme online usate per coinvolgere i cittadini;

46. ricorda che, prima dell'avvio di qualsiasi processo di partecipazione, le istituzioni dell'UE devono impegnarsi a dar seguito ai loro risultati alla luce delle loro competenze e procedure legislative, in quanto la delusione dei cittadini deriva spesso da un mancato follow-up; sottolinea che i cittadini dovrebbero avere un'immagine chiara delle strutture di coinvolgimento e dialogo di cui possono usufruire, affinché le aspettative corrispondano alla realtà, pena il rischio di una loro disaffezione; sottolinea che qualsiasi nuovo strumento di partecipazione dovrebbe essere accompagnato da una campagna di comunicazione incisiva, con un impegno politico ad alto livello sul piano sia nazionale che dell'UE, analogamente a quanto avvenuto con l'efficace campagna elettorale condotta per le elezioni europee del 2019;

47. sottolinea che le istituzioni dell'UE devono fornire attivamente orientamenti ai partecipanti durante tutto il processo di partecipazione; evidenzia che al termine di tale processo, il relativo esito deve essere definito in modo chiaro, in modo che possa essere oggetto di una risposta obbligatoria; propone che i partecipanti ricevano un riscontro scritto su ciascuna proposta o raccomandazione in un linguaggio chiaro al termine di tali esercizi, in cui le istituzioni dell'UE chiariscano la loro intenzione di mettere in atto suddetta proposta o raccomandazione o giustificano la loro scelta di non farlo; riconosce che vi sono sfide e difficoltà da superare per far sì che i meccanismi di partecipazione contribuiscano in maniera più significativa alla qualità democratica e, di conseguenza, a un senso di responsabilità e di identità europea;

48. sottolinea la necessità di istituire un quadro per il follow-up relativo ai dialoghi con i cittadini al fine di tenere efficacemente conto del contributo dei cittadini; propone che una parte del follow-up consista nel tradurre i risultati in relazioni d'iniziativa e audizioni pubbliche e nel coinvolgere i cittadini, tra cui i gruppi meno rappresentati della società, segnatamente i giovani, in tutte queste fasi;

49. ritiene che i processi partecipativi dei cittadini debbano rispettare il massimo livello di trasparenza possibile; osserva che la trasparenza e la disponibilità di dati aperti rafforzano la fiducia nelle istituzioni pubbliche e, di conseguenza, la loro legittimità; sottolinea che per promuovere la legittimità democratica delle istituzioni dell'UE attraverso il coinvolgimento del pubblico sono necessarie una migliore comprensione dei processi decisionali dell'UE; chiede la creazione di una norma in materia di governo aperto a livello dell'UE che possa fungere da base per altri livelli di governo;

50. propone che il sito web della Commissione «Di' la tua» diventi una risorsa unica che consenta l'accesso a tutti gli strumenti partecipativi a livello dell'UE; osserva che la pandemia di COVID-19 ha stimolato l'uso dei media digitali e dei sistemi di conferenza online e ritiene pertanto che la digitalizzazione possa offrire ulteriori opportunità per la partecipazione dei cittadini; osserva che ciò ha consentito ai cittadini di partecipare ai processi decisionali in maniera più veloce, ampia e inclusiva; ritiene che l'UE dovrebbe promuovere modi nuovi e innovativi ai fini della partecipazione dei cittadini, consentendo l'uso di tecnologie digitali che agevolino il dialogo multilingue con i cittadini; invita la Commissione ad accogliere con favore ulteriori possibilità digitali per la partecipazione dei cittadini, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, fra cui tutorial, esempi dal passato e informazioni sulle normative pertinenti; ritiene che sarebbe opportuno prevedere disposizioni per le persone cieche, con disabilità visive o con difficoltà nella lettura di testi a stampa;

51. incoraggia l'istituzione di un forum indipendente della società civile, del mondo accademico e delle parti sociali, al fine di monitorare il processo e il relativo seguito da parte delle istituzioni dell'UE;

52. promuove la creazione di una rete di organizzazioni della società civile indipendente, basata sulla partecipazione volontaria, per riunire diverse iniziative democratiche, anche in diverse regioni, al fine di agevolare la condivisione delle informazioni e il trasferimento delle conoscenze, nonché per garantire l'utilizzo delle migliori prassi; ritiene che questo aumenterà la consapevolezza delle procedure decisionali dell'UE da parte dei cittadini, oltre a garantire a questi ultimi maggiori possibilità di influenzare la definizione delle politiche;

Mercoledì 7 luglio 2021

53. accoglie con favore la proposta dei presidenti del CESE e del CdR di istituire un gruppo di lavoro interistituzionale sulla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'UE;
54. si impegna in un confronto con le altre istituzioni e parti interessate dell'UE per potenziare ulteriori canali intesi a consentire ai cittadini di dare il loro contributo, fra cui l'estensione dei dialoghi con i cittadini e l'istituzione di un meccanismo permanente per la partecipazione di questi ultimi dotato di un processo di follow-up formalmente vincolante;
55. invita la Commissione a presentare una proposta in vista di un accordo interistituzionale sul dialogo civile basato sull'articolo 11, paragrafo 2, TUE, che stabilisce che le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile;
56. rimarca l'importanza di una promozione coordinata e coerente dell'impegno civico e della partecipazione attiva a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE; ritiene, in tale contesto, che il ruolo, le attività e l'indipendenza delle rappresentanze della Commissione europea e degli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri dovrebbero essere rafforzati, al fine di agevolare l'impegno civico e il dialogo diretto con i cittadini, garantire l'accesso alle informazioni e la loro diffusione, e sensibilizzare in merito all'Unione europea e alle sue politiche attraverso un uso ampio e ben coordinato degli strumenti di comunicazione per la partecipazione fisica e digitale dei cittadini;
57. sottolinea l'iniziativa nuova Bauhaus europea come una recente innovazione volta a incoraggiare e agevolare la partecipazione dei cittadini; evidenzia che tale iniziativa riunisce cittadini, esperti, imprese e istituzioni e agevola il dialogo su come rendere gli spazi di vita di domani più economici e accessibili;
58. propone l'introduzione di meccanismi di partecipazione dei cittadini per i progetti pilota, fra cui il bilancio partecipativo per consentire la definizione della spesa del bilancio dell'Unione e il crowdsourcing per permettere ai cittadini di essere coinvolti nella co-creazione delle politiche insieme ai decisori politici dell'UE;
59. sottolinea la necessità di agevolare la partecipazione dei cittadini, con un sufficiente impegno da parte delle istituzioni dell'UE, nell'elaborazione delle riforme strutturali dell'UE, attraverso la riforma del metodo della convenzione, come previsto all'articolo 48 TUE; propone che tale aspetto sia discusso nella Conferenza sul futuro dell'Europa;
60. accoglie con favore la Conferenza sul futuro dell'Europa e ritiene che essa rappresenti un'ottima opportunità per coinvolgere direttamente i cittadini in un dialogo costruttivo sul futuro dell'Europa e dare risposta alle loro domande;
61. sottolinea l'importanza di una partecipazione equilibrata delle organizzazioni della società civile, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, alla Conferenza sul futuro dell'Europa; sottolinea la necessità di un solido follow-up sull'esito della Conferenza, che tenga i cittadini informati sulle diverse misure del processo decisionale da essa derivante e assicuri che il dialogo con i cittadini sia fruttuoso e prosegua anche dopo il termine formale della Conferenza sul futuro dell'Europa;
62. sottolinea che le agorà dei cittadini organizzate nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbero fungere da prova in vista di una futura istituzionalizzazione di tali strumenti come meccanismo permanente di partecipazione dei cittadini ai principali dibattiti;
63. prevede che la Conferenza sul futuro dell'Europa offrirà un importante contributo per l'ulteriore sviluppo della partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE e preparerà il terreno per la creazione di nuovi meccanismi permanenti per la partecipazione dei cittadini;
64. ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti un'opportunità per discutere i possibili meccanismi per la partecipazione attiva dei cittadini al processo di consultazione allo scopo di influenzare il programma di lavoro annuale della Commissione e il discorso sullo stato dell'Unione; osserva che un meccanismo di tale tipo potrebbe articolarsi su base annuale, iniziando nei primi mesi di ogni anno con agorà nazionali e regionali dei cittadini volte a stilare le priorità da discutere in un'agorà europea transnazionale dei cittadini, da concludersi in occasione della giornata dell'Europa; osserva che le priorità derivanti dall'agorà europea dei cittadini dovrebbero essere presentate alle istituzioni dell'UE per alimentare il meccanismo di consultazione che porta all'elaborazione del programma di lavoro annuale della Commissione;
65. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0346

Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche**Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche (2020/2257(INI))**

(2022/C 99/12)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il trattato del Nord Atlantico,
- visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21 e 42,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla mobilità militare ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro del trattato INF e l'impatto sull'Unione europea ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione del Segretario generale dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) del 2 agosto 2019 sul trattato sulle forze nucleari a medio raggio,
- vista la sua risoluzione legislativa del 26 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — Relazione annuale ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa ⁽⁷⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016 sulla strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte»,
- vista la decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) ⁽⁸⁾, che istituisce una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC),
- visto il pacchetto difesa presentato dalla Commissione il 7 giugno 2017 nel «Documento di riflessione sul futuro della difesa europea» (COM(2017)0315),

⁽¹⁾ GU C 28 del 27.1.2020, pag. 49.

⁽²⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 22.

⁽³⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 149.

⁽⁴⁾ GU C 232 del 16.6.2021, pag. 71.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0009.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0008.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0102.

⁽⁸⁾ GU L 146 del 9.6.2017, pag. 133.

Mercoledì 7 luglio 2021

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018 sulla sicurezza e la difesa,
- viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2020 sulla sicurezza e la difesa,
- vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO ⁽⁹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2020 dal titolo «Una ripresa che fa progredire la transizione verso un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva»,
- viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2020 sulla revisione strategica della PESCO 2020,
- vista la decisione del Consiglio del 6 maggio 2021 relativa alla partecipazione degli Stati Uniti, del Canada e della Norvegia al progetto della PESCO sulla mobilità militare,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 su una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica,
- vista la decisione degli Stati Uniti di aderire nuovamente all'accordo di Parigi,
- vista la dichiarazione congiunta adottata in occasione del vertice UE-USA il 15 giugno 2021,
- vista la dichiarazione congiunta adottata in occasione del vertice UE-Canada il 15 giugno 2021,
- vista la tabella di marcia in materia di cambiamenti climatici e difesa proposta dal Servizio europeo per l'azione esterna il 6 novembre 2020,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale» (JOIN(2020)0022),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 sulle relazioni UE-USA,
- vista la decisione del Consiglio del 22 marzo 2021 che istituisce lo strumento europeo per la pace,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, dal titolo «La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale» (JOIN(2020)0018),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),
- vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 febbraio 2021 sulla sicurezza e la difesa,
- visto l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 dicembre 2020 sul Fondo europeo per la difesa (FED),
- visto l'accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio, del 18 dicembre 2020, sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) (2021-2027),
- visto l'accordo sulla sicurezza delle informazioni del 14 marzo 2003 tra l'UE e la NATO,

⁽⁹⁾ GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.

Mercoledì 7 luglio 2021

- vista la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO, firmata a Varsavia l'8 luglio 2016 dai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e dal Segretario generale della NATO,
- visto l'insieme comune di 74 proposte per l'attuazione della dichiarazione congiunta di Varsavia approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017,
- viste la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO, firmata a Bruxelles dai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e dal Segretario generale della NATO il 10 luglio 2018, e la dichiarazione del vertice di Bruxelles rilasciata dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico tenutasi a Bruxelles l'11 e 12 luglio 2018,
- viste le cinque relazioni sullo stato dei lavori del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del Segretario generale della NATO sull'attuazione dell'insieme comune di proposte presentate congiuntamente nel giugno e nel dicembre del 2017 e nel giugno del 2018, 2019 e 2020,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16, inteso a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,
- visto l'obbligo di disarmo nucleare per gli Stati contraenti dotati di armi nucleari di cui all'articolo VI del trattato di non proliferazione nucleare (TNP),
- vista la dichiarazione del vertice del Galles, rilasciata il 5 settembre 2014 dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico in Galles,
- visto il comunicato del vertice di Bruxelles rilasciato dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Bruxelles il 14 giugno 2021,
- visto il comunicato dei leader del G7 del 13 giugno 2021 dal titolo «Il nostro programma comune di azione globale per ricostruire meglio»,
- visto il vertice USA-Russia svoltosi a Ginevra il 16 giugno 2021,
- vista l'Agenda delle Nazioni Unite per il disarmo dal titolo «Assicurare il nostro futuro comune»,
- vista la relazione intitolata «NATO 2030: United for a New Era» (NATO 2030: uniti per una nuova era), del 25 novembre 2020, del gruppo di riflessione nominato dal Segretario generale della NATO, copresieduto da Thomas de Mazière e Wess Mitchell,
- vista la relazione del gruppo Young Leaders 2030 della NATO del 4 febbraio 2021, dal titolo «NATO 2030: Embrace the change, guard the values» (NATO 2030: accogliere i cambiamenti, proteggere i valori),
- vista la visita del Segretario generale della NATO al collegio dei commissari del 15 dicembre 2020,
- vista la partecipazione del VP/AR alla riunione dei ministri della Difesa della NATO del 17 e 18 febbraio 2021 e alla riunione dei ministri degli Affari esteri della NATO del 23 e 24 marzo 2021,
- visto il discorso sullo Stato dell'Unione, del 14 settembre 2016, del Presidente della Commissione Juncker,
- viste le dichiarazioni del 19 febbraio 2021 dei leader politici della NATO e dell'UE alla conferenza speciale di Monaco sulla sicurezza all'insegna del tema «Beyond Westlessness» (Oltre l'assenza di Occidente),
- visto lo scambio di opinioni in occasione della sessione del 3 marzo 2021 della conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),
- vista l'analisi n. 09/2019 della Corte dei conti europea, del 12 settembre 2019, intitolata «Difesa europea»,

Mercoledì 7 luglio 2021

- visto lo scambio di opinioni con il Segretario generale della NATO durante la riunione congiunta della commissione per gli affari esteri, della sottocommissione per la sicurezza e la difesa e della delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO, tenutasi il 15 marzo 2021,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0192/2021),
- A. considerando che la solidarietà e il partenariato europei e transatlantici costituiscono la base della sicurezza passata, attuale e futura del partenariato transatlantico; che sia la NATO che l'UE presentano una diversa natura ma evolvono nello stesso contesto geopolitico volatile;
- B. considerando che sia l'UE che la NATO hanno dato inizio a processi di riflessione per adeguarsi efficacemente ai cambiamenti senza precedenti che interessano la sicurezza mondiale; che nel giugno 2020 i leader dell'Unione hanno concordato l'avvio di un processo volto a definire una «bussola strategica»; che in occasione del loro recente vertice del 14 giugno 2021 i leader della NATO hanno deciso di iniziare a lavorare al prossimo concetto strategico che sarà approvato nel prossimo vertice del 2022;
- C. considerando che nel novembre 2020 i servizi di intelligence degli Stati membri dell'UE hanno collaborato alla preparazione della prima analisi a 360 gradi, completa e classificata sull'intera gamma di minacce e sfide che l'UE deve o potrebbe affrontare nel prossimo futuro; che nel novembre 2021 il VP/AR dovrebbe presentare un progetto della bussola strategica, che gli Stati membri esamineranno in un secondo momento e di cui si prevede l'adozione nel marzo 2022; che la bussola strategica mira ad agevolare l'emergere di una «cultura europea comune in materia di sicurezza e difesa»;
- D. considerando che l'Unione europea riconosce esplicitamente il ruolo della NATO per i propri membri nella difesa dell'Europa e dei suoi cittadini (articolo 42, paragrafo 7, TUE); che la NATO ha una responsabilità primaria nell'ambito della difesa collettiva (articolo 5 del trattato di Washington); che la NATO si dimostra un garante fondamentale nel settore delle capacità, assicurando l'interoperabilità tecnica e umana delle forze alleate e la coerenza delle loro politiche in materia di attrezzature; che l'impegno a favore dell'autodifesa collettiva, sancito all'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico e all'articolo 42, paragrafo 7, TUE, costituisce la garanzia di solidarietà tra gli alleati e tra gli Stati membri;
- E. considerando che i valori comuni, la storia comune e il rapporto particolare condivisi dall'UE, dai membri europei della NATO, dagli Stati Uniti e dal Canada costituiscono la chiave di volta dell'alleanza transatlantica; che l'UE e la NATO devono affrontare sfide comuni in materia di sicurezza, hanno interessi comuni in fatto di difesa e presentano il medesimo contesto di sicurezza sempre più impegnativo;
- F. considerando che in seguito alla dichiarazione congiunta del 2016, è stato avviato un processo di cooperazione tra l'UE e la NATO, incentrato su 74 proposte di azione comuni in materia di lotta contro le minacce ibride, di cooperazione operativa, anche in mare e sulle migrazioni, di cibersicurezza e difesa, capacità di difesa, industria della difesa e ricerca nel settore, esercitazioni e sostegno agli sforzi di sviluppo delle capacità dei partner orientali e meridionali;
- G. considerando che la sicurezza e la difesa dell'Europa si fondano sulla volontà politica e sulla capacità civile e militare europea di assumersi le proprie responsabilità in un ambiente strategico che si è considerevolmente deteriorato nel corso degli ultimi anni; che la NATO non dovrebbe essere vista come mero proseguimento di un progetto passato, ma come visione per il futuro della sicurezza e della stabilità del mondo, che deve continuare ad adattare la sua strategia politica alle nuove sfide, mantenere la solidarietà e la coesione politiche e rimanere un'organizzazione credibile e tecnicamente innovativa;
- H. considerando che l'unico quadro giuridico per le relazioni UE-NATO continua a essere il quadro concordato del 2003, limitato alla condivisione delle strutture, dei beni e delle capacità di pianificazione collettiva della NATO con l'UE per quanto riguarda la pianificazione e lo svolgimento delle operazioni militari della PSDC dell'UE conformemente agli accordi «Berlin plus»;
- I. considerando che il 10 novembre 2020 il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato la necessità di realizzare con urgenza il controllo delle armi nucleari e il disarmo e che il 15 dicembre 2020 gli alleati della NATO hanno ribadito il loro impegno a favore del mantenimento e del rafforzamento del controllo degli armamenti, del disarmo e della non proliferazione;

Mercoledì 7 luglio 2021

- J. considerando che l'UE e i suoi Stati membri, in particolare dopo la pubblicazione della strategia globale dell'UE del 2016, hanno perseguito politiche che li rendono attori globali più attivi e influenti per la pace e la sicurezza, e che hanno di conseguenza intensificato la loro cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa; che le tappe comprendono l'istituzione del Fondo europeo per la difesa (FED) (e dei suoi programmi precursori), l'avvio della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) nonché l'accordo sullo strumento europeo per la pace (EPF);
- K. considerando che la CARD fornisce all'UE uno strumento per l'ulteriore armonizzazione degli sforzi degli Stati membri a favore dello sviluppo di capacità di difesa e per l'individuazione di altri ambiti di cooperazione;
- L. considerando che attualmente 5 000 membri del personale militare e civile dell'UE sono impiegati in missioni e operazioni nell'ambito della PSDC, di cui sei militari e undici civili, che si svolgono in tre continenti; che tali missioni hanno fornito correttamente sostegno, potenziamento delle capacità e formazione con l'obiettivo di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità nelle aree di conflitto e post-conflitto; che le capacità dell'Europa dipendono in larga misura dalla capacità dell'Unione di intervenire in modo credibile nelle operazioni esterne;
- M. considerando che negli ultimi mesi si sono registrati livelli senza precedenti di interazione UE-NATO ad alto livello, ad esempio il primo dibattito tra un Segretario generale della NATO e il collegio dei commissari dell'UE nel dicembre 2020 e la partecipazione del Segretario generale della NATO al Consiglio europeo nel febbraio 2021;
- N. considerando che la NATO, attraverso il suo processo di pianificazione della difesa (NDPP), fissa il suo «livello di ambizione» ogni quattro anni individuando in termini qualitativi e quantitativi la riserva di forze, attrezzature e capacità di cui gli alleati dovrebbero disporre nei loro inventari per sostenere l'intero spettro di missioni della NATO ed essere in grado di rispondere alle possibili minacce e sfide;
- O. considerando che gli Stati Uniti hanno a lungo invitato l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi in termini di investimenti nella loro sicurezza e difesa, quale contributo importante alla condivisione degli oneri all'interno dell'alleanza;
- P. considerando che la pandemia di COVID-19 sta incidendo considerevolmente sulle relazioni internazionali e sui bilanci nazionali, ha inasprito ulteriormente le tensioni globali e le sfide in materia di sicurezza esistenti, come il dispiegamento di forze aggressive e irresponsabile; che la Cina e la Russia in particolare hanno cercato di utilizzare la pandemia per portare avanti i propri interessi strategici; che l'UE e la NATO hanno cooperato strettamente dall'inizio della pandemia, affrontando questioni come la distribuzione di attrezzature mediche e personale, il rimpatrio dei cittadini, le minacce informatiche e ibride, contrastando le attività di disinformazione e propaganda ostile;
- Q. considerando che la Commissione, nel presentare il piano d'azione in materia di difesa, ha sottolineato che la sovraccapacità industriale, la frammentazione e l'inefficienza nella produzione della capacità militare europea presentano costi annui compresi tra 25 e 100 miliardi di EUR a carico dei bilanci nazionali della difesa degli Stati membri;
- R. considerando che le democrazie devono reagire adeguatamente alle sfide odierne; che vari membri della NATO e dell'UE affrontano sfide interne per la democrazia; che, a livello globale, i regimi autoritari, come la Russia e la Cina, sembrano aver consolidato la propria influenza e stanno perseguendo un'agenda aggressiva;
- S. considerando che la presenza avanzata rafforzata della NATO sul fronte orientale dell'alleanza con quattro gruppi tattici multinazionali in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, è condotta rispettivamente dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Canada e dalla Germania;
- T. considerando che la NATO ha testato con successo la sua iniziativa Rapid Air Mobility per consentire il trasporto urgente di forniture mediche durante la pandemia di COVID-19;

70 anni di legame transatlantico attraverso la NATO

1. è convinto che l'Unione europea e la NATO abbiano interessi convergenti in materia di sicurezza e difesa; plaude alla rafforzata cooperazione UE-NATO che è in atto dalla firma della dichiarazione congiunta di Varsavia del 2016 e che è stata consolidata dalla dichiarazione congiunta di Bruxelles del 2018, e sottolinea che un rinnovato partenariato strategico tra l'Unione e la NATO è fondamentale per far fronte alle sfide in materia di sicurezza affrontate dall'Europa e dai paesi del

Mercoledì 7 luglio 2021

vicinato; elogia i risultati dell'alleanza e sottolinea la sua continua rilevanza; sottolinea che la NATO deve intensificare i suoi sforzi per adattarsi al cambiamento della natura e all'aumento del livello delle minacce, al fine di rimanere un attore globale credibile e sostenibile per la sicurezza e la pace collettive nel mondo; ricorda che, per gli Stati membri dell'UE che sono anche alleati della NATO, quest'ultima è il pilastro della difesa collettiva; invita l'UE a continuare a consolidare il legame transatlantico e il suo importante partenariato con la NATO;

2. rinnova il suo precedente impegno rispetto alle ambizioni dell'UE nel campo della sicurezza e della difesa e ribadisce l'ambizione dell'UE di essere un attore globale per la pace e la sicurezza; sottolinea il fatto che la NATO continua a essere il fondamento della sicurezza e della difesa collettiva dei suoi membri e della comunità transatlantica nel suo complesso ed è la sede imprescindibile in cui gli alleati tengono le consultazioni e adottano le decisioni in materia di sicurezza; rinnova il proprio sostegno alla cooperazione, al partenariato e all'amicizia transatlantici, che hanno contribuito al successo dell'Europa negli ultimi 70 anni e sono stati la base della sua stabilità e sicurezza dalla fine della seconda guerra mondiale;

3. sottolinea che il partenariato UE-NATO e la cooperazione transatlantica in generale si fondano sulla storia condivisa e sul sostegno comune ai valori centrali della democrazia, della libertà, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della promozione della pace e della cooperazione internazionale e sull'ordine internazionale basato su regole; sottolinea che la NATO è più di un'alleanza militare e rappresenta un simbolo di valori democratici condivisi;

4. sottolinea che la NATO è un partner stimato anche per gli Stati membri dell'UE che non fanno parte dell'alleanza; riconosce che la NATO coopera con alcuni degli Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO, tra l'altro, attraverso il suo programma di partenariato per la pace (PFP) e l'iniziativa per l'interoperabilità del partenariato (PII); ricorda che la cooperazione UE-NATO deve lasciare impregiudicata la politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO; rammenta che la cooperazione della NATO con gli Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO è parte integrante della cooperazione UE-NATO; accoglie con favore il coinvolgimento degli Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO nelle iniziative dell'alleanza, nel rispetto delle politiche di neutralità, dei rispettivi quadri costituzionali, del coinvolgimento dei paesi terzi e delle ambizioni dell'UE; sottolinea che le due organizzazioni hanno caratteristiche ben distinte e che la loro cooperazione deve essere portata avanti nel pieno rispetto dell'autonomia e delle procedure decisionali delle due organizzazioni e basarsi sui principi della reciprocità e inclusività, lasciando impregiudicata la specificità della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri; ricorda la diversa natura e i diversi ruoli di entrambe le organizzazioni, in quanto l'UE rappresenta un'organizzazione civile con un braccio militare per le operazioni al di fuori dei confini di cui all'articolo 43, paragrafo 1, TUE (compiti di Petersberg) e la NATO costituisce un'alleanza militare e politica incaricata di organizzare la difesa territoriale collettiva dei suoi membri;

5. sottolinea che la comunità transatlantica si trova ad affrontare un'ampia serie di minacce emergenti, una concorrenza sistemica e sfide comuni senza precedenti per le nostre società democratiche, lo Stato di diritto e il rispetto delle libertà fondamentali che interessano la sicurezza degli Stati membri e dei loro cittadini, direttamente o indirettamente, che vanno dalle minacce convenzionali, il controllo inefficace degli armamenti e la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), l'assenza di riduzione del rischio delle armi nucleari, l'instabilità dei vicini meridionale e orientale, i cambiamenti climatici, le pandemie e il terrorismo, fino alle minacce ibride, la disinformazione, gli attacchi informatici, l'uso malevolo delle tecnologie emergenti e di rottura (EDT), la migrazione non sicura e lo spostamento nell'equilibrio globale del potere; sottolinea che, alla luce delle sfide che ne derivano per l'ordine internazionale basato su regole, una più forte cooperazione UE-NATO contribuisce a un'efficace governance globale e al multilateralismo;

6. sottolinea che la comunità transatlantica può gestire con successo tali sfide solo approfondendo ulteriormente la cooperazione e portando il partenariato a un nuovo livello; sottolinea che sia l'UE che la NATO hanno capacità e punti di forza unici; ritiene pertanto che la complementarità degli sforzi e la cooperazione avanzata siano della massima importanza ai fini del mantenimento della sicurezza transatlantica; sottolinea che il mantenimento della coesione e dell'unità politiche, nonché il rafforzamento della consultazione politica devono essere prioritari per il partenariato UE-NATO al fine di affrontare meglio le sfide comuni;

7. è convinto che la comunità transatlantica sia in grado non solo di adattarsi alle nuove sfide, ma anche di affrontarle; esprime la sua gratitudine per l'eccellente lavoro svolto dall'elevato numero di membri del personale dell'UE, della NATO e nazionale che lavorano duramente per proteggere i nostri cittadini;

Mercoledì 7 luglio 2021

8. rende omaggio e rispetto a tutti i membri delle forze armate dell'alleanza transatlantica che sono caduti o sono stati feriti in servizio, nonché quelli attualmente in servizio;

Rafforzamento della cooperazione transatlantica e della cooperazione UE-NATO

9. plaude al forte segnale di unità e cooperazione transatlantiche inviato dal vertice NATO il 14 giugno 2021, che ha dimostrato che l'alleanza rimane vitale e capace di adattarsi alle sfide attuali e nuove; ritiene che le conclusioni sulla cooperazione UE-NATO dovrebbero riflettersi anche nei lavori sul prossimo concetto strategico della NATO; accoglie con favore la nomina da parte del Segretario generale della NATO del gruppo indipendente di esperti, ed elogia in particolare le loro raccomandazioni per una più forte cooperazione UE-NATO; approva le proposte avanzate dalla Presidente della Commissione e dal VP/AR nel dicembre 2020 per un dialogo UE-USA in materia di sicurezza e difesa; accoglie con favore l'impegno chiaramente dichiarato dell'amministrazione Biden di impegnarsi con i partner dell'UE e della NATO in tutti i settori;

10. accoglie con grande favore il vertice UE-USA del 15 giugno 2021 e l'espressione di un fermo sostegno a una solida cooperazione NATO-UE; accoglie con favore il riconoscimento congiunto UE-USA del contributo che le iniziative dell'UE in materia di sicurezza e difesa possono apportare alla sicurezza europea e transatlantica e accoglie con favore l'intenzione dichiarata di avviare un dialogo specifico UE-USA in materia di sicurezza e difesa; sottolinea l'importanza essenziale della presenza delle forze di sicurezza statunitensi in Europa per la sicurezza dell'Europa e il suo pieno impegno a favore della cooperazione di sicurezza transatlantica; sottolinea che un forte partenariato UE-USA è un elemento fondamentale del successo della cooperazione UE-NATO; sottolinea che il partenariato transatlantico trae vantaggio dall'elaborazione di politiche estere prevedibili e da un impegno multilaterale; considera il cambiamento dell'amministrazione statunitense un'opportunità per riaffermare valori comuni quali la democrazia, lo Stato di diritto, il multilateralismo, la pace e la prosperità e per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alle minacce comuni, che potrebbe comprendere, ove possibile, sanzioni congiunte;

11. condivide pienamente l'opinione espressa nel comunicato finale del recente vertice NATO, secondo cui i processi strategici in corso all'interno della NATO e dell'UE offrono un'opportunità unica per intensificare ulteriormente le nostre consultazioni e la nostra cooperazione al fine di rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini e promuovere la pace e la stabilità nell'area euro-atlantica e oltre; ribadisce pertanto il suo invito affinché i lavori in corso e futuri siano svolti parallelamente sia per quanto riguarda la bussola strategica dell'UE che il lavoro recentemente annunciato sul prossimo concetto strategico della NATO per definire priorità chiare e individuare ulteriori sinergie al fine di rafforzare il legame transatlantico e approfondire la cooperazione UE-NATO; invita tutti gli attori coinvolti a sfruttare questa opportunità per collegare tali processi sia a livello politico che tecnico; sottolinea il fatto che entrambi i processi dovrebbero garantire la coerenza e identificare le minacce comuni a livello regionale e globale, nonché i passi successivi necessari ad affrontare tali minacce; esprime la sua visione, secondo cui la bussola strategica dell'UE potrebbe gettare le basi per un contributo dell'UE al prossimo concetto strategico della NATO; ritiene che tali processi distinti dovrebbero porre in risalto separatamente il valore aggiunto di ciascuna organizzazione, contribuire a tracciare, se del caso, una migliore divisione dei compiti e, mediante un dialogo costante e uno stretto coordinamento, definire se sia l'UE o la NATO a dover assumere la guida in un dato campo rafforzandosi reciprocamente;

12. prevede che il completamento della bussola strategica approfondirà la solidarietà dell'UE e contribuirà al progresso verso una cultura strategica comune tra gli Stati membri; accoglie con favore la prima analisi comune delle minacce del novembre 2020 e chiede passi avanti verso una valutazione concordata comune delle minacce; ritiene che l'approccio integrato dell'UE potrebbe essere aggiornato per tenere conto dei risultati dell'analisi delle minacce svolta nell'ambito del processo relativo alla bussola strategica; ritiene che la dimensione di sicurezza dei paesi dell'immediato vicinato dell'UE, in particolare il partenariato orientale (PO) e i Balcani occidentali, dovrebbe essere adeguatamente presa in considerazione nella definizione della bussola strategica, in quanto il contesto di sicurezza europeo e la resilienza europea non possono essere conseguiti in assenza della sicurezza e della resilienza a lungo termine di tutti i vicini dell'UE;

13. sottolinea che l'articolo 5 del trattato del Nord-Atlantico nonché l'articolo 42, paragrafo 7, TUE e l'articolo 222 TFUE sono strumenti importanti per garantire la solidarietà in una crisi ai membri delle rispettive organizzazioni; ricorda che l'articolo 5 del trattato del Nord-Atlantico è stato invocato a seguito degli attacchi terroristici del settembre 2001 a New York e a Washington per esprimere solidarietà nei confronti degli Stati Uniti e l'articolo 42, paragrafo 7, è stato invocato a seguito degli attacchi terroristici del novembre 2015 a Parigi per esprimere solidarietà nei confronti della Francia; incoraggia una discussione sul nesso tra l'articolo 42, paragrafo 7, TUE e l'articolo 5 del trattato del Nord-Atlantico, che

Mercoledì 7 luglio 2021

stabiliscono l'impegno inequivocabile rispettivamente dell'UE e della NATO a favore della solidarietà e della sicurezza, nel corso della revisione del concetto strategico e della definizione della bussola strategica, pur ritenendo che il processo decisionale autonomo di entrambe le organizzazioni dovrebbe essere pienamente rispettato;

14. accoglie con favore il linguaggio positivo sulla cooperazione UE-NATO nel comunicato finale del vertice della NATO del 14 giugno 2021; ritiene, tuttavia, che siano necessari molti più sforzi per far progredire la cooperazione UE-NATO e conseguire un autentico partenariato strategico; sottolinea che l'UE è un partner della NATO e che la cooperazione UE-NATO ha l'effetto di rafforzare reciprocamente le due parti e si basa sui principi guida concordati di trasparenza, reciprocità, inclusività e autonomia decisionale di entrambe le organizzazioni; sottolinea che lo sviluppo di capacità di difesa coerenti, complementari e interoperabili è essenziale per rafforzare la sicurezza dell'area euro-atlantica in linea con il principio della riserva unica di forze; ribadisce che una capacità d'azione europea, in partenariato o in maniera autonoma, è essenziale ai fini della complementarità, per contribuire all'adempimento dei compiti fondamentali della NATO, oltre che per rafforzare la prevenzione dei conflitti, e dunque ai fini della sicurezza di tutto il continente europeo;

15. è del parere che la futura cooperazione UE-NATO debba basarsi sull'esperienza e sugli insegnamenti tratti sia dalle competenze esclusive dell'UE nella gestione civile delle crisi e nel consolidamento delle capacità, in particolare la «Capacità civile di pianificazione e condotta» (CPCC), sia dalle sue competenze nella gestione militare delle crisi, ossia la «Capacità militare di pianificazione e condotta» (MPCC) insieme all'esperienza acquisita schierando 37 operazioni militari sul campo dal 2003 e fornendo assistenza agli attori militari nei paesi partner attraverso l'iniziativa «Potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo» (CBSD) e lo strumento per la pace in Africa, che è stato integrato nello strumento europeo per la pace;

16. accoglie con favore il linguaggio chiaro utilizzato nel comunicato del vertice NATO del 14 giugno 2021 riguardo all'importanza della resilienza; sottolinea che sia l'UE che la NATO dovrebbero rafforzare la loro cooperazione mediante un più efficace coordinamento nel settore chiave della resilienza, e sottolinea l'ambizione dell'UE di sviluppare un approccio significativo volto a rafforzare i diversi aspetti civili e militari della resilienza, tra l'altro nel settore della protezione delle infrastrutture critiche, compresi i settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie informatiche, nonché il ruolo dell'UE come attore chiave nella lotta contro la disinformazione e le fake news;

17. accoglie con favore la decisione positiva del Consiglio, del 6 maggio 2021, di autorizzare il coordinatore del progetto sulla mobilità militare, i Paesi Bassi, a invitare gli Stati Uniti, il Canada e la Norvegia, sulla base delle rispettive richieste, a partecipare al progetto della PESCO sulla mobilità militare; sottolinea che tale partecipazione segnerebbe un importante passo avanti verso una maggiore coerenza tra gli sforzi di sviluppo delle rispettive capacità dell'UE e della NATO e costituirebbe un esempio concreto di un partenariato transatlantico rinnovato; ricorda che la partecipazione eccezionale di paesi terzi a progetti PESCO, a condizione che non pregiudichi l'obiettivo di promuovere la PSDC dell'UE e che essi rispettino una serie di requisiti politici, sostanziali e giuridici concordati, può avvenire nell'interesse strategico dell'Unione, soprattutto laddove apportino competenze tecniche o capacità supplementari; ritiene che ciò sia vero in particolare per i partner strategici come gli alleati della NATO, i paesi dei Balcani occidentali e i partner del PO; rammenta la sua posizione secondo cui la partecipazione di paesi terzi può avvenire solo in via eccezionale, decisa caso per caso e su invito degli Stati membri dell'UE, e sottolinea che tale partecipazione dovrebbe fornire un valore aggiunto e contribuire a rafforzare la PSDC; ricorda inoltre che la partecipazione dei paesi terzi deve rispettare le norme pertinenti stabilite nella decisione (PESC) 2020/1639;

18. sottolinea l'importanza della cooperazione transatlantica rispetto a una serie di questioni internazionali, come i cambiamenti climatici, la risposta alla pandemia, le tecnologie dirompenti emergenti, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, la lotta al terrorismo, compreso il terrorismo jihadista e quello appoggiato dallo Stato, l'energia, la sicurezza marittima e la resilienza, e nel settore dello spazio;

19. riconosce l'importante cooperazione tra l'UE e la NATO nei Balcani occidentali, come quella tra la missione dell'UE sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX) e la forza per il Kosovo (KFOR); rende omaggio all'operazione EUFOR Althea, il cui comando operativo si trova presso il Comando supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE) sulla base degli accordi «Berlin Plus» con la NATO, che ha contribuito a creare, nell'ambito di suddetti accordi, un ambiente sicuro e protetto in Bosnia-Erzegovina da quando è subentrata alla Forza di stabilizzazione della NATO (SFOR) nel 2004; osserva che le esperienze e gli insegnamenti tratti da tali missioni e operazioni sono determinanti per garantire che nel suo complesso la cooperazione UE-NATO attuale e futura garantisca pace, sicurezza e stabilità nelle regioni colpite, oltre che per sostenere

Mercoledì 7 luglio 2021

e formare i partner locali e sviluppare capacità; rileva l'importante ruolo che l'integrazione della NATO ha svolto nei Balcani occidentali, stabilizzandoli, il che è stato significativo per la loro prospettiva europea e la loro graduale integrazione nell'UE; ritiene che l'UE e la NATO dovrebbero fornire maggiore sostegno ai paesi dei Balcani occidentali per contrastare le ingerenze straniere malevole di paesi come Russia, Cina, Turchia e Arabia Saudita, così come i gruppi radicali e gli attori non statali; accoglie con favore il fatto che tre paesi dei Balcani occidentali nel processo di adesione all'UE, ossia Albania, Montenegro e Macedonia del Nord, siano diventati alleati della NATO;

20. invita gli Stati membri e gli alleati della NATO a sfruttare ogni mezzo possibile per sostenere il rafforzamento della cooperazione nel settore militare e della sicurezza con i paesi candidati e potenziali candidati dell'UE nonché con i partner del vicinato orientale e meridionale, poiché senza tale cooperazione la sicurezza e la stabilità della regione non possono essere garantite; ricorda l'importante ruolo che l'UE può svolgere nel sostenere la politica di apertura della NATO mantenendo strette sinergie politiche e operative con i paesi che aspirano ad aderirvi, vale a dire la Bosnia-Erzegovina, l'Ucraina e la Georgia; sottolinea l'importanza dei contributi dei vari paesi partner della NATO per la sicurezza euro-atlantica; esorta un più forte coordinamento e un'efficace ripartizione del lavoro tra l'UE e la NATO nella cooperazione con i paesi terzi, prestando particolare attenzione ai paesi partner della NATO con maggiori opportunità; ribadisce il suo sostegno all'allargamento sia dell'UE che della NATO;

Sfide e minacce per l'UE e la NATO

21. esprime profonda preoccupazione per le persistenti politiche revisioniste, militaristiche e aggressive perseguite dalla Russia sotto la guida del presidente Putin; accoglie con favore il linguaggio chiaro sulla Russia utilizzato durante i recenti vertici NATO e UE-USA, e si compiace dell'istituzione di un dialogo ad alto livello UE-USA sulla Russia; sottolinea la necessità sia per la NATO che per l'UE di disporre di una strategia coerente e proattiva e di rispondere in modo lecito, tempestivo e unito agli atti di aggressione e provocazione tradizionale e ibrida della Russia; rinnova la condanna espressa in precedenza in relazione all'annessione illegittima e illegale della Crimea da parte della Russia nel 2014; condanna il ricorso continuo della Russia ad attacchi informatici, campagne di disinformazione, fake news, complotti di omicidio e attacchi con l'utilizzo di veleni contro figure dell'opposizione; invita l'UE e la NATO a potenziare e ampliare gli impegni attuali per contrastare le aggressioni e le attività dirette e indirette della Russia contro l'Ucraina, la Georgia e la Moldova, così come le sue attività assertive in corso nelle regioni del Baltico e del Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mediterraneo orientale e nell'estremo nord; rammenta l'importanza del rispetto delle frontiere internazionali e dell'integrità territoriale dei vicini della Russia; ricorda che i partner transatlantici devono coordinare il loro duplice approccio di deterrenza e di dialogo con la Russia, mantenendo contatti regolari nei settori del controllo degli armamenti, della trasparenza militare e di qualsiasi altra questione inerente alla sicurezza;

22. condanna le recenti sanzioni russe contro alti funzionari europei e altri cittadini dell'UE, compreso il presidente del Parlamento europeo, e deplora l'evidente rifiuto del dialogo da parte del presidente Putin, nonché la violazione di una serie di rilevanti impegni internazionali e le ininterrotte violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e considera le continue azioni aggressive e l'accresciuta assertività militare della Russia come una minaccia alla sicurezza e alla stabilità internazionali; esprime preoccupazione per le recenti attività militari su larga scala della Russia in Ucraina e in prossimità di tale paese; esprime, in tale contesto, il suo risoluto sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e chiede che le sue capacità militari e la sua resilienza siano rafforzate;

23. riconosce che all'influenza, all'assertività e all'ascesa militare, tecnologica e politica crescenti della Cina è necessario far corrispondere una strategia transatlantica coordinata; si compiace pertanto del linguaggio forte utilizzato durante i recenti vertici NATO e UE-USA; esprime seria preoccupazione per le politiche perseguite dalle autorità del partito comunista cinese (PCC) per quanto riguarda, tra l'altro, la repressione della democrazia a Hong Kong, il trattamento discriminatorio delle minoranze culturali e religiose, in particolare degli uiguri nello Xinjiang, le minacce nei confronti di Taiwan o le politiche e le azioni aggressive nel Mar cinese meridionale; pone inoltre in rilievo l'importanza del fatto che la Cina, in quanto regime autoritario, è entrata in una concorrenza sistemica con il partenariato transatlantico, minando l'ordine internazionale basato su regole, costituito nel corso di molti decenni, e che a propria volta sta cercando di ridisegnare quest'ultimo secondo i valori, la dottrina e gli interessi del partito comunista cinese; ricorda l'accresciuta presenza della Cina sulla scena internazionale e in Europa attraverso l'iniziativa della nuova via della seta, gli investimenti in infrastrutture critiche in Europa, le attività nel ciberspazio, nelle regioni artiche e in Africa, e il documentato furto di proprietà intellettuale e la costituzione di scorte di missili balistici; chiede un attento monitoraggio delle attività cinesi nel

Mercoledì 7 luglio 2021

settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in particolare per quanto riguarda la sua iniziativa della via della seta digitale, al fine di evitare la dipendenza dalle infrastrutture sotto il controllo delle imprese cinesi, che comporterebbe il rischio di un'influenza unilaterale cinese sull'elaborazione delle norme internazionali in materia di TIC; invita l'UE e la NATO ad aumentare il coordinamento sulla protezione delle infrastrutture digitali critiche e delle reti di telecomunicazione dalla manomissione da parte di paesi esteri, eliminando gradualmente le attrezzature prodotte da entità di paesi non democratici come la Cina;

24. incoraggia l'UE e la NATO ad avviare un dialogo strategico per sviluppare un approccio comune e coordinato nei confronti della Cina, basandosi sui punti di forza e sulle capacità di ciascuna organizzazione, al fine di generare il massimo valore aggiunto possibile sulla base di obiettivi strategici concordati congiuntamente;

25. esprime seria preoccupazione per il fatto che gli avversari e i rivali autoritari del partenariato transatlantico ricorrono a strumenti non solo militari, ma anche politici, economici, tecnologici e sociali, per minare le nostre società e democrazie; sottolinea le significative sfide in termini economici e di sicurezza poste dalle minacce ibride, dagli attacchi informatici, dalle ingerenze straniere, anche nelle elezioni, e dalle campagne di disinformazione, che costituiscono un attacco contro la natura stessa delle nostre democrazie; condanna il recente aumento dei casi di attacchi informatici e di spionaggio da parte di attori statali e non statali contro gli Stati membri dell'UE e gli alleati della NATO nel contesto della pandemia di COVID-19, ivi incluso nei confronti del settore sanitario; sottolinea il fatto che qualsiasi sforzo europeo nel settore della resilienza deve includere inoltre, quale base per garantire il sostegno alle nostre attività di difesa, una chiara strategia di comunicazione pubblica per aumentare la consapevolezza del pubblico in merito alle sfide della sicurezza transatlantica; ritiene che l'UE e la NATO debbano cercare di concordare e attuare un approccio onnicomprensivo per risposte più audaci, coordinate e proporzionate e meccanismi di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi adeguati per contrastare le nuove minacce comuni;

26. sottolinea che la NATO rimane una sede speciale per la cooperazione in materia di difesa tra l'UE e il Regno Unito, ex Stato membro; chiede un partenariato globale, inclusivo e strategico per la sicurezza e la difesa tra l'UE e il Regno Unito; chiede che la NATO e l'UE intensifichino l'azione comune sulla scena internazionale per proteggere la democrazia, anche rafforzando le organizzazioni multilaterali al fine di difendere l'ordine multilaterale basato su regole dai poteri autoritari emergenti; chiede uno sviluppo attivo di legami più stretti con democrazie affini in tutto il mondo; ritiene che partenariati rafforzati con paesi come Giappone, Australia e India, che insieme agli Stati Uniti formano il cosiddetto «dialogo quadrilaterale sulla sicurezza», nonché con la Corea del Sud e la Nuova Zelanda, e una più intensa cooperazione con Taiwan, non solo aumenterebbero la nostra sicurezza complessiva, ma potrebbero contribuire a garantire un'attuazione più efficace delle norme e delle regole globali, come stabilito dalle sedi multilaterali come le Nazioni Unite; incoraggia anche la cooperazione UE-NATO con i membri dell'ASEAN in tale frangente;

27. incoraggia l'UE, la NATO e le Nazioni Unite a esaminare ulteriormente le opportunità di una più stretta cooperazione nella gestione delle crisi, nelle azioni umanitarie, nel mantenimento della pace e nel rafforzamento delle capacità dei partner, in particolare nei settori di intervento comuni; chiede la creazione di un ambiente più inclusivo aumentando la partecipazione delle donne alle tre funzioni centrali e a tutte le sue strutture politiche e militari; esorta l'UE e la NATO a collaborare per un'attuazione più sistematica della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e per sviluppare attività congiunte di istruzione e formazione;

28. sottolinea la necessità di un approccio UE-NATO coerente, chiaro e coordinato al vicinato meridionale, che affronti sia le minacce tradizionali come il terrorismo sia la crescente presenza aggressiva di Russia e Cina; rileva l'importanza dell'avvenuta cooperazione tra l'operazione della NATO Ocean Shield ed EUNAVFOR Atalanta nel combattere la pirateria e fornire un passaggio sicuro nel Golfo di Aden;

29. chiede la cooperazione e il coordinamento nel Mediterraneo tra EUNAVFOR MED operazione Irini dell'UE e l'operazione Sea Guardian della NATO; sottolinea che entrambe le operazioni contribuiscono alla sicurezza e alla stabilità nel Mediterraneo;

30. esprime preoccupazione per le crescenti tensioni nella regione dell'Indo-Pacifico, che rappresentano una minaccia alla stabilità regionale e globale, e chiede di intensificare la cooperazione con i partner della regione che condividono gli stessi principi, il che dovrebbe presupporre un dialogo e una consultazione politici regolari, lo scambio di informazioni e il coordinamento della formazione e delle esercitazioni;

Mercoledì 7 luglio 2021

31. sollecita un serio impegno e coordinamento tra l'UE e la NATO nel sostenere i progressi compiuti negli ultimi due decenni in Afghanistan alla luce del ritiro della missione «Sostegno risoluto» in Afghanistan, che dovrebbe avvenire in modo ordinato e coordinato; incoraggia l'ulteriore sostegno ai colloqui di pace intra-afghani, insistendo affinché il processo preservi e sviluppi le conquiste politiche, economiche e sociali ottenute dal popolo afghano dal 2001, in particolare la protezione dei diritti delle donne, dei bambini e delle minoranze;

32. sostiene un maggiore coordinamento tra l'UE, le Nazioni Unite e la NATO in Iraq, tra l'altro attraverso la missione consultiva dell'UE (EUAM) in Iraq e la missione della NATO in Iraq (NMI), che contribuiscono entrambe a stabilizzare il paese;

33. incoraggia il dialogo e la cooperazione UE-NATO con i paesi partner in America latina e nei Caraibi; rileva che la Colombia è l'unico partner della NATO in America latina e mette in luce la necessità di consolidare altri partenariati nella regione;

34. riconosce che gli attacchi ibridi e informatici da parte di Stati ostili e attori non statali mettono in discussione la tradizionale definizione di conflitto interstatale, spionaggio e sabotaggio; chiede che l'UE sviluppi ulteriormente il proprio pacchetto di strumenti per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi ibridi; accoglie con favore il lavoro intrapreso nel quadro del forum consultivo dell'Agenzia europea per la difesa (AED) sull'energia sostenibile nel settore della difesa e della sicurezza (CF SEDSS) per migliorare la protezione delle infrastrutture critiche all'interno dell'UE; evidenzia che sia l'UE che la NATO dovrebbero rafforzare ulteriormente le proprie capacità di prevenire e scoraggiare gli attacchi ibridi e informatici, nonché di rispondervi, anche nei confronti delle loro istituzioni; accoglie con favore la precisazione contenuta nel comunicato del vertice NATO del 2021 secondo cui il Consiglio del Nord Atlantico può decidere di invocare l'articolo 5 in caso di guerra ibrida, così come in caso di attacco armato; chiede di aumentare la cooperazione e la formazione alla difesa cibernetica; propone la creazione di un polo centrale comune per lo scambio di informazioni sulle minacce informatiche, nonché di una task force congiunta UE-NATO per la cibersicurezza, al fine di definire e concordare risposte collettive alle minacce informatiche; chiede, a tale riguardo, uno stretto coordinamento tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e il Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della NATO; invita a incrementare il livello di coordinamento UE-NATO per quanto riguarda l'attribuzione collettiva in caso di incidenti informatici dolosi;

35. accoglie con favore il lavoro del Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride (centro di eccellenza ibrido), della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-UE) e della capacità di reazione della NATO in caso di incidente informatico (NCIRC) e lo considera un buon esempio di cooperazione UE-NATO; ritiene che una risposta comune alle minacce informatiche possa essere ulteriormente sviluppata attraverso il centro di eccellenza ibrido, anche attraverso corsi e formazione comuni; è convinto che sia necessario intraprendere ulteriori azioni, quali gli sforzi volti a creare maggiori sinergie tra le componenti civile e militare, per far avanzare la resilienza comune e quindi evitare minacce ibride future; prende inoltre atto del potenziale UE-NATO nella definizione di norme informatiche globali sulla base dei nostri valori condivisi; ritiene che l'UE e la NATO debbano coordinare le loro posizioni nell'elaborazione di un'agenda internazionale in materia di controllo degli armamenti nei settori chiave delle tecnologie emergenti e di rottura aventi applicazione militare;

36. invita l'UE e la NATO a intensificare gli sforzi congiunti per conseguire e mantenere la leadership tecnologica globale nelle capacità militari, anche attraverso il finanziamento collaborativo di progetti di ricerca basati su tecnologie di frontiera, informatica quantistica e intelligenza artificiale, favorendo così lo sviluppo di capacità militari all'avanguardia ancorate ai valori democratici; evidenzia il ruolo svolto da start-up e PMI orientate al settore civile nell'innovazione odierna nel settore delle tecnologie emergenti; sottolinea che le tecnologie emergenti offrono anche opportunità per rafforzare le nostre posizioni in materia di difesa; sottolinea inoltre che l'interoperabilità, gli standard tecnologici comuni e gli investimenti congiunti nella ricerca, nell'innovazione e nelle tecnologie di punta sono fondamentali per l'UE e la NATO per seguire la loro ambizione di proteggere i nostri cittadini nel miglior modo possibile; sottolinea che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) che rispetta i diritti fondamentali e sostiene l'interesse pubblico richiede il rafforzamento di un quadro europeo per l'IA che coinvolga le parti interessate pubbliche, private e della società civile; raccomanda che iniziative come l'EDIDP, la PESCO e il FED facilitino il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) facendo avanzare gli sforzi che sostengono l'incubazione di imprese e gli investimenti di capitale; incoraggia lo sviluppo di un insieme di capacità comuni dell'UE nel settore dell'IA, in grado di colmare i divari tecnici per garantire che gli Stati membri privi delle pertinenti competenze del settore tecnologico o della capacità di attuare sistemi di IA nei rispettivi ministeri della Difesa non siano lasciati indietro;

Mercoledì 7 luglio 2021

37. prende atto della rapidità degli sviluppi tecnologici, tra cui la digitalizzazione e l'aumento del potenziale dell'IA, e invita gli Stati membri dell'UE e gli alleati della NATO a rafforzare la cooperazione in modo da mantenere il vantaggio tecnologico per quanto riguarda queste grandi tendenze, garantire l'interoperabilità dei loro sistemi informatici e adoperarsi congiuntamente per elaborare norme etiche comuni per queste nuove tecnologie e promuoverle a livello globale; invita l'UE e la NATO ad assumere un ruolo guida negli sforzi globali volti a istituire un quadro normativo complessivo per lo sviluppo e l'uso etico di armi con un certo grado di autonomia; incoraggia l'UE e gli alleati della NATO a partecipare attivamente ai negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma letali autonomi senza un significativo controllo umano; sottolinea che la cooperazione UE-NATO è fondamentale per contrastare l'ambizione di dominio tecnologico di avversari quali la Cina e la Russia e l'uso malevolo della tecnologia;

38. riconosce la sfida senza precedenti che i cambiamenti climatici, in quanto «moltiplicatori di minacce e crisi», rappresentano per la pace, la prosperità, la sicurezza, compresa la sicurezza umana, e la stabilità globali; chiede una serie di azioni e un dialogo UE-NATO rafforzati per contrastare i cambiamenti climatici e le loro molteplici conseguenze per la sicurezza internazionale; ricorda che l'UE dispone di uno spettro più ampio di competenze e strumenti che le consentono di fornire una risposta globale alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dal crollo della biodiversità; sottolinea che sia l'UE che la NATO dovrebbero aumentare gli investimenti in tecnologie verdi con l'obiettivo di migliorare l'efficacia militare, riducendo al minimo l'impronta ambientale ed evitando ulteriori danni agli ecosistemi;

39. riconosce che lo spazio è un settore critico e che le nuove tecnologie ne stanno rapidamente favorendo l'utilizzo come uno dei settori della difesa; riconosce che da ciò derivano opportunità di cooperazione UE-NATO e sfide per la sicurezza transatlantica; riconosce che l'operatività spaziale della NATO dipende dai mezzi satellitari dei suoi membri, sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione sulla base dei programmi dell'UE esistenti come Galileo e Copernicus; ritiene che la cooperazione UE-NATO sullo spazio possa contribuire a promuovere le norme e le migliori pratiche in materia di sicurezza spaziale in tutta la comunità internazionale, assicurando vantaggi reciproci nei settori della comunicazione, della navigazione e dell'intelligence; sottolinea la necessità che l'UE e la NATO si adoperino per prevenire l'arsenalizzazione dello spazio; prende atto della crescente importanza della sicurezza spaziale e dei satelliti; sottolinea l'importanza del Centro satellitare dell'UE e chiede all'agenzia di analizzare e fornire una relazione sulla sicurezza e/o le vulnerabilità dei satelliti dell'UE e degli Stati membri ai detriti spaziali, agli attacchi informatici e all'attacco missilistico diretto;

40. riconosce la crescente importanza strategica dell'estremo nord e delle regioni artiche e le loro dimensioni politiche, economiche, ambientali e di sicurezza, e riconosce l'importanza del coordinamento tra l'UE e la NATO nella regione dell'Artico; sottolinea che l'Artico deve rimanere un settore di cooperazione pacifica e chiede misure di rafforzamento della fiducia onde evitare una maggiore presenza militare nella regione; osserva che il Consiglio dell'Artico ha il mandato di rafforzare il dialogo costruttivo e lo sviluppo sostenibile; rammenta la richiesta dell'UE di ottenere lo status di osservatore nel Consiglio dell'Artico; ricorda che l'UE sta attualmente aggiornando la sua politica per l'Artico e ribadisce il suo invito a rafforzare la cooperazione con tutti i partner artici, sia a livello bilaterale che regionale, anche in seno al Consiglio artico, al Consiglio euroartico di Barents e ai partenariati della dimensione settentrionale, su tutte le questioni di interesse comune; sottolinea l'importanza di garantire la libertà di navigazione nell'estremo nord; ricorda la dimensione parlamentare della cooperazione nell'Artico, tra l'altro attraverso il comitato permanente dei parlamentari della regione artica (SCPAR), cui partecipa il Parlamento europeo;

41. elogia la stretta cooperazione tra l'UE e la NATO durante la pandemia di COVID-19; sottolinea l'importante ruolo delle forze armate degli alleati della NATO e degli Stati membri dell'UE durante la pandemia di COVID-19 e accoglie con favore l'assistenza militare alle operazioni di sostegno civile, segnatamente per il dispiegamento di ospedali da campo, il trasporto di pazienti e la fornitura e la distribuzione di attrezzature; incoraggia le iniziative UE-NATO volte a facilitare l'uso transfrontaliero delle capacità logistiche militari per far fronte a tali emergenze e consentire un maggiore coordinamento nonché accrescere le sinergie, la solidarietà e il sostegno; sottolinea la necessità di aumentare la preparazione della difesa dalle minacce nucleari, radiologiche, biologiche e chimiche (CBRN) dell'UE e della NATO; è convinto che gli sforzi comuni dell'UE e della NATO per affrontare la crisi della COVID-19 contribuiscano in modo diretto a rafforzare la resilienza delle nostre società; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le sfide che le emergenze dirompenti, specialmente quelle di natura non tradizionale come pandemie e catastrofi naturali, pongono alla nostra resilienza attuale; osserva con preoccupazione che la crisi della COVID-19 ha avuto un impatto negativo non solo sulla salute pubblica e sull'economia,

Mercoledì 7 luglio 2021

ma anche sulla sicurezza, accelerando le rivalità geopolitiche e aumentando le incertezze come la continuità delle catene di approvvigionamento, con conseguenze durature per la sicurezza e la stabilità europee e internazionali; chiede il rafforzamento della cooperazione UE-NATO per affrontare meglio le emergenze non tradizionali, che dovrebbe includere esercitazioni basate sugli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19, esercitazioni periodiche di formazione al fine di migliorare la preparazione degli Stati membri e degli alleati per anticipare e gestire meglio le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e lo sviluppo di scorte di attrezzature di emergenza e di mezzi necessari;

Tempo di risultati per le ambizioni di difesa dell'UE

42. è convinto che gli Stati membri debbano incrementare i propri sforzi per conseguire il livello di ambizione dell'UE e migliorare la capacità dell'UE di agire con una riserva di capacità e forze militari e civili più sostenibile, interoperabile, impiegabile e capace, che renderebbe l'UE in grado di contribuire in modo più equo e decisivo alla sicurezza transatlantica, consentendole nel contempo di avanzare verso un'autonomia strategica, e aprirebbe ulteriormente la strada alla progressiva definizione di un'Unione europea della difesa (UED) nello spirito dell'articolo 42 TUE, qualora il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, lo decida; sottolinea che l'autonomia strategica rafforza la sicurezza transatlantica e non mira in alcun modo a duplicare misure e risorse, a dissociarsi dalla NATO o a indebolirla, ma mira piuttosto alla complementarità e all'interoperabilità con gli sforzi e le capacità della NATO; sottolinea, al contempo, che l'autonomia strategica dell'UE non implica soltanto lo sviluppo di capacità di difesa, fondato su una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) forte e indipendente, ma anche la capacità istituzionale che consenta all'UE di agire, se possibile insieme ai suoi partner, in particolare alla NATO, e in modo indipendente ove necessario; ritiene che questi maggiori sforzi europei di sviluppo delle capacità consentiranno all'UE di assumere maggiori responsabilità per la sicurezza europea, anche nel vicinato europeo, e la stabilità globale e di promuovere meglio i comuni interessi e valori UE-NATO; ribadisce che un'Unione europea dotata di autonomia strategica fungerà da pilastro per rafforzare l'alleanza transatlantica e consentirà di affrontare con maggiore efficienza ed efficacia alcune delle sfide globali cui è necessario far fronte attualmente e nel prossimo futuro;

43. è fermamente convinto che, considerato il livello di sfide senza precedenti, le ambizioni dell'UE in materia di PESCO e sviluppo delle capacità debbano coprire tutto lo spettro del pacchetto di forze; ricorda che gli investimenti dell'UE nella difesa sono investimenti nella sicurezza della comunità transatlantica nel suo insieme, che si tradurranno in una più equa ripartizione degli oneri tra i partner transatlantici della NATO; sottolinea la necessità di fare progredire lo sviluppo delle capacità di difesa, al fine di rispondere adeguatamente alle minacce comuni; ritiene che gli Stati membri dell'UE, in particolare i 21 membri comuni UE-NATO, debbano agire in modo coerente e riflettere su come identificare una chiara «ambizione europea» per quanto concerne lo sviluppo delle capacità, in particolare incrementando i loro investimenti in ricerca e innovazione, senza trascurare il partenariato transatlantico; invita i 21 membri comuni UE-NATO ad applicare il principio della «riserva unica di forze» dichiarando le stesse risorse in termini di capacità potenzialmente disponibili a fini di pianificazione nell'UE e nella NATO; incoraggia maggiori sforzi da parte dei membri delle due organizzazioni per conseguire una maggiore coerenza di risultati tra il processo di pianificazione della difesa della NATO (NDPP) e le iniziative dell'UE sullo sviluppo delle capacità, in particolare gli obiettivi di capacità ad alto impatto, il piano di sviluppo delle capacità (CDP) dell'UE e la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) dell'UE, ambiti in cui i requisiti si sovrappongono, per evitare inutili duplicazioni e per rispondere meglio alle nuove minacce; sottolinea l'importante ruolo dell'AED nell'elaborazione del CDP dell'UE; sottolinea che qualsiasi revisione degli obiettivi dell'UE deve riflettersi anche sui suoi obiettivi primari e sugli obiettivi di capacità ad alto impatto; pone l'accento sul fatto che tale revisione è fondamentale per cogliere appieno i vantaggi di iniziative come la PESCO; è inoltre convinto che l'UE debba rafforzare il nesso tra pianificazione, ricerca e sviluppo delle capacità;

44. ritiene che gli alleati europei nella NATO, sostenuti ove possibile da partner europei non appartenenti alla NATO, se del caso, dovrebbero mirare a garantire un'adeguata condivisione degli oneri e delle responsabilità con l'obiettivo di contribuire a una quota adeguata dell'NDPP, riflettendo sull'importanza e sul ruolo degli europei nel quadro dell'alleanza; ritiene che ciò comporterebbe un simultaneo effetto aggiunto di rafforzare la capacità dell'Europa di difendersi e, di conseguenza, ne accrescerebbe anche le capacità operative;

45. sottolinea che il partenariato transatlantico può avere successo solo se tutti gli Stati membri onorano i propri impegni, compresi gli impegni di investimento nella difesa, e si sostengono reciprocamente; pone in evidenza l'obiettivo del 2 % della NATO, ribadito al vertice NATO del settembre 2014 tenutosi in Galles e adempiuto da alcuni alleati europei della NATO, e sottolinea che il raggiungimento di tale obiettivo è anche un investimento nella sicurezza e stabilità europee,

Mercoledì 7 luglio 2021

garantendo così la preparazione per affrontare le nuove sfide globali; ricorda, allo stesso modo, l'impegno a dedicare il 20 % del bilancio annuale della difesa al settore fondamentale della ricerca e dello sviluppo; sottolinea che le nuove minacce, come quelle informatiche e ibride, si aggiungono alle sfide esistenti in materia di sicurezza e richiedono quindi risorse supplementari; sottolinea il fatto che, così come evidenziato dalla pandemia, la sicurezza non può essere misurata semplicemente in termini di percentuale del PIL speso a tal fine e che si dovrebbero prendere in considerazione anche molti altri fattori quando si giudicano gli sforzi dei contributi offerti per rafforzare la difesa comune dell'alleanza; chiede che la spesa per la difesa in cifre assolute non sia ridotta dalle sfide economiche che i membri dell'UE e della NATO stanno affrontando a causa della pandemia di COVID-19;

46. sottolinea che l'Europa dovrebbe, per quanto possibile, guardare a queste sfide strategiche in maniera completa e coerente attraverso l'«approccio integrato» dell'UE, che dovrebbe essere continuamente migliorato grazie a meccanismi di coordinamento e strutture di comando più efficaci, nonché tenendo conto delle nuove minacce e sfide, e che pertanto dovrebbe valutare quali capacità possono sviluppare insieme che, in ultima analisi, sarebbero funzionali al contributo degli Stati membri dell'UE alla difesa collettiva della NATO, migliorando nel contempo l'interoperabilità delle loro capacità;

47. ribadisce il proprio sostegno a un'effettiva attuazione delle direttive del pacchetto difesa relative, rispettivamente, agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza e ai trasferimenti di prodotti per la difesa; sottolinea che la piena attuazione di tali direttive costituirebbe un passo importante verso un'Unione europea della difesa, rendendo la politica di difesa dell'UE più coerente e promuovendo lo sviluppo dell'industria europea della difesa; è del parere che la loro attuazione sia un modo efficace per contrastare la costante frammentazione del mercato interno dell'UE dei prodotti per la difesa, che porta a continue duplicazioni inutili e a molteplici inefficienze nella spesa per la difesa da parte degli Stati membri; sottolinea l'importanza di una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) solida, competitiva e innovativa, assieme all'emergere di un mercato delle attrezzature per la difesa dell'UE che rispetti pienamente le regole del mercato interno e la posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi; ritiene che ciò aumenterebbe la sicurezza europea, dotando i membri di entrambe le organizzazioni di migliori attrezzature; chiede ulteriori sforzi per garantire un mercato della difesa comune pienamente funzionale; sottolinea l'importanza dell'Unione europea della difesa nel mettere in comune le risorse nazionali a fini di ricerca, sviluppo, acquisizione, approvvigionamento, manutenzione e formazione comuni e chiede un orientamento strategico a lungo termine del suo finanziamento dei progetti; chiede maggiori sinergie tra l'EDTIB e i principali attori del settore privato nello sviluppo di tecnologie emergenti a duplice uso come l'IA, assicurando al contempo sinergie con altri attori (membri della società civile, ricercatori ecc.); sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'AED e la NATO e riconosce il valore della cooperazione industriale dell'UE nel settore della difesa nell'ambito della cooperazione tecnologica e industriale della difesa transatlantica; ricorda l'ambizione a lungo termine di costruire una solida cooperazione transatlantica nel settore della difesa e dell'industria per facilitare lo sviluppo tecnologico e industriale transatlantico, affrontando tra l'altro le questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, un approccio comune ai diritti di proprietà intellettuale, gli investimenti diretti esteri e l'accesso reciproco ai mercati della difesa; invita la Commissione a collaborare attivamente con la NATO per favorire lo sviluppo tecnologico e industriale transatlantico; ricorda che le iniziative dell'UE in materia di difesa sono complementari a quelle della NATO e sono volte a incoraggiare l'impegno degli Stati membri nel campo della difesa; incoraggia una stretta cooperazione tra l'AED e il personale internazionale della NATO;

48. sottolinea l'importanza dei progetti europei comuni, come il futuro sistema aereo europeo di combattimento, i sistemi aerei a pilotaggio remoto a media quota e lunga autonomia europei (Eurodrone), nel pieno rispetto del diritto internazionale, e il sistema (carro armato) da combattimento terrestre principale, e chiede ulteriori progetti ambiziosi e concreti;

49. valuta positivamente l'impegno dell'UE e degli USA, quale espresso in occasione del recente vertice UE-USA, di operare in vista di un accordo amministrativo tra l'AED e gli Stati Uniti; chiede la conclusione di un accordo analogo con altri alleati della NATO non appartenenti all'UE, in particolare i paesi in cui sono stati avviati i negoziati di adesione all'UE, a seconda dei casi, rispettando tutte le necessarie garanzie a tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, al fine di approfondire la cooperazione transatlantica in materia di difesa, garantendo che la tecnologia militare utilizzata sia pienamente interoperabile a livello tecnico;

50. accoglie con favore l'estensione del nuovo trattato START che dà a entrambi i firmatari più tempo per proseguire i negoziati al fine di concordare un nuovo strumento di controllo delle armi; invita l'UE e la NATO a impegnarsi per coinvolgere altri Stati, segnatamente la Cina; rammenta la necessità di aumentare la cooperazione e gli investimenti

Mercoledì 7 luglio 2021

nell'ambito fondamentale della difesa missilistica e aerea; esprime forte preoccupazione per la scadenza del trattato INF, che ha creato nuovi rischi per la sicurezza dei paesi europei in particolare; chiede che le preoccupazioni dell'Europa in materia di sicurezza siano riconosciute e affrontate adeguatamente; deplora i recenti ritiri dal trattato sui cieli aperti;

51. ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore del TNP quale pietra angolare del regime di non proliferazione e disarmo nucleare; sottolinea la necessità di adottare misure efficaci in direzione del disarmo nucleare; ribadisce la sua precedente dichiarazione che la pace e la sicurezza internazionali sono rafforzate in un mondo libero dall'esistenza e dalla proliferazione delle armi nucleari; esorta l'UE e la NATO ad adoperarsi per un programma ambizioso a favore del mantenimento e del rafforzamento di regimi internazionali efficaci per il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione in quanto pietra miliare della sicurezza globale, transatlantica ed europea e ricorda la necessità di perseguire politiche volte a conseguire progressi nella riduzione degli arsenali nucleari e a porre limiti al dispiegamento di missili ipersonici; esprime preoccupazione per gli attuali sviluppi e iniziative in corso in Iran relativamente al suo programma di arricchimento dell'uranio; ribadisce il suo continuo sostegno al piano d'azione congiunto globale (PACG) come miglior strumento possibile per ottenere garanzie di un uso esclusivamente pacifico dell'energia nucleare da parte dell'Iran; accoglie con favore la ripresa dei colloqui e invita tutte le parti a tornare ad adempiere pienamente ai propri obblighi;

52. chiede che l'UE e le sue istituzioni, partendo dalle basi poste dall'«approccio integrato», sviluppino una cultura della sicurezza e della difesa comune che rispetti il carattere specifico delle politiche di sicurezza e difesa degli Stati membri, così come un approccio strategico, attraverso la loro elaborazione delle politiche, che dovrebbero applicarsi in particolare alle decisioni nell'ambito degli scambi commerciali, della gestione della catena di approvvigionamento, della valutazione degli investimenti, della cooperazione allo sviluppo, delle infrastrutture, della mobilità e delle tecnologie digitali; sottolinea il ruolo fondamentale della «bussola strategica» a tale riguardo; sottolinea che, in settori quali le minacce ibride e informatiche, le istituzioni dell'UE si trovano in una posizione favorevole non solo a contrastare le campagne di disinformazione, ma anche a sviluppare risposte comuni; accoglie con favore, a tale riguardo, il pacchetto sull'Unione della sicurezza del dicembre 2020, ritenendolo un buon primo passo cui debbano celermente fare seguito azioni ulteriori; prende atto della proposta di direttiva NIS 2;

53. sottolinea l'importanza della mobilità militare nel garantire il rapido movimento delle forze all'interno e all'esterno dell'UE, importante ai fini di una difesa efficace e preventiva; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi tesi a continuare a ridurre gli ostacoli procedurali alla mobilità militare; accoglie con favore il ruolo indispensabile svolto dall'UE nel miglioramento della mobilità militare e chiede un aumento significativo degli sforzi compiuti per attuare tale progetto, in particolare attraverso la PESCO, ma anche incoraggiando gli Stati membri a stimolare le loro basi industriali affinché propongano progetti competitivi ammissibili al cofinanziamento dell'UE; chiede maggiori sinergie, da parte dell'UE, tra i vari attori coinvolti; sottolinea che per il successo della mobilità militare è necessario un approccio che coinvolga tutta l'amministrazione delle istituzioni dell'UE, gli Stati membri e la NATO; invita a prendere in considerazione un piano d'azione incentrato sugli interessi comuni UE-NATO in materia di mobilità militare, aumentando il livello di ambizione in settori come la digitalizzazione, la resilienza informatica delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto, e la possibilità di utilizzare soluzioni di intelligenza artificiale a vantaggio della mobilità militare; ritiene che questo progetto dimostri sia il valore aggiunto della cooperazione UE-NATO sia come gli strumenti e le competenze dell'UE possano contribuire alla difesa collettiva della NATO; si compiace del fatto che importi significativi dei fondi dell'UE siano stati destinati a progetti di difesa collaborativi, sebbene non rispondano alle ambizioni iniziali; ricorda che 38 degli attuali 46 progetti della PESCO rispondono alle priorità di pianificazione della difesa della NATO e accoglie con favore la potenziale partecipazione di paesi terzi a tali progetti, in linea con quanto disposto dalla pertinente decisione del Consiglio;

Verso un partenariato ambizioso

54. sottoscrive pienamente la dichiarazione contenuta nel recente comunicato della NATO secondo cui l'Unione europea rimane un partner unico ed essenziale per la NATO; ribadisce pertanto la sua ferma convinzione che le relazioni UE-NATO debbano essere portate a un livello strategico reale al fine di realizzare il pieno potenziale del partenariato, sulla base degli straordinari progressi già compiuti e con l'obiettivo generale di costruire una relazione autentica tra le organizzazioni; chiede vertici speciali periodici con la partecipazione di tutti i capi di Stato e di governo della NATO e dell'UE per mantenere livelli massimi di fiducia e comprensione ed esprime la sua visione a lungo termine di un Consiglio del partenariato UE-NATO; incoraggia una discussione sulla creazione di un Consiglio permanente dei ministri della Difesa dell'UE, che dovrebbe coordinarsi strettamente con le riunioni dei ministri della Difesa della NATO; sottolinea a tale riguardo il principio dell'inclusività;

Mercoledì 7 luglio 2021

55. sottolinea il principio di inclusività e incoraggia lo svolgimento di un numero maggiore di riunioni informali comuni, nonché dichiarazioni e comunicazioni congiunte dei presidenti delle istituzioni dell'UE e della NATO; rinnova i suoi precedenti appelli affinché l'UE e la NATO organizzino esercitazioni congiunte regolari e più ambiziose, basate sulle prassi vigenti nell'ambito delle esercitazioni parallele e coordinate (PACE), garantendo il coinvolgimento di tutti gli Stati membri e gli alleati, contribuendo a migliorare la comprensione reciproca tra l'UE e la NATO e a rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello di personale; incoraggia un maggiore scambio di informazioni classificate e non nelle esercitazioni future, in maniera inclusiva e non discriminatoria, quale primo passo per lo scambio di informazioni in situazioni di crisi reali;

56. chiede a tutti i membri di lavorare alla conclusione di un accordo di sicurezza tra Cipro e la NATO;

57. accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito delle 74 proposte d'azione comuni; ritiene, tuttavia, che sia necessario un maggiore sostegno politico per garantirne la piena attuazione; invita inoltre a presentare progetti faro, ad esempio nel campo delle tecnologie emergenti e di rottura e del rifornimento aria-aria, sul modello di progetti come nel settore della mobilità militare, al fine di aumentare la titolarità e rendere la cooperazione più tangibile e orientata ai risultati;

58. sottolinea che l'UE e la NATO devono coordinare i loro sforzi nella lotta al terrorismo migliorando le attuali pratiche di condivisione dell'intelligence tra gli Stati membri e gli alleati della NATO, con particolare impegno verso il raggiungimento di una migliore consapevolezza comune della situazione nei settori chiave, comprese le zone di sicurezza emergenti, l'uso da parte dei terroristi delle tecnologie emergenti e di rottura e le tattiche ibride;

59. riconosce che, alla luce delle limitazioni istituzionali, la cooperazione UE-NATO avviene in larga misura a livello informale e del personale tecnico, limitando così talvolta il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri e degli alleati; considera queste limitazioni una vulnerabilità per la sicurezza transatlantica, oltre che per quella europea, dovuta, tra le altre cose, al potenziale blocco dell'accesso alle strutture della NATO per le operazioni della PSDC dell'UE; ritiene che questa situazione sia insostenibile ed esorta pertanto con forza tutti i portatori di interessi a collaborare in buona fede per cercare una soluzione che renda la cooperazione più formale e prevedibile a tutti i livelli, al fine di creare una relazione autentica e solida tra le organizzazioni; accoglie con favore la discussione sulle future capacità di comando militare dell'UE, che devono essere interoperabili e compatibili con la NATO al fine di garantire la più efficace capacità operativa della riserva unica di forze;

60. sottolinea la necessità di rafforzare l'unità, la solidarietà e la coesione degli alleati; riconosce le gravi controversie tra gli alleati nel Mediterraneo orientale; accoglie con favore l'istituzione del meccanismo di riduzione delle tensioni della NATO; ricorda le sue preoccupazioni sull'acquisizione da parte della Turchia del sistema missilistico russo S-400; sottolinea l'importanza di ulteriori misure di rafforzamento della fiducia basate sul dialogo e sul rispetto reciproco; esprime profonda preoccupazione per il comportamento della Turchia, un vicino strategicamente importante e un alleato della NATO; invita la Turchia a evitare ulteriori azioni provocatorie e destabilizzanti e la incoraggia a perseguire una politica estera, di sicurezza e interna che sia in linea con gli obblighi e le aspettative di un paese candidato all'UE e alleato della NATO;

61. rammenta che sia l'UE che la NATO si fondano su principi democratici comuni; ricorda che il trattato del Nord-Atlantico è direttamente legato alla Carta delle Nazioni Unite; chiede alla NATO di esigere dai suoi membri il pieno rispetto di tutti gli articoli della Carta delle Nazioni Unite; sottolinea che il partenariato transatlantico non necessita solo di forze armate vigorose, ma anche di società forti e resilienti; pone in evidenza il legame fra basi democratiche forti, fondate sul rispetto dell'ordine internazionale basato su regole, e un forte partenariato strategico, che soltanto congiuntamente possono garantire la longevità delle nostre democrazie; sostiene l'idea, avanzata dall'amministrazione Biden, di un vertice globale delle democrazie; chiede maggiori sforzi per tenere conto delle grandi aspirazioni delle giovani generazioni e per consentire l'efficace partecipazione dei giovani ai nostri processi democratici, per presentare chiaramente ai giovani le sfide strategiche che le nostre società devono affrontare, al fine di garantire che si impegnino su tali questioni fondamentali e sostengano attivamente i nostri sforzi comuni;

62. ricorda che un ruolo più forte dell'UE in materia di sicurezza e difesa è stato descritto come una priorità per i cittadini dell'UE nei sondaggi dell'Eurobarometro; suggerisce che la cooperazione UE-NATO e le questioni di sicurezza e difesa in generale dovrebbero essere affrontate durante la prossima conferenza sul futuro dell'Europa, per fare in modo che la voce dei cittadini sia ascoltata;

Mercoledì 7 luglio 2021

63. sottolinea l'importanza di una comunicazione trasparente, efficace e proattiva, sia all'interno che all'esterno dell'UE, e chiede una cooperazione ancor più stretta fra il personale rispettivamente della NATO e dell'UE incaricato della comunicazione strategica, in particolare per quanto riguarda il contrasto alla disinformazione, alle ingerenze straniere e agli attacchi informatici, in zone strategicamente importanti come i Balcani occidentali e i paesi del partenariato orientale; chiede una migliore condivisione delle informazioni nell'identificazione degli attacchi ibridi al fine di migliorare la capacità di risposta ad essi; insiste, tuttavia, sul fatto che sia l'UE che la NATO devono mantenere le loro rispettive capacità indipendenti; appoggia l'idea di avviare centri di eccellenza indipendenti per lo studio delle lingue straniere parlate in regioni strategicamente importanti;

64. sottolinea l'importanza della diplomazia parlamentare e ribadisce i suoi precedenti appelli a rafforzare il ruolo dell'Assemblea parlamentare della NATO; raccomanda che la commissione permanente dell'Assemblea parlamentare della NATO elevi lo status della delegazione del Parlamento europeo a tale assemblea a status completo, riflettendo così l'importanza della cooperazione UE-NATO; chiede una riunione congiunta della commissione per gli affari esteri del Parlamento e della commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per discutere delle minacce comuni alla sicurezza del partenariato transatlantico e di come una cooperazione rafforzata UE-NATO potrebbe aiutare ad affrontarle;

65. accoglie con favore la prima partecipazione che ci sia mai stata di un Segretario generale della NATO a una riunione del collegio dei commissari, il 15 dicembre 2020, che ha inviato un forte messaggio di impegno reciproco a rafforzare il partenariato tra la NATO e l'UE; elogia il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg per la sua leadership e determinazione nel portare avanti le relazioni UE-NATO, che corrispondono alle ambizioni e alle priorità stabilite dalla leadership dell'Unione;

o

o o

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale della NATO, all'Agenzia europea per la difesa, ai governi e parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e della NATO e all'Assemblea parlamentare della NATO.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0347

Il Vecchio continente continua a invecchiare — Possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento dopo il 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul tema «Il Vecchio continente diventa più vecchio — possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento post 2020» (2020/2008(INI))

(2022/C 99/13)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 6, 153, 156 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare gli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 e 35,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in cui si afferma che il principio di non discriminazione in base all'età, in quanto caso specifico relativo alla parità di trattamento, costituisce un principio generale del diritto dell'UE ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 7 giugno 2010, sull'invecchiamento attivo,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 9 settembre 2020, su diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani nell'era della digitalizzazione,
- visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile,
- visti la dichiarazione politica e il piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento adottato in occasione della seconda assemblea mondiale sull'invecchiamento tenutasi dall'8 al 12 aprile 2002,
- vista la dichiarazione ministeriale adottata in occasione della 4^a conferenza ministeriale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'invecchiamento tenutasi a Lisbona il 22 settembre 2017 dal titolo «A Sustainable Society for all Ages: Realizing the potential of living longer» (Una società sostenibile per tutte le età: realizzare il potenziale per vivere più a lungo),
- vista la relazione dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane presentata il 21 luglio 2020 alla 75^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'impatto della malattia da coronavirus (COVID-19) sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
- vista la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che istituisce il 2012 quale Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni ⁽²⁾ e la relativa comunicazione originaria della Commissione del 6 settembre 2010 (COM(2010)0462),
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti ⁽³⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Sentenza del 22 novembre 2005, *Werner Mangold v Rüdiger Helm*, C-144/04, ECLI: EU:C:2005:709.

⁽²⁾ GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

Mercoledì 7 luglio 2021

- viste la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia ⁽⁵⁾ e la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico ⁽¹¹⁾,
- vista la sua posizione adottata in prima lettura il 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 ⁽¹²⁾,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹³⁾ e stabilisce il principio di non discriminazione basata su religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamenti sessuali in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
- viste la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio del 2 luglio 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento del 2 Aprile 2009 su tale argomento ⁽¹⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» (COM(2006)0571),
- vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2006 dal titolo «European Economy — the impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)» (Economia europea: le conseguenze dell'invecchiamento sulla spesa pubblica — proiezioni per l'UE a 25 relativamente alle pensioni, all'assistenza sanitaria, all'assistenza a lungo termine, ai trasferimenti per l'istruzione e la disoccupazione, 2004-2050),
- vista la relazione della Commissione e del comitato per la protezione sociale destinata ai ministri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del 7 ottobre 2014, dal titolo «Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society» (Protezione sociale adeguata alle necessità di assistenza di lungo termine in una società che invecchia),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo «Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano» (COM(2017)0252),
- vista la relazione della Commissione del 24 novembre 2017 dal titolo «The 2018 Ageing Report: Underlying Assumptions & Projection Methodologies» (Relazione del 2018 sull'invecchiamento: ipotesi di base e metodologie di proiezione),

⁽⁵⁾ GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU C 363 del 28.10.2020, pag. 80.

⁽⁷⁾ GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

⁽⁹⁾ GU C 204 del 13.6.2018, pag. 76.

⁽¹⁰⁾ GU C 331 del 18.9.2018, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU C 108 del 26.3.2021, pag. 965.

⁽¹³⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

Mercoledì 7 luglio 2021

- visto il documento interistituzionale della Commissione del 25 maggio 2018 dal titolo «The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070)» (Relazione 2018 sull'invecchiamento: previsioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE, 2016-2070),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),
- vista la relazione della Commissione del 17 giugno 2020 sull'impatto dei cambiamenti demografici (COM(2020)0241),
- vista la relazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1° aprile 2002 dal titolo «Active Ageing: A Policy Framework» (Invecchiamento attivo. Un quadro strategico),
- vista la relazione dell'OMS del 1° ottobre 2007 dal titolo «Global Age-Friendly Cities: A Guide» (Città mondiali adatte agli anziani. Una guida),
- vista la Relazione mondiale su invecchiamento e salute pubblicata dall'OMS il 30 settembre 2015,
- visti la strategia globale e il piano d'azione su invecchiamento e salute dell'OMS per il periodo 2016-2020 e la decisione delle Nazioni Unite di dedicare il decennio 2021-2030 all'invecchiamento in buona salute,
- visti i principi delle Nazioni Unite per gli anziani adottati con la risoluzione 46/91 dell'Assemblea generale il 16 dicembre 1991,
- visto l'indice globale dell'età 2015,
- vista la relazione delle Nazioni Unite 2019 sull'invecchiamento della popolazione mondiale,
- visto che l'invecchiamento attivo è uno degli elementi chiave della strategia Europa 2020,
- vista l'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza,
- visto l'Equality Act 2010 del Regno Unito (Atto sulla parità di trattamento 2010) che rende illegale la discriminazione basata sul cambiamento di sesso, sull'orientamento sessuale e sul genere,
- vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio ⁽¹⁵⁾ («direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare»),
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0194/2021),

Osservazioni generali

- A. considerando che l'invecchiamento della popolazione Europa costituisce un fenomeno demografico caratterizzato da un calo sia del tasso di fertilità sia del tasso di mortalità e da una maggiore aspettativa di vita;
- B. considerando che il numero di abitanti dell'UE è in diminuzione; che nel 1960 la popolazione dell'UE rappresentava il 13,5 % della popolazione mondiale, mentre nel 2018 tale quota si attestava al 6,9 % e nel 2070 dovrebbe essere pari a circa il 4 % ⁽¹⁶⁾; che tale aspetto è correlato, tra l'altro, alla diminuzione del tasso di natalità nell'UE rispetto ad altre regioni del mondo, il che comporta un invecchiamento demografico che incide sulla composizione percentuale di

⁽¹⁵⁾ GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

⁽¹⁶⁾ COM(2020)0241.

Mercoledì 7 luglio 2021

- ciascuna fascia di età e contribuisce al rovesciamento della piramide demografica; che la transizione demografica costituisce un fenomeno universale e che la percentuale in calo della popolazione dell'UE a livello mondiale riflette l'inizio precoce di tale processo globale⁽¹⁷⁾; che la partecipazione attiva delle persone anziane alla società non dovrebbe essere sottovalutata; che oltre il 20 % delle persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni e circa il 15 % di chi ha più di 75 anni partecipano ad attività di volontariato formali e/o informali⁽¹⁸⁾;
- C. considerando che l'attuale situazione demografica incide duramente sulla coesione sociale, economica e territoriale dell'UE; che per l'Unione è importante integrare le questioni demografiche in tutte le sue politiche; che si prevede che la popolazione in età lavorativa (persone di età compresa tra 15 e 64 anni) diminuisca significativamente, passando da 333 milioni nel 2016 a 292 milioni nel 2070; che secondo le proiezioni, entro il 2100 le persone di età uguale o superiore a 80 anni rappresenteranno il 14,6 % della popolazione⁽¹⁹⁾;
- D. considerando che la parità di genere è un valore fondamentale dell'UE riconosciuto dai trattati e dalla Carta e che l'UE si è impegnata a integrarlo in tutte le sue attività;
- E. considerando che la longevità rappresenta un notevole traguardo collettivo caratterizzato da significativi progressi nello sviluppo economico e sociale e nella salute, che hanno notevolmente migliorato la qualità di vita e contribuito all'aumento di 10 anni della speranza di vita media degli uomini e delle donne nell'arco degli ultimi 50 anni; che la speranza di vita degli uomini dovrebbe aumentare da 78,3 anni nel 2016 a 86,1 anni nel 2070, e quella delle donne da 83,7 anni nel 2016 a 90,3 anni nel 2070; che l'aumento della speranza di vita media deve essere considerato, in ogni caso, un fattore del progresso della civiltà e mai un vincolo; che i dati indicano che nel 2018 il numero stimato di anni di vita in buona salute era pari a 64,2 anni per le donne e 63,7 anni per gli uomini⁽²⁰⁾; che tuttavia il divario tra l'aspettativa di vita e gli anni di vita in buona salute è motivo di preoccupazione e dovrebbe essere affrontato urgentemente;
- F. considerando che una vita più lunga con una salute migliore è un elemento prezioso sia per i singoli che per le società e crea nuove opportunità di partecipazione e inclusione degli anziani alla vita economica e sociale; che l'impegno sociale in età anziana contribuisce a sua volta alla salute e al benessere dei singoli; che vi è una correlazione tra longevità e status sociale; che la partecipazione a varie attività sociali, quali volontariato, attività sportive o hobby, e contatti regolari con famiglia o amici tendono ad avere un impatto positivo sulla salute generale degli anziani e ne impediscono l'isolamento;
- G. considerando che l'evoluzione demografica naturale dell'UE evidenzia dal 2012 un valore negativo, con un maggiore numero di decessi (4,7 milioni) rispetto alle nascite (4,2 milioni) registrati nell'UE nel 2019; che il tasso di fertilità è in calo e nel 2018 nell'UE è stato pari a 1,55; che tale fenomeno si collega a una varietà di fattori, tra cui migliori condizioni di salute e livelli di istruzione più alti⁽²¹⁾, nonché alla situazione socioeconomica generale, tra cui l'incertezza e la svalutazione del reddito che riguarda tutte le fasce di età ma soprattutto i giovani e incide in particolare sulla qualità della vita, sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e sulla pianificazione dei progetti di vita; che il cambiamento demografico potrebbe influire sulla sostenibilità economica e sociale dell'UE a medio e lungo termine; che l'accesso a servizi pubblici di qualità rappresenta un fattore decisivo per la qualità della vita; che l'impatto economico e sociale dei cambiamenti demografici evidenzia la necessità di rafforzare i sistemi di previdenza sociale e assistenza sanitaria;
- H. considerando che esistono ricerche che evidenziano una correlazione tra i tassi di fertilità e le politiche che incoraggiano migliori opportunità occupazionali, condizioni di lavoro e di vita dignitose, modalità di lavoro flessibili, sostegno familiare dignitoso, sostegno finanziario durante la maternità, paternità e congedo parentale retribuito, assistenza all'infanzia di qualità sin dalla più giovane età e una condivisione più equa delle responsabilità familiari tra uomini e donne;

⁽¹⁷⁾ Nazioni Unite, *Changing population age structures and sustainable development: a concise report* (Strutture della popolazione in relazione all'età in mutamento e sviluppo sostenibile. Relazione sintetica), 2017.

⁽¹⁸⁾ Eurostat «Ageing Europe — statistics on social life and opinions» (L'Europa che invecchia — statistiche sulla vita sociale e pareri), dati estrapolati nel luglio 2020.

⁽¹⁹⁾ Eurostat, «Population structure and ageing» (Struttura della popolazione e invecchiamento), dati estrapolati nell'agosto 2020.

⁽²⁰⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 17 giugno 2020 a corredo della relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici (SWD(2020)0109, pag. 7).

⁽²¹⁾ Nazioni Unite, *Changing population age structures and sustainable development: a concise report* (Strutture della popolazione in relazione all'età in mutamento e sviluppo sostenibile. Relazione sintetica), 2017, pag. 11.

Mercoledì 7 luglio 2021

- I. considerando che il tasso di occupazione a tempo parziale è più elevato per le donne (31,3 %) che per gli uomini (8,7 %) e riguarda anche le donne anziane (49,8 % degli uomini anziani rispetto al 64,1 % delle donne anziane); che nel 2018 il numero di ore lavorative abituali nell'UE-28 era pari in media a 30,3 ore a settimana per gli uomini di età compresa tra i 65 e i 74 anni e a 24,1 ore per le donne nella stessa fascia di età, e che si prevede che gli uomini facciano parte della forza lavorativa per 38,6 anni, mentre la cifra corrispondente per le donne è pari a 33,7 anni ⁽²²⁾;
- J. considerando che colmare il divario occupazionale di genere è una condizione necessaria ai fini della realizzazione dei diritti sociali fondamentali e della prestazione dei servizi sociali di base;
- K. considerando che le donne di età compresa tra 55 e 64 anni presentano un tasso di occupazione più basso (52,4 % per le donne rispetto al 65,4 % degli uomini) e hanno più probabilità di prestare servizi di assistenza informale domiciliare ⁽²³⁾;
- L. considerando che il numero complessivo di persone in età lavorativa (15-64 anni) nell'UE diminuirà di 20,8 milioni tra il 2005 e il 2030 con il pensionamento della generazione del baby boom, con un carico più oneroso sui sistemi sanitari e pensionistici degli Stati membri; che si prevede che l'indice di dipendenza complessivo degli anziani raggiunga quota 57 % entro il 2100, pari quasi al doppio rispetto al 2019 (31 %);
- M. considerando che l'età mediana nell'UE-28 è aumentata da 38,3 anni nel 2001 a 43,1 anni nel 2018 ⁽²⁴⁾; che nel 2018 il 19 % dei cittadini dell'UE aveva un'età pari o superiore a 65 anni e che le loro esigenze dovrebbero essere tenute in considerazione nel processo decisionale a livello europeo, nazionale e regionale;
- N. considerando che la vita è accompagnata da significativi cambiamenti, quali la perdita del partner, di parenti o amici, il deterioramento della salute, i cambiamenti nelle abitudini di vita e nelle modalità lavorative, nonché mutamenti relativi alla situazione finanziaria; che gli anziani sono particolarmente esposti al fenomeno dell'esclusione sociale e dell'isolamento; che un numero crescente di adulti nell'UE vive in condizioni di isolamento sociale (75 milioni di persone — 18 % della popolazione); che il rischio di isolamento sociale è massimo tra gli anziani, mentre la sensazione di solitudine registra il livello più significativo nella fascia d'età compresa tra 26 e 45 anni ⁽²⁵⁾;
- O. considerando che oltre il 50 % dei prestatori di assistenza di età inferiore a 65 anni abbina l'assistenza all'attività lavorativa; che, come spesso sottolineato dalla Commissione, le responsabilità di assistenza sono uno dei principali motivi alla base della partecipazione più bassa delle donne al mercato del lavoro, dato che esse riducono le ore lavorative o abbandonano completamente il lavoro retribuito, il che costituisce per l'Europa una perdita pari a 370 miliardi di EUR all'anno; che le stime mostrano che l'80 % di tutta l'assistenza nell'UE è fornita da prestatori di assistenza informale che sono quasi sempre donne (75 %), mettendo in luce un divario di genere nell'assistenza che si ripercuote in modo significativo sul divario pensionistico di genere; che l'assistenza fornita da prestatori di assistenza informale privi di qualsiasi contratto di lavoro formale è particolarmente problematica, dato che li esclude dal mercato del lavoro senza alcuna possibilità di regolarizzazione; che tale tipo di situazione porta a un effetto negativo doppio, per cui, da un lato, i prestatori di assistenza informale (per lo più donne) sono di norma scarsamente retribuiti, sono privi di protezione sociale, non versano contributi sociali e di conseguenza non ricevono una pensione alla fine della loro vita lavorativa, o ricevono unicamente la pensione minima, e, dall'altro lato, tale tipo di situazione si ripercuote negativamente sullo Stato e le istituzioni competenti, privati dei contributi sociali e delle tasse versate da datori di lavoro e lavoratori;
- P. considerando che le persone con disabilità o le persone appartenenti a minoranze etniche, razziali, linguistiche, sessuali o di altro tipo di tutte le età hanno nascosto o nascondono tuttora parte della loro identità per paura o minaccia di rifiuto o abusi; che le persone anziane con disabilità o di razza, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua o orientamento sessuale diversi fanno i conti con maggiori discriminazioni, stigma e procedure non consensuali e corrono maggiori rischi di esclusione sociale;

⁽²²⁾ Eurostat, *Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU* (Un'Europa che invecchia: uno sguardo sulle vite degli anziani nell'UE), 2019.

⁽²³⁾ Eurostat, *Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU* (Un'Europa che invecchia: uno sguardo sulle vite degli anziani nell'UE), 2019.

⁽²⁴⁾ Servizio Ricerca del Parlamento europeo, «*Demographic outlook of the European Union*» (Prospettive demografiche per l'Unione europea), marzo 2020, pag. 3.

⁽²⁵⁾ EU Science Hub (polo scientifico dell'UE): il servizio scientifico e di conoscenza della Commissione europea, «How lonely are Europeans?» (Quanto sono soli gli europei?), 12 giugno 2019.

Mercoledì 7 luglio 2021

- Q. considerando che la COVID-19 incide notevolmente anche sulla demografia; che molti anziani sono deceduti e, come indicano alcuni studi, il coronavirus ha avuto un marcato impatto sull'evoluzione demografica dell'UE, come la riduzione dell'aspettativa di vita e la pianificazione familiare;
- R. considerando che l'impatto delle differenze di genere nell'ambito della salute e delle disuguaglianze sanitarie associato a fattori socioculturali dovrebbe essere tenuto in debito conto nella definizione delle nostre politiche in materia di invecchiamento; che talune malattie e condizioni associate all'età producono effetti diversi su donne e uomini, quali depressione o malattie cardiovascolari; che determinate malattie e condizioni interessano maggiormente le donne rispetto agli uomini, come il morbo di Alzheimer o la demenza, il tumore al seno, l'incontinenza, l'osteoporosi e l'osteoartrite; che la prevalenza di tali condizioni aumenterà nelle nostre società in fase di invecchiamento;
- S. considerando che i cambiamenti demografici non interessano tutti i paesi e le regioni in modo uniforme, ma hanno un impatto maggiore sulle regioni già in ritardo di sviluppo, aggravando le disuguaglianze territoriali e sociali esistenti; che le regioni rurali, periferiche e ultraperiferiche, comprese le isole, sono le più segnate dallo spopolamento e che ad abbandonare queste zone sono in particolare i giovani e le donne, con un conseguente aumento delle persone anziane che vi abitano e un maggiore rischio di isolamento sociale; che in alcune regioni la popolazione rurale presenta meno probabilità di essere esposta al rischio di povertà ed esclusione sociale rispetto alla popolazione urbana ⁽²⁶⁾;
- T. considerando che il numero di persone anziane (di età pari o superiore a 80 anni) aumenterà del 57,1 % tra il 2010 e il 2030 ⁽²⁷⁾, con notevoli conseguenze per i sistemi di sicurezza sociale;
- U. considerando che le misure di confinamento dovute alla COVID-19 e la recessione economica hanno prodotto un effetto sproporzionato sulle donne in ragione della condivisione iniqua delle responsabilità di assistenza, della specializzazione settoriale e dell'aumento della violenza domestica;
- V. considerando che tra il 2000 e il 2015 la popolazione di ultrasessantenni nell'UE è aumentata del 68 % nelle città e del 25 % nelle zone rurali;
- W. considerando che secondo le previsioni dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo, la popolazione degli agglomerati europei aumenterà di 24,1 milioni entro il 2050, rappresentando quasi la metà della popolazione complessiva dell'UE, e che la popolazione rurale diminuirà di 7,9 milioni di persone;
- X. considerando che in generale le donne anziane hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini anziani di incontrare gravi difficoltà nell'accesso ai beni e ai servizi di base, quali servizi sanitari, assistenza a lungo termine e alloggi dignitosi, a causa di una serie di fattori, quali il divario retributivo e pensionistico di genere, la maggiore longevità delle donne o la percentuale più elevata di donne anziane che vivono da sole ⁽²⁸⁾;
- Y. considerando che le persone anziane hanno maggiori probabilità di avere un accesso limitato a Internet e di avere scarsa conoscenza e competenza in relazione alle tecnologie esistenti ed emergenti; che soltanto il 35 % delle persone di età compresa tra i 55 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, rispetto all'82 % delle persone tra i 16 e i 24 anni ⁽²⁹⁾ e, di conseguenza, gli anziani sono più vulnerabili all'esclusione, compresa quella digitale; che l'esclusione digitale e sociale degli anziani è stata aggravata dal confinamento e dalle misure sociali adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19; che le tecnologie senza barriere e di facile utilizzo possono aiutare a superare tali sfide; che il Consiglio ha affrontato tale problema nel 2020 e ha pubblicato le proprie conclusioni su diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani nell'era della digitalizzazione;

⁽²⁶⁾ Servizio Ricerca del Parlamento europeo, *Demographic outlook of the European Union* (Prospettive demografiche per l'Unione europea), marzo 2020, pag. 16.

⁽²⁷⁾ Scenario di base Eurostat.

⁽²⁸⁾ Eurostat, *Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU* (Un'Europa che invecchia: uno sguardo sulle vite degli anziani nell'UE), 2019.

⁽²⁹⁾ Commissione europea, *Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2020*, pag. 52.

Mercoledì 7 luglio 2021

- Z. considerando che la popolazione è diminuita addirittura del 15 % in talune regioni dell'UE tra il 1998 e il 2018, a causa del rapido spopolamento delle regioni e dell'invecchiamento della popolazione; che i rapidi cambiamenti demografici generano costi di adeguamento sproporzionatamente elevati; che quasi i due terzi delle regioni con una popolazione in rapida diminuzione sono regioni caratterizzate da un PIL pro capite basso⁽³⁰⁾; che l'invecchiamento demografico sta causando una diminuzione della popolazione in età lavorativa e può comportare il declino di comuni e villaggi in tutta l'UE; che la decisione di fondere comuni e villaggi o di integrarli in altri comuni o nelle città può altresì causare la loro scomparsa;
- AA. considerando che tutte le politiche che si occupano di opportunità e sfide demografiche devono adottare un approccio inclusivo, fondato su diritti e dati concreti e incentrato sulle persone e devono difendere i principi di uguaglianza, segnatamente della parità di genere e della non discriminazione, e tutelare i diritti delle donne, compresi i loro diritti sessuali, riproduttivi ed economici; che gli interventi per affrontare le sfide demografiche non devono in nessun modo compromettere l'autonomia riproduttiva individuale; che l'accesso a servizi e prodotti per la salute sessuale e riproduttiva è fondamentale per il benessere fisico, mentale e sociale;
- AB. considerando che in alcuni Stati membri vi sono tendenze a strumentalizzare il cambiamento demografico per minare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, contribuendo così all'erosione delle libertà personali; che tutte le politiche che si occupano di cambiamento demografico devono essere basate sui diritti, incentrate sulle persone, concepite su misura e fondate su fatti concreti e devono sostenere i diritti sessuali e riproduttivi;
- AC. considerando che le politiche e l'azione dell'UE in materia di invecchiamento e cambiamenti demografici devono essere pienamente in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'UE; che esiste una stretta correlazione tra le sfide demografiche e l'integrazione della dimensione di genere, che dovrebbe riflettersi nelle pertinenti risposte politiche;
- AD. considerando che le statistiche sull'uso del tempo evidenziano una ripartizione per genere del lavoro di assistenza non uniforme in Europa; che, nonostante le notevoli differenze nazionali legate all'estensione dei servizi previdenziali e sociali e ai diversi tassi di attività femminile, le donne si fanno carico di una quota sproporzionata dell'onere di assistenza, con profonde implicazioni per le loro prestazioni sul mercato del lavoro e le loro scelte di fertilità;
- AE. considerando che, allo stesso modo, si dovrebbe vigilare in modo particolare sulle persone molto anziane, al fine di aiutare, se necessario, coloro che perdono autonomia ed evitare che si trovino in situazioni di isolamento;
- AF. considerando che a partire dal 2013 la percentuale di pensionati di età superiore a 65 anni esposta al rischio di povertà nell'UE è aumentata gradualmente;
- AG. considerando che gli anziani contribuiscono alla società e hanno continuato a farlo durante la pandemia COVID-19, in qualità di lavoratori, prestatori di assistenza o volontari; che, ad esempio, molti medici anziani pensionati sono rientrati al lavoro per sostenere gli sforzi volti a contenere la pandemia; che i prestatori di assistenza informali, per la maggior parte donne, hanno intensificato il proprio impegno per compensare la riduzione dei servizi di istruzione e di assistenza all'infanzia e a lungo termine durante la pandemia;
- AH. considerando che l'invecchiamento della popolazione può fungere da fonte di conoscenza delle tradizioni locali, del cibo e degli stili di vita nelle zone rurali, che, a loro volta, possono servire a potenziare il turismo e le attività economiche locali;
- AI. considerando che la prossima visione a lungo termine per le zone rurali definirà la strategia dell'UE per far fronte all'impatto del cambiamento demografico sul nostro tessuto socioeconomico;

⁽³⁰⁾ SWD(2020)0109, pag. 42.

Mercoledì 7 luglio 2021

- AJ. considerando che il ricambio generazionale è uno degli obiettivi specifici della politica agricola comune (PAC) dopo il 2020; che la trasmissione di conoscenze e l'apprendimento intergenerazionale sono cruciali per rafforzare la cooperazione e la solidarietà tra le generazioni, colmando così il divario generazionale;

Salute e assistenza sanitaria

- AK. considerando che i rischi etici derivanti dall'utilizzo della tecnologia nell'ambito della salute dovrebbero sempre essere tenuti in debito conto;
- AL. considerando che l'OMS definisce l'invecchiamento sano come il processo di sviluppo e mantenimento della capacità funzionale che consente il benessere in età anziana; che vi è una correlazione tra la salute percepita e il reddito; che, nel 2017, meno di un terzo (32,4 %) degli anziani nel primo quintile di reddito (20 % della popolazione con il reddito più basso) percepiva il proprio stato di salute come buono o molto buono, rispetto al 54,7 % degli anziani appartenenti al 20 % della popolazione con il reddito più elevato ⁽³¹⁾; che dai risultati dell'indagine europea sulla salute basata su interviste si evince che la maggior parte delle persone anziane è affetta da malattie o condizioni croniche, e che solo una persona su nove ha dichiarato di non essere interessata da problematiche di questo tipo; che molte disabilità emergono o diventano più gravi in età avanzata; che quasi la metà delle persone anziane nell'UE (di età pari o superiore a 65 anni) ha segnalato difficoltà relativamente ad almeno un'attività domestica o personale ⁽³²⁾; che nel 2018 circa un quarto della popolazione dell'UE ha subito limitazioni continuative a causa di problemi di salute ⁽³³⁾; che il 15 % circa degli adulti di età pari o superiore a 60 anni soffre di un disturbo mentale;
- AM. considerando che nei paesi più sviluppati sono considerate anziane le persone di età pari o superiore a 65 anni; che la classe d'età degli ultrasessantacinquenni è molto eterogenea, con significative differenze in termini di salute, stile di vita, status e condizioni sociali e di vita; che pertanto andrebbero evitate le generalizzazioni; che concentrarsi sui 65 anni come limite massimo di età per la raccolta di dati spesso non corrisponde alla realtà delle attività economiche e sociali degli anziani, il che determina dati incompleti e inesatti; che gli anziani non compaiono in molte statistiche ed esercizi di raccolta dati e che è comune non raccogliere statistiche per persone con più di 65 anni; che tale sistema non è più adeguato alla luce della percentuale crescente di popolazione che vive più a lungo;
- AN. considerando che il divario di genere nell'istruzione è favorevole alle donne nella maggior parte dei paesi europei, ma che le donne sono penalizzate dalla maternità in termini lavorativi, mentre gli uomini percepiscono gratifiche per la paternità in base ai tassi di attività e ai salari; che è importante mostrare le difficoltà che le donne incontrano nel conciliare la maternità con lo sviluppo di una carriera professionale, che riducono le opzioni disponibili sia per la maternità che per lo sviluppo di una carriera professionale; che, nel destreggiarsi tra carriera e maternità, spesso le donne finiscono per rinviare la maternità, riducendo il numero potenziale di figli o non avendo figli; che tutti i fattori enunciati portano i tassi di fertilità al di sotto del tasso di sostituzione demografica, con il conseguente invecchiamento della popolazione;
- AO. considerando che il numero di persone non autosufficienti o con necessità assistenziali e sanitarie a lungo termine aumenta con l'età; che la percentuale di persone che necessitano di tali servizi è maggiore tra gli ultraottantenni; che la dipendenza è aggravata dall'invecchiamento, ma è legata anche ad altri fattori, come il contesto socioeconomico e fattori ambientali, il livello di istruzione, le relazioni interpersonali e il benessere personale; che le esigenze di assistenza e sostegno sono di natura diversa, così come differiscono i mezzi appropriati per garantire l'autonomia e l'indipendenza; che l'assistenza alle persone anziane a carico è in gran parte fornita da prestatori di assistenza informali (solitamente donne non retribuite), spesso anch'essi di età superiore a 60 anni;

⁽³¹⁾ Eurostat, *Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU* (Un'Europa che invecchia: uno sguardo sulle vite degli anziani nell'UE), 2019, pag. 53.

⁽³²⁾ Eurostat, «Disability statistics — elderly needs for help or assistance» (Statistiche sulla disabilità — bisogno di aiuto o assistenza da parte degli anziani), dati estrapolati nel giugno 2019.

⁽³³⁾ Eurostat, «Functional and activity limitations statistics» (Statistiche sulle limitazioni funzionali e delle attività), dati estrapolati nel dicembre 2020.

Mercoledì 7 luglio 2021

- AP. considerando che i sistemi di assistenza formali e informali sono messi a dura prova dai cambiamenti demografici e che la situazione è aggravata dalla carenza di lavoratori nel settore dell'assistenza formale; che le indagini di Eurofound evidenziano la necessità di fornire l'accesso all'assistenza domiciliare o sul territorio alle persone con esigenze di assistenza a lungo termine modeste, non solo per sostenere i prestatori di assistenza informali e per migliorare la qualità di vita di chi riceve assistenza, ma anche per individuare le esigenze emergenti e darvi una pronta risposta;
- AQ. considerando che nell'UE non esiste una definizione uniforme di dipendenza; che l'età anziana non equivale necessariamente a dipendenza;
- AR. considerando che taluni anziani non possono beneficiare delle misure e delle politiche a favore di un invecchiamento attivo, in ragione di diversi fattori, tra cui il luogo di residenza, lo stato di salute, la mancanza di motivazioni, la mancanza di abitudine o di opportunità di regolari attività fisiche, mentali, culturali o sociali e ricreative; che gli anziani potrebbero incontrare difficoltà di accesso agli impianti sportivi, ai centri culturali e alle strutture di riabilitazione e devono fare i conti con ristrettezze finanziarie o la carenza o inadeguatezza di attività adatte alle loro condizioni psicofisiche individuali; che una strategia efficace per l'invecchiamento attivo dovrebbe produrre effetti positivi per gli anziani, la società e l'economia nel suo complesso;
- AS. considerando che la creazione delle condizioni per un invecchiamento in buona salute e per l'autosufficienza di donne e uomini, attraverso un approccio globale nei confronti della terza età, oltre ad adattare le abitazioni e gli ambienti circostanti in modo da consentire agli anziani di vivere nelle loro case e nel circondario per il massimo tempo possibile, apporterà vantaggi sistemici e individuali;
- AT. considerando che l'assistenza e il sostegno dovrebbero mirare a mantenere l'autonomia, l'indipendenza e il benessere degli anziani; che il concetto di invecchiamento nel luogo di residenza in un ambiente adeguato all'età assume un significato cruciale per la pianificazione urbana e la transizione dall'assistenza istituzionale agli anziani a servizi a livello di comunità; che le possibilità di mantenere l'autonomia e l'indipendenza dipendono inoltre da fattori quali ambienti adatti all'età, disponibilità e accessibilità dei servizi in termini di costi, compresi alloggi e un'assistenza sul territorio di qualità; che i cambiamenti demografici richiedono risposte adatte alle specifiche esigenze nell'ambito della sanità e riguardo ai servizi e alle infrastrutture di sostegno;
- AU. considerando che si sono diffuse forme di lavoro atipico che, pur offrendo flessibilità per lo svolgimento delle responsabilità di assistenza, non rispondono sempre alle esigenze dei lavoratori e che l'impossibilità di organizzare il tempo dedicato alle cure familiari rende più difficile per le donne conciliare maternità e lavoro;
- AV. considerando che l'accumulo di rischi per la salute, lesioni e malattie croniche nell'arco della vita aumenta il rischio di disabilità; che gli anziani consultano medici di base e specialisti con maggiore frequenza, ma incontrano anche maggiori difficoltà nell'accedere a servizi medici in taluni Stati membri rispetto alla media della popolazione a causa, fra l'altro, dei costi dei servizi medici, delle lunghe distanze o delle lunghe liste di attesa⁽³⁴⁾; che gli investimenti nell'economia dell'assistenza sono essenziali per garantire una vita dignitosa a quanti necessitano di cure e assistenza; che le persone appartenenti alle fasce d'età più anziane sono più vulnerabili e quindi più esposte alle malattie e alle complicazioni e sono tra le principali vittime di diverse malattie, compresa la COVID-19; che la COVID-19 ha evidenziato l'esigenza di sistemi sanitari più solidi e maggiori capacità delle terapie intensive; che in tale contesto è necessario affrontare con urgenza la situazione relativa all'accesso a cure mediche e a dispositivi di protezione individuale nelle strutture di assistenza a lungo termine;
- AW. considerando che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che servizi pubblici di elevata qualità e servizi di assistenza accessibili costituiscono una risposta efficace alle esigenze di assistenza della popolazione, comprese quelle degli anziani, che, in numerose circostanze durante la pandemia, hanno subito e continuano a subire discriminazioni nell'accesso ai servizi medici e di assistenza sanitaria in ragione dell'età, compresi ostacoli nell'accedere a cure mediche in generale; che la pandemia COVID-19 ha messo in luce ancora una volta la mancanza di alloggi adeguati, strutture di assistenza di qualità e servizi di assistenza e sostegno sufficienti; che la quota più elevata di infezioni e decessi da

⁽³⁴⁾ Eurostat, *Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU* (Un'Europa che invecchia: uno sguardo sulle vite degli anziani nell'UE), 2019, pag. 70.

Mercoledì 7 luglio 2021

COVID-19 nell'UE riguarda residenze sanitarie assistenziali e centri di assistenza, servizi residenziali per anziani, persone con disabilità e altri servizi sociali⁽³⁵⁾; che molti anziani sono morti durante la pandemia a causa del sovraccarico di numerose unità di terapia intensiva; che in taluni casi uno dei criteri principali per le decisioni sull'assegnazione dei posti disponibili in terapia intensiva era l'età dei pazienti; che molti anziani hanno incontrato ostacoli nell'accedere a cure mediche non associate alla COVID-19 e che i servizi di assistenza in generale sono stati ridotti o interrotti completamente durante la pandemia;

- AX. considerando che l'invecchiamento della popolazione nell'UE determina nuove sfide per la parità di genere, dato che le donne continuano a essere i principali prestatori di assistenza (sia retribuita che non retribuita)⁽³⁶⁾; che la crisi della COVID-19 ha aggravato tale situazione;
- AY. considerando che gli anziani sono meno resistenti alle condizioni meteorologiche estreme, come le ripetute ondate di calore;

Il diritto a invecchiare con dignità

- AZ. considerando che garantire una vita dignitosa significa assicurare il diritto a un pensionamento tempestivo per i lavoratori, per consentire loro di godersi il pensionamento in salute e all'insegna dell'autonomia; che il diritto alla pensione deve essere collegato al tempo lavorato e non dipendere da variazioni nella speranza di vita media o da qualsiasi altra ragione impiegata per esercitare pressioni sui lavoratori; che il godimento della pensione dovrebbe essere basato su un reddito che renda possibili condizioni di vita dignitose, compresa la tutela della salute, l'arricchimento culturale e l'acquisizione di nuove competenze, per consentire ai pensionati di essere pienamente coinvolti nel contesto sociale in cui vivono;
- BA. considerando che una vita dignitosa, in particolare per gli anziani, non può essere separata dal diritto ad alloggi accessibili, in condizioni sanitarie adeguate e confortevoli, per consentire loro di invecchiare con la protezione sociale e delle famiglie; che in numerose situazioni caratterizzate da pressioni speculative sugli immobili, gli anziani sono stati i primi a essere sfrattati, con conseguente peggioramento dell'isolamento sociale e della dipendenza funzionale;
- BB. considerando che le donne sono maggiormente esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale a causa, fra l'altro, del persistente problema del divario occupazionale di genere, del divario retributivo e pensionistico, del numero maggiore di interruzioni di carriera in ragione delle responsabilità familiari e di assistenza e delle maggiori probabilità di avere impieghi a tempo parziale⁽³⁷⁾, talvolta precari e temporanei⁽³⁸⁾, in particolare nel caso di madri sole; che tali fattori rendono più difficile per le donne risparmiare per la vecchiaia, il che le rende particolarmente vulnerabili al rischio di povertà in età anziana;
- BC. considerando che secondo i dati di Eurostat le donne percepiscono pensioni più basse rispetto agli uomini in tutti gli Stati membri dell'UE; che nell'UE le donne di età superiore a 65 anni percepiscono una pensione in media del 30 % più bassa rispetto a quella degli uomini;
- BD. considerando che secondo un'indagine Eurobarometro del 2019, il 40 % dei cittadini europei si sente discriminato a causa dell'età; che il fenomeno dell'«ageismo» è presente a diversi livelli e si manifesta sotto diverse forme, incluso negli approcci individuali, nell'autopercezione individuale e nelle relazioni intergenerazionali; che è dimostrato che l'ageismo peggiora la salute e l'aspettativa di vita, ostacola la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e civile

⁽³⁵⁾ Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie et al., «High impact of COVID-19 in long-term care facilities, suggestion for monitoring in the EU/EEA» (Impatto elevato della COVID-19 nelle strutture di assistenza a lungo termine. Indicazioni per il monitoraggio nell'UE/SEE), *Eurosurveillance*, Vol. 25, n. 22, 4 giugno 2020.

⁽³⁶⁾ Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, «Ageing societies, migration and climate change bring new challenges for gender equality» (Invecchiamento delle società, migrazione e cambiamenti climatici determinano nuove sfide per la parità di genere), 10 dicembre 2019.

⁽³⁷⁾ Nel 2018, il 30,5 % delle donne e il 9,2 % degli uomini svolgevano un lavoro a tempo parziale nell'UE-27 (Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro).

⁽³⁸⁾ La quota di contratti a tempo determinato per le persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni è rimasta stabile negli ultimi anni. Nel 2018 si è attestata al 12,1 % dell'occupazione totale. La percentuale tra le donne è leggermente superiore (13,1 %) rispetto a quella tra gli uomini (11,2 %) (Eurostat).

Mercoledì 7 luglio 2021

e può limitare l'accesso degli anziani ai servizi o la partecipazione attiva al mercato del lavoro a livello nazionale ed europeo e ai servizi nel luogo di lavoro, con conseguente emarginazione ed esclusione sociale; che, in base all'Indagine europea sulle condizioni di lavoro, la discriminazione legata all'età rappresentava la forma più comune di discriminazione sul luogo di lavoro; che altre forme di discriminazione segnalate dalle persone anziane includono l'accesso a prodotti e servizi finanziari, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alla formazione e al tempo libero⁽³⁹⁾; che la lotta alla discriminazione e a stereotipi legati all'età, anche nel mercato del lavoro, è essenziale per l'invecchiamento attivo, per promuovere una maggiore solidarietà tra le generazioni e per la valorizzazione dell'esperienza acquisita dai lavoratori più anziani; che il rafforzamento della parità nell'accesso a beni e servizi, è in tal senso essenziale;

- BE. considerando che secondo l'OMS, l'invecchiamento attivo è il processo di ottimizzare le opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita man mano che l'età avanza, consentendo alle persone di realizzare il proprio potenziale di benessere nell'arco dell'intera vita e di partecipare alla società secondo le proprie esigenze, i propri desideri e le proprie capacità e fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cura adeguate quando necessitano di assistenza;
- BF. considerando che l'UE e numerosi Stati membri partecipano attivamente alle riflessioni su nuovi strumenti internazionali volti a tutelare i diritti delle persone anziane; che tali decisioni internazionali dovrebbero essere sostenute e incoraggiate attivamente; che la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ma non affronta la discriminazione in altre sfere della vita sociale, né la discriminazione multipla;
- BG. considerando che gli anziani talvolta sono vittime di violenza, abusi e di altre preoccupanti attività a loro danno, quali frodi e pratiche commerciali sleali, privazione della capacità giuridica e di altri mezzi per gestire le questioni che riguardano loro stessi; che il fenomeno degli abusi contro gli anziani dovrebbe essere oggetto di studio e di dati in termini della sua incidenza e delle modalità per impedirlo; che è necessario intensificare gli sforzi tesi a produrre dati più completi sul maltrattamento degli anziani;
- BH. considerando che l'UE sta finanziando iniziative pilota come EUROPeAN, MILCEA e WeDO nell'ambito della lotta ai reati a danno degli anziani;
- BI. considerando che le persone anziane nelle zone rurali o remote possono correre maggiori rischi legati all'età, tra cui la povertà, un più arduo accesso a cure e servizi sanitari di qualità, un minor sostegno sociale o minori opportunità di interazione sociale, e l'impossibilità di accedere ai servizi di trasporto pubblico;

Occupazione e invecchiamento attivo

- BJ. considerando che, secondo un'indagine Eurobarometro del 2012, il 60 % dei cittadini europei si è opposto all'aumento dell'età pensionabile prevista dalla legge mentre il 61 % riteneva che si dovrebbe poter continuare a lavorare oltre l'età di pensionamento prevista dalla legge; che, a seconda delle loro esigenze finanziarie, quasi la metà dei lavoratori di età superiore a 50 anni preferirebbe un orario lavorativo ridotto, mentre una significativa percentuale dei pensionati preferirebbe lavorare almeno qualche ora alla settimana⁽⁴⁰⁾; che il lavoro in età pensionabile è associato a politiche in materia di luogo di lavoro che sostengono l'occupabilità e aiutano i lavoratori a conservare il proprio posto di lavoro più a lungo se lo desiderano; che, tuttavia, la percentuale delle assunzioni degli anziani non occupati è estremamente bassa e gli anziani sono esposti ad un elevato rischio di diventare disoccupati di lungo termine; che i tassi di povertà e di esclusione sociale tra le persone di età compresa tra 55 e 64 anni sono più elevati della media europea per tutte le fasce di età; che il 56 % delle persone nell'UE teme che in età avanzata il proprio reddito non sarà sufficiente⁽⁴¹⁾; che le probabilità di trovare un nuovo posto di lavoro diminuiscono con l'età, in parte a causa di ostacoli strutturali, compresa la discriminazione legata all'età⁽⁴²⁾; che i dati evidenziano mediamente un maggiore livello di soddisfazione

⁽³⁹⁾ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, bollettini sulla pandemia di coronavirus in Europa e le implicazioni sui diritti fondamentali: bollettino n. 3 del giugno 2020, incentrato sulle persone anziane e bollettino n. 6 del 30 novembre 2020 incentrato sui diritti sociali.

⁽⁴⁰⁾ Articolo di Eurofound del 19 maggio 2021 dal titolo «Retirement» (Pensione).

⁽⁴¹⁾ Eurofound, «Indagine europea 2016 sulla qualità della vita», pag. 79.

⁽⁴²⁾ Eurofound, «Indagine europea 2016 sulla qualità della vita», pag. 77.

Mercoledì 7 luglio 2021

- tra coloro che sono pensionati ma continuano a lavorare per scelta rispetto ai pensionati a pieno titolo ⁽⁴³⁾; che il senso di scopo nella vita in generale diminuisce superati i 50 anni, ma rimane molto più marcato per coloro che continuano a lavorare dopo la pensione o hanno responsabilità di assistenza all'infanzia o assistenza a lungo termine ⁽⁴⁴⁾; che la lotta alla disoccupazione degli anziani all'interno dell'UE rimane molto importante;
- BK. considerando che condizioni appropriate di lavoro e occupazione, compreso il miglioramento di salute e sicurezza sul lavoro, un migliore equilibrio tra attività professionale e vita familiare, ambienti di lavoro adatti all'età, domande quantitative più basse e autonomia riguardo all'orario di lavoro possono consentire a molti anziani di rimanere nel mercato del lavoro e incoraggiarli a farlo qualora lo desiderino;
- BL. considerando che è necessario rivolgere particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori con impieghi molto impegnativi sotto il profilo fisico e psicologico; che tale aspetto può essere affrontato attraverso strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro, politiche a sostegno dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, l'accesso e l'uso delle opportunità di istruzione e formazione sul luogo di lavoro e altrove, il sostegno a scambi tra le generazioni sul luogo di lavoro e la possibilità di pensionamento progressivo, che apporteranno vantaggi sia individuali che a livello di società nel suo insieme;
- BM. considerando che un'Europa più vecchia con una forza lavoro più esigua potrebbe esercitare pressioni sui bilanci pubblici e sui sistemi di sicurezza sociale e sanitari; che si è calcolato che entro il 2070 il costo totale dell'invecchiamento ⁽⁴⁵⁾ sarà pari al 26,7 % del PIL ⁽⁴⁶⁾; che uno studio condotto per la Commissione europea nel 2018 sull'economia d'argento (persone di età superiore ai 50 anni) prevede che il contributo dell'economia d'argento europea al PIL raggiungerà 6 400 miliardi di EUR e 88 milioni di posti di lavoro entro il 2025; che tali cifre equivarrebbero al 32 % del PIL dell'UE e al 38 % dell'occupazione dell'Unione ⁽⁴⁷⁾;
- BN. considerando che la promozione di una prospettiva del ciclo di vita e la sensibilizzazione sull'importanza di ambienti di lavoro adatti all'età tra i datori di lavoro è fondamentale per l'invecchiamento attivo; che la lotta alla disoccupazione tra i giovani e i lavoratori anziani rimane una sfida chiave in molte regioni; che l'UE e gli Stati membri devono ancora dare una risposta adeguata alle sfide del mercato del lavoro; che occorre adattare le competenze dei lavoratori più anziani, che sono particolarmente a rischio a causa della ristrutturazione economica, e promuovere politiche a sostegno della mobilità nel mercato del lavoro per gli anziani, in particolare in termini di reinserimento lavorativo;
- BO. considerando che i datori di lavoro sono spesso riluttanti a offrire una formazione adeguata ai lavoratori anziani; che l'apprendimento permanente contribuisce all'invecchiamento attivo e consente alle persone di lavorare e partecipare pienamente alla società; che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus+»;
- BP. considerando che l'impegno a garantire un'occupazione di qualità, compresi salari dignitosi, la salute e la sicurezza sul lavoro e un buon equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare dei lavoratori lungo tutto l'arco della loro carriera è un prerequisito per una vita professionale sostenibile e un invecchiamento attivo e in buona salute dopo il pensionamento; che ciò implica non solo la riduzione dell'incidenza dei rischi occupazionali, ma anche la promozione e il sostegno di abitudini sane da parte dei lavoratori e il trattamento dei rischi, quali rischi psicosociali e disturbi muscolo-scheletrici; che la salute e il rendimento dei lavoratori anziani non sono determinati dall'età, ma da una serie

⁽⁴³⁾ Eurofound, «Indagine europea 2016 sulla qualità della vita», pag. 15.

⁽⁴⁴⁾ Eurofound, «Indagine europea 2016 sulla qualità della vita», pag. 26.

⁽⁴⁵⁾ Nella relazione 2018 sull'invecchiamento demografico, il costo totale dell'invecchiamento è definito come la spesa pubblica per pensioni, assistenza sanitaria, assistenza a lungo termine, istruzione e prestazioni di disoccupazione.

⁽⁴⁶⁾ Documento interistituzionale della Commissione del 25 maggio 2018 dal titolo «The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070)» (Relazione 2018 sull'invecchiamento: previsioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE, 2016-2070).

⁽⁴⁷⁾ Relazione della Commissione del 12 aprile 2018 sull'economia d'argento.

Mercoledì 7 luglio 2021

di fattori strettamente correlati, quali stile di vita individuale ed esposizione a pericoli sul luogo di lavoro ⁽⁴⁸⁾; che posti di lavoro di qualità e luoghi di lavoro sani e sicuri non sono importanti solo per il benessere dei lavoratori, ma anche per la competitività delle imprese e la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale;

- BQ. considerando che l'impatto dei cambiamenti demografici nel mercato del lavoro ha evidenziato l'importanza di migliorare ulteriormente la gestione aziendale e i metodi di lavoro, nonché il ruolo significativo delle soluzioni digitali quali il telelavoro, segnatamente nel contesto della pandemia COVID-19, dato che esse offrono numerose opportunità per migliorare le condizioni di lavoro del personale, anche per i lavoratori vicini all'età del pensionamento, e forniscono un ambiente di lavoro più inclusivo, soprattutto ai fini dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e per le persone con disabilità;
- BR. considerando che le regioni con tassi di disoccupazione elevati sono caratterizzate da tassi di invecchiamento superiori e dalla diminuzione della popolazione;
- BS. considerando che nel 2019 i lavoratori dipendenti, nella fascia d'età compresa tra i 55 e i 64 anni, rappresentavano il 59,1 % della forza lavoro nell'UE ⁽⁴⁹⁾; che nel 2016 circa un terzo dei dirigenti di aziende agricole a conduzione familiare aveva un'età pari o superiore a 65 anni e la maggioranza di essi (57 %) pari o superiore a 55 anni; che solo un dirigente d'azienda agricola su dieci aveva meno di 40 anni;

Affrontare le sfide demografiche con il sostegno dei fondi UE

- BT. considerando che i programmi, i progetti e le azioni tesi a promuovere le strategie per l'invecchiamento attivo dovrebbero riflettersi in tutti i settori politici e che gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti UE disponibili, come i fondi strutturali e d'investimento europei, segnatamente il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo Plus (FES+) e il meccanismo per collegare l'Europa, al fine di affrontare le sfide demografiche; che i fondi UE facilitano la fornitura di infrastrutture essenziali;
- BU. considerando che iniziative quali «The Access City Award» promuovono l'adattamento degli spazi pubblici alle esigenze degli anziani e delle persone con mobilità ridotta e hanno un effetto positivo sulla loro indipendenza; che tali iniziative non soltanto migliorano la loro qualità di vita, ne garantiscono l'inclusione sociale e il godimento paritario dei diritti fondamentali, ma possono altresì avere ricadute economiche positive;
- BV. considerando che il numero dei nuclei familiari composti da una sola persona è aumentato del 19 % dal 2010; che nel 2019 il 40 % delle donne di età pari o superiore a 65 anni nell'UE viveva in solitudine, percentuale di oltre due volte superiore a quella degli uomini che vivevano in solitudine ⁽⁵⁰⁾; che in diversi Stati membri gli alloggi in cui risiedono i giovani, le persone sole, gli anziani e le persone con disabilità, malattie croniche e limitazioni funzionali spesso non sono adeguati in ragione di problemi di accessibilità, bassi standard qualitativi o elevati costi della vita e degli alloggi; che gli alloggi dovrebbero avere prezzi abbordabili, essere accessibili, sicuri e comodi, tutti aspetti particolarmente importanti non soltanto per gli anziani; che è meno probabile che gli anziani ristrutturino le proprie abitazioni se non ne sono proprietari;
- BW. considerando che i diritti umani sono universali, inalienabili, indivisibili, interdipendenti e correlati e spettano a tutte le persone e a tutte le generazioni, senza discriminazione di alcun tipo; che gli anziani, comprese le persone con disabilità, sono preziosi per la società e che, pertanto, dovrebbero partecipare in modo effettivo alla vita sociale nella massima misura e vivere le loro esistenze con dignità e nel modo più indipendente possibile; che la solidarietà tra le generazioni dovrebbe guidare la ripresa dell'UE in vista di una società più giusta, inclusiva e resiliente che non lasci nessuno indietro;
- BX. considerando che tutti gli Stati membri e l'UE sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e sono pertanto obbligati giuridicamente a garantire l'autosufficienza degli individui, la non discriminazione, la partecipazione piena ed effettiva alla società, le pari opportunità e l'accessibilità; che vi sono oltre 80 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea, per la maggioranza donne e ragazze, e che le disabilità si

⁽⁴⁸⁾ Relazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro del 4 ottobre 2016 dal titolo «L'invecchiamento della forza lavoro: conseguenze per la sicurezza e la salute sul lavoro. Un riesame della ricerca».

⁽⁴⁹⁾ Eurostat, «Employment rate of older workers, age group 55-64» (Tasso di occupazione dei lavoratori anziani, fascia di età 55-64), consultato il 2 giugno 2021.

⁽⁵⁰⁾ COM(2020)0241, pag. 10.

Mercoledì 7 luglio 2021

acquisiscono per lo più con l'avanzare dell'età; che le persone anziane con disabilità sono esposte a un rischio maggiore di povertà e discriminazione⁽⁵¹⁾; che le politiche in materia di invecchiamento devono garantire la tutela e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, nonché il loro accesso al mercato del lavoro e ai servizi; che la mobilità è un fattore chiave per promuovere la vita indipendente e l'autonomia; che garantire modalità di trasporto completamente accessibili da porta a porta è di importanza cruciale;

- BY. considerando che le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, continuano a essere sottodiagnosticate nella maggior parte dei paesi UE; che i dati indicano chiaramente che il numero dei casi confermati di persone con demenza, attualmente pari a 9 milioni, raddoppierà entro il 2050⁽⁵²⁾; che la demenza è la principale causa di dipendenza e disabilità tra gli anziani nell'Unione europea; che essa colpisce attualmente circa 10 milioni di persone e si prevede che la sua prevalenza raddoppi entro il 2030;
- BZ. considerando che la PAC rimane lo strumento chiave per sostenere l'economia rurale e la creazione di posti di lavoro nelle zone rurali;
- CA. considerando che la nostra sicurezza alimentare dipende dal successo del ricambio generazionale nell'agricoltura;

Lotta alla discriminazione nei confronti degli anziani

1. sottolinea che valorizzare gli anziani e lottare contro la discriminazione nei loro confronti è possibile solo attraverso politiche di inclusione sociale, culturale ed economica, che rivolgano un'attenzione particolare all'erogazione di pensioni eque che consentano una buona qualità della vita; evidenzia, pertanto, l'importanza di servizi pubblici di sicurezza sociale di natura distributiva e basati sulla solidarietà contributiva tra le generazioni, che offrano a tutti, indipendentemente dai contributi versati (un aspetto particolarmente importante, ad esempio, per le donne che hanno trascorso la propria carriera lavorando come prestatori di assistenza), una qualità della vita dignitosa, libera dalla povertà e dall'esclusione sociale;
2. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi a contrastare la discriminazione nei confronti degli anziani, in particolare delle donne, specialmente nel settore dell'occupazione e in termini di accesso a prodotti e servizi finanziari, assistenza sanitaria, alloggi, promozione dell'autonomia, istruzione e formazione e attività per il tempo libero; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a promuovere una percezione positiva della vecchiaia nella società e l'inclusione sociale degli anziani incoraggiando ambienti adatti all'età in Europa attraverso misure appropriate e a sostenere lo scambio di buone pratiche a tutti i livelli di governo e a rafforzare il loro sostegno all'economia d'argento in Europa; invita la Commissione ad avvalersi della relazione sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE presentata dopo 20 anni per pianificare il rafforzamento del quadro relativo alla discriminazione legata all'età in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
3. sottolinea l'importanza dell'uguaglianza di genere, dell'integrazione della dimensione di genere e della protezione dei diritti delle minoranze per quanto riguarda la gestione delle sfide demografiche;
4. deplora il divario pensionistico di genere esistente e chiede agli Stati membri di presentare misure concrete per affrontarlo, anche contrastando il divario retributivo di genere e aumentando il tasso di occupazione femminile attraverso misure di conciliazione tra attività professionale e vita familiare, nonché contrastando il lavoro precario e informale e garantendo un reddito minimo per tutti;
5. sottolinea che un'estensione dell'età pensionabile legale non rappresenta uno strumento adeguato per affrontare e risolvere l'attuale crisi economica e sociale, in quanto potrebbe comportare un ulteriore deterioramento dei diritti fondamentali dei lavoratori anziani;
6. sottolinea che, per fornire maggiori opportunità alle donne nelle zone rurali, è fondamentale mantenere il sottoprogramma esistente dedicato a tal fine nel prossimo quadro finanziario pluriennale; chiede in particolare che sia fornito sostegno alle agricoltrici mediante misure che promuovano l'accesso alla terra, il sostegno all'insediamento e la copertura previdenziale;

⁽⁵¹⁾ COM(2020)0241, pag. 22.

⁽⁵²⁾ Relazione di Alzheimer Europe del 17 febbraio 2020 dal titolo «Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe» (Annuario 2019 della demenza in Europa: stime della prevalenza della demenza in Europa).

Mercoledì 7 luglio 2021

7. invita la Commissione e il Consiglio a istituire un Anno della solidarietà tra le generazioni e dell'invecchiamento attivo, che integri e si basi sugli obiettivi e sullo spirito della Giornata europea della solidarietà tra le generazioni e dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni del 2012, al fine di sensibilizzare in merito ai problemi cui gli anziani fanno fronte e alle strategie per attenuarli, eliminare gli stereotipi e i pregiudizi, rafforzare le relazioni e la solidarietà intergenerazionali, combattere l'esclusione sociale e affrontare le questioni relative alla salute sessuale; sottolinea l'importanza di tale iniziativa non solo nel contesto del cambiamento demografico, ma anche della pandemia di COVID-19, che ha colpito in modo particolarmente duro i gruppi vulnerabili, compresi gli anziani e i loro prestatori di assistenza; invita altresì gli Stati membri a consultare esperti del mondo accademico e organizzazioni della società civile nell'affrontare le sfide demografiche; esorta la Commissione e il Consiglio ad attuare tempestivamente le conclusioni del Consiglio su diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani nell'era della digitalizzazione, comprese la creazione di una piattaforma sul tema «Partecipazione e volontariato dopo la vita lavorativa» e la promozione degli scambi e delle relazioni intergenerazionali;

8. ricorda che il divario pensionistico di genere derivante dal divario retributivo di genere si attesta al 37 % e deriva da un susseguirsi di disuguaglianze nel corso della vita lavorativa delle donne e dai periodi di assenza dal mercato del lavoro che sono imposti alle donne a causa di molteplici forme di disuguaglianza e discriminazione; sottolinea la necessità di affrontare con urgenza tale divario alla luce del cambiamento demografico, dato che i suoi effetti si ripercuoteranno sulle donne anziane per molto tempo;

9. accoglie con favore il Libro verde della Commissione del 27 gennaio 2021 dal titolo «Invecchiamento demografico. Promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni» (COM(2021)0050); invita la Commissione a elaborare un piano d'azione sul cambiamento demografico e la solidarietà intergenerazionale, che tenga conto dell'eterogeneità e della complessità della situazione in specifiche fasce d'età nonché delle differenze negli Stati membri; sottolinea che tale piano dovrebbe essere socialmente inclusivo e volto a consentire un invecchiamento dignitoso, attivo e in buona salute e in linea con il decennio dedicato all'invecchiamento in buona salute dell'OMS e dovrebbe essere elaborato con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le generazioni; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione agli anziani nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad adottare senza ulteriore indugio la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale essenziale per contrastare tutti i tipi di discriminazione, in tutti gli ambiti della vita sociale, e per combattere la discriminazione multipla;

10. ricorda che il cambiamento demografico è un fenomeno che non riguarda solo gli anziani nelle zone rurali, ma di fatto tutte le generazioni, indipendentemente dal loro luogo di residenza; sottolinea pertanto l'importanza di un approccio basato sul ciclo di vita delle politiche connesse che riguardi tutte le regioni, comprese le aree urbane;

11. ritiene che la visione a lungo termine per le zone rurali dovrà dedicare particolare attenzione ai programmi a favore del coinvolgimento attivo degli anziani nella vita della comunità rurale;

12. sottolinea la necessità di svolgere indagini migliori e prevenire la violenza nei confronti degli anziani;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a ratificare e attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

Assistenza sanitaria e a lungo termine degli anziani

14. evidenzia che le donne anziane sono più colpite dai costi elevati dell'assistenza a lungo termine, poiché l'aspettativa di vita delle donne è più alta, mentre i loro risultati sanitari alla fine della vita sono più bassi, aumentando la loro necessità di cura e assistenza a lungo termine; ricorda inoltre che le donne costituiscono la stragrande maggioranza dei prestatori di assistenza informale, il che lascia in particolare alle donne anziane in età lavorativa minori opportunità di accedere al mercato del lavoro e di acquisire i propri diritti pensionistici;

15. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare una vita dignitosa per le persone non autonome; ribadisce l'esigenza di promuovere strategie per il sostegno personalizzato di qualità alle persone a carico; sottolinea che si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con malattie diverse, comprese le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer e la demenza, dalla diagnosi alla cura e all'assistenza a lungo termine;

Mercoledì 7 luglio 2021

16. sottolinea l'importanza di forme di lavoro flessibili per consentire alle donne e agli uomini di conciliare l'attività professionale e la vita familiare, nonché la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'equa suddivisione dei lavori domestici e dei compiti di assistenza e cura, di effettuare migliori investimenti nelle infrastrutture di assistenza e di garantire congedi di maternità e paternità uguali, non trasferibili e retribuiti, al fine di realizzare progressi a favore di una migliore ripartizione del lavoro retribuito e non retribuito in base al genere;
17. sottolinea la necessità di combattere la segmentazione di genere nel mercato del lavoro, in particolare per le carriere orientate al futuro e altamente retribuite come quelle nei settori della scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM), le TIC e del settore digitale; sottolinea l'importanza dell'istruzione in questi settori lungo tutto l'arco della vita, anche per le donne anziane, al fine di aumentare la loro partecipazione costante al mercato del lavoro;
18. invita gli Stati membri a garantire parità di accesso ai servizi sanitari e assistenziali, ivi compresa l'assistenza a lungo termine domiciliare, residenziale o a livello di comunità e le cure palliative, senza discriminazioni di alcun tipo;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare e promuovere i diritti sessuali e riproduttivi e a garantire l'accesso universale ai servizi e ai prodotti per la salute sessuale e riproduttiva;
20. invita la Commissione ad adottare un approccio basato sui diritti umani e su elementi fattuali per affrontare le sfide demografiche nell'UE, garantendo che tutti i residenti dell'UE possano godere pienamente della loro salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; condanna qualsiasi tentativo di strumentalizzare il cambiamento demografico per minare l'uguaglianza di genere e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, e invita la Commissione e il Consiglio a sostenere i valori dell'Unione a questo proposito;
21. sottolinea l'importanza fondamentale di tutelare pienamente il diritto all'assistenza e al sostegno degli anziani, consentendo loro di accedere a servizi di assistenza e di sostegno a prezzi accessibili, di qualità e globali, adattati alle esigenze individuali, nonché promuovendo il benessere, l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione nella comunità, senza alcuna forma di discriminazione; sottolinea il ruolo fondamentale dei regimi di protezione sociale adeguatamente finanziati per rendere l'assistenza realmente accessibile, anche sotto il profilo economico;
22. invita la Commissione a presentare un Care Deal (Patto di assistenza) per l'Europa e un programma europeo per gli assistenti, volti a realizzare la transizione verso un'economia dell'assistenza che comprenda investimenti e normative pertinenti a livello dell'UE e ad adottare un approccio globale verso tutte le esigenze e i servizi di assistenza, fissando linee guida di qualità per l'assistenza lungo tutto l'arco della vita, anche per i bambini, gli anziani e le persone con esigenze a lungo termine, al fine di individuare e riconoscere i vari tipi di servizi di assistenza informale e di garantire, tra l'altro, sostegno finanziario ai prestatori di assistenza, periodi di congedo adeguati e servizi a prezzi accessibili;
23. invita ad adottare i provvedimenti necessari per favorire maggiori tassi di occupazione tra le donne, come servizi di custodia dei bambini e di assistenza a prezzi accessibili, adeguati periodi di congedo parentale, nonché la flessibilità dell'orario e del luogo di lavoro anche per gli uomini; rileva che, secondo le proiezioni dell'OCSE, la totale convergenza dei tassi di partecipazione si tradurrebbe in un aumento del 12,4 % del PIL pro capite entro il 2030;
24. invita la Commissione e gli Stati membri a perseguire un approccio «salute in tutte le politiche», che valuti l'impatto sulla salute delle scelte strategiche in tutti i settori pertinenti;
25. ricorda che tassi di natalità superiori richiedono maggiori opportunità occupazionali, un'occupazione e un alloggio stabili, condizioni di lavoro e di vita dignitose, modalità di lavoro flessibili, un sostegno familiare cospicuo, nonché un congedo parentale retribuito per entrambi i genitori, un'assistenza all'infanzia di qualità fin dai primi anni di età e un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza e domestiche non retribuite tra uomini e donne; sottolinea che, alla luce dei cambiamenti demografici e del previsto aumento dell'aspettativa di vita, è fondamentale garantire la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro senza interruzioni di carriera, interruzioni di altro tipo o transizioni al lavoro a tempo parziale e temporaneo, poiché ciò ridurrà il rischio di povertà delle donne in età avanzata; esorta pertanto gli Stati membri a recepire e attuare rapidamente e appieno la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e li invita ad andare oltre le norme minime stabilite dalla direttiva;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare ulteriormente le possibilità delle tecnologie digitali e assistive di facile utilizzo, sicure e accessibili, come la teleassistenza e la telemedicina, in particolare nelle regioni colpite da un calo demografico e nelle regioni remote; sottolinea che l'utilizzo di tali tecnologie dovrebbe essere pienamente conforme al vigente quadro di protezione dei dati mentre si dovrebbe sempre tenere debitamente conto delle questioni etiche concernenti l'utilizzo della tecnologia in campo sanitario; invita gli Stati membri a creare centri di assistenza diurna vicino alle scuole e agli asili nido, il che favorirebbe la possibilità di instaurare legami tra le generazioni;

Mercoledì 7 luglio 2021

27. ritiene che ogni persona dovrebbe avere diritto a scegliere servizi di assistenza di qualità adeguati per sé e per la propria famiglia; crede che l'approccio alla base dello sviluppo di servizi di assistenza dovrebbe tenere conto di tutte le categorie di utenti, delle differenze tra essi e dell'ampia gamma di preferenze riguardo ai tipi di servizi assistenziali di cui hanno bisogno; osserva che i servizi di assistenza dovrebbero essere sviluppati in modo tale da migliorare la continuità assistenziale, la prevenzione a livello sanitario, la riabilitazione e una vita autonoma;

28. chiede un quadro normativo che garantisca servizi di assistenza, di teleassistenza e telemedicina di qualità, fornendo agli operatori sanitari garanzie giuridiche e stabilendo i requisiti necessari in materia di formazione, allo scopo di garantire assistenza e cure primarie a tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente dalla loro età, in tutte le aree geografiche;

29. incoraggia gli Stati membri a sostenere modelli di assistenza flessibili, adeguati e su misura e sottolinea che l'invecchiamento attivo e in buona salute e l'occupabilità delle persone anziane sono essenziali per garantire la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale e di assistenza; invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di ambienti adatti agli anziani e soluzioni di assistenza domiciliare, nell'ambito della famiglia o a livello di comunità, anche per le persone affette da demenza, a sviluppare una rete pubblica di servizi di sostegno e attrezzature mediche per gli anziani, a promuovere la mobilità, la vita indipendente, l'autonomia e l'inclusione sociale e a favorire le iniziative della società civile e dell'economia sociale intraprese a tal fine;

30. invita gli Stati membri a dare il giusto riconoscimento al valore dell'assistenza informale, a migliorare la protezione sociale e le diverse forme di sostegno nei confronti di coloro che forniscono un'assistenza informale, a fornire un sostegno professionale, formazione e consulenza inter pares a coloro che si occupano dell'assistenza informale e a introdurre, in stretta cooperazione con le parti sociali, diverse forme di assistenza temporanea ai membri della famiglia dediti all'assistenza di una persona anziana, in particolare servizi di avvicendamento nei compiti assistenziali e di assistenza durante la giornata e servizi di sostegno, comprese modalità di lavoro flessibili; esorta gli Stati membri a elaborare strategie mirate per aiutare i prestatori di assistenza informale e riconoscere il loro contributo all'assistenza agli anziani e a presentare proposte a favore di servizi di assistenza temporanea adeguati; sottolinea che la prestazione di assistenza informale dovrebbe essere una scelta e che dovrebbero essere promossi i servizi di assistenza formale;

31. incoraggia gli Stati membri a sviluppare il volontariato e l'assistenza agli anziani, in quanto ciò deve svolgere un ruolo speciale in situazioni di crisi, come dimostrato dalla pandemia di COVID-19;

32. invita gli Stati membri a combattere la povertà tra le donne, soprattutto in età avanzata, che ha un impatto negativo sia sulla sicurezza sociale delle donne che sui livelli del PIL dell'UE, e a garantire che ai lavoratori sia concessa un'adeguata protezione sociale;

33. invita gli Stati membri a garantire l'accesso ai servizi di riabilitazione e reinserimento, al fine di incoraggiare i lavoratori anziani a tornare nel mercato del lavoro dopo interruzioni di carriera connesse alla salute qualora lo desiderino, poiché l'invecchiamento attivo è fondamentale per la salute;

34. sottolinea che la femminilizzazione della povertà è il risultato di diversi fattori, tra cui le disparità di genere nell'avanzamento di carriera, il fatto che le donne sono spesso assunte con contratti atipici, l'assenza di uno status previdenziale per i partner che assistono i lavoratori autonomi e la povertà nelle famiglie monoparentali il cui capofamiglia è una donna;

35. sottolinea che l'epidemia di COVID-19 ha dimostrato quanto sia essenziale per gli Stati membri disporre di sistemi sanitari solidi, inclusivi e resistenti alle crisi; invita gli Stati membri a garantire un numero sufficiente di professionisti nel campo medico e dell'assistenza e ad assicurare l'accesso alla medicina geriatrica in tutta l'UE; invita gli Stati membri ad assicurare condizioni di lavoro e occupazione adeguate in campo medico e assistenziale e a investire nell'istruzione e formazione quale mezzo per garantire la qualità dell'assistenza fornita; chiede di creare incentivi per l'accesso alla professione di prestatore di assistenza agli anziani;

Protezione sociale e inclusione sociale

36. invita gli Stati membri a garantire un livello di vita dignitoso agli anziani e, a tale titolo, li invita a condividere le loro buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le pensioni minime di vecchiaia;

Mercoledì 7 luglio 2021

37. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare raccomandazioni sulla riduzione del rischio di povertà e di esclusione sociale in età avanzata, concentrandosi in particolare sul divario pensionistico di genere, sulle persone anziane con disabilità, sui migranti anziani, sui rom anziani, sulle persone anziane appartenenti a minoranze etniche, razziali, linguistiche o sessuali e ad altri gruppi che sono colpiti in modo sproporzionato dalla povertà e dall'esclusione sociale; incoraggia il comitato per la protezione sociale a dedicare maggiori analisi a tali gruppi che fanno fronte a tassi elevati di povertà e di esclusione sociale;

Invecchiamento attivo

38. sottolinea che la creazione e l'attuazione di opportunità di apprendimento permanente adeguate all'età rappresentano un elemento fondamentale e indispensabile al fine di migliorare la sostenibilità sociale ed economica e il benessere personale; invita gli Stati membri a investire nelle competenze e nell'istruzione e a sviluppare progetti didattici, di formazione e apprendimento permanente formali, non formali e informali, nonché opportunità di integrazione migliore per gli anziani, compresa l'istruzione online, a prescindere dal fatto che facciano ancora parte del mercato del lavoro o che siano già in pensione;

39. sottolinea, a tale proposito, la necessità di rafforzare le competenze digitali degli anziani che possono aiutarli non soltanto a beneficiare dell'istruzione online, ma anche ad accedere più facilmente ai servizi sanitari e a servizi digitali di altro genere; chiede programmi accessibili, anche dal punto di vista economico, per le competenze digitali specificamente mirati alle esigenze degli anziani; invita la Commissione a intraprendere azioni mirate per gli anziani; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a sostenere iniziative di miglioramento delle competenze e di riqualificazione professionale, in particolare per i gruppi vulnerabili, in modo da aiutare le persone a trovare posti di lavoro di qualità e da soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, contrastare il divario digitale e assicurare che esse si adattino efficacemente a metodi di lavoro e di gestione innovativi e a soluzioni digitali, come il telelavoro, e ne beneficino;

40. invita gli Stati membri a utilizzare i fondi FSE+ e FESR per sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità, promuovere un migliore equilibrio tra attività professionale e vita familiare e fornire opportunità di lavoro nelle regioni a rischio di spopolamento, prestando particolare attenzione a una migliore partecipazione delle donne al mercato del lavoro; sottolinea l'importanza dei servizi di consulenza, dell'apprendimento permanente e dei programmi di riqualificazione professionale e miglioramento delle competenze dei lavoratori di tutte le età;

41. invita gli Stati membri e la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego a sviluppare scambi di pratiche in merito all'integrazione nel mercato del lavoro degli anziani in cerca di lavoro;

42. accoglie con favore l'impegno della Commissione a favore di una retribuzione dignitosa per tutti i lavoratori, attraverso il salario minimo garantito o la contrattazione collettiva;

43. sottolinea che la risposta al cambiamento demografico dovrebbe seguire un approccio basato sui diritti, promuovendo e creando pari opportunità, dialogo e solidarietà anziché una competizione tra persone di generazioni diverse;

44. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e a sostenere le iniziative e i progetti regionali e locali volti a raggiungere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per uomini e donne;

45. accoglie con favore la proposta della Commissione di avviare un programma a favore dei «volontari digitali»⁽⁵³⁾ per consentire ai giovani qualificati e agli anziani esperti di condividere le loro competenze digitali con le imprese tradizionali; incoraggia gli Stati membri a promuovere il volontariato e il tutoraggio per il trasferimento di conoscenze tra le generazioni, in modo da contrastare l'esclusione sociale e consentire la condivisione di competenze ed esperienze, incoraggiare il miglioramento delle competenze dei giovani lavoratori e dei lavoratori anziani e la conservazione dei mestieri artigianali tradizionali che sono parte del patrimonio europeo;

46. invita la Commissione e gli Stati membri a colmare il divario digitale e a esaminare ulteriormente le possibilità di inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro degli anziani in età lavorativa, in particolare quelli costretti in casa, avvalendosi in modo sicuro di Internet, di altre tecnologie dell'informazione e dell'intelligenza artificiale a fini culturali, di intrattenimento, istruzione, lavoro, comunicazione e salute, compresa la teleassistenza e la telemedicina, garantendo la

⁽⁵³⁾ Comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (COM(2020)0103).

Mercoledì 7 luglio 2021

massima protezione dei dati personali e riconoscendo nel contempo l'importanza del contatto personale diretto e di un approccio dignitoso e incentrato sull'essere umano; chiede, in particolare, di elaborare strategie per migliorare le competenze digitali, la connettività e l'accesso ai dispositivi in contesti di assistenza a lungo termine;

47. osserva che è fondamentale migliorare la connettività e l'accessibilità dei servizi nelle zone rurali e remote per affrontare lo spopolamento di queste regioni e l'esclusione sociale e digitale della popolazione anziana che vi abita; invita pertanto gli Stati membri a riconoscere l'importanza delle zone rurali e remote in tutta la loro diversità e a sviluppare il loro potenziale stimolando gli investimenti nell'economia locale, promuovendo l'imprenditorialità e migliorando le loro infrastrutture;

48. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella lotta alla povertà, che colpisce soprattutto le madri sole e che si è ulteriormente aggravata a causa della crisi, traducendosi in una maggiore emarginazione sociale;

49. sottolinea l'impatto cruciale che le tecnologie digitali in continua evoluzione hanno sulla vita quotidiana delle persone e ribadisce dunque la necessità di Internet ad alta velocità e di attrezzature tecnologiche vitali e aggiornate nelle scuole, negli ospedali e in tutte le altre pertinenti strutture dei servizi pubblici, compresa una e-governance efficace; ritiene che le possibilità create dall'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in combinazione con la digitalizzazione, siano fondamentali affinché le zone rurali e remote offrano varie opportunità alle generazioni che invecchiano, compreso un reddito complementare; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi di istruzione e formazione che aiutino a sviluppare competenze e ad acquisire conoscenze professionali in settori quali l'e-commerce, il marketing online e le TIC in un contesto di invecchiamento della popolazione; chiede agli Stati membri di garantire l'accesso a Internet ad alta velocità e alle attrezzature digitali a tutte le famiglie e di promuovere l'acquisizione delle competenze digitali, in particolare per i gruppi vulnerabili;

50. ritiene che le transizioni verde e digitale dell'UE debbano sfruttare appieno il potenziale dell'invecchiamento delle comunità rurali; ricorda, a tale proposito, l'importanza di garantire l'accesso a Internet a banda larga e ai servizi di base nelle zone rurali, l'acquisizione delle competenze informatiche e nuovi approcci allo sviluppo sostenibile, come il concetto di piccoli comuni intelligenti e la trasformazione sostenibile del sistema alimentare;

51. sottolinea che, a seguito dell'evoluzione, della digitalizzazione e della specializzazione dell'agricoltura, sia per le persone del settore sia per quelle che vi accedono per la prima volta, è necessario un adeguato livello di formazione digitale, tecnica ed economica e auspica la promozione di programmi di scambio, discussioni, formazione online ed e-learning;

52. invita gli Stati membri a tenere conto della situazione specifica dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro attraverso misure come la formazione personalizzata e l'ottimizzazione dell'orario di lavoro;

53. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'aumentare l'utilizzo dei Fondi strutturali per gli investimenti in strutture pubbliche per l'infanzia e l'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti;

54. invita gli Stati membri a sostenere il funzionamento e lo sviluppo delle organizzazioni di anziani e di altre forme di partecipazione sociale;

55. invita la Commissione e il comitato per la protezione sociale ad approfondire le traiettorie non convenzionali del mercato del lavoro nella prossima relazione sull'adeguatezza delle pensioni, analizzando a fondo il divario di genere nelle pensioni in tutte le sue dimensioni e in tutti e tre i pilastri dei sistemi pensionistici; invita inoltre la Commissione a valutare l'adeguatezza delle pensioni minime, che sono particolarmente rilevanti per evitare la povertà in età avanzata;

56. sottolinea che l'«economia d'argento» emergente potrebbe trasformarsi in uno dei principali motori economici, in particolare nelle zone rurali, e potrebbe offrire opportunità ai settori della sanità e dell'assistenza a lungo termine, erogando assistenza di alta qualità in modo più efficiente; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto, nelle strategie dell'UE e nazionali, del potenziale dell'economia d'argento e a promuoverla maggiormente, anche attraverso il turismo e gli scambi culturali orientati agli anziani;

57. ricorda che le regioni ultraperiferiche sono particolarmente inclini allo spopolamento e richiedono un insieme speciale di misure per mitigare gli effetti negativi del cambiamento demografico cui spesso devono far fronte; invita gli Stati membri a utilizzare in modo proattivo i fondi strutturali e di investimento disponibili per rispondere alle sfide a cui queste regioni devono far fronte;

Mercoledì 7 luglio 2021

58. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le organizzazioni che rappresentano e tutelano gli interessi degli anziani nell'adozione delle decisioni che li riguardano;

59. sottolinea che il telelavoro può offrire numerose opportunità alle zone remote, come uno dei modi migliori per utilizzare le tecnologie digitali al fine di mantenere la popolazione delle zone rurali e remote e allo stesso tempo apportare benefici all'economia e alle comunità locali; invita la Commissione a presentare un'agenda europea sul telelavoro per sviluppare un quadro legislativo che stabilisca norme e condizioni minime chiare per il telelavoro in tutta l'UE;

60. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare i diritti degli anziani con disabilità in tutte le politiche e tutti i programmi relativi alla disabilità e all'invecchiamento, garantendo il pieno rispetto della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite;

Politiche mirate e ricerca

61. invita gli Stati membri a utilizzare i fondi dell'Unione e gli investimenti privati, unitamente agli investimenti nazionali e locali, per fornire alloggi a prezzi abbordabili, adeguati, sicuri e accessibili e adattare gli edifici alle esigenze degli anziani, delle persone vulnerabili e svantaggiate; sottolinea che gli edifici dovrebbero presentare caratteristiche di accessibilità; evidenzia che un'abitazione può essere considerata sicura quando la possibilità che al suo interno si verifichi un pericolo è limitata ed è facile reagire in caso di incidenti; rammenta che alloggi accessibili dovrebbero accompagnarsi a infrastrutture adeguate;

62. sottolinea il ruolo indispensabile che le autorità regionali e locali hanno nell'affrontare in modo significativo e sostenibile le questioni demografiche sempre più profonde nelle zone rurali e remote;

63. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le migliori pratiche a favore di una politica efficiente in materia di invecchiamento;

64. invita gli Stati membri a promuovere iniziative volte a rafforzare i rapporti tra le generazioni e a sostenere gli anziani che, per ragioni sanitarie o finanziarie, sono costretti a lasciare la propria abitazione nel trovare un alloggio a prezzi accessibili e che soddisfi le loro esigenze;

65. invita gli Stati membri a tenere in considerazione la dimensione di genere in sede di riforma dei sistemi pensionistici e di adeguamento dell'età pensionabile, alla luce delle differenze tra donne e uomini riguardo alle modalità di lavoro e del più elevato rischio di discriminazione cui sono esposte le donne anziane sul mercato del lavoro;

66. invita gli Stati membri a prevenire la violenza nei confronti delle donne anziane e a porvi rimedio nell'ambito delle loro risposte nazionali alla COVID-19, ivi compresi le linee telefoniche di assistenza e i servizi di sostegno, prestando particolare attenzione alle strutture di assistenza residenziale;

67. chiede alla Commissione e agli Stati membri di creare programmi efficaci di lotta contro la violenza nei confronti delle donne che integrino la dimensione dell'età al fine di prevenire i maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici che possono essere inflitti agli anziani, la maggior parte dei quali è costituita da donne; propone che vengano realizzati studi statistici sull'aumento della violenza nei confronti delle persone anziane al fine di far luce su questo grave problema, che solitamente gli anziani non sono in grado di denunciare in quanto può succedere che accettino il maltrattamento subito come parte integrante della loro condizione di vecchiaia e dipendenza, e con l'obiettivo di combattere gli abusi sugli anziani con maggiore efficacia e impegno da parte di tutta la società;

68. rileva che gli alloggi protetti e quelli popolari possono contribuire alla deistituzionalizzazione dell'assistenza; invita gli Stati membri a esaminare le possibilità di promuovere alloggi protetti, popolari e intergenerazionali, nonché gli adeguamenti degli alloggi sulla base di criteri di qualità;

69. incoraggia gli Stati membri a realizzare campagne e attività di informazione e di formazione dedicate agli anziani nel campo della sicurezza stradale, mostrando l'impatto dei cambiamenti fisiologici e del deterioramento delle abilità psicomotorie sulla capacità di muoversi in strada, migliorando quindi la sicurezza per tutti gli utenti della strada;

70. incoraggia gli Stati membri ad aumentare la spesa a titolo dell'FSE+, del FESR e del Fondo per una transizione giusta da destinare agli obiettivi di formazione e riqualificazione dei lavoratori anziani, per assicurare la parità di accesso ai servizi pubblici, prestando particolare attenzione a incoraggiare le imprese ad assumere gli anziani e ad adeguare le infrastrutture e gli spazi pubblici, inclusi i trasporti, alle esigenze degli anziani; invita gli Stati membri a promuovere gli investimenti a favore dei servizi pubblici nelle zone rurali attraverso i fondi strutturali, al fine di attrarre le generazioni più giovani

Mercoledì 7 luglio 2021

e aumentare il benessere degli anziani che vivono in tali zone; invita a destinare maggiori risorse a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per contrastare l'isolamento e l'esclusione sociale degli anziani nelle zone rurali e svantaggiate, prestando particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento; esorta gli Stati membri a sfruttare le opportunità offerte in tal senso da Next Generation EU;

71. sottolinea l'importanza di dati adeguati, affidabili e comparabili quale base delle politiche e delle misure per affrontare le sfide demografiche; invita la Commissione a rivedere il quadro statistico dell'UE aumentando il limite massimo di età per la raccolta dei dati, garantendo l'inclusione delle persone che vivono in istituti e fornendo dati disaggregati per genere ed età, nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di diritti fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere più dati e a intensificare il loro sostegno allo sviluppo della ricerca sull'invecchiamento in buona salute e sulle malattie legate alla vecchiaia e sulle condizioni di vita degli anziani;

72. accoglie con favore il piano d'azione riguardante il pilastro europeo dei diritti sociali e invita ad attuare in modo rapido ed efficace i principi ivi stabiliti; invita la Commissione, al fine di migliorare e rafforzare la rappresentanza delle persone anziane nei processi legislativi dell'UE e rispecchiando l'attuale Parlamento dei giovani dell'UE, a prendere in considerazione il finanziamento del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza dell'UE per tale iniziativa;

73. invita la Commissione e gli Stati membri a indirizzare le loro azioni verso l'aumento degli anni di vita in buona salute delle persone anziane; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza dei programmi per la promozione della salute e dell'educazione sanitaria lungo tutto l'arco della vita, della prevenzione delle malattie e dell'esame periodico e di intraprendere nuove iniziative volte a migliorare le politiche di prevenzione delle malattie e a garantire programmi più efficaci di assistenza sanitaria per promuovere il processo di invecchiamento in buona salute; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi attivamente nell'ambito del decennio dell'invecchiamento in buona salute dell'OMS, elaborando piani di invecchiamento in buona salute nell'UE che prevedano l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali, nonché strategie per la prevenzione e la promozione della salute; invita la Commissione a definire un programma di ricerca ambizioso sulla salute fisica e mentale nell'ambito del programma Orizzonte Europa; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione l'utilizzo dei fondi a titolo del quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU a tale scopo;

74. invita gli Stati membri a incoraggiare lo scambio intergenerazionale promuovendo, fra l'altro, il volontariato dei giovani nei confronti degli anziani e a promuovere e finanziare l'istituzione di centri intergenerazionali in quanto questi ultimi possono essere fondamentali per contrastare la discriminazione legata all'età e garantire l'inclusione sociale degli anziani; esorta gli Stati membri a predisporre centri di assistenza a livello di comunità e opportunità di volontariato e di apprendimento permanente rivolte agli anziani in prossimità di scuole e asili e ad adoperarsi per la promozione di legami intergenerazionali favorendo gli scambi tra tali servizi; esorta gli Stati membri e la Commissione a promuovere programmi, progetti e azioni che favoriscano la partecipazione sociale, culturale e politica degli anziani;

75. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere un mercato del lavoro e una società inclusivi che consentano l'equa partecipazione e ad avvalersi delle competenze e dei talenti di tutti; invita gli Stati membri a elaborare strategie di occupabilità e di gestione delle carriere per prepararsi all'invecchiamento della forza lavoro e alla maggiore volatilità dei mercati del lavoro alla luce delle frequenti e profonde trasformazioni dei mercati del lavoro; sottolinea che tali strategie dovrebbero prevedere la promozione dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente per le persone di tutte le età, luoghi di lavoro salubri che offrano sistemazioni ragionevoli ai dipendenti con esigenze sanitarie o disabilità, un migliore equilibrio tra attività professionale e vita privata e la promozione degli scambi intergenerazionali sul posto di lavoro; invita inoltre la piattaforma europea delle carte della diversità a concentrarsi maggiormente sulla promozione della diversità di età e di (dis)abilità nei luoghi di lavoro; invita la Commissione a porre l'accento, nel nuovo quadro strategico per la salute e la sicurezza sul lavoro, sui rischi legati all'età, psicosociali e fisici, sia per le donne che per gli uomini; sottolinea che la salute e la sicurezza sul lavoro sono fondamentali;

76. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare il lavoro dopo i sessant'anni per coloro che lo desiderano, soprattutto per le donne, in quanto ciò aumenterebbe il reddito percepito nell'arco della vita e a introdurre attività professionali a tempo parziale a basso rischio per gli anziani che sono ancora in buona salute e in grado di assumersi

Mercoledì 7 luglio 2021

responsabilità; sottolinea l'importanza di creare opportunità di lavoro retribuito per le persone che hanno già raggiunto l'età pensionabile stabilita dalla legge e che desiderano rimanere o diventare attive, non solo ai fini di un reddito supplementare ma anche quale strumento per affrontare l'esclusione sociale; incoraggia inoltre a introdurre incentivi a favore del volontariato e del tutoraggio per promuovere il trasferimento di conoscenze tra le generazioni; sottolinea che tali misure e attività non devono andare a svantaggio dei giovani in cerca di lavoro o dei disoccupati di lunga durata;

77. invita la Commissione ad adottare una strategia dell'UE sui prestatori di assistenza; sottolinea che gli investimenti nei servizi di assistenza sono essenziali in quanto non solo aumenteranno i tassi di occupazione femminile, offrendo opportunità di lavoro nell'economia formale a coloro che hanno fornito in precedenza un'assistenza informale e promuovendo l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per le donne, ma miglioreranno anche le condizioni di vita degli anziani attraverso investimenti in strutture di assistenza a lungo termine, misure per migliorare la salute mentale e combattere l'isolamento e misure per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne anziane, nonché investendo nella salute e nell'istruzione delle persone, per garantire che esse rimangano attive e in buona salute man mano che invecchiano; invita gli Stati membri ad adottare una serie di indicatori di accesso e sostenibilità dei sistemi di assistenza agli anziani, nonché un quadro comune di qualità per i servizi di assistenza agli anziani; sottolinea l'importanza di garantire che l'assistenza agli anziani rimanga di competenza nazionale;

78. invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione agli anziani, che sono particolarmente vulnerabili alle infezioni virali, tra cui la COVID-19; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare la situazione di isolamento, abbandono e vulnerabilità che gli anziani hanno vissuto durante la pandemia di COVID-19, promuovendo campagne di sensibilizzazione, conducendo ricerche, facilitando gli scambi di vedute e combinando i fondi strutturali e d'investimento europei; invita inoltre gli Stati membri a garantire l'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché la disponibilità di medicinali sicuri e a prezzi accessibili e l'accesso ai medesimi; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di maggiore solidarietà da parte dell'UE; invita la Commissione EU a elaborare e adottare una Carta europea per i diritti degli anziani sulla base dell'articolo 25 della Carta;

79. riconosce il ruolo preminente che la politica di coesione e la PAC potrebbero svolgere nell'incoraggiare e promuovere l'occupabilità e l'inclusione delle donne nelle zone rurali e remote soggette a problemi demografici; invita gli Stati membri a fare un uso migliore dei fondi pertinenti a tale scopo;

80. invita gli Stati membri a utilizzare i fondi REACT-UE per affrontare il cambiamento demografico ⁽⁵⁴⁾;

81. sottolinea che le nuove tecnologie e i metodi innovativi potrebbero rivelarsi utili per ridurre i costi dei servizi di interesse generale, pur mantenendo il tenore di vita e la qualità dei servizi nelle zone remote e scarsamente popolate; incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali competenti a investire in misure non convenzionali e innovative volte a fornire servizi essenziali alla popolazione e a creare un ambiente adeguato per favorire il rientro delle persone e invertire l'andamento dello spopolamento;

82. invita gli Stati membri a rafforzare il loro scambio delle migliori pratiche relative alla creazione di politiche e iniziative demografiche adeguate volte a sfruttare le possibilità e affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione nell'UE;

83. ricorda la natura peculiare dell'agricoltura familiare, che fonde l'attività agricola e la vita familiare, contesto in cui gli agricoltori più anziani restano attivi oltre l'età di pensionamento;

84. riconosce il potenziale delle persone anziane, compresi gli agricoltori, di divenire la forza trainante di una dinamica «economia d'argento» nelle zone rurali, basata sull'innovazione sociale, su comunità rurali inclusive e su un ambiente di vita più sano; invita la Commissione a studiare attentamente questo potenziale nel definire la sua visione a lungo termine per le zone rurali e l'invecchiamento attivo;

85. invita le istituzioni pubbliche a promuovere la creazione di un sistema di protezione speciale per affrontare i problemi specifici della disoccupazione tra i lavoratori agricoli, a causa del carattere altamente stagionale delle campagne; ritiene che così facendo si garantirebbe maggiore sicurezza per quanti scelgono di lavorare nel settore agricolo;

⁽⁵⁴⁾ COM(2020)0241, pag. 20.

Mercoledì 7 luglio 2021

86. sottolinea che l'invecchiamento della forza lavoro e la mancanza di ricambio generazionale rappresentano un problema più grave in agricoltura che in altri settori; ritiene che, per invertire tale tendenza, sia fondamentale far emergere nuove vocazioni per consentire il ricambio generazionale, garantendo l'attrattività e la redditività delle professioni nel settore agricolo;

87. riconosce che solo l'11 % di tutte le aziende agricole dell'Unione europea è gestito da agricoltori di età inferiore ai 40 anni⁽⁵⁵⁾; invita gli Stati membri a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono ai giovani agricoltori di accedere al settore agricolo, compreso il difficile accesso alla terra; invita inoltre gli Stati membri a promuovere nuove forme di collaborazione tra le generazioni, come i partenariati, la mezzadria, la locazione a lungo termine e altri accordi che potrebbero rimediare alla mancanza di terra e incoraggiare i giovani a diventare agricoltori;

88. ribadisce che taluni ostacoli al ricambio generazionale in agricoltura sono legati all'accesso alla terra e al passaggio delle aziende agricole da una generazione all'altra; rammenta che gli agricoltori più anziani, a fronte del rischio di pensioni basse, di perdita di reddito (compresi i pagamenti della PAC) e di esclusione sociale nelle zone rurali dopo il pensionamento, tendono a rimanere attivi e a mantenere più a lungo le proprie aziende agricole; sottolinea, in tale contesto, l'esigenza di strumenti politici su misura per garantire una transizione fluida delle aziende agricole e un invecchiamento attivo degli agricoltori più anziani delle comunità rurali;

89. rileva che in molti Stati membri i sistemi pensionistici nazionali non forniscono agli agricoltori in pensione un reddito sufficiente; si rammarica del fatto che il prolungamento dell'attività agricola oltre l'età pensionabile stabilita per legge, che rallenta il ricambio generazionale, sia spesso l'unico modo per far fronte a tale situazione; sottolinea che il sostegno nel quadro della PAC non è inteso a sostituire i sistemi pensionistici;

90. prende atto della crescente necessità di giovani professionisti altamente qualificati nel settore agricolo, soprattutto nelle regioni, e richiama l'attenzione sull'esigenza di adottare tutte le misure per incoraggiare i giovani a studiare per perseguire professioni agricole, e di facilitare la trasmissione di conoscenze dalle persone anziane alle generazioni più giovani;

91. ritiene che i partenariati agricoli tra le generazioni più anziane e quelle più giovani siano fondamentali per approfondire la solidarietà intergenerazionale, la trasmissione di conoscenze e l'apprendimento reciproco, particolarmente importante per l'acquisizione di nuove tecnologie e competenze digitali in agricoltura;

92. ritiene che la manodopera familiare rappresenti ancora gran parte della forza lavoro agricola in Europa, ma osserva che questo tipo di manodopera è in calo costante da anni e si prevede un'ulteriore diminuzione nel prossimo futuro; sottolinea che l'inarrestabile processo di esodo rurale proprio di alcune regioni dell'UE darà origine a problemi di natura economica, sociale e ambientale nelle zone rurali, che richiedono politiche più ambiziose e coordinate;

93. sottolinea l'importanza di sostenere le zone rurali nella loro diversità, incoraggiando gli investimenti in progetti che sostengano le economie locali, tra cui una migliore accessibilità dei trasporti e connettività digitale; reputa importante ricordare che il mantenimento dell'occupazione nel settore agricolo ha implicazioni dirette sul sostentamento delle economie rurali; ritiene inoltre che non vada sottovalutata la sfida, cui sono confrontati tutti gli agricoltori, di comprendere il ruolo delle moderne tecnologie e dell'innovazione in agricoltura e di farvi ricorso; sottolinea pertanto l'importanza della formazione professionale, dei servizi di consulenza e dello scambio di conoscenze lungo tutto l'arco della vita, nel quadro della PAC e al di fuori di esso;

94. ritiene necessario agevolare l'accesso delle donne all'agricoltura attraverso servizi pubblici adeguati, promuovendone l'occupazione nel settore agricolo;

95. rileva che l'invecchiamento della popolazione, in particolare nelle zone agricole e rurali, è una tendenza inevitabile di cui si deve tener conto nella definizione delle politiche economiche e sociali; ritiene che la questione dell'invecchiamento della popolazione richieda un approccio multidimensionale e sottolinea l'importanza di promuovere una maggiore complementarità e sinergia tra le aree d'intervento e gli strumenti di sostegno; rammenta che risorse e servizi adeguati sono essenziali per fornire alle persone anziane un ambiente adeguato all'età;

⁽⁵⁵⁾ Eurostat, «Farmers and the agricultural labour force — statistics» (Agricoltori e la forza lavoro nel settore agricolo — dati statistici), dati estrapolati nel novembre 2018.

Mercoledì 7 luglio 2021

96. sottolinea che le disuguaglianze nell'accesso alla terra, ai pagamenti diretti e al sostegno, sia tra i paesi dell'UE che all'interno di essi, sono questioni da affrontare per arrestare il declino regionale, incoraggiare gli anziani in età pensionabile ad abbandonare l'agricoltura e i giovani ad avviare un'attività agricola;

97. invita gli Stati membri a tener conto della percentuale di persone anziane (di età superiore ai 65 anni) nelle regioni rurali nell'elaborazione dei loro piani strategici e a valutare l'introduzione di misure che interessino o si rivolgano agli abitanti anziani delle zone rurali, ad esempio attraverso un approccio più flessibile alle condizioni previste per la partecipazione attiva e concreta di questa fascia d'età alla vita economica della regione interessata;

98. sottolinea che, alla luce della situazione risultante dalla pandemia di COVID-19, è necessario investire in un settore agricolo vivace e dinamico, eliminando la burocrazia, investendo in infrastrutture e servizi di qualità nelle zone rurali, al fine di rallentare il processo di invecchiamento e promuovere il ruolo delle donne come titolari di aziende agricole;

99. osserva che un sistema di mobilità efficace è uno dei presupposti dello sviluppo economico regionale, della coesione territoriale e dello sviluppo delle potenzialità regionali; sottolinea pertanto la necessità di fornire i finanziamenti necessari per la realizzazione e la manutenzione dei collegamenti di trasporto, che potrebbero incoraggiare le generazioni più anziane a rimanere più a lungo nel settore agricolo e indurre i giovani dei centri regionali a lavorare in campagna;

100. sottolinea il ruolo e l'importanza della PAC nel promuovere il ricambio generazionale nel settore agricolo; invita gli Stati membri a favorire azioni per aumentare il numero di giovani agricoltori nei loro piani strategici e a promuovere la coerenza con altri strumenti disponibili a livello nazionale e dell'UE;

101. sottolinea il ruolo centrale svolto dalle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo per ripristinare e mantenere la vitalità e la prosperità delle economie rurali locali e la necessità di mantenere un livello di finanziamento sufficiente per il programma LEADER; invita gli Stati membri a sfruttare appieno le capacità del programma LEADER;

102. rileva l'importanza dei servizi forniti dalle organizzazioni non governative (ONG), soprattutto per gli anziani; chiede il potenziamento dei finanziamenti per le attività delle ONG nelle regioni;

o

o o

103. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0348

Elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (2021/2071(INI))

(2022/C 99/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ⁽¹⁾ (di seguito il «regolamento»),
 - visti gli articoli 2 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto ⁽⁴⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580),
 - vista la proposta motivata di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, formulata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽⁵⁾ («regolamento finanziario»),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0226/2021),
- A. considerando che il meccanismo di condizionalità stabilito dal regolamento faceva parte dell'accordo politico globale sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, sullo strumento per la ripresa Next Generation EU e sulla decisione sulle risorse proprie ⁽⁶⁾ e non dovrebbe essere ritardato nella sua applicazione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei suddetti strumenti;

⁽¹⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0287.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0360.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0103.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁶⁾ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Giovedì 8 luglio 2021

- B. considerando che il volume del QFP 2021-2027 e di Next Generation EU rappresenta per l'UE, sotto il profilo storico, un bilancio senza precedenti che mira a sostenere la ripresa economica e sociale dell'UE a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 e richiede pertanto, più che mai, la tempestiva e corretta applicazione dei principi di sana gestione finanziaria, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'UE;
- C. considerando che, secondo il regolamento, il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria;
- D. considerando che il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi nonché direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a partire da tale data per tutti i pagamenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento;
- E. considerando che la Commissione ha deciso di rispettare le conclusioni non vincolanti del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 e ha dichiarato che elaborerà orientamenti per l'applicazione del regolamento;
- F. considerando che, nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di adottare gli orientamenti entro il 1° giugno 2021 e previa consultazione del Parlamento;
- G. considerando che il tema «Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza» sarà discusso in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa, in modo da consentire una riflessione approfondita sugli strumenti dell'Unione atti a monitorare, prevenire e contrastare le violazioni dei valori dell'UE, compreso lo Stato di diritto;
1. si rammarica della decisione della Commissione di elaborare orientamenti per l'applicazione del regolamento; ribadisce ancora una volta che il testo del regolamento è chiaro e non richiede alcuna interpretazione aggiuntiva ai fini dell'applicazione e che i colegislatori non hanno delegato alla Commissione alcun potere in tal senso; prende atto del progetto di testo degli orientamenti che la Commissione ha trasmesso al Parlamento e agli Stati membri;
 2. sottolinea che gli orientamenti non sono giuridicamente vincolanti; esprime delusione per il fatto che la Commissione si sta discostando dalla sua prassi abituale che consiste nell'elaborare orientamenti per l'applicazione di un atto giuridico solo nei casi in cui l'effettiva attuazione dell'atto in un determinato periodo di tempo evidenzia la necessità di orientamenti; sottolinea che il processo di elaborazione di orientamenti non deve in alcun caso ritardare ulteriormente l'applicazione del regolamento;
 3. ricorda che gli orientamenti non possono modificare, ampliare o restringere il testo del regolamento; sottolinea che, al fine di apportare un valore, gli orientamenti devono chiarire le modalità di applicazione pratica delle disposizioni legislative del regolamento e, pertanto, delineare tempestivamente la procedura, le definizioni e la metodologia che la Commissione intende applicare;
 4. esprime profondo rammarico per il fatto che la Commissione non abbia rispettato il termine fissato dal Parlamento per adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento entro il 1° giugno 2021, anche per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti; si compiace che il 23 giugno 2021 il Presidente del Parlamento abbia invitato la Commissione a intervenire, sulla base dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), affinché adempia ai suoi obblighi e garantisca la piena e immediata applicazione del regolamento;
 5. ritiene che la Commissione non abbia utilizzato in modo efficiente il tempo trascorso dall'entrata in vigore del regolamento; esorta la Commissione a evitare ulteriori ritardi nell'applicazione del regolamento e a indagare rapidamente e approfonditamente sulle potenziali violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce che la situazione in alcuni Stati membri giustifica già un'azione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento mediante una notifica scritta a tali Stati membri e informandone il Parlamento;
 6. ricorda che gli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2019-2024 affermano che non possiamo scendere a compromessi nella difesa dei nostri valori fondamentali e che sarà garantito il ricorso all'intero pacchetto di strumenti dell'Unione a livello dell'UE; ricorda che la Commissione esercita le sue responsabilità «in piena indipendenza» e che i suoi membri «non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo» conformemente a quanto stabilito all'articolo 17, paragrafo 3, TUE e all'articolo 245 TFUE; ricorda, inoltre, che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione «è responsabile dinanzi al Parlamento europeo»;

Giovedì 8 luglio 2021

7. chiede che la Commissione riferisca al Parlamento periodicamente e in modo proattivo, almeno due volte l'anno, sui casi oggetto di indagine, siano essi nuovi o in corso, iniziando al più presto con i primi casi;
8. si impegna a controllare da vicino l'attuazione del regolamento ogniqualvolta sorgano preoccupazioni relative a potenziali violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri, rientranti nel suo ambito di applicazione; si adopera per organizzare sessioni periodiche di controllo dell'attuazione del regolamento in seno alle commissioni competenti, sotto la guida dei relatori; invita la Commissione a rispondere tempestivamente al controllo delle commissioni competenti fornendo informazioni esaustive;

Violazioni dei principi dello Stato di diritto

9. evidenzia che il regolamento si applica sia alle singole violazioni dei principi dello Stato di diritto sia alle violazioni «sistemiche» diffuse o dovute a pratiche od omissioni ricorrenti da parte delle autorità pubbliche oppure a misure generali adottate da tali autorità;
10. invita la Commissione a chiarire negli orientamenti che le violazioni dello Stato di diritto in uno Stato membro dovute a decisioni o eventi verificatisi prima del 1° gennaio 2021 rientrano ancora nell'ambito di applicazione del regolamento fintanto che i loro effetti sono in corso;
11. richiama in particolare l'attenzione sull'elenco delle pratiche od omissioni indicative di violazioni dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 3 del regolamento; sollecita la Commissione a indagare sui potenziali casi di violazioni, negli Stati membri, figuranti in detto elenco, sottolineando nel contempo che possono risultare pertinenti anche altre pratiche od omissioni da parte delle autorità pubbliche; osserva che la relazione 2020 della Commissione sullo Stato di diritto contiene già indicazioni di violazioni in diversi Stati membri, che possono essere pertinenti per l'attivazione del regolamento;
12. sottolinea che i tipi di condotta delle entità degli Stati membri pertinenti ai fini dell'applicazione del regime di condizionalità di cui all'articolo 4 del regolamento non escludono la potenziale pertinenza di altre situazioni o condotte di autorità rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari;
13. sottolinea l'importanza della cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO); ricorda che una cooperazione inefficace o intempestiva con l'EPPO e l'OLAF può giustificare un'azione nel quadro del regolamento; sottolinea che, nel caso dell'EPPO, una cooperazione efficace e tempestiva comporta non solo l'obbligo per le autorità nazionali di assistere e sostenere attivamente le indagini e le azioni penali dell'EPPO, ma anche l'obbligo per il governo nazionale di garantire che i suoi procuratori europei e delegati siano nominati in modo tempestivo e imparziale; è altresì del parere che la sistematica mancanza di seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF possa costituire un'omissione ai sensi del regolamento;
14. ricorda che l'individuazione di violazioni dei principi dello Stato di diritto richiede una valutazione qualitativa obiettiva, imparziale, equa e approfondita da parte della Commissione, che dovrebbe tenere conto delle pertinenti informazioni provenienti da fonti disponibili e da istituzioni riconosciute, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e di tribunali nazionali e internazionali competenti come la Corte europea dei diritti dell'uomo, le relazioni della Corte dei conti, la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e il quadro di valutazione della giustizia dell'UE, le relazioni dell'OLAF e dell'EPPO, se del caso, nonché delle conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali pertinenti, compresi organi del Consiglio d'Europa come il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, in particolare il suo elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto, e le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia; invita la Commissione a fornire informazioni sul modo in cui intende raccogliere, analizzare e valutare tali informazioni al momento della costituzione dei fascicoli;
15. ritiene, in particolare, che la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, in quanto valutazione qualitativa obiettiva, imparziale ed equa delle violazioni dei principi dello Stato di diritto, costituisca una fonte essenziale di informazioni per la valutazione della Commissione nel quadro del regolamento; invita la Commissione a includere nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto una sezione dedicata ai casi in cui le violazioni dello Stato di diritto in uno Stato

Giovedì 8 luglio 2021

membro potrebbero compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, e a chiarire negli orientamenti in che modo la relazione annuale sarà utilizzata sistematicamente per la valutazione della Commissione nel quadro del regolamento;

16. invita la Commissione a definire un sistema chiaro, preciso e di facile utilizzo per la presentazione delle denunce e a fissare i termini per le risposte della Commissione alle stesse; sottolinea che la società civile, comprese le ONG indipendenti e i cittadini, nonché il giornalismo e i media d'inchiesta che si basano sui fatti, sono in prima linea nell'individuare potenziali violazioni dello Stato di diritto a livello locale e nazionale, e dovrebbero pertanto essere coinvolti nella relativa segnalazione; ricorda la necessità di applicare il regolamento in modo tale da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/1937 ⁽⁷⁾;

17. ricorda che sono adottate misure nel quadro del regolamento qualora le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari; sottolinea che ciò implica un approccio globale, proattivo e basato sul rischio da parte della Commissione, per salvaguardare la spesa dell'Unione anche prima che vengano eseguiti i pagamenti effettivi;

18. ricorda che l'ambito di applicazione del regolamento copre le attività di tutte le entità governative, comprese le organizzazioni degli Stati membri costituite come organismo di diritto pubblico o come organismo di diritto privato cui è stata affidata una missione di servizio pubblico, come stabilito nel regolamento finanziario; sottolinea che qualsiasi modifica del tipo di governance di un'entità cui è affidata una missione di servizio pubblico in uno Stato membro non può esonerare tale entità dall'obbligo di rispettare il regolamento;

Protezione del bilancio dell'Unione

19. mette in evidenza la chiara correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria: economia, efficienza ed efficacia, come stabilito nel regolamento finanziario; ricorda che, conformemente all'articolo 5 del regolamento, «[l]a Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell'Unione, in conformità della normativa settoriale e finanziaria»;

20. ricorda che il regolamento fornisce una definizione chiara di Stato di diritto, il quale va inteso tenendo conto di altri valori e principi dell'Unione, tra cui i diritti fondamentali e la non discriminazione; è del parere che le persistenti violazioni della democrazia e dei diritti fondamentali, compresa la discriminazione di Stato nei confronti delle minoranze e gli attacchi alla libertà dei media e alla libertà di associazione e di riunione, abbiano un impatto sui progetti che gli Stati membri decidono di finanziare con fondi dell'Unione e possano quindi avere un effetto sufficientemente diretto sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione a tenere conto di ciò nei suoi orientamenti;

21. ricorda che le misure previste dal regolamento sono necessarie in particolare, ma non solo, nei casi in cui altre procedure stabilite nel regolamento finanziario, nel regolamento recante disposizioni comuni e nell'altra legislazione settoriale non consentirebbero una protezione più efficace del bilancio dell'Unione; sottolinea che ciò non significa che il regolamento debba essere considerato una «*extrema ratio*», quanto piuttosto che, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può utilizzare un'ampia gamma di procedure, incluso il regolamento, da scegliere caso per caso e da utilizzare se necessario in parallelo, in funzione della loro efficienza ed efficacia; invita la Commissione a stabilire il *modus operandi* e le norme tecniche e procedurali che utilizzerà per scegliere gli strumenti da applicare;

22. evidenzia che il regolamento copre tutti i fondi dell'Unione e si applica alle violazioni «sistemiche» nonché ai casi di grave rischio per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che possono essere difficili da affrontare mediante altre procedure dell'Unione che si applicano solo a specifici programmi di spesa e riguardano effetti sul bilancio già verificatisi; sottolinea che il regolamento è l'unico testo legislativo dell'Unione europea che istituisce un collegamento tra il rispetto dello Stato di diritto e il bilancio dell'Unione; ritiene pertanto che le sue disposizioni, uniche nel loro genere, debbano essere pienamente applicate per garantire la protezione complementare dello Stato di diritto, oltre che delle finanze dell'Unione europea;

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Giovedì 8 luglio 2021

23. sottolinea che le violazioni «sistemiche» ad esempio quelle che incidono sul funzionamento del sistema giudiziario, sull'indipendenza dei giudici e della magistratura o sulla neutralità delle autorità pubbliche, sul corretto funzionamento delle entità incaricate della prevenzione e della lotta contro la corruzione, la frode, l'evasione fiscale e i conflitti di interessi, o che violano il principio di non regressione⁽⁸⁾, hanno in generale un impatto sufficientemente diretto sulla correttezza della gestione, della spesa e del controllo dei fondi dell'Unione; invita la Commissione a chiarire i criteri per determinare le misure in caso di violazioni sistemiche;

Adozione delle misure

24. ricorda che gli articoli 6 e 7 del regolamento stabiliscono tutte le fasi e fissano un calendario preciso per l'adozione e la revoca delle misure previste dal regolamento; sottolinea che la procedura di adozione e revoca delle misure rispetta i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e deve essere condotta secondo un approccio imparziale e basato su elementi di prova;

25. osserva che l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento prevede la possibilità che la Commissione richieda informazioni supplementari per effettuare la propria valutazione, sia prima sia dopo aver trasmesso la notifica scritta; sottolinea che le richieste prima della trasmissione della notifica scritta dovrebbero essere eccezionali e puntuali, in modo da non pregiudicare il preciso calendario previsto dal regolamento per l'adozione delle misure;

26. rammenta che il Consiglio è tenuto a deliberare su qualsiasi proposta della Commissione di adottare misure appropriate a norma del regolamento entro un termine di un mese, prorogabile al massimo di altri due mesi in circostanze eccezionali; ritiene che la Commissione dovrebbe garantire che tali scadenze siano pienamente rispettate ai fini della tempestiva adozione delle decisioni; invita la Commissione a indicare come garantirà un approccio armonizzato e l'applicazione coerente della condizionalità di bilancio in tutte le sue direzioni generali;

27. ritiene che la trasparenza sia essenziale per promuovere la fiducia degli Stati membri e dei cittadini nel meccanismo di condizionalità; sottolinea che la valutazione delle violazioni isolate o sistemiche dei principi dello Stato di diritto richiede un trattamento imparziale, equo e obiettivo degli Stati membri, che preveda indagini imparziali e basate su elementi concreti; segnala che ogni fase della procedura del regolamento dovrebbe pertanto essere affrontata in modo del tutto trasparente; invita la Commissione a definire le norme e i principi di trasparenza che applicherà al momento di attivare il meccanismo di condizionalità;

28. ricorda che le misure adottate a norma del regolamento dovrebbero essere proporzionate, alla luce dell'impatto effettivo o potenziale sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sugli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto della natura, della durata, della gravità e della portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto; ritiene che, in generale, la gravità di tale impatto rispecchierà la gravità delle violazioni;

Protezione dei destinatari finali e dei beneficiari

29. ricorda che, ai sensi del regolamento, è essenziale tutelare adeguatamente i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari;

30. rammenta che, a meno che la decisione che adotta le misure non disponga diversamente, l'imposizione di misure appropriate a norma del regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei legittimi destinatari finali o beneficiari, compreso l'obbligo di effettuare pagamenti;

31. sottolinea che in casi quali corruzione grave, nepotismo, frode sistemica, legami illegittimi con partiti politici e conflitti di interessi, e in particolare nei casi individuati dal sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) stabilito nel regolamento finanziario o oggetto di indagine da parte dell'OLAF o dell'EPPO, la Commissione dovrebbe valutare attentamente, caso per caso, se i pagamenti ai destinatari e beneficiari debbano continuare o meno;

32. invita la Commissione ad attuare l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento e a istituire rapidamente un sito web o un portale Internet con informazioni e orientamenti per i destinatari finali o i beneficiari corredato di strumenti adeguati, come ad esempio un modulo di denuncia semplice, di facile uso e strutturato, per consentire loro di informare la Commissione in merito a qualsiasi violazione dell'obbligo giuridico di continuare a effettuare pagamenti dopo l'adozione di misure a norma del regolamento; invita la Commissione a illustrare in che modo attuerà un meccanismo di denuncia efficiente ed efficace per i richiedenti, i destinatari e i beneficiari;

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2021, *Republika/ Il-Prim Ministru*, C-896/19, EU:C:2021:311, punti 59-64.

Giovedì 8 luglio 2021

33. sottolinea che, nell'ambito della gestione concorrente, non si può ritenere che le misure previste dal regolamento incidano sulla disponibilità di finanziamenti per i pagamenti dei crediti legittimi dei beneficiari; ricorda altresì che gli Stati membri interessati dalle misure devono riferire periodicamente alla Commissione in merito al rispetto dei loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari;

34. invita la Commissione ad analizzare tutte le informazioni a sua disposizione, anche utilizzando strumenti di tracciatura digitale, e a fare tutto il possibile per garantire che qualsiasi importo legittimamente dovuto da enti governativi o Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, il che può comportare rettifiche finanziarie attraverso la riduzione del sostegno dell'Unione ai programmi in linea con le norme settoriali e finanziarie applicabili;

35. chiede che la Commissione includa i suggerimenti del Parlamento nella versione definitiva degli orientamenti.

o

o o

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0349

Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'Unione)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sul regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) (2021/2563(RSP))

(2022/C 99/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012, destinata al Consiglio, su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani ⁽²⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni in cui chiede un meccanismo a livello di UE per l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresa la risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni dell'UE nel quadro delle azioni e delle politiche dell'Unione in materia di diritti umani ⁽³⁾, la risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo ⁽⁴⁾ e la risoluzione del 20 gennaio 2021 sul tema «Attuazione della politica estera e di sicurezza comune — Relazione annuale 2020» ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2019 ⁽⁶⁾,
- viste la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi ⁽⁷⁾ e la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione ⁽⁸⁾,
- viste le sue risoluzioni relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come «risoluzioni di urgenza») a norma dell'articolo 144 del suo regolamento,
- visto il titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), relativo all'adozione di sanzioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC),
- visto l'articolo 21 TUE sui principi delle azioni internazionali dell'Unione, compreso il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale,
- visto l'articolo 31, paragrafo 2, TUE concernente le disposizioni specifiche sulla PESC,
- visto l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'adozione di sanzioni nei confronti di paesi terzi nonché di singoli individui, di gruppi e di entità non statali,
- vista la dichiarazione n. 25 del trattato di Lisbona sulla necessità di garantire i diritti procedurali delle persone o delle entità interessate da misure restrittive dell'UE o da misure dell'UE nell'ambito della lotta al terrorismo,
- vista la proposta congiunta della Commissione e del VP/AR del 19 ottobre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (JOIN(2020)0020),

⁽¹⁾ GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 108.

⁽³⁾ GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU C 378 del 9.11.2017, pag. 52.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0012.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0014.

⁽⁷⁾ GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

⁽⁸⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 47.

Giovedì 8 luglio 2021

- visti la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio ⁽⁹⁾ e il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, del 7 dicembre 2020, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani,
 - visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 del Consiglio, del 2 marzo 2021 ⁽¹¹⁾, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/478 del Consiglio, del 22 marzo 2021 ⁽¹²⁾, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani,
 - vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ⁽¹³⁾,
 - visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁴⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2020 sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024,
 - visto il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia del 2012,
 - vista la nota di orientamento della Commissione, del 17 dicembre 2020, sull'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio (C(2020)9432),
 - visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
 - viste la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la dichiarazione politica della sessione speciale dell'Assemblea generale sulle sfide e le misure volte a prevenire e combattere la corruzione e a rafforzare la cooperazione internazionale, tenutasi dal 2 al 4 giugno 2021,
 - visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
 - visto il suo studio del 26 aprile 2018 dal titolo «Sanzioni mirate nei confronti di individui responsabili di gravi violazioni dei diritti umani — impatto, tendenze e prospettive a livello di UE»,
 - vista la decisione della sezione penale della Corte suprema spagnola, del 26 novembre 2020, relativa alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ⁽¹⁵⁾,
 - viste le interrogazioni alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) (O-000047/2021 — B9-0028/2021 e O-000048/2021 — B9-0029/2021),
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per gli affari esteri,
- A. considerando che l'articolo 21 TUE stipula che l'azione dell'Unione si fonda sulla democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 215 TFUE, l'UE adotta sanzioni, come misure proprie dell'Unione (ovvero sanzioni autonome) o al fine di dare esecuzione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nei casi in cui paesi terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali non rispettano il diritto internazionale o i diritti umani o perseguono politiche o azioni che non rispettano lo Stato di diritto o i principi democratici;

⁽⁹⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 71 I del 2.3.2021, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 99 I del 22.3.2021, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

⁽¹⁴⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

Giovedì 8 luglio 2021

- C. considerando che la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2021, dal titolo «Il sistema economico e finanziario dell'UE: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza» (COM(2021)0032), delinea misure atte ad accrescere l'efficacia delle sanzioni dell'UE, garantendo che esse non siano eluse o compromesse, e a istituire un registro per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, così come una tabella di marcia per la transizione dal rilevamento delle inosservanze sistemiche delle sanzioni dell'Unione a procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- D. considerando che nel novembre 2018 il governo olandese ha avviato una discussione tra gli Stati membri dell'UE su un regime sanzionatorio mirato in materia di diritti umani a livello di Unione; che il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha infine adottato la pertinente decisione e un regolamento che istituisce un regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;
- E. considerando che il Parlamento europeo condanna sistematicamente i casi di violazioni dei diritti umani;
- F. considerando che molto spesso le risoluzioni approvate dal Parlamento europeo invitano le istituzioni dell'UE ad imporre sanzioni, anche individuali, nei confronti di persone sospettate di aver commesso crimini contro l'umanità o gravi violazioni dei diritti umani;
- G. considerando che la corruzione può avere un impatto devastante sulla situazione dei diritti umani e spesso compromette il funzionamento e la legittimità delle istituzioni e dello Stato di diritto; che il Parlamento ha chiesto che anche gli abusi e gli atti di corruzione sistemica legati a gravi violazioni dei diritti umani siano tenuti in considerazione nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;
- H. considerando che gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno adottato regimi sanzionatori analoghi; che la cooperazione tra paesi accomunati dagli stessi principi e che condividono i valori dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto renderà più coordinata e, di conseguenza, più efficace l'applicazione di sanzioni mirate; che il 26 aprile 2021 il governo britannico ha dato avvio a un regime globale di sanzioni contro la corruzione;
1. si compiace dell'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, in quanto integrazione essenziale degli strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera, che rafforza il ruolo dell'Unione come attore globale nell'ambito dei diritti umani, consentendole di adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani ovunque nel mondo; sottolinea che il nuovo regime deve far parte di una strategia più ampia, coerente e chiaramente definita, che tenga conto degli obiettivi di politica estera dell'UE; pone in evidenza che la strategia dovrebbe anche cercare di identificare parametri di riferimento specifici connessi agli obiettivi e chiarire nel dettaglio in che modo le sanzioni possono contribuire a soddisfarli; si rammarica, tuttavia, del fatto che il Consiglio abbia deciso di applicare il voto all'unanimità anziché il voto a maggioranza qualificata in sede di approvazione del nuovo regime e ribadisce la sua richiesta di introdurre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;
2. accoglie con favore la definizione dell'ambito di applicazione del regime con un elenco di gravi violazioni specifiche dei diritti umani, comprese quelle legate alla violenza sessuale e di genere, e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a modificare l'attuale legislazione relativa al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani estendendone l'applicabilità agli atti di corruzione; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri ad avvalersi della flessibilità nell'adattarlo alle sfide e alle minacce emergenti nei confronti dei diritti umani o agli abusi del potere pubblico o dei poteri di emergenza, anche in relazione alle restrizioni per la COVID-19 e alle violenze a danno dei difensori dei diritti umani; sottolinea che le sanzioni dell'UE sono specificamente destinate a quanti commettono violazioni dei diritti umani e non sono intese a incidere sul godimento di tali diritti da parte della popolazione;
3. accoglie con favore l'annuncio che la Commissione effettuerà, nel 2021, un riesame delle pratiche che eludono e compromettono le sanzioni, nonché un riesame degli attuali obblighi di comunicazione per gli Stati membri in merito all'attuazione e all'applicazione delle sanzioni; invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP) a tener conto dei risultati di tale riesame al fine di proporre, di conseguenza, ulteriori modifiche legislative e orientamenti di attuazione;

Giovedì 8 luglio 2021

4. sottolinea l'importanza di garantire che il regime si rivolga anche ai facilitatori economici e finanziari degli autori di violazioni dei diritti umani e nella stessa misura; invita l'UE e i suoi Stati membri, nel caso in cui gli atti di corruzione non siano inclusi nella revisione del regime esistente, a basarsi sulla proposta legislativa del Regno Unito relativa a regolamenti globali in materia di sanzioni contro la corruzione o alla legge statunitense Global Magnitsky Act o alla legge canadese sulla giustizia per le vittime di funzionari stranieri corrotti, o ad altri regimi analoghi, e ad adottare un regime di sanzioni anticorruzione dell'UE a integrazione del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE;
5. accoglie con favore il Global Magnitsky Act del 2016 degli Stati Uniti e il ruolo guida che tale legge ha svolto nell'ispirare altri attori internazionali, tra cui l'UE, nei suoi sforzi volti a tutelare i diritti umani;
6. accoglie con favore le prime decisioni di attuazione nell'ambito del regime, che dimostrano l'impegno dell'UE a fare buon uso del nuovo ambizioso strumento; incoraggia il Consiglio a fare pieno uso di tale strumento al fine di rafforzarne l'impatto;
7. è convinto dell'efficacia del nuovo regime, compresi i suoi effetti deterrenti; è fermamente convinto che norme quanto più possibile rigorose in termini di controllo giurisdizionale e adeguato controllo della sua attuazione siano elementi essenziali per garantire la legittimità del regime; sottolinea la necessità di un riesame periodico degli elenchi, di criteri e metodi chiaramente definiti e trasparenti per l'inserimento e la cancellazione dall'elenco di persone o entità oggetto di sanzioni, nonché di procedure giuridiche adeguate attraverso le quali l'inserimento nell'elenco possa essere impugnato, al fine di garantire un controllo giurisdizionale approfondito e diritti di ricorso;
8. condanna qualsiasi controsanzione imposta all'UE, alle sue istituzioni o ai membri del parlamento, agli organi o ai cittadini unicamente per aver promosso e tutelato il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto attraverso il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE; ricorda che le misure di ritorsione sono volte a dissuadere l'UE dal portare avanti le sue azioni globali per proteggere i diritti umani in linea con i suoi obblighi previsti dal trattato; sottolinea la necessità di una risposta rapida, solida e coordinata dell'UE alle sanzioni di ritorsione da parte di paesi terzi e la necessità di garantire che gli accordi bilaterali con tali paesi non compromettano il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE o la credibilità dell'UE nella politica estera in generale;
9. sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri dell'UE interpretino l'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni nello stesso modo coerente e rapido; esorta la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, a garantire che le penali nazionali in caso di violazione delle sanzioni dell'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive; ritiene che una mancata adozione di misure adeguate in situazioni caratterizzate da persistenti violazioni dei diritti umani comprometterebbe la strategia, la politica sanzionatoria e la credibilità dell'UE in materia di diritti umani; ritiene che sia necessario un meccanismo di controllo centralizzato sull'attuazione e sul rispetto delle norme per garantire un'applicazione più rigorosa delle sanzioni; accoglie con favore l'annuncio che la Commissione propone di istituire un archivio di informazioni sulle sanzioni e di elaborare una tabella di marcia (compresi criteri e un calendario) per passare dall'individuazione di un'inosservanza sistematica delle sanzioni dell'UE alle procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
10. sottolinea che gli Stati membri devono garantire che le autorità, le imprese e gli altri attori registrati nei loro territori si attengano pienamente alle decisioni del Consiglio sulle misure restrittive; esorta gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la cooperazione e la condivisione di informazioni e chiede un meccanismo europeo di vigilanza e di applicazione rafforzato; invita il Consiglio ad aggiornare regolarmente le società sugli elenchi delle sanzioni, dal momento che le società quotate tendono a utilizzare scappatoie giuridiche e a trovare altre soluzioni creative al fine di evitare di essere soggette a sanzioni;
11. è convinto che le violazioni delle misure restrittive e, in particolare, del congelamento dei beni costituiscano un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; chiede una valutazione dell'opportunità di rivedere la direttiva (UE) 2017/1371 e il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio al fine di affidare alla Procura europea la responsabilità di indagare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che violano le misure restrittive adottate a norma del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE e i complici di tali reati;

Giovedì 8 luglio 2021

12. si rammarica del fatto che il Parlamento europeo non abbia alcun ruolo istituzionale nel processo; chiede il controllo parlamentare del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE e un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo nel proporre casi di gravi violazioni dei diritti umani, al fine di aumentare la legittimità del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE, e chiede l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro parlamentare incaricato di controllare l'attuazione del regime di sanzioni; chiede una condivisione sistematica e istituzionalizzata delle informazioni con il Parlamento e gli Stati membri da parte del SEAE e della Commissione e che quest'ultimi riferiscano al Parlamento e agli Stati membri;

13. insiste su un processo trasparente ed inclusivo per facilitare il contributo degli attori della società civile, compresa l'istituzione di un comitato consultivo a livello dell'UE e riunioni periodiche con le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti investigativi, al fine di monitorare lo stato di avanzamento del regime e migliorarne l'attuazione; invita il SEAE a pubblicare orientamenti circa le modalità di partecipazione al processo e sottolinea la necessità di istituire un meccanismo di riservatezza e di protezione dei testimoni per coloro che forniscono informazioni, come i difensori e le organizzazioni dei diritti umani;

14. sottolinea che le sanzioni mirate devono essere finalizzate al raggiungimento di risultati efficaci e duraturi; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a destinare risorse e competenze adeguate all'applicazione e al monitoraggio periodico dell'impatto del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE, nonché a monitorare attentamente le iscrizioni negli elenchi e le cancellazioni dagli elenchi; insiste sulla necessità di dedicare maggiore attenzione e maggiori risorse alla comunicazione pubblica sugli elenchi, sia nell'UE che nei paesi interessati, anche attraverso la traduzione della documentazione pertinente nella lingua locale delle persone o entità interessate;

15. ricorda la necessità di una strategia unificata e coerente per attuare i regimi sanzionatori dell'UE e invita la Commissione e il SEAE a garantire la coerenza tra il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE e le politiche esterne dell'UE, in particolare con le sue politiche di sostegno ai diritti umani e alla democrazia, nonché la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); chiede, inoltre, coerenza tra i regimi sanzionatori dell'UE e il diritto penale internazionale, il diritto umanitario internazionale e le politiche dell'UE relative allo Stato di diritto e alle libertà fondamentali;

16. ribadisce quanto sia importante che il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE sia coerente con le misure restrittive orizzontali e specifiche per paese dell'UE, le misure settoriali e gli embarghi sulle armi e i quadri internazionali esistenti in materia di sanzioni, in particolare in relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e li integri;

17. invita l'UE a istituire con gli Stati Uniti un'alleanza transatlantica per difendere la democrazia a livello globale e a proporre un pacchetto di strumenti di difesa della democrazia, che includa azioni congiunte in materia di sanzioni e politiche antiriciclaggio, e a garantire che la sua politica in materia di sanzioni sia collegata alle indagini dell'UE e internazionali e a molti altri strumenti di giustizia internazionali, quali i tribunali internazionali e l'iniziativa su un polo giudiziario dell'UE;

18. è convinto dei vantaggi della cooperazione e del coordinamento con i paesi partner e che condividono gli stessi principi nell'attuazione del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a trarre ispirazione dalla stretta cooperazione e dalle relazioni strategiche tra l'UE e gli Stati Uniti, basate sulla storia comune e su un insieme condiviso di valori democratici, al momento di stabilire le sanzioni e chiede discussioni periodiche su sanzioni mirate, in particolare nel contesto del dialogo transatlantico dei legislatori; invita la Commissione e il SEAE a cooperare con istituzioni giudiziarie esterne quali la Corte penale internazionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte interamericana dei diritti dell'uomo, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e altri tribunali *ad hoc*, tribunali assistiti dalle Nazioni Unite e altri organismi, tra cui l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e gli organismi internazionali di vigilanza e di monitoraggio, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, la NATO e il Consiglio d'Europa, allo scopo di acquisire prove per l'imposizione di sanzioni ai sensi del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE e di impedire violazioni gravi dei diritti dell'uomo; invita l'UE a promuovere la ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale da parte di tutti i paesi del mondo;

19. ribadisce che il perseguimento penale dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini atroci attraverso le giurisdizioni nazionali o internazionali dovrebbe rimanere l'obiettivo principale di tutti gli sforzi intrapresi dall'UE e dagli Stati membri per combattere l'impunità; ribadisce l'importanza del principio della giurisdizione universale a tale riguardo e accoglie con favore i recenti procedimenti giudiziari in virtù di tale principio in diversi Stati membri;

Giovedì 8 luglio 2021

20. sottolinea l'importanza che i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE si allineino al regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE, in linea con il loro più ampio allineamento alla PESC dell'UE;
 21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
-

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0350

Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (2019/2196(INI))

(2022/C 99/16)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in virtù del quale è previsto uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che «garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne»,
- visti l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), che assicurano il diritto dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
- visti l'articolo 18 TFUE e l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta, che vietano ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,
- visti gli articoli 18 e 19 della Carta sul diritto di asilo e sulla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione,
- visto l'acquis di Schengen in continuo sviluppo sin dalla firma dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, che attualmente comprende molti atti giuridici dell'UE nelle aree della gestione delle frontiere esterne e interne, della politica dei visti, della politica sul rimpatrio, della cooperazione di polizia e della protezione dei dati come pure gli atti giuridici che istituiscono e disciplinano due agenzie dell'Unione (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)), un programma finanziario (lo strumento per il sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti) e quattro sistemi IT su larga scala (il sistema d'informazione Schengen, il sistema di informazione visti, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema di ingressi/uscite (EES), ivi compresa l'interoperabilità tra loro,
- vista la legislazione adottata dall'ultima relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen volta a rafforzare tale spazio alla luce delle sfide persistenti, in particolare il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽¹⁾, il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 ⁽²⁾, il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ⁽³⁾, il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/01240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾, il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 ⁽⁵⁾, il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014,

⁽¹⁾ GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

Giovedì 8 luglio 2021

(UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽⁶⁾, il regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ⁽⁷⁾, il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio ⁽⁸⁾, il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ⁽⁹⁾ («regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea») e il regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ⁽¹⁰⁾,

- viste l'attività legislativa in corso riguardante la revisione del codice frontiere Schengen relativa alle norme applicabili alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne, alla riforma del sistema di informazione visti, al completamento del quadro legislativo dell'ETIAS, alla rifusione della direttiva rimpatri e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti per il periodo 2021-2027 nonché la nuova proposta di regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne (COM(2020)0612),
- visti le varie conclusioni del Consiglio europeo, le raccomandazioni del Consiglio e le comunicazioni, orientamenti e tabelle di marcia della Commissione volti a fronteggiare la situazione alle frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen in risposta alla COVID-19, come la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2020 dal titolo «COVID-19 — Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» ⁽¹¹⁾, la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 dal titolo «COVID-19 — Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti» (C(2020)2050) e le sue successive proroghe, come quella dell'8 aprile 2020 (COM(2020)0148), la tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19 presentata dalla Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo e la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 ⁽¹²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2019, riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia (COM(2019)0497),
- vista la comunicazione della Commissione, del 23 settembre 2020, dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo» (COM(2020)0609),
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen ⁽¹³⁾,
- vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (COM(2020)0779),
- vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19 ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree ⁽¹⁵⁾,

⁽⁶⁾ GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72.

⁽⁸⁾ GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

⁽¹¹⁾ GU C 86 I del 16.3.2020, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 106.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0175.

⁽¹⁵⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 18.

Giovedì 8 luglio 2021

- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dell'8 dicembre 2020 dal titolo «Migration: fundamental rights issues at land borders» (Migrazione: questioni inerenti ai diritti fondamentali ai confini terrestri),
 - vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'attuazione della direttiva rimpatri ⁽¹⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali ⁽¹⁷⁾,
 - vista l'istituzione del gruppo di lavoro per il controllo Frontex da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e visti i lavori che tale gruppo sta portando avanti,
 - visti i lavori preparatori alla presente risoluzione svolti dal gruppo di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni preposto al controllo di Schengen,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0183/2021),
- A. considerando che lo spazio Schengen è il risultato di un accordo unico nel suo genere e una delle principali conquiste dell'Unione europea, che da oltre 25 anni permette la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne; che ciò è stato possibile grazie a una serie di misure di compensazione, come il rafforzamento dello scambio di informazioni tramite la creazione del sistema d'informazione Schengen (SIS) e l'istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e promuovere la fiducia reciproca nel funzionamento dello spazio Schengen; che la fiducia reciproca richiede anche solidarietà, sicurezza, cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, protezione congiunta delle frontiere esterne dell'UE nonché comunanza di vedute e una politica comune in materia di visti e protezione dei dati;
- B. considerando che uno spazio Schengen pienamente funzionante e il suo futuro allargamento ai paesi candidati Schengen continuano ad essere essenziali per un'ulteriore integrazione politica, economica e sociale, dato che promuovono la coesione e colmano le lacune tra paesi e regioni, e un prerequisito per proteggere il principio della libera circolazione; che il futuro dello spazio Schengen deve essere privo di frammentazioni;
- C. considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne è un elemento pratico essenziale di ciò che i cittadini associano all'idea di Europa ed è vitale per il funzionamento del mercato interno; che lo spazio Schengen è minacciato, non da ultimo a causa dell'utilizzo crescente dei controlli alle frontiere interne da parte degli Stati membri, specialmente negli ultimi anni;
- D. considerando che, in risposta alla pandemia di COVID-19, la maggior parte degli Stati membri e dei paesi associati dello spazio Schengen ha ripristinato i controlli alle frontiere interne o ha chiuso le frontiere, parzialmente, totalmente o a determinati tipi di viaggiatori, compresi i cittadini dell'UE e i loro familiari e i cittadini di paesi terzi residenti nel loro territorio o in quello di un altro Stato membro; che, in particolare all'inizio della pandemia, l'assenza di un coordinamento efficace tra gli Stati membri e la Commissione sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne e sulla loro revoca ha messo in discussione il concetto stesso di cooperazione Schengen;
- E. considerando che dal 2015 gli Stati membri hanno reintrodotti i controlli alle frontiere interne in totale 268 volte, il che costituisce un aumento significativo rispetto al periodo 2006-2014 quando i controlli alle frontiere interne sono stati reintrodotti soltanto 35 volte ⁽¹⁸⁾;

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0362.

⁽¹⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0307.

⁽¹⁸⁾ Situazione al 19 maggio 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en

Giovedì 8 luglio 2021

- F. considerando che il Parlamento europeo ha espresso più volte le sue preoccupazioni riguardo alla necessità e alla proporzionalità di molti di tali controlli alle frontiere interne;
- G. considerando che la fiducia reciproca e una stretta cooperazione tra gli Stati membri sono elementi essenziali delle fondamenta su cui si basa lo spazio Schengen;
- H. considerando che negli ultimi anni l'Unione ha adottato importanti strumenti legislativi al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; che detti strumenti includono una nuova architettura per i sistemi d'informazione dell'UE e la loro interoperabilità;
- I. considerando che continuano a essere segnalati casi di violenza nei confronti dei migranti, compresi quelli in cerca di protezione internazionale, e di respingimenti illegali presso le frontiere esterne dell'Unione europea; che il Parlamento europeo, l'OLAF, Frontex e il Mediatore europeo hanno avviato un'indagine su tali accuse; che l'Unione non dispone ancora di un meccanismo efficace di monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere esterne;
- J. considerando che erano state individuate gravi carenze nella valutazione Schengen del Regno Unito, effettuata nel 2017, sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo del sistema d'informazione Schengen;
- K. considerando che il primo ciclo di valutazione del meccanismo di valutazione Schengen ha evidenziato la necessità di un'attuazione migliore e più rapida delle raccomandazioni che derivano dalle valutazioni e la necessità di una riforma adeguata, segnatamente per quanto riguarda la modalità in cui il meccanismo valuta il rispetto dei diritti fondamentali;
- L. considerando che le valutazioni annuali di vulnerabilità di Frontex esaminano le capacità degli Stati membri di far fronte alle minacce e alle sfide ai confini esterni e raccomandano misure correttive specifiche volte a mitigare le vulnerabilità e quindi a integrare le valutazioni realizzate nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen;
- M. considerando che le disposizioni dell'acquis di Schengen per quanto riguarda l'abolizione dei controlli alle frontiere interne nel caso della Bulgaria e della Romania non sono ancora state pienamente attuate, nonostante l'appello del Parlamento europeo lanciato nella risoluzione dell'8 giugno 2011;
- N. considerando che, nella comunicazione del 22 ottobre 2019 riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia, la Commissione ha indicato che la Croazia ha adottato le misure necessarie a garantire le condizioni alla base della piena applicazione delle norme e degli standard di Schengen;

Funzionamento dello spazio Schengen

1. ritiene che l'idea stessa di cooperazione Schengen, vale a dire la garanzia dell'assenza dei controlli alle frontiere interne e della libera circolazione, sia stata ulteriormente messa alla prova dalla pandemia di COVID-19; ribadisce, in tale contesto, la sua preoccupazione circa l'attuale situazione per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne in alcuni Stati membri e a tale fine rammenta, pur sostenendo pienamente le misure di salute pubblica adottate per limitare la diffusione della COVID-19, che ogni misura volta a contrastare la pandemia limitando i diritti e le libertà fondamentali dovrebbe sempre rispettare lo spirito e la lettera della legislazione;
2. rammenta che, a norma dell'attuale diritto dell'UE, i controlli alle frontiere interne possono essere reintrodotti a condizione che siano necessari, proporzionati e di natura temporanea e che costituiscano una misura di ultima istanza; ribadisce a tale proposito che, a suo avviso, molte delle proroghe dei controlli alle frontiere interne avvenute dal 2015 non sono sufficientemente motivate e non sono in linea con le norme relative alla loro estensione, necessità o proporzionalità, e che pertanto tali proroghe sono illegali;
3. riconosce il tentativo compiuto dalla Commissione di coordinare una risposta europea comune; deplora tuttavia il fatto che gli Stati membri continuino a introdurre controlli alle frontiere interne, spesso in modo non coordinato, prima di aver preso in debita considerazione l'interesse comune europeo a mantenere Schengen quale spazio senza controlli alle frontiere interne; ribadisce che i controlli introdotti hanno avuto un impatto negativo sulla libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone nell'Unione; sottolinea, al riguardo, la situazione particolarmente difficile dei lavoratori transfrontalieri;

Giovedì 8 luglio 2021

4. ricorda che, pur avendo identificato gravi carenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen, la Commissione è stata lenta o apertamente riluttante ad avviare procedure d'infrazione; ribadisce il suo appello alla Commissione affinché eserciti un adeguato controllo sull'applicazione dell'acquis di Schengen, valuti se i principi di necessità e proporzionalità sono stati rispettati e ricorra alle procedure d'infrazione ove necessario; sottolinea l'urgente necessità di rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione tra gli Stati Schengen e di garantire una governance adeguata per lo spazio Schengen;
5. ribadisce la necessità che gli Stati membri rispettino il diritto quale sancito nei trattati e nella Carta e attuino misure riguardanti le frontiere in modo legittimo e non discriminatorio; è del parere che un dibattito politico e pubblico regolare sul funzionamento dello spazio Schengen rivesta un'importanza cruciale;
6. constata che finora nell'attuale legislatura non sono stati compiuti progressi nella revisione del codice frontiere Schengen, i cui negoziati interistituzionali restano bloccati dal Consiglio; accoglie con favore l'annuncio della Commissione della sua intenzione di presentare nuove proposte relative alla governance di Schengen; esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione continui a trascurare il suo obbligo di riferire al Parlamento europeo poiché non presenta la relazione annuale sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne (articolo 33 del codice frontiere Schengen) e la relazione annuale esauriente a norma dell'articolo 20 del meccanismo di valutazione Schengen, ostacolando in tal modo un controllo e un dibattito politico costruttivo;
7. esorta il Consiglio, a seguito delle sue numerose richieste in favore della piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania, a rispettare gli impegni assunti e ad adottare una decisione immediata sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree e a consentire in tal modo ai due Stati membri di aderire legittimamente allo spazio di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne; è pronto, se consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione, a esprimere il proprio parere sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia; ritiene che la solidarietà e la responsabilità si applichino a tutti e che il futuro dello spazio Schengen debba essere privo di frammentazioni;
8. reputa essenziale che la politica dell'UE in materia di visti sia efficiente, di più semplice fruizione e sicura e accoglie con favore, a tale proposito, l'intenzione della Commissione di digitalizzare la procedura dei visti entro il 2025; ritiene che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo negli Stati membri sia un elemento essenziale per la promozione della coesione economica e sociale e chiede pertanto che sia esaminata la possibilità di armonizzare norme minime sull'emissione di visti e permessi per soggiorni di lunga durata;
9. ribadisce il suo invito agli Stati membri a garantire l'adeguata attuazione della direttiva sui rimpatri⁽¹⁹⁾ sotto tutti gli aspetti e invita la Commissione a monitorarne l'attuazione;
10. esorta gli Stati membri a potenziare lo scambio di informazioni e a sviluppare ulteriormente la mutua cooperazione di polizia transfrontaliera, ad esempio mediante un maggiore ricorso alle squadre investigative comuni;
11. si compiace del fatto che alcune delle azioni richieste nella precedente relazione annuale⁽²⁰⁾ siano intanto state attuate (la revisione del quadro legislativo del sistema d'informazione Schengen e la riforma del sistema Eurosur); constata tuttavia che la maggior parte delle raccomandazioni formulate resta ancora valida;
12. sottolinea che il buon funzionamento delle frontiere esterne è essenziale per la sostenibilità dello spazio Schengen; osserva con preoccupazione che le relazioni di valutazione Schengen e le valutazioni della vulnerabilità continuano a mettere in evidenza carenze e vulnerabilità nella protezione e nella gestione delle frontiere esterne; invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni loro rivolte dal Consiglio e da Frontex, tese a porre rimedio alle carenze e alle vulnerabilità, in particolare quelle riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali nelle attività di gestione delle frontiere; sottolinea l'importanza delle misure recentemente adottate;
13. esprime preoccupazione per l'impatto delle attuali restrizioni di viaggio sui diritti dei rifugiati e delle persone in cerca di protezione internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'adozione di dette misure sia pienamente in linea con i requisiti sanciti dagli articoli 3 e 4 del codice frontiere Schengen e dalla Carta;

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

⁽²⁰⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 106.

Giovedì 8 luglio 2021

14. esprime profonda preoccupazione per le ripetute accuse riguardanti il coinvolgimento di Frontex in respingimenti illegali e i resoconti di possibili violazioni dei diritti fondamentali nel contesto delle attività dell'Agenzia e ritiene che i meccanismi di segnalazione interna nonché il controllo pubblico e parlamentare sulle attività di Frontex debbano essere rafforzati e attuati in modo efficace; sottolinea che l'articolo 46 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea al direttore esecutivo di Frontex di sospendere, cessare o non avviare le attività laddove siano violate le condizioni per il loro svolgimento, ivi compresa la conformità ai diritti fondamentali;

15. sostiene pienamente, a tale riguardo, l'istituzione e i lavori in corso del gruppo di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sul controllo di Frontex, il cui obiettivo è valutare tutti gli aspetti del funzionamento delle attività e dell'organizzazione di Frontex, il suo rafforzamento del ruolo e delle risorse per la gestione integrata delle frontiere e la corretta applicazione dell'acquis dell'UE, compreso il rispetto dei diritti fondamentali;

16. esprime profonda preoccupazione per l'elevato numero di morti nel Mediterraneo; ricorda che prestare assistenza a persone in pericolo in mare è un obbligo giuridico sancito sia dal diritto dell'Unione che dal diritto internazionale e che le operazioni di ricerca e soccorso sono parte integrante del sistema di gestione europea integrata delle frontiere di cui al regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; invita Frontex a migliorare in modo significativo le informazioni disponibili sulle sue attività operative in mare, anche attraverso relazioni periodiche e adeguate al Parlamento, ad esempio in relazione alla sua cooperazione con il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Tripoli e la guardia costiera libica;

17. è profondamente preoccupato per le continue e gravi segnalazioni di violenze e respingimenti alle frontiere esterne, anche da uno Stato membro all'altro e successivamente verso un paese terzo; ribadisce che gli Stati membri hanno l'obbligo di prevenire attraversamenti di frontiera non autorizzati e ricorda che tale obbligo non pregiudica i diritti delle persone in cerca di protezione internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e realizzare indagini efficaci, indipendenti e tempestive su qualunque accusa di respingimento e maltrattamento alle frontiere, nonché a garantire che sia posto immediatamente rimedio alle carenze individuate;

18. osserva la mancanza di adeguati meccanismi di monitoraggio per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nella gestione delle frontiere esterne e ritiene che all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) debba essere accordato un ruolo operativo di maggior rilievo a tal riguardo, anche tramite il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen; invita gli Stati membri a garantire che gli organismi di monitoraggio nazionali vengano effettivamente istituiti e che siano in grado di adempiere al loro ruolo con risorse sufficienti, un mandato adeguato e un elevato grado di indipendenza; incoraggia gli Stati membri a investire costantemente nella condotta professionale delle autorità di frontiera, compresa la formazione nel settore del diritto in materia di asilo e rifugiati, in coordinamento con Frontex, FRA, UNHCR e le pertinenti organizzazioni non governative;

19. deplora profondamente il fatto che siano stati registrati ritardi nell'attuazione delle disposizioni relative ai diritti fondamentali di cui al nuovo regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, quale l'assunzione di 40 osservatori dei diritti fondamentali entro il 5 dicembre 2020 come stabilito nel regolamento; accoglie con favore la pubblicazione degli avvisi di posti vacanti e chiede che la procedura di assunzione in corso venga condotta con urgenza; sottolinea che tutti gli osservatori assunti devono poter svolgere i loro compiti come previsto dall'articolo 110 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che, di conseguenza, devono essere assunti al livello amministrativo appropriato per svolgere i loro compiti; chiede inoltre che l'indipendenza del meccanismo di denuncia dell'Agenzia sia rafforzata attraverso il coinvolgimento di esperti della FRA e delle istituzioni nazionali per i diritti umani;

Meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen

20. ritiene che il meccanismo di valutazione Schengen abbia migliorato in modo significativo la governance dello spazio Schengen e che abbia contribuito a garantirne il funzionamento rafforzando la fiducia reciproca e la responsabilità collettiva; sottolinea, tuttavia, la natura sui generis del meccanismo di valutazione nel diritto dell'Unione, e ricorda che spetta alla Commissione la responsabilità ultima di garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma degli stessi;

Giovedì 8 luglio 2021

21. plaude all'intenzione della Commissione di revisionare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen (SEMM); rammenta le discussioni sulla sua base giuridica nel contesto dei negoziati relativi al pacchetto sulla governance di Schengen del 2012 e insiste sulla necessità di essere coinvolto nella riforma del meccanismo su un piano di parità con il Consiglio, preferibilmente attraverso l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria o l'utilizzo della procedura seguita per l'adozione del regolamento (UE) n. 1053/2013⁽²¹⁾ del Consiglio che istituisce il SEMM;

22. sottolinea l'importanza di introdurre termini ultimi chiari per tutte le fasi della procedura in qualsiasi riforma, ivi comprese l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli Stati membri, la valutazione delle proposte della Commissione da parte del gruppo di esperti Scheval e la presentazione dei piani d'azione; ribadisce inoltre l'importanza di migliorare la flessibilità nella pianificazione annuale e pluriennale e di rafforzare il ruolo della Commissione, soprattutto laddove gli Stati membri non formulino pareri, nonché la necessità di svolgere controlli realmente senza preavviso; ritiene che i diritti fondamentali debbano essere valutati in modo coerente nel corso delle valutazioni Schengen; ritiene, infine, che il ruolo di controllo del Parlamento e il miglioramento della trasparenza del processo dovrebbero essere elementi chiave della riforma;

23. invita la Commissione a destinare risorse sufficienti alla realizzazione di una valutazione globale del sistema Schengen, anche incrementando il numero di visite in loco negli Stati membri; osserva che, nonostante la Commissione abbia adottato 198 relazioni di valutazione nel periodo 2015-2019, soltanto 45 valutazioni Schengen sono state archiviate; invita gli Stati membri a intensificare l'attuazione dei riscontri emersi dalle valutazioni e le raccomandazioni del Consiglio; osserva che il primo ciclo di valutazione Schengen ha richiesto cinque anni; è del parere che il processo di valutazione e adozione delle raccomandazioni, che richiede in media 32 settimane, debba essere accelerato e invita, in particolare, il Consiglio ad accelerare l'adozione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione;

24. invita il Consiglio a tenere discussioni periodiche a livello ministeriale sul corretto funzionamento dello spazio Schengen, ivi comprese discussioni su situazioni nelle quali le relazioni di valutazione hanno indicato gravi carenze, assumendo così il ruolo politico conferitogli dal processo di valutazione Schengen; invita, pertanto, la Commissione e il Consiglio a prevenire qualunque azione che possa compromettere la finalità del meccanismo, segnatamente a verificare se siano state rispettate tutte le precondizioni per la revoca dei controlli alle frontiere interne con un paese candidato e a garantire il rispetto dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri nei quali è pienamente attuato;

25. ritiene che il futuro meccanismo di valutazione Schengen debba includere una valutazione delle attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, dato il suo ruolo crescente nella gestione delle frontiere esterne e nelle operazioni di rimpatrio; ritiene inoltre che il meccanismo dovrebbe rafforzare le sue sinergie con la valutazione della vulnerabilità della guardia di frontiera e costiera europea; ribadisce che è necessario evitare duplicazioni e che i valutatori Schengen dovrebbero avere accesso ai risultati della valutazione delle vulnerabilità;

26. ricorda che, tra le altre cose, i diritti fondamentali rappresentano la componente generale dell'attuazione della gestione integrata delle frontiere; ricorda, inoltre, che l'acquis di Schengen deve essere attuato nel rispetto della Carta; sottolinea pertanto che le valutazioni Schengen devono anche esaminare se i diritti fondamentali sono rispettati alle frontiere esterne, compresi il divieto di respingimento, il diritto al rispetto della dignità umana, il principio di non discriminazione e il diritto di chiedere protezione internazionale; ritiene che il futuro meccanismo dovrebbe prevedere che gli esperti della FRA siano membri formali del gruppo responsabile delle visite in loco per qualunque valutazione della gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri; ritiene che tutte le pertinenti agenzie che operano nel campo della giustizia e degli affari interni dovrebbero poter partecipare;

27. ritiene che laddove si rilevino carenze gravi sia necessario dare un seguito molto più rapido per garantire che vi sia posto rimedio senza indugi; ritiene opportuno includere nel meccanismo rivisto una definizione di «carenze gravi» e una procedura accelerata per farvi fronte; ritiene che gli attuali cataloghi di migliori pratiche non vincolanti dovrebbero essere dotati di uno status formale ai sensi del diritto dell'Unione e che dovrebbero pertanto diventare manuali, così da migliorare la trasparenza e far sì che le valutazioni possano essere verificate con criteri obiettivi;

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Giovedì 8 luglio 2021

28. manifesta il proprio disappunto per il fatto che la Commissione non abbia ancora presentato la relazione annuale di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1053/2013, nonostante i numerosi inviti del Parlamento europeo e del Consiglio in tal senso;

29. sottolinea che, al fine di promuovere la buona governance e la trasparenza, le istituzioni dell'Unione dovrebbero operare rispettando il più possibile il principio di apertura; ritiene che la Commissione dovrebbe rendere pubblicamente disponibili sul suo sito web informazioni sui processi di valutazione in ciascuno Stato membro e sul rispetto, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni del Consiglio; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe fornire una piattaforma adeguata per l'accesso sicuro e criptato alle informazioni classificate dei documenti di valutazione Schengen per gli attori titolari di diritti di accesso, in particolare per i deputati al Parlamento europeo, al fine di agevolare l'esercizio del controllo democratico;

30. rileva che la Commissione si è nuovamente recata in Croazia nel novembre 2020 nell'ambito dell'esame della questione delle frontiere esterne e ha ribadito che sono state soddisfatte le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen; invita la Croazia a continuare ad attuare le azioni in corso e a porre rimedio a qualsiasi carenza rilevata, segnatamente per quanto riguarda la formazione del personale, i livelli dell'organico e la capacità di sorveglianza delle frontiere terrestri; insiste sulla necessità di una valutazione completa del rispetto dei diritti fondamentali in seguito alle ripetute segnalazioni da parte di ONG e dei media di abusi, violenze e respingimenti perpetrati dai funzionari di frontiera; accoglie con favore l'istituzione di un meccanismo indipendente per il monitoraggio delle azioni dei funzionari di polizia nei confronti dei migranti irregolari e dei richiedenti protezione internazionale; invita la Commissione a continuare a valutare in tutti gli Stati membri la conformità delle operazioni di gestione delle frontiere ai requisiti in materia di diritti fondamentali e ad adottare le misure necessarie in caso di violazioni dei diritti umani;

31. sottolinea le carenze ricorrenti e i settori di miglioramento nel sistema Schengen identificati dalla Commissione: recepimento, attuazione e applicazione incompleti o non conformi dell'acquis di Schengen pertinente; personale insufficiente e qualifiche e/o formazione inadeguate; pratiche nazionali divergenti e incoerenti dovute a un'attuazione incoerente dell'acquis di Schengen; strutture amministrative frammentate, con un coordinamento e un'integrazione insufficienti delle diverse autorità e ostacoli pratici, tecnologici e normativi alla cooperazione all'interno dello spazio Schengen; ricorda che tali problemi rappresentano gravi ostacoli all'adeguato funzionamento dello spazio Schengen ed esorta gli Stati membri a prestare finalmente loro la dovuta attenzione;

Utilizzo di sistemi di informazione su larga scala nel campo della giustizia e degli affari interni

32. osserva i progressi registrati nello sviluppo dei nuovi sistemi IT su larga scala e nell'interoperabilità tra loro; invita gli Stati membri, la Commissione e le agenzie interessate a rispettare il calendario previsto per l'attuazione, che prevede l'applicazione dei nuovi sistemi informatici, il completamento delle riforme dei sistemi esistenti e l'interoperabilità di tali sistemi entro la fine del 2023; rileva inoltre la necessità di un quadro giuridico stabile per l'attuazione di tali sistemi; ricorda che l'uso di tali sistemi inciderà anche sul diritto alla vita privata e sul diritto alla protezione dei dati delle persone le cui informazioni saranno conservate in tali sistemi e sottolinea la necessità di seguire le garanzie previste negli atti giuridici che istituiscono tali sistemi in tutta l'attuazione;

33. ricorda il ruolo cruciale di eu-LISA nell'istituzione di detti sistemi; sottolinea altresì l'importanza delle componenti nazionali nell'architettura complessiva di questi sistemi ed esorta gli Stati membri a destinare risorse finanziarie e umane adeguate per una tempestiva attuazione;

34. accoglie con favore l'accordo politico raggiunto sulla riforma del sistema di informazione visti (VIS), in particolare la previsione di un termine ultimo chiaro e giuridicamente vincolante per l'avvio delle operazioni;

35. pone l'accento sul notevole aumento dell'attività degli uffici per le informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE) e invita nuovamente gli Stati membri a rafforzare i mezzi a loro disposizione, assicurando che tali uffici dispongano di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere le loro funzioni;

36. riconosce gli studi realizzati dal Centro comune di ricerca per quanto riguarda l'utilizzo delle impronte digitali, delle impronte del palmo, delle immagini del volto e del DNA nel sistema d'informazione Schengen;

Giovedì 8 luglio 2021

37. ritiene che la Commissione e il Consiglio abbiano disatteso in modo grave i loro obblighi a seguito del rilevamento di gravi carenze nell'utilizzo del sistema d'informazione Schengen da parte del Regno Unito, individuate nella valutazione del 2017; ricorda la richiesta del gruppo di lavoro preposto alla verifica di Schengen di scollegare immediatamente il Regno Unito, secondo quanto espresso nelle sue lettere alla Commissione e alla presidenza del Consiglio del 15 giugno 2020; osserva che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non ha più accesso al sistema d'informazione Schengen; chiede uno stretto monitoraggio della continua cooperazione in materia di sicurezza tra l'UE e il Regno Unito durante il periodo di sei mesi per i trasferimenti di dati concordato nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito;

Ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere

38. plaude alla presentazione dell'analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere formulata da Frontex quale primo passo del nuovo ciclo politico;

Il futuro di Schengen

39. osserva che le varie crisi degli ultimi anni, come l'attuale pandemia, e le azioni in gran parte non coordinate e talvolta unilaterali intraprese dagli Stati membri hanno eroso la fiducia reciproca tra gli Stati membri e hanno messo a rischio Schengen; è convinto che gli sforzi per trovare soluzioni olistiche debbano essere intensificati di conseguenza e che tali misure debbano essere adeguatamente armonizzate; plaude, in tale contesto, all'intenzione della Commissione di adottare una strategia sul futuro di Schengen e plaude altresì all'istituzione di un forum Schengen, che dovrebbe inoltre prevedere dibattiti politici di alto livello sulla situazione attuale e sul futuro di Schengen con il Parlamento e il Consiglio;

40. ritiene che il codice frontiere Schengen, in particolare per quanto concerne le norme sui controlli alle frontiere interne, non sia più adatto allo scopo e necessiti di una riforma urgente e significativa, al fine di rafforzare la fiducia reciproca e la solidarietà, nonché di tutelare l'integrità e il ripristino completo dello spazio Schengen; osserva, a tale proposito, che sono necessarie norme più chiare sulle emergenze sanitarie pubbliche; mette in evidenza che, sebbene la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne rimane una decisione che spetta ai singoli Stati membri, dovrebbe sempre essere soltanto un provvedimento di ultima istanza, per un periodo di tempo limitato, ed essere adottato nella misura in cui i controlli sono necessari e proporzionati alla grave minaccia identificata, prestando particolare attenzione al loro impatto sul diritto alla libera circolazione e sul principio di non discriminazione e agli effetti che tali controlli potrebbero avere sulle regioni di confine, mantenendo al contempo una distinzione tra le varie basi giuridiche; ritiene che ogni volta che i controlli alle frontiere vengono prorogati da uno Stato membro, dovrebbero essere applicate ulteriori garanzie e misure di controllo e che, ad ogni modo, tali misure dovrebbero essere revocate non appena vengono meno i motivi alla base della loro adozione;

41. ritiene opportuno istituire un meccanismo di consultazione strutturato e trasparente in caso di situazioni di crisi, al fine di stabilire misure di mitigazione o alternative ai controlli alle frontiere interne e uniformare le norme vincolanti e applicabili ai confini esterni;

42. invita l'amministrazione del Parlamento a istituire un'apposita unità di sostegno alla governance di Schengen affinché il Parlamento possa esercitare in modo adeguato le sue funzioni di verifica e controllo democratici in relazione all'acquis di Schengen;

o

o o

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali degli Stati membri e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0353

Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 su un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (2021/2524(RSP))

(2022/C 99/17)

Il Parlamento europeo,

- vista l'interrogazione alla Commissione su un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (O-000031/2021 — B9-0026/2021),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, dal titolo «Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione» (COM(2020)0628),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1° dicembre 2020,
 - vista la relazione sui progressi compiuti nello Spazio europeo della ricerca (SER) per il periodo 2016-2018,
 - visto il quadro europeo di valutazione dell'innovazione del 23 giugno 2020,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 6 ottobre 2020 nella causa C-66/18 ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
- A. considerando che il completamento del SER attraverso la libera circolazione dei ricercatori e la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie rappresenta una priorità fondamentale per l'Unione europea;
- B. considerando che il SER prevedeva di superare la frammentazione degli sforzi nazionali in materia di ricerca e innovazione (R&I) riducendo le disparità tra i quadri normativi e amministrativi;
- C. considerando che il SER ha fornito importanti meccanismi per garantire la libera circolazione dei ricercatori e lo scambio di conoscenze, tecnologie e dell'innovazione; che, inoltre, il SER è un quadro consolidato e ben noto che stimola azioni comuni transfrontaliere di R&I tra i ricercatori degli Stati membri e i «poli del SER»;
- D. considerando che è necessario che la ricerca si basi sui principi fondamentali dell'integrità della ricerca, e che il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca elaborato dalla Federazione europea delle accademie delle scienze e delle discipline umanistiche (ALLEA) dovrebbe essere considerato un riferimento per la comunità di ricerca; che l'indipendenza e l'obiettività sono elementi fondamentali per costruire e mantenere la fiducia nella scienza;
- E. considerando che imprimere velocità alla R&I nell'Unione europea e migliorare la collaborazione tra R&I privata e pubblica negli Stati membri, in vista di una rapida diffusione sul mercato e adozione da parte della società di nuove soluzioni tecnologiche nonché del miglioramento di quelle esistenti, è essenziale per conseguire i nostri obiettivi climatici, realizzare la transizione digitale e per la ripresa dell'economia europea; che la creazione di posti di lavoro di elevata qualità offre opportunità economiche all'UE; che investire nella ricerca fondamentale significa investire nel futuro e che il finanziamento di tale ricerca non dovrebbe essere intrinsecamente legato alla redditività economica; che importanti progressi scientifici sono derivati da attività di ricerca finanziate con fondi pubblici;

⁽¹⁾ Sentenza del 6 ottobre 2020, *Commissione europea contro Ungheria*, C-66/18, EU:C:2020:792.

⁽²⁾ GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

Giovedì 8 luglio 2021

- F. considerando che, in generale, la R&I dovrebbe rispettare il principio della neutralità tecnologica; che è tuttavia importante sottolineare che le scelte tecnologiche devono rispettare il quadro politico esistente;
- G. considerando che la R&I è essenziale per consentire la ripresa dell'Europa, sostenere e accelerare le transizioni digitale e verde in modo socialmente responsabile, rafforzare la sostenibilità e la competitività dell'Unione e rafforzarne la resilienza;
- H. considerando che la crisi della COVID-19 ha avuto ripercussioni negative per molti giovani ricercatori che hanno registrato un deterioramento delle condizioni di lavoro e un accesso ridotto ai laboratori e ad altre strutture essenziali e, di conseguenza, hanno minori opportunità di completare i loro progetti e ottenere le qualifiche richieste per un avanzamento di carriera;
- I. considerando che nel settore dell'istruzione superiore nell'Unione europea solo il 24 % delle posizioni dirigenziali è occupato da donne; che le donne sono ancora sottorappresentate tra gli studenti di dottorato in diverse discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), comprese le TIC e l'ingegneria, come pure nei settori dell'industria manifatturiera e dell'edilizia;
- J. considerando che un approccio più sinergico agli altri programmi di finanziamento e politiche dell'Unione potrebbe sfruttare, in particolare, il potenziale in termini di R&I sviluppato nell'ultimo decennio nei paesi meno performanti; che ciò richiederebbe la messa in comune delle risorse a sostegno delle attività che promuovono lo sviluppo del capitale umano e l'introduzione di tecnologie innovative e nuovi modelli commerciali, nonché a sostegno della manutenzione e dello sviluppo delle infrastrutture; che una combinazione mirata di investimenti dei fondi strutturali nell'ambito delle priorità di specializzazione intelligente con eccellenti iniziative di R&I sostenute dal programma quadro potrebbe migliorare in modo significativo le prestazioni di alcune regioni e rafforzare il SER nel suo complesso; che, in tale contesto, è altresì importante sottolineare la necessità di ottimizzare e coordinare meglio l'uso delle infrastrutture di ricerca a livello dell'UE;
- K. considerando che l'approccio inclusivo della Commissione di allineare il SER allo spazio europeo dell'istruzione e alla politica industriale europea al fine di promuovere sinergie tra tali politiche interdipendenti dovrebbe portare a sinergie piuttosto che a una maggiore complessità nel SER, nello spazio europeo dell'istruzione o nella politica industriale;
- L. considerando che il SER dovrebbe contribuire alle molteplici strategie e agli impegni internazionali dell'UE, quali le strategie per le PMI e il digitale, il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- M. considerando che l'apertura al mondo e la collaborazione internazionale sono essenziali per il successo delle politiche di R&I dell'Unione; considerando che i paesi associati al programma quadro sono parte integrante del SER e stanno già contribuendo al raggiungimento dei suoi obiettivi; che il vicinato europeo merita un'attenzione particolare; che tutti i paesi orientali e meridionali che ne fanno parte dovrebbero beneficiare degli scambi scientifici e della cooperazione con gli Stati membri dell'UE;
- N. considerando che il SER non può essere completato senza la garanzia della libertà accademica all'interno dell'Unione e senza il rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relative alla libertà accademica, alla libertà di fondare istituti di istruzione superiore e alla libertà d'impresa; che, secondo la CGUE, la libertà accademica comprende non solo una dimensione individuale, nella misura in cui è associata alla libertà di espressione e, in particolare, nel settore della ricerca, alle libertà di comunicazione, di ricerca e di diffusione dei risultati, ma anche una dimensione istituzionale e organizzativa che si riflette nell'autonomia delle istituzioni accademiche;

Obiettivi

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione su un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione che definisce gli obiettivi strategici e le azioni da attuare in stretta collaborazione con gli Stati membri al fine di dare priorità agli investimenti e alle riforme nel settore R&I, raggiungere l'obiettivo del 3 % del PIL, migliorare l'accesso all'eccellenza per i ricercatori in tutta l'UE e far sì che i risultati della ricerca raggiungano la comunità scientifica, la società e l'economia reale, garantendo nel contempo che la R&I finanziata con fondi pubblici contribuisca realmente al benessere della società;

Giovedì 8 luglio 2021

2. invita gli Stati membri ad adottare un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa che comprenda i seguenti impegni da conseguire entro il 2030: aumentare la spesa pubblica per la R&I dall'attuale livello medio dello 0,81 % del PIL all'1,25 % in modo coordinato in tutta l'UE; aumentare i finanziamenti pubblici nazionali di R&S a programmi congiunti e partenariati europei dall'attuale livello di poco inferiore all'1 % al 5 %; concordare congiuntamente i settori prioritari per l'azione del SER (orizzontali e tematici);
3. pone l'accento sul forte legame tra R&I e imprenditorialità, che crea opportunità per la creazione di nuovi «unicorni», start-up e PMI; ricorda l'importanza di creare un ecosistema digitale che contribuisca all'innovazione tecnologica e all'espansione delle PMI, principalmente attraverso i «poli dell'innovazione del SER»;
4. riconosce il ruolo centrale delle università e delle istituzioni accademiche nella creazione di ecosistemi di R&I dinamici; pone l'accento sul ruolo centrale degli studenti in quanto prossima generazione di innovatori in tali ecosistemi;
5. insiste sul fatto che, nel contesto del SER, i termini «ricerca» e «innovazione» non si limitano all'innovazione tecnologica, ma sono inclusi come temi trasversali di ampia rilevanza in tutti gli aspetti delle scienze sociali e umane e pienamente integrati in ciascuno degli obiettivi generali;
6. ritiene che la revisione del SER dovrebbe includere un approccio orizzontale per rafforzare la cooperazione tra gli istituti di ricerca, comprese le università; chiede un maggiore sostegno di bilancio per le alleanze universitarie, nonché la creazione di un quadro favorevole che consenta lo sviluppo flessibile delle alleanze; ritiene inoltre che la cooperazione universitaria non dovrebbe essere limitata alle sole alleanze, ma che dovrebbero essere disponibili anche altri meccanismi di finanziamento per consentire alle università di cooperare al di fuori delle alleanze;
7. sottolinea l'importanza di creare sinergie tra l'istruzione superiore, gli istituti di ricerca e le organizzazioni della società civile, in quanto veri partner nel contesto della R&I, nonché le alleanze industriali, sfruttando così appieno il duplice ruolo delle università; ribadisce, in tale contesto, la necessità di creare condizioni e opportunità favorevoli per i ricercatori utilizzando infrastrutture di ricerca di elevata qualità; invita la Commissione a garantire che tali partenariati siano concepiti in modo inclusivo, sulla base della trasparenza, di una rappresentanza equilibrata delle parti interessate e di una costante apertura, nonché a offrire sufficienti opportunità di partecipazione a parti interessate così divergenti;
8. sottolinea che qualsiasi richiesta di finanziamento deve essere trasparente e annunciata con largo anticipo; sottolinea inoltre che le tabelle di marcia comuni in materia di tecnologie industriali dovrebbero tenere maggiormente conto dei contributi «dal basso» e della partecipazione inclusiva, e non dovrebbero considerare la sola industria come principale fonte di risorse ma accettare anche il contributo delle più recenti R&I di punta nonché delle organizzazioni dei consumatori e delle parti sociali;
9. invita gli Stati membri a tradurre il «nuovo SER» in politiche e azioni di finanziamento concrete volte a contribuire alla duplice transizione «verde» e «digitale», all'attuazione di un ambizioso Green Deal europeo e della strategia industriale, nonché a una ripresa resiliente e al soddisfacimento di esigenze mediche insoddisfatte; sottolinea l'importanza di collegamenti adeguati all'interno degli ecosistemi dell'innovazione e dell'industria e tra queste due realtà nonché tra i loro attori, compresi il mondo accademico, l'industria, il settore pubblico a vari livelli, il pubblico in generale e la società civile in tutta l'UE, al fine di garantire un'applicazione più rapida dei risultati della ricerca nell'economia e nella società; pone l'accento, in tale contesto, sul ruolo fondamentale delle PMI per quanto concerne l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, così come sul potenziale delle PMI tradizionali che deve ancora essere sbloccato; sottolinea il ruolo dei «poli del SER» quale strumento per garantire la disponibilità di una scienza di alta qualità in tutte le città e regioni dell'Unione europea, ma anche per dare impulso alle regioni in cui vi sono opportunità di crescita sostenibile;
10. guarda con preoccupazione al fatto che il processo di miglioramento della qualità dei sistemi R&I sta rallentando e progredisce in modo disomogeneo nell'Unione⁽³⁾;
11. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla R&I durante la pandemia di COVID-19 nell'avanzare soluzioni multisettoriali e transdisciplinari per superare la crisi; valuta positivamente, a tale proposito, il piano d'azione ERAvsCorona quale esempio di iniziativa mirata e definita rapidamente che è stata intrapresa congiuntamente agli Stati membri;

⁽³⁾ Relazione sullo stato di avanzamento del SER del 2018.

Giovedì 8 luglio 2021

12. evidenzia che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato non solo l'importanza della cooperazione in materia di R&I, ma anche quanto siano essenziali le pratiche e infrastrutture della scienza aperta per fornire rapidamente soluzioni alle esigenze più impegnative della società; pone l'accento sul fatto che il SER ha un ruolo centrale da svolgere nel promuovere la scienza aperta e la condivisione dei risultati, dei dati e delle infrastrutture della ricerca, nonché nel garantire che tutte le pubblicazioni scientifiche derivanti da attività di ricerca finanziate con fondi pubblici siano pubblicate, per default, in riviste ad accesso aperto, laddove i risultati e i dati della ricerca dovrebbero essere resi disponibili secondo i principi FAIR (reperibilità, accessibilità, interoperabilità, possibilità di riutilizzo);
13. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha aumentato la domanda di una migliore connettività e accelerando pertanto la transizione digitale; si rammarica tuttavia che non siano stati sufficientemente presi in considerazione la condivisione della tecnologia e i diritti di proprietà intellettuale;
14. chiede che si trovi un punto di equilibrio tra la ricerca fondamentale e una ricerca più applicata che porti a un'innovazione concreta in tutto lo Spazio europeo della ricerca, e sottolinea l'importanza cruciale di entrambe;
15. pone l'accento sul fatto che la ricerca fondamentale si riferisce alle attività degli scienziati che studiano determinate questioni per amore del sapere, indipendentemente dalla redditività economica o dall'applicabilità a breve termine;
16. richiama l'attenzione sul fatto che il nuovo SER deve tener pienamente conto della duplice transizione verde e digitale e contribuire ad accelerare gli sforzi di R&I in tale contesto, tra l'altro allineando meglio e rafforzando gli investimenti in R&I sfruttando le sinergie con il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), nonché migliorando la collaborazione tra R&I privata e pubblica non solo all'interno degli Stati membri, ma anche tra di essi, al fine di accelerare l'adozione da parte della società e la rapida diffusione sul mercato di tecnologie e soluzioni innovative che sono vitali per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE così come per sfruttare le grandi opportunità economiche offerte dalla duplice transizione;

Finanziamento e sinergie

17. sottolinea che, viste le pressanti sfide sociali, ambientali ed economiche cui l'Europa è confrontata, aggravate dalla crisi della COVID-19, è giunto il momento di riorganizzare il SER per conseguire la ripresa dell'Europa e costruire per l'UE un nuovo modello resiliente sotto il profilo sociale, economico e ambientale; guarda quindi con preoccupazione alla lentezza dell'allineamento tra le strategie nazionali e le politiche concordate con gli Stati membri a livello dell'UE;
18. invita gli Stati membri ad aumentare i bilanci nazionali destinati alla R&I; accoglie con favore, a questo proposito, il fatto che nelle sue conclusioni del 1° dicembre 2020 il Consiglio abbia riconfermato l'obiettivo di investire il 3 % del PIL; si rammarica del fatto che in tali conclusioni il Consiglio non si sia impegnato a raggiungere l'obiettivo di investimento proposto per il finanziamento pubblico della R&I, pari all'1,25 % del PIL;
19. ricorda l'importanza del contributo della R&I per raggiungere i traguardi fissati nell'accordo di Parigi e gli obiettivi del Green Deal europeo; incoraggia un aumento generale dei bilanci nazionali destinati alla R&I nel campo delle tecnologie energetiche pulite, in modo da promuovere obiettivi nazionali e obiettivi di finanziamento che indichino percorsi concreti e pertinenti fino al 2030 e al 2050;
20. insiste sull'importanza di creare e sfruttare appieno le sinergie tra gli strumenti di finanziamento europei, in particolare tra Orizzonte Europe, Erasmus+, i fondi della politica di coesione, *Next Generation EU*, il programma per il mercato unico, InvestEU, LIFE +, il Fondo per una transizione giusta e gli strumenti dell'azione esterna dell'UE, il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), il programma «UE per la salute» e il programma Europa digitale, e chiede alla Commissione di fornire agli Stati membri orientamenti chiari, semplici e pratici e strumenti più snelli per poter attuare al meglio tali sinergie nei contesti nazionali e regionali; sottolinea in tale contesto l'importanza del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che sosterrà una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprese le infrastrutture di R&I, e fornirà un notevole contributo alla realizzazione del «nuovo SER»;
21. ritiene che i piani per la ripresa e *Next Generation EU* rappresentino un'opportunità per rafforzare il triangolo della conoscenza e potenziare le competenze, l'istruzione e la ricerca; sottolinea la necessità di collegamenti più strutturati con le iniziative volte a rafforzare lo spazio europeo dell'istruzione e lo spazio europeo dell'innovazione; accoglie con favore il piano del Consiglio di includere il rafforzamento del SER nei piani nazionali per la ripresa;
22. sottolinea l'importanza della cooperazione tra mondo accademico, istituti di ricerca e industria, sin dalla fase di ideazione dei progetti, per promuovere la scienza nonché tecnologie e soluzioni innovative finalizzate alla condivisione di risorse e vantaggi complementari, e per portare a termine insieme i progetti di innovazione tecnologica, al fine di creare

Giovedì 8 luglio 2021

prodotti, servizi o processi pronti per il mercato e aumentare il benessere; incoraggia gli scambi reciproci e una maggiore collaborazione tra i diversi attori nel quadro del «nuovo SER», con l'obiettivo di migliorare l'esperienza educativa, accelerare il processo di trasferimento delle conoscenze, aumentare la consapevolezza e fornire soluzioni per superare le sfide sociali, ambientali ed economiche;

23. evidenzia il potenziale di un approccio multidisciplinare e multipartecipativo agli ecosistemi, che combini i punti di forza e le risorse creative e culturali dell'Europa; richiama l'attenzione sui benefici sinergici derivanti dall'unione di diversi settori e diverse discipline scientifiche, tra cui l'arte, il design e gli ambiti creativi, con le scienze sociali e le discipline umanistiche;

24. riconosce il ruolo svolto dal settore privato nel migliorare le capacità di R&I, diffondere le innovazioni e promuovere la competitività e la sostenibilità dell'Europa; sottolinea che l'adozione delle più recenti conoscenze della ricerca nelle start-up, nelle imprese consolidate e nell'industria è uno dei fattori che possono generare un impatto sociale significativo; evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione strategica a lungo termine tra il mondo accademico e le imprese al fine di promuovere obiettivi di interesse pubblico e di integrare il triangolo della conoscenza per ottenere risultati migliori per la società; sottolinea che l'industria e le PMI possono svolgere un ruolo importante nel contribuire agli investimenti a lungo termine e nel superare la «valle della morte», e invita la Commissione a studiare come sfruttare meglio le sinergie tra gli investimenti pubblici e privati nella R&I, anche in relazione alla formazione, alle competenze e allo sviluppo dell'attività di ricerca;

25. ribadisce, nel contesto del nuovo «SER», l'importanza di applicare il quadro esistente in materia di proprietà intellettuale e di sostenere il futuro brevetto unitario e tutte le flessibilità necessarie, al fine di trovare un equilibrio tra l'applicazione di diritti di proprietà intellettuale efficaci e la spinta all'innovazione; sottolinea il ruolo potenziale del futuro brevetto unitario in termini di snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi per quanti in Europa producono innovazione;

Ridurre il divario

26. ritiene che una delle chiavi per il successo di un aumento significativo della spesa pubblica per la R&I risieda nell'integrazione dei diversi flussi di finanziamento europei, nazionali e privati, compresa la convergenza dei finanziamenti attraverso Orizzonte Europa, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi di coesione dell'UE e i finanziamenti nazionali per la R&S;

27. chiede un ambizioso pacchetto «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» nell'ambito di Orizzonte Europa che sostenga la collaborazione tra Stati membri per conseguire un accesso equilibrato all'eccellenza;

28. invita gli Stati membri a sostenere quanto prima il «nuovo SER», tenendo conto della ripresa dalla pandemia, con riforme e risorse nazionali che integrino gli strumenti di finanziamento dell'UE attraverso l'attuazione di nuovi strumenti, in particolare la parte relativa all'«ampliamento della partecipazione e al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» nell'ambito di Orizzonte Europa, che contribuirà a ridurre il divario di prestazioni in materia di R&I e le disuguaglianze tra i diversi paesi e le diverse regioni; sottolinea, a questo proposito, la necessità di affrontare il tema degli investimenti e delle riforme nella R&I; accoglie con favore la creazione del «forum del SER per la transizione» e il futuro patto in materia di R&I; osserva che il successo del patto dipenderà da un ampio sostegno all'interno del settore e chiede pertanto che il Parlamento e i portatori di interesse siano inclusi nel processo di messa a punto del patto;

29. riconosce il ruolo significativo dei governi regionali nella promozione delle politiche di R&I, nonché l'importanza degli ecosistemi regionali di R&I; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una forma di governance multilivello che includa i governi regionali e locali al fine di rafforzare gli ecosistemi regionali e i «poli del SER»;

30. sottolinea la necessità di garantire sinergie tra i «poli del SER» e altri hub legati alla R&I, come i poli dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), i poli e le reti dell'innovazione digitale, come i poli dell'innovazione digitale per l'IA, tra gli altri, e la rete Enterprise Europe;

31. incoraggia le iniziative volte a potenziare ulteriormente gli investimenti in competenze, ricerca e innovazione negli Stati membri che, secondo il quadro europeo di valutazione dell'innovazione, sono ancora considerati innovatori modesti e moderati; accoglie con favore le iniziative già in atto per colmare il divario che tali Stati membri si trovano ad affrontare, tra cui il sistema di innovazione regionale dell'EIT;

Giovedì 8 luglio 2021

32. sottolinea che il SER dovrebbe privilegiare l'accesso all'eccellenza, la mobilità dei ricercatori e il libero fluire delle conoscenze, promuovere l'inclusività e diffondere le opportunità in tutto il territorio europeo, rafforzando i collegamenti e le sinergie tra le diverse comunità di R&I e contribuendo, in tal modo, a sfruttare appieno il potenziale di R&I dell'Europa; sottolinea che, dando la priorità all'eccellenza, il SER può svolgere un ruolo centrale nella riduzione delle disparità all'interno dell'Unione e contribuire a colmare il divario tuttora esistente in materia di ricerca;

33. sottolinea che le esigenze e gli interessi sociali dovrebbero essere al centro della R&I e che l'impegno dei cittadini, delle comunità locali e della società civile dovrebbe pertanto essere al cuore del nuovo SER, al fine di agevolare la diffusione nella società e così conseguire un maggiore impatto sociale e una maggiore fiducia nella scienza; chiede pertanto il rafforzamento delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione in ambito scientifico, nonché lo stretto coinvolgimento, sin dalle fasi iniziali dei processi di R&I, della società civile e degli utenti finali, comprese le organizzazioni rappresentative dei gruppi a più alto rischio di esclusione, come le persone con disabilità e altri gruppi sottorappresentati nella società, al fine di affrontare le questioni cruciali connesse alla loro esclusione dalla R&I, nonché di garantire che le tecnologie e le innovazioni sviluppate successivamente siano effettivamente al servizio della società e non viceversa;

34. si compiace dell'intenzione della Commissione di migliorare l'accesso alle istituzioni di eccellenza e alle infrastrutture per i ricercatori di tutta l'UE; sottolinea, tuttavia, la necessità di un sostegno più mirato volto a contribuire a colmare il divario in materia di R&I nell'Unione;

35. sottolinea l'importanza di ridurre la frammentazione dell'accesso ai dati di ricerca e riconosce l'importanza del cloud europeo per la scienza aperta (EOSC) nel contesto del «nuovo SER», che si propone di riunire i portatori di interessi istituzionali, nazionali ed europei, le iniziative e le infrastrutture di dati al fine di sviluppare un ecosistema inclusivo della scienza aperta nell'UE; chiede che sia promossa la partecipazione alle iniziative di scienza aperta e condivisione dei dati tramite il miglioramento delle infrastrutture europee per la condivisione dei dati e la promozione dell'uso di norme in materia di dati;

Carriera

36. sottolinea l'importanza di consentire alle donne e alle ragazze di accedere alle carriere STEM e chiede agli Stati membri e alla Commissione di elaborare misure volte a migliorare le condizioni di accesso delle donne alle carriere nell'ambito della ricerca e a ridurre il fenomeno della «conduttura che perde» in tale ambito; chiede di migliorare l'attrattiva delle opportunità di lavoro per i giovani ricercatori e i gruppi sottorappresentati, anche alla luce del contributo fondamentale delle donne alle attività scientifiche e di R&S, riducendo nel contempo il divario retributivo di genere nel settore in questione; incoraggia gli Stati membri e gli istituti di ricerca, tra cui le università, a sostenere condizioni e modalità di lavoro flessibili sia per le donne che per gli uomini nel settore R&I, compresa l'equa suddivisione delle responsabilità di assistenza, e a rivedere la valutazione delle prestazioni dei ricercatori al fine di eliminare i pregiudizi di genere; insiste inoltre su una migliore integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I e su una migliore raccolta di dati e risultati disaggregati;

37. esprime apprezzamento per l'iniziativa ERA4You di misure mirate di mobilità volte a sostenere i ricercatori negli Stati membri con scarsi risultati in materia di R&I nell'apprendimento e nello sviluppo dell'eccellenza e nel promuovere la mobilità dei ricercatori tra l'industria e il mondo accademico;

38. prende atto del varo del «forum del SER per la transizione» al fine di sostenere gli Stati membri nel coordinamento e nella definizione di priorità riguardo ai finanziamenti nazionali per la R&I e alle riforme;

39. constata che la circolazione dei talenti e le opportunità di R&I variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano adoperarsi per la circolazione dei talenti come movimento circolare equilibrato dei ricercatori, affrontando così il problema della «fuga dei cervelli»; ritiene che il raggiungimento di un siffatto equilibrio richieda un'azione a livello europeo attraverso misure e strumenti politici;

40. sottolinea l'importanza di programmi di incentivazione che incoraggino la mobilità dei ricercatori (ERASMUS+, azioni Marie Skłodowska-Curie, Consiglio europeo della ricerca); ricorda, in tale contesto, lo studio sulle misure di sostegno per i ricercatori che rientrano nell'Unione e nel loro paese di origine all'interno dell'Unione, previsto da Orizzonte Europa, che può essere uno strumento utile per dimostrare la necessità di misure volte a promuovere il ritorno dei ricercatori;

41. invita la Commissione a sviluppare ulteriori strumenti e misure per conseguire tale obiettivo, ad esempio attraverso i poli del SER ed ERA4You, le azioni di ampliamento e gli strumenti di sostegno, per progettare e attuare riforme nei sistemi nazionali di R&I, come ad esempio il meccanismo di sostegno delle politiche del programma «Orizzonte 2020»;

Giovedì 8 luglio 2021

42. è favorevole all'iniziativa di sviluppare un insieme di strumenti a sostegno delle carriere nella ricerca; si rammarica del fatto che la Commissione preveda di adottarlo solo entro il 2024 e ne chiede una rapida adozione in modo da migliorare la mobilità, sviluppare competenze e abilità, fornire corsi di formazione mirati e migliorare l'occupabilità;

43. invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli persistenti che i ricercatori incontrano quando valutano la possibilità di trasferirsi in altri paesi e regioni d'Europa, compresi gli ostacoli non legati alla ricerca, quali le politiche in materia di sicurezza sociale, pensioni e risorse umane che prevedono sistemi di riconoscimento e di ricompensa, come pure le strutture per l'infanzia e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata; invita, a tal fine, la Commissione e le agenzie nazionali a collaborare e a migliorare la raccolta e la comparabilità delle informazioni sull'assunzione e la mobilità dei ricercatori e sui modelli di evoluzione delle carriere;

44. sostiene l'intenzione della Commissione di basarsi sul fondo pensione paneuropeo destinato ai ricercatori (RESAVER) e di sviluppare un quadro generale per le carriere dei ricercatori al fine di promuovere ulteriormente la mobilità transfrontaliera e intersettoriale, migliorare la comparabilità e la trasparenza in relazione alle opportunità di carriera e attrarre più efficacemente talenti altamente qualificati dai paesi terzi;

45. è convinto che i ricercatori siano una delle risorse più importanti dei sistemi di ricerca, dell'innovazione e della crescita sostenibile e che debbano disporre di condizioni adeguate per svolgere il loro lavoro; ritiene inoltre che i datori di lavoro e i finanziatori debbano garantire che le condizioni di lavoro dei ricercatori offrano la flessibilità e l'autonomia considerate essenziali per il successo della ricerca, consentano ai ricercatori sia donne che uomini di conciliare famiglia e lavoro e migliorino l'accesso alle infrastrutture, alla potenza di calcolo e alle opportunità; chiede il riconoscimento sistematico delle opportunità offerte dalla mobilità virtuale dei ricercatori;

46. evidenzia il ruolo essenziale delle competenze; è del parere che mettere la conoscenza al primo posto rappresenti uno dei pilastri fondamentali del nuovo SER; sottolinea il ruolo delle università nel promuovere l'apprendimento permanente, le competenze e la riqualificazione al fine di migliorare le opportunità per tutti i lavoratori e soddisfare le esigenze in termini di competenze del mercato del lavoro derivanti dalle transizioni verde e digitale, come pure nel contribuire a una rapida ripresa dalla crisi della COVID-19;

47. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per individuare politiche e procedure che potrebbero sostenere una migliore gestione delle carriere nell'ambito della ricerca, ridurre la precarietà, promuovere l'inclusione e la diversità e, in definitiva, migliorare la qualità della scienza prodotta;

Condizioni favorevoli alla ricerca

48. è del parere che l'Unione dovrebbe essere dotata di infrastrutture e attrezzature di prim'ordine al fine di svolgere attività di R&I, sostenere le industrie e le PMI e liberare il potenziale innovativo per realizzare gli obiettivi strategici europei;

49. riconosce l'importanza della tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca per lo sviluppo delle infrastrutture di R&I, che rappresentano un pilastro fondamentale del SER, e sottolinea l'importanza di sviluppare nuove infrastrutture paneuropee;

50. invita le istituzioni competenti a sostenere i giovani ricercatori fornendo condizioni e opportunità adeguate e ad adottare misure urgenti, come l'estensione della durata delle sovvenzioni e dei progetti, l'adeguamento delle scadenze e il miglioramento dell'accesso alle strutture;

51. chiede che siano promossi i talenti nuovi ed esistenti e che sia creato un punto di contatto per lo scambio e l'interazione fra i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, in tutti i settori dell'intelligenza artificiale, dato che essa è diventata un importante motore di innovazione, di crescita futura e di competitività e costituisce un elemento fondamentale per affrontare le importanti sfide cui deve far fronte la società, quali il cambiamento climatico, l'energia e la mobilità, l'alimentazione e le risorse naturali, la salute e società inclusive; sottolinea l'importanza di promuovere in tutta l'UE lo sviluppo di «poli SER» che aumentino l'accesso a tali strumenti e contribuiscano a ridurre il divario di competenze in tale ambito;

Giovedì 8 luglio 2021

52. sottolinea che è fondamentale sviluppare rapidamente un cloud europeo per la scienza aperta (EOSC) basato sui principi FAIR; è preoccupato per la lentezza dei progressi verso il conseguimento di tale obiettivo; esorta la Commissione ad accelerare lo sviluppo di un siffatto cloud europeo affinché diventi uno spazio affidabile di dati R&I; ricorda l'importanza di collegare tutte le iniziative connesse alla condivisione dei dati, come ad esempio quelle relative alla creazione di spazi europei di dati per la salute, l'energia, l'industria manifatturiera, la mobilità, l'agricoltura, la finanza, le competenze e le pubbliche amministrazioni;

Principi

53. sottolinea che lo Spazio europeo della ricerca non può essere completato se non è garantita la libertà accademica all'interno dell'Unione; saluta con favore il principio della libertà accademica quale pilastro fondamentale del nuovo SER;

54. invita la Commissione ad accertarsi che il SER promuova il rispetto della libertà accademica in tutti i paesi europei al fine di garantire l'eccellenza scientifica e in linea con l'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

55. sottolinea la necessità di rispettare le pratiche etiche e i principi etici fondamentali, nonché le norme etiche, come documentato nei diversi codici etici nazionali, settoriali o istituzionali; ricorda l'importanza di applicare ai programmi di ricerca dell'UE i principi enunciati all'articolo 19 del programma quadro Orizzonte Europa in materia di etica;

56. sottolinea la necessità di coinvolgere i cittadini affinché contribuiscano allo sviluppo di nuove conoscenze e dell'innovazione, a vantaggio della società; invita la Commissione a rafforzare il dialogo con la società civile, svolgere un'opera di sensibilizzazione e favorire la partecipazione attiva a tutte le fasi dell'indagine scientifica, consentendo in tal modo ai cittadini di partecipare all'elaborazione di soluzioni, contribuire alle idee e stimolare atteggiamenti costruttivi riguardo alla scienza e alla sua missione; invita le istituzioni competenti a prestare una particolare attenzione alle opportunità di coinvolgere i giovani e gli studenti;

Dimensione globale

57. sottolinea che la cooperazione internazionale è un elemento importante che consente al SER di migliorare la condivisione delle conoscenze e le competenze, nonché di migliorare le capacità di R&I;

58. sottolinea che la riforma del SER e l'aggiornamento dell'approccio strategico dell'UE e degli Stati membri alla collaborazione internazionale al di là del SER devono andare di pari passo; chiede pertanto un aggiornamento della comunicazione della Commissione del 2012 sulla collaborazione internazionale in materia di R&I, che dovrebbe includere un nuovo approccio alla collaborazione con i paesi a basso e medio reddito;

o

o o

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0355

Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sul caso di Ahmadreza Djalali in Iran (2021/2785(RSP))

(2022/C 99/18)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, segnatamente quelle del 17 dicembre 2020 sull'Iran, in particolare il caso del vincitore del Premio Sacharov 2012 Nasrin Sotoudeh ⁽¹⁾, del 19 settembre 2019 sull'Iran, in particolare la situazione dei difensori dei diritti delle donne e dei detenuti con doppia cittadinanza UE-iraniana ⁽²⁾, del 13 dicembre 2018 sull'Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh ⁽³⁾, e del 31 maggio 2018 sulla situazione delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana ⁽⁴⁾,
 - viste le dichiarazioni sull'Iran, del 18 marzo 2021, rilasciate dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in cui si chiede il rilascio immediato del Dr. Ahmadreza Djalali, e del 25 novembre 2020, in cui si chiede all'Iran di porre fine all'esecuzione del Dr. Djalali, nonché il parere del suo gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, del 24 novembre 2017, concernente Ahmadreza Djalali (Repubblica islamica dell'Iran),
 - viste la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, presentata il 26 ottobre 2020, in cui si esorta all'assunzione di responsabilità relativamente alle repressioni violente delle proteste, e la sua relazione sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, presentata il 21 luglio 2020,
 - visto il quinto dialogo ad alto livello UE-Iran, tenutosi il 9 dicembre 2020,
 - visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, sulla tortura e altri trattamenti crudeli, sulla libertà di espressione online e offline e sui difensori dei diritti umani,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui l'Iran è parte, e le garanzie contro la tortura e le detenzioni arbitrarie previste dalla Costituzione iraniana,
 - viste le elezioni presidenziali tenutesi in Iran il 18 giugno 2021,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 24 aprile 2016 le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato il cittadino svedese-iraniano Ahmadreza Djalali, specializzato in medicina di urgenza e accademico presso la Vrije Universiteit Brussel (Libera Università di Bruxelles) e l'Università del Piemonte Orientale in Italia; che è stato condannato a morte, a ottobre 2017, con false accuse di spionaggio a seguito di un processo gravemente iniquo basato su una confessione estorta sotto tortura; che la condanna è stata confermata dalla Corte suprema iraniana il 17 giugno 2018; che, in una lettera scritta nella prigione di Evin a Teheran, ha dichiarato di essere stato incarcerato durante un viaggio in Iran per aver rifiutato di spiare le istituzioni europee; che il 24 novembre 2020 il pubblico ministero gli ha comunicato che la sua esecuzione era imminente ed è stato poi trasferito in isolamento per oltre 100 giorni fino ad aprile 2021, dopodiché è stato trasferito in una delle ali generali; che gli sono state negate le visite e le telefonate con la sua famiglia in Svezia; che la sua condanna a morte non è stata commutata a seguito del suo trasferimento in un'ala generale; che negli ultimi sette mesi ha avuto soltanto contatti intermittenti con il suo avvocato e nessun contatto prima di tale periodo;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0376.

⁽²⁾ GU C 171 del 6.5.2021, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 127.

⁽⁴⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 139.

Giovedì 8 luglio 2021

- B. considerando che, nel novembre 2017, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha concluso che la privazione della libertà personale del Dr. Ahmadreza Djalali — in violazione degli articoli 3, 5, 8, 9, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e degli articoli 7, 9, 10 e 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — è arbitraria e ne ha chiesto la liberazione;
- C. considerando che lo stato di salute del Dr. Ahmadreza Djalali è divenuto critico dopo mesi di isolamento prolungato; che gli è stata negata l'assistenza medica dall'esterno del carcere dal 2016 ed è stato costretto a rimanere in una stanza con le luci continuamente accese; che da allora la sua condizione fisica e psicologica si è gravemente deteriorata, presenta sintomi quali la privazione del sonno, una drammatica perdita di peso e difficoltà a parlare;
- D. considerando che l'Iran ha attivamente imprigionato cittadini stranieri al fine di ricattare i governi stranieri; che almeno una dozzina di cittadini dell'UE sono detenuti arbitrariamente in Iran; che l'accademica franco-iraniana Fariba Adelkhah, direttrice di ricerca presso la facoltà di Sciences Po di Parigi, è detenuta arbitrariamente dal giugno 2019, dapprima nella prigione di Evin e successivamente agli arresti domiciliari da ottobre 2020; che il fotografo francese Benjamin Brière è detenuto arbitrariamente dal 26 maggio 2020 presso la prigione di Mashhad e il 30 maggio 2021 sono state mosse accuse di spionaggio nei suoi confronti; che il cittadino tedesco-iraniano Nahid Taghavi è detenuto arbitrariamente da ottobre 2020 nel carcere di Evin con dubbie accuse relative alla sicurezza nazionale; che l'Iran non riconosce la doppia nazionalità, il che limita l'accesso delle ambasciate straniere ai propri cittadini con doppia cittadinanza;
- E. considerando che l'Iran sta altresì imprigionando arbitrariamente i propri cittadini in condizioni disastrose; che i tribunali spesso negano agli imputati il diritto a un processo equo e limitano la consulenza legale e le visite delle autorità consolari, delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie; che le condanne sono spesso basate su accuse non comprovate; che il sistema giudiziario e i giudici iraniani sono lungi dall'essere indipendenti e non rispettano gli standard internazionali; che le autorità iraniane non hanno indagato sulle accuse di tortura e altre gravi violazioni dei diritti dei detenuti; che le vessazioni giudiziarie vengono utilizzate per mettere a tacere i difensori dei diritti umani;
- F. considerando che l'Iran è il paese al mondo con il maggior numero di esecuzioni per abitante;
- G. considerando che l'UE e i suoi Stati membri si sono costantemente impegnati in colloqui diplomatici per migliorare le relazioni con l'Iran, che hanno portato all'adozione del piano d'azione congiunto globale il 18 ottobre 2015; che l'UE mantiene il proprio impegno a migliorare le relazioni a determinate condizioni; che il rispetto dei diritti umani è una componente fondamentale per l'ulteriore sviluppo di tali relazioni;
- invita l'Iran, sotto il suo neoeletto presidente Ebrahim Raisi, a porre fine all'imminente esecuzione del Dr. Ahmadreza Djalali, accademico svedese-iraniano, a concedergli la grazia e il rilascio immediato e incondizionato e a consentirgli di ritornare dalla sua famiglia in Svezia; condanna fermamente la sua tortura, la detenzione arbitraria e la condanna a morte per accuse non comprovate, come documentato nel parere del 2017 del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; esorta l'Iran, in attesa di quanto precede, a concedergli immediatamente contatti regolari con la sua famiglia e il suo avvocato, a garantire la sua sicurezza e a fornirgli urgente e adeguata assistenza medica; invita l'Iran a fermare le minacce contro la sua famiglia in Svezia e Iran;
 - deplora la politica consolidata dell'Iran di detenzione arbitraria di cittadini dell'UE, del Regno Unito e di altri cittadini per estorcere confessioni politiche;
 - esorta l'Iran a ritirare immediatamente tutte le accuse contro il Dr. Ahmadreza Djalali, nonché tutti i cittadini dell'UE detenuti arbitrariamente, compresi i cittadini tedeschi Nahid Taghavi e Jamshid Sharmahd, i cittadini francesi Benjamin Brière e Fariba Adelkhah, quest'ultima soggetta a divieto di viaggio, i cittadini austriaci Kamran Ghaderi e Massud Mossaheb, nonché i cittadini britannici Morad Tahbaz, Anoosheh Ahrashoori, Mehran Raouf e Nazanin Zaghari-Ratcliffe, quest'ultimo agli arresti domiciliari;

Giovedì 8 luglio 2021

4. esprime profondo rammarico per il fatto che, dopo la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2020, nessuno Stato membro dell'UE sia riuscito a rendere visita a cittadini dell'UE detenuti arbitrariamente, tra cui il Dr. Ahmadreza Djalali; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e gli Stati membri dell'UE a compiere ogni sforzo per impedire l'esecuzione del Dr. Ahmadreza Djalali;
 5. invita il Consiglio a prendere in considerazione ulteriori sanzioni mirate, tra cui il congelamento dei beni dei funzionari e delle entità del regime iraniano coinvolti nella detenzione arbitraria e nella condanna a morte di cittadini dell'UE, compreso, in caso di prosecuzione della detenzione del Dr. Ahmadreza Djalali, il ricorso all'attuale regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dell'Iran o al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE);
 6. accoglie con favore l'aggiunta, avvenuta il 12 aprile 2021, di otto persone e tre entità iraniane, a seguito del loro ruolo nell'uccisione di almeno 303 manifestanti nel 2019, al regime di sanzioni dell'UE, che li ha sottoposti al congelamento dei beni e al divieto di viaggio; osserva che è la prima volta che l'UE adotta una tale decisione dal 2013;
 7. ribadisce la sua ferma opposizione alla pena di morte in tutte le circostanze e sottolinea che non può essere utilizzata alcuna giustificazione morale, giuridica o religiosa; invita l'Iran a introdurre una moratoria immediata sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione;
 8. invita l'Iran a rilasciare anche i prigionieri politici, compresi i difensori dei diritti umani, in quanto arbitrariamente detenuti unicamente per aver esercitato i loro diritti fondamentali alle libertà di espressione, di credo, di associazione, di pubblicazione, di riunione pacifica e di libertà dei media; invita l'Iran a indagare adeguatamente sui funzionari responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, compreso l'uso di forza eccessiva e letale nei confronti dei manifestanti; denuncia il ricorso sistematico alla detenzione prolungata in isolamento in violazione degli obblighi internazionali dell'Iran;
 9. esorta il Consiglio a sollevare, nelle sue relazioni bilaterali con l'Iran, la questione delle violazioni dei diritti umani, in linea con la dichiarazione congiunta concordata dal VP/AR e dal ministro degli esteri iraniano nell'aprile 2016; invita il Servizio europeo per l'azione esterna a continuare a sollevare le questioni riguardanti i diritti umani nel quadro del dialogo ad alto livello tra l'UE e l'Iran; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare la loro protezione e il loro sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani, in particolare delle donne, anche attraverso sovvenzioni di emergenza a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;
 10. condanna fermamente il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran, in special modo anche nei confronti delle persone che appartengono a minoranze etniche e religiose, a causa di sistematiche discriminazioni politiche, economiche, sociali e culturali; deplora l'allarmante escalation del ricorso alla pena di morte nei confronti di manifestanti, dissidenti e membri di gruppi minoritari;
 11. invita l'Iran ad autorizzare le visite e a cooperare pienamente a tutte le procedure speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, nonché al Presidente della Repubblica islamica dell'Iran e ai membri del Majles iraniano.
-

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0356

Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 su Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily (2021/2786(RSP))

(2022/C 99/19)

Il Parlamento europeo,

- viste tutte le sue precedenti risoluzioni su Hong Kong, in particolare quelle del 21 gennaio 2021 sulla repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong ⁽¹⁾, del 19 giugno 2020 sulla legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'UE difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong ⁽²⁾, del 18 luglio 2019 sulla situazione a Hong Kong ⁽³⁾ e del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina ⁽⁴⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali ⁽⁵⁾, del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina ⁽⁶⁾ e del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina ⁽⁷⁾,
- vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina ⁽⁸⁾,
- vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 1° luglio 2020 dai deputati al Parlamento europeo David McAllister e Reinhard Bütikofer sulla nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong,
- visto il comunicato stampa della Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo del 6 luglio 2020,
- viste le dichiarazioni del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 23 giugno 2021 sulla chiusura delle operazioni di Apple Daily a Hong Kong e del 17 aprile 2021 sulla condanna di attivisti filo-democratici a Hong Kong, la dichiarazione del 9 giugno 2021 del VP/AR sulle modifiche del sistema elettorale di Hong Kong, le dichiarazioni del VP/AR, a nome dell'UE, dell'11 marzo 2021 sul sistema elettorale di Hong Kong e del 7 gennaio 2021 sugli arresti di massa delle persone coinvolte nelle elezioni primarie pro-democrazia a Hong Kong del luglio 2020 e tutte le altre dichiarazioni rilasciate sulla situazione a Hong Kong,
- vista la dichiarazione del 2 maggio 2021 del VP/AR rilasciata a nome dell'UE in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa,
- vista la relazione annuale dell'UE sugli sviluppi politici ed economici nel 2020 del 12 marzo 2021,
- visto il 13° dialogo strutturato annuale tenutosi a Hong Kong il 28 novembre 2019,
- viste le conclusioni del Consiglio su Hong Kong del 28 luglio 2020,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966 e le preoccupazioni espresse dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani nel suo elenco di questioni per Hong Kong del 26 agosto 2020,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0027.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0174.

⁽³⁾ GU C 165 del 4.5.2021, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 78.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0255.

⁽⁶⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 103.

⁽⁷⁾ GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.

⁽⁸⁾ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 156.

Giovedì 8 luglio 2021

- viste la dichiarazione rilasciata il 24 giugno 2021 dall'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, secondo cui la nuova legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong ha indotto i giornalisti all'«autocensura» per evitare di scontrarsi con «reati formulati in modo vago», e la sua dichiarazione del 21 giugno 2021 in occasione della 47ª sessione del Consiglio dei diritti umani,
 - visto l'appello rivolto dagli esperti delle Nazioni Unite il 26 giugno 2020 a favore di misure decisive per proteggere le libertà fondamentali in Cina,
 - vista l'adozione della legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong da parte della commissione permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese il 30 giugno 2020,
 - visti il comunicato del vertice del G7 del 13 giugno 2021 e la dichiarazione del G7 del 12 marzo 2021 sulla riforma elettorale a Hong Kong,
 - vista la Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, adottata il 4 aprile 1990 ed entrata in vigore il 1º luglio 1997,
 - vista la dichiarazione congiunta del governo del Regno Unito e del governo della Repubblica popolare cinese sulla questione di Hong Kong, del 19 dicembre 1984, nota anche come dichiarazione congiunta sino-britannica,
 - vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 marzo 2019, dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica» (JOIN(2019)0005),
 - visti la politica dell'UE «un'unica Cina» e il principio «un paese, due sistemi»,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro delle relazioni di lunga data tra l'UE e la Cina, coerentemente con l'impegno dell'UE per la difesa di tali valori nella sua azione esterna e con l'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e internazionale;
- B. considerando che il 17 giugno 2021 500 poliziotti armati a Hong Kong hanno fatto irruzione negli uffici di Apple Daily, il più grande quotidiano favorevole all'opposizione, costringendo i giornalisti ad abbandonare la sala stampa e passando al setaccio i computer e i telefoni dei giornalisti nonché il materiale giornalistico, nell'ambito del primo caso in cui le autorità hanno citato articoli dei media potenzialmente lesivi della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong; che cinque alti dirigenti e redattori del giornale sono stati arrestati, tra cui il caporedattore Ryan Law, il direttore esecutivo Cheung Kim-hung, il direttore operativo Royston Chow, l'editore associato Chan Puiman e il direttore di Apple Daily Digital Cheung Chi-wai;
- C. considerando che, secondo un portavoce della polizia di Hong Kong, i dirigenti e i redattori del giornale sono stati arrestati per il loro ruolo nella pubblicazione di oltre 30 articoli in cui si invitano i paesi stranieri a imporre sanzioni in relazione alla legge sulla sicurezza nazionale; che tali inviti sono stati considerati dalle autorità di Hong Kong come una collusione con paesi stranieri mettendo a repentaglio la sicurezza nazionale;
- D. considerando che il 23 giugno 2021 la polizia ha arrestato anche il redattore editoriale della rubrica China Beat di Apple Daily Yeung Ching-kee (noto anche come Li Ping) accusandolo inoltre di «cospirazione a fini collusivi con forze straniere» e che l'ex redattore editoriale senior di Apple Daily Fung Wai-kwong (noto anche come Lo Fung) è stato arrestato il 27 giugno 2021 per lo stesso reato;
- E. considerando che, a seguito del congelamento di tutti i suoi beni (circa 2 milioni di EUR) da parte delle autorità di Hong Kong sulla base della legge sulla sicurezza nazionale, Apple Daily è stata costretta a chiudere definitivamente il 24 giugno 2021 dopo 26 anni; che più di 800 dipendenti di Apple Daily hanno perso il lavoro e che è improbabile che vengano reimpiegati a Hong Kong;

Giovedì 8 luglio 2021

- F. considerando che il fondatore di Apple Daily, Jimmy Lai, sta scontando 20 mesi di carcere per il suo coinvolgimento nel movimento di protesta del 2019 e deve far fronte a ulteriori accuse ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale che comportano un'eventuale condanna all'ergastolo; che Apple Daily è sempre stata una voce aperta e critica nei confronti del continente e della leadership di Hong Kong ed è stato l'unico giornale di lingua cinese a Hong Kong non sottoposto al controllo del governo cinese;
- G. considerando che la legge sulla sicurezza nazionale ha consentito a un unico funzionario, ovvero al segretario per la sicurezza di Hong Kong, di congelare tutti i beni di Apple Daily, senza accuse formali o un processo equo, semplicemente sulla base di denunce di violazioni della legge sulla sicurezza nazionale; che tale procedura potrebbe essere applicata a qualsiasi entità quotata in borsa o a qualsiasi società che svolga semplicemente attività commerciali a Hong Kong;
- H. considerando che il 30 giugno 2021 ha segnato il primo anniversario dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale; che le autorità avevano annunciato che la legge avrebbe riguardato solo una «minoranza estrema» che minaccia la sicurezza pubblica; che, tuttavia, nel corso di un anno, la legge è stata applicata per smantellare completamente la società libera di Hong Kong su quasi tutti i fronti, sulla base di una serie di accuse vagamente definite come «sovversione», «secessione» e «collusione con forze straniere», trasformando completamente il panorama politico e giuridico di Hong Kong e soffocando la libertà di stampa e la libera espressione di opinioni; che la sicurezza nazionale è stata utilizzata per giustificare la censura, le vessazioni, gli arresti e i procedimenti giudiziari rivolti sistematicamente a rappresentanti politici ed eletti, attivisti, studenti e giornalisti dello schieramento filo-democratico; che secondo le stime 128 persone sono state arrestate nell'ambito della legge sulla sicurezza nazionale e 64 persone sono state incriminate, di cui 47 sono attualmente in custodia cautelare; che la legge sulla sicurezza nazionale viola integralmente il principio «un paese, due sistemi»; che l'erosione della libertà di stampa è anche in contrasto con l'aspirazione di Hong Kong a diventare un polo d'affari internazionale;
- I. considerando che dalla sua entrata in vigore la legge sulla sicurezza nazionale è stata utilizzata per intimidire, attaccare e persino molestare i giornalisti e i media, che avevano già iniziato ad abbandonare il loro posto di lavoro; che almeno 10 giornalisti e difensori della libertà di stampa si trovano ora di fronte a potenziali condanne all'ergastolo; che la chiusura forzata di Apple Daily, sulla base di accuse secondo cui le sue attività costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale, equivale alla fine definitiva della libertà dei media e della libertà di espressione a Hong Kong;
- J. considerando che il 27 giugno 2021 Stand News, un altro mezzo di comunicazione indipendente, ha annunciato la cancellazione dal suo sito web di tutti gli articoli di opinione e sei direttori si sono dimessi; che l'associazione dei giornalisti di Hong Kong ha messo in guardia contro ulteriori arresti di giornalisti e ha riferito che le autorità hanno stilato un elenco di persone da arrestare ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale;
- K. considerando che almeno due giudici stranieri si sono dimessi dalle loro funzioni adducendo come motivo principale la legge sulla sicurezza nazionale; che nel giugno di quest'anno i legislatori pro-Pechino sono intervenuti con successo, per la prima volta, nella nomina di un giudice di alto grado alla Corte d'appello finale di Hong Kong, in quello che sembra essere un primo passo concreto nel tentativo di minare l'indipendenza della magistratura;
- L. considerando che le autorità di Hong Kong hanno introdotto una linea telefonica diretta per gli informatori nel quadro della legge sulla sicurezza nazionale; che il materiale didattico e i programmi scolastici nelle scuole primarie e secondarie, comprese le scuole internazionali frequentate da bambini espatriati, sono attualmente oggetto di un controllo sulla base dei principi della legge sulla sicurezza nazionale;
- M. considerando che 10 personalità di spicco a favore della democrazia ossia Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung e Yeung Sum, sono state condannate il 16 aprile 2021 a Hong Kong in due casi distinti per il loro coinvolgimento pacifico nelle proteste; che le loro condanne prevedono pene detentive comprese tra 8 e 18 mesi e pene detentive con sospensione condizionale tra 8 e 12 mesi in cinque casi; che queste ultime decisioni fanno seguito alla condanna di Joshua Wong e Sze-yiu Koo il 13 aprile 2021; che la lunga detenzione di alcuni individui per atti non violenti nell'esercizio dei diritti civili protetti è un ulteriore segnale della continua riduzione dello spazio democratico e dell'erosione delle libertà fondamentali a Hong Kong;

Giovedì 8 luglio 2021

- N. considerando che la legge sulla sicurezza nazionale costituisce de jure e de facto una palese violazione della dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 e della Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong del 1990, che garantisce l'autonomia e l'indipendenza del potere esecutivo, legislativo e giudiziario nonché i diritti e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, di riunione, di associazione e di stampa, per 50 anni dopo il trasferimento della sovranità; che la legge sulla sicurezza nazionale impedisce inoltre a Hong Kong di rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, tra cui l'ICCPR; che sia la dichiarazione congiunta sia la Legge fondamentale sanciscono il principio «un paese, due sistemi» concordato tra la Cina e il Regno Unito;
- O. considerando che l'UE e il Parlamento europeo hanno sempre sostenuto con forza il principio «un paese, due sistemi» e il mantenimento dell'elevato grado di autonomia di Hong Kong, in linea con la Legge fondamentale e gli impegni internazionali, e che l'UE ha un forte interesse a che Hong Kong mantenga condizioni di stabilità e prosperità nel quadro di tale principio; che, nelle circostanze attuali, tali principi vengono inevitabilmente e irreversibilmente compromessi e annullati;
- P. considerando che l'UE continua a nutrire profonda preoccupazione per quanto riguarda la legge sulla sicurezza nazionale della Repubblica popolare cinese (RPC) per Hong Kong; che si tratta di una questione delicata, con conseguenze di vasta portata per Hong Kong e la sua popolazione, per i cittadini dell'UE e i cittadini stranieri, per le organizzazioni della società civile dell'UE e internazionali, nonché per la fiducia delle imprese nei confronti di Hong Kong; che l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale aumenterebbe i rischi per i cittadini dell'UE;
- Q. considerando che, secondo la relazione annuale di Human Rights Watch, la Cina si trova nel mezzo del suo periodo più buio per quanto riguarda i diritti umani dal massacro di Piazza Tienanmen;
- R. considerando che ai giornalisti dell'emittente radiotelevisiva pubblica di Macao è stato ordinato di promuovere il «patriottismo, il rispetto e l'amore» per la Cina e che almeno sei giornalisti si sono dimessi dopo l'introduzione di nuove regole redazionali, il che dimostra che le preoccupazioni per la legge sulla sicurezza nazionale riguardano anche altre regioni; che anche la Legge fondamentale di Macao tutela la libertà di stampa ed è in vigore fino al 2049;
- S. considerando che in occasione della sessione in corso del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è stata adottata una dichiarazione congiunta rilasciata dal Canada a nome di 44 Stati — finora il più alto numero di firmatari — tra cui 23 Stati membri dell'UE;
1. condanna con la massima fermezza la chiusura forzata del quotidiano Apple Daily, il protrarsi del congelamento dei suoi beni e gli arresti dei suoi giornalisti come un altro passo ancora della RPC nello smantellamento della società libera di Hong Kong e nel sancire una volta per tutte la fine della libertà dei media e della libertà di espressione in tale paese;
 2. esprime preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione dei diritti umani a Hong Kong e, più in particolare, per gli attacchi espliciti contro la libertà di espressione e la libertà di stampa, dal momento che la RPC continua ad esercitare una repressione senza precedenti delle libertà fondamentali, repressione che si è trasformata in un'emergenza in materia di diritti umani, e sottolinea la necessità di un'azione urgente e risoluta da parte dell'UE;
 3. esprime la sua più forte solidarietà a tutti i giornalisti di Hong Kong i quali, nonostante l'entrata in vigore della Legge sulla sicurezza nazionale, hanno continuato a difendere strenuamente la libertà dei media e il giornalismo indipendente e a riferire circa la drammatica evoluzione degli eventi a Hong Kong; invita le autorità di Hong Kong a porre fine a tutte le persecuzioni giudiziarie e ad ogni intimidazione nei confronti dei giornalisti e ad adoperarsi per la protezione e la sicurezza dei giornalisti contro ogni forma di violenza, pressione, discriminazione, procedimento giudiziario iniquo e contro tutti i tentativi volti a impedire loro di svolgere la loro missione o a indebolire la loro capacità di farlo conformemente alle norme internazionali, in particolare agli articoli 19 e 21 dell'ICCPR sul diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di riunione pacifica;
 4. esorta le autorità di Hong Kong a rilasciare immediatamente e senza condizioni, ritirando ogni accusa nei loro confronti, tutti i giornalisti, nonché tutti i manifestanti pacifici, gli attivisti e i rappresentanti politici, che hanno semplicemente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e ad altri diritti umani e che sono stati arrestati con accuse a norma della Legge sulla sicurezza nazionale; chiede di porre fine ai procedimenti giudiziari per motivi politici e ad altre azioni legali nei confronti di manifestanti pacifici, al fine di mettere a tacere le voci critiche e a dissuadere le persone dal partecipare alla sfera pubblica;

Giovedì 8 luglio 2021

5. ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'entrata in vigore della Legge sulla sicurezza nazionale il 30 giugno 2020, legge che viola gli impegni e gli obblighi della RPC ai sensi del diritto internazionale, in particolare la dichiarazione congiunta sino-britannica, e costituisce una vera e propria aggressione all'elevato livello di autonomia, allo Stato di diritto e alle libertà fondamentali della città; riconosce che la legge è stata utilizzata più volte come motivo per escludere e imprigionare candidati alle elezioni e politici, arrestare gli studenti per i loro post sui social media e vietare slogan di protesta comuni; sottolinea che la Legge sulla sicurezza nazionale impedisce un rapporto di fiducia tra la Cina e l'UE, compromette la futura cooperazione e porta ad un'ulteriore erosione della credibilità di Pechino sulla scena internazionale;
6. condanna qualsiasi tentativo di mettere a tacere gli attivisti favorevoli alla democrazia, compreso il blocco di siti web a favore della democrazia, sulla base della legge sulla sicurezza nazionale; ribadisce che la libertà di espressione e di informazione è un diritto fondamentale sancito dal diritto interno di Hong Kong e dal diritto internazionale;
7. esprime profonda preoccupazione per le presunte pratiche di detenzione segreta, tortura e maltrattamenti, nonché per le confessioni forzate da parte della forza di polizia di Hong Kong e nelle carceri di Hong Kong, comprese le preoccupazioni per le persone attualmente in attesa di giudizio che si trovano in isolamento per lunghi periodi di tempo;
8. condanna le nuove restrizioni all'indipendenza della magistratura e la crescente politicizzazione dei tribunali; sottolinea l'urgente necessità di prevenire, come prossimo passo, lo smantellamento della magistratura indipendente di Hong Kong e invita il SEAE ad elaborare una relazione pubblica dettagliata sullo Stato di diritto e sull'indipendenza della magistratura, in aggiunta alla relazione annuale su Hong Kong;
9. esprime preoccupazione per le modifiche recentemente adottate alla legge elettorale di Hong Kong, che introducono un principio del «solo patrioti» e istituiscono una commissione di valutazione per esaminare tutti i candidati alle elezioni, il che eliminerà ogni ultima voce dissenziente rimasta e contrasta totalmente con gli impegni a favore di una maggiore rappresentanza democratica sanciti dalla Legge fondamentale di Hong Kong;
10. esorta le autorità cinesi ad abrogare la Legge sulla sicurezza nazionale, che danneggia lo status internazionale di Hong Kong, ed esorta le autorità di Hong Kong a ripristinare pienamente il rispetto per lo Stato di diritto, i diritti umani, i principi democratici e l'elevato livello di autonomia conformemente al principio «un paese, due sistemi» sancito dalla Legge fondamentale di Hong Kong e in linea con i suoi obblighi nazionali e internazionali;
11. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la Legge sulla sicurezza nazionale quale priorità assoluta all'ordine del giorno di tutte le riunioni UE-Cina, anche nelle consultazioni diplomatiche in preparazione di tali riunioni; ricorda che è importante, in occasione di ogni dialogo in materia di politica e diritti umani con le autorità cinesi e in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce forte, chiara e univoca nel suo approccio alla Cina, che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, segnatamente il caso delle minoranze dello Xinjiang e del Tibet; ricorda che la Cina ha sottoscritto un'ampia gamma di trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti umani e sottolinea pertanto l'importanza di proseguire il dialogo con la Cina per garantire che la Cina rispetti il suo impegno ad ottemperare al quadro internazionale in materia di diritti umani;
12. esprime profondo rammarico per la mancata adozione di conclusioni del Consiglio su Hong Kong in occasione del Consiglio «Affari esteri» dell'UE di aprile; sostiene fermamente il VP/AR nel presentare quanto prima un progetto di conclusioni ed esorta gli Stati membri ad affrontare la situazione di stallo e ad adottare nuove misure, tra cui sanzioni mirate nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, compresa l'attuazione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni, nei confronti di persone ed entità a Hong Kong e in Cina per le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale a Hong Kong, compresi Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung, e John Lee Ka-chiu, nonché istituzioni della RPC, che svolgono un ruolo cruciale nell'adottare misure e azioni complici che minano l'elevato livello di autonomia e le libertà di Hong Kong;
13. ribadisce la sua posizione sull'accordo globale UE-Cina in materia di investimenti, posizione espressa nella sua risoluzione del 21 maggio 2021, compresa l'urgente necessità di adottare ulteriori misure mirate nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, ove necessario, al fine di continuare a contrastare la repressione nello Xinjiang e a Hong Kong e far sì che la Cina ponga fine a tutte le violazioni;

Giovedì 8 luglio 2021

14. invita il SEAE e il Consiglio a continuare a valutare e a compiere progressi sul pacchetto di misure adottato nel luglio 2020 e a fissare un calendario chiaro per la loro attuazione; invita il SEAE a proseguire la sua valutazione e a preparare risposte concrete ai possibili effetti extraterritoriali della Legge sulla sicurezza nazionale, in particolare l'articolo 38, che stabilisce che la legge si applica anche a coloro che non sono residenti permanenti di Hong Kong; accoglie con favore la decisione degli Stati membri dell'UE e di altri partner internazionali di sospendere i trattati di estradizione con Hong Kong; ribadisce la sua richiesta di sospendere i restanti 10 trattati di estradizione di Stati membri con la Cina;

15. ricorda e ribadisce la sua condanna nei confronti della complicità di banche con sede nell'UE nel congelamento dei beni e dei conti bancari appartenenti ad ex legislatori favorevoli alla democrazia; invita il SEAE a valutare il livello di conformità, di coinvolgimento e di collaborazione delle imprese con sede nell'UE con le autorità di Hong Kong nell'applicazione della Legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e invita gli Stati membri a rivolgersi alle banche con sede nell'UE per liberare i beni appartenenti agli attivisti favorevoli alla democrazia di Hong Kong;

16. invita la Commissione a valutare l'impatto commerciale a lungo termine per le imprese dell'UE che operano a Hong Kong alla luce dell'attuazione della Legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, con riferimento all'evoluzione dello Stato di diritto e al libero flusso di informazioni e capitali nella città; invita la Commissione e il SEAE a continuare ad applicare e a lavorare in merito ad adeguati meccanismi di controllo delle esportazioni per negare alla Cina e a Hong Kong l'accesso alle tecnologie utilizzate per violare i diritti umani, e a valutare norme che impediscano gli investimenti europei in imprese complici di gravi violazioni dei diritti umani in Cina e Hong Kong, compresa l'opzione di un elenco di entità;

17. accoglie con grande favore le misure adottate dal Regno Unito, dall'Australia e dal Canada per aprire programmi volti ad offrire ai cittadini di Hong Kong l'opportunità di vivere e lavorare nei loro rispettivi paesi; ribadisce il suo pressante invito agli Stati membri a coordinare l'attuazione di un «sistema di salvataggio» per gli attivisti e i leader politici favorevoli alla democrazia a Hong Kong a seguito del crescente deterioramento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a rilasciare documenti di viaggio d'urgenza per i giornalisti di Hong Kong che rischiano di essere arrestati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale;

18. invita tutto il personale diplomatico dell'UE ed europeo a fare tutto il possibile per fornire protezione e sostegno agli attivisti pacifici e ai leader politici di Hong Kong, anche presenziando ai processi, chiedendo visite in carcere e rivolgendosi in modo costante e deciso alle autorità locali, applicando appieno gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e altre politiche pertinenti dell'UE, incluso il nuovo piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia; si attende che il SEAE e il Consiglio elaborino misure concrete per aumentare il sostegno alla società civile e ai media di Hong Kong, ad esempio estendendo l'ambito di applicazione del Fondo europeo per la democrazia a progetti situati nel sud-est asiatico e includendo un impegno attivo rispetto alla diaspora di Hong Kong;

19. invita l'UE e gli Stati membri a garantire che la popolazione di Hong Kong, ridotta al silenzio, possa far sentire nuovamente la propria voce, fornendo assistenza per l'archiviazione, la pubblicità e la documentazione delle violazioni dei diritti umani, e a contrastare la RPC rendendo ampiamente disponibili online libri vietati a Hong Kong; esprime il proprio sostegno agli sforzi compiuti dai canali televisivi internazionali, quali Deutsche Welle e France 24, per riferire regolarmente in merito agli sviluppi a Hong Kong;

20. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a declinare gli inviti per rappresentanti governativi e diplomatici a partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, a meno che il governo cinese non dimostri un miglioramento verificabile della situazione dei diritti umani a Hong Kong, nella regione uigura dello Xinjiang, in Tibet, nell'entroterra della Mongolia e altrove in Cina;

21. esorta la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il numero di opportunità accademiche e formative nell'ambito del programma Erasmus per studenti e giovani laureati di Hong Kong; invita il SEAE e la Commissione a sviluppare e coordinare misure volte a proteggere la libertà accademica degli studenti e degli scienziati di Hong Kong presso le università europee dalle pressioni delle autorità cinesi;

22. ribadisce il suo invito all'UE e a tutti i suoi Stati membri a lavorare in modo unitario e risoluto allo svolgimento di una sessione speciale o di un dibattito urgente sulla Cina in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e all'avvio di un'indagine indipendente delle Nazioni Unite sulla Cina; sottolinea il crescente sostegno internazionale a favore dell'avvio di un'inchiesta indipendente;

Giovedì 8 luglio 2021

23. invita l'UE e i suoi Stati membri a incoraggiare il Segretario generale delle Nazioni Unite a prendere in considerazione tutti i meccanismi a sua disposizione per garantire un monitoraggio e un'informazione indipendenti sulla situazione in Cina, compresa la nomina di un inviato speciale delle Nazioni Unite; invita il Consiglio e il VP/AR a collaborare con la comunità internazionale per creare un gruppo di contatto internazionale su Hong Kong e per iscrivere sistematicamente il paese all'ordine del giorno di altre organizzazioni internazionali;

24. incoraggia i membri delle Nazioni Unite a tenere regolarmente eventi pubblici per sensibilizzare in merito alle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo cinese, compresi crimini contro l'umanità, e ad altre violazioni del diritto internazionale, compresa almeno una riunione con la formula «Arria» presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU; accoglierebbe con favore l'eventualità che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE prendessero in considerazione la possibilità di commemorare il 1° luglio come «Stand with Hong Kong Day» al fine di sensibilizzare annualmente l'opinione pubblica europea circa la situazione di Hong Kong; ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di adire la Corte internazionale di giustizia in quanto la decisione della Cina di imporre la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e la sua applicazione violano la dichiarazione congiunta sino-britannica e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

25. deplora la decisione della polizia di Hong Kong di vietare la veglia annuale del 4 giugno in piazza Tienanmen e la marcia annuale del 1° luglio, concedendo nel contempo un'autorizzazione speciale per la revoca delle restrizioni connesse alla Covid-19 per consentire ai funzionari di Hong Kong di celebrare il centenario del partito comunista cinese;

26. invita il VP/AR a cooperare strettamente con paesi e partner che condividono gli stessi principi per fermare l'erosione delle libertà di Hong Kong; accoglie con favore il recente dialogo bilaterale UE-USA sulla Cina e insiste sul fatto che un maggiore coordinamento in materia di diritti umani, anche concentrandosi sulla situazione a Hong Kong, dovrebbe essere un obiettivo fondamentale;

27. osserva che la politica della Repubblica popolare cinese di abbandonare l'approccio basato sul principio «un paese, due sistemi» ha fortemente alienato la popolazione taiwanese e sottolinea la propria volontà di cooperare con partner internazionali per contribuire a garantire la democrazia a Taiwan;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, nonché al capo dell'esecutivo e all'Assemblea della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0357

La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP))

(2022/C 99/20)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul ⁽¹⁾, del 14 febbraio 2019 sui difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita ⁽²⁾, dell'8 ottobre 2020 sulla situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita ⁽³⁾ e dell'11 febbraio 2021 sulla situazione umanitaria e politica nello Yemen ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione di Josep Borrell, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), formulata il 10 dicembre 2020 in occasione del Consiglio «Affari esteri», secondo cui i diritti umani sono parte del DNA dell'Unione europea,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ICCPR),
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (UNCAT),
- visto l'esame periodico universale (UPR) concernente l'Arabia Saudita del novembre 2018,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,
- viste le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti («regole Nelson Mandela»),
- visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,
- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,
- visto il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani,
- vista la Carta araba dei diritti dell'uomo,
- vista la dichiarazione dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla commutazione delle pene di morte, del 3 marzo 2021,
- vista la relazione di Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, del giugno 2021, in cui si afferma che l'Arabia Saudita è responsabile dell'«esecuzione premeditata» del giornalista saudita Jamal Khashoggi (relazione Callamard),

⁽¹⁾ GU C 345 del 16.10.2020, pag. 67.

⁽²⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 133.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0260.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0053.

Giovedì 8 luglio 2021

- vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Mary Lawlor, che analizza l'uccisione dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita, presentata in occasione della 46^a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel marzo 2021,
 - vista la relazione dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale che valuta il ruolo del governo saudita nell'omicidio di Jamal Khashoggi, pubblicata nel febbraio 2021,
 - vista l'assegnazione del premio Vaclav Havel per i diritti umani 2020 a Loujain al-Hathloul da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il Regno dell'Arabia Saudita si è impegnato ad abolire la pena di morte per tutti i minori autori di reati senza eccezioni entro il 2016, mediante nuove leggi, e che ha confermato tale impegno nelle dichiarazioni diplomatiche; che tali dichiarazioni sono state formulate dal ministero saudita degli Affari esteri nel settembre 2016 in seno al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come nell'agosto 2018, quando il ministero ha affermato che, qualora il reato commesso dal minore sia punibile con la morte, la sentenza è ridotta ad una pena detentiva di durata non superiore a 10 anni da scontare nella struttura;
- B. considerando che l'articolo 15 della legge saudita sui minori del 2018, promulgata con regio decreto del 31 luglio 2018, stabilisce che, qualora il reato commesso dal minore sia punibile con la morte, la sentenza è ridotta ad una pena detentiva di durata non superiore a 10 anni da scontare nella struttura; che l'esame periodico universale relativo all'Arabia Saudita, condotto nel 2018 in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha successivamente sottolineato che il paese ha compiuto progressi significativi nella promozione del rispetto e della tutela dei diritti dei minori, così come della fedeltà agli stessi;
- C. considerando che il 15 giugno 2021 Mustafa Hashem al-Darwish, un giovane saudita appartenente alla minoranza sciita, è stato giustiziato per reati che, secondo i gruppi di difesa dei diritti, potrebbe aver commesso prima della maggiore età, nonostante il recente annuncio del Regno di aver abolito la pena di morte per i minori; che Mustafa Hashem al-Darwish ha subito una prolungata detenzione preventiva, torture e un processo profondamente iniquo; che le accuse a carico di al-Darwish non specificano la data esatta in cui sono avvenuti i presunti reati, il che implica la possibilità che egli fosse ancora minorenne quando si sono verificati tali presunti reati e che, pertanto, la sua condanna dovrebbe essere rivista alla luce delle nuove leggi nazionali in materia di ricorso alla pena di morte nei confronti dei minori di 18 anni;
- D. considerando che Abdullah al-Howaiti è stato sottoposto a giudizio in un processo collettivo che ha coinvolto sei persone, nel quadro di un caso di rapina a mano armata; che il 27 ottobre 2019 il tribunale penale di Tabuk (Arabia Saudita settentrionale) ha condannato a morte Abdullah al-Howaiti, nonostante il campione del suo DNA sia stato prelevato dopo l'arresto, invalidando l'identificazione del giovane come possibile sospettato; che Al-Howaiti è stato arrestato nel maggio 2017, quando aveva 14 anni; che, secondo i documenti giudiziari, è stato detenuto in isolamento per quattro mesi e sottoposto a torture durante il suo interrogatorio, senza che fossero presenti i suoi genitori o il suo avvocato; che durante il suddetto periodo è stato detenuto presso l'unità indagini penali di Tabuk, anziché in un centro di detenzione minorile; che Abdullah al-Howaiti continua a essere detenuto e si trova nel braccio della morte, sebbene avesse 14 anni al momento della commissione dei presunti reati; che il suo caso è oggetto di riesame da parte della Corte suprema da giugno 2021;
- E. considerando che il 23 aprile 2019 le autorità saudite hanno giustiziato sei minori autori di reati, tra cui Saeed al-Scafi, Salman al-Quraish, Abdul Aziz al-Sahawi, Abdul Karim al-Hawaj, Abdullah al-Asrih e Mujtaba al-Sweikat; che almeno altri nove minori autori di reati rischiano di essere giustiziati;
- F. considerando che attualmente almeno 40 detenuti in Arabia Saudita sono a rischio di esecuzione; che tale cifra include diverse persone accusate di presunti reati commessi prima della maggiore età e critici pacifici, quali gli studiosi islamici Salman al-Odah e Hassan al-Maliki, per i quali il pubblico ministero continua a chiedere la condanna a morte;
- G. considerando che da molti anni l'Arabia Saudita figura tra i paesi che portano a termine il più elevato numero di esecuzioni al mondo; che dal gennaio 2015 si sono verificate oltre 800 esecuzioni, gran parte delle quali per reati non violenti connessi alla droga, mentre altre dovute a reati descritti come legati al terrorismo dalle autorità, nonostante fossero pacifici;

Giovedì 8 luglio 2021

- H. considerando che nel primo semestre del 2021 l'Arabia Saudita ha effettuato 32 esecuzioni in totale, un numero superiore rispetto all'intero 2020, e, a partire dal momento in cui si è impegnata per la prima volta ad abolire la pena di morte per i minori autori di reati, ha giustiziato almeno otto minori autori di reati;
- I. considerando che, a seguito di un regio decreto saudita del 2020, si dovrebbero commutare le pene di morte inflitte a persone che hanno commesso tali reati prima di compiere la maggiore età; che nel decreto si ravvisano numerose lacune che consentono diverse possibilità per continuare a giustiziare i minori, per esempio escludendo le condanne a morte pronunciate come *hudud* (reati con condanne predeterminate) o *qisas* (reati per i quali la condanna si basa sulla pena del taglione) e i casi che rientrano nella legge contro il terrorismo;
- J. considerando che l'Arabia Saudita ha commutato le condanne a morte inflitte a Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon e Abdullah al-Zaher per reati che gli esperti avevano precedentemente classificato come una criminalizzazione dell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di riunione e di espressione, e che avrebbero commesso da minorenni; che la condanna è stata commutata a 10 anni di reclusione, compreso il periodo di detenzione già scontato; che gli esperti delle Nazioni Unite ne hanno chiesto la liberazione;
- K. considerando che, nonostante l'annuncio della commissione per i diritti umani dell'Arabia Saudita sulla moratoria della pena di morte per reati legati alla droga del gennaio 2021, non è stata ancora pubblicata alcuna modifica alla legge, e che la pena di morte rimane soggetta alla discrezionalità dei giudici e delle autorità;
- L. considerando che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo è uno dei principali obiettivi della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;
- M. considerando che negli ultimi mesi numerosi attivisti per i diritti umani sono stati condannati a dure pene detentive in processi caratterizzati dalla mancanza di rispetto per le garanzie processuali e da credibili accuse di tortura; che Abdurahman al-Sadhan è stato condannato a 20 anni di reclusione e a un divieto di viaggio ventennale a causa di attività connesse ai tweet critici nei confronti del governo; che il suo processo ha gravemente violato le garanzie internazionali in materia di giusto processo;
- N. considerando che nel marzo 2021 Mohammed al-Otaibi, fondatore dell'Unione per i diritti umani e sostenitore dell'abolizione della pena di morte e del rafforzamento del ruolo delle donne nella società, ha subito un inasprimento della pena detentiva da 14 a 17 anni per il suo attivismo pacifico a favore dei diritti umani;
- O. considerando che numerose donne arrestate durante la repressione dei difensori dei diritti delle donne, avvenuta nel 2018, sono state condannate a lunghe pene detentive unicamente in ragione del loro attivismo per i diritti umani; che le autorità saudite hanno recentemente scarcerato taluni difensori dei diritti delle donne, tra cui Loujain al-Hathloul's, Nouf Abdulaziz, Samar Badawi e Nassima al-Sada; che le loro condanne sono state soltanto sospese e che le autorità saudite hanno imposto divieti di viaggio ai difensori dei diritti umani rilasciati;
- P. considerando che la legge del 2017 sulla lotta contro i reati di terrorismo e il suo finanziamento definisce il terrorismo in termini vaghi e non prevede necessariamente il ricorso alla violenza affinché un'azione sia qualificata come atto terroristico;
- Q. considerando che, secondo la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, le autorità saudite commettono abusi mediante l'uso di tecnologie di sorveglianza elettronica; che la revisione del regolamento dell'UE sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, avvenuta nel 2021, ha introdotto nuovi controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica⁽⁵⁾;
- R. considerando che il Regno dell'Arabia Saudita presenta uno dei più bassi tassi di ratifica dei principali trattati internazionali relativi ai diritti umani e che non ha aderito a trattati fondamentali in materia, che rappresentano il nucleo normativo del diritto alla vita, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
- S. considerando che la tortura e i trattamenti degradanti nelle carceri sono pratiche diffuse in Arabia Saudita e sono utilizzati sia durante gli interrogatori per estorcere confessioni sia come forma di punizione durante la detenzione; che le accuse di tortura sono raramente oggetto di indagini;

⁽⁵⁾ GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

Giovedì 8 luglio 2021

1. condanna fermamente le esecuzioni di minori autori di reato che proseguano nel Regno dell'Arabia Saudita sebbene il paese sostenga di averle abolite, compresa la recente esecuzione di Mustafa Hashem al-Darwish per reati che potrebbero aver avuto luogo quando era minorenne, a seguito della sua condanna in un processo iniquo in cui la confessione gli è stata estorta sotto tortura, nonché la presenza di almeno 40 detenuti attualmente a rischio di esecuzione nel paese, di cui almeno nove per presunti reati commessi nella minore età, come pure contestatori pacifici del governo;
2. invita l'Arabia Saudita a confermare che Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Faraj e tutti gli altri minori autori di reato che si trovano attualmente nel braccio della morte non saranno giustiziati, che le «confessioni» estorte sotto tortura non saranno incluse nei loro fascicoli e che a tutti i minori autori di reato sarà garantito un processo equo, senza ricorso alla pena di morte; chiede che le accuse di Abdullah al-Howaiti, che ha affermato di aver subito torture, siano indagate e che tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia;
3. esorta l'Arabia Saudita ad abolire realmente la pena di morte per i minori autori di reato, in conformità con i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a prescindere dal tipo di reato, compresi *ta'zir* (reati con pene discrezionali), *hudud* e *qisas*, in base ai quali almeno quattro imputati minorenni rischiano la condanna a morte; invita l'Arabia Saudita a pubblicare il suo decreto reale del 2020 per fornire una protezione completa e retroattiva ai minori autori di reato, come dichiarato dalle autorità saudite, e ad allineare il suo diritto minorile alle norme internazionali;
4. ribadisce la sua condanna nei confronti del ricorso alla pena di morte, in tutti i casi e in ogni circostanza; invita l'Arabia Saudita ad attuare una moratoria sulle esecuzioni in attesa della loro abolizione e a condurre una revisione indipendente di tutti i casi nel suo sistema di giustizia penale in cui la pena di morte è stata imposta per reati commessi nella minore età, sulla base di confessioni estorte sotto tortura oppure in cui non si è tenuto un processo equo, e a pubblicarne i risultati; chiede l'avvio di un dialogo internazionale e nazionale in merito agli ostacoli restanti all'abolizione della pena di morte per tutti i minori autori di reato, il quale apra la strada alla completa abolizione della pena di morte in Arabia Saudita;
5. accoglie con favore la recente decisione delle autorità di commutare le condanne a morte inflitte a Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon e Abdullah al-Zaher per reati che avrebbero commesso da minorenni, quale passo necessario verso il rispetto, da parte dell'Arabia Saudita, dei suoi obblighi nazionali e internazionali in materia di diritti umani, in particolare nell'ambito della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; chiede il loro rilascio conformemente alle richieste degli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite, in quanto tali esperti hanno precedentemente classificato i loro reati come una criminalizzazione dell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di riunione e di espressione;
6. invita le autorità saudite a riesaminare i casi di tutti i detenuti attualmente condannati a morte, al fine di commutare le loro pene o di offrire loro un nuovo ed equo processo che non preveda l'imposizione della pena di morte;
7. esorta la delegazione dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri dell'Unione in Arabia Saudita a chiedere urgentemente di visitare i minori autori di reato detenuti nel braccio della morte;
8. esorta altresì il Consiglio a sospendere tutte le esportazioni dall'UE verso l'Arabia Saudita di tecnologie di sorveglianza di massa e di altri prodotti a duplice uso che possono essere impiegati per facilitare la repressione interna e ridurre al silenzio la società civile; sottolinea la particolare responsabilità delle società di sicurezza informatica e dei servizi segreti nazionali che operano nell'UE e il loro obbligo morale e giuridico di evitare di trovarsi nella situazione in cui il loro personale attuale o passato aiuti l'Arabia Saudita a reprimere la sua stessa popolazione, lavorando direttamente o indirettamente per le autorità saudite al fine di sopprimere l'opposizione interna e la libertà di espressione;
9. esorta il governo dell'Arabia Saudita a rispettare i suoi impegni nell'ambito della Convenzione contro la tortura da essa ratificata e incoraggia fortemente il paese a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e il Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte;
10. condanna fermamente il modello di dure pene detentive inflitte a difensori dei diritti umani, contestatori pacifici e attivisti e ribadisce la sua solidarietà ai difensori dei diritti umani per il loro importante operato nonché la necessità di proteggere la libertà di parola e di espressione;

Giovedì 8 luglio 2021

11. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i difensori dei diritti umani, i difensori dei diritti delle donne, i contestatori pacifici e gli attivisti, compresi Abdurahman al-Sadhan, Mohammed al-Otaibi, Khaled Al-Omair, Mohammed al-Rabiah, Israa al-Ghomgham, Mousa al-Hashim, Ahmed al-Matrood, Khaled al-Ghanim, Ali al-Ouwaisher, Mujtaba al-Muzain, Waleed Abu al-Khair, Abdulaziz al-Shubaili, Issa al-Nukhaifi e Natheer al-Majed;
12. chiede la piena libertà per i difensori dei diritti umani rilasciati in via temporanea ma ancora sottoposti a restrizioni, come Loujain al-Hathloul, compresi la revoca del divieto di viaggio per loro e le loro famiglie, la revoca del divieto di lavoro, la riduzione della sorveglianza online e il ripristino dei loro pieni diritti come cittadini;
13. ricorda che Raif Badawi, vincitore del premio Sacharov, è ormai detenuto da nove anni; invita l'UE, gli Stati membri e la comunità internazionale a esercitare maggiori pressioni sul governo dell'Arabia Saudita e ad adoperarsi per il suo immediato rilascio;
14. sottolinea che l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione è tutelato dal diritto internazionale dei diritti umani; esorta le autorità dell'Arabia Saudita a eliminare le restrizioni imposte ai difensori dei diritti umani per vietare loro di parlare apertamente sui social media e i mezzi d'informazione internazionali;
15. esprime preoccupazione circa la pratica delle audizioni segrete; insiste sul fatto che, al fine di garantire procedure processuali corrette ed eque, occorre consentire la partecipazione alle udienze e la visita delle carceri saudite alle missioni diplomatiche, compresi gli osservatori della delegazione dell'UE in Arabia Saudita o delle istituzioni dell'Unione, nonché alle ONG internazionali;
16. invita il governo dell'Arabia Saudita a cooperare pienamente con gli organismi delle Nazioni Unite e a rivolgere un invito permanente di visita a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché a cooperare in modo proattivo, segnatamente con i relatori speciali delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
17. è profondamente preoccupato per la vaga definizione di terrorismo contenuta nella legge antiterrorismo del paese; condanna il ricorso al tribunale speciale per i procedimenti penali, un tribunale incaricato di affrontare questioni legate al terrorismo, come strumento per punire i difensori dei diritti umani;
18. esorta il governo dell'Arabia Saudita a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
19. ribadisce l'importanza di strumenti come il dialogo sui diritti umani tra l'UE e l'Arabia Saudita al fine di stimolare ulteriori discussioni e ne sollecita l'attivazione senza indugio; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna e tutte le delegazioni dell'UE che partecipano a tale dialogo ad interagire con la società civile prima del dialogo, onde garantire informazioni e conoscenze aggiornate in merito a questioni specifiche da sollevare; incoraggia l'utilizzo di parametri di riferimento per valutare i progressi delle discussioni;
20. denuncia che il sistema politico saudita rimane profondamente antidemocratico e, nonostante le ambiziose riforme in materia di diritti umani annunciate, continua a reprimere duramente la maggior parte delle voci dissenzienti; evidenzia che l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nei locali del consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre 2018, rimane un messaggio agghiacciante per tutte le voci critiche in Arabia Saudita, comprese le molte persone attualmente detenute a causa del loro attivismo pacifico; sostiene con forza l'applicazione del meccanismo globale di sanzioni per le violazioni dei diritti umani nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita, compreso l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi; chiede che la comunità internazionale dia pieno seguito al rapporto redatto da Agnès Callamard, che ha chiamato in causa il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammad Bin Salman;
21. invita gli Stati membri e il Presidente del Consiglio, nonché il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Servizio europeo per l'azione esterna, a sollevare le questioni relative ai diritti umani, e in particolare la pena di morte, durante tutte le riunioni formali e informali con le loro controparti saudite; si rammarica del timido approccio alla diplomazia pubblica in materia di diritti umani adottato dall'UE nei confronti dell'Arabia Saudita; chiede pertanto che i servizi diplomatici europei a Riyadh e in altre località dell'Arabia Saudita utilizzino sistematicamente i meccanismi stabiliti negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, tra cui dichiarazioni pubbliche, iniziative diplomatiche, monitoraggio dei processi e visite presso le carceri;
22. invita l'UE a sostenere qualsiasi azione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite intesa a chiamare le autorità del Regno dell'Arabia Saudita a rispondere delle violazioni dei diritti umani; chiede che l'Unione europea proponga la nomina di un relatore speciale sui diritti umani in Arabia Saudita in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

Giovedì 8 luglio 2021

23. invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri nel paese a rafforzare il loro sostegno alla società civile nel loro dialogo con le autorità saudite, ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per accrescere il sostegno fornito alle attività dei difensori dei diritti umani e, ove opportuno, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza nonché a fornire accoglienza temporanea negli Stati membri dell'Unione;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz al-Saud e al Principe ereditario Mohammad bin Salman al-Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita e al Segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0358

Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla revisione del quadro legislativo macroeconomico per un impatto più incisivo sull'economia reale europea e una maggiore trasparenza del processo decisionale e della responsabilità democratica (2020/2075(INI))

(2022/C 99/21)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma nel 1957,
- visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, gli articoli 121, 122, 126 e 136 e il protocollo n. 12,
- viste la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)⁽¹⁾ e la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare⁽²⁾,
- vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici⁽⁷⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽⁸⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 19.

⁽²⁾ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 140.

⁽³⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

Giovedì 8 luglio 2021

- visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide ⁽¹¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 10 febbraio 2015, dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012/2),
- visti la relazione dei quattro presidenti del 5 dicembre 2012 dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 sul completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa, il Libro bianco della Commissione del 1° marzo 2017 sul futuro dell'Europa e il documento di riflessione della Commissione del 31 maggio 2017 sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria,
- vista la relazione speciale n. 03/2018 della Corte dei conti europea dal titolo «Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici»,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽¹²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2020, sul riesame della governance economica (COM(2020)0055),
- vista la comunicazione della Commissione, del 13 marzo 2020, dal titolo «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» (COM(2020)0112),
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2020, sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (COM(2020)0123),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 maggio 2020, dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 maggio 2020, sul bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea (COM(2020)0442),
- vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 maggio 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19 (COM(2020)0441),
- visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ⁽¹³⁾,
- vista la relazione speciale n. 16/2020 della Corte dei conti europea dal titolo «Il semestre europeo — Le raccomandazioni specifiche per paese affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio»,
- viste la valutazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (EFB) delle norme di bilancio dell'UE, con particolare attenzione alla legislazione del «six-pack» e del «two-pack», dell'11 settembre 2019, la relazione annuale dell'EFB del 29 ottobre 2019, la dichiarazione dell'EFB del 24 marzo 2020 sulla COVID-19, la valutazione dell'EFB del 1° luglio 2020 sull'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel 2021 e la relazione annuale 2020 dell'EFB del 20 ottobre 2020,

⁽¹⁰⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU C 407 del 4.11.2016, pag. 86.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

⁽¹³⁾ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

Giovedì 8 luglio 2021

- viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020 sul QFP e lo strumento NextGenerationEU, la COVID-19, i cambiamenti climatici, la sicurezza e le relazioni esterne,
- visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa ⁽¹⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁷⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020,
- vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ⁽¹⁸⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2021 (COM(2020)0575),
- vista la sua posizione del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Come finanziare il Green Deal ⁽²⁰⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽²¹⁾,
- viste le previsioni economiche europee della Commissione dell'inverno 2021 (documento istituzionale 144), del febbraio 2021,
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo «A un anno dall'insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio» (COM(2021)0105),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 intitolata «Riesame della governance economica — Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE» (COM(2020)0055),
- viste le previsioni economiche europee della Commissione della primavera 2021 (documento istituzionale 149), del maggio 2021,
- vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2021, dal titolo «Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare la COVID-19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia» (COM(2021)0500),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A9-0212/2021),
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,

⁽¹⁴⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽¹⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0124.

⁽¹⁷⁾ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0206.

⁽¹⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0220.

⁽²⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0305.

⁽²¹⁾ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

Giovedì 8 luglio 2021

- A. considerando che negli ultimi 30 anni il quadro di governance economica ha subito una serie di cambiamenti volti a colmarne le lacune di progettazione e di attuazione e ad adattarlo alle nuove sfide economiche;
- B. considerando che l'attuale quadro di governance presenta debolezze concettuali e pratiche che portano a norme eccessivamente complesse, scarsa applicazione, mancanza di titolarità e mancanza di incentivi a perseguire politiche anticicliche simmetriche; che il quadro vigente non è riuscito a ridurre le divergenze all'interno dell'UE né a proteggere o stimolare gli investimenti pubblici a favore della crescita;
- C. considerando che le varie riforme dell'Unione economica e monetaria introdotte all'indomani della crisi finanziaria globale si sono incentrate sulla riduzione dei rischi senza tuttavia introdurre elementi di condivisione del rischio;
- D. considerando che i programmi di aggiustamento macroeconomico hanno presentato una mancanza di titolarità nazionale e hanno segnato il tessuto sociale dei paesi che li hanno attuati;
- E. considerando che nel 2015 la Commissione ha adottato orientamenti su come sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme del patto di stabilità e crescita per rafforzare il legame tra riforme strutturali, investimenti e responsabilità di bilancio;
- F. considerando che l'Unione europea deve affrontare molteplici sfide a lungo termine: una crisi della salute pubblica, una crisi climatica e la mancanza di investimenti nelle infrastrutture pubbliche, che aggravano le disparità socio-economiche;
- G. considerando che la sfida delle doppie transizioni richiede investimenti pubblici aggiuntivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio; che sia nel settore pubblico che in quello privato gli investimenti erano insufficienti già prima della crisi, nonostante i tassi di interesse storicamente bassi;
- H. considerando che gli investimenti pubblici lordi sono stati sottoposti a drastici tagli in seguito alla crisi finanziaria e del debito sovrano e che in molti Stati membri gli investimenti pubblici netti sono addirittura negativi, il che significa che l'attuale quadro di bilancio comporta misure di risanamento troppo recessive e favorisce il calo degli investimenti pubblici nei periodi di risanamento del bilancio;
- I. considerando che esistono lacune significative nei finanziamenti agli investimenti, che andrebbero colmate: 470 miliardi di EUR all'anno entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'UE⁽²²⁾, 142 miliardi di EUR all'anno per infrastrutture sociali come ospedali o scuole⁽²³⁾, e 190 miliardi di EUR all'anno per stabilizzare lo stock di capitale pubblico⁽²⁴⁾;
- J. considerando che, alla luce del fatto che all'inizio della pandemia i livelli di debito pubblico erano elevati, e che la recessione economica senza precedenti, le misure di bilancio inedite adottate a livello nazionale in risposta alla pandemia e la necessità di sostenere una ripresa inclusiva e sostenibile si ripercuoteranno sulle finanze pubbliche, portando il rapporto debito/PIL dell'UE a un nuovo picco, pari a oltre il 100 % del PIL;
- K. considerando che la sostenibilità ambientale⁽²⁵⁾ e quella sociale sono legate ai rischi per la sostenibilità di bilancio a lungo termine;
- L. considerando che la pandemia sta causando uno shock esogeno senza precedenti, caratterizzato da notevoli effetti asimmetrici, e che esso sta incidendo negativamente sulle prospettive economiche dell'UE e ampliando le divergenze fra gli Stati membri;

⁽²²⁾ Commissione europea, SWD(2020)0098 — «Identifying Europe's recovery needs», 27.5.2020, pagg. 14-16.

⁽²³⁾ Questa stima prende in considerazione unicamente la sanità e l'assistenza a lungo termine (70 miliardi di EUR), l'istruzione e l'apprendimento permanente (15 miliardi di EUR) e abitazioni economicamente accessibili (57 miliardi di EUR). Fonte: Franses, L., Bufalo, G., Reviglio, E., «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe — Report of the High-Level Task Force on Financing Social Infrastructure in Europe», 2018, pag. 116.

⁽²⁴⁾ Commissione europea, SWD(2020)0098 — «Identifying Europe's recovery needs», 27.5.2020, pagg. 18-20.

⁽²⁵⁾ Le grandi catastrofi tendono a ridurre le prestazioni economiche (Botzen, Deschenes e Sanders, 2019). L'FMI prevede che le gravi catastrofi meteorologiche potrebbero ripercuotersi negativamente sul PIL pro capite reale e che i paesi che sono meglio attrezzati per gestire gravi catastrofi naturali potrebbero attuarne gli effetti più facilmente.

Giovedì 8 luglio 2021

- M. considerando che la pandemia ha amplificato le disuguaglianze e la povertà preesistenti e ha dimostrato l'importanza del modello sociale europeo e delle sue attuali reti di sicurezza sociale;
- N. considerando che in Europa le previsioni economiche ⁽²⁶⁾, ⁽²⁷⁾ delineano lo scenario di una ripresa incompleta, disomogenea e a più velocità; che la distribuzione del vaccino sta accelerando e che vi sono notevoli rischi di divergenze e maggiori disuguaglianze tra paesi, settori e segmenti della società, in particolare tra i giovani lavoratori, le donne e i lavoratori scarsamente qualificati;
- O. considerando che sussistono ancora rischi a lungo termine di intaccare le economie di alcuni Stati membri e che pertanto la revoca del sostegno dovrebbe essere integrata con misure volte a facilitare la creazione e la riassegnazione di posti di lavoro, segnatamente attraverso programmi di riqualificazione e riconversione professionali, unitamente a sostegno al reddito, se necessario;
- P. considerando che i rischi geopolitici potrebbero avere ripercussioni sulla sostenibilità del debito sovrano;
- Q. considerando che il sostegno di bilancio discrezionale ha presentato differenze fra gli Stati membri in termini di portata e composizione, mostrando un'evidente correlazione positiva fra il margine di bilancio e l'entità della risposta politica, il che ha determinato una risposta asimmetrica che potrebbe anche comportare il rischio di condizioni inique sul mercato interno e di ulteriori differenze nella velocità della ripresa;
- R. considerando che la risposta dell'UE alla crisi ⁽²⁸⁾ ha rafforzato l'UEM ed è finora riuscita a costruire la fiducia, domando così la volatilità dei mercati finanziari; considerando inoltre l'importanza dell'emissione di obbligazioni dell'UE;
- S. considerando che nel 2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul riesame dell'efficacia del quadro di governance economica che è stata interrotta dall'inizio della pandemia di COVID-19;
1. invita la Commissione a rilanciare il dibattito pubblico sulla revisione del quadro di governance economica europea e a presentare proposte legislative complete e lungimiranti a seguito della revisione; osserva che il riesame del quadro di governance economica è stato sospeso a causa della pandemia;

La politica di bilancio verso una ripresa sostenibile e inclusiva

2. accoglie con favore l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, che è pienamente giustificata dall'impatto socioeconomico della pandemia; osserva che la clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure del patto di stabilità e crescita, e riconosce che essa consentirà alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento politico nel quadro del patto, discostandosi dalle esigenze di bilancio che sarebbero normalmente applicabili; sottolinea che la clausola di salvaguardia generale ha consentito agli Stati membri di adottare misure molto significative sul fronte delle spese e delle entrate per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia, e che il sostegno fiscale dovrebbe essere gradualmente eliminato al fine di sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per favorire la ripresa e rafforzare la resilienza socioeconomica; prende atto del grado di flessibilità dell'attuale quadro per la governance economica nella risposta politica coordinata alla crisi generata dalla COVID-19;
3. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 con le considerazioni proposte in merito alla disattivazione o al proseguimento dell'attivazione della clausola di salvaguardia generale; osserva che bisognerebbe tenere conto di una valutazione generale dello stato dell'economia basata principalmente su criteri quantitativi; concorda sul fatto che il criterio principale di tale valutazione dovrebbe essere costituito dall'attività economica nell'UE o nella zona euro rispetto ai livelli pre-crisi; sottolinea, tuttavia, a tale riguardo, l'importanza dell'evoluzione della situazione sanitaria, sociale ed economica nell'UE e dell'economia della zona euro; accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul coordinamento delle politiche economiche, dalla quale si evince che la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita continuerà ad essere applicata nel 2022 e dovrebbe essere disattivata a partire dal 2023;

⁽²⁶⁾ Le previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione mostrano una contrazione nel 2020 pari al - 6,1 % del PIL nell'UE e al - 6,6 % del PIL nella zona euro. La crescita del PIL dovrebbe riprendersi solo lentamente nel breve termine con il 4,2 % nel 2021 e il 4,4 % nel 2022 nell'UE, e il 4,3 % nel 2021 e il 4,4 % nel 2022 nella zona euro.

⁽²⁷⁾ World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries, FMI (aprile 2021).

⁽²⁸⁾ In particolare tramite il pacchetto per la ripresa e lo strumento SURE.

Giovedì 8 luglio 2021

4. ritiene che la revisione del quadro di governance economica avrà luogo in circostanze difficili, vale a dire i bassi tassi di interesse e un debito senza precedenti, nonché nel contesto di un grande pacchetto di risanamento fiscale composto da sovvenzioni e prestiti finanziati dal debito dell'UE;
5. è del parere che sia necessario procedere a una revisione del quadro di governance economica dell'UE; concorda con il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sull'importanza di avere un percorso chiaro per un quadro di bilancio rivisto, preferibilmente prima di disattivare la clausola di salvaguardia generale;
6. è consapevole del fatto che avviare il riesame dopo la disattivazione della clausola di salvaguardia generale renderà il processo più complesso, controverso e divisivo; ritiene pertanto che sia opportuno riflettere su una revisione del quadro di governance economica prima di un eventuale ritorno alle norme di bilancio;
7. osserva che, nel contesto attuale, l'applicazione del quadro di bilancio vigente, in particolare i percorsi di aggiustamento, comporterebbe un'eccessiva velocità di riduzione del debito, che potrebbe mettere a rischio il percorso di ripresa delle economie e potrebbe indebolire l'impegno degli Stati membri a rispettare le norme;
8. invita la Commissione a fornire chiari orientamenti di politica di bilancio per gli Stati membri durante il periodo di attivazione della clausola di salvaguardia generale, così da raggiungere posizioni di bilancio prudenti a medio termine e garantire la sostenibilità di bilancio a medio termine; chiede l'utilizzo, una volta disattivata la clausola di salvaguardia generale e nelle more di un quadro rivisto, di tutte le flessibilità esistenti previste nell'attuale quadro di governance economica, come la «clausola sugli eventi eccezionali» tenendo conto della situazione specifica di ciascun paese, per prevenire il consolidamento fiscale prematuro e limitare i rischi di ripercussioni a lungo termine;
9. ritiene che gli indicatori economici e i percorsi di aggiustamento debbano essere interpretati con cautela, e chiede pertanto di procedere a una revisione del codice di condotta e del vademecum del patto di stabilità e crescita; sottolinea che gli orientamenti di bilancio dovrebbero evitare distorsioni procicliche, promuovere la convergenza verso l'alto, rafforzare una ripresa sostenibile, inclusiva, ecocompatibile e digitale, contribuendo in tal modo al Green Deal europeo e all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, nonché tenere conto delle diverse situazioni degli Stati membri e contrastare gli squilibri macroeconomici;
10. ritiene che i prestiti NextGenerationEU (NGEU) dovrebbero essere registrati come debito nazionale; invita la Commissione, nell'ambito dell'aggiornamento degli orientamenti di attuazione del Patto di stabilità e crescita, a riservare alle spese finanziate dai prestiti NGEU lo stesso trattamento riservato al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel contesto della comunicazione della Commissione sulla flessibilità;
11. chiede una politica di bilancio espansiva continua per tutto il tempo necessario per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e guidare cambiamenti trasformativi che rendano le economie più verdi, più digitali e inclusive, garantendo nel contempo la sostenibilità di bilancio a medio termine; mette in guardia contro una revoca prematura del sostegno e concorda con la raccomandazione della Commissione secondo cui la politica di bilancio dovrebbe rimanere agile e adeguarsi all'evolversi della situazione, ove giustificato; ritiene che le misure di sostegno di bilancio dovrebbero diventare più mirate con il progredire della ripresa; è favorevole all'adozione di politiche modulate in funzione della fase della pandemia, del percorso verso la ripresa economica e delle circostanze specifiche dei paesi;
12. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri elaborino credibili strategie di uscita dalle misure legate alla crisi, senza anticipare le future traiettorie di bilancio;
13. rileva i rischi di ripercussioni a lungo termine nell'accumulazione di capitale e nel mercato del lavoro a causa della pandemia, che potrebbero avere strascichi sull'economia; sottolinea che è probabile che la ripresa resti disomogenea e che la politica di bilancio dovrebbe limitare le ripercussioni e ridurre le disuguaglianze sostenendo i settori dell'economia e della società che presentano un rischio di divergenza più elevato;
14. invita gli Stati membri a integrare il sostegno di bilancio di alta qualità in quadri credibili a medio termine e a preparare piani solidi per la politica di bilancio a medio termine per garantire che, laddove siano necessarie misure di bilancio espansive, queste siano sostenute da misure inclusive e di crescita, e a assicurare il ruolo anticiclico della politica di bilancio tenendo presente che le misure di politica di bilancio di emergenza sono temporanee, limitate e mirate a garantire la sostenibilità di bilancio a medio termine; invita gli Stati membri a monitorare i rischi di bilancio, in particolare le

Giovedì 8 luglio 2021

eventuali passività potenziali, se del caso; ricorda la crescente importanza di monitorare i rischi di bilancio connessi alla sostenibilità; osserva che tali buone pratiche di gestione delle finanze pubbliche migliorerebbero la trasparenza e la responsabilità;

15. accoglie con favore la risposta immediata e coordinata messa in atto tramite misure di politica economica dalle istituzioni e dagli Stati membri dell'UE e volta a evitare un forte aumento delle insolvenze societarie e della disoccupazione; raccomanda che il sostegno più generale sia sostituito gradualmente da programmi più mirati per limitare i rischi di difficoltà e danni alle imprese; raccomanda di concentrare il sostegno pubblico solo su imprese sostenibili nel lungo periodo, alla luce dell'agenda verde e digitale dell'UE;

16. osserva che l'orientamento di bilancio a livello degli Stati membri, come pure il quadro macroeconomico, hanno spesso promosso politiche di bilancio procicliche, sia in periodi di congiuntura favorevole che in periodi di congiuntura sfavorevole, in quanto, rispettivamente, non erano state costituite riserve sufficienti negli uni o non si era fatto un uso sufficiente del margine di bilancio negli altri; rileva inoltre che esisteva una correlazione positiva tra gli Stati membri che disponevano di un margine di bilancio e la loro capacità di mobilitare rapidamente pacchetti di incentivi di bilancio a un ritmo molto più rapido e senza costi di finanziamento associati, il che ha contribuito a mitigare gli effetti socioeconomici negativi della pandemia;

17. sottolinea l'importanza del ruolo delle politiche di bilancio affinché gli Stati membri siano ugualmente in grado di assicurare una ripresa sostenibile, verde, digitale e inclusiva, da un lato, e, dall'altro, di garantire politiche di bilancio sostenibili e la sostenibilità del debito nel lungo termine;

18. ritiene che la risposta di bilancio europea comune (NextGenerationEU) sia fondamentale per la ripresa; chiede un uso rapido ed efficace, nel pieno rispetto dei criteri concordati, delle risorse di NextGenerationEU, che svolgeranno un ruolo importante nel sostegno alla ripresa economica sostenibile e inclusiva e nel rafforzamento della produttività e degli investimenti in tutta l'UE;

Un riesame del quadro legislativo macroeconomico

19. sottolinea l'interazione intrinseca tra le politiche monetarie e fiscali nel pieno rispetto del mandato della BCE e della sua indipendenza e salvaguardando la sua legittimità democratica; prende atto del successo di un'impostazione adeguata e responsabile di entrambe le politiche che contribuiscono a fornire il sostegno necessario alle economie post-COVID-19, in quanto le prime preservano condizioni di finanziamento favorevoli mentre le seconde sostengono le imprese, i lavoratori e le persone, il che dimostra che tali politiche sono pronte a rispondere a questa crisi; ritiene che si dovrebbe anche evitare il ritiro prematuro della politica di bilancio per non contrastare lo stimolo del programma di ripresa;

20. evidenzia che negli scorsi anni e durante le crisi passate la politica monetaria si è fatta carico dell'onere principale della stabilizzazione; osserva che la crisi causata dalla pandemia ha dimostrato che la stabilizzazione non può essere solo responsabilità della politica monetaria e che la politica di bilancio dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo; pur riconoscendo che le attuali condizioni monetarie sono accomodanti e stanno sostenendo la ripresa dell'economia nella crisi, mette in guardia dal fare troppo affidamento su una politica monetaria accomodante e su un costo estremamente basso del debito sovrano;

21. sottolinea che le politiche fiscali nazionali, insieme alle politiche dell'Unione, svolgeranno un ruolo importante nell'adempimento degli impegni e delle responsabilità dell'Unione europea nella lotta globale contro i cambiamenti climatici;

22. evidenzia che esistono fattori strutturali quali l'invecchiamento, l'aumento del risparmio, la bassa inflazione, la propensione agli investimenti e un rallentamento della produttività che potrebbero mantenere bassi i tassi di interesse reali nel medio e lungo termine; ritiene che le politiche macroeconomiche debbano affrontare i fattori alla base del rischio di stagnazione secolare tramite riforme sostenibili, equilibrate e socialmente giuste che promuovano la crescita e la produttività; ricorda che la stagnazione secolare è tipicamente caratterizzata, tra gli altri fattori, dal calo della forza lavoro, da una domanda ridotta, dall'eccesso di risparmio e da bassi investimenti;

23. sottolinea tuttavia la necessità di essere pronti a scenari meno positivi; osserva che l'impatto dello shock generato dalla pandemia di COVID-19 ha aumentato i risparmi e alcune scelte di investimento sono state ritardate; sottolinea che, con l'allentamento delle restrizioni e la ripresa economica, i tassi di interesse potrebbero subire un aumento determinato da maggiori aspettative di inflazione; sottolinea l'importanza di promuovere investimenti pubblici e privati per sbloccare

Giovedì 8 luglio 2021

capitale aggiuntivo, in particolare nel contesto della ripresa dell'UE; sottolinea che non è solo il livello degli investimenti che conta per la crescita, ma anche l'impostazione, la qualità e l'attuazione dei programmi di investimento; rileva che durante l'ultima crisi si è verificata una notevole perdita di investimenti e sottolinea l'importanza della ripresa economica per aumentare la redditività degli investimenti;

24. ritiene che un quadro di governance economica adeguato e credibile sia un requisito necessario per politiche di bilancio sostenibili e traiettorie del debito e del disavanzo che garantiscano percorsi credibili di riduzione del debito, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine e, al contempo, garantendo condizioni di finanziamento favorevoli, soprattutto a lungo termine; ritiene inoltre che il quadro dovrebbe integrare elementi per evitare politiche procicliche e creare riserve sufficienti in tempi favorevoli, per essere in grado di svolgere, ove necessario, una funzione di stabilizzazione macroeconomica a breve termine e per garantire una governance migliore e trasparente, il che a sua volta mette l'economia al servizio delle persone;

Un'analisi globale della sostenibilità del debito sovrano

25. osserva che i livelli del debito sovrano sono notevolmente aumentati, raggiungendo quasi il 102 % del rapporto debito/PIL aggregato della zona euro, con un ulteriore aumento previsto per il 2021 e il 2022, e che alcuni Stati membri hanno già un debito considerevole; rileva che le circostanze sono cambiate da quando sono stati definiti i criteri di Maastricht; sottolinea, pertanto, che il quadro di governance economica dovrebbe essere riesaminato nel contesto dell'attuale contesto economico e, pur basandosi sulle esperienze del quadro esistente e nel pieno rispetto dei trattati, dovrebbe essere basato sui fatti e orientato al futuro;

26. ritiene che il quadro di governance economica dell'Unione debba essere riesaminato per rendere le norme sul debito più semplici e più applicabili e concepite per sostenere la crescita economica a lungo termine, con adeguati investimenti pubblici e privati;

27. ritiene che un quadro di governance economica rivisto dovrebbe considerare come garantire un ritmo di riduzione del debito sovrano specifico per paese che salvaguardi la sostenibilità di bilancio a lungo termine e una crescita sostenibile e inclusiva; chiede che gli obiettivi del debito riflettano adeguatamente la nuova realtà economica nonché le sfide specifiche per paese;

28. ritiene che attività europee sicure promuovrebbero la stabilità finanziaria, migliorerebbero la trasmissione della politica monetaria e contribuirebbero a rafforzare il ruolo dell'euro sul piano internazionale;

29. è consapevole del fatto che i disavanzi di bilancio molto elevati per il 2020 e il 2021 e la perdita di PIL nominale si rifletteranno nei rapporti debito/PIL;

30. riconosce che il contesto di bassi tassi di interesse riduce la pressione sulla politica di bilancio riducendo i costi del servizio del debito sovrano; insiste affinché le implicazioni dei bassi tassi di interesse, il possibile cambiamento del contesto dei tassi di interesse e le eventuali future misure di politica monetaria siano adeguatamente prese in considerazione nell'analisi della sostenibilità a medio termine del debito sovrano; osserva che i premi di rischio degli Stati membri possono aumentare, in particolare per i paesi con un debito elevato o in aumento, e che ciò potrebbe esercitare ulteriore pressione sulla politica di bilancio, nonché sull'economia;

31. sottolinea che i costi del servizio del debito dovrebbero rimanere bassi nel prossimo futuro grazie al fatto che un'ampia quota del debito è costituita da prestiti a lunga scadenza e, talvolta, obbligazioni con rendimenti negativi, e che i disavanzi primari saranno probabilmente compensati da differenziali favorevoli tra interessi e crescita; sottolinea che l'attuale condizione positiva dei costi del servizio del debito può cambiare in maniera relativamente veloce, mentre una riduzione sostenibile delle riserve di debito sovrano richiede un tempo notevolmente maggiore; ritiene che il vantaggio di un basso costo del servizio del debito sia un'opportunità per sostenere e ridurre progressivamente gli elevati livelli di debito verso un livello sostenibile, per stimolare la crescita potenziale e aumentare la resilienza dell'economia;

32. sottolinea che esistono problemi strutturali alla base dei tassi di crescita asimmetrici tra gli Stati membri; ritiene che la crescita non sia l'unico obiettivo, poiché realizzare un'economia che funzioni per le persone e raggiungere gli obiettivi del Green Deal e dell'accordo di Parigi richiede un sostegno politico mirato, compresi gli sforzi di bilancio;

Giovedì 8 luglio 2021

33. ricorda, oltre alle riforme, l'importanza di politiche favorevoli alla crescita e di investimenti pubblici e privati sostenibili volti ad aumentare il potenziale di crescita e raggiungere gli obiettivi dell'UE incentrati sulle transizioni verdi e digitali e ad aumentare il potenziale di crescita, la competitività e la produttività e a dare impulso al mercato unico; ribadisce che investimenti e spese orientati al futuro hanno effetti positivi sulla sostenibilità del debito a medio-lungo termine; invita gli Stati membri a perseguire politiche di bilancio sostenibili preservando gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e a sostegno della crescita;

34. invita la Commissione a perseguire un'analisi della sostenibilità del debito sovrano globale ampia e trasparente, al fine di sostenere le decisioni dei responsabili politici per stabilire un percorso di aggiustamento appropriato per paese, chiaro e trasparente; sottolinea l'uso di strumenti e tecniche innovativi come gli stress test e l'analisi stocastica per riflettere meglio i rischi per le dinamiche del debito pubblico (come i differenziali di crescita degli interessi, la composizione del debito, la demografia e la sostenibilità) e la qualità della spesa pubblica;

Quadro di coordinamento della politica di bilancio dell'UE

35. invita la Commissione, durante il processo di revisione, a riflettere sul ruolo della politica di bilancio nell'economia europea, affrontando le carenze già individuate nel quadro di bilancio dell'UE prima dell'epidemia⁽²⁹⁾, e anche in considerazione dei lasciti della pandemia;

36. invita la Commissione a valutare come promuovere la sostenibilità di bilancio e norme anticicliche e a considerare la semplificazione del quadro e il miglioramento dell'autonomia della Commissione nell'applicazione delle norme all'interno di un quadro più responsabile con una maggiore titolarità; chiede inoltre meccanismi di flessibilità ben definiti e attivati in modo trasparente, ogniqualvolta tale flessibilità sia ben giustificata garantendo una maggiore efficacia e credibilità; sottolinea l'importanza di un quadro che garantisca il coordinamento della politica di bilancio, tenga conto dei cambiamenti nelle economie e nelle condizioni di finanziamento nonché delle specificità e degli obiettivi politici degli Stati membri; ritiene inoltre che il quadro dell'UE per il coordinamento delle politiche di bilancio dovrebbe consentire la promozione della crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine dell'UE, preservando nel contempo le garanzie contro i rischi per la sostenibilità del debito;

37. prende atto della proposta del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche secondo cui il quadro di bilancio dell'UE dovrebbe essere ricostruito su tre principi: (i) un'ancora del debito — che è un obiettivo del rapporto debito/PIL e un percorso di riduzione dell'aggiustamento specifico per paese verso di esso, (ii) un unico indicatore della performance di bilancio — che è una regola di spesa per i paesi con un debito superiore all'obiettivo del rapporto debito/PIL, e (iii) una clausola di salvaguardia generale sostenuta da un parere sulla base di analisi e consulenza indipendenti;

38. sottolinea la necessità di un percorso di aggiustamento del debito specifico per paese realistico e definito in modo trasparente al fine di adattarsi meglio alle realtà dei paesi e riflettere il grado di sostenibilità del debito degli Stati membri;

39. ritiene che, in linea con la proposta del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, una regola di spesa che prevede un massimale⁽³⁰⁾ per la spesa pubblica nominale quando il debito pubblico di un paese supera una determinata soglia possa offrire una norma di bilancio più trasparente e stabile all'interno dell'UE; osserva che il tasso di crescita del massimale per la spesa dipenderebbe dalla crescita del prodotto potenziale prevista, dall'inflazione prevista e dalla distanza dall'ancora del debito; osserva che sono esclusi i costi per il servizio del debito e l'indennità di disoccupazione (a tassi invariati) e che la crescita della spesa è corretta per l'impatto delle variazioni discrezionali nelle entrate del governo (cioè le aliquote delle imposte dirette e indirette);

⁽²⁹⁾ Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (2018), Relazione annuale 2018, settembre, Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (2020), Relazione annuale 2020, settembre.

⁽³⁰⁾ Un massimale fisso per un periodo di 3-5 anni che dipenderebbe dalla crescita del prodotto potenziale prevista, dall'inflazione prevista e dalla distanza dall'ancora del debito.

Giovedì 8 luglio 2021

40. osserva che il percorso specifico per paese con la titolarità degli Stati membri rafforzerà la credibilità e migliorerà il rispetto delle norme da parte degli Stati membri; rileva inoltre che il percorso specifico per paese dovrebbe risultare da un'analisi economica trasparente e completa e da una discussione tra gli Stati membri e la Commissione, nel contesto del semestre europeo, in cui si potrebbe prevedere, ove opportuno, una consultazione con il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche e le istituzioni fiscali indipendenti nazionali (IFI);

41. sottolinea che le norme in materia di spesa possiedono intrinseche proprietà di stabilizzazione automatica⁽³¹⁾, e che tali norme si dimostrano maggiormente efficaci nella riduzione delle distorsioni procicliche della politica di bilancio⁽³²⁾; sottolinea l'importanza degli stabilizzatori automatici a fronte di incertezze crescenti; prende inoltre atto della raccomandazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche di istituire un conto di compensazione in cui si accumulano gli scostamenti dalla crescita pianificata della spesa primaria netta;

42. osserva che le metriche al centro del quadro di governance economica devono essere facili da osservare e da controllare da parte dei responsabili politici, al fine di aumentarne la trasparenza e la comprensibilità sia per i decisori politici che per i cittadini; osserva che concetti come quello di un'analisi del divario tra prodotto effettivo e potenziale non soddisfano detti criteri; sottolinea che, nel periodo successivo alla crisi, l'incertezza riguardo al divario tra prodotto effettivo e potenziale sarà persino maggiore che in passato; sostiene che, sebbene la crescita del prodotto potenziale non sia osservabile e debba essere stimata, è meno probabile che sia soggetta a revisioni rispetto al divario tra prodotto effettivo e potenziale;

43. propone, in linea con il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, una clausola di salvaguardia generale che deve essere raccomandata dalla Commissione in caso di sviluppi economici imprevisti e decisa dal Consiglio e che può essere sostenuta da un parere basato su un'analisi economica indipendente e ben definita al fine di ridurre la complessità e preservare la capacità di agire in caso di circostanze imprevedibili; tuttavia, qualora sia coinvolto un organismo indipendente, sottolinea la necessità di ulteriori chiarimenti sulla composizione dell'organismo indipendente al fine di garantire l'obiettività di giudizio delle norme, che ne assicuri l'indipendenza e garantisca l'assenza di ritardi nel processo;

44. sottolinea che quando le finanze pubbliche sono sotto pressione, vi è la tendenza a tagliare gli investimenti pubblici; osserva che le attuali sfide economiche, sociali e ambientali nell'UE richiedono sforzi mirati relativi in particolare alla resilienza sociale, ai cambiamenti climatici e alla digitalizzazione; sottolinea l'importanza del quadro di governance economica dell'UE, per consentire ai governi di proteggere gli investimenti pubblici senza compromettere la sostenibilità del debito; sottolinea che è necessario compiere ulteriori sforzi per migliorare la qualità delle finanze pubbliche; chiede che il quadro rinnovato prenda una maggiore attenzione alla qualità del debito; sottolinea che la qualità delle finanze pubbliche migliora la sostenibilità del debito a lungo termine del paese e accresce il potenziale di crescita a lungo termine;

45. pone l'accento sul parere espresso dal Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, secondo cui alcune spese sostenibili che stimolano la crescita sarebbero escluse dal massimale di crescita della spesa primaria netta;

46. sottolinea che le entrate dei governi sono una parte importante della sostenibilità delle finanze pubbliche e che la loro stabilità può contribuire a garantire una strategia credibile per la riduzione del debito sovrano; invita gli Stati membri ad agire per contrastare ulteriormente l'evasione e l'elusione fiscali e il riciclaggio di denaro; ribadisce che azioni efficaci in questo settore da parte degli Stati membri infondono fiducia nella gestione delle finanze pubbliche; rileva la necessità di garantire una politica di spesa responsabile per evitare pressioni per aumentare le tasse;

47. osserva che il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche ha fortemente sostenuto l'introduzione di una capacità di bilancio comune a livello europeo, che creerebbe incentivi per un migliore rispetto delle norme di bilancio dell'UE; rileva inoltre che tale parere è stato condiviso da altre istituzioni quali l'FMI e la BCE;

(31) Secondo la valutazione delle norme di bilancio dell'UE incentrata in particolare sulla legislazione del six-pack e del two-pack del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, il tetto della spesa primaria netta ha una proprietà stabilizzatrice automatica incorporata: quando il prodotto effettivo cresce più lentamente rispetto al tasso tendenziale del prodotto potenziale, la crescita della spesa primaria netta è superiore a quest'ultimo e un aumento del rapporto spesa/PIL contribuisce a stabilizzare l'economia; viceversa, quando il PIL effettivo cresce più rapidamente di quello tendenziale, le spese nette come percentuale del PIL diminuiscono.

(32) Manescu, C., Bova, E. (2021), Effectiveness of national expenditure rules: Evidence from EU member states.

Giovedì 8 luglio 2021

48. accoglie con favore gli strumenti NextGenerationEU e SURE; sottolinea che NextGenerationEU è finanziato mediante l'emissione di debito garantita dal bilancio dell'UE; sottolinea che l'emissione di debito dell'UE⁽³³⁾ fornirà una nuova offerta di attività europee di elevata qualità; invita la Commissione a sfruttare appieno il potenziale del pacchetto per la ripresa e dello strumento SURE per migliorare la convergenza tra gli Stati membri, promuovere le politiche dell'UE e ridurre la vulnerabilità dell'UE agli shock economici; osserva che gli attuali strumenti NGEU e SURE sono stati concepiti per essere temporanei e sottolinea l'importanza di un piano di rimborso trasparente per il debito derivante dalle obbligazioni NGEU e SURE;

Sorveglianza degli squilibri macroeconomici

49. sottolinea l'importanza della procedura per gli squilibri macroeconomici nell'individuare, prevenire e affrontare gli squilibri macroeconomici nell'UE; concorda con le valutazioni della Corte dei conti europea⁽³⁴⁾ secondo cui, sebbene la procedura per gli squilibri macroeconomici sia nell'insieme ben concepita, il suo potenziale non venga sfruttato appieno per garantire un'efficace prevenzione e correzione degli squilibri; rileva inoltre che la classificazione degli Stati membri con squilibri manca di trasparenza, manca la consapevolezza pubblica della procedura e delle sue implicazioni e le raccomandazioni non promuovono sufficientemente le azioni politiche per affrontare tali squilibri, in particolare nella zona euro;

50. chiede un uso più efficace della relazione sul meccanismo di allerta, prendendo atto dell'ultima revisione tecnica della Commissione del quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici, e accoglie con favore l'analisi dettagliata e completa alla base della relazione; insiste sul fatto che il quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici deve essere incentrato e snellito attorno a indicatori e soglie significativi che definiscano più chiaramente gli squilibri nella zona euro, e che deve essere trasparente e basato su dati; ricorda che le raccomandazioni specifiche per paese sono orientamenti lungimiranti rivolti agli Stati membri; ritiene che occorra conseguire una maggiore conformità con le raccomandazioni in sospeso e che le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici si concentrino su azioni politiche che possono avere un impatto diretto sugli squilibri, e che siano in linea con le raccomandazioni per la zona euro, ove opportuno;

51. ritiene che la chiarezza e la coerenza per quanto riguarda l'interazione tra la procedura per gli squilibri macroeconomici e il patto di stabilità e crescita siano fondamentali per garantire il conseguimento dei loro obiettivi;

52. sostiene a questo proposito le proposte del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche di integrare le considerazioni derivanti dalla procedura per gli squilibri macroeconomici nella determinazione della suddetta regola di spesa in base alla quale, sulla base di un comune accordo, i paesi con elevati disavanzi delle partite correnti avrebbero un tetto più basso per i loro obiettivi di spesa, mentre i paesi con un avanzo estero eccessivo avrebbero un tetto più alto per il tasso di crescita della spesa;

53. chiede un maggiore coinvolgimento delle autorità macroprudenziali per identificare meglio gli squilibri macroeconomici da un punto di vista macroprudenziale e dei consigli nazionali per la produttività per aumentare la comprensione comune degli sviluppi macroeconomici nella procedura per gli squilibri macroeconomici;

Governance

54. sottolinea l'importanza del quadro istituzionale dell'UE e del metodo comunitario per stabilire e applicare efficacemente le norme e per salvaguardare e intensificare una forte titolarità e responsabilità politica, e pone in evidenza che una titolarità o responsabilità politica debole a livello nazionale aggrava l'inosservanza;

55. insiste sulla necessità del rafforzamento della legittimità, della responsabilità e del controllo democratici del quadro di governance economica; ritiene che, per migliorare la titolarità, si debbano attribuire responsabilità ai livelli a cui sono prese o attuate le decisioni, e che i parlamenti nazionali debbano avere il compito di esercitare un controllo sui governi nazionali così come il Parlamento europeo quello di esercitare un controllo sui dirigenti europei; sottolinea pertanto il ruolo delle istituzioni e pone in evidenza l'importanza di garantire un adeguato equilibrio delle responsabilità fra le diverse istituzioni nell'attuazione del quadro di governance economica;

⁽³³⁾ Obbligazioni NextGenerationEU e SURE.

⁽³⁴⁾ Relazione speciale n. 03/2018: Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici, Corte dei conti europea.

Giovedì 8 luglio 2021

56. ricorda che il semestre europeo è un quadro ben consolidato per coordinare le politiche di bilancio, economiche, sociali e occupazionali in tutta l'Unione europea; sostiene gli obiettivi di lunga data dell'UE di crescita sostenibile, finanze pubbliche sostenibili e convergenza verso l'alto; osserva che il semestre, sin dal suo inizio, è stato ampliato per includere, tra gli altri aspetti, questioni relative al settore finanziario e alla tassazione, nonché gli obiettivi degli OSS delle Nazioni Unite; evidenzia che, al fine di rafforzare ulteriormente la resilienza economica e sociale, l'UE deve attuare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali; ricorda che promuovere una crescita sostenibile significa promuovere politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio prudenti nel medio termine e a garantire la sostenibilità di bilancio a medio termine, promuovendo riforme strutturali socialmente eque, incrementando gli investimenti per stimolare il potenziale di crescita e sostenendo una transizione inclusiva verso un'economia sostenibile e digitale; sottolinea l'importanza di una più solida collaborazione nel coordinamento delle politiche fra i ministri dell'occupazione e degli affari sociali e quelli delle finanze, in particolare nella zona euro; osserva che il concetto di semestre europeo è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1175/2011, che fa parte del riesame della governance economica dell'UE, e sottolinea che sono accolte con favore le proposte della Commissione su come migliorare il processo del semestre;

57. individua nella mancanza di titolarità una delle principali debolezze del semestre europeo; osserva che la progettazione di tale quadro deve rispettare una serie di obiettivi a lungo termine e orientamenti a livello di UE, che consentono un coordinamento delle scelte politiche che rispecchino adeguatamente le esigenze e le priorità nazionali con il sostegno di un dialogo politico aperto e inclusivo tra l'Unione, le istituzioni nazionali e le parti interessate; ritiene che l'esperienza acquisita dalla struttura di governance del dispositivo per la ripresa e la resilienza offra una grande opportunità da sfruttare nel settore della titolarità nazionale, della promozione degli obiettivi strategici dell'UE, della crescita sostenibile e delle raccomandazioni specifiche per paese;

58. chiede un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo del semestre europeo; sottolinea l'importanza dell'intero dibattito nella definizione degli obiettivi generali e degli orientamenti;

59. ricorda che l'accordo «Legiferare meglio» ribadisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto colegislatori, devono esercitare i loro poteri in condizioni di parità e che la Commissione deve pertanto trattarli nello stesso modo, e sottolinea il ruolo e la responsabilità dei parlamenti nazionali; ricorda che, ai sensi degli articoli 121 e 126 TFUE, il Parlamento europeo non può controllare né modificare le raccomandazioni adottate dal Consiglio nel quadro del semestre europeo;

60. chiede un controllo democratico più rigoroso a livello nazionale e dell'UE per chiamare i governi nazionali a rispondere del proprio operato; sottolinea che una maggiore titolarità o responsabilità politica nazionale porta a una maggiore conformità; chiede l'ulteriore sviluppo della cooperazione interparlamentare, ivi inclusa la conferenza prevista dall'articolo 13 del patto di bilancio, per consentire lo svolgimento di discussioni sostanziali e tempestive ove necessario;

61. riconosce l'importanza del dialogo macroeconomico dell'UE per rafforzare la titolarità e migliorare il coordinamento delle politiche, pertanto chiede che questi ultimi vengano intensificati attraverso il dialogo a livello della zona euro e a livello nazionale con i rappresentanti del governo, delle federazioni dei datori di lavoro e dei sindacati, e che si prevedano scambi a entrambi i livelli con le banche centrali;

62. ricorda che, in linea con la normativa, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a comparire di fronte alla commissione in questione, nonché gli Stati membri soggetti a una specifica procedura di governance economica;

63. sottolinea l'importanza dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi ambientali conformemente agli impegni dell'UE in materia di clima, ambiente e sviluppo sostenibile; invita urgentemente la Commissione e il Consiglio europeo a tenere conto di tali impegni nel quadro della governance economica dell'UE; chiede che ai fini del monitoraggio delle prestazioni degli Stati membri relativamente ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali si tenga pienamente conto del quadro di valutazione della situazione sociale del pilastro europeo dei diritti sociali; prende atto dell'iniziativa della Commissione di confermare che il quadro di valutazione della situazione sociale rivisto farà parte del quadro di coordinamento delle politiche nel contesto del semestre europeo; prende atto del fatto che i leader dell'UE hanno accolto con favore la proposta congiunta delle parti sociali europee di una serie alternativa di indicatori per misurare i progressi economici, sociali e ambientali, integrando il PIL come misura di benessere per una crescita inclusiva e sostenibile; chiede che i quadri di valutazione si riflettano meglio nelle raccomandazioni politiche;

Giovedì 8 luglio 2021

64. ritiene che l'allineamento delle politiche di bilancio nazionali con gli impegni dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi dovrebbe essere una priorità e che il concetto di sostenibilità competitiva e i suoi quattro assi, individuati nella strategia annuale per una crescita sostenibile 2020, dovrebbero continuare a costituire le priorità fondamentali della strategia di crescita a lungo termine in linea con il Green Deal europeo; osserva che il clima pone rischi gravi e reali per la sostenibilità delle politiche di bilancio degli Stati membri;
65. concorda con la Corte dei conti sul fatto che le raccomandazioni specifiche per paese nel semestre europeo necessitano di una migliore progettazione e attuazione⁽³⁵⁾; suggerisce di indirizzare meglio le raccomandazioni politiche con obiettivi politici specifici per paese a breve e lungo termine;
66. accoglie con favore i notevoli miglioramenti apportati al ruolo delle istituzioni finanziarie indipendenti nell'ambito del processo di bilancio nazionale, al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche di bilancio mediante azioni di monitoraggio e analisi indipendenti; invita gli Stati membri a garantire che le istituzioni finanziarie indipendenti soddisfino le condizioni per adempiere ai propri mandati e compiti e sottolinea l'importanza di garantire la responsabilità di tali istituzioni nei confronti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, se del caso;
67. sottolinea che, ai fini di una migliore applicazione, ciascuno Stato membro dovrebbe adoperarsi per una forte responsabilità in relazione alle raccomandazioni di politica economica e che, in tale contesto, dovrebbe essere ricercato il giusto equilibrio tra il sostegno reciproco, la pressione tra pari, gli incentivi e i disincentivi;
68. accoglie positivamente l'adozione dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie;
69. invita la Commissione a riflettere ulteriormente sulla concezione e sull'attuazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico, in particolare sulla necessità di aumentare ulteriormente la trasparenza, la titolarità e la responsabilità democratica del processo decisionale, con il giusto coinvolgimento delle parti interessate e del Parlamento europeo; ricorda, a tal merito, alla Commissione e al Consiglio la sua posizione adottata in Aula riguardo al regolamento (UE) n. 472/2013;
70. osserva che gli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico sono sottoposti anche a una maggiore sorveglianza nell'ambito del semestre europeo e che, se del caso, è possibile svolgere riesami approfonditi;
71. fa presente che l'Eurogruppo e il Vertice euro sono forum informali di discussione all'interno del Consiglio «Economia e finanza» (Ecofin); chiede agli Stati membri di agire nei limiti del quadro dell'Unione garantendo il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo e il suo diritto di controllo democratico;
72. chiede che l'Eurogruppo sia soggetto a norme procedurali che migliorino la trasparenza del processo decisionale e la responsabilità democratica; chiede di stabilire una reciproca intesa tra l'Eurogruppo e il Parlamento europeo sul modo migliore per raggiungere questi obiettivi; sottolinea l'importanza dei meccanismi che consentano agli Stati membri non appartenenti alla zona euro di partecipare alla discussione, ove opportuno;
73. sottolinea la necessità che il quadro decisionale per la governance economica dell'UE sia basato sul metodo comunitario;
74. pone in evidenza l'importanza di un dibattito sulla governance economica con i cittadini, le organizzazioni della società civile e le parti sociali, nonché un'ampia gamma di portatori di interessi a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa; indica a tale riguardo la Conferenza sul futuro dell'Europa come un possibile forum per prendere in considerazione una maggiore legittimità democratica attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nel fornire un forum pubblico e democratico per la definizione e l'applicazione di regole comuni dell'UE in materia di coordinamento delle politiche economiche;
- o
o o
75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Eurogruppo, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽³⁵⁾ Corte dei conti europea.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0359

Situazione in Nicaragua

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla situazione in Nicaragua (2021/2777(RSP))

(2022/C 99/22)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quella del 19 dicembre 2019 sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua ⁽¹⁾ e quella dell'8 ottobre 2020 sulla legge sugli «agenti stranieri» in Nicaragua ⁽²⁾,
- visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽³⁾,
- visti il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio ⁽⁴⁾ e la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽⁵⁾, la decisione (PESC) 2020/607 del Consiglio, del 4 maggio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua ⁽⁶⁾, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/606 del Consiglio, del 4 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua ⁽⁷⁾, e la decisione che proroga tali sanzioni fino al 15 ottobre 2021,
- viste la dichiarazione resa il 10 giugno 2021 dall'alto rappresentante, a nome dell'Unione europea, sul deterioramento della situazione politica in Nicaragua, la dichiarazione resa il 6 maggio 2021 dal suo portavoce sulla nuova legge elettorale e la dichiarazione comune sul Nicaragua rilasciata da 59 paesi durante la 47^a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 22 giugno 2021,
- vista la dichiarazione resa il 15 giugno 2021 dal presidente della commissione per gli affari esteri e dal presidente della delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale sulla detenzione in atto di leader dell'opposizione in Nicaragua,
- visti la dichiarazione sul Nicaragua attribuibile al portavoce dell'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 28 maggio 2021, e l'aggiornamento orale sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua fornito dall'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in occasione della 47^a sessione del Consiglio dei diritti umani del 22 giugno 2021,
- viste la dichiarazione rilasciata il 6 maggio 2021 dal Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) sulle elezioni dei magistrati del Consiglio elettorale supremo e la riforma elettorale in Nicaragua e la risoluzione dell'OSA del 15 giugno 2021 sulla situazione in Nicaragua,
- visti le dichiarazioni della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, i bollettini informativi pubblicati dal meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (MESENI) e le osservazioni formulate dalla commissaria Antonia Urrejola, presidente della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, in occasione della sessione straordinaria del Consiglio permanente dell'OSA sulla situazione in Nicaragua tenutasi il 23 giugno 2021,
- visto il capitolo relativo al Nicaragua contenuto nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2020, adottata dal Consiglio il 21 giugno 2021,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Costituzione del Nicaragua,

⁽¹⁾ GU C 255 del 29.6.2021, pag. 65.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0259.

⁽³⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 139 I del 4.5.2020, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 139 I del 4.5.2020, pag. 1.

Giovedì 8 luglio 2021

— visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

- A. considerando che la situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua si è ulteriormente e gravemente deteriorata in seguito alla violenta repressione delle proteste civili nell'aprile 2018; che, da allora, almeno 130 persone sono state private della libertà per motivi politici, mentre gli oppositori del governo e i loro familiari sono esposti alla costante minaccia di vessazioni, sia fisiche che online, da parte della polizia e di sostenitori del governo; che la detenzione arbitraria è stata sempre più utilizzata, dopo le proteste del 2018, come strumento per punire gli attivisti e i dissidenti; che gli attivisti sono particolarmente a rischio di subire violenze, compresa la violenza sessuale e di genere; che i detenuti subiscono maltrattamenti in carcere, si vedono negare le cure mediche e l'accesso agli avvocati e sono vittima di attacchi e aggressioni sessuali, mentre le persone che protestano contro il governo sono rinchiusi in celle di massima sicurezza, dove devono far fronte a una maggiore sorveglianza, a perquisizioni e all'isolamento; che desta particolare preoccupazione la situazione delle donne e degli anziani che sono privati della libertà;
- B. considerando che, a causa della situazione attuale, dal 2018 oltre 108 000 nicaraguensi sono stati costretti a fuggire e a chiedere asilo nei paesi limitrofi, tre quarti dei quali hanno chiesto protezione in Costa Rica;
- C. considerando che il 4 maggio 2021 l'Assemblea nazionale del Nicaragua ha approvato una riforma della legge elettorale 331, che incorpora leggi punitive adottate di recente; che tale riforma introduce anche norme che restringono la competizione elettorale e l'esercizio dei diritti politici, che riducono ulteriormente la partecipazione dell'opposizione politica e che, in contrasto con le norme internazionali, limitano le libertà pubbliche, in particolare, tra gli altri, il diritto di partecipare alla gestione della cosa pubblica, la libertà di associazione, la libertà di espressione, il diritto alla protesta sociale e il diritto alla difesa dei diritti; che tali riforme non tengono conto delle richieste dell'opposizione, della società civile e della comunità internazionale;
- D. considerando che il nuovo Consiglio elettorale supremo (CES) è un organo che supervisiona e amministra il processo elettorale in Nicaragua; che tale processo dovrebbe essere gestito da un organo imparziale, indipendente e trasparente che difenda i principi democratici e l'esercizio effettivo e pluralistico dei diritti civili e politici della popolazione; che i membri del CES sono stati nominati dall'Assemblea nazionale del Nicaragua, la quale è strettamente controllata da Ortega; che tale situazione rende il CES un organo parziale e non trasparente e pregiudica ulteriormente il processo politico; che le nomine in questione, assieme alle recenti riforme elettorali, non sono il risultato del dialogo tra il governo e i gruppi dell'opposizione più volte invocato dall'Unione europea e dalla comunità internazionale, ma sono state imposte dalla maggioranza al potere;
- E. considerando che, nelle ultime settimane, le autorità del Nicaragua hanno sciolto due partiti politici senza un giusto processo, utilizzando metodi contrari alle norme internazionali; che lo scioglimento dei partiti politici in questione — *Partido de Restauración Democrática* e *Partido Conservador* — e l'avvio di indagini penali costruite a scopi politici, che potrebbero portare all'esclusione dei candidati dell'opposizione democratica, senza un giusto processo, compromettono non solo il diritto di aspiranti candidati di presentarsi alle elezioni, ma anche il diritto degli elettori di eleggere i candidati di loro scelta; che tali misure, associate all'uso politico del sistema giudiziario, sono in contrasto con i principi democratici fondamentali e costituiscono una grave violazione dei diritti del popolo nicaraguense sanciti dalla Costituzione del Nicaragua e dal diritto internazionale;
- F. considerando che dall'inizio del giugno 2021 almeno 21 membri dell'opposizione democratica, tra cui sei pre-candidati alle elezioni presidenziali e vari leader sindacali e politici, sono stati arrestati arbitrariamente sulla base di accuse penali ambigue e costruite a scopi politici, in assenza di prove, in un processo viziato da gravi violazioni delle garanzie procedurali, il che dimostra la mancanza di indipendenza della magistratura; che decine di esponenti di spicco dell'opposizione riferiscono di subire sistematiche vessazioni e di vivere in una condizione di costante intimidazione, e che la polizia staziona pressoché in permanenza davanti alle loro abitazioni o li segue per strada, impedendo loro di muoversi liberamente;
- G. considerando che negli ultimi anni il governo nicaraguense ha adottato leggi sempre più restrittive, quali la legge per la regolamentazione degli agenti stranieri, la legge speciale contro la criminalità informatica, la legge contro i reati generati dall'odio, la legge in difesa del diritto del popolo all'indipendenza, alla sovranità e all'autodeterminazione per la pace, nonché la legge che modifica il codice di procedura penale, che ha esteso il periodo dell'inchiesta a 90 giorni, invece del termine di 48 ore previsto dalla Costituzione; che tali leggi istituzionalizzano la repressione e legalizzano gli atti che sono stati commessi nel paese dopo la loro adozione;

Giovedì 8 luglio 2021

- H. considerando che le continue vessazioni e la criminalizzazione dei media indipendenti limitano il diritto alla libertà di espressione e minano il diritto del pubblico di essere effettivamente informato; che la libertà di espressione, sia online che offline, è fondamentale per tutte le democrazie in ogni momento, ma è della massima importanza durante un periodo elettorale; che sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche, da parte di autorità governative e media filogovernativi, intese a stigmatizzare coloro che sono percepiti come dissidenti;
- I. considerando che questi preoccupanti sviluppi, avvenuti sotto la supervisione del governo nicaraguense, dimostrano che il regime si sta avviando verso un'ulteriore deriva autoritaria che non lascia spazio alla democrazia, all'intesa nazionale e alla mediazione internazionale verso una soluzione pacifica del conflitto, e che ostacola manifestamente lo svolgimento di elezioni libere ed eque il 7 novembre 2021; che l'Unione europea, altri attori internazionali e organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani hanno segnalato l'esistenza di un timore fondato che le leggi in parola vengano usate contro quanti criticano le politiche repressive;
- J. considerando che il gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo ha già indicato che i metodi utilizzati per reprimere le proteste di piazza possono essere considerati crimini contro l'umanità;
- K. considerando che non è stata attuata quasi nessuna delle raccomandazioni rivolte al Nicaragua dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il che ha dato luogo a una persistente impunità e a ulteriori violazioni;
- L. considerando che le riforme apportate dall'Assemblea nazionale nicaraguense alla legislazione in materia di protezione dei consumatori (legge 842) obbligano le banche ad aprire conti per i parenti di persone che sono state oggetto di sanzioni da parte del governo statunitense e di altri paesi e che sono accusate di corruzione, riciclaggio di denaro e violazioni dei diritti umani; che la famiglia Ortega-Murillo è accusata di costruire un impero economico nel settore delle telecomunicazioni e dell'energia e in altri settori;
- M. considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono parte integrante delle politiche esterne dell'UE, incluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale firmato nel 2012;
1. esprime la sua solidarietà al popolo del Nicaragua e condanna fermamente tutte le misure repressive delle autorità nicaraguensi nei confronti dei partiti dell'opposizione democratica e dei loro membri, dei giornalisti e di altri operatori dei media, degli studenti, delle popolazioni indigene, dei difensori dei diritti umani e della società civile, nonché dei familiari delle persone interessate, e in particolare le morti che hanno provocato; chiede l'immediata cessazione dell'imposizione di misure restrittive, della repressione e delle violazioni dei diritti umani, e chiede l'assunzione di responsabilità per le gravi violazioni commesse dal governo del Nicaragua a partire dal 2018;
 2. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici arbitrariamente detenuti, tra cui i pre-candidati alle presidenziali Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora e Medardo Mairena, i leader politici José Pallais, José Adan Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona e Pedro Joaquín Chamorro, e altri attivisti dell'opposizione, difensori dei diritti umani e giornalisti; chiede inoltre che siano rispettate le loro garanzie giuridiche fondamentali e che siano garantiti i loro diritti umani, civili e politici; esige che il governo fornisca immediatamente la prova che le persone imprigionate sono ancora vive e dimostri dove si trovano; ricorda che devono essere fornite garanzie complete alle persone in esilio per consentire loro di ritornare nel loro paese;
 3. chiede al governo del Nicaragua di revocare quello che è di fatto uno stato di assedio, di rispettare il ruolo della polizia nazionale come forza non politica, imparziale e non deliberativa, di disarmare le forze paramilitari, di rispettare gli accordi firmati con l'Alleanza Civica e di ripristinare i diritti dei cittadini; chiede nuovamente al governo di permettere alle organizzazioni della società civile di operare in un ambiente sicuro e favorevole, senza timore di rappresaglie;
 4. ribadisce il suo appello a favore del ripristino di un dialogo inclusivo e della democrazia, in quanto unica via d'uscita pacifica dalla crisi politica, economica e sociale in Nicaragua; sottolinea la necessità di adottare le riforme in modo inclusivo e trasparente; invita la delegazione dell'UE in Nicaragua a proseguire e a intensificare il suo impegno diplomatico nei confronti del processo elettorale e a continuare a interloquire con le autorità per cercare una soluzione politica alla crisi in Nicaragua;

Giovedì 8 luglio 2021

5. esorta le autorità nicaraguensi ad apportare immediatamente modifiche alla legge elettorale in conformità dei parametri internazionali richiesti dall'OSA nella sua risoluzione del 21 ottobre 2020, a nominare persone imparziali nelle diverse strutture elettorali, a ripristinare lo status giuridico dei partiti che ne sono stati privati, a rispettare il diritto elettorale attivo e passivo dei nicaraguensi, nonché a garantire la presenza senza restrizioni degli organi di osservazione elettorale nazionali e internazionali, impegnandosi al contempo per la coesistenza politica dopo le elezioni; sottolinea che, affinché le elezioni e il governo che ne uscirà siano riconosciuti dal Parlamento europeo, è necessario attuare i cambiamenti richiesti dall'OSA e dalle organizzazioni internazionali, in particolare il ripristino dei diritti e delle libertà che rendono possibile un processo elettorale libero, credibile ed equo;
6. condanna l'adozione e l'attuazione delle leggi restrittive e punitive e chiede la loro immediata abrogazione; sottolinea che tali leggi vanno contro i diritti e le libertà dei nicaraguensi sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Nicaragua, dalla Carta democratica interamericana e da altri trattati internazionali di cui il Nicaragua è firmatario; respinge l'uso improprio delle istituzioni e delle leggi da parte del governo autoritario del Nicaragua al fine di criminalizzare le organizzazioni della società civile e gli oppositori politici;
7. chiede nuovamente alle autorità nicaraguensi di consentire il libero accesso all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), alla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR) e al suo Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (GIEI), al meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (MESENI), alle organizzazioni internazionali della società civile e alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani in Nicaragua; rinnova il suo invito a ripristinare immediatamente la personalità giuridica delle organizzazioni di difensori dei diritti umani, come il Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH);
8. invita il governo del Nicaragua a creare un'unità investigativa indipendente che coinvolga esperti internazionali per supervisionare indagini credibili, imparziali ed esaustive da parte dell'ufficio del procuratore generale sulle presunte responsabilità di alti funzionari di polizia in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani commesse nel contesto della repressione del 2018 e successivamente;
9. invita il Sistema di integrazione centroamericana (SICA) e i suoi Stati membri a svolgere un ruolo attivo nella difesa, nella protezione e nella promozione della democrazia e nella difesa dei diritti umani in Nicaragua, come stabilito nel Protocollo di Tegucigalpa del 1991 e avallato nel Trattato quadro di sicurezza democratica del 1995, il cui articolo 1 afferma che la democrazia si basa sull'esistenza di governi eletti a suffragio universale, libero e segreto nonché sul rispetto incondizionato di tutti i diritti umani negli Stati che compongono la regione centroamericana;
10. invita il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) a instaurare il necessario coordinamento con l'Ufficio di controllo dei beni stranieri degli Stati Uniti per garantire la sicurezza finanziaria internazionale di fronte alle operazioni illecite riconducibili al regime Ortega-Murillo e ai suoi collaboratori, nonché alle loro relazioni commerciali e ai loro beni nei paesi europei; sottolinea che, dall'ottobre 2020, il Nicaragua figura in una lista nera del GAFI;
11. invita il Consiglio e gli Stati membri ad ampliare rapidamente l'elenco di persone e delle entità da sanzionare per includervi il presidente e il vicepresidente del Nicaragua nonché i membri della loro cerchia ristretta, prestando particolare attenzione a non nuocere al popolo nicaraguense; sottolinea la necessità di mantenere l'assistenza dell'UE a favore delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani e del popolo del Nicaragua attraverso i programmi di sviluppo e umanitari dell'UE, tra gli altri, e di garantire che essa raggiunga i suoi reali beneficiari e non il governo e le autorità, al fine di alleviare l'impatto della pandemia di COVID-19 e dell'attuale repressione governativa nonché di evitare che questa crisi si trasformi in una crisi umanitaria; rammenta che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, e ribadisce la sua richiesta che, stanti le circostanze attuali, venga attivata la clausola democratica dell'accordo di associazione;
12. plaude agli sforzi e al lavoro positivo della delegazione dell'UE in Nicaragua, che opera in un contesto estremamente complesso; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a monitorare da vicino la situazione in loco attraverso i loro rappresentanti e le loro ambasciate in Nicaragua, anche seguendo i processi e visitando i critici e i leader dell'opposizione in carcere o agli arresti domiciliari;

Giovedì 8 luglio 2021

13. invita la delegazione dell'UE in Nicaragua e gli Stati membri, se del caso, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire accoglienza temporanea per motivi politici negli Stati membri;
 14. chiede alla Conferenza dei presidenti di inviare una missione conoscitiva in Nicaragua, coinvolgendo la sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale, per valutare la situazione politica e dei diritti umani nel paese;
 15. ribadisce la sua richiesta, formulata nella sua risoluzione del 14 marzo 2019, di concedere l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che continua a vivere a Managua sotto la protezione del governo nicaraguense e che deve scontare in Italia sei ergastoli, cui è stato condannato in via definitiva per il suo comprovato coinvolgimento nel sequestro nell'uccisione di Aldo Moro, ex primo ministro e presidente della Democrazia Cristiana, e per l'assassinio degli agenti della sua scorta avvenuto a Roma il 16 marzo 1978;
 16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.
-

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0360

La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare l'HDP

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare il Partito democratico dei popoli (HDP) (2021/2788(RSP))

(2022/C 99/23)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia ⁽¹⁾, del 20 gennaio 2021 sulla situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin Demirtaş e di altri prigionieri di coscienza ⁽²⁾, e del 19 settembre 2019 sulla situazione in Turchia, segnatamente la revoca di sindaci eletti ⁽³⁾,
- viste la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2020, sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2020)0660) e la relazione 2020 concernente la Turchia che l'accompagna (SWD(2020)0355),
- visto il quadro di negoziazione per la Turchia del 3 ottobre 2005 e il fatto che l'adesione della Turchia all'UE, come accade per tutti i paesi candidati, dipende dal pieno rispetto dei criteri di Copenaghen,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2021 sulle relazioni esterne e le altre conclusioni pertinenti del Consiglio e del Consiglio europeo sulla Turchia,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 marzo 2021, sullo stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (JOIN(2021)0008),
- viste la dichiarazione rilasciata il 19 agosto 2019 dal portavoce per gli affari esteri e la politica di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna sulla sospensione di sindaci eletti e sulla detenzione di centinaia di persone nel sud-est della Turchia, e le dichiarazioni del 21 e 25 dicembre 2020,
- vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 18 marzo 2021 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell e dal commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento Olivér Várhelyi sulle ultime azioni relative al Partito democratico dei popoli,
- visto l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in cui si afferma che alte le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH) sulle controversie nelle quali sono parti,
- vista la sentenza della Grande sezione della CEDH, del 22 dicembre 2020, nel caso Demirtaş contro Turchia (14305/17),
- viste la risoluzione 2347 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), del 23 ottobre 2020, dal titolo «New crackdown on political opposition and civil dissent in Turkey: urgent need to safeguard Council of Europe standards» (Nuova stretta nei confronti dell'opposizione politica e del dissenso civile in Turchia: urgente necessità di salvaguardare le norme del Consiglio d'Europa) e la risoluzione 2260 dell'APCE, del 24 gennaio 2019, dal titolo «The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?» (Il peggioramento della situazione degli oppositori politici in Turchia: cosa si può fare per tutelare i loro diritti fondamentali in uno Stato membro del Consiglio d'Europa?),
- visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0234.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0028.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0017.

Giovedì 8 luglio 2021

- A. considerando che, nel contesto di una diffusa regressione delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, i partiti di opposizione in Turchia, e in particolare il Partito democratico dei popoli (HDP), sono continuamente e sempre più presi di mira dalle autorità turche;
- B. considerando che il 17 marzo 2021 il procuratore generale della Corte di Cassazione turca si è rivolto per la prima volta alla Corte costituzionale chiedendo lo scioglimento dell'HDP, il terzo partito più importante del Parlamento turco; che il 31 marzo 2021 l'Assemblea generale della Corte costituzionale ha riscontrato carenze procedurali nell'imputazione e ha deciso di rinviarla alla Procura generale; che il 7 giugno 2021 è stata presentata un'imputazione riveduta chiedendo, oltre allo scioglimento del partito, il divieto di esercitare attività politiche per circa 500 esponenti dell'HDP e il congelamento dei conti bancari del partito; che l'Assemblea generale della Corte costituzionale ha accettato all'unanimità l'imputazione riveduta il 21 giugno 2021;
- C. considerando che la maggior parte delle accuse contro l'HDP formulate dal procuratore generale si basa sulle proteste di Kobane, per le quali è in corso un procedimento giudiziario contro politici dell'HDP, tra cui gli ex copresidenti Selahattin Demirtaş e Figen Yüksekdağ; che tali accuse si fondano principalmente su un tweet pubblicato dal comitato esecutivo centrale dell'HDP (in data 6 ottobre 2014), nel quale si invitavano le persone a protestare in solidarietà con la popolazione di Kobane contro l'ISIS e contro l'embargo imposto dalla Turchia nei confronti di Kobane; che durante le proteste più di 50 persone, la stragrande maggioranza delle quali erano membri o simpatizzanti dell'HDP sono state uccise negli scontri con la polizia turca;
- D. considerando che nell'ambito del «processo di Kobane» vi sono 108 imputati dell'HDP; che 28 di loro sono stati sottoposti a custodia cautelare; che sono in vigore restrizioni giudiziarie nei confronti di sei persone e sono stati emessi mandati d'arresto nei confronti di 75 persone; che il Parlamento continuerà a seguire da vicino il processo di Kobane e altri casi pertinenti;
- E. considerando che la Corte costituzionale in passato ha imposto un divieto politico nei confronti di sei partiti filo-curdi;
- F. considerando che la CEDH ha più volte stabilito che lo scioglimento dei partiti politici viola il diritto di associazione di cui all'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; considerando che, nelle sue conclusioni del 24 giugno 2021, il Consiglio europeo afferma che gli attacchi ai partiti politici rappresentano una significativa battuta d'arresto per i diritti umani e sono in contrasto con gli obblighi della Turchia di rispettare la democrazia e lo Stato di diritto e che il dialogo su tale questione rimane parte integrante delle relazioni tra l'UE e la Turchia;
- G. considerando che il 17 giugno 2021 Deniz Poyraz, dipendente e membro dell'HDP, è stata assassinata negli uffici del partito a İzmir; che ha presumibilmente subito mutilazioni dopo la morte; che nel 2015 e 2016 centinaia di uffici del partito HDP, tra cui la sede centrale di Ankara, sono stati attaccati e che molti di essi sono stati dati alle fiamme;
- H. considerando che circa 4 000 membri e funzionari dell'HDP, tra cui vari parlamentari, sono ancora in carcere;
- I. considerando che tre deputati dell'HDP sono stati privati dei loro seggi e della loro immunità parlamentare e sono stati successivamente arrestati;
- J. considerando che il 30 giugno 2021 i procuratori del ministero della Giustizia hanno presentato alla commissione parlamentare mista sulla Costituzione e la giustizia della Grande assemblea nazionale turca una sintesi dei procedimenti volti a revocare l'immunità legislativa di 20 legislatori dell'opposizione appartenenti a sei diversi partiti di opposizione; che detti procedimenti riguardano 15 deputati dell'HDP, il leader del Partito popolare repubblicano (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu e un legislatore di ciascun altro partito di opposizione, vale a dire il Partito democratico delle regioni (DBP), il Partito İYİ (Good), il Partito dei lavoratori della Turchia (TİP) e il Partito democratico (DP);
- K. considerando che Kemal Kılıçdaroğlu, in quanto leader del principale partito di opposizione, è perseguito con l'accusa di aver insultato il presidente della Turchia, per cui rischia fino a quattro anni di reclusione; che è altresì coinvolto in una causa intentata l'11 gennaio 2021 dal presidente Recep Tayyip Erdoğan per chiedere il versamento di 1 milione di TRY quale risarcimento danni;
- L. considerando che Selahattin Demirtaş, ex copresidente dell'HDP e candidato alle elezioni presidenziali del 2014 e del 2018, è detenuto da oltre quattro anni sulla base di accuse infondate e nonostante le due sentenze pronunciate dalla CEDH a favore della sua liberazione;

Giovedì 8 luglio 2021

- M. considerando che, nella stessa sentenza, la CEDH ha dichiarato che l'appello della sede centrale dell'HDP alla solidarietà con la popolazione di Kobane è rimasto entro i limiti del discorso politico, nella misura in cui non poteva essere interpretato come un invito alla violenza; che la Corte ha dichiarato che gli atti di violenza verificatisi tra il 6 e l'8 ottobre 2014, pur deplorabili, non possono essere considerati una conseguenza diretta dei tweet della sede centrale dell'HDP;
- N. considerando che, dalle elezioni locali del 31 marzo 2019 a questa parte, 59 dei 65 sindaci dell'HDP democraticamente eletti nel sud-est della Turchia sono stati sostituiti da governatori o amministratori provinciali nominati dal governo in quanto detti sindaci sono oggetto di indagini penali per presunti legami con il terrorismo; che, dei 36 sindaci arrestati, 32 sono stati rilasciati durante il processo giudiziario, ma sei co-sindaci eletti rimangono ancora in carcere;
- O. considerando che il deterioramento dei problemi strutturali che portano alla mancanza di indipendenza istituzionale della magistratura continua a incidere sui diritti dei partiti di opposizione;
1. continua a nutrire profonda preoccupazione per i continui attacchi e le continue pressioni sui partiti dell'opposizione in Turchia, e in particolare per il modo in cui l'HDP, compresa la sua organizzazione giovanile, è espressamente e sempre più spesso preso di mira dalle autorità turche; condanna tale repressione nei confronti dell'HDP e di altri partiti dell'opposizione turca, che mina il corretto funzionamento del sistema democratico; esorta il governo turco a porre fine a tale situazione e a garantire che tutti i partiti politici del paese possano esercitare liberamente e pienamente le loro legittime attività conformemente ai principi fondamentali di un sistema pluralista e democratico;
 2. condanna fermamente l'imputazione nuovamente presentata dal procuratore capo della Repubblica turca presso la Corte costituzionale per chiedere lo scioglimento dell'HDP e l'interdizione politica per quasi 500 dei suoi membri, compresa la maggior parte dei suoi attuali leader, che impedirebbe loro di svolgere qualsiasi attività politica nei prossimi cinque anni; esprime profonda preoccupazione per la decisione della Corte costituzionale, presa all'unanimità, di accogliere il caso; osserva con profonda preoccupazione che il caso dello scioglimento dell'HDP rappresenta l'apice di una repressione del partito in corso da diversi anni, che ha visto migliaia di membri, dirigenti, deputati, consiglieri locali e co-sindaci di detto partito venir processati principalmente per accuse legate al terrorismo;
 3. è fermamente convinto che per rendere la società turca più inclusiva e creare prospettive positive per una soluzione pacifica della questione curda sia fondamentale non ostacolare la partecipazione dell'HDP alle istituzioni democratiche della Turchia; ribadisce a tal proposito che, alla luce del fermo impegno dell'HDP ad operare nel quadro delle istituzioni democratiche, la messa al bando del partito costituirebbe un grave errore politico nel medio termine e sferrerebbe un colpo irreversibile al pluralismo e ai principi democratici, lasciando milioni di elettori in Turchia senza rappresentanza;
 4. condanna con fermezza l'atroce assassinio del membro e dipendente dell'HDP Deniz Pyraz e l'attacco sferrato agli uffici del partito a İzmir; esprime il suo cordoglio ai suoi parenti e amici; invita le autorità a condurre indagini approfondite su questo caso e ad assicurare i responsabili alla giustizia;
 5. invita le autorità turche ad astenersi dall'alimentare le istigazioni nei confronti dell'HDP e ad adottare le misure necessarie per proteggere gli uffici e i funzionari del partito, compresi i deputati e i consiglieri e i co-sindaci eletti a livello locale;
 6. condanna l'applicazione arbitraria dello Stato di diritto in occasione del processo di Kobane, che ha portato alla riapertura del caso, e durante i relativi procedimenti giudiziari, in particolare la mancanza di indipendenza, imparzialità, equità totale della magistratura e garanzie procedurali; è estremamente preoccupato dall'utilizzo improprio dell'ampia legislazione antiterrorismo; ribadisce il suo invito alle autorità turche ad allineare la legislazione nazionale in materia di lotta al terrorismo alle norme internazionali, per garantire un'efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la proporzionalità e l'uguaglianza di fronte alla legge;
 7. condanna la decisione di privare i deputati dell'HDP Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu e Musa Farisoğulları del loro seggio parlamentare e della loro immunità, così come il loro successivo arresto; accoglie con favore la recente sentenza della Corte costituzionale del 1° luglio 2021 in cui ha stabilito all'unanimità che sono stati violati i diritti del deputato Ömer Faruk Gergerlioğlu a essere eletto ed esercitare un'attività politica, nonché il diritto alla libertà personale e alla sicurezza; si compiace del suo rilascio ed esorta le autorità turche e i tribunali di grado inferiore ad applicare la sentenza della Corte

Giovedì 8 luglio 2021

costituzionale e a ripristinare il suo status parlamentare; chiede la liberazione immediata e incondizionata degli altri due deputati dell'HDP e il ritiro di tutti i capi d'accusa a loro carico; denuncia il frequente ricorso alla revoca del mandato parlamentare dei deputati dell'opposizione, che danneggia gravemente l'immagine del parlamento turco come istituzione democratica;

8. condanna fermamente il protrarsi della detenzione, dal novembre 2016, degli ex copresidenti dell'HDP Figen Yüksekdağ e Selahattin Demirtaş, leader dell'opposizione ed ex candidato presidenziale; ricorda la sentenza della CEDH del 20 novembre 2018, sul caso Selahattin Demirtaş contro Turchia, confermata dalla sentenza della Grande sezione del 22 dicembre 2020, che invita le autorità turche a rilasciare immediatamente Selahattin Demirtaş; esprime sgomento per la continua inosservanza e mancata applicazione da parte delle autorità turche delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche in altri casi, come quello di Osman Kavala, per i quali il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa potrebbe avviare procedure d'infrazione nei confronti della Turchia; sollecita la piena cooperazione con il Consiglio d'Europa nel rafforzare lo Stato di diritto, i diritti delle minoranze, la democrazia e i diritti fondamentali;

9. manifesta profonda preoccupazione per l'aumento graduale della pressione sul principale partito di opposizione (CHP) e sul suo leader Kemal Kılıçdaroğlu, tra cui la confisca degli opuscoli del partito mediante provvedimento del giudice, le minacce proferite pubblicamente nei suoi confronti e gli attacchi fisici sferratigli; condanna la richiesta di revocare l'immunità di Kemal Kılıçdaroğlu sulla base delle sue dichiarazioni politiche, compresa l'azione penale per aver asseritamente insultato il presidente della Turchia, per cui rischia fino a quattro anni di reclusione; ribadisce la sua grave preoccupazione per le continue vessazioni politiche e giudiziarie ai danni di Canan Kaftancıoğlu, presidente provinciale di Istanbul del CHP;

10. è profondamente preoccupato per le crescenti pressioni esercitate su tutti i partiti di opposizione e per la recente decisione dei procuratori del ministero della Giustizia di presentare alla commissione parlamentare mista sulla Costituzione e la giustizia della Grande assemblea nazionale turca una sintesi dei procedimenti volti a revocare l'immunità legislativa di 20 legislatori dell'opposizione appartenenti a sei diversi partiti di opposizione; sottolinea che l'ambiente generalmente ostile si sta ripercuotendo su altri leader dell'opposizione, come il presidente del Partito İYİ, Meral Akşener, che è stato di recente aggredito verbalmente da sostenitori del partito al governo in occasione di una visita a Rize;

11. condanna la decisione adottata dalle autorità turche di revocare l'incarico di sindaci democraticamente eletti sulla base di prove opinabili e di sostituirli con amministratori non eletti, che mette a repentaglio la democrazia locale; prende atto delle misure politiche, legislative e amministrative adottate dal governo turco per paralizzare i comuni gestiti dai sindaci dei partiti di opposizione a Istanbul, Ankara e Smirne; deplora il fatto che il governo in carica utilizzi in modo improprio le risorse finanziarie e l'autorità amministrativa dello Stato per indebolire o mettere a tacere l'opposizione;

12. sottolinea che tali azioni continuano a compromettere la capacità dell'opposizione politica di esercitare i propri diritti e di svolgere i propri ruoli democratici; è profondamente preoccupato per il grave arretramento relativo alla libertà di azione dei partiti dell'opposizione, che rivela la drammatica situazione dei diritti umani in Turchia e la continua erosione della democrazia e dello Stato di diritto, in violazione dei criteri di Copenaghen;

13. ritiene che l'erosione dello Stato di diritto e la mancanza sistematica di indipendenza del potere giudiziario continuano a essere legate a decisioni giudiziarie riguardanti la libertà di funzionamento dei partiti di opposizione; invita la Turchia a garantire il pluralismo e a rispettare le libertà di associazione e di espressione conformemente alle tutele sancite dalla Costituzione turca e agli obblighi internazionali della Turchia;

14. invita la delegazione dell'UE in Turchia a monitorare ulteriormente la situazione dell'opposizione politica, tra l'altro osservando i processi giudiziari, compreso il «processo di Kobane», rilasciando dichiarazioni pubbliche e chiedendo l'autorizzazione per le visite nelle carceri;

Giovedì 8 luglio 2021

15. ritiene che, oltre ai miglioramenti nelle questioni di politica estera, i progressi in merito a qualsiasi programma positivo che potrebbe essere offerto alla Turchia dovrebbero anche essere subordinati a miglioramenti in materia di diritti umani, diritti civili e Stato di diritto nel paese, compresi i diritti delle donne, come quelli garantiti dalla Convenzione di Istanbul, la libertà religiosa e i diritti delle minoranze etniche e della comunità LGBTI;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0361

Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e conservazione della biodiversità nell'Oceano australe

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sull'istituzione di zone marine protette nell'Antartico e la conservazione della biodiversità nell'Oceano australe (2021/2757(RSP))

(2022/C 99/24)

Il Parlamento europeo,

- visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare gli OSS 13 e 14,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD),
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), in particolare la parte XII,
- vista la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide (convenzione CAMLR),
- vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) del 31 maggio 2019,
- viste la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, del 24 settembre 2019, e la relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 °C dell'8 ottobre 2018,
- vista la relazione dal titolo «Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters» (Missione stella marina 2030: far rivivere i nostri mari e le nostre acque) della missione Salute degli oceani, dei mari e delle acque costiere e interne della Commissione pubblicata il 22 settembre 2020,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),
- visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria il 16 settembre 2020,
- vista la dichiarazione congiunta del 21° vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,
- visto il comunicato dei leader del G7 dal titolo «Il nostro programma comune di azione globale per ricostruire meglio» del 13 giugno 2021,
- vista la dichiarazione del vertice UE-USA del 15 giugno 2021 dal titolo «Verso un partenariato transatlantico rinnovato»,
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 232 del 16.6.2021, pag. 28.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0277.

Giovedì 8 luglio 2021

- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca ⁽⁵⁾,
 - visto il trattato sull'Antartide firmato il 1° dicembre 1959,
 - visto il protocollo di Madrid sulla protezione ambientale annesso al trattato sull'Antartide firmato il 4 ottobre 1991 (il «protocollo di Madrid»),
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il buono stato ecologico dell'oceano è essenziale per preservare la biodiversità e garantire la continuità dei suoi servizi ecosistemici, quali l'assorbimento di CO₂ e la produzione di ossigeno;
- B. considerando che l'Antartico e l'Oceano australe ospitano un ecosistema di flora e fauna estremamente ricco di specie selvatiche e che alcune specie sono incluse nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura delle specie minacciate di estinzione o vulnerabili;
- C. considerando che l'oceano è essenziale per mitigare i cambiamenti climatici e che ha assorbito oltre il 90 % del calore intrappolato dalle nostre emissioni di biossido di carbonio; che costituisce il più grande pozzo di assorbimento del carbonio attivo al mondo, avendo catturato oltre il 30 % del carbonio di tali emissioni ⁽⁶⁾;
- D. considerando che dal 1989 al 2018 l'Antartico ha registrato un riscaldamento di 1,8 °C, un valore tre volte superiore alla media mondiale ⁽⁷⁾; che si prevede che la calotta polare della Groenlandia e dell'Antartico si scioglierà sempre più rapidamente per l'intera durata del XXI secolo e oltre;
- E. considerando che il krill antartico costituisce un elemento essenziale della catena alimentare per molti predatori marini (pinguini, balene, foche, pesci) nell'Oceano australe;
- F. considerando che la relazione speciale dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici ⁽⁸⁾ illustra in che modo i meccanismi climatici dipendono dalla salute degli ecosistemi oceanici e marini, che sono attualmente colpiti dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, dallo sfruttamento eccessivo della biodiversità marina, dall'acidificazione, dalla disossigenazione e dall'erosione costiera;
- G. considerando che le Nazioni Unite hanno proclamato il Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030) con l'obiettivo di promuovere le scienze oceaniche e di creare una conoscenza collettiva;
- H. considerando che il trattato sull'Antartide, che è entrato in vigore 60 anni fa il 23 giugno 1961, all'articolo IX chiede la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell'Antartide; che gli sforzi da compiere a tal fine sono definiti dal protocollo di Madrid; che tale protocollo designa l'Antartide come una «riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza» e stabilisce i principi fondamentali applicabili alle attività nell'Antartide;

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0096.

⁽⁶⁾ Bindoff, N. et al., 'Observations: Oceanic Climate Change and Sea Level', *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* («Osservazioni: cambiamenti climatici oceanici e livello dei mari», Cambiamenti climatici 2007: fondamento della scienza fisica. Contributo del gruppo di lavoro I alla quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico), Cambridge University Press, Cambridge, Regno Unito e New York, NY, USA, 2007. <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-chapter5-1.pdf>; Rhein, M. et al., 'Observations: Ocean', *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* («Osservazioni: oceani», Cambiamenti climatici 2013: fondamento della scienza fisica. Contributo del gruppo di lavoro I alla quinta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico), Cambridge University Press, Cambridge, Regno Unito e New York, NY, USA, 2013; https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter03_FINAL.pdf; Cheng L, et al., 2019, 'Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019' («Il riscaldamento senza precedenti degli oceani è proseguito nel 2019»), *Advances in Atmospheric Sciences*, Vol. 37, febbraio 2020. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-020-9283-7>

⁽⁷⁾ Kyle R. Clem, Ryan L. Fogt, John Turner, Benjamin R. Lintner, Gareth J. Marshall, James R. Miller, James A. Renwick, 'Record warming at the South Pole during the past three decades' («Livelli record di riscaldamento del Polo sud negli ultimi trent'anni»), *Nature Climate Change*, 2020; DOI: 10.1038/s41558-020-0815-z.

⁽⁸⁾ IPCC *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Summary for Policymakers* (Relazione speciale dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici. Sintesi per i responsabili politici), 2019. <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/summary-for-policymakers/>

Giovedì 8 luglio 2021

- I. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, la Norvegia, il Regno Unito e l'Uruguay sono stati affiancati il 28 aprile 2021 dagli Stati Uniti e dalla Nuova Zelanda quali sostenitori della proposta di istituire due zone marine protette nell'Oceano australe (antartico), nell'Antartico orientale e nel mare di Weddell;
- J. considerando che sono in corso negoziati in seno alla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) al fine di istituire queste due nuove zone marine protette, che avrebbero una superficie complessiva di circa 3 milioni di km²; che l'approvazione di queste zone marine protette contribuirebbe alla realizzazione degli impegni assunti dall'UE e a livello mondiale per la protezione della biodiversità marina;
- K. considerando che le zone marine protette sono uno strumento importante per proteggere gli ecosistemi oceanici, in quanto possono aumentare la diversità e l'abbondanza delle specie rafforzando al contempo la resilienza degli oceani agli impatti ambientali, inclusi i cambiamenti climatici;
- L. considerando che i leader del G7 hanno espresso il loro pieno sostegno all'impegno della CCAMLR di sviluppare un sistema rappresentativo di zone marine protette nella zona della convenzione CCAMLR nell'Oceano australe sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
- M. considerando che l'UE e gli Stati Uniti hanno espresso il loro pieno impegno a promuovere un quadro globale efficace e ambizioso per la biodiversità post-2020 nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica e il loro pieno sostegno alla designazione di nuove zone marine protette nell'Oceano Australe continuando a cooperare per promuovere l'economia blu sostenibile, la pesca sostenibile e la prevenzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- N. considerando che il Parlamento ha espresso un forte sostegno a favore di un'azione ambiziosa volta a proteggere e ripristinare la biodiversità marina, in particolare nella sua risoluzione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Ripartire la natura nella nostra vita e nella sua risoluzione sulla 15ª riunione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15);
- O. considerando che il Parlamento ha invitato la Commissione a promuovere un ambizioso modello di governance internazionale sulla biodiversità marina al di fuori delle giurisdizioni nazionali e a riconoscere tutti i mari e gli oceani come un bene comune globale; che ha invitato inoltre l'UE a insistere per l'adozione di un ambizioso trattato globale sugli oceani per proteggere la biodiversità marina nelle zone al di fuori della giurisdizione nazionale in tutto il mondo nella prossima sessione della Conferenza intergovernativa sulla biodiversità al di fuori della giurisdizione nazionale;
- P. considerando che sono in corso negoziati in seno alle Nazioni Unite per un accordo di attuazione volto a proteggere la diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale nel quadro dell'UNCLOS, che prevede l'istituzione di zone marine protette in alto mare;
- sottolinea che l'Antartide e l'Oceano Australe contengono ecosistemi e biodiversità di eccezionale valore e importanza scientifica e che il mare di Weddell è fondamentale per la circolazione oceanica globale e per il clima mondiale; sottolinea l'importanza di garantirne la loro rapida ed efficace protezione;
 - esprime il suo pieno sostegno agli sforzi compiuti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, dall'Australia, dalla Norvegia, dal Regno Unito, dall'Uruguay, dagli Stati Uniti e dalla Nuova Zelanda per istituire due nuove zone marine protette nell'Antartico orientale e nel mare di Weddell nell'Oceano Antartico; invita la Commissione e gli Stati membri, in vista della riunione annuale della CCAMLR del 2021, a intensificare i loro sforzi bilaterali e multilaterali per garantire il sostegno riguardo all'istituzione di tali zone marine protette nei prossimi mesi e, in particolare, a concentrarsi sui membri della CCAMLR che si sono dichiarati contrari alle proposte relative alle zone marine protette;
 - ricorda che, secondo la strategia sulla biodiversità per il 2030, l'UE dovrebbe fare leva sulla propria influenza diplomatica e sulle proprie capacità di mobilitazione per favorire la conclusione di un accordo sulla designazione di vaste zone marine protette nell'Oceano Australe;

Giovedì 8 luglio 2021

4. ricorda l'impegno dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente marino volto a proteggere giuridicamente almeno il 30 % dell'area marina dell'UE, compresa la rigorosa protezione del 10 % dei suoi mari; ricorda che l'UE dovrebbe garantire che il quadro globale post-2020 includa obiettivi globali ambiziosi per il 2030, in linea con gli impegni dell'UE; ribadisce inoltre la sua posizione secondo cui l'UE dovrebbe fungere da leader globale e insistere su un elevato livello di ambizione, commisurata alla propria o superandola, durante i negoziati per il quadro globale, che dovrebbe includere obiettivi di ripristino e protezione globali giuridicamente vincolanti di almeno il 30 % entro il 2030; sottolinea che le aree protette devono essere protette in modo efficace;
5. ricorda l'impegno della CCAMLR volto a creare un sistema rappresentativo di zone marine protette nella zona della convenzione CAMLR entro il 2012 che protegga esempi rappresentativi di ecosistemi, biodiversità e habitat marini;
6. sottolinea che il protocollo di Madrid vieta le attività connesse alle risorse minerarie dell'Antartico tranne che a fini di ricerca scientifica; chiede che questa disposizione fondamentale sia mantenuta nei futuri accordi;
7. sottolinea che l'isolamento geografico dell'Oceano Australe rende complesse e difficili le operazioni di monitoraggio nella zona della convenzione CAMLR;
8. sottolinea che oltre l'80 % dei fondali marini rimane inesplorato⁽⁹⁾ e che è necessaria un'ulteriore ricerca oceanografica, in particolare per quanto riguarda gli impatti dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi;
9. invita la Commissione e gli Stati membri, insieme ai partner globali, a rafforzare la rete delle zone marine protette a livello globale attraverso una migliore gestione, una migliore pianificazione territoriale, le valutazioni e l'applicazione delle norme al fine di aumentare la coerenza ecologica e la connettività delle zone marine protette;
10. sottolinea che le attività di pesca INN rappresentano una minaccia considerevole per la pesca sostenibile e la resilienza degli ecosistemi marini;
11. sottolinea che il turismo nell'Antartico deve essere praticato in modo sostenibile; invita pertanto la CCAMLR a garantire che il turismo sia effettuato in tal modo e che non abbia un impatto negativo sull'ecosistema;
12. sottolinea che l'istituzione di queste due nuove zone marine protette rappresenterebbe un importante contributo alla dimensione globale della strategia dell'UE sulla biodiversità; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare l'istituzione di tali zone marine protette come base nei negoziati globali nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) a Kunming (Cina);
13. osserva che l'istituzione di zone marine protette con una copertura di oltre 3 milioni di km² nell'Antartico orientale e nel mare di Weddell creerebbe una delle più vaste zone di protezione marina della storia;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri della CCAMLR.

⁽⁹⁾ National Ocean Service, 2021: <https://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html>

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0362

Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (2021/2780(RSP))

(2022/C 99/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»),
- visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),
- vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti dei minori (2020-2025)» (COM(2021)0142),
- visti i risultati dell'indagine sulle persone LGBT nell'UE avviata nel 2019 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ⁽¹⁾ («il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto»),
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria ⁽⁴⁾,
- vista la sentenza della CGUE del 3 giugno 2021 nella causa C-650/18 che respinge il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 che avvia la procedura volta a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di detto Stato membro, dei valori su cui si fonda l'Unione ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

⁽³⁾ GU C 255 del 29.6.2021, pag. 7.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

⁽⁵⁾ Sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria / Parlamento europeo, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0251.

Giovedì 8 luglio 2021

- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne ⁽⁸⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580),
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020 ⁽⁹⁾,
- vista la Legge ungherese LXXIX del 2021 sull'adozione di azioni più severe per i reati di pedofilia e che modifica alcune leggi sulla tutela dei minori (il «progetto di legge» e, dopo la promulgazione, la «legge»),
- vista l'indagine avviata il 16 giugno 2021 dal commissario europeo all'Uguaglianza sulla conformità della legge ungherese con il diritto dell'Unione,
- vista la lettera trasmessa dai commissari alla Giustizia e al Mercato interno al ministro della Giustizia ungherese (Ares S (2021) 4587976) sulla mancata conformità del progetto di legge con varie disposizioni normative dell'UE, tra cui l'articolo 2 TUE sul rispetto dei diritti umani, la libertà e la non discriminazione,
- vista la lettera firmata da 17 capi di Stato o di governo durante la riunione del Consiglio europeo del giugno 2021, con cui si impegnavano a «continuare la lotta contro la discriminazione nei confronti della comunità LGBTI» ⁽¹⁰⁾,
- vista la dichiarazione rilasciata al margine della riunione del Consiglio «Affari generali» del 22 giugno 2021, confermata da 18 Stati membri, sull'adozione del progetto di legge ungherese ⁽¹¹⁾,
- viste la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, e le norme adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
- vista la dichiarazione della commissaria ai Diritti umani del Consiglio d'Europa in relazione al progetto di legge ⁽¹²⁾,
- vista la sentenza della CEDU del 20 giugno 2017 nella causa Bayev e altri c. Russia (ricorsi nn. 67667/09 e due altri) ⁽¹³⁾,
- vista l'interrogazione alla Commissione con richiesta di risposta orale del 22 giugno 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (O-000050/2021),
- visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0089.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0314.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0313.

⁽¹⁰⁾ <https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457/photo/1>

⁽¹¹⁾ <https://wilmes.belgium.be/en/thirteen-countries-unite-belgiums-initiative-defend-lgbtq-rights-europe>

⁽¹²⁾ <https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity>

⁽¹³⁾ <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422>

Giovedì 8 luglio 2021

- A. considerando che il 15 giugno 2021 l'Assemblea nazionale ungherese ha adottato un progetto di legge che nasce come strumento per tutelare i minori dai reati di pedofilia, un obiettivo condiviso e perseguito da tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione; che il progetto di legge è stato promulgato il 23 giugno 2021 ed entrerà in vigore l'8 luglio 2021 ⁽¹⁴⁾; che la legge limiterà drasticamente e intenzionalmente i diritti e le libertà delle persone LGBTIQ, nonché i diritti dei minori;
- B. considerando che l'Ungheria ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni in seno al Consiglio, interpretando il concetto di «genere» in determinati testi come se si riferisse al sesso e negando pertanto l'esistenza del genere, in particolare per quanto riguarda il concetto di gestione della crisi per un'eventuale missione militare non esecutiva dell'UE in Mozambico nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), il regolamento sul Fondo per una transizione giusta e il regolamento recante disposizioni comuni, come pure in altre occasioni;
- C. considerando che le definizioni della legge sono volutamente vaghe allo scopo di produrre un effetto dissuasivo; che la legge vieta «la rappresentazione e la promozione dell'identità di genere diversa dal sesso assegnato alla nascita, il cambiamento di sesso e l'omosessualità» nelle scuole, sui programmi televisivi e negli annunci pubblicitari accessibili al pubblico su qualsiasi piattaforma per persone di età inferiore ai 18 anni, anche a scopo educativo; che la legge esclude che tali contenuti siano considerati comunicazioni di servizio pubblico o una pubblicità con fini di responsabilità sociale anche se destinati agli adulti; che la legge introduce modifiche alla normativa sulla tutela dei minori, alla normativa sulla tutela della famiglia, alla normativa sull'attività pubblicitaria delle imprese, alla normativa sui media e alla normativa sulla pubblica istruzione;
- D. considerando che il Parlamento ha precedentemente condannato l'uso improprio delle leggi sulle informazioni disponibili ai minori, in particolare nei settori dell'istruzione e dei media, volto a censurare contenuti e materiali relativi alle persone LGBTI, in particolare in Lituania e Lettonia;
- E. considerando che nel 2018 il Presidente polacco, Andrzej Duda, ha dichiarato l'intenzione di considerare la possibilità di emanare una cosiddetta legge sulla «propaganda gay», come quella adottata in Russia, che metterebbe al bando i media, la letteratura e gli incontri LGBTIQ come i Pride; che nel giugno 2021 il vice ministro della Giustizia polacco, Michal Wos, ha annunciato che la Polonia sta attualmente lavorando a un progetto di legge inteso a vietare la «propaganda LGBT»;
- F. considerando che nel giugno 2021 il Presidente della Repubblica ceca, Milos Zeman, ha reso commenti degradanti sulla comunità transgender in un'intervista ai media inerente alla nuova legge anti-LGBTIQ in Ungheria;
- G. considerando che in Croazia sono stati registrati preoccupanti sviluppi analoghi, segnatamente la proposta annunciata dal partito conservatore Most di includere il divieto di esposizione dei minori alla propaganda LGBT nelle leggi in fase di discussione in seno al Parlamento croato, nonché le aggressioni nei confronti di persone LGBTI verificatesi il 3 luglio 2021, nella giornata del 20° Pride di Zagabria; considerando che il 4 luglio 2021 il presidente e il vicepresidente del partito Most hanno annunciato azioni legali contro le organizzazioni LGBTI che avevano accusato il partito di seminare intolleranza e omofobia e di incitare alla divisione e all'odio;
- H. considerando che nel 2013 la Russia ha introdotto una legge federale «finalizzata a tutelare i minori dalle informazioni che promuovono la negazione dei valori della famiglia tradizionale» legge che mira a vietare la normalizzazione dell'omosessualità nei media; che numerose organizzazioni per i diritti umani di tutto il mondo hanno dichiarato che la legge russa mette a repentaglio i giovani LGBTIQ;
- I. considerando che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
- J. considerando che la strategia della Commissione per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ stabilisce l'orientamento comune dell'Unione in ordine alla tutela dei diritti delle persone LGBTIQ in tutti gli Stati membri e ribadisce che l'uguaglianza e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali nell'UE, sanciti dai suoi trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali;

⁽¹⁴⁾ Legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale: <https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00>; <https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes>

Giovedì 8 luglio 2021

- K. considerando che la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha definito il progetto di legge una «vergogna» e ha incaricato i commissari competenti di rivolgersi al governo ungherese⁽¹⁵⁾; che i commissari alla Giustizia e al Mercato interno hanno inviato una lettera al ministro della Giustizia ungherese in cui affermano che la legge in questione viola i seguenti diritti: il diritto alla vita privata e familiare (articoli 7 e 9 della Carta); il diritto alla libertà di espressione e di informazione (articolo 11 della Carta); la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) e la non discriminazione (articolo 21 della Carta); che la direttiva sui servizi di media audiovisivi («direttiva SMA»)⁽¹⁶⁾, la direttiva sul commercio elettronico⁽¹⁷⁾ e l'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano ad almeno alcune delle situazioni disciplinate e che gli anche articoli 34 e 36 TFUE potrebbero applicarsi e risultare violati dalle disposizioni contestate della legge; che era stata chiesta una risposta alla lettera in questione prima del 30 giugno 2021⁽¹⁸⁾; che il ministro della Giustizia ungherese ha risposto il 1° luglio 2021;
- L. considerando che 18 Stati membri⁽¹⁹⁾ hanno cofirmato una dichiarazione in cui si invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE, anche deferendo la questione alla CGUE;
- M. considerando che 17 capi di Stato o di governo hanno adottato una dichiarazione comune il 24 giugno 2021, in cui dichiarano che continueranno a lottare contro la discriminazione della comunità LGBTIQ, ribadendo il loro impegno a difendere i diritti fondamentali delle persone LGBTIQ⁽²⁰⁾;
- N. considerando che la commissaria ai Diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato i deputati del parlamento ungherese a respingere il progetto di legge; che ha definito il progetto di legge un insulto ai diritti e all'identità delle persone LGBTIQ, dichiarando che esso limita altresì la libertà di espressione e di istruzione di tutti gli ungheresi⁽²¹⁾;
- O. considerando che, secondo la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, i leader degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno la responsabilità di educare i cittadini, combattere i pregiudizi e le discriminazioni e adoperarsi per l'accettazione delle persone LGBTIQ;
- P. considerando che la CEDU ha stabilito, nella causa Bayev e a. c. Russia, che una legislazione che vieta la promozione dell'omosessualità, nota anche come «legge sulla propaganda gay», viola l'articolo 10 (libertà di espressione) e l'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e risulta pertanto discriminatoria, oltre ad aver rafforzato i pregiudizi nei confronti delle persone LGBTIQ, il che è incompatibile con i valori di una società democratica;
- Q. considerando che il Parlamento ha incoraggiato gli Stati membri in diverse occasioni a garantire il diritto a un'educazione sessuale completa, come pure alla sessualità e alle relazioni, che sia scientificamente accurata, basata su dati concreti, adeguata all'età e non prevenuta; che gli organismi internazionali per i diritti umani⁽²²⁾, come il Consiglio d'Europa, hanno stabilito che i bambini e i giovani hanno il diritto di ricevere un'educazione sessuale completa;
- R. considerando che l'indagine dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) sulle persone LGBTI evidenzia che più della metà degli intervistati ha sempre o spesso ascoltato o constatato commenti o comportamenti negativi a scuola nei confronti di compagni/coetanei percepiti come LGBTI; che tale percentuale sale al 70 % per gli intervistati di età compresa tra i 15 e i 17 anni, il che evidenzia la necessità di parlare di accettazione e tolleranza nei contesti scolastici;

⁽¹⁵⁾ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3164

⁽¹⁶⁾ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

⁽¹⁷⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20Reynders%20and%20Breton.pdf>

⁽¹⁹⁾ Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Lettonia, Italia, Grecia, Austria, Cipro e Portogallo.

⁽²⁰⁾ <https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457?s=20>

⁽²¹⁾ <https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity>

⁽²²⁾ Convenzione sui diritti del fanciullo, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'istruzione

Giovedì 8 luglio 2021

La legge, le sue disposizioni e la violazione del diritto dell'UE

1. condanna con la massima fermezza la legge adottata dal parlamento ungherese, che costituisce una chiara violazione dei valori, dei principi e del diritto dell'UE; ricorda che la legge introduce in diversi atti normativi ungheresi delle disposizioni che violano i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, dai trattati e dalla legislazione dell'UE relativa al mercato interno (direttiva SMA e direttiva sul commercio elettronico); ritiene che la legge violi l'acquis consolidato dell'UE;
2. accoglie con favore la dichiarazione firmata da 18 Stati membri, in cui si invita la Commissione a intraprendere azioni legali e la condanna del progetto di legge da parte della Presidente della Commissione e dei singoli commissari; prende atto della lettera trasmessa al ministro della Giustizia ungherese in cui si chiedono chiarimenti e informazioni sui punti sollevati entro il 30 giugno 2021; invita la Commissione a rendere tale risposta di pubblico dominio;
3. prende atto dell'invito della Commissione a un dibattito costruttivo e leale con l'Ungheria; deplora, tuttavia, che la legge sia stata promulgata il 23 giugno 2021, nonostante l'indignazione espressa dalle organizzazioni internazionali; invita la Commissione a intraprendere immediatamente un'azione legale, in particolare avviando una procedura d'infrazione accelerata contro l'Ungheria a norma dell'articolo 258 TFUE in merito alla legge in parola; invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti procedurali della Corte di giustizia, se necessario, tra cui le richieste di procedura accelerata e di misure provvisorie, incluse le sanzioni per il mancato rispetto di queste ultime;
4. ricorda che, a norma dell'articolo 259 TFUE, ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati; invita gli Stati membri ad attivare tale articolo in relazione alla legge in questione in caso di inerzia della Commissione; invita altresì gli Stati membri a presentare un ricorso interstatale alla Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto concerne gli aspetti non contemplati dal diritto dell'UE;

Procedure in corso nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 1

5. sottolinea che la legge in questione non è un caso isolato, ma costituisce piuttosto un ulteriore esempio intenzionale e premeditato del graduale smantellamento dei diritti fondamentali in Ungheria; evidenzia che l'ostilità nei confronti delle persone LGBTIQ e le campagne di disinformazione organizzate e sponsorizzate dallo Stato sono diventate strumenti di censura politica ad opera del governo ungherese e ritiene che ciò rappresenti una violazione dell'articolo 2 TUE; ricorda che l'Unione europea è stata proclamata zona di libertà per le persone LGBTIQ ⁽²³⁾;
6. rammenta che le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTIQ si inseriscono in una più ampia agenda politica che sta portando allo smantellamento della democrazia e dello Stato di diritto, compresa la libertà dei media, e dovrebbero essere considerate violazioni sistematiche dell'articolo 2 TUE; ricorda di aver già espresso preoccupazione circa il diritto alla parità di trattamento e la libertà di espressione nella sua risoluzione del 12 settembre 2018 ⁽²⁴⁾;
7. esprime profonda preoccupazione quanto al fatto che, da quando il Parlamento ha attivato l'articolo 7, paragrafo 1, la situazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria si è ulteriormente deteriorata; sottolinea che nel corso degli anni l'azione e l'assunzione di responsabilità da parte del Consiglio in tal senso sono state carenti;
8. accoglie con favore il fatto che la Presidenza portoghese abbia tenuto la prima audizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sullo Stato di diritto in Ungheria dal 2019 e che 18 Stati membri abbiano rilasciato dichiarazioni di condanna della legge in questione; sottolinea, tuttavia, che il dialogo deve produrre risultati concreti in termini di misure al fine di affrontare attivamente gli esempi di deterioramento dei diritti fondamentali in Ungheria; ribadisce il suo invito al Consiglio a rivolgere raccomandazioni concrete all'Ungheria, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, compresa la raccomandazione di abrogare la legge in questione, nonché a fissare termini per l'attuazione di tali raccomandazioni; invita la Presidenza slovena a tenere un'audizione sull'Ungheria nel settembre 2021 e a programmare quanto prima una votazione sulle raccomandazioni; osserva che i diritti umani delle persone LGBTIQ sono stati gradualmente smantellati nel corso degli ultimi anni;
9. ricorda che il 2 marzo 2021 il Consiglio ungherese dei media ha annunciato l'avvio di procedimenti giudiziari nei confronti del gruppo mediatico ungherese RTL a seguito della messa in onda della campagna «Family is Family»; ritiene che tali azioni costituiscano una censura dei contenuti mediatici e della pubblicità e rappresentino pertanto una violazione della

⁽²³⁾ Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'UE come zona di libertà per le persone LGBTIQ.

⁽²⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0340.

Giovedì 8 luglio 2021

direttiva SMA; evidenzia che diverse emittenti in tutta l'UE, affiancate da organizzazioni della società civile, hanno chiesto che la Commissione avvii procedure di infrazione ⁽²⁵⁾; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per affrontare la censura dei materiali conformi alla direttiva SMA in combinato disposto con la Carta;

10. esprime profonda preoccupazione per il fatto che il deterioramento della libertà dei media sta portando all'aumento dei fenomeni di ricerca di capri espiatori e di accanimento nei confronti delle minoranze, comprese le persone LGBTIQ;

11. rammenta che la Legge fondamentale (Costituzione) dell'Ungheria è stata modificata nel dicembre 2020 per specificare che la madre è donna e il padre è uomo e che l'Ungheria tutela il diritto dei minori a definire la loro identità in base al sesso attribuito loro alla nascita, nonché il loro diritto a un'istruzione secondo l'identità costituzionale del paese e il sistema di valori fondato sulla cultura cristiana; osserva che, malgrado il diritto di famiglia sia di competenza nazionale, una tale modifica della Costituzione, combinata alla normativa successiva, compresa la legge in questione, comporta una riduzione diretta della tutela dei valori sanciti all'articolo 2 TUE; constata che la Commissione di Venezia ha adottato un parere sugli emendamenti costituzionali approvati dal Parlamento ungherese nel dicembre 2020 ⁽²⁶⁾;

12. ricorda che il 18 giugno 2013 la Commissione di Venezia ha adottato il parere CDL-AD (2013)022-e relativo al divieto della cosiddetta «propaganda a favore dell'omosessualità» alla luce della recente legislazione di alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa;

13. rammenta che il Parlamento ungherese ha adottato una normativa che limita l'adozione alle coppie sposate e vieta di fatto l'adozione alle coppie dello stesso sesso e alle persone single e non sposate, salvo autorizzazione specifica da parte del ministro delle Politiche familiari; sottolinea che quest'ultimo requisito conferisce a un membro del governo la facoltà di prendere decisioni unilaterali in materia;

14. ricorda che l'adozione dell'articolo 33 del progetto di legge Omnibus del 2020 ha di fatto vietato il riconoscimento giuridico del genere delle persone transgender e intersessuali in Ungheria, violando il loro diritto alla vita privata ed esponendole a discriminazioni, il che può avere gravi effetti psicologici e limitare il loro diritto a partecipare attivamente alla società civile; constata che l'Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà dell'informazione ha emesso un parere sull'articolo 33, in cui ha affermato che tale articolo viola l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽²⁷⁾; rammenta che finora la Commissione non ha intrapreso alcuna azione per affrontare tale questione; invita la Commissione a esaminare la questione e a intraprendere azioni legali ove necessario; osserva che, sebbene la Corte costituzionale ungherese ⁽²⁸⁾ abbia giudicato incostituzionali alcune parti della legge in questione, le autorità pubbliche non hanno ancora attuato la sua decisione e continuano a respingere le domande, anche se sono state presentate prima dell'entrata in vigore della legge in questione; osserva che ciò rappresenta una violazione dello Stato di diritto;

15. condanna la decisione di un'autorità per la tutela dei consumatori di Budapest ⁽²⁹⁾ di imporre agli editori di stampare avvertenze sui libri per bambini in cui sono presenti famiglie arcobaleno, in quanto contenenti «comportamenti non coerenti con i ruoli di genere tradizionali»;

16. esprime forte preoccupazione per la riduzione dello spazio concesso alle organizzazioni non governative (ONG) in Ungheria, comprese le ONG per i diritti delle persone LGBTIQ; accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-78/18 ⁽³⁰⁾, in cui si afferma che la legge n. LXXVI del 2017 sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero ha introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate in relazione alle donazioni estere a favore delle organizzazioni della società civile, in violazione degli obblighi a essa incombenti in materia di libera circolazione dei capitali, rispetto della vita privata, protezione dei dati personali e libertà di associazione; prende atto dell'abrogazione di tale legge, ma esprime preoccupazione quanto alle nuove limitazioni al finanziamento della società

⁽²⁵⁾ ACT, «Hungary: Broadcasting associations across Europe express dismay at anti-LGBTIQ bill & urge European Commission to open infringement proceedings» (Ungheria: gli enti radiotelevisivi di tutta Europa esprimono sgomento di fronte al progetto di legge anti LGBTIQ ed esortano la Commissione europea ad avviare procedure d'infrazione), Bruxelles, 29 giugno 2021.

⁽²⁶⁾ Ungheria — Parere sugli emendamenti costituzionali approvati dal Parlamento ungherese nel dicembre 2020, adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della sua 127^a sessione plenaria, tenutasi a Venezia e online, il 2 e 3 luglio 2021 (CDL-AD(2021) 029-e).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁸⁾ <http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument>; sintesi in lingua inglese disponibile alla pagina <http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english&english>

⁽²⁹⁾ <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertesitesekor>

⁽³⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, *Commissione europea/Ungheria*, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

Giovedì 8 luglio 2021

civile in Ungheria, come le verifiche selettive da parte dell'ufficio statale di controllo contabile e l'obbligo di indicare tutti i donatori nelle relazioni di pubblica utilità disponibili al pubblico; ritiene che tali limitazioni non siano né necessarie né proporzionate e non siano conformi né alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea né alle conclusioni della relazione sul finanziamento delle associazioni adottata dalla Commissione di Venezia durante la sua 118ª sessione plenaria tenutasi il 15 e 16 marzo 2019;

17. esprime il suo fermo impegno a difendere i diritti dei minori nell'UE e all'estero; ritiene che la promozione della tolleranza, dell'accettazione e della diversità, anziché la promozione dell'ostilità e dell'odio nei confronti delle persone LGBTIQ, dovrebbero fungere da principi guida per garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore; ritiene a tal proposito che l'associazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere alla pedofilia o alle violazioni dei diritti dei minori rappresenti un chiaro tentativo di strumentalizzare il linguaggio dei diritti umani per attuare politiche discriminatorie; ritiene che ciò sia in contraddizione con i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani;

18. esprime preoccupazione per la somiglianza tra la legge in questione e la cosiddetta legge russa del 2013 sulla propaganda LGBT, che ha causato gravi danni alla comunità LGBTIQ in Russia; invita la Commissione a indagare ulteriormente sul finanziamento delle campagne anti LGBTIQ nell'Unione, che costituiscono una chiara minaccia alla democrazia e alla sicurezza nazionale all'interno dell'UE;

Azioni sollecitate da parte della Commissione

19. ribadisce il suo invito alla Commissione e al Consiglio a riconoscere finalmente l'urgente necessità di intervenire per difendere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e ad ammettere che uno Stato membro non può modificare la propria legislazione, comprese le disposizioni costituzionali, in modo tale da ridurre la protezione di tali valori⁽³¹⁾; sottolinea che ciò è vietato dai trattati, come confermato dall'interpretazione recentemente fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-896/19⁽³²⁾;

20. è del parere che la legge in questione sia in diretta contraddizione con la strategia della Commissione per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ; esorta la Commissione a garantire che tale strategia sia attuata uniformemente in ciascuno Stato membro dell'UE;

21. chiede che il Consiglio e la Commissione sbloccino urgentemente la direttiva orizzontale in materia di discriminazione, bloccata in seno al Consiglio da oltre dieci anni⁽³³⁾;

22. ricorda che finora non è stata fornita una risposta adeguata all'iniziativa del Parlamento di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio; invita la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento sull'accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE;

23. ribadisce la sua posizione concernente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1º gennaio 2021 e direttamente applicabile nella sua interezza nell'Unione europea e in tutti i suoi Stati membri per tutti i fondi del bilancio dell'UE, comprese le risorse assegnate a partire da tale data attraverso lo strumento dell'UE per la ripresa;

24. ricorda che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fornisce una definizione chiara dello Stato di diritto, che deve essere intesa in relazione agli altri valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali e la non discriminazione; è del parere che la discriminazione sostenuta dallo Stato nei confronti delle minoranze abbia un impatto diretto sui progetti in cui gli Stati membri decidono di investire i fondi dell'UE e incida pertanto direttamente sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione ad attivare immediatamente la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;

25. ritiene che la capacità delle autorità ungheresi di gestire i fondi dell'UE in modo non discriminatorio e nel rispetto della Carta sollevi seri dubbi; chiede che la Commissione valuti l'adozione della legge in questione per quanto concerne la condizione abilitante orizzontale al fine di garantire il rispetto della Carta del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo

⁽³¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità.

⁽³²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2021, *Repubblica/Il-Prim Ministru*, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.

⁽³³⁾ Proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).

Giovedì 8 luglio 2021

regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ⁽³⁴⁾ (regolamento recante disposizioni comuni); invita la Commissione ad adottare le misure stabilite dal regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda le spese relative ai fondi pertinenti e a garantire che l'accordo di partenariato 2021-2027 e i programmi per l'Ungheria non siano approvati fino a quando non sarà assicurata la piena conformità alla condizione abilitante orizzontale relativa al rispetto della Carta, come sancito dagli articoli del regolamento recante disposizioni comuni; ricorda che qualsiasi atto della Commissione non conforme al diritto dell'UE può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

26. esprime profonda preoccupazione circa la conformità del progetto di piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽³⁵⁾ e alla Carta; chiede che la Commissione e il Consiglio esaminino attentamente tutte le misure illustrate nel progetto di piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria e approvino detto piano soltanto se è accertato che non favorirà l'attuazione della legge in questione e che, pertanto, il bilancio dell'UE non contribuirà attivamente alle violazioni dei diritti fondamentali in Ungheria;

27. ricorda che i diritti delle persone LGBTIQ sono diritti umani; ribadisce il suo appello agli Stati membri, e in particolare all'Ungheria, a garantire che la legislazione vigente in materia di educazione e informazione disponibili ai minori rispetti pienamente i diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'UE e internazionale e ad assicurare l'accesso a un'educazione alla sessualità e alle relazioni affettive che sia completa, scientificamente corretta, basata su prove, adeguata all'età e non giudicante; ricorda che le informazioni pubblicate dovrebbero tenere conto della diversità degli orientamenti sessuali, delle identità di genere, delle espressioni e delle caratteristiche sessuali, onde contrastare la disinformazione basata su stereotipi o pregiudizi; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti fondamentali in Ungheria; chiede che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE denuncino i discorsi di odio contro le persone LGBTIQ, in particolare da parte di membri dei governi e politici;

o

o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.

⁽³⁴⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

⁽³⁵⁾ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

Mercoledì 7 luglio 2021

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2021)0330

Modifiche del regolamento del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulle modifiche al regolamento del Parlamento concernenti gli articoli 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 e l'allegato V e sull'inserimento di un nuovo articolo 106 bis (2021/2048(REG))

(2022/C 99/26)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0214/2021),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. decide che le modifiche entreranno in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione, fatta eccezione per
 - a) la modifica dell'articolo 213, paragrafo 1, concernente la diversità di genere, che entrerà in vigore all'apertura della prima tornata successiva alle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024;
 - b) la modifica dell'articolo 223, concernente il mandato dei membri degli uffici di presidenza delle delegazioni, che entrerà in vigore all'apertura della prima tornata successiva alle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 99

Testo in vigore

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ («Regolamento finanziario»), sono allegate al presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ («regolamento finanziario»), sono allegate al presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, **che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE** e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 106 bis

Procedura per esprimere la posizione del Parlamento in merito all'istituzione o alla proroga dei fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne

1. Quando la Commissione consulta il Parlamento sulla sua intenzione di istituire o prorogare un fondo fiduciario dell'Unione destinato ad azioni di emergenza o di post-emergenza a norma dell'articolo 234, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 234, paragrafo 5, primo comma, del regolamento finanziario, la commissione competente elabora progetti di raccomandazione.

Tali progetti di raccomandazione possono includere raccomandazioni specifiche alla Commissione riguardanti i dettagli del fondo fiduciario, quali gli obiettivi che esso dovrebbe perseguire o le sue modalità di funzionamento.

L'articolo 118, paragrafi da 2 a 6, si applica mutatis mutandis.

Mercoledì 7 luglio 2021

Testo in vigore

Emendamento

2. Quando la Commissione chiede al Parlamento di approvare un progetto di decisione relativo all'istituzione o alla proroga di un fondo fiduciario destinato ad azioni tematiche a norma dell'articolo 234, paragrafo 1, quarto comma, o dell'articolo 234, paragrafo 5, primo comma, del regolamento finanziario, la commissione competente elabora una raccomandazione di approvazione o di reiezione del progetto di decisione.

L'articolo 105, paragrafi da 1 a 4, si applica mutatis mutandis.

3. I deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media, o la commissione competente, possono presentare al Parlamento una proposta di risoluzione nella quale si chiede alla Commissione di interrompere gli stanziamenti per un fondo fiduciario dell'Unione o di rivedere l'accordo costitutivo al fine di liquidare il fondo medesimo, a norma dell'articolo 234, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 197

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 197

soppresso

Questione pregiudiziale

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una questione pregiudiziale volta a richiedere il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

L'intenzione di presentare una siffatta questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 213 — paragrafo 1

Testo in vigore

1. Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 209, e di nuovo due anni e mezzo dopo, la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza *sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti* siano originari dello stesso Stato membro.

Emendamento

1. Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 209, e di nuovo due anni e mezzo dopo, la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; **Il presidente e il primo vicepresidente di una commissione non appartengono allo stesso genere. L'equilibrio di genere si applica inoltre agli altri membri dell'ufficio di presidenza.** Non è ammesso che **tutti i membri dell'ufficio di presidenza** siano originari dello stesso Stato membro.

Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 214 — paragrafo 2 — comma 4

Testo in vigore

Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni **e che** sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione della commissione.

Emendamento

Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni. **In caso di contestazione, la commissione vota a maggioranza semplice. Tali decisioni e raccomandazioni** sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione di commissione.

Emendamento 7
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 222 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo in vigore

1. Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo **10**, paragrafo 1, **lettera a)**, del regolamento (UE) **n. 211/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Presidente del Parlamento, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

Emendamento

1. Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine **un avviso concernente** un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo **14**, paragrafo 1, del regolamento (UE) **2019/788** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Presidente del Parlamento, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) **n. 211/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **16 febbraio 2011**, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L **65 dell'11.3.2011, pag. 1**).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) **2019/788** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **17 aprile 2019**, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L **130 del 17.5.2019, pag. 55**).

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 1 — lettera a

Testo in vigore

(a) incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell'allegato V, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento;

Emendamento

(a) incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell'allegato V, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, **paragrafo 2**, del regolamento (UE) 2019/788; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento;

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 1 — lettera b

Testo in vigore

(b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini **pubblicate** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, **lettera a**), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

Emendamento

(b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini **in relazione alle quali è stato pubblicato un avviso** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 2 — lettera a

Testo in vigore

(a) valuta se la Commissione ha ricevuto **gli** organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, **lettera b**), del regolamento (UE) n. 211/2011;

Emendamento

(a) valuta se la Commissione ha ricevuto **il gruppo di** organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788;

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 11**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 222 — paragrafo 3***Testo in vigore*

3. Il presidente della commissione competente per il merito convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) **n. 211/2011**.

Emendamento

3. Il presidente della commissione competente per il merito convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo **13** del regolamento (UE) **2019/788**.

Emendamento 12**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 222 — paragrafo 4 — comma 2***Testo in vigore*

La commissione competente per il merito invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, **paragrafo 2, secondo** comma, del regolamento (UE) **n. 211/2011**, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

Emendamento

La commissione competente per il merito invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 5, **paragrafo 3, primo** comma, del regolamento (UE) **2019/788**, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

Emendamento 13**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 222 — paragrafo 8***Testo in vigore*

8. Il Parlamento tiene una discussione su un'iniziativa dei cittadini **pubblicata** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, **lettera a)**, del regolamento (UE) **n. 211/2011**, in una tornata successiva all'audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all'ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L'articolo 132, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica *mutatis mutandis*.

Emendamento

8. Il Parlamento tiene una discussione su un'iniziativa dei cittadini **in relazione alla quale è stato pubblicato un avviso** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) **2019/788**, in una tornata successiva all'audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all'ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L'articolo 132, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica *mutatis mutandis*.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 14**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 223 — paragrafo 3***Testo in vigore*

3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per **le** commissioni **permanenti** in conformità dell'articolo 213.

Emendamento

3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per **gli uffici di presidenza delle** commissioni in conformità dell'articolo 213. **Tuttavia, i membri degli uffici di presidenza delle delegazioni sono eletti per la durata della legislatura.**

Emendamento 15**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 230 — paragrafo 1***Testo in vigore*

1. Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) **n. 211/2011**, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui propri lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Emendamento

1. Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) **2019/788**, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui propri lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Emendamento 16**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 230 — paragrafo 2***Testo in vigore*

2. Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo **4** del regolamento (UE) **n. 211/2011**, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo **9** di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 226, 227, 228 e 229 si applicano mutatis mutandis.

Emendamento

2. Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo **6** del regolamento (UE) **2019/788**, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo **13** di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 226, 227, 228 e 229 si applicano mutatis mutandis.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 17**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 235 — paragrafo 1 — comma 1***Testo in vigore*

1. Qualora, conformemente all'articolo **65**, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza.

Emendamento

1. Qualora, conformemente all'articolo **73**, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza.

Emendamento 18**Regolamento del Parlamento europeo****Allegato V — articolo 2 — paragrafo 1***Testo in vigore*

1. Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discharge entro il **30 aprile** dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal regolamento finanziario.

Emendamento

1. Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discharge entro il **15 maggio** dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal regolamento finanziario.

Martedì 6 luglio 2021

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2021)0318

Razionalizzazione delle misure per promuoverne la realizzazione della TEN-T *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (10537/1/2020 — C9-0215/2021 — 2018/0138(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 99/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10537/1/2020 — C9-0215/2021),
 - visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 febbraio 2019 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0277),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0223/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 269.

⁽²⁾ GU C 168 del 16.5.2019, pag. 91.

⁽³⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 576.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0319

Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (deroga temporanea alla direttiva 2002/58/CE) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (COM(2020)0568 — C9-0288/2020 — 2020/0259(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 99/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0568),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0288/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 ⁽¹⁾,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 maggio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0258/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0259

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1232.)

⁽¹⁾ GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 63.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0320

Riconoscimento dei certificati di paesi terzi nel settore della navigazione interna *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (COM(2021)0071 — C9-0026/2021 — 2021/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 99/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0071),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0026/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2021 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0210/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2021)0039

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2021/1233.)

⁽¹⁾ GU C 220 del 9.6.2021, pag. 87.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0321

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021: eccedenza dell'esercizio 2020**Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 — che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2020 (09904/2021 — C9-0232/2021 — 2021/0102(BUD))**

(2022/C 99/30)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, definitivamente adottato il 18 dicembre 2020 ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ⁽³⁾ (regolamento QFP),
 - visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽⁴⁾,
 - vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽⁵⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2021 (COM(2021)0270),
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021 adottata dal Consiglio il 21 giugno 2021 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (09904/2021 — C9-0232/2021),
 - visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0218/2021),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021 mira a iscrivere nel bilancio 2021 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2020, pari a 1 768 617 610 EUR;
- B. considerando che i principali elementi che hanno determinato tale eccedenza sono un'iscrizione in eccesso delle entrate pari a 1 647,3 milioni di EUR e una sottoesecuzione delle spese pari a 121,3 milioni di EUR;
- C. considerando che, per quanto concerne le entrate, l'eccedenza è dovuta principalmente a una riscossione di dazi doganali superiore al previsto;

⁽¹⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.⁽³⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.⁽⁵⁾ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

Martedì 6 luglio 2021

D. considerando che, sul fronte delle spese, la sottoesecuzione dei pagamenti da parte della Commissione raggiunge 100,98 milioni di EUR per il 2020 (di cui 61,7 milioni di EUR a titolo della rubrica 5 — Amministrazione, attribuibili all'impatto della pandemia di COVID-19 su missioni, riunioni, tirocini e assunzioni) e 120,38 milioni di EUR per quanto concerne la sottoesecuzione da parte delle altre istituzioni;

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021 presentato dalla Commissione, che è volto unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2020, per un importo pari a 1 768 617 610 EUR, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e della posizione del Consiglio al riguardo;

2. ribadisce la propria posizione secondo cui tutte le risorse disponibili e i fondi inutilizzati nel bilancio dell'Unione, compresa l'eccedenza, dovrebbero essere utilizzati per prestare una rapida assistenza finanziaria a coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla pandemia di COVID-19; invita, in tale contesto, gli Stati membri a destinare interamente le riduzioni previste dei loro contributi basati sull'RNL derivanti dall'eccedenza del 2020 all'iscrizione in bilancio delle azioni volte ad affrontare l'impatto della pandemia di COVID-19 e alla ripresa e alla resilienza dell'Unione, al fine di garantire un'assegnazione ottimale dei fondi;

3. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021;

4. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 2/2021 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0322

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali *****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (09827/2021 — C9-0243/2021 — 2020/0112(APP))****(Procedura legislativa speciale — approvazione)**

(2022/C 99/31)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento del Consiglio (09827/2021),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0243/2021),
 - vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 52, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0227/2021),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0258.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0323

Accordo Interbus: Protocollo sui servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (11441/2020 — C9-0027/2021 — 2020/0258(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 99/32)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11441/2020),
 - visto il progetto di protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (11442/2020),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0027/2021),
 - visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0176/2021),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0324

Fondo Sicurezza interna *II****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (06488/1/2021 — C9-0227/2021 — 2018/0250(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

(2022/C 99/33)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06488/1/2021 — C9-0227/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0472),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0221/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 189.

⁽²⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 451.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0325

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (06975/3/2021 — C9-0224/2021 — 2018/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 99/34)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06975/3/2021 — C9-0224/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0390),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A9-0222/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, nonché delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 104.

⁽²⁾ GU C 361 del 5.10.2018, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 116 del 31.3.2021, pag. 81.

Martedì 6 luglio 2021

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di portare avanti con urgenza azioni in materia di protezione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri e della biodiversità. Le tre istituzioni convengono che per affrontare la perdita di biodiversità, mantenere gli ecosistemi in buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi saranno necessari considerevoli investimenti pubblici e privati a livello nazionale ed europeo e che una parte significativa delle spese del FEAMPA dovrebbe essere investita nella biodiversità. Le tre istituzioni convengono che la Commissione collaborerà con gli Stati membri, nell'ambito dell'esercizio di programmazione per il FEAMPA 2021–2027, per realizzare l'ambizione globale di spesa a favore della biodiversità evidenziata nel considerando 15.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione mantengono l'impegno volto a tentare di evitare un'interruzione delle attività di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile, adoperandosi per il tempestivo rinnovo di tali accordi di partenariato per una pesca sostenibile nonché dei loro protocolli di attuazione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ha accettato l'ammissibilità degli investimenti a bordo connessi al controllo e all'esecuzione nel settore della pesca, siano essi obbligatori o meno, e per tutti i pescherecci dell'Unione. La Commissione ritiene che tali investimenti permetteranno agli Stati membri di usare pienamente le risorse finanziarie disponibili nell'ambito del FEAMPA a fini di controllo e di esecuzione, di adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del regolamento relativo al controllo e di altre norme della politica comune della pesca e di migliorare sensibilmente la cultura del rispetto delle norme nel settore della pesca. Inoltre la Commissione prevede che, nell'ambito della revisione attualmente in corso del regolamento relativo al controllo, il Parlamento europeo e il Consiglio sosterranno la modernizzazione degli strumenti di controllo esistenti e l'impiego di nuove tecnologie, come proposto dalla Commissione. Ciò significa in particolare l'introduzione di misure intelligenti per la segnalazione della posizione e la comunicazione delle catture dei piccoli pescherecci, l'installazione di sistemi di monitoraggio continuo della potenza motrice, il passaggio a sistemi di tracciabilità interamente digitalizzati per tutti i prodotti della pesca (freschi, congelati e trasformati) e l'introduzione di sistemi obbligatori di monitoraggio elettronico da remoto a bordo dei pescherecci, basati sulla valutazione del rischio, quali unici mezzi efficaci per controllare l'applicazione dell'obbligo di sbarco, le catture accessorie e il rigetto in mare delle specie sensibili.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto delle difficoltà incontrate finora per concedere aiuti di Stato per il rinnovo delle flotte nelle regioni ultraperiferiche. Nell'ottica dello sviluppo sostenibile di queste regioni, la Commissione si adopererà per aiutare gli Stati membri a migliorare la raccolta dei dati scientifici necessari per conformarsi alla condizione di ammissibilità stabilite nelle linee guida degli aiuti di Stato, al fine di facilitare l'applicazione delle linee guida per l'esame degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione, nel contesto dell'esercizio della programmazione per il FEAMPA 2021–2027, incoraggerà attivamente gli Stati membri a ottimizzare l'uso delle misure incluse nei loro programmi, in particolare ai sensi dell'articolo 25 (tutela della biodiversità e degli ecosistemi), per realizzare l'ambizione globale di fornire un finanziamento annuale a titolo del QFP per lottare contro la perdita di biodiversità, mantenere gli ecosistemi in buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi, come segue: 7,5 % della spesa annua a titolo del QFP per gli obiettivi a favore della biodiversità nell'anno 2024 e 10 % della spesa annua a titolo del QFP per gli obiettivi a favore della biodiversità nel 2026 e 2027. La Commissione seguirà costantemente il livello di tale finanziamento sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione e dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora il monitoraggio indichi progressi insufficienti al raggiungimento dell'ambizione globale, la Commissione si impegnerà attivamente con gli Stati membri nella riunione annuale di riesame al fine di adottare misure correttive, inclusa una modifica del programma.

Martedì 6 luglio 2021

P9_TA(2021)0326

Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2021-2027 *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (06486/2/2021 — C9-0225/2021 — 2018/0248(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 99/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06486/2/2021 — C9-0225/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0471),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0224/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 184.

⁽²⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 356.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0329

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva (COM(2020)0749 — C9-0002/2021 — 2020/0331(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2022/C 99/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0749),
 - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0002/2021),
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0201/2021),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0339

Meccanismo per collegare l'Europa ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (06115/2/2021 — C9-0214/2021 — 2018/0228(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 99/37)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06115/2/2021 — C9-0214/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0438),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del suo regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0219/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 191.

⁽²⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 173.

⁽³⁾ GU C 158 del 30.4.2021, pag. 884.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0340

Disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (09399/2021 — C9-0242/2021 — 2020/0142(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2022/C 99/38)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09399/2021),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0242/2021),
 - visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A9-0229/2021),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0341

Gestione dei fondi della CECA in liquidazione e del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2020)0321 — C9-0216/2020 — 2020/0143(NLE))

(Consultazione)

(2022/C 99/39)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0321),
 - visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, secondo comma, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0216/2020),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0228/2021),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0342

Sistema di informazione visti (VIS): trattamento dei visti *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (05950/1/2021 — C9-0198/2021 — 2018/0152A(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 99/40)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05950/1/2021 — C9-0198/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0302),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 settembre 2020 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta legislativa e a procedere su tale base,
 - visti gli articoli 67 e 40 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0207/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

⁽²⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 286.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0343

Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti (05951/1/2021 — C9-0199/2021 — 2018/0152B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 99/41)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05951/1/2021 — C9-0199/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0302),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 settembre 2020 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta legislativa e a procedere su tale base,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0208/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

⁽²⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 286.

Mercoledì 7 luglio 2021

P9_TA(2021)0344

Fondo per la gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti 2021-2027 *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (06487/2/2021 — C9-0226/2021 — 2018/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 99/42)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06487/2/2021 — C9-0226/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0473),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0220/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 184.

⁽²⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 406.

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0351

Agenzia europea per i medicinali *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725) — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 99/43)

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza i rischi per la salute umana derivanti dallo sfruttamento eccessivo della fauna selvatica e di altre risorse naturali e dall'accelerazione della perdita di biodiversità sulla Terra. Circa il 70 % delle malattie emergenti e quasi tutte le pandemie note (influenza, HIV/AIDS e COVID-19) sono zoonosi. Tali malattie sono aumentate a livello mondiale negli ultimi 60 anni e vi sono sempre più patogeni zoonotici a causa dell'attività umana e della sua impronta ecologica. I cambiamenti nell'uso del suolo, la deforestazione, l'urbanizzazione, l'espansione e l'intensificazione dell'agricoltura, il traffico illegale di specie selvatiche e i modelli di consumo contribuiscono notevolmente a tale aumento. Gli agenti patogeni zoonotici possono essere batterici, virali o parassitari o comportare agenti non convenzionali, con la possibilità di trasmettersi all'uomo attraverso il contatto diretto o attraverso gli alimenti, l'acqua o l'ambiente. Alcune malattie, come l'HIV/AIDS, hanno inizio come zoonosi, ma successivamente mutano in ceppi esclusivamente umani. Altre zoonosi possono causare focolai di malattie ricorrenti, come la malattia da virus Ebola e la salmonellosi. Altre ancora, come il coronavirus che causa la COVID-19, sono potenzialmente in grado di provocare pandemie globali. Secondo la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), si stima che negli ospiti di mammiferi e aviari esistano circa 1,7 milioni di virus non ancora scoperti. Di questi, tra 631 000 e 827 000 virus potrebbero essere in grado di infettare gli esseri umani.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0216/2021).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) *Come riconosce l'Organizzazione mondiale della sanità, molti degli stessi microbi infettano tanto gli animali che gli esseri umani, per cui gli sforzi compiuti da un solo settore non sono in grado di prevenire o eliminare il problema. Le malattie possono essere trasmesse dagli esseri umani agli animali o viceversa e devono pertanto essere affrontate in entrambi, sfruttando le potenziali sinergie nella ricerca e nei trattamenti. La pandemia di COVID-19 è un chiaro esempio della necessità di rafforzare l'applicazione dell'approccio «One Health» nell'Unione per conseguire migliori risultati in materia di sanità pubblica, poiché, come indicato nel programma «UE per la salute» istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis), la salute umana è connessa alla salute animale e all'ambiente e le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni.*

^(1 bis) Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) L'esperienza senza precedenti vissuta con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di accrescere l'efficacia **dell'azione dell'Unione** nella gestione della disponibilità di medicinali e dispositivi medici e nello sviluppo di contromisure mediche per far fronte alle minacce alla salute pubblica. La capacità di intervento dell'Unione è stata fortemente ostacolata dall'assenza di un quadro giuridico chiaramente definito per gestire la risposta alla pandemia, nonché dal limitato grado di preparazione dell'Unione nel caso di un'emergenza di sanità pubblica con ripercussioni sulla maggioranza degli Stati membri.

Emendamento

- (2) L'esperienza senza precedenti della pandemia di COVID-19 ha **altresi evidenziato le difficoltà dell'Unione e degli Stati membri nel far fronte a tale emergenza sanitaria pubblica e ha** dimostrato la necessità di **rafforzare il ruolo dell'Unione al fine di** accrescere l'efficacia nella gestione della disponibilità di medicinali e dispositivi medici e nello sviluppo di contromisure mediche per affrontare le minacce poste alla salute pubblica **sin dall'inizio in modo armonizzato, garantendo la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti dell'Unione, nazionali e regionali, il settore e gli altri attori delle catene di approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, ivi compresi gli operatori sanitari. L'Unione deve attribuire una priorità più elevata alla salute, garantire l'erogazione continua di servizi sanitari di elevata qualità ed essere preparata ad affrontare epidemie e altre minacce sanitarie.** La capacità di intervento dell'Unione è stata fortemente ostacolata dall'assenza di un quadro giuridico chiaramente definito per gestire la risposta alla pandemia, **dall'insufficienza dei mandati e delle risorse delle sue agenzie sanitarie,** nonché dal limitato grado di preparazione dell'Unione **e degli Stati membri** nel caso di un'emergenza di sanità pubblica con ripercussioni sulla maggioranza degli Stati membri.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

- (2 bis) *Le carenze sono dovute a cause profonde diverse e complesse che devono essere mappate, comprese e analizzate ulteriormente assieme a tutti i diversi portatori di interessi, al fine di affrontarle in modo esaustivo. Una migliore comprensione delle carenze dovrebbe comprendere l'identificazione delle strozzature nella catena di approvvigionamento. Nel caso specifico dell'epidemia di COVID-19, la carenza di trattamenti coadiuvanti per la malattia ha avuto cause di vario tipo che vanno dalle difficoltà di produzione nei paesi terzi a difficoltà logistiche o di produzione all'interno dell'UE, là dove la carenza di vaccini era dovuta a una causa più rara, vale a dire a una domanda inaspettatamente elevata e crescente.*

Emendamento

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) **La complessità che caratterizza spesso** le catene di approvvigionamento dei medicinali e dei dispositivi medici, le restrizioni e i divieti nazionali all'esportazione, le chiusure delle frontiere che impediscono la libera circolazione di tali merci e le incertezze in merito alla loro offerta e alla loro domanda nel contesto della pandemia di COVID-19 hanno frapposto notevoli ostacoli al buon funzionamento del mercato unico e alla capacità di fare fronte alle gravi minacce per la salute pubblica in tutta l'Unione.

Emendamento

- (3) Le **perturbazioni delle** catene di approvvigionamento dei medicinali e dei dispositivi medici, **spesso complesse**, le restrizioni e i divieti nazionali all'esportazione, le chiusure delle frontiere che impediscono la libera circolazione di tali merci, le incertezze in merito alla loro offerta e alla loro domanda nel contesto della pandemia di COVID-19 **e la mancata produzione a livello europeo di alcuni farmaci essenziali o principi attivi chimici** hanno frapposto notevoli ostacoli al buon funzionamento del mercato unico e alla capacità di fare fronte alle gravi minacce per la salute pubblica in tutta l'Unione, **con conseguenze disastrose per i suoi cittadini.**

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) **Il problema delle** carenze di medicinali è da tempo una priorità per gli Stati membri e il Parlamento europeo, come illustrato da numerose relazioni del Parlamento europeo ⁽¹⁾ e dalle discussioni svoltesi durante le recenti presidenze del Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali — come affrontare un problema emergente (2020/2071(INI)).

Emendamento

- (4) **Affrontare le** carenze di medicinali è da tempo una priorità, **ancora irrisolta**, per gli Stati membri e il Parlamento europeo ⁽¹⁾, come illustrato da numerose relazioni del Parlamento europeo e dalle discussioni svoltesi durante le recenti presidenze del Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali — come affrontare un problema emergente (2020/2071(INI)).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *Le carenze di medicinali rappresentano una minaccia crescente per la salute pubblica, con gravi ripercussioni sui sistemi sanitari e sul diritto dei pazienti di accedere a cure mediche adeguate. L'aumento della domanda globale, esacerbata dalla pandemia di COVID-19, ha portato a ulteriori carenze di medicinali, indebolendo i sistemi sanitari negli Stati membri e ponendo rischi significativi per la salute e per l'assistenza dei pazienti, in particolare in termini di progressione della malattia e di peggioramento dei sintomi, di ritardi più lunghi o di interruzioni delle cure o delle terapie, di periodi di ricovero più lunghi, di maggiore esposizione a medicinali falsificati, di errori terapeutici, di effetti negativi derivanti dalla sostituzione di medicinali non disponibili con medicinali alternativi, di disagio psicologico significativo per i pazienti e di incremento dei costi per i sistemi sanitari.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La pandemia di COVID-19 ha aggravato il problema delle carenze di alcuni medicinali considerati essenziali per far fronte alla pandemia e ha messo in evidenza i limiti strutturali della capacità dell'Unione di rispondere rapidamente ed efficacemente a tali sfide nel corso di crisi di sanità pubblica.

(5) La pandemia di COVID-19 ha aggravato il problema, **già esistente**, delle carenze di alcuni medicinali considerati essenziali per far fronte alla pandemia e ha messo in evidenza **la dipendenza esterna dell'Unione in termini di produzione interna di medicinali e di dispositivi medici, la mancanza di coordinamento** e i limiti strutturali della capacità dell'Unione **e degli Stati membri** di rispondere rapidamente ed efficacemente a tali sfide nel corso di crisi di sanità pubblica, **la necessità di sostenere e rafforzare il tessuto industriale attraverso politiche adeguate, nonché la necessità di un coinvolgimento più attivo ed esteso delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi dell'Unione responsabili della salute dei cittadini dell'Unione.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

- (6) La rapida evoluzione della COVID-19 e la diffusione del virus hanno determinato un forte aumento della domanda di dispositivi medici quali ventilatori, mascherine chirurgiche e kit per test COVID-19, mentre l'interruzione della loro produzione o la limitata capacità di aumentarla rapidamente, nonché la complessità e la natura globale della catena di approvvigionamento dei dispositivi medici hanno **avuto un impatto negativo sull'offerta**. Ciò ha comportato la fabbricazione di tali prodotti da parte di nuovi soggetti, con conseguenti strozzature in sede di valutazione della conformità, nonché la diffusione di prodotti non conformi, non sicuri e, in alcuni casi, contraffatti. È pertanto opportuno istituire strutture a lungo termine in seno a un appropriato organismo dell'Unione per garantire il monitoraggio delle carenze di dispositivi medici **in conseguenza di** un'emergenza di sanità pubblica.

Emendamento

- (6) La rapida evoluzione della COVID-19 e la diffusione del virus hanno determinato un forte aumento della domanda di dispositivi medici quali ventilatori, mascherine chirurgiche e kit per test COVID-19, mentre l'interruzione della loro produzione o la limitata capacità di aumentarla rapidamente, nonché la complessità e la natura globale della catena di approvvigionamento dei dispositivi medici hanno **portato a gravi difficoltà di approvvigionamento e, in certi momenti, a esaurimenti gravi delle scorte, e hanno messo gli Stati membri in concorrenza reciproca per rispondere alle esigenze legittime dei loro cittadini, contribuendo ad azioni non coordinate a livello nazionale, ad esempio l'accumulo e la costituzione di scorte nazionali**. Ciò ha **inoltre** comportato la fabbricazione **precipitosa** di tali prodotti da parte di nuovi soggetti, con conseguenti strozzature in sede di valutazione della conformità, nonché la diffusione di prodotti **venduti a prezzi eccessivi**, non conformi, non sicuri e, in alcuni casi, contraffatti. È pertanto opportuno **e urgente** istituire strutture a lungo termine in seno a un appropriato organismo dell'Unione per garantire **un coordinamento più solido ed efficace** e il monitoraggio delle carenze di dispositivi medici **che possono verificarsi durante** un'emergenza di sanità pubblica **nonché un dialogo maggiore e tempestivo con l'industria dei dispositivi medici e gli operatori sanitari per prevenire e mitigare tali carenze**.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (6 bis) **La pandemia di COVID-19 e la conseguente crisi sanitaria hanno evidenziato la necessità di adottare un approccio alla gestione delle crisi più coordinato a livello dell'Unione. Per quanto la situazione di emergenza giustifichi l'assenza di una valutazione d'impatto, è opportuno garantire che siano stanziati risorse sufficienti in termini di personale e finanziamenti, tenendo conto delle specificità del settore sanitario nei diversi Stati membri.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) Le incertezze in merito all'offerta e alla domanda e il rischio di carenze di dispositivi medici e di medicinali essenziali nel corso di un'emergenza di sanità pubblica come la pandemia di COVID-19 possono determinare l'adozione di restrizioni all'esportazione tra gli Stati membri e di altre misure di protezione nazionali che possono produrre gravi ripercussioni negative sul funzionamento del mercato interno. Le carenze di medicinali possono comportare inoltre gravi rischi per la salute dei pazienti nell'Unione perché la loro indisponibilità può causare errori terapeutici, una maggiore durata dei ricoveri ospedalieri e reazioni avverse alla somministrazione di prodotti inadatti utilizzati in sostituzione di quelli non disponibili. Per quanto riguarda i dispositivi medici, una loro carenza può comportare un'insufficienza di risorse diagnostiche con conseguenze negative per le misure di sanità pubblica, mancati trattamenti o un peggioramento della malattia e può anche impedire agli operatori sanitari di svolgere adeguatamente i loro compiti. Tali carenze possono anche avere un'incidenza significativa sul controllo della diffusione di un determinato agente patogeno in conseguenza, ad esempio, di un approvvigionamento insufficiente di kit per test COVID-19. È pertanto importante affrontare il problema delle carenze nonché rafforzare e formalizzare il monitoraggio dei medicinali e dei dispositivi medici critici.

Emendamento

- (7) Le incertezze in merito all'offerta e alla domanda e il rischio di carenze di dispositivi medici e di medicinali essenziali nel corso di un'emergenza di sanità pubblica come la pandemia di COVID-19 possono determinare l'adozione di restrizioni all'esportazione tra gli Stati membri e di altre misure di protezione nazionali che possono produrre gravi ripercussioni negative sul funzionamento del mercato interno, **aggravando le conseguenze per la salute pubblica, oltre a portare alla necessità di introdurre meccanismi temporanei di trasparenza e autorizzazione delle esportazioni.** Le carenze di medicinali possono comportare inoltre gravi rischi per la salute dei pazienti nell'Unione perché la loro indisponibilità può causare errori terapeutici, una maggiore durata dei ricoveri ospedalieri, reazioni avverse e **decessi** dovuti alla somministrazione di prodotti inadatti utilizzati in sostituzione di quelli non disponibili. Per quanto riguarda i dispositivi medici, una loro carenza può comportare un'insufficienza di risorse diagnostiche con conseguenze negative per le misure di sanità pubblica, mancati trattamenti o un peggioramento della malattia e può anche impedire agli operatori sanitari di svolgere adeguatamente i loro compiti, **o di essere protetti nell'eseguirli, come è stato osservato durante la pandemia di COVID-19, con gravi conseguenze per la salute degli operatori sanitari.** Tali carenze possono anche avere un'incidenza significativa sul controllo della diffusione di un determinato agente patogeno in conseguenza, ad esempio, di un approvvigionamento insufficiente di kit per test COVID-19. È pertanto importante **disporre di un quadro adeguato a livello dell'Unione per coordinare la risposta degli Stati membri per affrontare il problema delle carenze nonché rafforzare e formalizzare il monitoraggio dei medicinali e dei dispositivi medici critici nella maniera più efficiente e in modo da evitare l'istituzione di oneri inutili per i portatori di interessi che possano gravare sulle risorse e causare ritardi aggiuntivi.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) I medicinali sicuri ed efficaci che curano, prevengono o diagnosticano le malattie all'origine di emergenze di sanità pubblica dovrebbero essere sviluppati e messi a disposizione **all'interno** dell'Unione il prima possibile nel corso di tali emergenze. La pandemia di COVID-19 ha inoltre messo in evidenza quanto poco ottimali siano il coordinamento e il processo decisionale per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche multinazionali e la consulenza a livello dell'Unione sull'uso dei medicinali nei programmi di uso compassionevole nazionali o al di fuori delle loro indicazioni autorizzate nell'Unione; ciò provoca ritardi nell'adozione dei risultati della ricerca e nello sviluppo e nella disponibilità di medicinali nuovi o riconvertiti.

Emendamento

- (8) I medicinali sicuri ed efficaci che curano, prevengono o diagnosticano le malattie all'origine di emergenze di sanità pubblica dovrebbero essere **individuati e sviluppati, in particolare attraverso gli sforzi congiunti delle autorità pubbliche, del settore privato e del mondo accademico** e messi a disposizione **dei cittadini** dell'Unione il prima possibile nel corso di tali emergenze. La pandemia di COVID-19 ha inoltre messo in evidenza quanto poco ottimali siano il coordinamento e il processo decisionale per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche multinazionali e la consulenza a livello dell'Unione sull'uso dei medicinali nei programmi di uso compassionevole nazionali o al di fuori delle loro indicazioni autorizzate nell'Unione; ciò provoca ritardi nell'adozione dei risultati della ricerca e nello sviluppo e nella disponibilità di medicinali nuovi o riconvertiti.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

- (9) Nel corso della pandemia di COVID-19 è stato necessario trovare soluzioni ad hoc, compresi accordi di natura condizionale tra la Commissione, l'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i fabbricanti e gli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di mettere a disposizione medicinali sicuri ed efficaci per curare la COVID-19 o prevenirne la diffusione, nonché per facilitare e accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione all'immissione in commercio di trattamenti e vaccini.

Emendamento

- (9) Nel corso della pandemia di COVID-19 è stato necessario trovare soluzioni ad hoc, compresi accordi di natura condizionale tra la Commissione, l'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i fabbricanti **o gli altri soggetti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico** e gli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di mettere a disposizione medicinali sicuri ed efficaci per curare la COVID-19 o prevenirne la diffusione, nonché per facilitare e accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione all'immissione in commercio di trattamenti e vaccini.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno di tali prodotti e di contribuire a un livello elevato di protezione della salute umana, è pertanto opportuno ravvicinare le norme sul monitoraggio delle carenze di medicinali e di dispositivi medici e promuovere la ricerca e lo sviluppo di medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare malattie che causano crisi di sanità pubblica.

Emendamento

(10) Al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno di tali prodotti e di contribuire a un livello elevato di protezione della salute umana, è pertanto opportuno ravvicinare **e rafforzare** le norme sul monitoraggio delle carenze di medicinali e di dispositivi medici e promuovere la ricerca e lo sviluppo di medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare malattie che causano crisi di sanità pubblica, ***nell'ottica di integrare in maniera strategica gli sforzi profusi dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione a tal fine, nonché quelli di future agenzie fondamentali quali l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) proposta.***

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Per garantire sistemi sanitari efficienti è fondamentale mettere in atto prove di stress (stress test) atte a valutare la resistenza dei sistemi sanitari alle crisi, consentendo di contrastare efficacemente le carenze in caso di pandemia, come pure di individuare i fattori strutturali di rischio responsabili delle carenze.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno di tali prodotti e contribuire a un livello elevato di protezione della salute umana, è opportuno promuovere la ricerca e lo sviluppo di medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare malattie che causano crisi di sanità pubblica.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

- (11) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i medicinali e i dispositivi medici, ***nella consapevolezza che un livello elevato di protezione della salute umana è fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo.*** Il presente regolamento mira inoltre a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali potenzialmente in grado di far fronte alle emergenze di sanità pubblica. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, senza che uno sia secondario rispetto all'altro. Per quanto riguarda l'articolo 114 TFUE, il presente regolamento istituisce un quadro per monitorare e riferire in merito alle carenze di medicinali e di dispositivi medici nel corso di crisi di sanità pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), TFUE, il presente regolamento prevede un quadro rafforzato dell'Unione atto a garantire la qualità e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici.

Emendamento

- (11) Il presente regolamento mira a garantire ***un livello elevato di protezione della salute umana assicurando*** il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i medicinali e i dispositivi medici. Il presente regolamento mira inoltre a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali potenzialmente in grado di far fronte alle emergenze di sanità pubblica. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, senza che uno sia secondario rispetto all'altro. Per quanto riguarda l'articolo 114 TFUE, il presente regolamento istituisce un quadro per monitorare e riferire in merito alle carenze di medicinali e di dispositivi medici nel corso di crisi di sanità pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), TFUE, il presente regolamento prevede un quadro rafforzato dell'Unione atto a garantire la qualità e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (11 bis) ***Il presente regolamento istituisce un quadro per rispondere al problema delle carenze durante le emergenze di sanità pubblica e al verificarsi di eventi gravi. Tuttavia, la carenza di medicinali e dispositivi medici è un problema persistente, che incide da decenni e sempre più spesso sulla salute e sulla vita dei cittadini dell'UE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere un primo passo verso il miglioramento della risposta dell'Unione a tale questione annosa. In un secondo momento la Commissione dovrebbe proporre di ampliare questo quadro al fine di garantire che il problema delle carenze sia affrontato in modo ampio e permanente nella prossima revisione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (^{1 bis}) e della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (^{1 ter}).***

(^{1 bis}) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(^{1 ter}) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) Al fine di migliorare la preparazione alle crisi e la loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici e di aumentare la resilienza e la solidarietà in tutta l'Unione, è opportuno chiarire le procedure e i rispettivi ruoli e obblighi dei diversi soggetti interessati che intervengono. Il quadro dovrebbe basarsi sulle soluzioni ad hoc individuate finora in risposta alla pandemia di COVID-19.

Emendamento

- (12) Al fine di migliorare la preparazione alle crisi e la loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici e di aumentare la resilienza e la solidarietà in tutta l'Unione, è opportuno chiarire le procedure e i rispettivi ruoli e obblighi dei diversi soggetti interessati che intervengono. Il quadro dovrebbe basarsi sulle soluzioni ad hoc individuate finora in risposta alla pandemia di COVID-19 ***che si sono dimostrate efficaci, nonché sulle esperienze e sugli esempi di altri paesi, rimanendo nel contempo abbastanza flessibile per affrontare crisi sanitarie future nel modo più efficiente possibile a vantaggio della salute pubblica e dei pazienti.***

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

- (13) È opportuno istituire un sistema armonizzato di monitoraggio delle carenze di medicinali e di dispositivi medici, che agevoli un accesso adeguato ai medicinali e ai dispositivi medici critici nel corso delle emergenze di sanità pubblica e al verificarsi di eventi gravi che possono avere serie ripercussioni sulla salute pubblica. Tale sistema dovrebbe essere integrato da strutture migliorate per garantire una gestione adeguata delle crisi di sanità pubblica e fornire coordinamento e consulenza in merito alla ricerca e allo sviluppo di medicinali potenzialmente in grado di ***far fronte a*** emergenze di sanità pubblica. Al fine di agevolare il monitoraggio delle carenze potenziali o effettive di medicinali e di dispositivi medici e l'informazione al riguardo, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di chiedere e ottenere informazioni e dati dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, dai fabbricanti e dagli Stati membri interessati tramite punti di contatto designati.

Emendamento

- (13) È opportuno istituire un sistema armonizzato di monitoraggio delle carenze di medicinali e di dispositivi medici, che agevoli un accesso adeguato ai medicinali e ai dispositivi medici critici nel corso delle emergenze di sanità pubblica, al verificarsi di eventi gravi che possono avere serie ripercussioni sulla salute pubblica. Tale sistema dovrebbe essere integrato da strutture migliorate per garantire una gestione adeguata delle crisi di sanità pubblica e fornire coordinamento e consulenza in merito alla ricerca e allo sviluppo di medicinali potenzialmente in grado di ***mitigare le*** emergenze di sanità pubblica. Al fine di agevolare il monitoraggio delle carenze potenziali o effettive di medicinali e di dispositivi medici e l'informazione al riguardo, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di chiedere e ottenere informazioni e dati dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, dai fabbricanti e dagli Stati membri interessati tramite punti di contatto designati, ***evitando qualsivoglia duplicazione delle informazioni richieste e fornite.***

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Al fine di agevolare la prevenzione, il monitoraggio e la segnalazione delle carenze di medicinali, sarebbe necessario che l'Unione e gli Stati membri istituissero una piattaforma elettronica in grado di determinare il volume delle scorte esistenti in un dato momento e di individuare, prevedere e prevenire le carenze di medicinali. Per facilitare lo sviluppo di un tale sistema, si potrebbero trarre insegnamenti da progetti come CISMED, finanziato dall'Unione attraverso Orizzonte Europa. La piattaforma dovrebbe fornire alle autorità nazionali competenti l'accesso in tempo reale alle informazioni sulle richieste insoddisfatte dei distributori all'ingrosso, delle farmacie comunitarie e delle farmacie ospedaliere, fornendo dati accurati per comprendere il funzionamento della catena di approvvigionamento e anticipare potenziali carenze di medicinali. La piattaforma dovrebbe inoltre fungere da portale unico per consentire ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e ai distributori all'ingrosso di fornire le informazioni richieste in caso di eventi gravi e di emergenze di sanità pubblica una volta pienamente operativa, al fine di aumentare l'efficienza e la prevedibilità durante le situazioni di crisi e accelerare il processo decisionale, evitando nel contempo la duplicazione degli sforzi e oneri ingiustificati a carico di tutti i portatori di interessi. Al fine di facilitare il ruolo di coordinamento dell'Agenzia, le piattaforme di monitoraggio dell'offerta degli Stati membri dovrebbero essere interoperabili e replicare le loro informazioni nella banca dati dell'Unione gestita dall'Agenzia. Per accelerare l'attuazione del sistema a livello nazionale e dell'Unione, il suo sviluppo e la sua attuazione dovrebbero essere sostenuti da finanziamenti dell'Unione provenienti, tra l'altro, dal programma «UE per la salute» o dallo strumento per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis).*

^(1 bis) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per quanto riguarda i medicinali, in seno all'Agenzia dovrebbe essere istituito un gruppo direttivo esecutivo con il compito di garantire una forte risposta in caso di eventi gravi e di coordinare azioni urgenti all'interno dell'Unione in relazione alla gestione dei problemi connessi all'approvvigionamento di medicinali. Il gruppo direttivo dovrebbe stilare elenchi dei medicinali critici al fine di assicurare il monitoraggio di tali medicinali e dovrebbe essere in grado di fornire consulenza sulle necessarie azioni da adottare per salvaguardare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali e garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Emendamento

(15) Per quanto riguarda i medicinali, in seno all'Agenzia dovrebbe essere istituito un gruppo direttivo esecutivo con il compito di garantire una forte risposta in caso di eventi gravi e di coordinare azioni urgenti all'interno dell'Unione in relazione alla gestione dei problemi connessi all'approvvigionamento di medicinali. Il gruppo direttivo dovrebbe stilare elenchi dei medicinali essenziali e critici al fine di assicurare il monitoraggio di tali medicinali e dovrebbe essere in grado di fornire consulenza **e raccomandazioni** sulle necessarie azioni da adottare per salvaguardare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali **e del loro approvvigionamento** e garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le attività della task force per le emergenze dovrebbero essere distinte da quelle dei comitati scientifici dell'Agenzia e dovrebbero essere svolte fatte salve le valutazioni scientifiche di tali comitati. La task force per le emergenze dovrebbe formulare raccomandazioni per quanto riguarda l'uso di medicinali nella lotta **contro la malattia che è responsabile della** crisi di sanità pubblica. Il comitato per i medicinali per uso umano dovrebbe potere avvalersi di tali raccomandazioni nell'elaborazione di pareri scientifici sull'uso compassionevole o altro impiego precoce di un medicinale prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Emendamento

(18) Le attività della task force per le emergenze dovrebbero essere distinte da quelle dei comitati scientifici dell'Agenzia e dovrebbero essere svolte fatte salve le valutazioni scientifiche di tali comitati. La task force per le emergenze dovrebbe formulare raccomandazioni per quanto riguarda l'uso di medicinali nella lotta **volta a superare la** crisi di sanità pubblica. Il comitato per i medicinali per uso umano dovrebbe potere avvalersi di tali raccomandazioni nell'elaborazione di pareri scientifici sull'uso compassionevole o altro impiego precoce di un medicinale prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio. **Il gruppo direttivo esecutivo sulle carenze e la sicurezza dei medicinali potrebbe anche attingere ai lavori della task force di emergenza per l'elaborazione degli elenchi di medicinali critici.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

- (19) L'istituzione della task force per le emergenze dovrebbe basarsi sul sostegno fornito dall'Agenzia nel corso della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda la consulenza scientifica sulla progettazione delle sperimentazioni cliniche e sullo sviluppo di prodotti, nonché il riesame «continuo», ossia su base continuativa, delle evidenze emergenti per consentire una valutazione più efficiente dei medicinali, compresi i vaccini, nel corso di emergenze di sanità pubblica.

Emendamento

- (19) L'istituzione della task force per le emergenze dovrebbe basarsi sul sostegno fornito dall'Agenzia nel corso della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda la consulenza scientifica sulla progettazione delle sperimentazioni cliniche e sullo sviluppo di prodotti, nonché il riesame «continuo», ossia su base continuativa, delle evidenze emergenti per consentire una valutazione più efficiente dei medicinali, compresi i vaccini, nel corso di emergenze di sanità pubblica, **garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana.**

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (19 bis) *L'esperienza maturata in materia di sperimentazione clinica nel corso della pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'esistenza di un'enorme quantità di duplicazioni di indagini sugli stessi interventi, numerosi piccoli studi clinici, la sottorappresentazione di sottogruppi importanti della popolazione, in base al genere, all'età, all'etnia e alle comorbilità mediche, e una collaborazione carente che presenta un rischio di produrre sprechi nella ricerca. Per migliorare l'agenda della ricerca clinica, le autorità internazionali di regolamentazione hanno sottolineato la necessità di prove solide circa la qualità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali. La principale modalità per ottenere prove affidabili è attraverso studi coordinati, ben progettati, supportati adeguatamente, di ampio respiro, randomizzati e controllati. I risultati e i dati delle sperimentazioni cliniche dovrebbero essere resi pubblici.*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) La fase della sperimentazione clinica, durante la quale la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali candidati sono studiate nell'uomo, rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo di medicinali, compresi i vaccini. È pertanto importante che il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis) sia pienamente applicato, in particolare per quanto riguarda il lancio di un sistema di informazione funzionante sulle sperimentazioni cliniche.

^(1 bis) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I singoli organismi di ricerca possono convenire tra loro, o con un'altra parte, di agire in qualità di promotore al fine di preparare un unico protocollo armonizzato di sperimentazione clinica a livello dell'Unione, ma l'esperienza maturata nel corso della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le iniziative volte a istituire ampie sperimentazioni multinazionali faticano a concretizzarsi a causa della mancanza di un unico soggetto in grado di assumersi tutte le responsabilità e di svolgere tutte le attività di un promotore all'interno dell'Unione, interagendo con più Stati membri. È pertanto **opportuno** che l'Agenzia individui e agevoli tali iniziative fornendo indicazioni sulle possibilità di agire in qualità di promotore o, se del caso, di definire le rispettive responsabilità in qualità di copromotore a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 536/2014. Tale approccio rafforzerebbe il contesto della ricerca nell'Unione, promuoverebbe l'armonizzazione ed eviterebbe successivi ritardi nell'integrazione dei risultati della ricerca in un'autorizzazione all'immissione in commercio. Un promotore dell'Unione potrebbe beneficiare dei finanziamenti dell'Unione destinati alla ricerca disponibili al momento dell'emergenza di sanità pubblica nonché delle reti di sperimentazione clinica esistenti per facilitare lo sviluppo, la presentazione e la trasmissione di una domanda e lo svolgimento della sperimentazione. Ciò può risultare particolarmente utile per le sperimentazioni avviate da organismi di sanità pubblica o di ricerca, dell'Unione o internazionali.

Emendamento

(20) I singoli organismi di ricerca possono convenire tra loro, o con un'altra parte, di agire in qualità di promotore al fine di preparare un unico protocollo armonizzato di sperimentazione clinica a livello dell'Unione, ma l'esperienza maturata nel corso della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le iniziative volte a istituire ampie sperimentazioni multinazionali faticano a concretizzarsi a causa della mancanza di un unico soggetto in grado di assumersi tutte le responsabilità e di svolgere tutte le attività di un promotore all'interno dell'Unione, interagendo con più Stati membri. **A tale proposito, è stata istituita una nuova rete di sperimentazione sui vaccini, a livello dell'Unione e finanziata dall'Unione, denominata VACCELERATE, alla luce della comunicazione della Commissione, del 17 febbraio 2021, intitolata «HERA Incubator: uniti per battere sul tempo la minaccia delle varianti della COVID-19». La task force per le emergenze dovrebbe basarsi su detta rete di sperimentazione e su altre reti consolidate, quali i direttori delle Agenzie per i medicinali, il gruppo di agevolazione e coordinamento delle sperimentazioni cliniche e la rete europea di infrastrutture di ricerca clinica per garantire che dati adeguati sui nuovi medicinali, alla luce di una possibile emergenza sanitaria, siano opportunamente generati.** È pertanto **fondamentale** che l'Agenzia individui e agevoli tali iniziative fornendo indicazioni sulle possibilità di agire in qualità di promotore o, se del caso, di definire le rispettive responsabilità in qualità di copromotore a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 536/2014 e di **coordinare lo sviluppo dei protocolli di sperimentazione clinica. La task force per le emergenze dovrebbe definire gli obiettivi di prestazione più rilevanti dal punto di vista clinico per i vaccini e i trattamenti da analizzare nelle sperimentazioni cliniche, in modo che possano soddisfare i requisiti di efficacia per gli interventi di sanità pubblica.** Tale approccio rafforzerebbe il contesto della ricerca nell'Unione, promuoverebbe l'armonizzazione ed eviterebbe successivi ritardi nell'integrazione dei risultati della ricerca in un'autorizzazione all'immissione in commercio. Un promotore dell'Unione potrebbe beneficiare dei finanziamenti dell'Unione destinati alla ricerca disponibili al momento dell'emergenza di sanità pubblica nonché delle reti di sperimentazione clinica esistenti per facilitare lo sviluppo, la presentazione e la trasmissione di una domanda e lo svolgimento della sperimentazione. Ciò può risultare particolarmente utile per le sperimentazioni avviate da organismi di sanità pubblica o di ricerca, dell'Unione o internazionali.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il presente regolamento conferisce inoltre all'Agenzia un ruolo di supporto ai gruppi di esperti per i dispositivi medici designati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 ⁽¹²⁾ della Commissione con il compito di prestare assistenza scientifica e tecnica indipendente agli Stati membri, alla Commissione, al gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG), agli organismi notificati e ai fabbricanti.

⁽¹²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione, del 10 settembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 23).

Emendamento

(22) Il presente regolamento conferisce inoltre all'Agenzia un ruolo di supporto ai gruppi di esperti per i dispositivi medici designati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 ⁽¹²⁾ della Commissione con il compito di prestare assistenza scientifica e tecnica indipendente agli Stati membri, alla Commissione, al gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG), agli organismi notificati e ai fabbricanti, **sostenendo nel contempo la massima trasparenza quale condizione per promuovere la fiducia nel sistema normativo dell'Unione.**

⁽¹²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione, del 10 settembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 23).

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) La task force per le emergenze dovrebbe rivedere i protocolli delle sperimentazioni cliniche e fornire consulenza agli sviluppatori riguardo alle sperimentazioni cliniche condotte nell'Unione, fornendo anche orientamenti sugli endpoint clinici rilevanti e sugli obiettivi dei vaccini e dei trattamenti al fine di guidare la progettazione delle sperimentazioni cliniche in vista del raggiungimento dei criteri per interventi efficaci di sanità pubblica.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

- (24) Tenuto conto della consolidata e comprovata competenza dell'Agenzia nel settore dei medicinali e in considerazione dell'esperienza da essa acquisita nel collaborare con una moltitudine di gruppi di esperti, è opportuno istituire all'interno dell'Agenzia le opportune strutture per monitorare le potenziali carenze di dispositivi medici nel contesto di un'emergenza di sanità pubblica e per conferire all'Agenzia il mandato di ospitare i gruppi di esperti per i dispositivi medici. Ciò assicurerebbe la sostenibilità a lungo termine del funzionamento dei gruppi di esperti e consentirebbe evidenti sinergie con i relativi lavori di preparazione alle crisi per i medicinali. Tali strutture non modificherebbero in alcun modo il sistema normativo o le procedure decisionali nel settore dei dispositivi medici già in vigore nell'Unione, che dovrebbero rimanere chiaramente distinti da quelli per i medicinali.

Emendamento

- (24) Tenuto conto della consolidata e comprovata competenza dell'Agenzia nel settore dei medicinali e in considerazione dell'esperienza da essa acquisita nel collaborare con una moltitudine di gruppi di esperti, è opportuno istituire all'interno dell'Agenzia le opportune strutture per monitorare le potenziali carenze di dispositivi medici nel contesto di un'emergenza di sanità pubblica e per conferire all'Agenzia il mandato di ospitare i gruppi di esperti per i dispositivi medici. ***Alla luce di tutto ciò, tutti i soggetti nazionali ed, eventualmente, dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di dispositivi medici dovrebbero comunicare le loro scorte all'Agenzia.*** Ciò assicurerebbe la sostenibilità a lungo termine del funzionamento dei gruppi di esperti e consentirebbe evidenti sinergie con i relativi lavori di preparazione alle crisi per i medicinali. Tali strutture non modificherebbero in alcun modo il sistema normativo o le procedure decisionali nel settore dei dispositivi medici già in vigore nell'Unione, che dovrebbero rimanere chiaramente distinti da quelli per i medicinali.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

- (25) Al fine di agevolare il lavoro e lo scambio di informazioni a norma del presente regolamento, è opportuno prevedere la creazione e la gestione di infrastrutture informatiche e lo sviluppo di sinergie con altri sistemi informatici esistenti o in fase di sviluppo, compresa la piattaforma informatica EUDAMED per i dispositivi medici. Tali lavori dovrebbero inoltre essere agevolati, se del caso, dalle tecnologie digitali emergenti, come i modelli computazionali e le simulazioni per le sperimentazioni cliniche, nonché dai dati del programma spaziale dell'UE, quali i servizi di geolocalizzazione Galileo e i dati di osservazione della Terra Copernicus.

Emendamento

- (25) Al fine di agevolare il lavoro e lo scambio di informazioni a norma del presente regolamento, è opportuno prevedere la creazione e la gestione di infrastrutture informatiche e lo sviluppo di sinergie con altri sistemi informatici esistenti o in fase di sviluppo, compresa la piattaforma informatica EUDAMED per i dispositivi medici, ***oltre a una maggiore protezione dell'infrastruttura dei dati e la deterrenza da eventuali attacchi informatici.*** Tali lavori dovrebbero inoltre essere agevolati, se del caso, dalle tecnologie digitali emergenti, come i modelli computazionali e le simulazioni per le sperimentazioni cliniche, nonché dai dati del programma spaziale dell'UE, quali i servizi di geolocalizzazione Galileo e i dati di osservazione della Terra Copernicus.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Un accesso rapido ai dati sanitari, compresi i dati del mondo reale, ossia i dati sanitari generati al di fuori degli studi clinici, e il loro scambio sono essenziali per garantire una gestione efficace delle emergenze di sanità pubblica e di altri eventi gravi. Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Agenzia di utilizzare e facilitare tale scambio e di partecipare all'istituzione e al funzionamento dell'infrastruttura dello spazio europeo di dati sanitari.

Emendamento

(26) Un accesso rapido ai dati sanitari, compresi i dati del mondo reale, ossia i dati sanitari generati al di fuori degli studi clinici, e il loro scambio sono essenziali per garantire una gestione efficace delle emergenze di sanità pubblica e di altri eventi gravi. Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Agenzia di utilizzare e facilitare tale scambio e di partecipare all'istituzione e al funzionamento dell'infrastruttura ***interoperabile*** dello spazio europeo di dati sanitari, ***sfruttando tutte le potenzialità del supercalcolo, dell'intelligenza artificiale e della scienza dei big data di sviluppare modelli di previsione e di adottare decisioni migliori e più efficaci in termini di tempestività, senza compromettere i diritti di tutela della vita privata.***

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) ***Per facilitare uno scambio affidabile, solido e coerente di informazioni sui medicinali, l'identificazione dei medicinali per uso umano sarà basata sulle norme per l'identificazione dei medicinali per uso umano (IDMP) dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).***

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) *Il trattamento dei dati sensibili, fondamentale per far fronte a potenziali emergenze di sanità pubblica, richiede un elevato livello di protezione contro gli attacchi informatici. Anche le organizzazioni sanitarie hanno dovuto far fronte a crescenti minacce alla sicurezza informatica nel mezzo della pandemia di COVID-19. L'Agenzia stessa è stata oggetto di un attacco informatico, che ha portato alla divulgazione su internet di alcuni documenti consultati illegalmente, relativi ai medicinali e ai vaccini contro la COVID-19 appartenenti a terzi. È pertanto necessario che l'Agenzia sia dotata di un elevato livello di sicurezza contro gli attacchi informatici al fine di garantirne il normale funzionamento in ogni momento e, in particolare, durante le emergenze di sanità pubblica. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe stabilire un piano per prevenire, individuare, mitigare e rispondere agli attacchi informatici, in modo che il suo funzionamento sia sempre sicuro, prevenendo nel contempo qualsiasi accesso illegale alla documentazione in suo possesso.*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) *Vista la natura sensibile dei dati sanitari, l'Agencia dovrebbe salvaguardare e garantire le sue operazioni di trattamento nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, ciò dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento dei dati personali basato sul presente regolamento dovrebbe aver luogo conformemente al regolamento (UE) 2016/679^(1 bis) e al regolamento (UE) 2018/1725^(1 ter) del Parlamento europeo e del Consiglio.*

^(1 bis) *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

^(1 ter) *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quinquies) È assolutamente necessario disporre di solide misure e norme di trasparenza per quanto riguarda l'attività di regolamentazione dell'Agenzia in materia di medicinali e dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure dovrebbero includere la pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni pertinenti in merito ai prodotti approvati e ai dati clinici, ivi compresi i protocolli completi di sperimentazione clinica. L'Agenzia dovrebbe applicare un livello elevato di trasparenza sulla composizione, sulle raccomandazioni, sui pareri e sulle decisioni dei gruppi direttivi di recente istituzione e della task force per le emergenze. I membri dei gruppi direttivi e della task force per le emergenze non dovrebbero avere interessi finanziari o di altro tipo nell'industria farmaceutica o dei dispositivi medici che possano infirmare la loro imparzialità.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 sexies) La credibilità dell'Agenzia e la fiducia dei cittadini nelle sue decisioni si basano su un livello elevato di trasparenza. Pertanto, è opportuno prevedere la partecipazione proattiva del pubblico con strumenti di comunicazione adeguati. Inoltre, le norme e le misure di trasparenza rafforzate e accelerate concernenti gli organismi che operano nell'Agenzia e i dati clinici esaminati per la valutazione e la sorveglianza dei medicinali e dei dispositivi medici sono fondamentali per acquisire e difendere la fiducia dei cittadini. Il presente regolamento istituisce un quadro per tali norme e misure di trasparenza rafforzate, basate sugli sforzi profusi dall'Agenzia e sulle norme e sulle misure dalla stessa attuate nel corso della pandemia di COVID-19.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 38**Proposta di regolamento****Considerando 27***Testo della Commissione*

(27) Nel corso di un'emergenza di sanità pubblica o al verificarsi di un evento grave, l'Agenzia dovrebbe collaborare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con altre agenzie dell'Unione, a seconda dei casi. Tale collaborazione dovrebbe comprendere la condivisione dei dati, compresi i dati sulle previsioni epidemiologiche, la comunicazione periodica a livello esecutivo e l'invito ai rappresentanti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e di altre agenzie dell'Unione a partecipare, a seconda dei casi, alle riunioni della task force per le emergenze, del gruppo direttivo per i medicinali e del gruppo direttivo per i dispositivi medici.

Emendamento

(27) Nel corso di un'emergenza di sanità pubblica o al verificarsi di un evento grave, l'Agenzia dovrebbe collaborare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con altre agenzie dell'Unione, a seconda dei casi. Tale collaborazione dovrebbe comprendere la condivisione dei dati, compresi i dati sulle previsioni epidemiologiche, la comunicazione periodica a livello esecutivo e l'invito ai rappresentanti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e di altre agenzie dell'Unione a partecipare, a seconda dei casi, alle riunioni della task force per le emergenze, del gruppo direttivo per i medicinali e del gruppo direttivo per i dispositivi medici. **Tale collaborazione dovrebbe comprendere inoltre discussioni strategiche con i soggetti pertinenti dell'Unione in grado di rafforzare la ricerca e lo sviluppo di adeguate soluzioni e tecnologie per attenuare gli effetti dell'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave o per prevenire emergenze di sanità pubblica o eventi gravi simili futuri, ad esempio l'HERA proposta.**

Emendamento 39**Proposta di regolamento****Considerando 27 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(27 bis) **Nel corso di un'emergenza di sanità pubblica o al verificarsi di un evento grave, l'Agenzia dovrebbe consentire periodici scambi di informazioni con l'industria, gli attori pertinenti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico, i rappresentanti degli operatori sanitari, i pazienti e i consumatori, per garantire rapide discussioni sulle potenziali carenze di medicinali nel mercato e sui vincoli di fornitura, in modo da consentire di migliorare il coordinamento e le sinergie per mitigare l'emergenza di sanità pubblica o l'evento grave e rispondervi.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) *Tenuto conto del fatto che la pandemia di COVID-19 non si è conclusa e che la durata e l'evoluzione di crisi sanitarie come le pandemie sono incerte, è opportuno prevedere un riesame dell'efficacia del funzionamento delle strutture e dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento. Alla luce di detto riesame, le strutture e i meccanismi dovrebbero essere modificati, se del caso.*

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Al fine di garantire la disponibilità di risorse sufficienti per le attività previste dal presente regolamento, le spese dell'Agenzia dovrebbero essere coperte dal contributo dell'Unione alle entrate dell'Agenzia.

(29) Al fine di garantire la disponibilità di risorse sufficienti, **tra cui personale appropriato e competenze adeguate**, per le attività previste dal presente regolamento, le spese dell'Agenzia dovrebbero essere coperte dal contributo dell'Unione alle entrate dell'Agenzia.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) predisporre la preparazione all'impatto di eventi gravi sui medicinali per uso umano e di emergenze di sanità pubblica sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici e gestire tale impatto;

a) predisporre la preparazione all'impatto di eventi gravi sui medicinali per uso umano e di emergenze di sanità pubblica sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici e **prevenire, coordinare e** gestire tale impatto **a livello dell'Unione**;

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) monitorare le carenze di medicinali per uso umano e di dispositivi medici e riferire in merito a tali carenze;

b) **prevenire e** monitorare le carenze di medicinali per uso umano e di dispositivi medici **critici** e riferire in merito a tali carenze;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 44**Proposta di regolamento****Articolo 1 — lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) istituire una banca dati interoperabile e digitale a livello dell'Unione per monitorare le carenze di medicinali e riferire in merito;

Emendamento 45**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) «medicinale veterinario»: un medicinale veterinario quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹ bis);

^(1 bis) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

Emendamento 46**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) «offerta»: il volume totale delle scorte di un singolo medicinale o dispositivo medico immesso sul mercato da un titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o da un fabbricante;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 47**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera c ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

c ter) «domanda»: la richiesta di un medicinale o dispositivo medico da parte di un operatore sanitario o un paziente a seguito di una necessità clinica. Per soddisfare adeguatamente la domanda, il medicinale o il dispositivo medico dovrà essere acquistato in tempo e in quantità sufficiente da consentire la continuità della migliore assistenza dei pazienti. I distributori all'ingrosso costituiscono, solitamente, un legame chiave di approvvigionamento tra i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o i fabbricanti e gli utilizzatori dei medicinali o dei dispositivi medici, rispettivamente, e in siffatti casi, al fine di stimare la domanda, dovrebbe essere considerata la quantità richiesta negli ordini all'ingrosso;

Emendamento 48**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera d***Testo della Commissione**Emendamento*

d) «carenza»: il fatto che l'offerta di un medicinale per uso umano o di un dispositivo medico non soddisfa la domanda di tale medicinale o dispositivo medico;

d) «carenza»: il fatto che l'offerta di un medicinale per uso umano o di un dispositivo medico non soddisfa la domanda di tale medicinale o dispositivo medico **a livello nazionale, a prescindere dalle cause;**

Emendamento 49**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera f***Testo della Commissione**Emendamento*

f) «evento grave»: un evento che è suscettibile di comportare un grave rischio per la salute pubblica in relazione ai medicinali in più di uno Stato membro. Un siffatto evento riguarda una minaccia mortale o comunque grave per la salute, di origine biologica, chimica, ambientale o di altro tipo, o un incidente che può avere ripercussioni sulla fornitura o sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia dei medicinali. Tale evento può dar luogo a carenze di medicinali in più di uno Stato membro e richiede un coordinamento urgente a livello dell'Unione al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

f) «evento grave»: un evento che è suscettibile di comportare un grave rischio per la salute pubblica in relazione ai medicinali in più di uno Stato membro. Un siffatto evento riguarda una minaccia mortale o comunque grave per la salute, di origine biologica, chimica, ambientale o di altro tipo, o un incidente che può avere ripercussioni **sulla produzione**, sulla fornitura, **sulla domanda** o sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia dei medicinali. Tale evento può dar luogo a carenze di medicinali in più di uno Stato membro e richiede un coordinamento urgente a livello dell'Unione al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. **I problemi ricorrenti nella fornitura di medicinali sono esclusi dal campo di applicazione della presente definizione.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 50**Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali («gruppo direttivo per i medicinali»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa, oppure facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato.

Emendamento

1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali («gruppo direttivo per i medicinali»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza, **a cadenze regolari e ogni qualvolta la situazione lo renda necessario**, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa, oppure facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato.

Emendamento 51**Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il gruppo direttivo per i medicinali è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici.

Emendamento

2. Il gruppo direttivo per i medicinali è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello **autorizzato** per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici. **Il gruppo direttivo per i medicinali comprende inoltre un rappresentante del gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori (PCWP) nonché un rappresentante del gruppo di lavoro degli operatori sanitari (HCPWP) in qualità di osservatori. L'elenco dei membri del gruppo direttivo per i medicinali è trasparente e reso pubblico sul portale web dell'Agenzia.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 52**Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Il gruppo direttivo per i medicinali è presieduto dall'Agenzia. **Su invito del** presidente, alle riunioni **del gruppo direttivo possono partecipare** terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali **e** i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Emendamento

3. Il gruppo direttivo per i medicinali è presieduto dall'Agenzia. **Qualsiasi membro del gruppo direttivo per i medicinali può proporre al** presidente **di invitare a partecipare** alle riunioni terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, **i distributori all'ingrosso o qualsivoglia altro attore pertinente della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico, i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori, laddove il loro contributo possa alimentare le discussioni del gruppo direttivo per i medicinali.**

Emendamento 53**Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

3 bis. **Il gruppo direttivo per i medicinali garantisce una comunicazione aperta e una stretta collaborazione con i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i produttori, gli attori pertinenti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori al fine di consentire la notifica o l'individuazione tempestiva delle carenze potenziali o effettive di medicinali considerati critici durante un'emergenza sanitaria o al verificarsi di un evento grave secondo quanto disposto all'articolo 6.**

Emendamento 54**Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 6***Testo della Commissione**Emendamento*

6. Il gruppo direttivo per i medicinali è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4, **paragrafo** 4, e agli articoli da 5 a 8.

6. Il gruppo direttivo per i medicinali è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4, **paragrafi** 3 e 4, e agli articoli da 5 a 8.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il gruppo direttivo per i medicinali può consultare il comitato per i medicinali veterinari ogniqualvolta lo ritenga necessario per far fronte a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi connessi a zoonosi o malattie che colpiscono solo animali che hanno o possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. I membri del gruppo direttivo per i medicinali non hanno interessi economici o di altro tipo nell'industria farmaceutica che possano inficiare la loro imparzialità. Essi agiscono al servizio dell'interesse pubblico e con uno spirito d'indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari che aggiornano in caso di modifiche pertinenti. Tutti gli interessi indiretti in rapporto con l'industria farmaceutica sono iscritti in un registro tenuto dall'Agenzia e sono accessibili al pubblico su richiesta. La dichiarazione relativa agli interessi è a disposizione del pubblico sul sito web dell'Agenzia.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia monitora costantemente qualsiasi evento suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica.

1. L'Agenzia monitora costantemente qualsiasi evento suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica, **in coordinamento con le autorità nazionali competenti. A tale riguardo, l'Agenzia collabora strettamente con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e altre agenzie dell'Unione, se del caso.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 58**Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Per agevolare il compito di monitoraggio di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 5, riferiscono all'Agenzia, sulla base dei criteri di informazione specificati dall'Agenzia a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in merito a qualsiasi evento, compresa la carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica. Un'autorità nazionale competente, allorché informa l'Agenzia di una carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, le trasmette tutte le informazioni ricevute dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE. Sulla base di una comunicazione da parte di un'autorità nazionale competente del verificarsi di un evento e al fine di comprendere l'impatto dell'evento in altri Stati membri, l'Agenzia può chiedere informazioni alle autorità nazionali competenti, tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento

2. Per agevolare il compito di monitoraggio di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 5, **o la banca dati di cui all'articolo 12 bis, una volta pienamente operativa**, riferiscono **tempestivamente** all'Agenzia, sulla base dei criteri di informazione specificati dall'Agenzia a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in merito a qualsiasi evento, compresa la carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica. Un'autorità nazionale competente, allorché informa l'Agenzia di una carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, le trasmette tutte le informazioni ricevute dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE. Sulla base di una comunicazione da parte di un'autorità nazionale competente del verificarsi di un evento e al fine di comprendere l'impatto dell'evento in altri Stati membri, l'Agenzia può chiedere informazioni alle autorità nazionali competenti, tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 59**Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Se ritiene necessario far fronte a un evento grave, effettivo o imminente, l'Agenzia ne informa la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, o il direttore esecutivo dell'Agenzia **possono chiedere** l'assistenza del gruppo direttivo per i medicinali per **far fronte all'**evento grave.

Emendamento

3. Se ritiene necessario far fronte a un evento grave, effettivo o imminente, l'Agenzia ne informa la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, o il direttore esecutivo dell'Agenzia **richiedono** l'assistenza del gruppo direttivo per i medicinali per **analizzare le informazioni disponibili. Sulla base dell'analisi delle informazioni, il gruppo direttivo per i medicinali può proporre alla Commissione di riconoscere formalmente l'**evento grave **e, a norma dell'articolo 5, formulare raccomandazioni per porvi rimedio.**

Emendamento 60**Proposta di regolamento****Articolo 5 — comma 2***Testo della Commissione*

Il gruppo direttivo per i medicinali fornisce consulenza alla Commissione e agli Stati membri in merito a qualsiasi azione appropriata che ritenga debba essere intrapresa a livello di Unione sui medicinali in questione conformemente alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004.

Emendamento

Il gruppo direttivo per i medicinali fornisce consulenza **e raccomandazioni** alla Commissione e agli Stati membri in merito a qualsiasi azione appropriata che ritenga debba essere intrapresa a livello di Unione sui medicinali in questione conformemente alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 61**Proposta di regolamento****Articolo 5 — comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri forniscono una giustificazione motivata qualora le raccomandazioni del gruppo direttivo per i medicinali non siano prese in considerazione. Le raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo per i medicinali, così come eventuali giustificazioni motivate fornite dalla Commissione e dagli Stati membri, sono rese pubbliche tramite il portale web di cui all'articolo 13.

Emendamento 62**Proposta di regolamento****Articolo 5 — comma 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora sia stabilito un collegamento con zoonosi o malattie che colpiscono solo gli animali e che hanno o possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana, o qualora l'uso di principi attivi di medicinali veterinari possa essere utile per affrontare l'emergenza di sanità pubblica o l'evento grave, o altrimenti ogni volta che è necessario, il gruppo direttivo per i medicinali può collaborare con il comitato per i medicinali veterinari.

Emendamento 63**Proposta di regolamento****Articolo 6 — paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco dei medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'evento grave («elenco dei medicinali critici per l'evento grave»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino a quando si è fatto fronte all'evento grave in misura sufficiente.

1. Facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco dei medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'evento grave («elenco dei medicinali critici per l'evento grave»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino a quando si è fatto fronte all'evento grave in misura sufficiente **ed è confermato che l'assistenza del gruppo direttivo per i medicinali non è più necessaria, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 64**Proposta di regolamento****Articolo 6 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Immediatamente dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco di medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'emergenza di sanità pubblica («elenco dei medicinali critici per l'emergenza di sanità pubblica»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino alla cessazione del riconoscimento dell'emergenza di sanità pubblica.

Emendamento

2. Immediatamente dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco di medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'emergenza di sanità pubblica («elenco dei medicinali critici per l'emergenza di sanità pubblica»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino alla cessazione del riconoscimento dell'emergenza di sanità pubblica. **Esso può essere, se del caso, aggiornato conformemente agli esiti del processo di esame di cui all'articolo 16, per il quale il gruppo direttivo per i medicinali collabora con la task force per le emergenze.**

Emendamento 65**Proposta di regolamento****Articolo 6 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Il gruppo direttivo per i medicinali adotta una serie di informazioni necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 («elenchi dei medicinali critici») e ne informa il suo gruppo di lavoro.

Emendamento

3. Il gruppo direttivo per i medicinali adotta una serie di informazioni **e azioni** necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 («elenchi dei medicinali critici») e ne informa il suo gruppo di lavoro. **I soggetti nazionali o dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di medicinali sono informati di conseguenza. Il gruppo direttivo per i medicinali riferisce all'Agenzia e alla Commissione, a tempo debito, in merito al monitoraggio e notifica immediatamente su qualsiasi evento grave o carenza nell'approvvigionamento.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *L'Agenzia istituisce una pagina web accessibile al pubblico contenente informazioni sulle carenze effettive di medicinali critici. È altresì incluso il riferimento ai registri nazionali sulle carenze di medicinali. La pagina web contiene informazioni sui seguenti elementi, sebbene non si limiti a questi ultimi:*

- a) denominazione commerciale e denominazione comune internazionale;*
- b) indicazione;*
- c) motivo della carenza;*
- d) date di inizio e di fine;*
- e) Stati membri interessati;*
- f) informazioni per gli operatori sanitari e i pazienti, ivi comprese informazioni sui trattamenti alternativi.*

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base degli elenchi dei medicinali critici e delle informazioni e dei dati forniti a norma degli articoli 10 e 11, il gruppo direttivo per i medicinali monitora l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi in tali elenchi al fine di individuare eventuali carenze potenziali o effettive di tali medicinali. Nell'ambito di tale monitoraggio, il gruppo direttivo per i medicinali collabora, ove opportuno, con il comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/[...] ⁽¹⁹⁾ e, nel caso di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma dell'articolo 24 di tale regolamento.

⁽¹⁹⁾ [Inserire il riferimento al testo adottato di cui alla nota 4].

Sulla base degli elenchi unici europei dei medicinali critici e delle informazioni e dei dati forniti a norma degli articoli 10 e 11, **nonché della banca dati istituita a norma dell'articolo 12 bis, una volta pienamente operativa**, il gruppo direttivo per i medicinali monitora l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi in tali elenchi al fine di individuare eventuali carenze potenziali o effettive di tali medicinali. Nell'ambito di tale monitoraggio, il gruppo direttivo per i medicinali collabora, ove opportuno, con il comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/[...] ⁽¹⁹⁾ e, nel caso di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma dell'articolo 24 di tale regolamento, **nonché con l'ECDC**.

⁽¹⁹⁾ [Inserire il riferimento al testo adottato di cui alla nota 4].

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 68**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Per il periodo in cui è in corso un'emergenza di sanità pubblica o facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e fino alla sua chiusura, il gruppo direttivo per i medicinali comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici.

Emendamento

1. Per il periodo in cui è in corso un'emergenza di sanità pubblica o facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e fino alla sua chiusura, il gruppo direttivo per i medicinali comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici. **Tali relazioni possono altresì essere messe a disposizione di altri attori della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico, se del caso.**

Emendamento 69**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Su richiesta della Commissione o della sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il gruppo direttivo per i medicinali fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a comprova delle sue conclusioni. A tale riguardo, il gruppo direttivo per i medicinali collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici per contribuire a prevedere il fabbisogno di medicinali e con il gruppo direttivo esecutivo per le carenze di dispositivi medici di cui all'articolo 19 qualora i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici siano somministrati con un dispositivo medico.

Emendamento

2. Su richiesta della Commissione, **di una o più delle autorità nazionali competenti** o della sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il gruppo direttivo per i medicinali fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a comprova delle sue conclusioni. A tale riguardo, il gruppo direttivo per i medicinali **utilizza i dati della sua banca dati istituita a norma dell'articolo 12 bis, una volta pienamente operativa, e** collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici, **modelli e scenari di sviluppo** per contribuire a prevedere il fabbisogno di medicinali e con il gruppo direttivo esecutivo per le carenze di dispositivi medici di cui all'articolo 19 qualora i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici siano somministrati con un dispositivo medico. **I dati aggregati e le previsioni della domanda possono inoltre essere messi a disposizione di altri soggetti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico, se del caso, al fine di migliorare la prevenzione o la mitigazione delle carenze potenziali o effettive. Il gruppo direttivo per i medicinali condivide inoltre i suoi risultati e le sue conclusioni con i soggetti nazionali e dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di medicinali e dispositivi medici.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 70**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Nell'ambito di tale attività di informazione, il gruppo direttivo per i medicinali può anche formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri soggetti per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive. A tale riguardo il gruppo collabora, a seconda dei casi, con il comitato per la sicurezza sanitaria e, nell'eventualità di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica.

Emendamento

3. Nell'ambito di tale attività di informazione, il gruppo direttivo per i medicinali può anche formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri soggetti, **compresi i rappresentanti degli operatori sanitari e delle organizzazioni di pazienti**, per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive. A tale riguardo il gruppo collabora, a seconda dei casi, con il comitato per la sicurezza sanitaria e, nell'eventualità di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica.

Emendamento 71**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Il gruppo direttivo per i medicinali può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri soggetti per garantire la preparazione a far fronte a carenze potenziali o effettive di medicinali causate da emergenze di sanità pubblica o da eventi gravi.

Emendamento

4. Il gruppo direttivo per i medicinali può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, **dai rappresentanti degli operatori sanitari** e da altri soggetti per garantire la preparazione a far fronte a carenze potenziali o effettive di medicinali causate da emergenze di sanità pubblica o da eventi gravi.

Emendamento 72**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. Su richiesta della Commissione il gruppo direttivo per i medicinali può provvedere al coordinamento delle misure, ove opportuno, tra le autorità nazionali competenti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e altri soggetti per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive nel contesto di un evento grave o di un'emergenza di sanità pubblica.

Emendamento

5. Su richiesta della Commissione il gruppo direttivo per i medicinali può provvedere al coordinamento delle misure, ove opportuno, tra le autorità nazionali competenti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e altri soggetti, **compresi i rappresentanti degli operatori sanitari e delle organizzazioni dei pazienti**, per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive nel contesto di un evento grave o di un'emergenza di sanità pubblica.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 73**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Se le raccomandazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono prese in considerazione o non sono attuate, la Commissione, gli Stati membri e i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio forniscono, se del caso, una giustificazione motivata.*

Emendamento 74**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) specifica le procedure per la compilazione degli elenchi dei medicinali critici;

a) specifica le procedure **e i criteri** per la compilazione **e la revisione** degli elenchi dei medicinali critici, **garantendo un'adeguata consultazione con i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e con altri attori pertinenti nella catena di approvvigionamento del settore farmaceutico nonché con gli operatori sanitari, i consumatori e i pazienti;**

Emendamento 75**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) specifica i metodi e i criteri per il monitoraggio, la raccolta dei dati e le attività di informazione di cui agli articoli 4, 7 e 8;

b) specifica i metodi e i criteri per il monitoraggio, la raccolta dei dati e le attività di informazione di cui agli articoli 4, 7 e 8 **con un set minimo di dati di base;**

Emendamento 76**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) sviluppa sistemi elettronici razionalizzati di monitoraggio e informazione;

c) sviluppa sistemi elettronici razionalizzati di monitoraggio e informazione **in coordinamento con le autorità nazionali competenti fino a quando la banca dati di cui all'articolo 12 bis non sarà pienamente operativa, sulla base di campi di dati armonizzati in tutti gli Stati membri;**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) pubblica le informazioni di cui alle lettere a), b) e f) del presente paragrafo, sul suo portale web.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) chiede informazioni ai punti di contatto inclusi nella sottorete di cui alla lettera a) e fissa un termine per la loro trasmissione;

b) chiede informazioni, **ivi incluso sulla fornitura degli elenchi dei medicinali critici**, ai punti di contatto inclusi nella sottorete di cui alla lettera a) e fissa un termine per la loro trasmissione **qualora dette informazioni non siano disponibili nella banca dati di cui all'articolo 12 bis**;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) chiede informazioni ai punti di contatto unici delle autorità nazionali competenti degli Stati membri sulla base delle serie di informazioni concordate dal gruppo direttivo per i medicinali e fissa un termine per la loro trasmissione.

c) chiede informazioni ai punti di contatto unici delle autorità nazionali competenti degli Stati membri sulla base delle serie di informazioni concordate dal gruppo direttivo per i medicinali e fissa un termine per la loro trasmissione **qualora dette informazioni non siano disponibili nella banca dati di cui all'articolo 12 bis**.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) informazioni dettagliate sulla carenza potenziale o effettiva, quali le date effettive o stimate di inizio e di fine, e la causa sospetta o nota;

d) informazioni dettagliate sulla carenza potenziale o effettiva, quali le date effettive o stimate di inizio e di fine, e la causa sospetta o nota **nonché informazioni sulle strozzature potenziali nella catena di approvvigionamento**;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 81**Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

*e bis) le scorte disponibili;***Emendamento 82****Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera e ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

*e ter) i quantitativi già consegnati;***Emendamento 83****Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera e quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

*e quater) le consegne previste;***Emendamento 84****Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera g**

Testo della Commissione

Emendamento

*g) piani di mitigazione, compresa **la** capacità di produzione e di approvvigionamento;*

*g) piani di mitigazione **e prevenzione**, compresa **l'informazione sulla** capacità di produzione e di approvvigionamento, **sui siti di produzione del prodotto farmaceutico finito e dei principi attivi farmaceutici, sui potenziali siti di produzione alternativi o sui livelli minimi di scorte, al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento e di prevenire la carenza dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici.*****Emendamento 85****Proposta di regolamento****Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera h**

Testo della Commissione

Emendamento

*h) **informazioni fornite dai distributori all'ingrosso e dalla persona giuridica autorizzata a fornire il medicinale al pubblico***

soppresso

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 86**Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali autorizzati nell'Unione trasmettono, entro 6 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), sotto forma di iscrizione elettronica nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004. Detti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio aggiornano la loro iscrizione ogniqualvolta necessario.

Emendamento

2. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali autorizzati nell'Unione trasmettono, entro 6 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), sotto forma di iscrizione elettronica nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004 **e conformemente alle norme per l'identificazione dei medicinali per uso umano (IDMP) sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)**. Detti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio aggiornano la loro iscrizione ogniqualvolta necessario.

Emendamento 87**Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Qualora indichino che le informazioni fornite contengono informazioni commerciali a carattere riservato, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici individuano le parti in questione e chiariscono i motivi di tale indicazione. L'Agenzia valuta ciascuna richiesta nel merito e tutela le informazioni commerciali a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata.

Emendamento

4. Qualora indichino che le informazioni fornite **richieste dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti** contengono informazioni commerciali a carattere riservato, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici individuano le parti in questione e chiariscono i motivi di tale indicazione. L'Agenzia valuta ciascuna richiesta nel merito e tutela le informazioni commerciali a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata.

Emendamento 88**Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. Qualora siano in possesso di informazioni supplementari che comprovino una carenza potenziale o effettiva, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici forniscono immediatamente tali informazioni all'Agenzia.

Emendamento

5. Qualora siano in possesso di informazioni supplementari che comprovino una carenza potenziale o effettiva, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici **e/o altri soggetti pertinenti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico** forniscono immediatamente tali informazioni all'Agenzia.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 89**Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 6 — lettera c***Testo della Commissione*

c) informano il gruppo direttivo per i medicinali di tutte le misure adottate e riferiscono in merito ai risultati di tali misure, fornendo anche informazioni sulla risoluzione della carenza potenziale o effettiva.

Emendamento

c) informano il gruppo direttivo per i medicinali di tutte le misure adottate e riferiscono in merito **al monitoraggio e** ai risultati di tali misure, fornendo anche informazioni sulla risoluzione della carenza potenziale o effettiva.

Emendamento 90**Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

6 bis. *Al fine di integrare i piani di prevenzione e mitigazione delle carenze di medicinali considerati critici, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono chiedere informazioni supplementari ai distributori all'ingrosso e ad altri soggetti pertinenti in merito a eventuali sfide logistiche sostenute dalla catena di approvvigionamento all'ingrosso.*

Emendamento 91**Proposta di regolamento****Articolo 11 — paragrafo 1 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

1. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 7 e su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri, entro il termine fissato dall'Agenzia:

Emendamento

1. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 7 e su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri, entro il termine fissato dall'Agenzia, **presentano le seguenti informazioni, qualora non siano disponibili nella banca dati di cui all'articolo 12 bis:**

Emendamento 92**Proposta di regolamento****Articolo 11 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, raccolgono informazioni e dati sui livelli delle scorte dai distributori all'ingrosso e da altri soggetti giuridici autorizzati a fornire al pubblico i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici.

Emendamento

2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, raccolgono informazioni e dati **pertinenti, anche** sui livelli delle scorte, dai distributori all'ingrosso e da **altre persone e** altri soggetti giuridici autorizzati a fornire al pubblico i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 93**Proposta di regolamento****Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Le autorità nazionali competenti per i medicinali favoriscono la raccolta dati online sull'impatto della carenza dei medicinali su pazienti e consumatori. I dati aggregati pertinenti di dette indagini sono condivisi dalla sottorete dei punti di contatto unici delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, con il gruppo direttivo per i medicinali per orientare le raccomandazioni sulla gestione della carenza di medicinali.*

Emendamento 94**Proposta di regolamento****Articolo 12 — lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) *agevola il coordinamento tra i produttori e altri soggetti interessati per affrontare l'aumento della domanda;*

Emendamento 95**Proposta di regolamento****Articolo 12 — lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) valuta la necessità di fornire orientamenti agli Stati membri, ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e ad altri soggetti;

b) valuta la necessità di fornire orientamenti **e raccomandazioni** agli Stati membri, ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e ad altri soggetti, **compresi quelli appartenenti alla catena di approvvigionamento del settore farmaceutico e gli operatori sanitari, per sostenerli nel loro lavoro e nella comunicazione con i pazienti;**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 96**Proposta di regolamento****Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera f***Testo della Commissione*

f) collabora con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, per mitigare le carenze potenziali o effettive dei medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali critici o dei loro principi attivi farmaceutici, qualora tali medicinali o sostanze siano importati nell'Unione e qualora tali carenze potenziali o effettive abbiano implicazioni internazionali.

Emendamento

f) collabora con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, per mitigare le carenze potenziali o effettive dei medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali critici o dei loro principi attivi farmaceutici, qualora tali medicinali o sostanze siano importati nell'Unione e qualora tali carenze potenziali o effettive abbiano implicazioni internazionali **e informa il gruppo direttivo per i medicinali in merito a tali azioni così come ai risultati ottenuti.**

Emendamento 97**Proposta di regolamento****Articolo 12 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 12 bis****Banca dati europea sulla fornitura di medicinali**

- 1. L'Agenzia, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, istituisce, mantiene aggiornata e gestisce la banca dati europea sulla fornitura di medicinali per i seguenti scopi:**
- a) consentire il monitoraggio dell'offerta e della domanda di medicinali a livello dell'Unione e degli Stati membri;**
 - b) consentire il monitoraggio e la segnalazione delle carenze di medicinali a livello dell'Unione e degli Stati membri;**
 - c) consentire ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e ai distributori all'ingrosso di rispettare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 10;**
 - d) consentire alla Commissione, all'Agenzia e alle autorità nazionali competenti di svolgere i loro compiti in relazione al presente regolamento su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca.**

Giovedì 8 luglio 2021

Testo della Commissione

Emendamento

La banca dati, che è operativa non solo nel corso delle emergenze di sanità pubblica e al verificarsi di eventi gravi, ma anche in circostanze normali, funge da banca dati interoperabile e digitale a livello dell'Unione, sulla base dei dati comunicati tramite le piattaforme elettroniche nazionali istituite a norma del paragrafo 2. La banca dati consente all'Agenzia e alle autorità nazionali competenti di accedere simultaneamente e di condividere le informazioni fornite nella banca dati.

2. Ciascuno Stato membro sviluppa una piattaforma elettronica al fine di istituire il monitoraggio in tempo reale della fornitura di medicinali, in grado di determinare il volume di fornitura di ogni medicinale esistente in un dato momento e di individuare, prevedere e prevenire le carenze di medicinali. Tali piattaforme, che sono gestite dalle autorità nazionali competenti, sono pienamente operative a livello di Stato membro entro ... [30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

I dati sull'offerta e sulla domanda sono comunicati a livello di Stato membro dai seguenti soggetti:

- a) titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio
- b) distributori all'ingrosso
- c) farmacie territoriali e ospedaliere.

3. In aggiunta al paragrafo 2, le piattaforme elettroniche forniscono alle autorità nazionali competenti l'accesso in tempo reale alle informazioni sulle richieste insoddisfatte dei distributori all'ingrosso, delle farmacie territoriali e delle farmacie ospedaliere a livello nazionale. Tali piattaforme consentono inoltre ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di segnalare eventuali problemi di fornitura di medicinali, compresi problemi di fabbricazione.

4. Le piattaforme degli Stati membri sono interoperabili e replicano le loro informazioni nella banca dati gestita dall'Agenzia, evitando così duplicazioni del processo di comunicazione da parte dei punti di contatto unici istituiti dall'articolo 9, paragrafo 2.

5. I dati generati dalle piattaforme degli Stati membri e di conseguenza dalla banca dati consentono di individuare eventuali problemi di approvvigionamento lungo la catena di fornitura e, attraverso l'applicazione delle tecniche dei big data nonché, se del caso, dell'intelligenza artificiale, permettono di prevedere con anticipo i problemi di approvvigionamento.

Giovedì 8 luglio 2021

Testo della Commissione

Emendamento

6. I dati presentati sono conformi alle norme sviluppate dall'ISO per l'identificazione e la descrizione dei medicinali per uso umano e si basano sui quattro domini dei master data nei processi di regolamentazione farmaceutica: dati di sostanza, di prodotto, di organizzazione e di riferimento.

7. Entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'Agenzia, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, elabora le specifiche funzionali per la banca dati, unitamente a un piano di attuazione della stessa e delle piattaforme degli Stati membri. Tale piano mira a garantire la piena funzionalità dell'EUMSD entro ... [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

8. Qualora indichi che le informazioni fornite contengono informazioni commerciali a carattere riservato, l'autorità nazionale competente individua le parti in questione e chiarisce i motivi di tale indicazione. L'Agenzia valuta ciascuna richiesta nel merito e tutela le informazioni commerciali a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata.

9. In considerazione della natura sensibile dal punto di vista commerciale dei dati forniti nella banca dati, l'accesso ad essa è limitato alla Commissione, all'Agenzia, alle autorità nazionali competenti che comunicano i dati alla banca dati e al gruppo direttivo per i medicinali.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1

Testo della Commissione

L'Agenzia, tramite **il** suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa il pubblico e i gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i medicinali.

Emendamento

L'Agenzia, tramite **uno spazio dedicato sul** suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa **tempestivamente** il pubblico e i gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i medicinali **e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro del gruppo direttivo per i medicinali, a seconda dei casi.**

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I procedimenti intrapresi dal gruppo direttivo per i medicinali sono trasparenti. L'ordine del giorno e i verbali del gruppo direttivo per i medicinali, nonché le regole procedurali e le raccomandazioni e, se del caso, i voti sono documentati e resi pubblici, ivi compresi eventuali dissensi.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 100**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. È istituita, quale parte dell'Agenzia, la task force per le emergenze. Essa tiene le sue riunioni in presenza o a distanza nel corso delle emergenze di sanità pubblica. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato.

Emendamento

1. È istituita, quale parte dell'Agenzia, la task force per le emergenze. Essa tiene le sue riunioni in presenza o a distanza **in preparazione e** nel corso delle emergenze di sanità pubblica. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato.

Emendamento 101**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera f***Testo della Commissione*

f) collabora con gli organismi e le agenzie dell'Unione, l'Organizzazione mondiale della sanità, i paesi terzi e le organizzazioni scientifiche internazionali riguardo a questioni scientifiche e tecniche relative all'emergenza di sanità pubblica e ai medicinali potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica, in funzione delle necessità.

Emendamento

f) collabora con **le autorità nazionali competenti**, gli organismi e le agenzie dell'Unione, l'Organizzazione mondiale della sanità, i paesi terzi e le organizzazioni scientifiche internazionali riguardo a questioni scientifiche e tecniche relative all'emergenza di sanità pubblica e ai medicinali potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica, in funzione delle necessità.

Emendamento 102**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. La task force per le emergenze è composta da rappresentanti dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e del personale dell'Agenzia, del gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE e del gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche istituito a norma dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 536/2014⁽²¹⁾. In funzione delle necessità possono essere nominati esperti esterni e possono essere invitati rappresentanti di altri organismi e agenzie dell'Unione su una base ad hoc. La task force è presieduta dall'Agenzia.

Emendamento

3. La task force per le emergenze è composta da rappresentanti dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro, **compresi i rappresentanti del gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori e del gruppo di lavoro degli operatori sanitari**, e del personale dell'Agenzia, del gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE e del gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche istituito a norma dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 536/2014⁽²¹⁾. In funzione delle necessità possono essere nominati esperti esterni e possono essere invitati rappresentanti di altri organismi e agenzie dell'Unione su una base ad hoc. La task force è presieduta dall'Agenzia.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 103**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Stati membri, membri dei comitati scientifici dell'Agenzia e dei gruppi di lavoro, nonché terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli sviluppatori di medicinali, i promotori di sperimentazioni cliniche, i rappresentanti delle reti di sperimentazioni cliniche e i gruppi di interesse che rappresentano i pazienti e gli operatori sanitari.

Emendamento

5. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Stati membri, membri dei comitati scientifici dell'Agenzia e dei gruppi di lavoro, nonché terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli sviluppatori di medicinali, i promotori di sperimentazioni cliniche, i rappresentanti delle reti di sperimentazioni cliniche, **i ricercatori e gli esperti indipendenti in materia di sperimentazioni cliniche** e i gruppi di interesse che rappresentano i pazienti e gli operatori sanitari.

Emendamento 104**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 8***Testo della Commissione*

8. L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica alla task force per le emergenze per quanto concerne la trasparenza e l'indipendenza dei suoi membri.

Emendamento

8. L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica alla task force per le emergenze per quanto concerne la trasparenza e l'indipendenza dei suoi membri. **Laddove abbia luogo una modifica pertinente, i membri della task force per le emergenze aggiornano la dichiarazione annuale dei loro interessi finanziari, di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004.**

Emendamento 105**Proposta di regolamento****Articolo 15 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. La task force per le emergenze definisce le procedure per la richiesta e la presentazione della serie di informazioni e di dati richiesti, comprese le informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in cui è stata presentata o è prevista la presentazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica.

Emendamento

3. La task force per le emergenze definisce le procedure **e gli orientamenti** per la richiesta e la presentazione della serie di informazioni e di dati richiesti, comprese le informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in cui è stata presentata o è prevista la presentazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nell'accogliere una domanda di sperimentazione clinica per la quale è stato fornito un parere scientifico, gli Stati membri tengono debitamente conto di tale parere.

Emendamento

5. Nell'accogliere una domanda di sperimentazione clinica per la quale è stato fornito un parere scientifico, gli Stati membri tengono debitamente conto di tale parere. **La consulenza scientifica fornita dalla task force per le emergenze non pregiudica la revisione etica di cui al regolamento (UE) n. 536/2014.**

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Informazioni pubbliche in merito alle sperimentazioni cliniche e alle decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio

1. Per la durata di un'emergenza di sanità pubblica, i promotori di sperimentazioni cliniche effettuate nell'Unione:

- a) pubblicano il protocollo degli studi all'inizio della sperimentazione tramite il registro dell'UE delle sperimentazioni cliniche;
- b) pubblicano la sintesi dei risultati tramite il registro dell'UE delle sperimentazioni cliniche entro un termine fissato dall'Agenzia inferiore a quello previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 536/2014.

2. Quando un medicinale ottiene un'autorizzazione all'immissione in commercio, l'Agenzia pubblica:

- a) le informazioni sui prodotti con i dettagli delle condizioni di utilizzo al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- b) le relazioni pubbliche europee di valutazione quanto prima, ove possibile, entro sette giorni dall'autorizzazione all'immissione in commercio;
- c) i dati clinici presentati all'Agenzia a sostegno della domanda, ove possibile, entro due mesi dall'autorizzazione da parte della Commissione, e dopo che i dati personali sono stati resi anonimi e le informazioni commerciali riservate oscurate;
- d) il testo integrale del piano di gestione dei rischi ed eventuali versioni aggiornate.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, la task force per le emergenze procede a un esame dei dati scientifici disponibili sui medicinali potenzialmente in grado di essere utilizzati per far fronte all'emergenza di sanità pubblica. L'esame è regolarmente aggiornato nel corso dell'emergenza di sanità pubblica.

Emendamento

1. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, la task force per le emergenze procede a un esame dei dati scientifici disponibili sui medicinali potenzialmente in grado di essere utilizzati per far fronte all'emergenza di sanità pubblica. L'esame è regolarmente aggiornato nel corso dell'emergenza di sanità pubblica, **anche laddove concordato dalla task force per le emergenze e dal comitato per i medicinali per uso umano in preparazione della valutazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.**

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In preparazione di tale esame, la task force per le emergenze può chiedere informazioni e dati ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e agli sviluppatori e avviare con loro discussioni preliminari. La task force per le emergenze può anche avvalersi di studi osservazionali su dati sanitari ottenuti al di fuori degli studi clinici, se disponibili, tenendo conto della loro affidabilità.

Emendamento

2. In preparazione di tale esame, la task force per le emergenze può chiedere informazioni e dati ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e agli sviluppatori e avviare con loro discussioni preliminari. La task force per le emergenze può anche avvalersi di studi osservazionali su dati sanitari ottenuti al di fuori degli studi clinici, se disponibili, tenendo conto della loro affidabilità. **La task force per le emergenze può collaborare con le agenzie per i medicinali di paesi terzi al fine di scambiare ulteriori informazioni e dati.**

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. **L'Agenzia pubblica i pareri adottati a norma del paragrafo 4, compresi gli eventuali aggiornamenti, sul suo portale web.**

Emendamento

soppresso

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 111**Proposta di regolamento****Articolo 17 — comma 1***Testo della Commissione*

L'Agenzia, tramite **il** suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori della task force per le emergenze.

Emendamento

L'Agenzia, tramite **uno spazio dedicato sul** suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa **senza indugio** il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori della task force per le emergenze **e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro di tale task force, a seconda dei casi.**

Emendamento 112**Proposta di regolamento****Articolo 17 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

L'elenco dei membri della task Force per le emergenze, il regolamento interno nonché le raccomandazioni fornite a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, nonché i pareri adottati a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, sono pubblicati sul portale web dell'Agenzia.

Emendamento 113**Proposta di regolamento****Articolo 18 — lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

a) sviluppa e mantiene efficienti strumenti elettronici per la trasmissione di informazioni e dati, compresi i dati sanitari elettronici generati al di fuori dell'ambito degli studi clinici;

a) sviluppa e mantiene efficienti strumenti elettronici, **ivi compresa una piattaforma interoperabile e digitalizzata**, per la trasmissione di informazioni e dati, compresi i dati sanitari elettronici generati al di fuori dell'ambito degli studi clinici;

Emendamento 114**Proposta di regolamento****Articolo 18 — lettera b***Testo della Commissione**Emendamento*

b) coordina studi indipendenti sul monitoraggio della sicurezza e sull'efficacia **dei vaccini** utilizzando i dati pertinenti detenuti dalle autorità pubbliche; tale attività di coordinamento è svolta congiuntamente con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in particolare attraverso una nuova piattaforma di monitoraggio dei vaccini;

b) coordina studi indipendenti sul monitoraggio della sicurezza, sull'efficacia **e sull'utilizzo dei medicinali destinati a curare, prevenire o diagnosticare una malattia** utilizzando i dati pertinenti detenuti dalle autorità pubbliche; **per quanto riguarda i vaccini**, tale attività di coordinamento è svolta congiuntamente con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in particolare attraverso una nuova piattaforma di monitoraggio dei vaccini;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 115**Proposta di regolamento****Articolo 18 — lettera c***Testo della Commissione*

c) nell'ambito dei suoi compiti di regolamentazione, si avvale di infrastrutture o strumenti digitali per facilitare il rapido accesso ai dati sanitari elettronici disponibili generati al di fuori del contesto degli studi clinici oppure l'analisi di tali dati e lo scambio di essi tra gli Stati membri, l'Agenzia e altri organismi dell'Unione;

Emendamento

c) nell'ambito dei suoi compiti di regolamentazione, si avvale di infrastrutture o strumenti digitali per facilitare il rapido accesso ai dati sanitari elettronici disponibili generati al di fuori del contesto degli studi clinici **interventistici** oppure l'analisi di tali dati e lo scambio di essi tra gli Stati membri, l'Agenzia e altri organismi dell'Unione;

Emendamento 116**Proposta di regolamento****Articolo 19 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per i dispositivi medici («gruppo direttivo per i dispositivi medici»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato.

Emendamento

1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per i dispositivi medici («gruppo direttivo per i dispositivi medici»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza **a scadenze regolari e ogniqualvolta la situazione lo richieda**, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato.

Emendamento 117**Proposta di regolamento****Articolo 19 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici.

Emendamento

2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante **autorizzato** di alto livello per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici. **Il gruppo direttivo per i dispositivi medici comprende altresì un rappresentante del gruppo di lavoro dei pazienti e un rappresentante dei consumatori e del gruppo di lavoro degli operatori sanitari in qualità di osservatori. L'elenco dei membri del gruppo direttivo per i dispositivi medici è trasparente e reso pubblico sul portale web dell'Agenzia.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 118**Proposta di regolamento****Articolo 19 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è presieduto dall'Agenzia. **Su invito del** presidente, **alle riunioni del gruppo direttivo possono partecipare** terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i dispositivi medici.

Emendamento

3. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è presieduto dall'Agenzia. **Qualsiasi membro del gruppo direttivo per i dispositivi medici può proporre al presidente di invitare** terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i dispositivi medici, **come i rappresentanti dei fabbricanti e degli organismi notificati o qualsiasi altro attore nella catena di approvvigionamento dei dispositivi medici nonché i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori, a partecipare** alle riunioni **qualora il loro contributo possa alimentare le discussioni del gruppo direttivo per i dispositivi medici.**

Emendamento 119**Proposta di regolamento****Articolo 19 — paragrafo 6 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

6 bis. I membri del gruppo direttivo per i dispositivi medici non hanno interessi economici o di altro tipo nell'industria dei dispositivi medici che possano compromettere la loro imparzialità. Essi agiscono al servizio dell'interesse pubblico e con uno spirito d'indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari che aggiornano in caso di modifiche pertinenti. Tutti gli interessi indiretti in rapporto con l'industria dei dispositivi medici sono iscritti in un registro tenuto dall'Agenzia e sono accessibili al pubblico su richiesta. La dichiarazione relativa agli interessi è a disposizione del pubblico sul sito web dell'Agenzia.

Emendamento 120**Proposta di regolamento****Articolo 20 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici adotta una serie di informazioni necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e ne informa il suo gruppo di lavoro.

Emendamento

2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici adotta una serie di informazioni necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e ne informa il suo gruppo di lavoro. **I soggetti nazionali o dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di dispositivi medici sono informati di conseguenza.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 121**Proposta di regolamento****Articolo 20 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. L'Agenzia pubblica l'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco **sul** suo portale web.

Emendamento

3. L'Agenzia pubblica l'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco **su uno spazio dedicato del** suo portale web.

Emendamento 122**Proposta di regolamento****Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

3 bis. *L'Agenzia riferisce in merito alla carenza di dispositivi medici critici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica attraverso la pagina web di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis.*

Emendamento 123**Proposta di regolamento****Articolo 22 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica, il gruppo direttivo per i dispositivi medici comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo **1**, lettera **b**), segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

Emendamento

1. Per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica, il gruppo direttivo per i dispositivi medici comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo **2**, lettera **a**), segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta della Commissione o della sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera **b**), il gruppo direttivo per i dispositivi medici fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a sostegno delle sue conclusioni. A tale riguardo il gruppo direttivo collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici per contribuire a prevedere il fabbisogno di dispositivi medici e con il gruppo direttivo per i medicinali di cui all'articolo 3 qualora i dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi medici critici per l'emergenza di sanità pubblica siano utilizzati congiuntamente a un medicinale.

Emendamento

2. Su richiesta della Commissione, **di una o più delle autorità nazionali competenti** o della sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera **a**), il gruppo direttivo per i dispositivi medici fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a sostegno delle sue conclusioni. A tale riguardo il gruppo direttivo collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici per contribuire a prevedere il fabbisogno di dispositivi medici e con il gruppo direttivo per i medicinali di cui all'articolo 3 qualora i dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi medici critici per l'emergenza di sanità pubblica siano utilizzati congiuntamente a un medicinale. **Il gruppo direttivo per i dispositivi medici condivide altresì i suoi risultati e le sue conclusioni con i soggetti nazionali e dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di medicinali e di dispositivi medici.**

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Se le raccomandazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono prese in considerazione o non sono attuate, la Commissione, gli Stati membri, i fabbricanti dei dispositivi medici e gli organismi notificati forniscono, se del caso, una giustificazione motivata.

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) specifica le procedure per la compilazione dell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica;

a) specifica le procedure **e i criteri** per la compilazione **e per la revisione** dell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, **garantendo un'adeguata consultazione con i fabbricanti e con gli altri attori pertinenti nella catena di approvvigionamento dei dispositivi medici nonché con gli operatori sanitari, i consumatori e i pazienti;**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) sviluppa sistemi elettronici razionalizzati di monitoraggio e informazione;

Emendamento

b) sviluppa sistemi elettronici razionalizzati di monitoraggio e informazione **di concerto con le autorità nazionali competenti**;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

d) **redige e mantiene aggiornato un elenco dei punti di contatto unici dei fabbricanti di dispositivi medici, dei mandatari e degli organismi notificati**;

Emendamento

soppresso

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

a) istituisce e mantiene in essere, per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica, una sottorete dei punti di contatto unici dei fabbricanti di dispositivi medici e degli organismi notificati sulla base dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica;

Emendamento

a) istituisce e mantiene in essere, per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica, una sottorete dei punti di contatto unici dei fabbricanti di dispositivi medici e degli organismi notificati sulla base dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, **basata sui punti di contatto unici da inserire per tutti i fabbricanti di dispositivi medici nella banca dati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/746**;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le scorte disponibili;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) i quantitativi già consegnati;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) le consegne previste;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) piani di mitigazione, **compresa la** capacità di produzione e di approvvigionamento;

f) piani di mitigazione **e prevenzione, comprese informazioni sulla** capacità di produzione e di approvvigionamento, **al fine di garantire l'approvvigionamento continuo e di prevenire le carenze dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.**

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono informazioni dai fabbricanti, dagli importatori, dai distributori e dagli organismi notificati sui dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono informazioni dai fabbricanti, dagli importatori, dai distributori, **dagli operatori sanitari** e dagli organismi notificati sui dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 135**Proposta di regolamento****Articolo 25 — paragrafo 4 — lettera a***Testo della Commissione*

- a) valutano la necessità di prevedere deroghe temporanee a livello di Stato membro a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 o dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746, al fine di mitigare le carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica;

Emendamento

- a) valutano la necessità di prevedere deroghe temporanee a livello di Stato membro a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 o dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746, al fine di mitigare le carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, **garantendo nel contempo un livello elevato di sicurezza dei pazienti e dei prodotti;**

Emendamento 136**Proposta di regolamento****Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera a***Testo della Commissione*

- a) adotta tutte le misure necessarie, nei limiti delle competenze che le sono conferite, al fine di mitigare carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, compresa, se necessario, la concessione di deroghe temporanee a livello dell'Unione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 o dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746;

Emendamento

- a) adotta tutte le misure necessarie, nei limiti delle competenze che le sono conferite, al fine di mitigare carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica, compresa, se necessario, la concessione di deroghe temporanee a livello dell'Unione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 o dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746, **garantendo nel contempo la sicurezza dei pazienti e dei prodotti;**

Emendamento 137**Proposta di regolamento****Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera b***Testo della Commissione*

- b) valuta la necessità di fornire orientamenti agli Stati membri, ai fabbricanti di dispositivi medici, agli organismi notificati e ad altri soggetti;

Emendamento

- b) valuta la necessità di fornire orientamenti agli Stati membri, ai fabbricanti di dispositivi medici, agli organismi notificati, **agli operatori sanitari** e ad altri soggetti, **qualora ciò sia proporzionato, giustificato e necessario;**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 138**Proposta di regolamento****Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera e***Testo della Commissione*

e) collabora con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, per mitigare le carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici o dei loro componenti, qualora tali dispositivi o parti siano importati nell'Unione e qualora tali carenze potenziali o effettive abbiano implicazioni internazionali.

Emendamento

e) collabora con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, per mitigare le carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici o dei loro componenti, qualora tali dispositivi o parti siano importati nell'Unione e qualora tali carenze potenziali o effettive abbiano implicazioni internazionali **e riferisce al gruppo direttivo per i dispositivi medici in merito a tali azioni così come ai risultati ottenuti.**

Emendamento 139**Proposta di regolamento****Articolo 27 — comma 1***Testo della Commissione*

L'Agenzia, tramite **il** suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i dispositivi medici.

Emendamento

L'Agenzia, tramite **uno spazio dedicato sul** suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa **tempestivamente** il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i dispositivi medici **e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro del gruppo direttivo per i dispositivi medici, a seconda dei casi.**

Emendamento 140**Proposta di regolamento****Articolo 27 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

Le procedure intraprese dal gruppo direttivo per i dispositivi medici sono trasparenti. L'ordine del giorno e i verbali del gruppo direttivo per i dispositivi medici, nonché le regole procedurali e le raccomandazioni e, se del caso, i voti sono documentati e resi pubblici, ivi compresi eventuali dissensi.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 141**Proposta di regolamento****Articolo 28 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

Dal 1° marzo 2022 in poi l'Agenzia provvede, per conto della Commissione, alle funzioni di segretariato dei gruppi di esperti designati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 e fornisce il sostegno necessario per garantire che tali gruppi possano svolgere efficacemente i loro compiti come previsto all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745. L'Agenzia:

Emendamento

L'Agenzia provvede, per conto della Commissione, alle funzioni di segretariato dei gruppi di esperti designati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 e fornisce il sostegno necessario per garantire che tali gruppi possano svolgere efficacemente i loro compiti come previsto all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745. L'Agenzia:

Emendamento 142**Proposta di regolamento****Articolo 28 — lettera a***Testo della Commissione*

a) fornisce supporto tecnico e amministrativo ai gruppi di esperti per la formulazione di pareri scientifici, punti di vista e consulenze;

Emendamento

a) fornisce supporto tecnico, **scientifico** e amministrativo ai gruppi di esperti per la formulazione di pareri scientifici, punti di vista e consulenze;

Emendamento 143**Proposta di regolamento****Articolo 29 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 29 bis****Protezione contro gli attacchi informatici**

L'Agenzia è dotata di un elevato livello di controlli e processi di sicurezza contro gli attacchi informatici, lo spionaggio informatico e altre violazioni dei dati per garantire la protezione dei dati sanitari e il suo normale funzionamento in ogni momento e, in particolare, durante le emergenze di sanità pubblica e gli eventi gravi a livello di Unione. A tal fine, l'Agenzia persegue attivamente e attua le migliori pratiche di cibersicurezza in seno alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione per prevenire, individuare, mitigare e rispondere agli attacchi informatici.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 ter

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 10 e 24 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste, comprese quelle finanziarie, sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001⁽²⁴⁾ e le disposizioni e le pratiche nazionali vigenti negli Stati membri in materia di riservatezza, tutte le parti interessate dall'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, al fine di proteggere:

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43).

1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001⁽²⁴⁾, **la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio^(24 bis)** e le disposizioni e le pratiche nazionali vigenti negli Stati membri in materia di riservatezza, tutte le parti interessate dall'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, al fine di proteggere:

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43).

^(24 bis) **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).**

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i dati personali a norma dell'articolo 32;

soppresso

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 147**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera b***Testo della Commissione*

b) **le informazioni commerciali a carattere riservato e** i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento

b) i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, **ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1bis), e le informazioni commerciali riservate di altra natura**, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

^(1bis) *Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).*

Emendamento 148**Proposta di regolamento****Articolo 30 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono scambiare informazioni commerciali a carattere riservato **e, se necessario per tutelare la sanità pubblica, dati personali** con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali.

Emendamento

5. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono scambiare informazioni commerciali a carattere riservato con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali.

Emendamento 149**Proposta di regolamento****Articolo 30 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 30 bis****Protezione dei dati personali**

1. I trasferimenti di dati personali a norma del presente regolamento sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.

2. Per i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono scambiare dati personali con le autorità di regolamentazione di paesi terzi con le quali abbiano concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali, laddove ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico importanti quali la tutela della salute pubblica.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

*Emendamento***Articolo 30 ter****Esame**

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a modificarlo. Tale relazione considera specificamente l'eventuale estensione del campo di applicazione ai medicinali per uso veterinario.

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 31 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Entrata in vigore

Entrata in vigore *e data di applicazione*

Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 31 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il capo IV si applica a partire dal ... [data di entrata in vigore + 12 mesi].

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0352

Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020 — 2020/0300(COD))⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 99/44)

Emendamento 1**Proposta di decisione****Considerando 3***Testo della Commissione*

- (3) Nella propria valutazione del 7° PAA⁽²⁴⁾, la Commissione ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari sono ancora validi, che ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la sua struttura e il quadro che ne consente l'attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. La valutazione ha inoltre concluso che il 7° PAA ha anticipato l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, e ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ha inoltre consentito all'Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente. Nella valutazione del 7° PAA, la Commissione ha altresì concluso che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle **politiche** non sono stati sufficienti.

⁽²⁴⁾ COM(2019)0233.

Emendamento

- (3) Nella propria valutazione del 7° PAA⁽²⁴⁾, la Commissione ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari sono ancora validi, che ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la sua struttura e il quadro che ne consente l'attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. La valutazione ha inoltre concluso che il 7° PAA ha anticipato l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, e ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ha inoltre consentito all'Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente. Nella valutazione del 7° PAA, la Commissione ha altresì concluso che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle **considerazioni ambientali in altri settori strategici** non sono stati sufficienti. **Essa ha inoltre constatato che nel 7° PAA si sarebbe potuto tenere maggiormente conto delle questioni sociali, sulla base dei legami esistenti tra l'ambiente e la politica sociale, ad esempio per quanto riguarda l'impatto sui gruppi vulnerabili, l'occupazione, l'inclusione sociale e la disuguaglianza. Inoltre, nella sua valutazione la Commissione ha osservato che, nonostante obiettivi ambientali sempre più ambiziosi in molti settori strategici, la spesa per la tutela dell'ambiente in Europa è rimasta bassa per molti anni (circa il 2 % del GDP) e che la mancata attuazione della legislazione in materia di ambiente costa all'economia dell'Unione circa 55 miliardi di EUR ogni anno a titolo di spese sanitarie e costi diretti per l'ambiente. La valutazione ha rilevato che l'attuazione del 7° PAA avrebbe potuto essere rafforzata da un meccanismo di monitoraggio più solido.**

⁽²⁴⁾ COM(2019)0233.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0203/2021).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile» (in seguito denominata «SOER 2020»), **il 2020 rappresenta** un'occasione unica per **l'Unione di** dar prova di leadership **e affrontare** le sfide in materia di sostenibilità che **richiedono urgentemente soluzioni sistemiche**. Come affermato nella SOER 2020, **i cambiamenti climatici e degli ecosistemi globali osservati dagli anni '50 in poi non trovano precedenti in un periodo che va da qualche decennio fino a millenni. La popolazione mondiale è triplicata dal 1950 e il numero delle persone che vivono nelle città è quadruplicato. Secondo le previsioni, l'attuale modello di crescita sarà associato a pressioni ambientali sempre maggiori, con effetti nocivi, diretti e indiretti, sulla salute e il benessere umani. Quanto precede vale in particolar modo per i settori che hanno il maggiore impatto ambientale (alimentazione, mobilità, energia, infrastrutture ed edilizia).**

Emendamento

- (4) Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile» (in seguito denominata «SOER 2020»), **nel prossimo decennio l'Unione avrà** un'occasione unica per dar prova di leadership **a livello mondiale affrontando** le sfide **urgenti** in materia di sostenibilità, che **sono senza precedenti e possono essere superate solo attraverso un cambiamento sistemico. Quest'ultimo comporta un mutamento radicale, trasformativo e trasversale che implica cambiamenti importanti e un riorientamento degli obiettivi sistemici, degli incentivi, delle tecnologie, delle pratiche e delle norme sociali, nonché dei sistemi di conoscenza e delle strategie di governance.** Come affermato nella SOER 2020, **uno dei fattori più importanti alla base delle persistenti sfide in materia di ambiente e sostenibilità che l'Europa si trova ad affrontare è il fatto che queste sono inestricabilmente legate alle attività economiche e agli stili di vita, in particolare ai sistemi sociali che soddisfano le necessità di base degli europei in termini di beni, energia e mobilità. Assicurare la coerenza delle politiche con le politiche ambientali esistenti, provvedendo altresì alla loro piena attuazione, permetterebbe all'Europa di avanzare notevolmente verso il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali per il 2030. Tuttavia, sono altresì necessari quadri sistemici a lungo termine con obiettivi vincolanti in materia di clima e ambiente. La SOER 2020 conclude che l'Europa non realizzerà la sua visione di sostenibilità consistente nel «vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» semplicemente promuovendo la crescita economica e cercando di gestirne gli effetti collaterali nocivi mediante gli strumenti della politica ambientale e sociale. La sostenibilità deve invece diventare il principio guida di politiche e azioni ambiziose e coerenti in tutta la società.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) La **Commissione europea ha risposto** alle sfide individuate nella SOER 2020 **adottando il** Green Deal europeo ⁽²⁵⁾, **una** nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾ sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

⁽²⁵⁾ COM(2019)0640.

⁽²⁶⁾ COM(2020)0080.

Emendamento

- (5) La **risposta della Commissione europea** alle sfide individuate nella SOER 2020 **è delineata nel** Green Deal europeo ⁽²⁵⁾ **come** nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse, **e a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione, migliorando nel contempo la qualità di vita delle generazioni attuali e future. È opportuno dare priorità al rapido conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali proteggendo nel contempo la salute e il benessere delle persone dai rischi e dagli impatti ambientali e assicurando una transizione giusta e inclusiva.** Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾ sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica **al più tardi** entro il 2050.

⁽²⁵⁾ COM(2019)0640.

⁽²⁶⁾ COM(2020)0080.

Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (5 bis) **Il 28 novembre 2019, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui ha dichiarato un'emergenza climatica e ambientale in Europa e in tutto il mondo e ha esortato la Commissione ad agire in modo rapido e risoluto, anche affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione in materia di emergenza climatica e ambientale, in particolare attraverso una profonda riforma delle sue politiche di investimento nei settori dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture, nonché garantendo che tutte le future proposte legislative e di bilancio in materia siano pienamente in linea con l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) *Sia nell'Unione che a livello globale numerose attività umane contribuiscono tuttora alla degradazione dei terreni e del suolo, come ad esempio la cattiva gestione delle terre, il cambiamento di uso del suolo, le pratiche agricole non sostenibili, l'abbandono dei suoli, l'inquinamento, le pratiche forestali non sostenibili e l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, spesso associati ad altri fattori, il che riduce la capacità dei terreni e del suolo di fornire funzioni e servizi e ecosistemici. Ciononostante, l'Unione e gli Stati membri non sono attualmente sulla buona strada per rispettare i loro impegni internazionali ed europei relativi al suolo e ai terreni, compresi gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, vale a dire combattere la desertificazione, ripristinare i terreni e i suoli degradati e realizzare entro il 2030 un mondo neutrale dal punto di vista del degrado dei terreni. In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo, è necessario un quadro giuridico comune a livello dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che affronti tutte le gravi minacce per il suolo. Tale quadro dovrebbe comprendere, tra l'altro, una definizione comune del suolo e delle sue funzioni e criteri per conseguire un buono stato e un uso sostenibile, nonché obiettivi intermedi e finali corredati di indicatori armonizzati e di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione.*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) *La pandemia di COVID-19, che ha determinato una crisi economica e sanitaria senza precedenti, ha messo in luce ancora una volta l'importanza di applicare l'approccio multisettoriale «One Health» nell'elaborazione delle politiche, il quale riconosce che la salute umana è collegata alla salute animale e all'ambiente e che le azioni volte a contrastare le minacce per la salute devono tenere conto di tutte e tre le dimensioni. In particolare, per identificare, combattere e prevenire efficacemente l'insorgenza di zoonosi e di minacce per la sicurezza alimentare, le informazioni e i dati dovrebbero essere condivisi tra i settori, e la cooperazione a livello nazionale e subnazionale dovrebbe essere rafforzata per mettere in atto risposte efficaci e comuni. L'8° PAA dovrebbe contribuire alla piena integrazione dell'approccio «One Health» a tutti i livelli di elaborazione delle politiche.*

Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) *Secondo la relazione 2020 sulla biodiversità e la pandemia della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ^(1 bis) le cause alla base delle pandemie sono riconducibili agli stessi cambiamenti ambientali globali responsabili della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, inclusi il cambiamento di uso del suolo, l'espansione e l'intensificazione agricole, il commercio e il consumo di specie selvatiche e altri fattori. I cambiamenti climatici sono tra i fattori responsabili della comparsa di malattie e probabilmente causeranno un grave rischio di pandemia in futuro, mentre la perdita di biodiversità è anche associata alla trasformazione dei paesaggi e può, in alcuni casi, determinare un aumento del rischio di comparsa di malattie. Secondo la relazione, il costo dell'inazione è ampiamente superiore a quello dell'attuazione di strategie globali di prevenzione delle pandemie basate sulla riduzione del commercio di specie selvatiche e del cambiamento di uso del suolo e sull'aumento della sorveglianza «One Health».*

^(1 bis) Seminario IPBES sulla diversità e la pandemia — Sintesi, 2020.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 sexies) *Si prevede che il degrado ambientale e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici aumenteranno ulteriormente negli anni a venire, ripercuotendosi più duramente sui paesi in via di sviluppo e sulle popolazioni vulnerabili. Al fine di contribuire a rafforzare la resilienza e sostenere i paesi terzi nei loro sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi, nonché di proteggere la biodiversità, l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi dovrebbe promuovere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici^(1 bis) («l'accordo di Parigi») e il quadro globale post-2020 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica ed essere in linea con gli obiettivi prioritari dell'8° PAA. Inoltre, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero anche garantire che l'accordo di Parigi e gli altri accordi internazionali in materia di clima e ambiente siano attuati secondo modalità che riflettano i principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, come stabilito anche all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi.*

^(1 bis) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione

- (6) Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori verdi fondamentali necessari per rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell'Unione dalla crisi del coronavirus, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare **l'impegno del Green Deal europeo di non nuocere all'ambiente.**

Emendamento

- (6) Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori verdi **e digitali** fondamentali necessari per rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell'Unione dalla crisi del coronavirus, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare **il principio «non arrecare un danno significativo» stabilito dal regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento sulla tassonomia»)^(1 bis). Il piano per la ripresa costituisce un'opportunità unica per accelerare il ritmo della transizione verso la neutralità climatica e della protezione dell'ambiente.**

^(1 bis) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) I programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni '70. Il 7° PAA, **che giungerà** a termine il 31 dicembre 2020, **prevede** all'articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione **presenti**, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l'ambiente (8° PAA) in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7° e l'8° PAA. **Il** Green Deal europeo ha annunciato **l'adozione di** un nuovo **programma di azione per l'ambiente.**

Emendamento

- (7) I programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo **e il coordinamento** della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni '70. Il 7° PAA, **giunto** a termine il 31 dicembre 2020, **prevedeva** all'articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione **presentasse**, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l'ambiente (8° PAA) in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7° e l'8° PAA. **Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019 la Commissione ha annunciato che l'8° PAA includerà un nuovo meccanismo di monitoraggio volto a garantire che l'Unione non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali. Nella sua comunicazione la Commissione si è inoltre impegnata a varare un insieme di indicatori per monitorare i progressi rispetto a tutti gli obiettivi del Green Deal europeo.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) L'8° PAA dovrebbe **sostenere gli** obiettivi in materia di ambiente e azione per il clima del Green Deal europeo, in linea con l'obiettivo a lungo termine, **già stabilito nel 7° PAA**, di «vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» entro il 2050. Dovrebbe inoltre **contribuire alla realizzazione dell'Agenda** 2030 delle Nazioni Unite e **dei** suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento

- (8) L'8° PAA, **in quanto programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente**, dovrebbe **basarsi sugli** obiettivi in materia di ambiente e azione per il clima del Green Deal europeo **e promuoverne il conseguimento**, in linea con l'obiettivo a lungo termine di «vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» **al più tardi** entro il 2050, **conformemente a quanto già stabilito nel 7° PAA**. Dovrebbe inoltre **essere pienamente allineato all'Agenda** 2030 delle Nazioni Unite e **ai** suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), **che sono integrati e indivisibili, e promuoverne l'attuazione e il conseguimento, nonché essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, con la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e con gli altri accordi internazionali pertinenti**. L'8° PAA dovrebbe permettere un cambiamento sistemico verso un'economia dell'Unione che garantisca il benessere entro i limiti del pianeta, con una crescita rigenerativa, e dovrebbe altresì assicurare che la transizione ambientale e climatica sia realizzata in maniera giusta e inclusiva, contribuendo nel contempo a ridurre le disuguaglianze.

Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (8 bis) **Gli obiettivi prioritari dell'8° PAA fissano la direzione per l'elaborazione delle politiche dell'Unione, sulla base, ma non solo, degli impegni delle strategie e delle iniziative del Green Deal europeo.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) *L'8° PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi OSS. Secondo un modello sviluppato dal Centro per la resilienza di Stoccolma, il conseguimento degli OSS ambientali e climatici è alla base degli OSS sociali ed economici, in quanto le nostre società ed economie dipendono da una biosfera sana e lo sviluppo sostenibile può avvenire solo all'interno dello spazio operativo sicuro di un pianeta stabile e resiliente. Il conseguimento, da parte dell'Unione, degli OSS e il suo sostegno ai paesi terzi affinché facciano altrettanto saranno essenziali per permettere all'Unione di dar prova di leadership a livello globale nella realizzazione delle transizioni verso la sostenibilità.*

Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'8° PAA dovrebbe accelerare la transizione verso **un'economia rigenerativa** che restituisca al pianeta più di quanto prenda. **Un modello di crescita rigenerativo riconosce** che il benessere e la prosperità delle nostre società dipendono da un clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi prosperi, **che permettano alle nostre economie di godere di uno spazio operativo sicuro**. Poiché la popolazione mondiale e la domanda di risorse naturali sono in costante crescita, l'attività economica dovrebbe svilupparsi con modalità che non provochino danni ma, al contrario, invertano la rotta dei cambiamenti climatici e **del** degrado ambientale, riducano al minimo l'inquinamento e portino al mantenimento e all'arricchimento **del capitale naturale**, garantendo in tal modo risorse rinnovabili e non rinnovabili in abbondanza. Attraverso l'innovazione **continua**, l'adattamento alle nuove sfide e la co-creazione, l'economia rigenerativa rafforza la resilienza e protegge il benessere delle generazioni presenti e future.

(9) L'8° PAA dovrebbe accelerare la transizione verso **un modello di crescita rigenerativo** che restituisca al pianeta più di quanto prenda **nel contesto di un'economia del benessere sostenibile che permetta un cambiamento sistemico, riconosca** che il benessere e la prosperità delle nostre società dipendono da un clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi prosperi **ed offra uno spazio operativo sicuro entro i limiti del pianeta**. Poiché la popolazione mondiale e la domanda di risorse naturali sono in costante crescita, l'attività economica dovrebbe svilupparsi con modalità **sostenibili** che non provochino danni ma, al contrario, invertano la rotta dei cambiamenti climatici, **proteggano e ripristinino gli ecosistemi e la biodiversità bloccando e invertendo la loro perdita, impediscano il degrado ambientale, proteggano la salute e il benessere dagli impatti ambientali negativi, prevenzano e** riducano al minimo l'inquinamento e portino al mantenimento e all'arricchimento **delle risorse naturali e della biodiversità**, garantendo in tal modo risorse rinnovabili e non rinnovabili in abbondanza. Attraverso **la ricerca e l'innovazione continue, la trasformazione dei modelli di produzione e di consumo, e l'adattamento alle nuove sfide e la co-creazione, l'economia del benessere rigenerativa e sostenibile** rafforza la resilienza, **migliora lo stato della natura e protegge il benessere delle generazioni presenti e future e il loro diritto ad un ambiente sano.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Secondo l'OCSE, la necessità di misurare i risultati economici e il progresso societale «al di là del PIL» è ben consolidata e considerare il PIL come l'unica bussola non fornisce ai responsabili politici un quadro sufficientemente preciso del modo in cui l'economia funziona per i cittadini o degli effetti a lungo termine della crescita sulla sostenibilità^(1 bis). Affinché l'Unione sviluppi un approccio più olistico alla definizione delle politiche economiche, in linea con gli OSS, l'accordo di Parigi e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, l'8° PAA stabilisce l'obbligo di elaborare una serie completa di indicatori «al di là del PIL», come richiesto dal 7° PAA, al fine di misurare i progressi compiuti verso un'economia del benessere sostenibile e di orientare e informare l'elaborazione delle politiche future.

^(1 bis) Documento di lavoro SDD n. 102 del 18 settembre 2019 «L'economia del benessere — Creare opportunità per il benessere e la crescita economica delle persone».

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) *L'attuazione di un efficace quadro globale per la biodiversità post-2020 dipenderà dalla riduzione dei flussi finanziari che danneggiano la biodiversità, eppure, secondo una relazione dell'OCSE, l'importo della spesa annuale dei governi potenzialmente dannosa per la biodiversità è da cinque a sei volte superiore alla spesa annuale globale per la biodiversità^(1 bis). Gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità hanno stabilito l'obbligo, al più tardi entro il 2020, di eliminare, rimuovere gradualmente o riformare le sovvenzioni dannose per la biodiversità e anche l'obbligo, nel quadro del 7° PAA, di riformare ed eliminare gradualmente senza indugio le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello di Unione e di Stati membri. Affinché l'Unione consegua gli obiettivi prioritari dell'8° PAA, compresa la neutralità climatica entro il 2050, sarà necessario eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente, comprese le sovvenzioni ai combustibili fossili. Dovrebbero essere incluse tutte le sovvenzioni dirette e indirette, comprese quelle sotto forma di esenzioni fiscali. Dovrebbe, inoltre, essere messo a punto un meccanismo che consenta agli Stati membri di riferire in merito all'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente diverse dalle sovvenzioni ai combustibili fossili. L'eliminazione graduale di tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente dovrebbe seguire il principio di una transizione giusta ed essere accompagnata da azioni volte a prevenire o attenuare eventuali impatti socioeconomici negativi a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, garantendo nel contempo che nessuno sia lasciato indietro.*

^(1 bis) Relazione finale dell'OCSE, aprile 2020 «A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance» (Una panoramica completa dei finanziamenti globali per la biodiversità).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 17**Proposta di decisione****Considerando 9 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) Una delle priorità della strategia europea per i conti ambientali 2019-2023 consiste nell'ampliare l'elenco dei settori coperti dai conti ambientali europei, mentre uno dei settori in via di sviluppo è costituito da «sovvenzioni o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente». Attraverso il suo lavoro su un'azione preparatoria, la Commissione metterà a disposizione delle parti interessate un pacchetto di strumenti per aiutarle a individuare le sovvenzioni dannose per l'ambiente e quindi a sostenere, sulla base di dati concreti, la loro riforma o eliminazione, individuando gli impatti sociali, economici e ambientali della loro eliminazione graduale.

Emendamento 18**Proposta di decisione****Considerando 9 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quinquies) Gli ecosistemi marini e costieri, come mangrovie, barriere coralline, paludi salmastre e praterie oceaniche, sono degradati e colpiti negativamente da processi quali l'eutrofizzazione e l'acidificazione, che incidono sulla biodiversità che essi sostengono e sui servizi e sulle funzioni ecosistemici che essi forniscono, nonché sulla loro capacità di fungere da pozzi di assorbimento del carbonio. È necessaria un'azione urgente per proteggere e ripristinare questi ecosistemi marini e costieri, compresi i fondali oceanici, e riconoscere che l'oceano, come comune globale, potrebbe facilitare la sensibilizzazione, migliorare l'alfabetizzazione oceanica e incoraggiare l'azione e l'adozione di misure efficaci da tutti i livelli e da tutti gli attori della società.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione

- (10) L'8° PAA dovrebbe definire obiettivi tematici prioritari in settori quali la **neutralità climatica**, **l'adattamento** ai cambiamenti climatici, la tutela e il ripristino della biodiversità, **l'economia** circolare, **l'obiettivo** «inquinamento zero» e la **riduzione** delle pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo. Dovrebbe inoltre individuare le condizioni che favoriscono il conseguimento degli obiettivi a lungo termine e di quelli tematici prioritari per tutti i soggetti coinvolti.

Emendamento

- (10) L'8° PAA dovrebbe definire obiettivi tematici prioritari in settori quali la **mitigazione dei cambiamenti climatici**, **l'adattamento** ai cambiamenti climatici, la tutela e il ripristino della biodiversità **terrestre e marina**, un'**economia** circolare **non tossica**, **l'ambiente** «inquinamento zero» e la **minimizzazione** delle pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo **in tutti i settori dell'economia**. **Tali obiettivi tematici prioritari, che affrontano sia le cause sia gli impatti dei danni causati all'ambiente, sono intrinsecamente interconnessi e un approccio sistemico è pertanto necessario per la loro realizzazione.** L'8° PAA dovrebbe inoltre individuare le condizioni che favoriscono il conseguimento, **in modo coerente**, degli obiettivi a lungo termine e di quelli tematici prioritari per tutti i soggetti coinvolti, **nonché coordinare le azioni necessarie perché tali condizioni possano concretizzarsi.**

Emendamento 20
Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (10 bis) **L'espressione «approccio ecosistemico» è stabilita nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica quale strategia per la gestione integrata dei suoli, delle acque e delle risorse viventi che ne promuove equamente la conservazione e l'utilizzo sostenibile al fine di contribuire a raggiungere un equilibrio tra conservazione, uso sostenibile e condivisione dei benefici della biodiversità biologica, i tre obiettivi della convenzione.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 21
Proposta di decisione
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Secondo l'AEA, le soluzioni basate sulla natura (SBN) per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi sono azioni che lavorano con la natura e la valorizzano per ripristinare e proteggere gli ecosistemi e aiutare la società ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e a rallentare l'ulteriore riscaldamento, fornendo nel contempo molteplici benefici aggiuntivi^(1 bis). Sebbene le SBN possano apportare benefici economici, è opportuno riconoscere che questi possono concretizzarsi solo a lungo termine. Le SBN dovrebbero rispettare determinati criteri al fine di garantire che la loro attuazione sia coerente con gli obiettivi prioritari dell'8° PAA e non li comprometta. Inoltre, laddove le SBN siano finanziate da meccanismi di compensazione della biodiversità, tali meccanismi dovrebbero attenersi rigorosamente a una gerarchia di mitigazione che garantisca, tra l'altro, che le compensazioni possano essere utilizzate solo come misura di ultima istanza.

^(1 bis) Relazione dell'AEA n. 1/2021 «Soluzioni basate sulla natura in Europa: Politiche, conoscenze e pratiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi».

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 22
Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione

- (11) Poiché la politica ambientale è fortemente decentrata, le azioni volte a conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbero essere intraprese a diversi livelli di governance, vale a dire a livello europeo, nazionale, regionale e locale, con un approccio collaborativo alla governance multilivello. L'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dovrebbe essere rafforzato al fine di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi **economici, ambientali e sociali, prestando nel contempo particolare attenzione alle** potenziali scelte di compromesso e **alle** esigenze dei gruppi vulnerabili. La collaborazione trasparente con attori non governativi è **inoltre importante sia** per la buona riuscita dell'8° PAA che per il conseguimento dei suoi obiettivi prioritari.

Emendamento

- (11) Poiché la politica ambientale è fortemente decentrata, le azioni volte a conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbero essere intraprese a diversi livelli di governance, vale a dire a livello europeo, nazionale, regionale e locale, con un approccio collaborativo alla governance multilivello. **L'efficienza del monitoraggio, dell'attuazione, dell'applicazione e dell'assunzione di responsabilità è essenziale ed è necessaria una governance efficace per garantire la coerenza tra le politiche.** L'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dovrebbe essere rafforzato al fine di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi **ambientali, sociali ed economici, valutando in maniera sistematica le** potenziali scelte di compromesso **tra di essi e valutando in maniera sistematica le** esigenze dei gruppi vulnerabili e marginalizzati. **Tale approccio integrato dovrebbe soddisfare le esigenze specifiche di tutte le regioni, comprese le aree urbane e rurali e le regioni ultraperiferiche. Inoltre, l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale e l'accesso alla giustizia, in linea con la Convenzione di Aarhus, nonché** la collaborazione trasparente con **e tra le autorità pubbliche a tutti i livelli del processo decisionale, gli** attori non governativi **e il più ampio pubblico sono importanti** per la buona riuscita dell'8° PAA che per il conseguimento dei suoi obiettivi prioritari.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 23
Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Le valutazioni d'impatto effettuate nel contesto dell'8° PAA dovrebbero tenere conto dell'intera gamma di impatti immediati e a lungo termine sull'ambiente e sul clima, compresi i loro effetti cumulativi, nonché dei costi dell'azione e dell'inazione, e dovranno essere sviluppati strumenti a tal fine. Tali valutazioni d'impatto dovrebbero essere basate su una consultazione ampia e trasparente, ed entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica, la Commissione dovrebbe presentare sistematicamente un resoconto dettagliato sulle risposte alla consultazione dei portatori di interessi, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi. Inoltre, la valutazione degli impatti dovrebbe essere pubblicata subito dopo il suo completamento, al fine di consentire il controllo da parte delle parti interessate, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2018 nella causa C-57/16 P^(1 bis), essere sufficientemente dettagliata e includere tutte le informazioni utilizzate per fondare le loro conclusioni, compresi gli impatti socioeconomici.*

^(1 bis) Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2018 nella causa ClientEarth c. Commissione, C-57/16 P, ECLI:EU:C:2018:660.

Emendamento 24
Proposta di decisione
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) *Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione devono essere realizzate contestualmente all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed essere compatibili con lo stesso.*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 25
Proposta di decisione
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) *Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno sottolineato che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere. Al fine di contribuire a garantire che le disuguaglianze non si perpetuino, risulta pertanto necessario adottare una prospettiva di genere sulle azioni e le finalità relative al conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA, tra cui la valutazione dell'impatto di genere delle azioni programmate e una particolare attenzione all'integrazione della dimensione di genere e alle azioni attente alle questioni di genere. L'8° PAA riconosce che l'uguaglianza di genere è una condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile e in termini di realizzazione dei migliori risultati nella risposta alle sfide climatiche e ambientali.*

Emendamento 26
Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Una cooperazione rafforzata con i paesi **partner**, una buona governance ambientale su scala mondiale **e le sinergie tra le politiche interne ed esterne dell'Unione** sono elementi fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e clima.

(12) Una cooperazione rafforzata **e una diplomazia verde** con i paesi **terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, e che favoriscano** una buona governance ambientale su scala mondiale, **compresi la promozione dell'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali**, sono elementi fondamentali per conseguire gli **OSS nonché gli** obiettivi dell'UE in materia di ambiente e clima. **È inoltre essenziale garantire sinergie e coerenza tra tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione, comprese le politiche e gli accordi commerciali, e aderire alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (PCSD).**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 27
Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione

- (13) La Commissione europea dovrebbe valutare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA nel contesto della transizione verso una sostenibilità, un benessere e una resilienza **maggiori**. Un simile approccio è in linea con gli appelli del Consiglio ⁽²⁷⁾ e del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁸⁾ che hanno invitato a misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e incoraggiato l'uso del benessere come indicatore per orientare le politiche — così come sostenuto anche dall'OCSE ⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ Cfr. ad esempio <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/it/pdf>

⁽²⁸⁾ <https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030>

⁽²⁹⁾ Cfr. ad esempio il quadro concettuale del benessere e il quadro di riforme politiche sulla crescita inclusiva elaborati dall'OCSE, l'iniziativa per una vita migliore e l'iniziativa sui nuovi approcci alle sfide economiche.

Emendamento

- (13) La Commissione europea dovrebbe valutare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA nel contesto della transizione **giusta e inclusiva** verso una sostenibilità, un benessere e una resilienza **entro i limiti del pianeta**. Un simile approccio è in linea con gli appelli del Consiglio ⁽²⁷⁾ e del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁸⁾ che hanno invitato a misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e incoraggiato l'uso del benessere come indicatore per orientare le politiche — così come sostenuto anche dall'OCSE ⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ Cfr. ad esempio <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/it/pdf>

⁽²⁸⁾ <https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030>

⁽²⁹⁾ Cfr. ad esempio il quadro concettuale del benessere e il quadro di riforme politiche sulla crescita inclusiva elaborati dall'OCSE, l'iniziativa per una vita migliore e l'iniziativa sui nuovi approcci alle sfide economiche.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 28
Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbe rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori. Dovrebbe essere coerente con gli strumenti di monitoraggio o di governance riguardanti aspetti più specifici della politica ambientale e climatica, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali o gli strumenti di monitoraggio relativi **all'economia** circolare, all'azzeramento dell'inquinamento, alla biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai rifiuti o a qualsiasi altra politica ambientale, e non interferire con essi. Insieme **ad altri** strumenti utilizzati nel semestre europeo, nel monitoraggio di Eurostat degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nella relazione di previsione strategica della Commissione ⁽³¹⁾, **farebbe** parte di un insieme coerente di strumenti di monitoraggio e governance interconnessi.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽³¹⁾ COM(2020)0493.

Emendamento

(14) La valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbe rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori **e dovrebbe basarsi su una metodologia che tenga conto della distanza dall'obiettivo e che sia solida, completa e trasparente**. Dovrebbe essere coerente con gli strumenti di monitoraggio o di governance riguardanti aspetti più specifici della politica ambientale e climatica, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali o gli strumenti di monitoraggio relativi **ad un'economia** circolare **non tossica**, all'azzeramento dell'inquinamento, alla biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai rifiuti o a qualsiasi altra politica ambientale **e industriale**, e non interferire con essi. Insieme **agli** strumenti utilizzati nel semestre europeo, nel monitoraggio di Eurostat degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nella relazione di previsione strategica della Commissione ⁽³¹⁾, **la valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbe far parte di un insieme più ampio e** coerente di strumenti di monitoraggio e governance interconnessi, **che includano fattori non solo ambientali ma anche sociali ed economici**.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽³¹⁾ COM(2020)0493.

Emendamento 29
Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) **È importante continuare a sviluppare la base di conoscenze scientifiche sui limiti del pianeta e sulle impronte ambientali, anche in relazione agli insiemi di indicatori pertinenti, in considerazione degli obiettivi prioritari dell'8° PAA, in particolare del suo obiettivo prioritario a lungo termine.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 30**Proposta di decisione****Considerando 15***Testo della Commissione*

- (15) La Commissione, l'AEA e le altre agenzie competenti dovrebbero accedere ai dati e agli indicatori forniti dagli Stati membri conformemente agli atti giuridici applicabili dell'Unione e riutilizzarli. Dovrebbero inoltre essere utilizzate altre fonti, quali i dati satellitari e le informazioni elaborate dal programma **europeo** di osservazione della terra (Copernicus), dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dal sistema europeo di allarme inondazioni, o da piattaforme, quali la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino o la piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche. L'applicazione di moderni strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale consente di gestire e analizzare i dati in maniera efficace, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e aumentando nel contempo la tempestività e la qualità.

Emendamento

- (15) ***Sono necessari dati e indicatori solidi e significativi per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA.*** La Commissione, l'AEA e le altre agenzie competenti dovrebbero accedere ai dati e agli indicatori forniti dagli Stati membri conformemente agli atti giuridici applicabili dell'Unione, riutilizzarli **e basarsi su di essi**. Dovrebbero inoltre essere utilizzate altre fonti, quali i dati satellitari e le informazioni elaborate dal programma **dell'Unione europea** di osservazione della terra (Copernicus), dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi, **dal Sistema informativo europeo sulla biodiversità, dal sistema di identificazione delle parcelle agricole** e dal sistema europeo di allarme inondazioni, o da piattaforme, quali la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino o la piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche. L'applicazione di moderni strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale consente di gestire e analizzare i dati in maniera efficace, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e aumentando nel contempo la tempestività e la qualità.

Emendamento 31**Proposta di decisione****Considerando 17***Testo della Commissione*

- (17) Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA, l'AEA e l'ECHA dovrebbero essere dotate di capacità adeguate e risorse sufficienti per assicurare una base solida, accessibile e trasparente di conoscenze e dati a sostegno dell'attuazione delle priorità strategiche del Green Deal europeo e della valutazione dei progressi compiuti nell'ambito del programma.

Emendamento

- (17) Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA, l'AEA e l'ECHA dovrebbero essere dotate di capacità adeguate e risorse sufficienti per assicurare una base solida, accessibile e trasparente di conoscenze e dati a sostegno dell'attuazione delle priorità strategiche del Green Deal europeo e della valutazione dei progressi compiuti nell'ambito del programma. ***Se del caso, altri organismi e agenzie dovrebbero altresì essere coinvolti e contribuire all'attuazione di tali priorità strategiche e alla valutazione dei progressi compiuti nell'ambito dell'8° PAA.***

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 32
Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Entro il 31 marzo 2024 la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dell'8° PAA, al fine di valutare i progressi realizzati al riguardo e di contribuire a definire le priorità della prossima Commissione. Alla luce dei progressi delineati nella valutazione intermedia, la Commissione che entrerà in carica dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2024 dovrebbe presentare, entro i primi cento giorni del suo mandato, una relazione in cui illustra le priorità ambientali e climatiche su cui intende agire durante il suo mandato, specificando in che modo le sue azioni assicureranno il pieno conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA.*

Emendamento 33
Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per tener conto dell'evoluzione degli obiettivi strategici e dei progressi compiuti, nel 2029 la Commissione dovrebbe valutare l'8° PAA.

(18) Per tener conto dell'evoluzione degli obiettivi strategici e dei progressi compiuti, nel 2029 la Commissione dovrebbe valutare l'8° PAA. **La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente. Tale proposta legislativa dovrebbe essere presentata in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra l'8° e il 9° PAA.**

Emendamento 34
Proposta di decisione
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *A norma dell'articolo 191 TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 35**Proposta di decisione****Articolo 1 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. La presente decisione definisce un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 (in seguito denominato «l'8° PAA»). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni che ne favoriscono il conseguimento e istituisce un quadro per valutare *se l'Unione e i suoi Stati membri sono sulla buona strada verso la loro realizzazione.*

Emendamento

1. La presente decisione definisce un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 (in seguito denominato «**l'Ottavo programma di azione per l'ambiente**» o «l'8° PAA»). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni che ne favoriscono il conseguimento e **le azioni necessarie per creare tali condizioni.** Istituisce un quadro **di monitoraggio** per **misurare e** valutare i progressi realizzati dall'Unione e **dai** suoi Stati membri **nel conseguimento degli obiettivi prioritari. Crea inoltre un meccanismo di governance al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prioritari.**

Emendamento 36**Proposta di decisione****Articolo 1 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. L'8° PAA mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, **pulita** e circolare, e **sostiene gli obiettivi in materia di ambiente e clima** del Green Deal europeo e **le** relative iniziative.

Emendamento

2. L'8° PAA mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione a un'economia climaticamente neutra, **sostenibile, priva di sostanze tossiche,** efficiente sotto il profilo delle risorse, **basata sull'energia rinnovabile, resiliente, competitiva** e circolare, e **a proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi aria, acqua e suolo, nonché a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi. Si basa sul conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e sulle** relative iniziative **e lo promuove.**

Emendamento 37**Proposta di decisione****Articolo 1 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. L'8° PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, e il quadro di monitoraggio istituito **costituisce la** componente ambientale e climatica dell'azione dell'UE finalizzata misurare i progressi verso **una maggiore** sostenibilità, **che include neutralità climatica, efficienza delle risorse,** benessere e resilienza.

Emendamento

3. L'8° PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, **come pure degli obiettivi perseguiti dai pertinenti accordi in materia di ambiente e di clima,** e il quadro di monitoraggio istituito **contribuisce alla** componente ambientale e climatica dell'azione dell'Unione finalizzata a misurare i progressi verso **la** sostenibilità, **il** benessere e **la** resilienza.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 38
Proposta di decisione
Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo prioritario a lungo termine dell'8° PAA **per** il 2050 è che **i cittadini** vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia **rigenerativa** senza sprechi, **in cui non si producono emissioni nette di gas a effetto serra e** in cui la crescita **economica** è **dissociata dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale**. In un ambiente sano, che è alla base del benessere **dei cittadini**, la biodiversità **prospera** e **il capitale naturale** è **protetto, ripristinato e valorizzato tramite modalità atte a rafforzare la** resilienza ai cambiamenti climatici e ad altri rischi ambientali. L'Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale.

Emendamento

1. L'obiettivo prioritario a lungo termine dell'8° PAA, **da conseguire quanto prima e al più tardi entro** il 2050, è che **le persone** vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia **del benessere sostenibile** senza sprechi, in cui la crescita è **rigenerativa, la neutralità climatica è stata raggiunta e le disuguaglianze sono state ridotte al minimo**. In un ambiente sano, che è alla base del benessere **e della salute di tutte le persone**, la biodiversità **e gli ecosistemi prosperano** e **la natura** è **protetta e ripristinata, comportando una maggiore** resilienza ai cambiamenti climatici, **alle catastrofi naturali** e ad altri rischi ambientali. L'Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale **in linea con la responsabilità intergenerazionale**.

Emendamento 39
Proposta di decisione
Articolo 2 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'8° PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari:

Emendamento

2. L'8° PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari **interconnessi da conseguire al più tardi entro il 2030**:

Emendamento 40
Proposta di decisione
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

(a) ridurre in modo **irreversibile e graduale** le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento da pozzi naturali **e di altro tipo** nell'Unione al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 **e conseguire la neutralità climatica entro il 2050**, come stabilito nel regolamento (UE) .../... ⁽³²⁾;

Emendamento

(a) ridurre in modo **rapido e prevedibile** le emissioni di gas a effetto serra e **nel contempo** aumentare l'assorbimento da pozzi naturali nell'Unione, al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/... ⁽³²⁾, **in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, garantendo al contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno**;

⁽³²⁾ COM(2020)0080.

⁽³²⁾ COM(2020)0080.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 41**Proposta di decisione****Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b***Testo della Commissione*

- (b) fare costanti progressi nel rafforzamento della capacità di adattamento, nel consolidamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici;

Emendamento

- (b) fare costanti progressi nel rafforzamento *e nell'integrazione* della capacità di adattamento, **anche sulla base degli approcci ecosistemici**, nel consolidamento della resilienza **nonché nell'adattamento** e nella riduzione della vulnerabilità **dell'ambiente e della società come pure di tutti i settori dell'economia** ai cambiamenti climatici, **migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi naturali e la preparazione ad affrontarle**;

Emendamento 42**Proposta di decisione****Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c***Testo della Commissione*

- (c) progredire verso **un modello di crescita rigenerativo** che restituisca al pianeta più di quanto prenda, **dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale** e **accelerando** la transizione a un'economia circolare;

Emendamento

- (c) progredire verso **un'economia del benessere sostenibile** che restituisca al pianeta più di quanto prenda, e **garantire** la transizione a un'economia circolare **priva di sostanze tossiche, in cui la crescita è rigenerativa e le risorse sono utilizzate in modo efficiente in linea con la gerarchia dei rifiuti**;

Emendamento 43**Proposta di decisione****Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera d***Testo della Commissione*

- (d) perseguire l'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo) e proteggere la salute e il benessere **dei cittadini** dai rischi ambientali e dagli effetti connessi;

Emendamento

- (d) perseguire l'obiettivo «inquinamento zero» per **conseguire** un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo, **nonché in relazione all'inquinamento luminoso e acustico**) e proteggere la salute e il benessere **delle persone** dai rischi ambientali e dagli effetti connessi, **segnatamente applicando e promuovendo l'approccio «One Health»**;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

- (e) proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità **e rafforzare il capitale naturale** — in particolare l'aria, l'acqua, il suolo **e le foreste, le acque dolci, le zone umide e gli** ecosistemi marini;

Emendamento

- (e) proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità, **segnatamente arrestando e invertendo la sua perdita sia all'interno che all'esterno delle aree protette, e migliorando la salute dell'ambiente** — in particolare l'aria, l'acqua **e il suolo, come pure affrontare il degrado degli** ecosistemi marini **e terrestri, in particolare realizzando gli obiettivi delineati nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 nonché quelli stabiliti nella pertinente legislazione dell'Unione;**

Emendamento 45

Proposta di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

- (f) **promuovere** la sostenibilità ambientale e ridurre le principali pressioni ambientali e climatiche connesse **alla** produzione e **al** consumo, in particolare nei settori dell'energia, dello sviluppo industriale, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità e **del sistema alimentare.**

Emendamento

- (f) **garantire** la sostenibilità ambientale e ridurre **in misura significativa** le principali pressioni ambientali e climatiche connesse **all'impronta della** produzione e **del** consumo **dell'UE, compresa la deforestazione globale imputabile all'Unione,** in particolare nei settori dell'energia, dello sviluppo industriale, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità, **del turismo, del commercio internazionale e delle catene alimentari, incluse l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, internalizzando al contempo le esternalità climatiche e ambientali;**

Emendamento 46

Proposta di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 2 bis. Gli obiettivi tematici prioritari enunciati al paragrafo 2 vanno intesi nel senso che includono gli obiettivi, i traguardi e le azioni stabiliti nelle strategie e nelle iniziative relative al Green Deal europeo, come pure i traguardi stabiliti dalla legislazione dell'Unione che contribuiscono al conseguimento di detti obiettivi. Tali obiettivi, traguardi e azioni sono tenuti in considerazione nell'elaborazione del quadro di monitoraggio per la valutazione dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA.**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 47**Proposta di decisione****Articolo 3 — titolo***Testo della Commissione*

Condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari del programma

Emendamento

Condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari del programma **e azioni necessarie per creare tali condizioni**

Emendamento 48**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a***Testo della Commissione*

(a) garantire un'attuazione efficace **ed efficiente** della normativa dell'Unione in materia di ambiente e clima e puntare all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando **un'adeguata** capacità amministrativa e di garanzia della conformità, come stabilito nel riesame periodico dell'attuazione delle politiche ambientali, **nonché intensificare l'azione contro i reati ambientali;**

Emendamento

(a) garantire un'attuazione efficace, **rapida e completa** della normativa dell'Unione in materia di ambiente e clima e puntare all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando **una** capacità amministrativa e di garanzia della conformità **aggiuntiva e sufficiente**, come stabilito nel riesame periodico dell'attuazione delle politiche ambientali;

Emendamento 49**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(a bis) migliorare gli orientamenti e le raccomandazioni e garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, segnatamente ammende, al fine di ridurre i rischi di non conformità alla legislazione ambientale, anche in relazione al traffico illegale di specie selvatiche, alla criminalità legata ai rifiuti e al disboscamento illegale, nonché intensificare l'azione nel settore della responsabilità ambientale e le risposte ai casi di non conformità e rafforzare la cooperazione giudiziaria e tra le procure e l'attività di contrasto nel settore della criminalità ambientale come previsto dalla pertinente normativa dell'Unione, ad esempio la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^(1 bis), nonché dalle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

^(1 bis) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 50**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) dare priorità all'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di ambiente in caso di carente attuazione, con un seguito rapido e sistematico delle procedure di infrazione, anche provvedendo affinché siano destinate risorse finanziarie e umane sufficienti a tal fine, sia a livello di Unione che di Stati membri;

Emendamento 51**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 1**

Testo della Commissione

Emendamento

— integrando gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello unionale, nazionale, regionale e locale **in modo che essi** e la loro attuazione **non compromettano il** conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2;

— integrando gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 **come pure gli OSS** in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello unionale, nazionale, regionale e locale, **come pure nei pertinenti accordi internazionali conclusi dall'Unione, al fine di garantire che tali strategie, iniziative legislative e non legislative, programmi, investimenti, progetti e accordi** e la loro attuazione **contribuiscano, se del caso, al** conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, **paragrafi 1 e 2, e non arrechino danno, anche in linea con l'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia;**

Emendamento 52**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 3**

Testo della Commissione

Emendamento

— **prestando particolare attenzione alle** sinergie e **ai** possibili compromessi tra obiettivi **economici**, ambientali e sociali, al fine di assicurare che **le esigenze di vitto, alloggio** e mobilità **dei cittadini** siano **soddisfatte** in modo sostenibile senza lasciare indietro nessuno;

— **valutando in modo sistematico e globale le** sinergie e **i** possibili compromessi tra obiettivi ambientali, sociali **ed economici per tutte le iniziative**, al fine di assicurare che **il benessere e in particolare il diritto e le esigenze delle persone di godere di un ambiente sano e dell'accesso ad acqua, cibo, alloggi, energia, assistenza sanitaria** e mobilità **di elevata qualità e a prezzi abbordabili**, siano **garantiti** in modo sostenibile senza lasciare indietro nessuno;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 53**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

- *adottando un approccio «la sostenibilità prima di tutto» negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio, anche integrando e rendendo operativo il principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia;*

Emendamento 54**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 3 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

- *garantendo la coerenza delle misure e delle politiche dell'Unione, compresa la legislazione settoriale, l'azione esterna dell'Unione e il bilancio dell'Unione, nonché dei piani nazionali e regionali relativi all'attuazione della legislazione dell'Unione presentati alla Commissione dagli Stati membri con gli obiettivi tematici prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2;*

Emendamento 55**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 4***Testo della Commissione**Emendamento*

- valutando regolarmente le politiche esistenti e preparando valutazioni d'impatto per le nuove iniziative sulla base di ampie consultazioni, che seguano procedure inclusive, informate, con responsabilità definite e semplici da attuare, e **tenendo debitamente conto** degli effetti **che si prevede avranno** sull'ambiente e sul clima;

- valutando regolarmente le politiche esistenti e preparando valutazioni d'impatto **globali** per le nuove iniziative sulla base di ampie consultazioni **trasparenti**, che seguano procedure inclusive, informate, con responsabilità definite e semplici da attuare e **valutino appieno l'intera gamma** degli effetti **immediati e a lungo termine** sull'ambiente e sul clima, **compresi gli effetti cumulativi nonché i costi degli interventi e dell'assenza di interventi;**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 56

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

- (c) integrare efficacemente **la sostenibilità** ambientale e **climatica** nel semestre europeo di governance economica, incluso nei programmi nazionali di riforma e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

Emendamento

- (c) integrare efficacemente **gli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché obiettivi climatici, ambientali, compresa la biodiversità, e sociali** nel semestre europeo di governance economica, **fatto salvo il suo scopo originario**, incluso **nelle raccomandazioni specifiche per paese**, nei programmi nazionali di riforma e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza **al fine di fornire agli Stati membri analisi e indicatori aggiuntivi**;

Emendamento 57

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

- (c bis) **istituire un quadro generale dell'Unione per misurare e stabilire i progressi verso un'economia del benessere sostenibile che sia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, fatto salvo il semestre europeo, e contribuisca a orientare lo sviluppo e il coordinamento delle politiche e delle iniziative nuove ed esistenti, integrando nel contempo la transizione verso un'economia del benessere sostenibile con una crescita rigenerativa nelle priorità politiche e nella programmazione annuale dell'Unione, nonché negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio**;

Emendamento

Emendamento 58

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

- (d) mobilitare investimenti sostenibili pubblici e privati, compresi i fondi e gli strumenti disponibili a titolo del bilancio dell'Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale;

Emendamento

- (d) mobilitare **e garantire** investimenti sostenibili pubblici e privati **sufficienti**, compresi i fondi e gli strumenti disponibili a titolo del bilancio dell'Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale, **che siano coerenti con la strategia dell'Unione per la finanza sostenibile, comprese le misure previste dal regolamento sulla tassonomia e il suo principio «non arrecare un danno significativo» e, viste le potenzialità di tali misure di creare posti di lavoro, garantire la competitività nel lungo periodo dell'Unione e accrescere la resilienza dell'economia e della società dell'Unione**;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 59

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

(e) eliminare gradualmente le sovvenzioni *nocive per l'ambiente a livello dell'Unione e nazionale, fare il miglior uso possibile degli strumenti di mercato e degli strumenti di bilancio verdi, anche di quelli necessari a garantire una transizione socialmente equa, e sostenere le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale;*

Emendamento

(e) eliminare gradualmente **tutte** le sovvenzioni **dirette e indirette a favore dei combustibili fossili a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale senza indugio ed entro il 2025;**

Emendamento 60

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

(e bis) **eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette nocive per l'ambiente diverse dalle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale senza indugio ed entro il 2027;**

Emendamento

Emendamento 61

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

(e ter) **utilizzare al meglio la tassazione ambientale e gli strumenti di mercato nonché gli strumenti di finanziamento e di bilancio verdi e gli incentivi positivi per l'ambiente, compresi quelli necessari per garantire una transizione equa dal punto di vista sociale, e sostenere le imprese e gli altri portatori di interessi nell'applicazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale, purché ciò non sostituisca gli obiettivi e le misure atte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a proteggere la biodiversità;**

Emendamento

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 62**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) investire nella protezione e nel ripristino della biodiversità in linea con gli obiettivi di spesa annuali minimi concordati nell'ambito del QFP 2021-2027 (7,5 % nel 2024 e 10 % nel 2026 e 2027), con l'intenzione di aumentare progressivamente tali obiettivi nell'ambito del successivo QFP, e in linea con gli obiettivi di finanziamento della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, monitorati mediante una metodologia solida, trasparente e completa che tenga conto dei criteri di tassonomia dell'Unione;

Emendamento 63**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e quinquies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e quinquies) assicurare un'efficace integrazione del clima e della biodiversità e la verifica dei loro effetti nei bilanci nazionali e dell'Unione nonché la coerenza tra i finanziamenti per il clima e quelli per la biodiversità;

Emendamento 64**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e sexies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e sexies) garantire che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA siano attuate in modo socialmente equo e inclusivo, contribuendo al pilastro europeo dei diritti sociali e affrontando e riducendo efficacemente le disuguaglianze sociali, comprese le disuguaglianze di genere, potenzialmente derivanti dagli impatti e dalle politiche in materia di clima e ambiente;

Emendamento 65**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e septies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e septies) integrare la dimensione di genere in tutto l'8° PAA anche realizzando valutazioni di impatto di genere e azioni attente alle questioni di genere;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 66**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f***Testo della Commissione*

(f) assicurare che le politiche e le azioni in campo ambientale si basino sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e rafforzare la base di conoscenze ambientali e la loro diffusione, anche attraverso la ricerca, l'innovazione, la promozione delle competenze verdi e l'ulteriore sviluppo della contabilità ambientale e degli ecosistemi;

Emendamento

(f) assicurare che le politiche e le azioni in campo ambientale **a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale** si basino sulle migliori conoscenze scientifiche **e tecnologie** disponibili e rafforzare la base di conoscenze ambientali, **comprese le conoscenze autoctone e locali**, e la loro diffusione, anche attraverso la ricerca, l'innovazione, la promozione delle competenze verdi, **la formazione e la riqualificazione** e l'ulteriore sviluppo della contabilità ambientale e degli ecosistemi;

Emendamento 67**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(f bis) sviluppare la base di conoscenze scientifiche sulla base delle capacità dei diversi ecosistemi di fungere da pozzi e stock di gas a effetto serra;

Emendamento 68**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(f ter) sviluppare la base di conoscenze sulla base dei requisiti per un cambiamento sistemico, comprese le modalità per individuare, misurare e valutare gli effetti, tra l'altro, delle soglie critiche, dei circuiti di feedback, degli effetti di dipendenza, delle interdipendenze e degli ostacoli ai cambiamenti fondamentali nei sistemi ambientali e socioeconomici e su come passare da un approccio strategico compartimentato e settoriale a un approccio sistemico alla coerenza delle politiche, nonché su come prevenire o attenuare eventuali impatti negativi sul piano sociale, economico e ambientale;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 69**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f quater) colmare le lacune negli insiemi di indicatori pertinenti relativi, tra l'altro, al cambiamento sistemico, ai limiti del pianeta, all'impronta ambientale dell'Unione, anche in relazione ai sistemi di produzione e di consumo, alla governance, alla finanza sostenibile e alle disuguaglianze, e ottimizzare tali indicatori pertinenti, e garantire che tali insiemi di indicatori siano comparabili a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche;

Emendamento 70**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f quinquies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f quinquies) garantire la piena partecipazione degli enti regionali e locali e la cooperazione con essi in tutte le dimensioni dell'elaborazione delle politiche ambientali, attraverso un approccio collaborativo e multilivello e garantire che le comunità locali e regionali abbiano adeguate risorse per l'attuazione sul campo;

Emendamento 71**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f sexies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f sexies) rafforzare la cooperazione tra tutte le istituzioni dell'Unione nel quadro della politica in materia di clima e ambiente, anche tra la Commissione e il Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale, ed esaminare come migliorare il dialogo e lo scambio di informazioni;

Emendamento 72**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f septies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f septies) rispettare pienamente e garantire l'applicazione del principio di precauzione, nonché del principio dell'azione preventiva, del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio «chi inquina paga», a norma dell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 73**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f octies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f octies) affrontare il problema del degrado del suolo e istituire un quadro giuridico a livello dell'Unione per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che comprenda indicatori armonizzati e una metodologia di monitoraggio e comunicazione;

Emendamento 74**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f nonies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f nonies) trasformare il sistema alimentare, anche attraverso la politica agricola comune, per allinearla agli obiettivi prioritari dell'8° PAA, affinché contribuisca, tra l'altro, a proteggere e ripristinare la biodiversità, all'interno e all'esterno dell'Unione, riduca al minimo i fattori di produzione chimici, antibiotici e basati sui combustibili fossili e garantisca un elevato livello di benessere degli animali assicurando nel contempo una transizione equa per le parti interessate;

Emendamento 75**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f decies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f decies) promuovere l'eliminazione graduale dei pesticidi non approvati nell'Unione e impegnarsi a garantire che i pesticidi il cui uso non è approvato nell'Unione non siano esportati al di fuori dell'Unione per garantire parità di condizioni e coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 76

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f undecies) *sostituire rapidamente le sostanze estremamente preoccupanti e altre sostanze chimiche pericolose, compresi gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, i neurotossici e gli immunotossici, nonché affrontare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, delle nanoforme di sostanze e dell'esposizione alle sostanze chimiche pericolose derivanti dai prodotti, valutandone l'impatto sulla salute e sull'ambiente, compresi il clima e la biodiversità, promuovendo nel contempo un maggiore utilizzo e l'accessibilità economica di alternative sicure e intensificando e coordinando gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la convalida di alternative alla sperimentazione animale;*

Emendamento 77

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali e fondate sui dati per sostenere le politiche ambientali **riducendone** al minimo l'impronta ambientale;

(g) sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali e fondate sui dati per sostenere le politiche ambientali, **anche mediante la fornitura di dati e informazioni in tempo reale sullo stato degli ecosistemi, intensificando gli sforzi atti a ridurre al minimo l'impronta ambientale di tali tecnologie, e garantire la trasparenza e l'accessibilità pubblica di tali dati e informazioni;**

Emendamento 78

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) **riconoscere in maniera olistica le interconnessioni tra la salute umana, la salute animale e l'ambiente attraverso la piena integrazione dell'approccio «One Health» nell'elaborazione delle politiche;**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 79

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g ter) *riconoscere il diritto a un ambiente sano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e promuovere un diritto analogo a livello internazionale;*

Emendamento 80

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) sfruttare appieno le soluzioni basate sulla natura e *l'innovazione sociale;*

(h) sfruttare appieno *gli approcci all'ecosistema e le infrastrutture verdi, anche* le soluzioni basate sulla natura, e *nel contempo:*

Emendamento 81

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h — trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— *massimizzare la connettività tra gli ecosistemi e i benefici del ripristino e sfruttare le sinergie tra la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi;*

Emendamento 82

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h — trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— *garantire che la loro attuazione rafforzi i servizi e le funzioni ecosistemici, non comprometta la biodiversità e l'integrità degli ecosistemi, non sostituisca o comprometta le misure adottate per proteggere la biodiversità o ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione, rispetti il principio di precauzione, presenti chiari benefici collaterali per la società e garantisca il pieno coinvolgimento e il pieno consenso delle popolazioni autoctone e delle comunità locali interessate;*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 83**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h — trattino 3 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- *sviluppare ulteriormente metodi di monitoraggio, strumenti di valutazione e indicatori misurabili per le soluzioni basate sulla natura e stilare un elenco di attività escluse;*

Emendamento 84**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h — trattino 4 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- *garantire che, se le soluzioni basate sulla natura sono finanziate da meccanismi di compensazione della biodiversità, tali meccanismi siano adeguatamente attuati, monitorati, valutati e applicati e tengano pienamente conto degli impatti diretti, indiretti e cumulativi, geograficamente e nel tempo, rispettando rigorosamente una gerarchia di mitigazione che garantisca, tra l'altro, che le compensazioni per la biodiversità possano essere utilizzate solo come misura di ultima istanza;*

Emendamento 85**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h — trattino 5 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- *garantire che, se sono utilizzati meccanismi di compensazione della biodiversità per finanziare le soluzioni basate sulla natura, le informazioni su tali meccanismi siano rese pubbliche online;*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 86**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h — trattino 6 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- *sfruttare appieno l'innovazione sociale e le azioni guidate dalle comunità per consentire ai singoli, alle comunità e alle PMI di agire per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA;*

Emendamento 87**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera i**

Testo della Commissione

Emendamento

- (i) applicare efficacemente norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ⁽³⁵⁾;

⁽³⁵⁾ <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

- (i) applicare efficacemente norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ⁽³⁵⁾ **a livello sia dell'Unione che degli Stati membri;**

⁽³⁵⁾ <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

Emendamento 88**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera j bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- (j bis) promuovere attività di comunicazione a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, volte a sensibilizzare in merito all'importanza degli obiettivi prioritari dell'8° PAA e a consentire il dibattito a tutti i livelli di governance e società;**

Emendamento 89**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera j ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- (j ter) ridurre significativamente l'impronta dei materiali e dei consumi dell'Unione per riportarli quanto prima entro i limiti del pianeta, anche attraverso l'introduzione di obiettivi vincolanti dell'Unione per ridurre in modo significativo l'impronta dei materiali e dei consumi dell'Unione nonché obiettivi vincolanti a medio e lungo termine per la riduzione dell'uso delle materie prime primarie;**

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 90**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera k — trattino 1***Testo della Commissione*

-
- impegnandosi con i paesi **partner** in materia di azione per il clima e l'ambiente, sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare e attuare in tali settori norme ambiziose quanto quelle dell'Unione, e assicurando che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano pienamente conformi ai requisiti dell'Unione applicabili, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione;

Emendamento

-
- impegnandosi con i paesi **terzi** in materia di azione per il clima e l'ambiente, sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare e attuare in tali settori norme ambiziose **almeno** quanto quelle dell'Unione, e assicurando che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione **o esportati dall'Unione** siano pienamente conformi ai requisiti dell'Unione applicabili, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione;

Emendamento 91**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera k — trattino 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione*

Emendamento

-
- **promuovendo un governo societario sostenibile e stabilire requisiti vincolanti in materia di dovere di diligenza a livello dell'Unione, e tenerne conto nella conduzione della politica commerciale dell'Unione, anche in relazione alla ratifica degli accordi commerciali e di investimento;**

Emendamento 92**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera k — trattino 2***Testo della Commissione*

-
- consolidando la cooperazione con i governi, le imprese e la società civile dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di creare partenariati e alleanze per la tutela dell'ambiente e promuovendo la cooperazione ambientale **nell'ambito del G7 e del G20;**

Emendamento

-
- consolidando la cooperazione con i governi, le imprese, **le parti sociali** e la società civile dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di creare partenariati e alleanze per la tutela dell'ambiente e promuovendo la cooperazione ambientale;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 93**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera k — trattino 3***Testo della Commissione*

-
- **rafforzando l'attuazione** dell'accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente **da parte dell'Unione e dei suoi partner**, anche aumentando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda i progressi verso il conseguimento degli impegni assunti nel quadro di tali accordi;

Emendamento

-
- **dimostrando la propria leadership nei consessi internazionali, anche attraverso la realizzazione, da parte dell'Unione, degli OSS e degli obiettivi** dell'accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente, **e sostenendo i paesi terzi a fare altrettanto**, anche aumentando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda i progressi verso il conseguimento degli impegni assunti nel quadro di tali accordi;

Emendamento 94**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera k — trattino 5***Testo della Commissione*

-
- garantendo che l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Emendamento

-
- garantendo che l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, **l'accordo di Parigi e il quadro globale post-2020 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, e sia in linea con gli obiettivi prioritari dell'8° PAA.**

Emendamento 95**Proposta di decisione****Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. Al fine di realizzare le condizioni favorevoli di cui al paragrafo 1, la Commissione intraprende le seguenti azioni:

- (a) **migliora ed amplia, entro il 30 giugno 2022, e successivamente aggiorna, la banca dati pubblica esistente sulle decisioni in materia di infrazioni affinché le misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione in relazione a tutte le procedure di infrazione nel settore dell'ambiente e del clima possano essere tracciate in modo chiaro, comprensibile e accessibile;**

Giovedì 8 luglio 2021

Testo della Commissione

Emendamento

- (b) *valuta regolarmente la coerenza delle misure e delle politiche dell'Unione con gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, ed effettua tali valutazioni per i progetti di misure e politiche dell'Unione e per le misure e le politiche esistenti; qualora siano individuate incongruenze, il progetto di misura o di politica è allineato a tali obiettivi prioritari prima della pubblicazione o, nel caso di misure e politiche dell'Unione già esistenti, sono proposti i necessari provvedimenti correttivi;*
- (c) *sviluppa strumenti per valutare gli impatti a lungo termine sull'ambiente e sul clima, compresi gli effetti cumulativi, dei progetti di misure e di politiche ovvero delle misure e delle politiche esistenti, nonché il loro possibile impatto sulle disuguaglianze sociali, comprese le disuguaglianze di genere, e il costo dell'inazione;*
- (d) *entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica, presenta sistematicamente un resoconto dettagliato sulle risposte alla consultazione dei portatori di interessi, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi;*
- (e) *pubblica le valutazioni d'impatto subito dopo il loro completamento, comprese tutte le informazioni utilizzate per giungere alla loro conclusione;*
- (f) *sviluppa un indicatore per valutare le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati membri e l'ipotesi dell'allineamento all'accordo di Parigi per ciascuno dei rispettivi bilanci nazionali, consentendo in tal modo la formulazione di raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardo agli investimenti climatici necessari per conseguire e mantenere la traiettoria richiesta per garantire il conseguimento dell'accordo di Parigi e dei correlati obiettivi prioritari dell'8° PAA;*
- (g) *presenta, entro il 30 giugno 2022, una relazione in cui identifica i nessi tra i vari insiemi di indicatori, quadri di monitoraggio e processi in uso a livello dell'Unione che misurano i progressi sociali, economici e ambientali e che indicano come questi ultimi possono essere integrati in maniera trasversale; in tal senso la Commissione, entro il 30 giugno 2023, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, mette a punto un insieme completo di indicatori che vanno oltre il PIL, per guidare e orientare l'elaborazione delle politiche future, senza con ciò pregiudicare il semestre europeo;*

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 96

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Al fine di realizzare la condizione favorevole di cui al paragrafo 1, lettera e bis), la Commissione, entro dicembre 2022 e sulla base dei lavori in corso, valuta quali sovvenzioni sono nocive per l'ambiente ed elabora materiale di orientamento per individuare tali sovvenzioni a livello di Unione, nazionale, regionale e locale, nonché i possibili percorsi per la loro graduale eliminazione. Gli Stati membri raccolgono su base annuale informazioni sull'esistenza di sovvenzioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché sulle misure che stanno adottando per eliminare gradualmente tali sovvenzioni. Gli Stati membri trasmettono ogni anno tali informazioni alla Commissione. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione, ripartita per Stato membro, da pubblicare entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento; il primo anno di riferimento è il 2023. La Commissione presenta ogni anno la relazione al Parlamento europeo.

Emendamento 97

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per **raggiungere** gli obiettivi prioritari dell'8° PAA occorrerà mobilitare un ampio sostegno coinvolgendo i cittadini, le parti sociali e gli altri portatori di interessi e incoraggiare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, nelle zone urbane e rurali, nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie, politiche o normative connesse all'8° PAA.

*2. **Le autorità pubbliche a tutti i livelli attuano l'8° PAA in collaborazione con gli operatori economici, in particolare le PMI, e con le parti sociali, la società civile, i cittadini, le comunità e gli altri portatori di interessi.** Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA occorrerà mobilitare un ampio sostegno coinvolgendo i cittadini, le parti sociali e gli altri portatori di interessi e incoraggiare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, nelle zone urbane e rurali e **nelle regioni ultraperiferiche**, nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie, politiche o normative connesse all'8° PAA.*

Emendamento 98

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Spetta alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri adottare le azioni appropriate ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2. Le azioni sono adottate tenendo in debita considerazione i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 99
Proposta di decisione
Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Quadro di monitoraggio

*Emendamento***Indicatori**, quadro di monitoraggio *e governance*

Emendamento 100
Proposta di decisione
Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, valuta e riferisce **periodicamente** in merito ai progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all'articolo 3.

Emendamento

1. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, **fatta salva la loro indipendenza, monitora**, valuta e riferisce **su base annuale** in merito ai progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento **e delle azioni** definite all'articolo 3 **nonché dell'obiettivo generale di generare un cambiamento sistemico. La Commissione assicura che le informazioni risultanti da tale monitoraggio, valutazione e comunicazione siano disponibili al pubblico e facilmente accessibili, garantendo così un monitoraggio efficace dei progressi compiuti.**

Emendamento 101
Proposta di decisione
Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. A seguito di un processo di consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, la Commissione, entro il 31 dicembre 2021, presenta un quadro semplificato sotto forma di un unico quadro di valutazione, comprendente indicatori chiave, per misurare e tracciare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, sulla base dei processi e dei quadri di monitoraggio esistenti.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 102

Proposta di decisione

Articolo 4 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La valutazione di cui al paragrafo 1 include informazioni concernenti:

- i progressi compiuti verso il conseguimento del cambiamento sistemico necessario per conseguire gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non appena il quadro di monitoraggio lo consentirà;
- la distanza dai traguardi stabiliti per raggiungere gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2;
- i finanziamenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, tracciati mediante una metodologia solida, trasparente e completa;
- i mezzi di attuazione applicati a livello dell'Unione e degli Stati membri onde garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari, specificando se tali mezzi siano sufficienti; e
- le raccomandazioni e gli orientamenti per affrontare le potenziali incoerenze.

Emendamento 103

Proposta di decisione

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori, basandosi sui dati disponibili negli Stati membri e a livello di Unione, in particolare quelli gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal sistema statistico europeo. Tale valutazione **lascia impregiudicati i** quadri e **gli** esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori, basandosi sui dati disponibili negli Stati membri, **anche a livello regionale e locale, nonché** a livello di Unione, in particolare quelli gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal sistema statistico europeo, **al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi**. Tale valutazione **si basa sui** quadri e **sugli** esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica, **è coerente con questi ultimi e li lascia impregiudicati, e si fonda su una solida metodologia che consente la misurazione dei progressi compiuti**.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 104**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si scambiano informazioni su base annuale sulla valutazione di cui al paragrafo 1 e individuano, nell'ambito della programmazione annuale dell'Unione, ulteriori misure e azioni legislative e non legislative laddove i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari siano considerati insufficienti oppure al fine di superare gli ostacoli identificati.

Emendamento 105**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — parte introduttiva***Testo della Commissione**Emendamento*

3. L'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati e delle conoscenze, in particolare procedendo a:

3. L'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati, **degli indicatori** e delle conoscenze, in particolare procedendo a:

Emendamento 106**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

(a) raccogliere, trattare e comunicare elementi di prova e dati con moderni strumenti digitali;

(a) raccogliere, trattare e comunicare elementi di prova e dati con moderni strumenti digitali, **migliorando nel contempo le metodologie per la raccolta e il trattamento dei dati e per lo sviluppo di indicatori armonizzati;**

Emendamento 107**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(a bis) rafforzare e fornire sostegno alla ricerca di base, alla mappatura e al monitoraggio;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 108**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b***Testo della Commissione*

(b) colmare le lacune nei dati di monitoraggio;

Emendamento

(b) **valutare le risorse necessarie e** colmare le lacune nei dati di monitoraggio, **anche in relazione alla misurazione del cambiamento sistemico**;

Emendamento 109**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c***Testo della Commissione*

(c) realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione;

Emendamento

(c) realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione, **anche proponendo raccomandazioni volte a migliorare i progressi nel conseguimento degli obiettivi**;

Emendamento 110**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(c bis) **raccogliere strumenti, come gli strumenti di previsione, che possono altresì fornire informazioni sullo scostamento dall'obiettivo**;

Emendamento 111**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d***Testo della Commissione*

(d) integrare i dati sull'impatto ambientale, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati disponibili, come quelli forniti da Copernicus;

Emendamento

(d) integrare i dati sull'impatto ambientale, **sanitario**, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati disponibili, come quelli forniti da Copernicus;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 112**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(d bis) colmare le lacune critiche in termini di conoscenze sui punti di non ritorno sotto il profilo ecologico;

Emendamento 113**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera d ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(d ter) sviluppare modelli per valutare e prevedere gli impatti previsti delle politiche relative all'ambiente e al clima sulle generazioni future;

Emendamento 114**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e***Testo della Commissione**Emendamento*

(e) migliorare ulteriormente l'accesso **ai** dati attraverso i programmi dell'Unione;

(e) migliorare ulteriormente **la disponibilità e l'interoperabilità dei dati e** l'accesso **a questi ultimi** attraverso i programmi dell'Unione;

Emendamento 115**Proposta di decisione****Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera g***Testo della Commissione**Emendamento*

(g) aiutare la società civile, le autorità pubbliche, i **cittadini**, i partner sociali e il settore privato a individuare i rischi climatici e ambientali e ad adottare misure per prevenirli, attenuarli e adattarsi **ad essi**, nonché promuovere il loro impegno a colmare le lacune in termini di conoscenze.

(g) aiutare la società civile, le autorità pubbliche **a livello nazionale, regionale e locale**, i **singoli individui e le comunità**, i partner sociali e il settore privato a individuare i rischi climatici e ambientali, **a valutarne l'impatto** e ad adottare misure per prevenirli, attenuarli e adattarsi **a tali rischi**, nonché promuovere il loro impegno a colmare le lacune in termini di conoscenze;

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 116

Proposta di decisione

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) incoraggiare l'osservazione e la comunicazione da parte dei cittadini delle questioni ambientali e delle lacune di conformità, anche attraverso l'uso di meccanismi online e applicazioni per telefoni cellulari per agevolare la comunicazione.

Emendamento 117

Proposta di decisione

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 3.

4. La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, **nonché, se del caso, di altri organismi e agenzie europei**, di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 3 **e riferisce in merito ai risultati di tale riesame, comprese le proposte per soddisfare eventuali necessità in termini di risorse umane e finanziarie o per ovviare ad altre eventuali carenze.**

Emendamento 118

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Entro il 31 marzo 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia dell'8° PAA e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione intermedia illustra i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi tematici prioritari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, inclusi gli obiettivi a titolo del Green Deal europeo, dello stato delle condizioni favorevoli e delle azioni di cui all'articolo 3, nonché dei progressi compiuti nel monitoraggio e nella valutazione del cambiamento sistemico, e si basa sulla valutazione più recente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché sull'esito di una consultazione pubblica. La valutazione intermedia indica le raccomandazioni e le correzioni necessarie per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA fino al relativo completamento.

Giovedì 8 luglio 2021

Emendamento 119**Proposta di decisione****Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-1 bis. *Alla luce dei progressi indicati nella valutazione intermedia di cui al paragrafo - 1, di altri sviluppi politici pertinenti e della relazione dell'AEA dal titolo «The European environment — state and outlook» (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive), la Commissione che si insedierà dopo le elezioni al Parlamento europeo del 2024 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro i primi 100 giorni del suo mandato, un elenco e un calendario delle azioni legislative e non legislative che intende adottare nel corso del mandato al fine di garantire la piena realizzazione, rispettivamente entro il 2030 e il 2050, degli obiettivi prioritari dell'8°PAA.*

Emendamento 120**Proposta di decisione****Articolo 5 — paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

Entro il 31 marzo 2029 la Commissione effettua una valutazione dell'8° PAA. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le **principali** conclusioni di tale valutazione, corredata, se **lo ritiene** opportuno, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente.

Entro il 31 marzo 2029 la Commissione effettua una valutazione dell'8° PAA. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni di tale valutazione, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente **in tempo utile affinché il 9° PAA sia in vigore entro il 1° gennaio 2031, evitando così un vuoto tra l'8° e il 9° PAA.**

Giovedì 8 luglio 2021

P9_TA(2021)0354

Composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta

Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulla composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta (2021/2802(RSO))

(2022/C 99/45)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione della Conferenza dei presidenti,
 - vista la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla lotta contro il cancro ⁽¹⁾,
 - vista la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione ⁽²⁾,
 - vista la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale ⁽³⁾;
 - vista la sua decisione del 19 giugno 2020, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'UE ⁽⁴⁾,
 - visti gli articoli 207 e 208 del suo regolamento,
1. decide di fissare come segue la composizione numerica delle commissioni speciali e della commissione d'inchiesta:
 - commissione speciale sulla lotta contro il cancro: 34 membri;
 - commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione: 34 membri;
 - commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale: 34 membri;
 - commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'UE: 31 membri;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0160.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0161.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0162.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0163.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT